



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 169/12

di iniziativa del Consigliere F. LAGHI, P. STRAFACE recante:

"Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazioni in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione"

relatore: P. RASO;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	15/3/2023
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	15/3/2023
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

Testo del Provvedimento

PL 169 XII pag. 4

Normativa comunitaria

Trattato 25.03.1957 – Art.174 (ex articolo 130 R) pag. 12

Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009)

Trattato 25.03.1957- Artt. 9, 11. pag. 13

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)

Normativa nazionale

Cost. artt. 9, 41,117 pag. 14

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 pag. 16

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 pag. 170

Codice delle comunicazioni elettroniche

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1) pag. 442

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato

D.P.C.M. 8 luglio 2003 pag. 519

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (2)

L. 22 febbraio 2001, n. 36 pag. 527

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici

L. 24 novembre 1981, n. 689 (Art. 16) pag. 541

Modifiche al sistema penale

L. 31 luglio 1997, n. 249 pag. 542

Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo

Normativa regionale

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2 pag. 567

Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM (2)

Documentazione citata

Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo pag. 582

DECRETO DIRIGENZIALE N°. 7920 DEL 14/07/2022 pag. 586

REALIZZAZIONE DEL CATASTO REGIONALE DELLE SORGENTI DI CAMPO ELETTRICO, MAGNETICO ED ELETTROMAGNETICO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE (ART.9 LEGGE N. 36_2001)

D.M. 13 febbraio 2014 pag. 593

Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente. (2)

Normativa comparata

Basilicata L.R. 5 aprile 2000, n. 30 pag. 619

Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici

Lombardia L.R. 11 maggio 2001, n. 11 pag. 627

Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione (2)

Piemonte_ L.R. 3 agosto 2004, n. 19 pag. 641

Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (2) (3)

Toscana L.R. 6 ottobre 2011, n. 49 pag. 655

Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione



Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante:

Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazioni in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.

**di iniziativa dei Consiglieri regionali
Ferdinando Laghi e Pasqualina Straface**

Relazione illustrativa

Negli ultimi anni si è assistito a un aumento, sia per numero che per varietà, di sorgenti di campi elettrici e magnetici (CEM) usati per scopi individuali, industriali e commerciali.

Nelle misure del PNRR trovano rilievo i progetti finalizzati allo sviluppo dei territori anche attraverso misure di digitalizzazione secondo gli obiettivi fissati dall'Europa. Lo sviluppo delle reti di telecomunicazione è pertanto strategico per il raggiungimento di tali obiettivi; occorre tener presente che questo sviluppo può essere realizzato con metodologie e processi armonizzati alle esigenze territoriali e in un'ottica di sostenibilità che, non penalizzando i servizi e le infrastrutture, puntino al minor impatto per la popolazione e l'ambiente.

Molti studi scientifici, inoltre, hanno dimostrato che l'esposizione ai campi elettromagnetici generati da questi dispositivi possa avere effetti nocivi per la salute.

Allo stato attuale, gli effetti derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici continuano ad essere oggetto di un ulteriore e intenso lavoro di ricerca da parte dell'OMS e di altre organizzazioni, che hanno avviato numerosi progetti per approfondirne gli effetti biologici e i possibili rischi per la salute.

La legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, che ha modificato gli articoli 9 e 41 della Costituzione, ha riconosciuto un espresso rilievo alla tutela dell'ambiente, sia nella parte dedicata ai Principi fondamentali, sia tra le previsioni della cosiddetta Costituzione economica. Così, il nuovo comma 3 dell'art. 9 Cost., nel prevedere che la Repubblica "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni", detta un criterio generale di azione dei pubblici poteri improntato alla protezione dell'ambiente. Il criterio vincola oggi direttamente le istituzioni nazionali, anche a prescindere da ulteriori specificazioni normative: così, la previsione ribadisce sul piano interno il principio di integrazione delle esigenze ambientali nelle scelte pubbliche, già espresso dall'art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (a norma del quale "Le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"). Sempre nell'art. 9, comma 3, essenziale è il richiamo alle generazioni future: il riferimento indirizza l'azione dei pubblici poteri alla tutela dell'ambiente, ampliandola con

l'inserimento al richiamo intergenerazionale, in linea con quanto previsto da altre costituzioni europee.

La Dichiarazione di Rio del 1992, atto conclusivo della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, enuncia che "Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale" e a livello comunitario l'art. 130 R (2) del Trattato di Maastricht, posto ad apertura del Titolo XVI ("Ambiente"), stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale è fondata, fra l'altro, sui "principi di precauzione e dell'azione preventiva" e richiede che le politiche comunitarie siano integrate con le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente.

La Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" si pone la finalità di tutelare la salute dei lavoratori e della popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, la promozione della ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine dell'esposizione e la promozione delle azioni di risanamento per minimizzare l'intensità delle sorgenti di emissione secondo le migliori tecnologie disponibili.

La proposta di legge stabilisce pertanto le norme idonee a sostenere e promuovere lo sviluppo delle tecnologie digitali, ad assicurare la prevenzione e la tutela sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici negli ambienti di vita e di lavoro nonché a salvaguardare la popolazione dai rischi per la salute legati agli effetti dell'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nella regione Calabria.

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente legge reca disposizioni di natura ordinamentale che non comportano riflessi finanziari a valere sul bilancio della Regione Calabria in termini di nuove o maggiori spese.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regionale Calabria)

Titolo: Disciplina regionale in materia di impianti radioelettrici ai fini di un efficace sviluppo delle reti di telecomunicazioni in osservanza della tutela ambientale e sanitaria della popolazione.

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare le spese indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale", P "pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 – Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
1	Norma a carattere ordinamentale indicata finalità della proposta	//	//	//

2	Norma a carattere ordinamentale Definizioni	//	//	//
3	Norma a carattere ordinamentale Ambito di applicazione	//	//	//
4	Norma a carattere ordinamentale Catasto regionale	//	//	//
5	Norma a carattere ordinamentale Disciplina comunale	//	//	//
6	Norma a carattere ordinamentale Piani di rete e programmi di sviluppo	//	//	//
7	Norma a carattere ordinamentale Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici e radiotelevisivi	//	//	//
8	Norma a carattere ordinamentale Impianti temporanei	//	//	//
9	Norma a carattere ordinamentale Criteri localizzativi	//	//	//
10	Norma a carattere ordinamentale Azioni di risanamento	//	//	//
11	Norma a carattere ordinamentale Controllo e vigilanza degli impianti	//	//	//
12	Norma a carattere ordinamentale Sanzioni	//	//	//
13	Norma a carattere ordinamentale Clausola di invarianza finanziaria	//	//	//
14	Norma a carattere ordinamentale Norme transitorie e finali	//	//	//

Art. 1**Finalità**

1. La Regione Calabria, nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e in attuazione dei principi di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" nonché nel rispetto del DPCM 8 luglio 2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Ghz", del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 "Testo unico dei servizi di media audiovisivi", disciplina le azioni e le procedure operative per la predisposizione dei Regolamenti comunali per l'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione, che determinano un'esposizione per la popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, oltre alle attività di controllo e di vigilanza sui suddetti sistemi, alle modalità e ai tempi di esecuzione delle azioni di risanamento, assicurando la semplificazione delle procedure e la tempestività, trasparenza e non discriminazione delle stesse, al fine di garantire le condizioni necessarie per una concorrenza leale ed effettiva e nel rispetto della pianificazione nazionale delle reti di radiotelecomunicazione.

2. La Regione attua il principio di precauzione quale principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione e di radiotelevisione. A tal fine, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui DPCM 8 luglio 2003, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico minori possibili, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Art. 2**Definizioni**

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge valgono le definizioni contenute nell'articolo 3 della legge 36/2001.

Art. 3**Ambito di applicazione**

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti gli impianti operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, compresi gli impianti a microcelle, gli impianti mobili su carrato e gli impianti provvisori.

2. Ai lavoratori esposti professionalmente a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici si applica la normativa statale vigente in materia di salute e sicurezza.

3. In riferimento alle Forze armate e alle Forze di polizia, le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato, individuate a monte dalla normativa statale vigente.

4. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".

Art. 4**Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione**

1. È istituito presso l'ARPACAL il Catasto regionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in coordinamento con il Catasto nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge 36/2001. La regione Calabria, con decreto dirigenziale del 14 luglio 2022, ha istituito il Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CERCAL), ai sensi dell'art. 9 della legge n. 36/2001.

2. Il Catasto regionale contiene i dati e le informazioni di cui al decreto 13 febbraio 2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente), relativi agli impianti ubicati nel territorio regionale.
3. I gestori degli impianti radioelettrici e radiotelevisivi preesistenti all'entrata in vigore della presente legge trasmettono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, al Comune competente e all'ARPACAL i dati tecnici e localizzativi degli impianti, fornendo le indicazioni necessarie ai fini della formazione del catasto.
4. Nel caso di variazione della titolarità dell'impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al Comune interessato, alla Regione, all'ARPACAL e al Corecom entro trenta giorni.
5. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare ne dà comunicazione al Comune interessato, alla Regione, all'ARPACAL e al Corecom entro trenta giorni.
6. La Regione, i Comuni e l'ARPACAL collaborano all'aggiornamento del catasto con scambi reciproci di informazioni e dati necessari allo scopo.
7. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.) Calabria si avvale delle informazioni contenute nel Catasto regionale, di cui al comma 1, per assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni di cui alla Legge regionale 22 gennaio 2001, n. 2.

Art. 5

Disciplina comunale

1. I Comuni, nel rispetto dei criteri localizzativi di cui all'art.9 e degli standard urbanistici individuati dalla Regione, anche sulla base dei piani di rete e dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 6, approvano un regolamento comunale per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
2. I Comuni individuano altresì nel proprio territorio i siti più idonei per la localizzazione di nuovi impianti, nonché la modifica tecnologica di quelli esistenti, secondo modalità che garantiscono la partecipazione dei vari portatori di interesse, secondo la tempistica stabilita dalla normativa statale vigente, nel rispetto degli indirizzi regionali e in coerenza con la pianificazione nazionale delle reti di radiotelecomunicazione.
3. I siti individuati vanno a costituire la Mappa comunale delle localizzazioni che è soggetta a implementazioni e aggiornamenti.
4. I Comuni approvano e aggiornano la disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 mediante procedure che assicurano la trasparenza, l'informazione e la partecipazione a titolo consultivo della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati.
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 2 non si applicano agli impianti per l'emittenza radiofonica e televisiva.

Art. 6

Piani di rete e programmi di sviluppo

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici e nel territorio comunale, entro il 30 aprile di ogni anno, i gestori delle reti interessati presentano al Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare di riferimento, ai fini dell'adeguamento della disciplina comunale di cui al precedente articolo 5. La trasmissione annuale non è dovuta qualora i gestori ed i titolari di impianti non intendano apportare modifiche ai piani e ai programmi relativi all'anno precedente.
2. I piani di rete e i programmi di sviluppo contengono:
 - a. cartografia con l'indicazione degli impianti esistenti nel territorio comunale, con specificazione delle caratteristiche tecnologiche;
 - b. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si

intendono realizzare nei successivi dodici mesi. Il programma deve specificare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.

3. Il Programma annuale di sviluppo delle reti presentato da ciascun gestore è sottoposto a verifica dell'Amministrazione comunale, che li valuta, previa istruttoria tecnica, entro i novanta giorni successivi al termine di presentazione.

4. La sintesi delle valutazioni effettuate si traduce nella individuazione delle soluzioni localizzative individuate dal Comune. Le soluzioni devono soddisfare sia la fruibilità dei servizi che l'interesse pubblico alla minimizzazione dei livelli di esposizione per la popolazione.

5. Il Comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.

6. I Comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 5.

7. La presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo costituisce condizione prodromica per l'installazione di nuovi impianti o la modifica di quelli esistenti.

Art. 7

Procedure per l'installazione e la modifica degli impianti radioelettrici e radiotelevisivi

1. L'installazione e la modifica degli impianti di radioelettrici sono soggette alle procedure abilitative previste dagli articoli 44 e seguenti del d.lgs. 259/2003 e nel rispetto della normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistico-ambientale.

2. Fermo restando il parere tecnico dell'ARPACAL, ove previsto dalle disposizioni statali vigenti in materia, il Comune è l'ente competente per le procedure abilitative di cui al comma 1.

3. Il titolo abilitativo si forma nell'ambito di un procedimento in cui è verificata la compatibilità con la Mappa comunale delle localizzazioni, di cui al precedente art. 5, aggiornata sulla base dei piani o programmi di sviluppo annuali presentati dagli operatori, per lo sviluppo o la modifica della propria rete.

Art. 8

Impianti temporanei

1. È possibile procedere all'installazione di impianti mobili o temporanei, ai sensi delle norme vigenti, e secondo le procedure indicate all'art. 47 del d.lgs. 259/2003, nei casi previsti e debitamente comprovati dall'operatore.

2. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile e per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

3. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrato e impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, indicando:

- a) l'ubicazione dell'impianto;
- b) il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - il guadagno dell'antenna;
 - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - la polarizzazione;
 - la frequenza utilizzata;
 - la potenza massima immessa in antenna.

4. Il Comune può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a 120 giorni né soggetta a proroga.

Art. 9**Criteri localizzativi**

1. Nella definizione della Mappa comunale degli impianti e nell'individuazione delle soluzioni puntuali, disciplinati dalla presente legge, si osservano i seguenti criteri:

- a) gli impianti per le telecomunicazioni sono posti in via prioritaria su edifici o in aree di proprietà pubblica;
- b) ogni installazione degli impianti disciplinati dalla presente legge deve ottemperare al criterio di minimizzazione delle esposizioni della popolazione, con particolare riferimento ai siti sensibili, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli ospedali, le case di cura e di riposo, le scuole di ogni ordine e grado, asili nido, parchi gioco, aree verdi attrezzate e impianti sportivi (altri siti classificati come tali da altri provvedimenti normativi regionali) etc.;
- c) l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, compatibilmente con l'applicazione del criterio di minimizzazione, è prioritario, al fine di favorire una razionalizzazione della distribuzione degli impianti;
- d) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tali da armonizzarle con il contesto circostante.

Art. 10**Azioni di risanamento**

1. I Comuni ordinano le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità di cui all'articolo 9 della legge 36/2001 in caso di superamento dei limiti di esposizione dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità.

2. Le azioni di risanamento:

- a) sono disposte dai Comuni non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti, valori e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione;
- b) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. In ogni caso è assicurata l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti normativamente fissati.

4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, i Comuni provvedono alla delocalizzazione degli impianti.

5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione da un Comune ad un altro si provvede d'intesa tra i Comuni interessati.

6. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti.

Art. 11**Controllo e vigilanza degli impianti**

1. I Comuni esercitano le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, secondo le modalità contenute nell'articolo 14 della legge 36/2001.

Art. 12**Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'installazione o la modifica di un impianto radioelettrico e radiotelevisivo in assenza del titolo legittimante prescritto comporta, oltre all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 80.000 euro, la rimozione del medesimo impianto con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del gestore.

2. Fatta salva l'applicazione di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 36/2001, l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo legittimante è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

3. L'omessa trasmissione della dichiarazione di cui al precedente articolo 4, comma 3, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

4. L'inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 10 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il superamento dei limiti di esposizione o dei valori di attenzione previsti dalla presente legge, ovvero il mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione delle azioni di risanamento di cui al precedente articolo 10, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
6. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge 36/2001, per le sanzioni previste dalla presente legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 14

Norme transitorie e finali

1. I Comuni adottano il Regolamento comunale di cui al precedente articolo 5 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione, i piani di rete e i programmi di sviluppo di cui al precedente articolo 6 sono trasmessi ai Comuni competenti per territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti amministrativi avviati prima della sua entrata in vigore e non ancora conclusi.
4. Per tutto quanto non previsto, si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 15

Entrata in vigore

1. La presente Legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

F.to Ferdinando Laghi

F.to Pasqualina Straface

**Trattato 25/03/1957 – Art.174 (ex articolo 130 R)
Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003 al 30 novembre 2009).
Versione consolidata pubblicata nella G.U.C.E. 24 dicembre 2002, n. C 325.**

Parte terza
Politiche della Comunità
TITOLO XIX (ex titolo XVI)
Ambiente

Articolo 174 (ex articolo 130 R) (202)

[1. La politica della Comunità in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:

- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente;
- protezione della salute umana;
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

2. La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio « chi inquina paga».

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

3. Nel predisporre la sua politica in materia ambientale la Comunità tiene conto:

- dei dati scientifici e tecnici disponibili;
- delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità;
- dei vantaggi e degli oneri che possono derivare dall'azione o dall'assenza di azione;
- dello sviluppo socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle sue singole regioni.

4. Nel quadro delle loro competenze rispettive, la Comunità e gli Stati membri cooperano con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti. Le modalità della cooperazione della Comunità possono formare oggetto di accordi, negoziati e conclusi conformemente all'articolo 300, tra questa ed i terzi interessati.

Il comma precedente non pregiudica la competenza degli Stati membri a negoziare nelle sedi internazionali e a concludere accordi internazionali.]

(202) Vedi ora l'articolo 191 del Trattato 25 marzo 1957 sul funzionamento dell'Unione europea, nella versione in vigore dal 1° dicembre 2009. Infatti, la numerazione degli articoli del presente trattato è stata completamente modificata dal Trattato 13 dicembre 2007, firmato a Lisbona, che ha apportato altre numerose modifiche.

Trattato 25/03/1957- Artt. 9, 11.**Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009)****Pubblicato nella G.U.U.E. 9 maggio 2008, n. C 115.****Articolo 9**

Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana.

Articolo 11 (ex articolo 6 del TCE)

Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile.

Cost. 27/12/1947**Costituzione della Repubblica italiana.**

La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica (11). Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali (12) (13).

(11) Vedi artt. 33 e 34.

(12) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.Cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

(13) Vedi, anche, l'art. 3, comma 1, L.Cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

41. L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana (38).

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali (39) (40).

(38) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. a), L.Cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

(39) Vedi art. 43.

(40) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. b), L.Cost. 11 febbraio 2022, n. 1.

117. La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie (179);

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (180).

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (181).

(179) Lettera così modificata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(180) Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 3, L.Cost. 20 aprile 2012, n. 1. Le disposizioni di cui alla citata L.Cost. n. 1/2012 si applicano, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 6 della stessa, a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.

(181) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (1) (2).
Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 ottobre 2012, n. 245, S.O.

(2) Convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 77 e 87 della Costituzione*;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori misure per favorire la crescita, lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, attuare politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e promuovere l'alfabetizzazione informatica, nonché per dare impulso alla ricerca e alle innovazioni tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile e, nel contempo, di rilancio della competitività delle imprese;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2012; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della salute, dell'economia e delle finanze, per la coesione territoriale e della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Sezione I

Agenda e identità digitale

Art. 1 Attuazione dell'Agenda digitale italiana e documento digitale unificato e finanziamento dell'ISTAT
In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Lo Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell'economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l'alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonché la ricerca e l'innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al *decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell'*articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, nel quadro delle indicazioni sancite a livello europeo, con particolare

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione dell'impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione la relazione ha come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell'Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l'identificazione degli obiettivi da raggiungere. (3)

2. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «i Ministri dell'economia e delle finanze e» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro delegato all'innovazione tecnologica e con il Ministro»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, è disposto anche progressivamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, l'ampliamento delle possibili utilizzazioni della carta d'identità elettronica anche in relazione all'unificazione sul medesimo supporto della carta d'identità elettronica con la tessera sanitaria, alle modifiche ai parametri della carta d'identità elettronica e della tessera sanitaria necessarie per l'unificazione delle stesse sul medesimo supporto, nonché al rilascio gratuito del documento unificato, mediante utilizzazione, anche ai fini di produzione e rilascio, di tutte le risorse disponibili a legislazione vigente per la tessera sanitaria. Le modalità tecniche di produzione, distribuzione, gestione e supporto all'utilizzo del documento unificato, nel rispetto di quanto stabilito al comma 1, sono stabilite entro sei mesi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e, limitatamente ai profili sanitari, con il Ministro della salute.»; (4)

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Per la realizzazione e il rilascio gratuito del documento unificato di cui al comma 3, in aggiunta alle risorse già previste dallo stesso comma 3, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013 e di 82 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3-ter. In attesa dell'attuazione dei commi 3 e 3-bis, si mantiene il rilascio della carta di identità elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, al fine di non interrompere l'emissione e la relativa continuità di esercizio». (5)

3. Per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con particolare riferimento a quelle derivanti dall'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2013.

4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementata di 12 milioni di euro per l'anno 2013. (3)

(3) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(4) Lettera così modificata dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(5) Lettera così sostituita dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

**Art. 2 Anagrafe nazionale della popolazione residente
In vigore dal 27 gennaio 2018**

1. L'*articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR). - 1. È istituita presso il Ministero dell'interno l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 60, che subentra all'Indice nazionale delle anagrafi (INA), istituito ai sensi del quinto comma dell'*articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228*, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE), istituita ai sensi della *legge 27 ottobre 1988, n. 470*, recante "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero". Tale base di dati è sottoposta ad un audit di sicurezza con cadenza annuale in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 51. I risultati dell'audit sono inseriti nella relazione annuale del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Ferme restando le attribuzioni del sindaco di cui all'*articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, l'ANPR subentra altresì alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni. Con il decreto di cui al comma 6 è definito un piano per il graduale subentro dell'ANPR alle citate anagrafi, da completare entro il 31 dicembre 2014. Fino alla completa attuazione di detto piano, l'ANPR acquisisce automaticamente in via telematica i dati contenuti nelle anagrafi tenute dai comuni per i quali non è ancora avvenuto il subentro. L'ANPR è organizzata secondo modalità funzionali e operative che garantiscono la univocità dei dati stessi.

3. L'ANPR assicura al singolo comune la disponibilità dei dati anagrafici della popolazione residente e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'*articolo 54, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, nonché la disponibilità dei dati anagrafici e dei servizi per l'interoperabilità con le banche dati tenute dai comuni per lo svolgimento delle funzioni di competenza. L'ANPR consente esclusivamente ai comuni la certificazione dei dati anagrafici nel rispetto di quanto previsto dall'*articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, anche in modalità telematica. I comuni inoltre possono consentire, anche mediante apposite convenzioni, la fruizione dei dati anagrafici da parte dei soggetti aventi diritto. L'ANPR assicura alle pubbliche amministrazioni e agli organismi che erogano pubblici servizi l'accesso ai dati contenuti nell'ANPR.

4. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità di integrazione nell'ANPR dei dati dei cittadini attualmente registrati in anagrafi istituite presso altre amministrazioni nonché dei dati relativi al numero e alla data di emissione e di scadenza della carta di identità della popolazione residente.

5. Ai fini della gestione e della raccolta informatizzata di dati dei cittadini, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, del presente Codice si avvalgono esclusivamente dell'ANPR, che viene integrata con gli ulteriori dati a tal fine necessari.

6. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro delegato all'innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Agenzia per l'Italia digitale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché con la Conferenza Stato - città, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, per gli aspetti d'interesse dei comuni, sentita l'ISTAT e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche con riferimento:

a) alle garanzie e alle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, alle

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

modalità e ai tempi di conservazione dei dati e all'accesso ai dati da parte delle pubbliche amministrazioni per le proprie finalità istituzionali secondo le modalità di cui all'articolo 58;

b) ai criteri per l'interoperabilità dell'ANPR con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al capo VIII del presente decreto, in modo che le informazioni di anagrafe, una volta rese dai cittadini, si intendano acquisite dalle pubbliche amministrazioni senza necessità di ulteriori adempimenti o duplicazioni da parte degli stessi;

c) all'erogazione di altri servizi resi disponibili dall'ANPR, tra i quali il servizio di invio telematico delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di cui all'*articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*, compatibile con il sistema di trasmissione di cui al *decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.». (6) (7)

2. Alla lettera b) del comma 3-bis dell'*articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le parole: «indice nazionale delle anagrafi;» sono sostituite dalle seguenti: «anagrafe nazionale della popolazione residente;».

3. Per accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini, le attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai sensi dell'*articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*, e la dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonché la denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285*, sono inviati da parte della struttura sanitaria e del medico necroscopo o altro delegato sanitario ai comuni esclusivamente in via telematica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono definite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma. (9)

4. In via di prima applicazione il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, come sostituito dal comma 1, è adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223*, le modifiche necessarie per adeguarne la disciplina alle disposizioni introdotte con il comma 1 del presente articolo. (8) (10)

6. Dopo l'*articolo 32, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, è inserito il seguente:
«5-bis. Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell'Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 1, comma 3, e dall'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396*, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'*articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*.».

7. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2013 e di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

(6) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(7) Per le modalità di adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 2-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(8) Per le modalità di adozione del regolamento di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 2-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(9) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 66, comma 4, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126*.

Art. 2-bis. Regole tecniche per le basi di dati (11)
In vigore dal 19 dicembre 2012

1. L'Agenzia per l'Italia digitale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone le regole tecniche per l'identificazione delle basi di dati critiche tra quelle di interesse nazionale specificate dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e per definirne le modalità di aggiornamento in modo che, secondo gli standard internazionali di riferimento, sia garantita la qualità dei dati presenti.

(11) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 3 Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni e Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (14)
In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ISTAT, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, sono stabiliti i tempi di realizzazione del censimento della popolazione e delle abitazioni di cui all'*articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, effettuato dall'ISTAT con cadenza annuale, nel rispetto delle raccomandazioni internazionali e dei regolamenti europei. (12) (15) (17)

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabiliti i contenuti dell'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), realizzato ed aggiornato dall'ISTAT e dall'Agenzia del territorio, gli obblighi e le modalità di conferimento degli indirizzi e stradari comunali tenuti dai singoli comuni ai sensi del regolamento anagrafico della popolazione residente, le modalità di accesso all'ANNCSU da parte dei soggetti autorizzati, nonché i criteri per l'interoperabilità dell'ANNCSU con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nel

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. Per la realizzazione dell'ANNCSU l'ISTAT può stipulare apposite convenzioni con concessionari di servizi pubblici dotati di un archivio elettronico con dati toponomastici puntuali sino a livello di numero civico su tutto il territorio nazionale, standardizzati, georeferenziati a livello di singolo numero civico e mantenuti sistematicamente aggiornati. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente. (12)

3. Agli oneri derivanti dalla realizzazione delle attività preparatorie all'introduzione del censimento permanente mediante indagini statistiche a cadenza annuale, nonché delle attività di cui al comma 2 si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti già autorizzati dall'*articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*. Per fare fronte alle esigenze connesse alla realizzazione delle attività di cui al presente comma e al comma 2 il termine di cui al comma 4 dell'*articolo 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*, è prorogato al 31 dicembre 2015. (12)

4. Allo scopo di rafforzare la funzione statistica in coerenza con le raccomandazioni internazionali e i regolamenti comunitari e di aumentare l'efficienza e la qualità dei servizi informativi resi al sistema economico e sociale del Paese dal Sistema statistico nazionale (SISTAN), su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il Governo emana entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un regolamento ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400* per la revisione del *decreto legislativo n. 322 del 1989* e il complessivo riordino del Sistema Statistico Nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: (13)

a) rafforzare l'indipendenza professionale dell'ISTAT e degli enti e degli uffici di statistica del SISTAN;

b) migliorare gli assetti organizzativi dell'ISTAT anche con riferimento all'*articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166*, e rafforzarne i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico-metodologico, di definizione di metodi e formati per la raccolta e lo scambio di dati amministrativi e statistici, nonché di regolamentazione del SISTAN;

c) favorire l'armonizzazione del funzionamento del SISTAN con i principi europei in materia di organizzazione e di produzione delle statistiche ufficiali, assicurando l'utilizzo da parte del Sistema delle più avanzate metodologie statistiche e delle più moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

d) semplificare e razionalizzare la procedura di adozione del Programma Statistico Nazionale e la disciplina in materia di obbligo a fornire i dati statistici;

e) migliorare i servizi resi al pubblico dal SISTAN e rafforzare i sistemi di vigilanza e controllo sulla qualità dei dati prodotti dal Sistema e da altri soggetti pubblici e privati;

f) adeguare alla normativa europea e alle raccomandazioni internazionali la disciplina in materia di tutela del segreto statistico, di protezione dei dati personali oggetto di trattamento per finalità statistiche, nonché di trattamento ed utilizzo dei dati amministrativi a fini statistici. (16)

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'*articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322*, è sostituito dal seguente:

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

«Art. 12. (Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica) - 1. È istituita la Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica avente il compito di:

- a) vigilare sull'imparzialità, sulla completezza e sulla qualità dell'informazione statistica, nonché sulla sua conformità con i regolamenti, le direttive e le raccomandazioni degli organismi internazionali e comunitari, prodotta dal Sistema statistico nazionale;
- b) contribuire ad assicurare il rispetto della normativa in materia di segreto statistico e di protezione dei dati personali, garantendo al Presidente dell'Istat e al Garante per la protezione dei dati personali la più ampia collaborazione, ove richiesta;
- c) esprimere un parere sul Programma statistico nazionale predisposto ai sensi dell'articolo 13;
- d) redigere un rapporto annuale, che si allega alla relazione di cui all'articolo 24.

2. La Commissione, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al Presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione, sentito il Comitato di cui all'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166*; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaustivi, la Commissione ne riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. La Commissione è sentita ai fini della sottoscrizione dei codici di deontologia e di buona condotta relativi al trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

4. La Commissione è composta da cinque membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o tra direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale, ovvero tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di particolare prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti a uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Possono essere nominati anche cittadini di Paesi dell'Unione europea in possesso dei medesimi requisiti. I membri della Commissione restano in carica per cinque anni e non possono essere riconfermati. Il Presidente è eletto dagli stessi membri.

5. La Commissione si riunisce almeno due volte all'anno e alle riunioni partecipa il Presidente dell'ISTAT. Il Presidente della Commissione partecipa alle riunioni del Comitato di cui al comma 2.

6. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri che istituisce, a questo fine, un'apposita struttura di segreteria.

7. La partecipazione alla Commissione è gratuita e gli eventuali rimborsi spese del Presidente e dei componenti derivanti dalle riunioni di cui al comma 5 sono posti a carico del bilancio dell'ISTAT.» (12)

(12) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(13) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(14) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(15) Per le modalità di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 2-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(16) Per le modalità di adozione del regolamento di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 2-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(17) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 12 maggio 2016*.

Art. 4 Domicilio digitale del cittadino In vigore dal 19 dicembre 2012

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

1. Dopo l'*articolo 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis (Domicilio digitale del cittadino). - 1. Al fine di facilitare la comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione, secondo le modalità stabilite al comma 3, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, rilasciato ai sensi dell'*articolo 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, quale suo domicilio digitale.

2. L'indirizzo di cui al comma 1 è inserito nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, sono definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell'*articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, senza oneri di spedizione a suo carico. Ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. L'utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'*articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

4-bis. In assenza del domicilio digitale di cui al comma 1, le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 12 dicembre 1993, n. 39*.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso l'amministrazione in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71.

4-quater. Le modalità di predisposizione della copia analogica di cui ai commi 4-bis e 4-ter soddisfano le condizioni di cui all'articolo 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall'amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.». (18) (19)

(18) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(19) Per le modalità di adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 2-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

Art. 5 Posta elettronica certificata - indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**In vigore dal 15 settembre 2020**

1. L'obbligo di cui all'*articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, come modificato dall'*articolo 37 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (20)

2. L'ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale che non ha indicato il proprio domicilio digitale, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'*articolo 2630 del codice civile*, sospende la domanda in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno già indicato, all'ufficio del registro delle imprese competente, il proprio domicilio digitale sono tenute a farlo entro il 1° ottobre 2020. Fatto salvo quanto previsto dal primo periodo relativamente all'ipotesi della prima iscrizione al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane, le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposte alla sanzione prevista dall'*articolo 2194 del codice civile*, in misura triplicata previa diffida a regolarizzare l'iscrizione del proprio domicilio digitale entro il termine di trenta giorni da parte del Conservatore del registro delle imprese. Il Conservatore dell'ufficio del registro delle imprese che rileva, anche a seguito di segnalazione, un domicilio digitale inattivo, chiede all'imprenditore di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni da tale richiesta senza che vi sia opposizione da parte dello stesso imprenditore, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal registro delle imprese. Contro il provvedimento del Conservatore è ammesso reclamo al giudice del registro di cui all'*articolo 2189 del codice civile*. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale presso il cassetto digitale dell'imprenditore disponibile per ogni impresa all'indirizzo *impresa.italia.it*, valido solamente per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale, erogato dal gestore del sistema informativo nazionale delle Camere di commercio ai sensi dell'*articolo 8, comma 6, della legge 29 dicembre 1993, n. 580*. L'iscrizione del domicilio digitale nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni sono esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria. (21)

3. Al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, dopo l'*articolo 6*, è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti). - 1. Al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra la pubblica amministrazione e le imprese e i professionisti in modalità telematica, è istituito, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

2. L'Indice nazionale di cui al comma 1 è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di quanto previsto dall'*articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*.

3. L'accesso all'INI-PEC è consentito alle pubbliche amministrazioni, ai professionisti, alle imprese, ai gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. L'indice è realizzato in formato aperto, secondo la definizione di cui all'*articolo 68, comma 3*.

4. Il Ministero per lo sviluppo economico, al fine del contenimento dei costi e dell'utilizzo razionale delle risorse, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, si avvale per la realizzazione e

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

gestione operativa dell'Indice nazionale di cui al comma 1 delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese e ne definisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità di accesso e di aggiornamento.

5. Nel decreto di cui al comma 4 sono anche definite le modalità e le forme con cui gli ordini e i collegi professionali comunicano all'Indice nazionale di cui al comma 1 tutti gli indirizzi PEC relativi ai professionisti di propria competenza e sono previsti gli strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per il tramite delle proprie strutture informatiche al fine di ottimizzare la raccolta e aggiornamento dei medesimi indirizzi.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.» (20)

(20) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(21) Comma modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, così sostituito dall'*art. 37, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Sezione II

Amministrazione digitale e dati di tipo aperto

Art. 6 Trasmissione di documenti per via telematica, contratti della pubblica amministrazione e conservazione degli atti notarili In vigore dal 19 aprile 2016

1. Al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 47*, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l'eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare.»;

b) all'*articolo 65*, dopo il comma 1-bis), è inserito il seguente:

«1-ter. Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione inviate ai sensi e con le modalità di cui al comma 1, lettere a), c) e c-bis), comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso.»;

c) all'*articolo 65*, comma 1, le parole: «le dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici»;

d) all'*articolo 54*, comma 2-ter, dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» sono inserite le seguenti: «e i gestori di servizi pubblici»; (22)

d-bis) il comma 1 dell'*articolo 57-bis* è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di assicurare la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi è istituito l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi, nel quale sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi ed i privati» (23).

2. All'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, dopo il comma 2, è aggiunto in fine il seguente:

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

«2-bis. A fare data dal 1° gennaio 2013 gli accordi di cui al comma 1 sono sottoscritti con firma digitale, ai sensi dell'*articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'*articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, ovvero con altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della medesima si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.» (24)

[3. All'*articolo 11 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.» (25) (27)]

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata. (26)

5. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'*articolo 68-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89*, il notaio, per la conservazione degli atti di cui agli *articoli 61 e 72, terzo comma della stessa legge n. 89 del 1913*, se informatici, si avvale della struttura predisposta e gestita dal Consiglio nazionale del notariato nel rispetto dei principi di cui all'*articolo 62-bis della medesima legge n. 89 del 1913* e all'*articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, in conformità alle disposizioni degli *articoli 40* e seguenti del medesimo decreto legislativo. Ai fini dell'esecuzione delle ispezioni di cui agli *articoli da 127 a 134 della legge n. 89 del 1913* e del trasferimento agli archivi notarili degli atti formati su supporto informatico, nonché per la loro conservazione dopo la cessazione del notaio dall'esercizio o il suo trasferimento in altro distretto, la struttura di cui al presente comma fornisce all'amministrazione degli archivi notarili apposite credenziali di accesso. Con provvedimento del Direttore generale degli archivi notarili viene disciplinato il trasferimento degli atti di cui al presente comma presso le strutture dell'Amministrazione degli archivi notarili.

6. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

(22) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(23) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(24) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(25) Per la validità dei contratti di cui al presente comma, vedi l'*art. 6, comma 7, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.

(26) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 6, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.

(27) Comma abrogato dall'*art. 217, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

Art. 7 Trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato (31)**In vigore dal 19 dicembre 2012**

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in tutti i casi di assenza per malattia dei dipendenti del settore pubblico non soggetti al regime del *decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, per il rilascio e la trasmissione delle certificazioni di malattia, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

1-bis. All'*articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165 del 2001*, al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Il medico o la struttura sanitaria invia telematicamente la medesima certificazione all'indirizzo di posta elettronica personale del lavoratore qualora il medesimo ne faccia espressa richiesta fornendo un valido indirizzo». (28)

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano per le certificazioni rilasciate al personale delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità a norma dell'*articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53*, di cui al *decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 dell'*articolo 47* è sostituito dai seguenti:

«3. La certificazione di malattia necessaria al genitore per fruire dei congedi di cui ai commi 1 e 2 è inviata per via telematica direttamente dal medico curante del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, che ha in cura il minore, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, utilizzando il sistema di trasmissione delle certificazioni di malattia di cui al decreto del Ministro della salute in data 26 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, secondo le modalità stabilite con decreto di cui al successivo comma 3-bis, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, al datore di lavoro interessato e all'indirizzo di posta elettronica della lavoratrice o del lavoratore che ne facciano richiesta.

3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate, in conformità alle regole tecniche previste dal Codice dell'amministrazione digitale, di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le disposizioni necessarie per l'attuazione di quanto disposto al comma 3, comprese la definizione del modello di certificazione e le relative specifiche.»; (29)

b) il comma 1 dell'*articolo 51* è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini della fruizione del congedo di cui al presente capo, la lavoratrice e il lavoratore comunicano direttamente al medico, all'atto della compilazione del certificato di cui al comma 3 dell'*articolo 47*, le proprie generalità allo scopo di usufruire del congedo medesimo.» (29). (32)
3-bis. Il comma 1 dell'*articolo 51 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151*, come modificato dal comma 3, lettera b), del presente articolo, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (30)

(28) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(29) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(30) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(31) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(32) Per le modalità di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 2-ter, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**Art. 8 Misure per l'innovazione dei sistemi di trasporto
In vigore dal 15 settembre 2016**

1. Al fine di incentivare l'uso degli strumenti elettronici per migliorare i servizi ai cittadini nel settore del trasporto pubblico locale, riducendone i costi connessi, le aziende di trasporto pubblico locale promuovono l'adozione di sistemi di bigliettazione elettronica interoperabili a livello nazionale e di biglietti elettronici integrati nelle città metropolitane. (33)

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate, in coerenza con il *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto disposto dal comma 1, anche gradualmente e nel rispetto delle soluzioni esistenti. (41) (44)

3. Tenuto conto del carattere di pubblica utilità del servizio ed al fine di assicurarne la massima diffusione, le aziende di trasporto di cui al comma 1 e le amministrazioni interessate, anche in deroga alle normative di settore, consentono l'utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione. Il titolo digitale del biglietto è consegnato sul dispositivo di comunicazione. (34) (40)

4. Ai fini del recepimento della *direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010*, recante «Quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto», e considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, ai sensi del presente articolo, sono stabiliti i seguenti settori di intervento costituenti obiettivi prioritari per la diffusione e l'utilizzo, in modo coordinato e coerente, di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale:

- a) uso ottimale dei dati relativi alle strade, al traffico e alla mobilità;
- b) continuità dei servizi ITS di gestione del traffico e del trasporto merci;
- c) applicazioni ITS per la sicurezza stradale e la sicurezza del trasporto;
- d) collegamento telematico tra veicoli e infrastruttura di trasporto.

5. Nell'ambito dei settori di intervento di cui al comma 4, i sistemi di trasporto intelligenti garantiscono sul territorio nazionale:

- a) la predisposizione di servizi di informazione sulla mobilità multimodale;
- b) la predisposizione di servizi di informazione sul traffico in tempo reale;
- c) i dati e le procedure per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sul traffico connesse alla sicurezza stradale;
- d) la predisposizione armonizzata di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile;
- e) la predisposizione di servizi d'informazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali;
- f) la predisposizione di servizi di prenotazione per aree di parcheggio sicure per gli automezzi pesanti e i veicoli commerciali.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

5-bis. All'*articolo 176 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Sulle autostrade e strade per il cui uso sia dovuto il pagamento di un pedaggio, l'esazione può essere effettuata mediante modalità manuale o automatizzata, anche con sistemi di telepedaggio con o senza barriere. I conducenti devono corrispondere il pedaggio secondo le modalità e le tariffe vigenti. Ove previsto e segnalato, i conducenti devono arrestarsi in corrispondenza delle apposite barriere ed incolonnarsi secondo le indicazioni date dalle segnalazioni esistenti o dal personale addetto. I servizi di polizia stradale di cui all'*articolo 11, comma 1, lettera a)*, relativi alla prevenzione e accertamento delle violazioni dell'obbligo di pagamento del pedaggio possono essere effettuati, previo superamento dell'esame di qualificazione di cui all'*articolo 12, comma 3*, anche dal personale dei concessionari autostradali e stradali e dei loro affidatari del servizio di riscossione, limitatamente alle violazioni commesse sulle autostrade oggetto della concessione nonché, previo accordo con i concessionari competenti, alle violazioni commesse sulle altre autostrade». (35)

6. Il trattamento dei dati personali nel quadro del funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS avviene nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore, incoraggiando, se del caso ed al fine di garantire la tutela della vita privata, l'utilizzo di dati anonimi e trattando i dati personali soltanto nella misura in cui tale trattamento sia necessario per il funzionamento delle applicazioni e dei servizi ITS.

7. Le questioni relative alla responsabilità, riguardo alla diffusione ed all'utilizzo delle applicazioni e dei servizi ITS, figuranti nelle specifiche comunitarie adottate sono trattate in conformità a quanto previsto dal diritto comunitario, inclusa, in particolare, la direttiva 85/374/CEE nonché alla legislazione nazionale di riferimento.

8. Gli enti proprietari e i gestori di infrastrutture, di aree di sosta e di servizio e di nodi intermodali sul territorio nazionale devono essere in possesso di una banca dati relativa all'infrastruttura e al servizio di propria competenza, da tenere costantemente aggiornata e consultabile, nei limiti eventualmente previsti, come dati di tipo aperto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (33)

9. In attuazione dei commi da 4 a 8, al fine di assicurare la massima diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, assicurandone l'efficienza, la razionalizzazione e l'economicità di impiego e in funzione del quadro normativo comunitario di riferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione, la realizzazione degli ITS, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo sul territorio nazionale in modo coordinato, integrato e coerente con le politiche e le attività in essere a livello nazionale e comunitario. (43)

9-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, istituisce un comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, che esercita anche le competenze attribuite per legge alle Commissioni interministeriali previste dall'*articolo 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410*, dall'*articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221*, dall'*articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042*, e dall'*articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211*, e successive modificazioni. (35)

9-ter. Fino all'attivazione del comitato di cui al comma 9-bis, le previsioni normative di cui all'*articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 agosto 2006, n. 248*, non si applicano alle Commissioni interministeriali previste dall'*articolo*

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, dall'articolo 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, dall'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e dall'articolo 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni. (35)

[9-quater. All'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

«f-bis) prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l'incolumità delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative». (38) (37)]

10. Ai fini dell'attuazione della *direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010*, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE, considerata la necessità di ottemperare tempestivamente agli obblighi recati dalla direttiva medesima, allo scopo di semplificare le procedure amministrative applicate ai trasporti marittimi con l'inoltro in formato elettronico delle informazioni e la razionalizzazione dei dati e delle dichiarazioni da rendersi dalle navi, in arrivo o in partenza dai porti nazionali, che svolgono traffico di cabotaggio o internazionale nell'ambito dell'Unione europea ovvero provengono o sono dirette in porti situati al di fuori dell'UE, le procedure amministrative correlate all'arrivo ed alla partenza si svolgono con il ricorso ai seguenti sistemi:

a) SafeSeaNet: sistema dell'Unione europea per lo scambio di dati marittimi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera t-bis, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni;

b) PMIS, Port management Information System: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attività portuali di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni. Devono comunque essere assicurati la semplificazione delle procedure ed appropriati livelli di interoperatività tra i diversi sistemi pubblici che operano nell'ambito logistico trasportistico, secondo quanto indicato al comma 13. Dall'applicazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (36).

11. L'articolo 179 del Codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 179 (Nota di informazioni all'autorità marittima). - All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante della nave o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona autorizzata dal comandante fanno pervenire, anche in formato elettronico, all'autorità marittima i formulari in appresso indicati, di cui alla Convenzione FAL dell'IMO adottata il 9 aprile 1965, come recepita nell'ambito dell'Unione europea:

formulario FAL n. 1 dichiarazione generale;

formulario FAL n. 2 dichiarazione di carico;

formulario FAL n. 3 dichiarazione delle provviste di bordo;

formulario FAL n. 4 dichiarazione degli effetti personali dell'equipaggio;

formulario FAL n. 5 ruolo dell'equipaggio;

formulario FAL n. 6 elenco dei passeggeri;

formulario FAL n. 7 dichiarazione merci pericolose a bordo;

dichiarazione sanitaria marittima.

Il formulario FAL n. 6, elenco dei passeggeri, reca, per i passeggeri che non siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, gli estremi dei documenti di identità validi per l'ingresso nel territorio dello Stato.

La comunicazione delle informazioni di cui al primo comma avviene con un anticipo di almeno ventiquattro ore o al momento in cui la nave lascia il porto precedente, qualora la navigazione sia di durata inferiore alle ventiquattro ore. Qualora, alla partenza della nave, non è noto il porto di scalo o esso cambi nel corso del viaggio, il comandante della nave invia le informazioni di cui al primo comma senza ritardo, non appena sia noto il porto di destinazione.

All'arrivo in porto, il comandante della nave comunica all'Autorità marittima eventuali ulteriori

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

dati richiesti in base alla normativa vigente in ambito UE ed ogni altra informazione da rendersi in ottemperanza ad altre disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale.

Prima della partenza, il comandante della nave inoltra all'autorità marittima una dichiarazione integrativa relativa all'avvenuto adempimento di ogni obbligo di sicurezza, di polizia, sanitario, fiscale, contrattuale e statistico.

Il comandante di una nave diretta in un porto estero, inoltra le informazioni di cui al primo comma all'autorità consolare. In caso di inesistenza di uffici consolari presso il porto di destinazione, le informazioni vengono rese presso l'autorità consolare più prossima al porto di arrivo.

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari.».

12. L'inoltro delle dichiarazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione non esime il comandante della nave dall'osservanza dell'obbligo di inoltrare ogni altra comunicazione prescritta dalla normativa dell'Unione europea o nazionale di attuazione di strumenti giuridici internazionali.

13. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, da adottarsi, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sono definite le modalità per la trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL con l'implementazione dell'interfaccia unica costituita dal sistema PMIS, assicurando l'interoperabilità dei dati immessi nel sistema PMIS con il Safe Sea Net e con il Sistema informativo delle dogane, per quanto riguarda gli aspetti di competenza doganale, e la piena accessibilità delle informazioni alle altre autorità competenti, ai sensi dell'*articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196*, e successive modificazioni, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea. L'interoperatività va altresì assicurata rispetto alle piattaforme realizzate dalle autorità portuali per il miglior espletamento delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei nodi logistici che alle stesse fanno capo. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (33) (39)

14. L'inoltro delle informazioni in formato cartaceo cessa a far data dal 1° giugno 2015. Fino a tale data le informazioni di cui all'articolo 179 del codice della navigazione, limitatamente ai formulari n. 2, 5, 6 e la dichiarazione sanitaria sono direttamente inoltrate dal comandante della nave anche all'autorità doganale, all'autorità di pubblica sicurezza di frontiera ed all'autorità sanitaria competenti per il porto di arrivo.

15. Non sono soggette all'obbligo di comunicazione del formulario FAL n. 2 le navi soggette al regime di monitoraggio di cui al *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196*, e successive modificazioni, che operano tra porti situati sul territorio doganale dell'Unione, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano. Le navi esentate sono comunque soggette all'obbligo di comunicazione dei dati e delle informazioni di cui ai restanti formulari FAL e di ogni altro dato che sia necessario acquisire a tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica ed in ottemperanza della normativa doganale, fiscale, di immigrazione, di tutela dell'ambiente o sanitaria.

15-bis. Le navi che rientrano nell'ambito di applicazione del *decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196*, recante attuazione della *direttiva 2002/59/CE* relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale che operano tra porti situati nel territorio doganale dell'Unione europea, quando non provengono da un porto situato al di fuori del territorio dell'Unione o da una zona franca soggetta alle modalità di controllo di tipo I ai sensi della legislazione doganale, non vi fanno scalo né vi si recano, sono esentate

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

dall'obbligo di trasmissione dei formulari IMO FAL numeri 3, 4 e 6. Le medesime navi che dichiarano nel formulario IMO FAL numero 1 di non trasportare merci pericolose sono esentate dalla presentazione del formulario IMO FAL numero 7. (42)

16. Il trattamento dei dati e delle informazioni commerciali comunicati ai sensi del presente articolo è soggetto alla disciplina di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. (33)

17. È abrogato il *decreto legislativo 24 dicembre 2004, n. 335*, recante attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità.

(33) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(34) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(35) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(36) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(37) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 223, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(38) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(39) Per le modalità di adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma, vedi *l'art. 13, comma 2-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(40) A norma dell'*art. 1, comma 98, L. 27 dicembre 2013, n. 147* le modalità di acquisto, di cui al presente comma, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto.

(41) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 7, lett. a), D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

(42) Comma inserito dall'*art. 21, comma 1, D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169*.

(43) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 1° febbraio 2013*.

(44) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 ottobre 2016, n. 255*.

Art. 9 Documenti informatici, dati di tipo aperto e inclusione digitale (50) **In vigore dal 26 settembre 2018**

1. Al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'*articolo 21*, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «dispositivo di firma» sono inserite le seguenti: «elettronica qualificata o digitale»; (45)

0b) all'*articolo 21*, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale»; (45)

0c) all'*articolo 23-ter*, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità»; (45)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

a) l'*articolo 52* è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni). - 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e documenti è disciplinato dai soggetti di cui all'*articolo 2, comma 2*, secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria.

2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera h)*, del *decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36*, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'*articolo 68, comma 3*, del presente Codice. L'eventuale adozione di una licenza di cui al citato *articolo 2, comma 1, lettera h)*, è motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al *comma 7*.

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 2*, prevedono clausole idonee a consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati.

4. Le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'*articolo 11, comma 9*, del *decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*.

5. L'Agenzia per l'Italia digitale promuove le politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico nazionale e attua le disposizioni di cui al *capo V* del presente Codice.

6. Entro il mese di febbraio di ogni anno l'Agenzia trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che li approva entro il mese successivo, un'Agenda nazionale in cui definisce contenuti e gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e un rapporto annuale sullo stato del processo di valorizzazione in Italia; tale rapporto è pubblicato in formato aperto sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. L'Agenzia definisce e aggiorna annualmente le linee guida nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione delle disposizioni del *Capo V* del presente Codice con l'obiettivo di rendere il processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 2*, del presente Codice si uniformano alle suddette linee guida.

8. Il Presidente del Consiglio o il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

9. L'Agenzia svolge le attività indicate dal presente articolo con le risorse umane, strumentali, e finanziarie previste a legislazione vigente»; (46)

b) l'*articolo 68, comma 3* è sostituito dal seguente:

«3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:

a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;

2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera a), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;

3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione. L'Agenzia per l'Italia digitale deve stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali, individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi disponibili a tariffe superiori ai costi marginali. In ogni caso, l'Agenzia, nel trattamento dei casi eccezionali individuati, si attiene alle indicazioni fornite dalla direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul riutilizzo dell'informazione del settore pubblico, recepita con il *decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36*.» (46).

2. All'*articolo 1, comma 1, dopo la lettera n)*, del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è inserita la seguente:

«n-bis) Riutilizzo: uso del dato di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera e)*, del *decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36*;».

3. In sede di prima applicazione, i regolamenti di cui all'*articolo 52, comma 1, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005*, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono pubblicati entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Con riferimento ai documenti e ai dati già pubblicati, la disposizione di cui all'*articolo 52, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82 del 2005*, trova applicazione entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Alla *legge 9 gennaio 2004, n. 4*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 3, comma 1*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet»;

b) all'*articolo 4*:

1) al comma 4 è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'Agenzia per l'Italia Digitale stabilisce le specifiche tecniche delle suddette postazioni, nel rispetto della normativa internazionale.»;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I datori di lavoro pubblici provvedono all'attuazione del comma 4 nell'ambito delle specifiche dotazioni di bilancio destinate alla realizzazione e allo sviluppo del sistema informatico.».

5. All'*articolo 4, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68*, dopo le parole: «quantità di lavoro» sono inserite le seguenti parole: «, anche mediante la predisposizione di accomodamenti ragionevoli ai sensi dell'*articolo 27, paragrafo 1, lettera (i), della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità adottata dall'Assemblea generale il 13 dicembre 2006*, ratificata e resa esecutiva dalla *legge 3 marzo 2009, n. 18*».

5-bis. Ai commi 1 e 2 dell'*articolo 124 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, la parola: «affissione» è sostituita dalla seguente: «pubblicazione». (47)

6. Al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 12, comma 1*, dopo la parola: «partecipazione» sono inserite le seguenti: «nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione»;

b) all'*articolo 13, comma 1*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*»;

c) all'*articolo 23-ter*, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

«5-bis. I documenti di cui al presente articolo devono essere fruibili indipendentemente dalla condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici di cui all'*articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*»;

d) all'*articolo 54, comma 4*, dopo la parola: «siano» è inserita la seguente: «accessibili.»;

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

e) all'*articolo 57*, comma 1, dopo le parole: «per via telematica» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto dei requisiti tecnici di accessibilità di cui all'*articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,*»;

f) all'*articolo 71*, comma 1-ter, dopo la parola: «conformità» sono inserite le seguenti: «ai requisiti tecnici di accessibilità di cui all'*articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4,*».

6-bis. All'*articolo 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'*articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*. La mancata pubblicazione nei termini di cui al periodo precedente è altresì rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili». (47)

6-ter. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (47)

7. Entro il 31 marzo di ogni anno, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, pubblicano nel proprio sito web, gli obiettivi di accessibilità per l'anno corrente e lo stato di attuazione del «piano per l'utilizzo del telelavoro» nella propria organizzazione, in cui identificano le modalità di realizzazione e le eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del telelavoro. La redazione del piano in prima versione deve essere effettuata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili. (48)

[8. Gli interessati che rilevino inadempienze in ordine all'accessibilità dei servizi erogati dai soggetti di cui all'*articolo 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4*, ne fanno formale segnalazione, anche in via telematica, all'Agenzia per l'Italia digitale. Qualora l'Agenzia ritenga la segnalazione fondata, richiede l'adeguamento dei servizi assegnando un termine non superiore a 90 giorni. (51)]

9. L'inosservanza delle disposizioni del presente articolo, ivi inclusa la mancata pubblicazione degli obiettivi di cui al comma 7: (49)

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, ferme restando le eventuali responsabilità penali e civili previste dalle disposizioni vigenti.

(45) Lettera premessa dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(46) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(47) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(48) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(49) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(50) Rubrica così sostituita dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(51) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 3, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 106*. A norma di quanto disposto dall'*art. 2, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 106/2018*, ogni richiamo al presente comma si intende riferito all'*art. 3-quinquies, L. 9 gennaio 2004, n. 4*.

Art. 9-bis. Acquisizione di software da parte della pubblica amministrazione (52)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi informatici o parti di essi nel rispetto dei principi di economicità e di efficienza, tutela degli investimenti, riuso e neutralità tecnologica, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

- a) software sviluppato per conto della pubblica amministrazione;
- b) riutilizzo di software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione;
- c) software libero o a codice sorgente aperto;
- d) software fruibile in modalità cloud computing;
- e) software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
- f) software combinazione delle precedenti soluzioni.

1-bis. A tal fine, le pubbliche amministrazioni prima di procedere all'acquisto, secondo le procedure di cui al codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, effettuano una valutazione comparativa delle diverse soluzioni disponibili sulla base dei seguenti criteri:

- a) costo complessivo del programma o soluzione quale costo di acquisto, di implementazione, di mantenimento e supporto;
- b) livello di utilizzo di formati di dati e di interfacce di tipo aperto nonché di standard in grado di assicurare l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i diversi sistemi informatici della pubblica amministrazione;
- c) garanzie del fornitore in materia di livelli di sicurezza, conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali, livelli di servizio tenuto conto della tipologia di software acquisito.

1-ter. Ove dalla valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico, secondo i criteri di cui al comma 1-bis, risulti motivatamente l'impossibilità di accedere a soluzioni già disponibili all'interno della pubblica amministrazione, o a software liberi o a codici sorgente aperto, adeguati alle esigenze da soddisfare, è consentita l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso. La valutazione di cui al presente comma è effettuata secondo le modalità e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto».

(52) Articolo inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

Sezione III

Agenda digitale per l'istruzione e la cultura digitale (53)

**Art. 10 Anagrafe nazionale degli studenti e altre misure in materia scolastica
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Al fine di accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per gli studenti, riducendone i costi connessi, le università statali e non statali legalmente riconosciute, a decorrere dall'anno accademico 2013-2014, costituiscono il fascicolo elettronico dello studente, che contiene tutti i documenti, gli atti e i dati inerenti la carriera dello studente, compresi i periodi di studio all'estero per mobilità, e che alimentano il diploma supplement, a

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

- partire dall'immatricolazione o dall'avvio di una nuova carriera fino al conseguimento del titolo.
2. La mobilità nazionale degli studenti si realizza mediante lo scambio telematico del fascicolo elettronico dello studente.
 3. Il fascicolo elettronico dello studente favorisce la mobilità internazionale degli studenti in entrata e in uscita, contiene i titoli di studio conseguiti e supporta gli standard di interoperabilità definiti a livello internazionale.
 4. Per gli studenti diplomati in Italia a partire dall'anno solare 2012, il fascicolo dello studente è alimentato, per i dati di competenza, dall'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76*, e successive modificazioni. (54)
 5. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 e in relazione a quanto previsto dall'*articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183*, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, le università possono accedere in modalità telematica alle informazioni disponibili nell'anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università di cui all'*articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 luglio 2003, n. 170*.
 6. All'attuazione dei commi da 1 a 4 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 7. All'*articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge 2 agosto 1999, n. 264*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i medesimi fini, le università possono altresì accedere in modalità telematica alle banche dati dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, per la consultazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e degli altri dati necessari al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente per l'università (ISEEU)». (55)
 8. Al fine di evitare la duplicazione di banche dati contenenti informazioni similari, nell'ottica di limitare l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie, l'anagrafe nazionale degli studenti, di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76*, nonché quella degli studenti e dei laureati delle università di cui all'*articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 luglio 2003, n. 170*, rappresentano banche dati a livello nazionale realizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e alle quali accedono le regioni e gli enti locali ciascuno in relazione alle proprie competenze istituzionali. All'anagrafe degli studenti e dei laureati accedono anche le università. L'anagrafe nazionale degli studenti di cui all'*articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76* è altresì alimentata dai dati relativi agli iscritti alla scuola dell'infanzia. (54)
 9. A decorrere dal 1° marzo 2013 i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del rapporto di lavoro del personale del comparto Scuola sono effettuati esclusivamente con modalità informatiche e telematiche, ivi incluse la presentazione delle domande, lo scambio di documenti, dati e informazioni tra le amministrazioni interessate, comprese le istituzioni scolastiche, nonché il perfezionamento dei provvedimenti conclusivi.
 10. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali per quanto concerne le attribuzioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità per l'attuazione del comma 9, ai sensi del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. (56)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

(53) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*. Precedentemente la rubrica era la seguente: «Agenda digitale per l'istruzione».

(54) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(55) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(56) Per le modalità di adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 2-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

**Art. 11 Libri e centri scolastici digitali
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. All'*articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della *legge 9 gennaio 2004, n. 4*, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'*articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123*.»; (57)

b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), le parole: «a stampa» sono sostituite dalla seguente: «cartacea» e sono aggiunte in fine le seguenti: «, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista»;

2) alla lettera b), le parole: «nelle versioni on line e mista» sono sostituite dalle seguenti: «nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi»;

3) alla lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, tenuto conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter»;

3-bis) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

«c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche» (58);

c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

«3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.».

2. A decorrere dal 1° settembre 2013 è abrogato l'*articolo 5 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 ottobre 2008, n. 169*.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

3. All'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nei casi di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali interessati stipulano, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, convenzioni con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per consentire, in situazioni particolarmente svantaggiate, l'istituzione di centri scolastici digitali collegati funzionalmente alle istituzioni scolastiche di riferimento, mediante l'utilizzo di nuove tecnologie al fine di migliorare la qualità dei servizi agli studenti e di garantire una maggiore socializzazione delle comunità di scuole.».
(59)

4. La lettera a) del comma 2 dell'*articolo 53 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, è sostituita dalla seguente:

«a) Il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le regioni e i competenti enti locali, al fine di garantire edifici scolastici sicuri, sostenibili e accoglienti, avviano tempestivamente iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono, d'intesa, con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, anche ai sensi degli *articoli 33 e 33-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. I predetti strumenti societari o finanziari possono essere oggetto di conferimento o di apporto da parte delle amministrazioni proprietarie di immobili destinati ad uso scolastico e di immobili complementari ai progetti di rigenerazione, in coerenza con le destinazioni individuate negli strumenti urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, sono utilizzate le risorse di cui all'*articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, nonché le risorse a valere sui fondi di cui all'*articolo 33, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, già destinate con *delibera CIPE n. 6/2012 del 20 gennaio 2012*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012 alla costruzione di nuove scuole. Per favorire il contenimento dei consumi energetici del patrimonio scolastico e, ove possibile, la contestuale messa a norma dello stesso, gli enti locali, proprietari di immobili scolastici, possono ricorrere, ai fini del contenimento della spesa pubblica, ai contratti di servizio energia di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, e successive modificazioni, da stipulare senza oneri a carico dell'ente locale in conformità alle previsioni di cui al *decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115*, anche nelle forme previste dall'*articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*».
(59)

4-bis. Per consentire il regolare svolgimento del servizio scolastico in ambienti adeguati e sicuri, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti. (60) (61)

4-ter. Per l'inserimento in tali piani, gli enti locali proprietari degli immobili adibiti all'uso scolastico presentano, secondo quanto indicato nel decreto di cui al comma 4-bis, domanda alle regioni territorialmente competenti. (60)

4-quater. Ciascuna regione e provincia autonoma, valutata la corrispondenza con le disposizioni indicate nel decreto di cui al comma 4-bis e tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute. La mancata trasmissione dei piani regionali nei termini indicati nel decreto medesimo comporta la decadenza dai finanziamenti assegnabili nel triennio di riferimento. (60)

4-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, verificati i piani trasmessi dalle regioni e dalle province autonome, in assenza di osservazioni da formulare li approva e ne dà loro comunicazione ai fini della relativa pubblicazione, nei successivi trenta giorni, nei

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

rispettivi Bollettini ufficiali. (60)

4-sexies. Per le finalità di cui ai commi da 4-bis a 4-quinquies, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo unico per l'edilizia scolastica, nel quale confluiscono tutte le risorse iscritte nel bilancio dello Stato comunque destinate a finanziare interventi di edilizia scolastica. (60) (62)

4-septies. Nell'assegnazione delle risorse si tiene conto della capacità di spesa dimostrata dagli enti locali in ragione della tempestività, dell'efficienza e dell'eshaustività dell'utilizzo delle risorse loro conferite nell'annualità precedente, con l'attribuzione, a livello regionale, di una quota aggiuntiva non superiore al 20 per cento di quanto sarebbe ordinariamente spettato in sede di riparto. (60)

4-octies. Per gli edifici scolastici di nuova edificazione gli enti locali responsabili dell'edilizia scolastica provvedono ad includere l'infrastruttura di rete internet tra le opere edilizie necessarie. (60)

4-novies. All'*articolo 15, comma 3, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*, dopo le parole: «dell'intera dotazione libraria» è inserita la seguente: «necessaria». (60)

(57) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(58) Numero inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(59) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(60) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(61) A norma dell'*art. 1, comma 160, L. 13 luglio 2015, n. 107* la programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'*art. 10, D.L. 12 settembre 2013, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 8 novembre 2013, n. 128*, sostituisce, per il triennio 2015-2017, i piani di cui al presente comma.

(62) Per la rideterminazione del fondo di cui al presente comma, vedi l'*art. 232, comma 8, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77, l'art. 32, comma 7-bis, D.L. 14 agosto 2020, n. 104*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 13 ottobre 2020, n. 126*, come modificato dall'*art. 58-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 luglio 2021, n. 106, l'art. 1, comma 811, L. 30 dicembre 2020, n. 178* e, successivamente, l'*art. 77, commi 4 e 10, lett. d), del medesimo D.L. n. 73/2021*.

Art. 11-bis. Credito d'imposta per promuovere l'offerta on line di opere dell'ingegno (63)

In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Al fine di migliorare l'offerta legale di opere dell'ingegno mediante le reti di comunicazione elettronica, è riconosciuto un credito d'imposta del 25 per cento dei costi sostenuti, nel rispetto dei limiti della regola de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell'ingegno digitali. (64) (65)

2. L'agevolazione di cui al comma 1 si applica per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui e fino a esaurimento delle risorse disponibili. (64)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

3. L'agevolazione di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Essa non rileva ai fini del rapporto di cui agli *articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui al comma 1 del presente articolo sono state sostenute. L'agevolazione non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte spettante ad altro titolo. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. (64)

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma precedente, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

(63) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(64) Per l'abrogazione del presente comma vedi l'*art. 1, comma 335, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(65) Per la rideterminazione delle agevolazioni fiscali previste dal presente comma, vedi l'*art. 3, comma 1, D.P.C.M. 20 febbraio 2014*.

Sezione IV
Sanità digitale

Art. 12 Fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale (90) (107)
In vigore dal 29 marzo 2022

1. Il fascicolo sanitario elettronico (FSE) è l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale. Ai fini del presente comma, ogni prestazione sanitaria erogata da operatori pubblici, privati accreditati e privati autorizzati è inserita, entro cinque giorni dalla prestazione medesima, nel FSE in conformità alle disposizioni del presente articolo. (80)

2. Il FSE è istituito dalle regioni e province autonome, conformemente a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7, entro il 30 giugno 2015, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, a fini di: (67)

a) diagnosi, cura e riabilitazione; (91)

a-bis) prevenzione; (92)

a-ter) profilassi internazionale; (92)

b) studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico;

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

c) programmazione sanitaria, verifica delle qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

Il FSE deve consentire anche l'accesso da parte del cittadino ai servizi sanitari on line secondo modalità determinate nel decreto di cui al comma 7 ovvero tramite il Portale nazionale di cui al comma 15-ter. (81)

2-bis. Per favorire la qualità, il monitoraggio, l'appropriatezza nella dispensazione dei medicinali e l'aderenza alla terapia ai fini della sicurezza del paziente, è istituito il dossier farmaceutico quale parte specifica del FSE, aggiornato a cura della farmacia che effettua la dispensazione. (71)

3. Il FSE è alimentato con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi di cui al comma 1 in maniera continuativa e tempestiva, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, dai soggetti e dagli esercenti le professioni sanitarie che prendono in cura l'assistito sia nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali sia al di fuori degli stessi, nonché, su iniziativa dell'assistito, con i dati medici in possesso dello stesso. Il sistema del FSE aggiorna contestualmente anche l'indice di cui al comma 15-ter e alimenta l'ecosistema dati sanitari (EDS) di cui al comma 15-quater. (82)

[3-bis. Il FSE può essere alimentato esclusivamente sulla base del consenso libero e informato da parte dell'assistito, il quale può decidere se e quali dati relativi alla propria salute non devono essere inseriti nel fascicolo medesimo. (89) (83)]

4. Le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali e da tutti gli esercenti le professioni sanitarie secondo le modalità di accesso da parte di ciascuno dei predetti soggetti e da parte degli esercenti le professioni sanitarie, nonché nel rispetto delle misure di sicurezza definite ai sensi del comma 7. (84)

4-bis. Le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2 sono perseguite dai soggetti del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, dagli esercenti le professioni sanitarie nonché dagli Uffici delle Regioni e delle Province autonome competenti in materia di prevenzione sanitaria e dal Ministero della salute. (93)

4-ter. Le finalità di cui alla lettera a-ter) del comma 2 sono perseguite dal Ministero della Salute. (93)

5. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE di cui al comma 1, per le finalità di cui alle lettere a), a-bis) e a-ter) del comma 2, può essere realizzata soltanto con il consenso dell'assistito e sempre nel rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo modalità individuate a riguardo. Il mancato consenso non pregiudica il diritto all'erogazione della prestazione sanitaria. (94)

6. Le finalità di cui alle lettere b) e c) del comma 2 sono perseguite dalle regioni e dalle province autonome, nonché dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero della salute nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge, senza l'utilizzo dei dati identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il decreto di cui al comma 7, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità nel trattamento dei dati personali. (68)

6-bis. La consultazione dei dati e documenti presenti nel FSE, di cui all'ultimo periodo del comma 2, può essere realizzata soltanto in forma protetta e riservata secondo modalità determinate dal decreto di cui al comma 7. Le interfacce, i sistemi e le applicazioni software adottati devono assicurare piena interoperabilità tra le soluzioni. (66)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

7. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 15, comma 25-bis, di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, con uno o più decreti del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: i contenuti del FSE e del dossier farmaceutico nonché i limiti di responsabilità e i compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell'assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di cui ai commi 4, 4-bis, 4-ter, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice identificativo univoco dell'assistito che non consenta l'identificazione diretta dell'interessato. (72) (73)

8. Le disposizioni recate dal presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alle attività di competenza nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

[9. La cabina di regia per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, di cui all'*articolo 47, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, e successive modificazioni, è integrata per gli aspetti relativi al settore sanitario con un componente designato dal Ministro della salute, il cui incarico è svolto a titolo gratuito. (95)]

10. I sistemi di sorveglianza e i registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale e di impianti protesici sono istituiti ai fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria e di ricerca scientifica in ambito medico, biomedico ed epidemiologico allo scopo di garantire un sistema attivo di raccolta sistematica di dati anagrafici, sanitari ed epidemiologici per registrare e caratterizzare tutti i casi di rischio per la salute, di una particolare malattia o di una condizione di salute rilevante in una popolazione definita.

11. I sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10 sono istituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. Gli elenchi dei sistemi di sorveglianza e dei registri di mortalità, di tumori e di altre patologie, di trattamenti costituiti da trapianti di cellule e tessuti e trattamenti a base di medicinali per terapie avanzate o prodotti di ingegneria tissutale, e di impianti protesici nonché di dispositivi medici impiantabili sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali. L'attività obbligatoria di tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma è svolta con le risorse disponibili in via ordinaria e rientra tra le attività istituzionali delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale. Nell'ambito del Patto per la salute 2019-2021 sono individuate le modalità per garantire e verificare la corretta tenuta e aggiornamento dei registri di cui al presente comma. (78) (109)

11-bis. È fatto obbligo agli esercenti le professioni sanitarie, in ragione delle rispettive competenze, di alimentare in maniera continuativa, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, i sistemi di sorveglianza e i registri di cui al comma 10. (79)

12. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire con propria legge registri di tumori e di altre patologie, di mortalità e di impianti protesici di rilevanza regionale e

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

provinciale diversi da quelli di cui al comma 10.

13. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, con uno o più decreti del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, in conformità alle disposizioni di cui all'*articolo 2-sexies del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, i tipi di dati da raccogliere nei singoli registri e sistemi di sorveglianza di cui al presente articolo, i soggetti che possono avervi accesso e i dati da questi conoscibili, le operazioni eseguibili, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato. (96) (110)

14. I contenuti dei decreti di cui al comma 13 devono in ogni caso informarsi ai principi di cui all'*articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016* e alle disposizioni del *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*. (96)

15. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni e province autonome, possono, nel principio dell'ottimizzazione e razionalizzazione della spesa informatica, anche mediante la definizione di appositi accordi di collaborazione, realizzare infrastrutture tecnologiche per il FSE condivise a livello sovra-regionale, ovvero avvalersi, anche mediante riuso, ai sensi del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, delle infrastrutture tecnologiche per il FSE a tale fine già realizzate da altre regioni o dei servizi da queste erogate, ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis. (69)

15-bis. Per il potenziamento del FSE, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), previa approvazione del Ministro della salute, del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta periodicamente apposite linee guida. In sede di prima applicazione, le linee guida di cui al primo periodo sono adottate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le linee guida dettano le regole tecniche per l'attuazione dei decreti di cui al comma 7, ivi comprese quelle relative al sistema di codifica dei dati e quelle necessarie a garantire l'interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono entro tre mesi dalla data di pubblicazione e di aggiornamento delle linee guida un piano di adeguamento ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida. I piani regionali e provinciali di adeguamento del FSE sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero della salute e della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il supporto dell'AGENAS. La regione o provincia autonoma che non abbia presentato il piano di adeguamento nei termini previsti, ovvero che abbia presentato un piano di adeguamento non conforme alle linee guida, ovvero che non abbia attuato il piano adottato è tenuta ad avvalersi dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15-ter, numero 3). Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione o nell'attuazione del predetto piano di adeguamento ovvero anche nei casi di mancato rispetto dell'obbligo di avvalimento della infrastruttura nazionale di cui al sesto periodo, si procede all'esercizio del potere sostitutivo di cui agli *articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione*, ai sensi dell'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*. Resta fermo che la predisposizione e l'attuazione del piano di adeguamento di cui al presente comma in conformità a quanto disposto dai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida sono ricomprese tra gli adempimenti cui sono tenute le regioni e le province autonome

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

per l'accesso al finanziamento integrativo a carico del Servizio sanitario nazionale da verificare da parte del Comitato di cui all'*articolo 9 dell'intesa sancita il 23 marzo 2005* dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'*articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005*. (103) (105)

15-ter. Fermi restando le funzioni e i poteri del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'*articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179*, l'AGENAS, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'*articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo: (97)

1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici; (98)

2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'*articolo 62-ter* del codice di cui al *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'*articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*;

3) per le regioni e province autonome che comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, nonché per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura ai sensi del comma 15-bis, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica, la codifica e la firma remota dei dati di cui ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida di cui al comma 15-bis, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione, consultazione e conservazione, ai sensi dell'*articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale; (85)

[4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute; (99) (108)]

4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale dei consensi e relative revoche, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, comprensiva delle informazioni relative all'eventuale soggetto delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel rispetto delle modalità e delle misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma; (86)

4-ter) la realizzazione dell'Indice Nazionale dei documenti dei FSE, da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, al fine di assicurare in interoperabilità le funzioni del FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma; (86)

4-quater) la realizzazione del Portale Nazionale FSE, secondo le modalità e le misure di sicurezza stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con i corrispondenti portali delle regioni e province autonome, per consentire, tramite le funzioni dell'Indice

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

Nazionale, l'accesso on line al FSE da parte dell'assistito e degli operatori sanitari autorizzati, secondo modalità determinate ai sensi del comma 7. Tale accesso è fornito in modalità aggregata, secondo quanto disposto dalla Determinazione n. 80 del 2018 dell'Agenzia per l'Italia Digitale (86). (74)

15-ter.1. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e fino al 31 dicembre 2026, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE di cui al comma 15-ter è curata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale in raccordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze. (100)

15-quater. Al fine di garantire il coordinamento informatico e assicurare servizi omogenei sul territorio nazionale per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 il Ministero della Salute, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assicurando l'adeguatezza delle infrastrutture tecnologiche e la sicurezza cibernetica in raccordo con l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, cura la realizzazione dell'Ecosistema Dati Sanitari (di seguito EDS), avvalendosi della società di cui all'*articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, con cui stipula apposita convenzione. L'EDS è alimentato dai dati trasmessi dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie, dagli enti del Servizio sanitario nazionale e da quelli resi disponibili tramite il sistema Tessera Sanitaria. Il Ministero della salute è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati dall'EDS, la cui gestione operativa è affidata all'AGENAS, che la effettua in qualità di responsabile del trattamento per conto del predetto Ministero e che all'uopo si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, della società di cui all'*articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*. Con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e con il Ministero dell'economia e delle finanze, e acquisiti i pareri dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono individuati i contenuti dell'EDS, le modalità di alimentazione dell'EDS, nonché i soggetti che hanno accesso all'EDS, le operazioni eseguibili e le misure di sicurezza per assicurare i diritti degli interessati. Al fine di assicurare, coordinare e semplificare la corretta e omogenea formazione dei documenti e dei dati che alimentano il FSE, l'AGENAS, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e avvalendosi della società di cui all'*articolo 83, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008*, convertito, con modificazioni, dalla *legge n. 133 del 2008*, rende disponibili alle strutture sanitarie e socio-sanitarie specifiche soluzioni da integrare nei sistemi informativi delle medesime strutture con le seguenti funzioni:

a) di controllo formale e semantico dei documenti e dei corrispondenti dati correlati prodotti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie per alimentare il FSE;

b) di conversione delle informazioni secondo i formati standard di cui al comma 15-octies;

c) di invio dei dati da parte della struttura sanitaria e socio-sanitaria verso l'EDS e, se previsto dal piano di adeguamento per il potenziamento del FSE di cui al comma 15-bis, verso il FSE della regione territorialmente competente per le finalità di cui alla lettera a-bis) del comma 2. (75)

15-quinquies. Per il progetto FSE di cui al comma 15-ter, da realizzare entro il 31 dicembre 2015, è autorizzata una spesa non superiore a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, da definire su base annua con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'Agenzia per l'Italia digitale. (70) (76)

[15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico. (77) (101)]

15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa, nonché i dati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto, secondo le modalità stabilite, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, che individuerà le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la sicurezza del trattamento e i diritti e le libertà degli interessati. (87)

15-octies. Le specifiche tecniche dei documenti del FSE e del dossier farmaceutico, definite con i decreti attuativi di cui al comma 7 e dalle linee guida di cui al comma 15-bis, sono pubblicate su un apposito portale di monitoraggio e informazione a cura della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. (104)

15-novies. Ai fini dell'alimentazione del FSE attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, con il decreto di cui al numero 3) del comma 15-ter, sono stabilite le modalità tecniche con le quali:

a) il Sistema Informativo Trapianti del Ministero della salute di cui alla legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi e tessuti;

b) le Anagrafi vaccinali regionali rendono disponibili ai FSE i dati relativi alla situazione vaccinale;

c) il Centro Unico di prenotazione di ciascuna regione e provincia autonoma rende disponibili ai FSE i dati relativi alle prenotazioni. (88)

15-decies. Al fine di garantire l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari, ivi inclusi quelli di telemedicina, l'AGENAS, sulla base delle Linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) per la digitalizzazione della pubblica amministrazione di cui all'articolo 71 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e degli indirizzi del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, assume anche il ruolo di Agenzia nazionale per la sanità digitale (ASD), assicurando il potenziamento della digitalizzazione dei servizi e dei processi in sanità. (102)

15-undecies. Salvi gli ulteriori compiti attribuiti dalla legge, all'AGENAS sono conferite le seguenti funzioni:

a) predisposizione, pubblicazione e aggiornamento, previa approvazione del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, di linee guida contenenti regole, guide tecniche, codifiche, classificazioni e standard necessari ad assicurare la raccolta, la conservazione, la consultazione e l'interscambio di dati sanitari da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ai cittadini italiani e agli altri soggetti che hanno titolo a

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

richiederle;

b) monitoraggio periodico sull'attuazione delle linee guida di cui alla lettera a) e controllo della qualità dei dati sanitari raccolti;

c) promozione e realizzazione di servizi sanitari e socio-sanitari basati sui dati, destinati rispettivamente agli assistiti e agli operatori sanitari, al fine di assicurare strumenti di consultazione dei dati dell'EDS omogenei sul territorio nazionale;

d) certificazione delle soluzioni di tecnologia dell'informazione (IT) che realizzano servizi sanitari digitali, accreditamento dei servizi sanitari regionali, nonché supporto ai fornitori delle medesime soluzioni per favorirne lo sviluppo coordinato;

e) supporto al Ministero della salute per la valutazione delle richieste da parte di soggetti terzi di consultazione dei dati raccolti nell'EDS per finalità di ricerca;

f) supporto alla Cabina di regia del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), prevista dall'*articolo 6 dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 22 febbraio 2001*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 2001;

g) gestione della piattaforma nazionale di telemedicina;

h) proposta per la fissazione e il periodico aggiornamento delle tariffe per i servizi di telemedicina, da approvare con decreto del Ministro della salute. (102) (106)

15-duodecies. L'AGENAS esercita le funzioni di cui al comma 15-decies nel rispetto degli indirizzi del Ministro della salute e del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e del Ministero dell'economia e delle finanze, e trasmette agli stessi una relazione annuale sull'attività svolta. Le funzioni di cui alle lettere a) e d) del comma 15-undecies sono esercitate d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. (102)

15-terdecies. Nella fase di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, l'AGENAS esercita le funzioni di cui ai commi 15-bis, 15-quater, 15-decies e 15-undecies avvalendosi del supporto della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, mediante stipula di apposita convenzione nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (102)

(66) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 21, comma 1, lett. g), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(67) Alinea così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(68) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 17, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(69) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, lett. e), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, dall'*art. 1, comma 382, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, dall'*art. 21, comma 1, lett. m), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(70) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(71) Comma inserito dall'*art. 17, comma 1, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(72) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*, dall'*art. 17, comma 1, lett. d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, dall'*art. 21, comma 1, lett. h), nn. da 1) a 7), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(73) Per le modalità di adozione dei decreti ministeriali di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 2-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*. Per l'adozione del regolamento in materia di fascicolo sanitario elettronico vedi il *D.P.C.M. 29 settembre 2015, n. 178* e il *D.M. 18 maggio 2022*.

(74) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 1, comma 382, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(75) Comma aggiunto dall'*art. 17, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L.*

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

9 agosto 2013, n. 98, modificato dall'art. 1, comma 382, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, così sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. q), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(76) Per la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'art. 1, comma 384, L. 11 dicembre 2016, n. 232.

(77) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 382, lett. d), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(78) Comma sostituito dall'art. 1, comma 558, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha sostituito l'originario comma 11 con gli attuali commi 11 e 11-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2019. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, L. 22 marzo 2019, n. 29.

(79) Comma inserito dall'art. 1, comma 558, L. 30 dicembre 2018, n. 145, che ha sostituito l'originario comma 11 con gli attuali commi 11 e 11-bis, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(80) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall'art. 21, comma 1, lett. a-bis), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(81) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(82) Comma sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. c), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, così modificato dall'art. 21, comma 1, lett. c), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(83) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lett. d), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(84) Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. e), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall'art. 21, comma 1, lett. d), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(85) Numero modificato dall'art. 11, comma 1, lett. f), nn. 1) e 2), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, così sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. o), n. 3), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(86) Numero aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. g), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(87) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 382, lett. d), L. 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1° gennaio 2017, e, successivamente, così modificato dall'art. 11, comma 1, lett. h), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e dall'art. 21, comma 1, lett. s), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(88) Comma aggiunto dall'art. 11, comma 1, lett. i), D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.

(89) Comma inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(90) Rubrica così sostituita dall'art. 21, comma 1, lett. a), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(91) Lettera così modificata dall'art. 21, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(92) Lettera inserita dall'art. 21, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(93) Comma inserito dall'art. 21, comma 1, lett. e), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(94) Comma così modificato dall'art. 21, comma 1, lett. f), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(95) Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, lett. i), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(96) Comma così sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. l), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(97) Alinea così modificato dall'art. 21, comma 1, lett. o), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(98) Numero così modificato dall'art. 21, comma 1, lett. o), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(99) Numero soppresso dall'art. 21, comma 1, lett. o), n. 4), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(100) Comma inserito dall'art. 21, comma 1, lett. p), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(101) Comma abrogato dall'art. 21, comma 1, lett. r), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(102) Comma aggiunto dall'art. 21, comma 1, lett. u), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

(103) Comma aggiunto dall'art. 17, comma 1, lett. f), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, e, successivamente, così sostituito dall'art. 21, comma 1, lett. n), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

(104) Comma aggiunto dall'*art. 11, comma 1, lett. i)*, *D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 21, comma 1, lett. t)*, *D.L. 27 gennaio 2022, n. 4*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 marzo 2022, n. 25*.

(105) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 20 maggio 2022*.

(106) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi le linee guida per i servizi di telemedicina di cui al *D.M. 21 settembre 2022*.

(107) Vedi, anche, l'*art. 43, comma 1-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(108) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 4 agosto 2017*. Vedi, anche, l'*art. 1, comma 383, L. 11 dicembre 2016, n. 232*.

(109) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 3 marzo 2017*.

(110) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 7 marzo 2022*.

**Art. 13 Prescrizione medica e cartella clinica digitale
In vigore dal 1 marzo 2015**

1. Al fine di migliorare i servizi ai cittadini e rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerando la sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale-SSN in formato cartaceo con le prescrizioni in formato elettronico, generate secondo le modalità di cui al *decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 2 novembre 2011*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, concernente la dematerializzazione della ricetta cartacea di cui all'*articolo 11, comma 16, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, le regioni e le province autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, provvedono alla graduale sostituzione delle prescrizioni in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico, in percentuali che, in ogni caso, non dovranno risultare inferiori al 60 per cento nel 2013, all'80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2016. (114)

2. Dal 1° gennaio 2014, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle disposizioni che regolano i rapporti economici tra le regioni, le ASL e le strutture convenzionate che erogano prestazioni sanitarie, fatto salvo l'obbligo di compensazione tra regioni del rimborso di prescrizioni farmaceutiche relative a cittadini di regioni diverse da quelle di residenza. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma. (111) (113) (115)

3. I medici interessati dalle disposizioni organizzative delle regioni e delle province autonome di cui al comma 1, rilasciano le prescrizioni di farmaceutica e specialistica esclusivamente in formato elettronico. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione di quanto previsto dall'*articolo 55-septies, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*. (111)

3-bis. Al comma 4 dell'*articolo 55-septies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, sono aggiunti i seguenti periodi: «Affinché si configuri l'ipotesi di illecito disciplinare devono ricorrere sia l'elemento oggettivo dell'inosservanza all'obbligo di trasmissione, sia l'elemento soggettivo del dolo o della colpa. Le sanzioni sono applicate secondo criteri di gradualità e proporzionalità, secondo le previsioni degli accordi e dei contratti collettivi di riferimento». (112)

4. Dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

SSN basato su fustelle cartacee è integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del SSN, da sistema basato su tecnologie digitali, secondo modalità stabilite con provvedimento dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, e rese note sul sito del sistema informativo del progetto «Tessera sanitaria», di cui all'*articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, e nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di tracciabilità del farmaco del Ministero della salute. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 dell'*articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 novembre 2003, n. 326*, in ordine ai soggetti abilitati alla trasmissione dei dati. (111)

5. All'*articolo 47-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, dopo il comma 1 sono aggiunti in fine i seguenti:

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche può essere effettuata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche solo in forma digitale, nel rispetto di quanto previsto dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

1-ter. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle strutture sanitarie private accreditate.».

(111) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(112) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(113) Per le modalità di adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 2-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(114) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 7, comma 4-bis, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(115) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.P.C.M. 14 novembre 2015*.

Art. 13-bis. Ricetta medica (116) **In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Il comma 11-bis dell'*articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, è sostituito dai seguenti:

«11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento sono disponibili più medicinali equivalenti, indica nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco oppure la denominazione di uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo accompagnata dalla denominazione di quest'ultimo. L'indicazione dello specifico medicinale è vincolante per il farmacista ove nella ricetta sia inserita, corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'*articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*. L'indicazione è vincolante per il farmacista anche quando il farmaco indicato abbia un prezzo pari a quello di rimborso, fatta comunque salva la diversa richiesta del cliente.

11-ter. Nell'adottare eventuali decisioni basate sull'equivalenza terapeutica fra medicinali contenenti differenti principi attivi, le regioni si attengono alle motivate e documentate valutazioni espresse dall'Agenzia italiana del farmaco».

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

2. Il comma 4 dell'*articolo 13 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 giugno 2009, n. 77*, è abrogato.

(116) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Sezione V

Azzeramento del divario digitale e moneta elettronica

Art. 13-ter. Carta dei diritti (117)
In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Lo Stato riconosce l'importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l'accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. A tal fine, promuove una «Carta dei diritti», nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura.

2. Lo Stato promuove la diffusione dei principi della «Carta dei diritti» a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarietà digitale per la diffusione della società dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo.

(117) Articolo premesso dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 14 Interventi per la diffusione delle tecnologie digitali
In vigore dal 13 settembre 2014

1. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito dal Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato n. SA.33807 (2011/N) - Italia], per l'anno 2013 è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, da utilizzare nelle aree dell'intero territorio nazionale, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa, definite dal medesimo regime d'aiuto.
(118) (122)

2. All'*articolo 87, comma 5, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, le parole: «inizia nuovamente» sono sostituite con la seguente: «riprende».

2-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

presente decreto, con regolamento del Ministro dello sviluppo economico sono definite le misure e le modalità di intervento da porre a carico degli operatori delle telecomunicazioni, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica. Gli interventi che si rendessero necessari sugli impianti per la ricezione televisiva domestica per la mitigazione delle interferenze sono gestiti a valere su un fondo costituito dagli operatori delle telecomunicazioni assegnatari delle frequenze in banda 800 MHz e gestito privatamente dagli operatori interessati, in conformità alle previsioni del regolamento. I parametri per la costituzione di detto fondo e la relativa contribuzione degli operatori sono definiti secondo principi di proporzionalità, trasparenza e non discriminazione. Il Ministero dello sviluppo economico con proprio provvedimento provvede ogni trimestre alla rimodulazione di tali contributi sulla base dei costi di intervento effettivamente sostenuti dai singoli operatori e rendicontati. (119) (123) (127)

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le specifiche tecniche delle operazioni di scavo per le infrastrutture a banda larga e ultralarga nell'intero territorio nazionale, specificando che devono prioritariamente essere utilizzati gli scavi già attualmente in uso per i sottoservizi. Tale decreto definisce la superficie massima di manto stradale che deve essere ripristinata a seguito di una determinata opera di scavo, l'estensione del ripristino del manto stradale sulla base della tecnica di scavo utilizzata, quali trincea tradizionale, minitrincea, proporzionalmente alla superficie interessata dalle opere di scavo, le condizioni di scavo e di ripristino del manto stradale a seguito delle operazioni di scavo, proporzionalmente all'area d'azione. (118) (126)

4. Al comma 7 dell'*articolo 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «Trascorso il termine di» la parola: «novanta » è sostituita dalla seguente «quarantacinque»;

b) dopo le parole: «il termine è ridotto a» la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici»; (120)

c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei su infrastrutture esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a dieci giorni.» (120).

5. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 2, comma 15-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, al comma 3 dell'*articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495*, come modificato dal *decreto del Presidente della Repubblica del 16 settembre 1996, n. 610*, è aggiunto il seguente periodo: «Per le tecniche di scavo a limitato impatto ambientale la profondità minima può essere ridotta a condizione che sia assicurata la sicurezza della circolazione e garantita l'integrità del corpo stradale per tutta la sua vita utile, in base a valutazioni della tipologia di strada, di traffico e di pavimentazione».

6. Al comma 2 dell'*articolo 95 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, è aggiunto il seguente comma:

«2-bis: Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica di cui al comma 2, lett. a) realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore.».

7. All'*articolo 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259* (Codice delle comunicazioni elettroniche), dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. L'operatore di comunicazione durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti, linee o simili apparati privi di emissioni

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati». (118)

8. Ferme restando, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le vigenti disposizioni contenute nel *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003*, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2003, si prevede che:

a) i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'*allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003* si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze nei seguenti casi:

1) all'interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere;

2) solo nel caso di utilizzazione per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili, come definite nelle Linee Guida di cui alla successiva lettera d), quali balconi, terrazzi e cortili (esclusi i tetti anche in presenza di lucernai ed i lastrici solari con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini) (125);

b) nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'*allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003*, intesi come valori efficaci. Tali valori devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e mediati su qualsiasi intervallo di sei minuti. I valori di cui alla lettera a), invece, devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore; (120)

c) ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'*allegato B del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003*, detti valori devono essere determinati ad un'altezza di m 1,50 sul piano di calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore;

d) le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica mediante determinazione del mancato superamento del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità si potrà anche fare riferimento, per l'identificazione dei valori mediati nell'arco delle 24 ore, a metodologie di estrapolazione basate sui dati tecnici e storici dell'impianto. Le tecniche di calcolo previsionale da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-10 o specifiche norme emanate successivamente dal CEI. Ai fini della verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell'obiettivo di qualità, le istanze previste dal *decreto legislativo n. 259 del 2003* saranno basate su valori mediati nell'arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d'antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell'emissione degli impianti nell'arco delle 24 ore. Questi fattori di riduzione della potenza saranno individuati in apposite Linee Guida predisposte dall'ISPRA e dalle ARPA/APPA secondo le modalità di seguito indicate. Laddove siano assenti pertinenze esterne degli edifici di cui alla lettera a), i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida. Gli operatori forniscono

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

all'ISPRA e alle ARPA/APPA i dati di potenza degli impianti secondo le modalità contenute nelle medesime Linee Guida. Tali dati dovranno rappresentare le reali condizioni di funzionamento degli impianti. Eventuali condizioni di funzionamento anomalo degli impianti dovranno essere tempestivamente segnalate agli organi di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*. L'ISPRA e le ARPA/APPA provvedono, in attuazione del presente decreto, all'elaborazione di linee guida, che sono approvate con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari. Tali Linee Guida potranno essere soggette ad aggiornamento con periodicità semestrale su indicazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che provvederà alla relativa approvazione (124) (128).

9. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003*, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

10. Le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003, recante fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti, e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l'attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti.

10-bis. All'*articolo 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 31 luglio 2005, n. 155*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2». (121)

10-ter. All'*articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Al fine di agevolare la diffusione della banda ultralarga in qualsiasi tecnologia e di ridurre i relativi adempimenti amministrativi, sono soggette ad autocertificazione di attivazione, da inviare contestualmente all'attuazione dell'intervento all'ente locale e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, le installazioni e le modifiche, ivi comprese le modifiche delle caratteristiche trasmissive degli impianti di cui all'*articolo 87-bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, degli impianti radioelettrici per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e degli impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 10 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati». (121)

(118) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(119) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(120) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(121) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

(122) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 61, comma 1, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(123) Per le modalità di adozione del regolamento di cui al presente comma, vedi l'*art. 13, comma 2-bis, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(124) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 11, comma 6, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(125) Numero così modificato dall'*art. 6, comma 5, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(126) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 1° ottobre 2013*.

(127) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 9 agosto 2013, n. 165*.

(128) Vedi, anche, l'*art. 11, comma 6-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*. In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera vedi il *D.M. 2 dicembre 2014*, il *D.M. 5 ottobre 2016* e il *D.M. 7 dicembre 2016*.

**Art. 14-bis. Pubblicità dei lavori parlamentari (129)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati è assicurata a titolo gratuito la funzione trasmissiva al fine di garantire la trasparenza e l'accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel nuovo sistema universale digitale.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico adotta gli opportuni provvedimenti.

(129) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

**Art. 15 Pagamenti elettronici (139)
In vigore dal 30 giugno 2022**

1. L'*articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, recante «Codice dell'amministrazione digitale», è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti a far data dal 1° giugno 2013 ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. A tal fine:

a) sono tenuti a pubblicare nei propri siti istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento:

1) i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria, di cui all'*articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293*, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale;

2) i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento;

b) si avvalgono di prestatori di servizi di pagamento, individuati mediante ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip o dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'*articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria. Le modalità di movimentazione tra le sezioni di Tesoreria e Poste Italiane S.p.A. dei fondi connessi alle operazioni effettuate sui conti correnti postali intestati a pubbliche amministrazioni sono regolate dalla convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e Poste Italiane S.p.A. stipulata ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 gennaio 1994, n. 71*.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), le amministrazioni e i soggetti di cui al comma 1 possono altresì avvalersi dei servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis e dei prestatori di servizi di pagamento abilitati.

3. Dalle previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 possono essere escluse le operazioni di pagamento per le quali la verifica del buon fine dello stesso debba essere contestuale all'erogazione del servizio; in questi casi devono comunque essere rese disponibili modalità di pagamento di cui alla lettera b) del medesimo comma 1.

3-bis. I micro-pagamenti dovuti a titolo di corrispettivo dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, come modificato dall'*articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 luglio 2012, n. 94*, per i contratti di acquisto di beni e servizi conclusi tramite gli strumenti elettronici di cui al medesimo *articolo 1, comma 450*, stipulati nelle forme di cui all'*articolo 11, comma 13, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, sono effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento se richiesto dalle imprese fornitrici.

3-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da pubblicare entro il 1° marzo 2013 sono definiti i micro-pagamenti in relazione al volume complessivo del contratto e sono adeguate alle finalità di cui al comma 3-bis le norme relative alle procedure di pagamento delle pubbliche amministrazioni di cui al citato *articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006*. Le medesime pubbliche amministrazioni provvedono ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis entro il 1° gennaio 2013.

4. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, lettere a) e b) e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo.

5. Le attività previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.» (130)

[2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro delegato all'innovazione tecnologica da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche avvalendosi dell'Agenzia per l'Italia digitale di cui al *decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è disciplinata l'estensione delle modalità di pagamento anche attraverso tecnologie mobili. (135) (137) (136)]

3. Al fine di dare piena attuazione a quanto previsto in materia di pubblicazione dell'indicatore

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

di tempestività dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture dall'*articolo 23, comma 5, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69*, secondo le modalità di attuazione che saranno stabilite con il decreto di cui al comma 6 del medesimo articolo, tutte le amministrazioni centrali dello Stato, incluse le articolazioni periferiche, si avvalgono delle funzionalità messe a disposizione dal sistema informativo SICOGE.

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del *decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*. (132) (142)

4-bis. A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento di cui al comma 4, da parte di un soggetto obbligato ai sensi del citato comma 4, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla *legge 24 novembre 1981, n. 689*, a eccezione dell'*articolo 16* in materia di pagamento in misura ridotta. L'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'*articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981* è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All'accertamento si provvede ai sensi dell'*articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981*. (140)

[4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti. (133) (138)]

5. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie anche in relazione ai soggetti interessati, di attuazione della disposizione di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative. Con i medesimi decreti può essere disposta l'estensione degli obblighi a ulteriori strumenti di pagamento elettronici anche con tecnologie mobili. (134) (141)

5-bis. Per il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica in materia informatica ed al fine di garantire omogeneità di offerta ed elevati livelli di sicurezza, le amministrazioni pubbliche devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'*articolo 81, comma 2-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. (131)

5-ter. Al comma 5 dell'*articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La valutazione della conformità del sistema e degli strumenti di autenticazione utilizzati dal titolare delle chiavi di firma è effettuata dall'Agenzia per l'Italia digitale in conformità ad apposite linee guida da questa emanate, acquisito il parere obbligatorio dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica». (131)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

5-quater. All'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. E' considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi».
(131)

(130) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(131) Comma aggiunto dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(132) Comma modificato dall'art. 9, comma 15-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2014, n. 15, dall'art. 1, comma 900, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e, successivamente, dall'art. 19-ter, comma 1, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233. Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente comma vedi l'art. 1, comma 901 della medesima L. 28 dicembre 2015, n. 208. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'art. 18, comma 01, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. Il presente comma era stato modificato dall'art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 19 dicembre 2019, n. 157).

(133) Comma inserito dall'art. 1, comma 900, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(134) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 e, successivamente, dall'art. 1, comma 900, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016.

(135) Comma così modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221.

(136) Per le modalità di adozione del decreto ministeriale di cui al presente comma, vedi l'art. 13, comma 2-quater, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

(137) Comma abrogato dall'art. 2, comma 1, e dall'allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016.

(138) Comma abrogato dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.

(139) Il presente articolo era stato modificato, con l'inserimento del comma 4-quater, dall'art. 23, comma 1, lett. b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (L. 19 dicembre 2019, n. 157).

(140) Comma inserito dall'art. 19-ter, comma 1, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, e, successivamente, così modificato dall'art. 18, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 giugno 2022, n. 79. In precedenza il comma 4-bis era stato inserito dall'art. 1, comma 900, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dal 1° gennaio 2016, e successivamente, abrogato dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, a decorrere dal 13 gennaio 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 218/2017.

(141) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 24 gennaio 2014.

(142) Vedi, anche, la Determinazione 25 ottobre 2022, n. 487172/RU.

Sezione VI
Giustizia digitale

Art. 16 Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica
In vigore dal 30 dicembre 2022

1. All'articolo 136, primo comma, del codice di procedura civile, le parole: «in carta non bollata» sono soppresse.

2. All'articolo 149-bis, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «pubblici elenchi» sono inserite le seguenti: «o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni».

3. All'articolo 45 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

a) al primo comma sono premesse le seguenti parole: «Quando viene redatto su supporto cartaceo»;

b) al secondo comma le parole: «Esse contengono» sono sostituite dalle seguenti: «Il biglietto contiene»;

c) al secondo comma le parole: «ed il nome delle parti» sono sostituite dalle seguenti: «il nome delle parti ed il testo integrale del provvedimento comunicato»;

d) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: «Quando viene trasmesso a mezzo posta elettronica certificata il biglietto di cancelleria è costituito dal messaggio di posta elettronica certificata, formato ed inviato nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.».

4. Nei procedimenti civili e in quelli davanti al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni da eseguire a norma dell'*articolo 148, comma 1, del codice di procedura penale*. La relazione di notificazione è redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria. (147)

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'*articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti diversi dall'imputato per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario. (149)

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa può indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

7-bis. Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4. Nelle ipotesi di mancata consegna dei messaggi di posta elettronica certificata per cause non imputabili al destinatario, si applicano per l'imputato le disposizioni di cui all'*articolo 161, comma 4, del codice di procedura penale* e per le altre parti private le disposizioni di cui al comma 6 del presente decreto. (150)

8. Quando non è possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'*articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile* e, nei procedimenti penali, le disposizioni dell'*articolo 148, comma 4, del codice di procedura penale*. (151)

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello che, alla predetta data sono già stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'*articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dall'*articolo 51, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112* convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;

c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello; (143)

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d'appello (144).

10. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. (152)

11. I commi da 1 a 4 dell'*articolo 51 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, sono abrogati.

12. Al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'*articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 febbraio 2010, n. 24*, l'indirizzo di posta elettronica certificata conforme a quanto previsto dal *decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*, e successive modificazioni, a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia è consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti, e dagli avvocati. Con le medesime modalità, le amministrazioni pubbliche possono comunicare altresì gli indirizzi di posta elettronica certificata di propri organi o articolazioni, anche territoriali, presso cui eseguire le comunicazioni o notificazioni per via telematica nel caso in cui sia stabilito presso questi l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie ovvero in caso di autonoma capacità o legittimazione processuale. Per il caso di costituzione in giudizio tramite propri dipendenti, le amministrazioni pubbliche possono altresì comunicare ulteriori indirizzi di posta elettronica certificata, riportati in una speciale sezione dello stesso elenco di cui al presente articolo e corrispondenti a specifiche aree organizzative omogenee, presso cui eleggono domicilio ai fini del giudizio. (145) (153)

13. In caso di mancata comunicazione ai sensi del comma 12, le comunicazioni e notificazioni a

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

cura della cancelleria si effettuano ai sensi dei commi 6 e 8 e le notificazioni ad istanza di parte si effettuano ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter. (148)

14. All'*articolo 40* del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115*, dopo il comma 1-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

«1-ter. L'importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile.»

15. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012 e di euro 1.500.000 a decorrere dall'anno 2013.

16. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

17-bis. Le disposizioni di cui a i commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 si applicano anche nel processo amministrativo. (146)

(143) Lettera inserita dall'*art. 1, comma 19, n. 1), lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(144) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 19, n. 1), lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(145) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 19, n. 1), lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013, dall'*art. 47, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, e, successivamente, dall'*art. 28, comma 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(146) Comma aggiunto dall'*art. 42, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(147) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1-ter, D.L. 30 aprile 2020, n. 28*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 giugno 2020, n. 70* e, successivamente, dall'*art. 69, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022*, aggiunto dall'*art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199*.

(148) Comma così sostituito dall'*art. 28, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(149) Comma così modificato dall'*art. 69, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022*, aggiunto dall'*art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199*.

(150) Comma inserito dall'*art. 69, comma 1, lett. c), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022*, aggiunto dall'*art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199*.

(151) Comma così sostituito dall'*art. 69, comma 1, lett. d), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150*, a decorrere dal 30 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 99-bis, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 150/2022*, aggiunto dall'*art. 6, comma 1, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 dicembre 2022, n. 199*.

(152) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi: per il Tribunale di sorveglianza di Torino e gli Uffici di sorveglianza di Novara e Pavia - settore penale, il *D.M. 27 aprile 2015*; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto - settore penale, il *D.M. 18 maggio 2015*; per il Tribunale per i minorenni di Ancona, di Catania e l'Ufficio di Sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere - settore penale, il *D.M. 26 giugno 2015*; per il Tribunale per i minorenni e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

minorenni di Bolzano - settore penale, il *D.M. 26 giugno 2015*; per il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria - settore penale, il *D.M. 3 luglio 2015*; per il Tribunale di sorveglianza di Cagliari, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, l'Ufficio di sorveglianza di Cagliari e l'Ufficio di sorveglianza di Sassari - settore penale, il *D.M. 3 luglio 2015*; per il Tribunale di sorveglianza di Brescia, il Tribunale di sorveglianza di Perugia, l'Ufficio di sorveglianza di Brescia e l'Ufficio di sorveglianza di Perugia - settore penale, il *D.M. 23 luglio 2015*; per il Tribunale di sorveglianza di Trieste, l'Ufficio di sorveglianza di Agrigento, l'Ufficio di sorveglianza di Cuneo, l'Ufficio di sorveglianza di Livorno, l'Ufficio di sorveglianza di Siena, l'Ufficio di sorveglianza di Spoleto, l'Ufficio di sorveglianza di Trieste, l'Ufficio di sorveglianza di Udine e l'Ufficio di sorveglianza di Varese - settore penale, il *D.M. 12 agosto 2015*; per il Tribunale di sorveglianza di Messina e l'Ufficio di sorveglianza di Messina - settore penale, il *D.M. 12 agosto 2015*; per il Tribunale per i minorenni di Bari e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari - settore penale, il *D.M. 12 agosto 2015*; per il Tribunale per i minorenni di Milano e il Tribunale per i minorenni di Trieste - settore penale, il *D.M. 12 agosto 2015*; per il Tribunale per i minorenni di Bologna, il Tribunale per i minorenni di Perugia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Caltanissetta e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Potenza - settore penale, il *D.M. 18 settembre 2015*; per il Tribunale per i minorenni di Lecce e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Lecce, il *D.M. 30 settembre 2015*; per il Tribunale per i minorenni di Napoli, il Tribunale di sorveglianza di Trento, l'Ufficio di sorveglianza di Trento e l'Ufficio di sorveglianza di Verona, il *D.M. 12 ottobre 2015*; per il Tribunale per i minorenni di Brescia, il Tribunale di sorveglianza di Bolzano, il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta, l'Ufficio di sorveglianza di Bolzano, l'Ufficio di sorveglianza di Caltanissetta e l'Ufficio di sorveglianza di Trapani - settore penale, il *D.M. 6 novembre 2015*; per il Tribunale per i minorenni di Cagliari, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Cagliari, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, il Tribunale di sorveglianza di Palermo, l'Ufficio di sorveglianza di Catanzaro, l'Ufficio di sorveglianza di Cosenza e l'Ufficio di sorveglianza di Palermo - settore penale, il *D.M. 22 novembre 2015*; per il Tribunale per i minorenni di Genova, il Tribunale per i minorenni di Potenza, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Alessandria - settore penale, il *D.M. 14 dicembre 2015*; per la Corte di cassazione, limitatamente al settore civile, il *D.M. 19 gennaio 2016* e, per il settore penale, il *D.M. 14 settembre 2017*; per il Tribunale per i minorenni di Palermo, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Palermo e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma - settore penale, il *D.M. 19 gennaio 2016*; per il Tribunale di sorveglianza di Milano e l'Ufficio di sorveglianza di Milano - settore penale, il *D.M. 19 gennaio 2016*; per il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, il Tribunale di sorveglianza di Ancona, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria, l'Ufficio di sorveglianza di Ancona e l'Ufficio di sorveglianza di Reggio Calabria - settore penale, il *D.M. 16 febbraio 2016*; per il Tribunale per i minorenni di Campobasso - settore penale - il *D.M. 21 marzo 2016*; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catania - settore penale - il *D.M. 26 aprile 2016*; per il Tribunale di sorveglianza di Napoli e l'Ufficio di sorveglianza di Napoli - settore penale - il *D.M. 22 giugno 2016*; per il tribunale per i minorenni di Caltanissetta e il tribunale per i minorenni di Messina - settore penale - il *D.M. 23 giugno 2016*; per il Tribunale di sorveglianza di Catania e l'Ufficio di sorveglianza di Catania - settore penale - il *D.M. 28 luglio 2016*; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina - settore penale - il *D.M. 28 luglio 2016*; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Campobasso, il Tribunale di sorveglianza di Firenze e l'Ufficio di sorveglianza di Firenze - settore penale - il *D.M. 16 agosto 2016*; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano - settore penale - il *D.M. 9 settembre 2016*; per il Tribunale di sorveglianza di Lecce e l'Ufficio di sorveglianza di Lecce - settore penale - il *D.M. 7 ottobre 2016*; per l'Ufficio di sorveglianza di Torino - settore penale - il *D.M. 11 ottobre 2016*; per il Tribunale per i minorenni di Sassari - settore penale - il *D.M. 23 novembre 2016*; per il Tribunale di sorveglianza di Taranto, l'Ufficio di sorveglianza di Avellino, l'Ufficio di sorveglianza di Nuoro, l'Ufficio di sorveglianza di Taranto e l'Ufficio di sorveglianza di Vercelli - settore penale - il *D.M. 15 dicembre 2016*; per il Tribunale di sorveglianza di Potenza e l'Ufficio di sorveglianza di Potenza - settore penale - il *D.M. 2 febbraio 2017*; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bari - settore penale - il *D.M. 2 febbraio 2017*; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Perugia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trieste e l'Ufficio di sorveglianza di Mantova - settore penale - il *D.M. 20 febbraio 2017*; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento - settore penale - il *D.M. 20 febbraio 2017*; per il Tribunale per i minorenni di Trento, il Tribunale per i minorenni di Venezia, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso e l'Ufficio di sorveglianza di Campobasso - settore penale - il *D.M. 10 maggio 2017*; per il Tribunale di sorveglianza di Bari e l'Ufficio di sorveglianza di Bari - settore penale - il *D.M. 9 giugno 2017*; per l'Ufficio di sorveglianza di Padova - settore penale - il *D.M. 9 giugno 2017*; per l'Ufficio di sorveglianza di Foggia - settore penale - il *D.M. 8 agosto 2017*; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di L'Aquila - settore penale - il *D.M. 5 dicembre 2017*; per la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli - settore penale - il *D.M. 22 dicembre 2017*; per l'Ufficio di sorveglianza di Pisa - settore penale - il *D.M. 3 gennaio 2018*; per il Tribunale per i minorenni di Salerno e la procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna - settore penale - il *D.M. 25 settembre 2018*; per il Tribunale di sorveglianza di Venezia e l'Ufficio di sorveglianza di Venezia - settore penale - il *D.M. 15 febbraio 2019*; per il Tribunale per i minorenni di L'Aquila, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Firenze, il Tribunale di sorveglianza di Genova, l'Ufficio di sorveglianza di Genova e l'Ufficio di sorveglianza di Massa - settore penale - il *D.M. 7 marzo 2019*; per il Tribunale per i minorenni di Taranto - settore penale - il *D.M. 18 aprile 2019*; per il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila e gli uffici di sorveglianza di L'Aquila e Pescara - settore penale - il *D.M. 20 agosto 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Roma - settore civile - il *D.M. 15 ottobre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Agira - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Alcamo - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Altamura - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Ascoli Piceno - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Barrafranca - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

l'Ufficio del giudice di pace di Bologna - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Brindisi - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Cagliari - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Camerino - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Campobasso - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Cecina - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Centuripe - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Enna - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Gela - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di La Maddalena - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Leonforte - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Livorno - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Locri - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Milano - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Monopoli - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Piazza Armerina - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Piombino - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Portoferraio - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Reggio Calabria - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Rimini - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Trapani - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Troina - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Venezia - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Viterbo - settore civile - il *D.M. 10 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Pistoia - settore civile - il *D.M. 23 dicembre 2019*; per l'Ufficio del giudice di pace di Firenze - settore civile - il *D.M. 22 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Foggia - settore civile - il *D.M. 22 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di La Spezia - settore civile - il *D.M. 22 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Manfredonia - settore civile - il *D.M. 22 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di San Giovanni Rotondo - settore civile - il *D.M. 22 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di San Severo - settore civile - il *D.M. 22 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Siena - settore civile - il *D.M. 22 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Avellino - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Cirò - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Crotone - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Cuneo - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Lercara Friddi - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Messina - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Palermo - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Petilia Policastro - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Pinerolo - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Termini Imerese - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Torino - settore civile - il *D.M. 24 gennaio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Como - settore civile - il *D.M. 2 marzo 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Crema - settore civile - il *D.M. 2 marzo 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Forlì - settore civile - il *D.M. 2 marzo 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Ivrea - settore civile - il *D.M. 2 marzo 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Isili e per l'Ufficio del giudice di pace di Sanluri - settore civile - il *D.M. 2 marzo 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Spoleto, l'Ufficio del giudice di pace di Foligno e l'Ufficio del giudice di pace di Todi - settore civile - il *D.M. 2 marzo 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Ferrara - settore civile - il *D.M. 16 aprile 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Macerata - settore civile - il *D.M. 16 aprile 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Chioggia, l'Ufficio del giudice di pace di Dolo e l'Ufficio del giudice di pace di San Donà di Piave - settore civile - il *D.M. 13 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Cremona - settore civile - il *D.M. 13 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Piacenza - settore civile - il *D.M. 13 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Bergamo, l'Ufficio del giudice di pace di Grumello del Monte e l'Ufficio del giudice di pace di Treviglio - settore civile - il *D.M. 25 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Biella - settore civile - il *D.M. 25 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Caltanissetta - settore civile - il *D.M. 25 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Capaccio, l'Ufficio del giudice di pace di Eboli, l'Ufficio del giudice di pace di Montecorvino Rovella, l'Ufficio del giudice di pace di Roccadaspide, l'Ufficio del giudice di pace di Salerno e l'Ufficio del giudice di pace di Sant'Angelo a Fasanella - settore civile - il *D.M. 25 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Casale Monferrato, l'Ufficio del giudice di pace di Varallo e l'Ufficio del giudice di pace di Vercelli - settore civile - il *D.M. 25 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Cassino, l'Ufficio del giudice di pace di Gaeta e l'Ufficio del giudice di pace di Sora - settore civile - il *D.M. 25 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Chiari - settore civile - il *D.M. 25 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Novara - settore civile - il *D.M. 25 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Pavia e l'Ufficio del giudice di pace di Voghera - settore civile - il *D.M. 25 maggio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Trieste - settore civile - il *D.M. 25 maggio 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Acireale, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Catania, Giarre e Paternò - settore civile - il *D.M. 24 giugno 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Agnone e Isernia - settore civile - il *D.M. 24 giugno 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Cosenza - settore civile - il *D.M. 24 giugno 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Modena e Pavullo nel Frignano - settore civile - il *D.M. 24 giugno 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Savona - settore civile - il *D.M. 24 giugno 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Tolmezzo e Udine - settore civile - il *D.M. 24 giugno 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Barra - settore civile - il *D.M. 21 luglio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Mantova - settore civile - il *D.M. 21 luglio 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Sassari, di Ozieri e di Pattada - settore civile - il *D.M. 21 luglio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Padova - settore civile - il *D.M. 21 luglio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Regalbuto - settore civile - il *D.M. 21 luglio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Reggio Emilia - settore civile - il *D.M. 21 luglio 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Saluzzo - settore civile - il *D.M. 21 luglio 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Cervinara e di Montoro Superiore - settore civile - il *D.M. 31 agosto 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Città di Castello - settore civile - il *D.M. 31 agosto 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Civitavecchia - settore civile - il *D.M. 31 agosto 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Fano - settore civile - il *D.M. 31 agosto 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Paola -

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

settore civile - il *D.M. 31 agosto 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Castelvetro e di Pantelleria - settore civile - il *D.M. 31 agosto 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Alessandria - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Arezzo - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Belluno - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Brescia - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Catanzaro - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Genova - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Lecco - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Macomer - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Montesarchio - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Napoli - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Nicosia - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Parma - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Sanremo - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Sant'Angelo di Brolo - settore civile - il *D.M. 30 settembre 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Conegliano e di Treviso - settore civile - il *D.M. 14 ottobre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Lanusei - settore civile - il *D.M. 14 ottobre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Velletri - settore civile - il *D.M. 14 ottobre 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Cariatì, di Castrovillari e di Corigliano Calabro - settore civile - il *D.M. 14 ottobre 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Ancona e di Fabriano - settore civile - il *D.M. 14 ottobre 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Grottaglie, di San Giorgio Jonico e di Taranto - settore civile - il *D.M. 6 novembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Rho - settore civile - il *D.M. 6 novembre 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Andria e di Barletta - settore civile - il *D.M. 6 novembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Legnago - settore civile - il *D.M. 6 novembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Polizzi Generosa - settore civile - il *D.M. 6 novembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Asti - settore civile - il *D.M. 17 dicembre 2020*; per gli Uffici del giudice di pace di Acqui Terme e di Tortona - settore civile - il *D.M. 17 dicembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Perugia - settore civile - il *D.M. 17 dicembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Verona - settore civile - il *D.M. 17 dicembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Siracusa - settore civile - il *D.M. 17 dicembre 2020*; per l'Ufficio del giudice di pace di Lodi - settore civile - il *D.M. 22 marzo 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Potenza - settore civile - il *D.M. 22 marzo 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Larino - settore civile - il *D.M. 22 marzo 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Fondi - settore civile - il *D.M. 22 marzo 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Corleone - settore civile - il *D.M. 22 marzo 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Sciacca - settore civile - il *D.M. 20 aprile 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Penne - settore civile - il *D.M. 20 aprile 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Pescara - settore civile - il *D.M. 10 maggio 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Grosseto - settore civile - il *D.M. 10 maggio 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Olbia - settore civile - il *D.M. 18 maggio 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Ariano Irpino - settore civile - il *D.M. 18 maggio 2021*; per l'Ufficio del giudice di pace di Tempio Pausania - settore civile - il *D.M. 18 maggio 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Trani - settore civile - il *D.M. 15 giugno 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Corato - settore civile - il *D.M. 15 giugno 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Canosa di Puglia - settore civile - il *D.M. 15 giugno 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Tortorici - settore civile - il *D.M. 26 ottobre 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Pesaro - settore civile - il *D.M. 21 dicembre 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Randazzo - settore civile - il *D.M. 21 dicembre 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Venafro - settore civile - il *D.M. 21 dicembre 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Finale Emilia - settore civile - il *D.M. 21 dicembre 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Legnano - settore civile - il *D.M. 21 dicembre 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Fermo - settore civile - il *D.M. 21 dicembre 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Bronte - settore civile - il *D.M. 21 dicembre 2021*; per l'ufficio del giudice di pace di Casarano - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Faenza - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Lecce - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Lugo - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Matera - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Poggio Mirteto - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Pordenone - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Ravenna - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Rieti - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Rovigo - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Terni - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*; per l'ufficio del giudice di pace di Ugento - settore civile - il *D.M. 22 aprile 2022*.

(153) Vedi, anche, l'*art. 28, comma 2, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

**Art. 16-bis. Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali (154) (169)
In vigore dal 18 ottobre 2022**

[1. Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Per difensori non si intendono i dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente. In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma. (155) (156) (170)

1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità. (163)

2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalità, le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformità delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis e dall'articolo 16-decies. (161) (156)

3. Nelle procedure concorsuali la disposizione di cui al comma 1 si applica esclusivamente al deposito degli atti e dei documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale, del liquidatore, del commissario liquidatore e del commissario straordinario. (156)

4. A decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Il presidente del tribunale può autorizzare il deposito di cui al periodo precedente con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste una indifferibile urgenza. Resta ferma l'applicazione della disposizione di cui al comma 1 al giudizio di opposizione al decreto d'ingiunzione.

4-bis. Nei procedimenti giudiziari diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'*articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155*, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione. (168)

5. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare i tribunali nei quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2014 ed anche limitatamente a specifiche categorie di

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico. (157)

6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai commi 1 e 4 si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.

7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. (158)

8. Fermo quanto disposto al comma 4, secondo periodo, il giudice può autorizzare il deposito degli atti processuali e dei documenti di cui ai commi che precedono con modalità non telematiche quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti.

9. Il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti per ragioni specifiche. Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente. (164)

9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice. (159)

9-ter. A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine, degli avvocati interessati, il Ministro della

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

giustizia, previa verifica, accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione, può individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorietà del deposito telematico. (160)

9-quater. Unitamente all'istanza di cui all'articolo 119, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, del medesimo regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato preventivo con cessione dei beni, si procede a norma del periodo precedente, sostituendo il liquidatore al curatore. (162)

9-quinquies. Il commissario giudiziale della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 172, primo comma, del predetto regio decreto redige un rapporto riepilogativo secondo quanto previsto dall'articolo 33, quinto comma, dello stesso regio decreto e lo trasmette ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma, del predetto regio decreto. Conclusa l'esecuzione del concordato si applica il comma 9-quater, sostituendo il commissario al curatore. (162)

9-sexies. Il professionista delegato a norma dell'*articolo 591-bis del codice di procedura civile*, entro trenta giorni dalla notifica dell'ordinanza di vendita, deposita un rapporto riepilogativo iniziale delle attività svolte. A decorrere dal deposito del rapporto riepilogativo iniziale, il professionista deposita, con cadenza semestrale, un rapporto riepilogativo periodico delle attività svolte. Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'approvazione del progetto di distribuzione, il professionista delegato deposita un rapporto riepilogativo finale delle attività svolte successivamente al deposito del rapporto di cui al periodo precedente. (167)

9-septies. I rapporti riepilogativi periodici e finali previsti per le procedure concorsuali e i rapporti riepilogativi previsti per i procedimenti di esecuzione forzata devono essere depositati con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I relativi dati sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali. I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile. (165)

9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica. (166)]

(154) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 19, n. 2*), L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(155) Comma così modificato dall'*art. 44, comma 2, lett. a*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, dall'*art. 19, comma 1, lett. a*), n. 01), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(156) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'*art. 44, comma 1*, D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(157) Comma così sostituito dall'*art. 44, comma 2, lett. b*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(158) Comma così modificato dall'*art. 51, comma 2, lett. a*) e *b*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(159) Comma aggiunto dall'*art. 52, comma 1, lett. a*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114, e, successivamente, così modificato dall'*art. 19, comma 1 lett. a*), n. 2), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(160) Comma aggiunto dall'*art. 44, comma 2, lett. c*), D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

(161) Comma così modificato dall'*art. 18, comma 4*, D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162, e, successivamente, dall'*art. 19, comma 1, lett. a*), n. 1-bis), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

(162) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 novembre 2014, n. 162*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 20, comma 5, del medesimo D.L. n. 132/2014*.

(163) Comma inserito dall'*art. 19, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*.

(164) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 1, lett. a), n. 1-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*.

(165) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 novembre 2014, n. 162*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 20, comma 5, del medesimo D.L. n. 132/2014*. Successivamente il presente comma è stato così modificato dall'*art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-bis), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132* e dall'*art. 4, comma 2, lett. b), D.L. 3 maggio 2016, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 giugno 2016, n. 119*.

(166) Comma aggiunto dall'*art. 19, comma 1, lett. a), n. 2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*.

(167) Comma aggiunto dall'*art. 20, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 132*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 10 novembre 2014, n. 162*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 20, comma 5, del medesimo D.L. n. 132/2014*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 4, comma 2, lett. a), D.L. 3 maggio 2016, n. 59*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 giugno 2016, n. 119*.

(168) Comma inserito dall'*art. 360, comma 1, D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14*, a decorrere dal 15 luglio 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 389, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 14/2019*, come sostituito dall'*art. 5, comma 1, D.L. 8 aprile 2020, n. 23*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 5 giugno 2020, n. 40*, e dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.L. 24 agosto 2021, n. 118*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 ottobre 2021, n. 147*, e modificato dall'*art. 42, comma 1, lett. a), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(169) Articolo abrogato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022*. A norma dell'*art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022*, come sostituito dall'*art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, le disposizioni dello stesso *D.Lgs. n. 149/2022* hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

(170) Vedi, anche, l'*art. 23, comma 11-bis, D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*.

Art. 16-ter. Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni (171) In vigore dal 17 luglio 2020

1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli *articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, dall'*articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito con modificazioni dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. (172)

1-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 1-ter si applicano anche alla giustizia amministrativa. (173)

1-ter. Fermo restando quanto previsto dal *regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611*, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, in caso di mancata indicazione nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'*articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e, ove nel predetto elenco risultino indicati, per la stessa amministrazione pubblica, più domicilia digitali, la notificazione è effettuata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata primario indicato, secondo le previsioni delle Linee guida di AgID,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

nella sezione ente dell'amministrazione pubblica destinataria. Nel caso in cui sussista l'obbligo di notifica degli atti introduttivi di giudizio in relazione a specifiche materie presso organi o articolazioni, anche territoriali, delle pubbliche amministrazioni, la notificazione può essere eseguita all'indirizzo di posta elettronica certificata espressamente indicato nell'elenco di cui all'*articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, per detti organi o articolazioni. (174)

(171) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(172) Comma modificato dall'*art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 1), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 66, comma 5, D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217*.

(173) Comma aggiunto dall'*art. 45-bis, comma 2, lett. a), n. 2), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 28, comma 1, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(174) Comma aggiunto dall'*art. 28, comma 1, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

**Art. 16-quater. Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53 (175)
In vigore dal 25 giugno 2014**

1. Alla *legge 21 gennaio 1994, n. 53*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 2*, comma 1, dopo le parole: «all'articolo 1» sono inserite le seguenti: «effettuata a mezzo del servizio postale»;

b) all'*articolo 3*, comma 1, alinea, le parole: «di cui all'articolo 1 deve» sono sostituite dalle seguenti: «che procede a norma dell'articolo 2 deve»;

c) all'*articolo 3*, il comma 3-bis è abrogato;

d) dopo l'*articolo 3* è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.

2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'*articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.

3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'*articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'*articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68*.

4. Il messaggio deve indicare nell'oggetto la dizione: "notificazione ai sensi della *legge n. 53 del 1994*".

5. L'avvocato redige la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. La relazione deve contenere:

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

- a) il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- c) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale ed il codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle liti;
- d) il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del destinatario;
- e) l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene notificato;
- f) l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo è stato estratto;
- g) l'attestazione di conformità di cui al comma 2.

6. Per le notificazioni effettuate in corso di procedimento deve, inoltre, essere indicato l'ufficio giudiziario, la sezione, il numero e l'anno di ruolo.»;

e) all'*articolo 4*, comma 1, le parole: «a mezzo posta elettronica certificata, ovvero» sono soppresse;

f) all'*articolo 5*, il comma 1 è abrogato;

g) all'*articolo 6*, comma 1, le parole: «la relazione di cui all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9»;

h) all'*articolo 8*, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata.»;

i) all'*articolo 9*, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'*articolo 23*, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

l) all'*articolo 10*, comma 1, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Quando l'atto è notificato a norma dell'articolo 3-bis al pagamento dell'importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.».

2. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si procede all'adeguamento delle regole tecniche di cui al *decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44*.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2.

3-bis. Le disposizioni dei commi 2 e 3 non si applicano alla giustizia amministrativa. (176)

(175) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 19, n. 2*, L. 24 dicembre 2012, n. 228, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(176) Comma aggiunto dall'*art. 46, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 114.

**Art. 16-quinquies. Copertura finanziaria (177)
In vigore dal 1 gennaio 2013**

1. Per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari, per

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

il potenziamento delle reti di trasmissione dati, nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale di magistratura, amministrativo e tecnico, è autorizzata la spesa di euro 1.320.000,00 per l'anno 2012, di euro 5.000.000 per l'anno 2013 e di euro 3.600.000 a decorrere dall'anno 2014.

2. Al relativo onere si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all'*articolo 28, comma 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183*, che sono conseguentemente iscritte nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(177) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 19, n. 2), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

**Art. 16-sexies Domicilio digitale (178)
In vigore dal 18 ottobre 2022**

1. Quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.
(179)

(178) Articolo inserito dall'*art. 52, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(179) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022*. A norma dell'*art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022*, come sostituito dall'*art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, le disposizioni dello stesso *D.Lgs. n. 149/2022* hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

**Art. 16-septies Tempo delle notificazioni con modalità telematiche (180) (181) (182)
In vigore dal 18 ottobre 2022**

[1. La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.]

(180) Articolo inserito dall'*art. 45-bis, comma 2, lett. b)*, *D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(181) La Corte costituzionale, con sentenza 19 marzo-9 aprile 2019, n. 75 (Gazz. Uff. 17 aprile 2019, n. 16 - Prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta.

(182) Articolo abrogato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022*. A norma dell'*art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022*, come sostituito dall'*art. 1, comma 380, lett. a)*, *L. 29 dicembre 2022, n. 197*, le disposizioni dello stesso *D.Lgs. n. 149/2022* hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

**Art. 16-octies Ufficio per il processo (183) (184) (185)
In vigore dal 1 novembre 2022**

[1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono costituite, presso le corti di appello e i tribunali ordinari, strutture organizzative denominate 'ufficio per il processo', mediante l'impiego del personale di cancelleria e di coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale dei laureati a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Fanno altresì parte dell'ufficio per il processo costituito presso le corti di appello i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dell'ufficio per il processo costituito presso i tribunati, i giudici onorari di tribunale di cui agli articoli 42 ter e seguenti del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

2. Il Consiglio Superiore della Magistratura e il Ministro della giustizia, nell'ambito delle rispettive competenze, danno attuazione alle disposizioni di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]

(183) Articolo inserito dall'*art. 50, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 114*.

(184) Articolo abrogato dall'*art. 18, comma 4, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 151*.

(185) Per le misure organizzative necessarie per il funzionamento dell'ufficio per il processo di cui al presente articolo, vedi il *D.M. 1° ottobre 2015*.

Art. 16-novies Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita (186)
In vigore dal 18 ottobre 2022**

1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.

4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni. Resta fermo quanto previsto dagli *articoli 23, secondo comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma*, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. (188)

5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia. (187)

6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.

(186) Articolo inserito dall'*art. 14, comma 2, D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*.

(187) Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'*art. 2-bis, comma 2, D.L. 30 dicembre 2015, n. 210*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 25 febbraio 2016, n. 21*.

(188) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 2, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022*. A norma dell'*art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022*, come sostituito dall'*art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, le disposizioni dello stesso *D.Lgs. n. 149/2022* hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 16-decies Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti e dei provvedimenti (189) (190)**In vigore dal 18 ottobre 2022**

[1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.]

(189) Articolo inserito dall'*art. 19, comma 1, lett. b), D.L. 27 giugno 2015, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2015, n. 132*.

(190) Articolo abrogato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022*. A norma dell'*art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022*, come sostituito dall'*art. 1, comma 380, lett. a), L. 29 dicembre 2022, n. 197*, le disposizioni dello stesso *D.Lgs. n. 149/2022* hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

Art. 16-undecies Modalità dell'attestazione di conformità (191) (192)**In vigore dal 18 ottobre 2022**

[1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.

3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.

3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-*decies*, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 53*, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.]

(191) Articolo inserito dall'*art. 19, comma 1, lett. b)*, D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132.

(192) Articolo abrogato dall'*art. 11, comma 1, D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149*, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 52, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 149/2022*. A norma dell'*art. 35, comma 1, del citato D.Lgs. n. 149/2022*, come sostituito dall'*art. 1, comma 380, lett. a)*, L. 29 dicembre 2022, n. 197, le disposizioni dello stesso *D.Lgs. n. 149/2022* hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.

**Art. 17 Modifiche alla legge fallimentare e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270
In vigore dal 1 gennaio 2013**

1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 15*, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Il decreto di convocazione è sottoscritto dal presidente del tribunale o dal giudice relatore se vi è delega alla trattazione del procedimento ai sensi del sesto comma. Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all'indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'*articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229*, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso. L'udienza è fissata non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso e tra la data della comunicazione o notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.»;

b) dopo l'*articolo 31* è inserito il seguente:

«31-bis (Comunicazioni del curatore). - Le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatore sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge.

Quando è omessa l'indicazione di cui al comma precedente, nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il curatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;

c) all'*articolo 33*, quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine altra copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, è trasmessa a mezzo posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

d) all'*articolo 92*, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:

1) che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;

2) la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;

3) ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);

4) il suo indirizzo di posta elettronica certificata.»;

e) all'*articolo 93*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente comma:

«La domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da trasmettere a norma del comma seguente almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.»;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli *articoli 21*, comma 2, ovvero *22*, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 92, unitamente ai documenti di cui al successivo sesto comma. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.»; (194)

3) al terzo comma, il numero 5) è sostituito dal seguente:

«5) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.»;

4) il quinto comma è sostituito dal seguente comma:

«Se è omessa l'indicazione di cui al terzo comma, n. 5), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 31-bis, secondo comma.»;

f) all'*articolo 95*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il fallito possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 93, secondo comma, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.»;

g) l'*articolo 97* è sostituito dal seguente:

«Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo). - Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.»;

h) all'*articolo 101*, primo comma, le parole: «depositate in cancelleria» sono sostituite dalle seguenti: «trasmesse al curatore»;

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

i) all'*articolo 102*, terzo comma, dopo le parole: «primo comma» sono inserite le seguenti: «trasmettendone copia»;

l) all'*articolo 110*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'*articolo 98*, ne sia data comunicazione mediante l'invio di copia a mezzo posta elettronica certificata.»;

m) all'*articolo 116* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, con posta elettronica certificata, inviando loro copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'*articolo 93*, secondo comma. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, il rendiconto e la data dell'udienza sono comunicati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.»;

n) all'*articolo 125* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'*articolo 31-bis*, secondo comma.»;

2) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Una volta espletato tale adempimento preliminarmente il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole.»;

o) all'*articolo 129*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al fallito, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'*articolo 17*, fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.»;

p) all'*articolo 143*, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il ricorso e il decreto del tribunale sono comunicati dal curatore ai creditori a mezzo posta elettronica certificata.»;

q) all'*articolo 171*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, un avviso contenente la data di convocazione dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di ammissione, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'*articolo 92*, primo comma, n. 3). Tutte le successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

previsto dal primo periodo e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»;

r) all'*articolo 172*, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.»;

s) all'*articolo 173*, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 171, secondo comma.»;

t) all'*articolo 182*, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«Si applica l'articolo 33, quinto comma, primo, secondo e terzo periodo, sostituendo al curatore il liquidatore, che provvede con periodicità semestrale dalla nomina. Quest'ultimo comunica a mezzo di posta elettronica certificata altra copia del rapporto al commissario giudiziale, che a sua volta lo comunica ai creditori a norma dell'articolo 171, secondo comma»;

u) all'*articolo 205*, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.»;

v) all'*articolo 207* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori ad indicare, entro il termine di cui al terzo comma, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al quarto comma e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.»;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma precedente possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.»;

3) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del primo comma. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 31-bis, terzo comma, sostituendo al curatore il commissario liquidatore.»;

z) all'*articolo 208*, primo periodo, dopo le parole: «il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni» sono aggiunte le seguenti: «, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 207, quarto comma»;

aa) l'*articolo 209*, primo comma, è sostituito dal seguente:

«Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate nel secondo comma dell'articolo 207 accolte o respinte, e lo

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

deposita nella cancelleria del luogo dove l'impresa ha la sede principale. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 207, quarto comma. Col deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.»;

bb) all'*articolo 213*, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma»;

cc) all'*articolo 214*, secondo comma, le parole: «nelle forme previste dall'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle parole: «con le modalità di cui all'articolo 207, quarto comma».

2. Al *decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'*articolo 22*, comma 1, è sostituito dal seguente:

«1. Il commissario giudiziale comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari sui beni in possesso dell'imprenditore insolvente, a mezzo posta elettronica certificata, se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il termine entro il quale devono trasmettergli a tale indirizzo le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.»;

b) l'*articolo 22*, comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. I creditori e i terzi titolari di diritti sui beni sono invitati ad indicare nella domanda l'indirizzo di posta elettronica certificata ed avvertiti delle conseguenze di cui ai periodi seguenti e dell'onere di comunicarne al commissario ogni variazione. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal creditore o dal terzo titolare di diritti sui beni. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, ovvero nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica l'*articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto, 16 marzo 1942, n. 267*, sostituendo al curatore il commissario giudiziale.»; (193)

c) l'*articolo 28*, comma 5, è sostituito dal seguente:

«5. L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato hanno facoltà di prendere visione della relazione e di estrarne copia. La stessa è trasmessa dal commissario giudiziale a tutti i creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

d) all'*articolo 59*, comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «L'imprenditore insolvente e ogni altro interessato possono prendere visione ed estrarre copia del programma depositato, che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza. La stessa copia è trasmessa entro dieci giorni dal deposito in cancelleria a cura del commissario straordinario a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2. Si applica l'*articolo 31-bis, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, sostituendo al curatore il commissario straordinario.»;

e) all'*articolo 61*, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia di ciascuna relazione periodica e della relazione finale a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

f) all'*articolo 75* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il commissario straordinario trasmette una copia del bilancio finale della procedura e del conto della gestione a tutti i creditori a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato a norma dell'articolo 22, comma 2, entro dieci giorni dal deposito in cancelleria.»;

2) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente periodo: «Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso, per i creditori e i titolari di diritti sui beni, dalla comunicazione a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 22, comma 2 e,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

per ogni altro interessato, dalla sua affissione.».

2-bis. Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'*articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'*articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. (195)

3. La norma di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica ai procedimenti introdotti dopo il 31 dicembre 2013.

4. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche alle procedure di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria pendenti, rispetto alle quali, alla stessa data, non è stata effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli *articoli 92, 171, 207 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267* e dall'*articolo 22 decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270*.

5. Per le procedure in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 4, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2013. Il curatore, il commissario giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario straordinario entro il 30 giugno 2013 comunicano ai creditori e ai terzi titolari di diritti sui beni il loro indirizzo di posta elettronica certificata e li invitano a comunicare, entro tre mesi, l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli di rendere nota ogni successiva variazione e che in caso di omessa indicazione le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

(193) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(194) Numero così sostituito dall'*art. 1, comma 19, n. 3, lett. a), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(195) Comma inserito dall'*art. 1, comma 19, n. 3, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Art. 18 Modificazioni alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, e all'articolo 217-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (200)**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Alla *legge 27 gennaio 2012, n. 3*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente:

«Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio»;

b) dopo la rubrica del capo II è inserita la seguente sezione:

«Sezione prima - Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento»;

c) dopo la rubrica della sezione prima del capo II è inserito il seguente:

«§ 1 Disposizioni generali»;

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

d) all'*articolo 6* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Finalità e definizioni»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «alle vigenti procedure concorsuali» sono sostituite dalle seguenti: «a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo»;

b) le parole: «dal presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dalla presente sezione»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con le medesime finalità, il consumatore può anche proporre un piano fondato sulle previsioni di cui all'*articolo 7*, comma 1, ed avente il contenuto di cui all'*articolo 8*.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini del presente capo, si intende:

a) per "sovraindebitamento": la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;

b) per "consumatore": il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.»; (196)

e) all'*articolo 7* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'*articolo 15* con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'*articolo 9*, comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che, assicurato il regolare pagamento dei titolari di crediti impignorabili ai sensi dell'*articolo 545* del codice di procedura civile e delle altre disposizioni contenute in leggi speciali, preveda scadenze e modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classi, indichi le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti e le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi. In ogni caso, con riguardo ai tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea, all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, il piano può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 13*, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un gestore per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. Il gestore è nominato dal giudice»;

(196)

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Fermo il diritto di proporre ai creditori un accordo ai sensi del comma 1, il consumatore in stato di sovraindebitamento può proporre, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'*articolo 15* con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'*articolo 9*, comma 1, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1.»;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La proposta non è ammissibile quando il debitore, anche consumatore:

a) è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo;

b) ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al presente capo;

c) ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli *articoli 14 e 14-bis*;

d) ha fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.»;

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Ferma l'applicazione del comma 2, lettere b), c) e d), l'imprenditore agricolo in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi secondo le disposizioni della presente sezione.»;

f) all'*articolo 8* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Contenuto dell'accordo o del piano del consumatore»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o di piano del consumatore»;

b) la parola: «redditi» è sostituita dalla seguente: «crediti»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «i beni o i redditi» sono sostituite dalle seguenti: «i beni e i redditi»;

b) le parole: «del piano» sono sostituite dalle seguenti: «dell'accordo o del piano del consumatore»;

c) le parole: «l'attuabilità dell'accordo» sono sostituite dalle seguenti: «assicurarne l'attuabilità»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente comma:

«4. La proposta di accordo con continuazione dell'attività d'impresa e il piano del consumatore possono prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.»;

g) all'*articolo 9* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Deposito della proposta»;

2) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «sede» è inserita la seguente «principale»;

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il consumatore deposita la proposta di piano presso il tribunale del luogo ove ha la residenza. La proposta, contestualmente al deposito presso il tribunale, e comunque non oltre tre giorni, deve essere presentata, a cura dell'organismo di composizione della crisi, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente e contenere la ricostruzione della sua posizione fiscale e l'indicazione di eventuali contenziosi pendenti.»;

3) al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «Il debitore, unitamente alla proposta, deposita» sono sostituite dalle seguenti: «Unitamente alla proposta devono essere depositati»;

2) le parole: «dei beni» sono sostituite dalle seguenti «di tutti i beni del debitore»;

4) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Alla proposta di piano del consumatore è altresì allegata una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

3-ter. Il giudice può concedere un termine perentorio non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni alla proposta e produrre nuovi documenti.

3-quater. Il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.»;

h) dopo l'*articolo 9* è inserito il seguente:

«§ 2 Accordo di composizione della crisi»;

i) all'*articolo 10* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «i requisiti previsti dagli articoli 7» è inserito il seguente: «, 8»;

b) dopo la parola: «comunicazione» sono inserite le seguenti: «, almeno trenta giorni prima del termine di cui all'articolo 11, comma 1,»;

c) le parole: «contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo» sono soppresse;

d) in fine è aggiunto il seguente periodo: «Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) stabilisce idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, la pubblicazione degli stessi nel registro delle imprese;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura dell'organismo di composizione della crisi, presso gli uffici competenti;

c) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore; la sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.»;

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. All'udienza il giudice, accertata la presenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone la revoca del decreto di cui al comma 1 e ordina la cancellazione della trascrizione dello stesso, nonché la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.»;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. A decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 2 e sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.»;

5) al comma 4 le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2, lettera c)»;

6) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il decreto di cui al comma 1 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.»;

l) all'*articolo 11* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: «almeno dieci giorni prima dell'udienza di cui all'articolo 10, comma 1. In mancanza, si ritiene che abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro comunicata»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini dell'omologazione di cui all'articolo 12, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Non hanno diritto di esprimersi sulla proposta e non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta.»;

3) al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «è revocato di diritto» sono sostituite dalle seguenti: «cessa, di diritto, di produrre effetti»;

b) dopo le parole: «i pagamenti dovuti» sono inserite le seguenti: «secondo il piano»;

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

c) le parole: «Agenzie fiscali» sono sostituite da: «amministrazioni pubbliche»;

d) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accordo è altresì revocato se risultano compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Il giudice provvede d'ufficio con decreto reclamabile, ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile, innanzi al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che lo ha pronunciato.».

m) all'*articolo 12* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: «Il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda.»;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente comma:

«3. L'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 10, comma 2. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.»;

3) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma:

«3-bis. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.»;

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale con ricorso da decidere in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

5) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione dell'accordo omologato non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'*articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*. A seguito della sentenza che dichiara il fallimento, i crediti derivanti da finanziamenti effettuati in esecuzione o in funzione dell'accordo omologato sono prededucibili a norma dell'*articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*»; (196)

n) dopo l'*articolo 12* è inserito:

«§ 3 Piano del consumatore»

«Art. 12-bis (Procedimento di omologazione del piano del consumatore). - 1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto. Tra il giorno del deposito della documentazione di cui all'articolo 9 e l'udienza non devono decorrere più di sessanta giorni.

2. Quando, nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo.

3. Verificata la fattibilità del piano e l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo, e risolta ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti, il giudice, quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, omologa il piano, disponendo per il relativo provvedimento una forma idonea di pubblicità. Quando il piano prevede la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi. Con l'ordinanza di diniego il giudice dichiara l'inefficacia del provvedimento di sospensione di cui al comma 2, ove adottato.

4. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza del piano, il giudice lo omologa se ritiene che il credito possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda del presente capo.

5. Si applica l'articolo 12, comma 2, terzo e quarto periodo.

6. L'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta.

7. Il decreto di cui al comma 3 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Art. 12-ter (Effetti dell'omologazione del piano del consumatore).

- 1. Dalla data dell'omologazione del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali. Ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano.

2. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 12-bis, comma 3. I creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.

3. L'omologazione del piano non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso.

4. Gli effetti di cui al comma 1 vengono meno in caso di mancato pagamento dei titolari di crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. L'accertamento del mancato pagamento di tali crediti è chiesto al tribunale e si applica l'articolo 12, comma 4.»;

o) dopo l'*articolo 12-ter* è inserito il seguente:

«§ 4 Esecuzione e cessazione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore»;

p) all'*articolo 13* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«Esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore»;

2) al comma 1 dopo la parola: «accordo» sono inserite le seguenti: «o dal piano del consumatore,»;

3) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «all'accordo o al piano» sono sostituite dalle seguenti: «all'accordo o al piano del consumatore»;

b) le parole: «creditori estranei» sono sostituite dalle seguenti: «crediti impignorabili e dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo»;

c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui agli articoli 10, comma 1 e 12-bis, comma 3, e la cessazione di ogni altra forma di pubblicità. In ogni caso il giudice può, con decreto motivato, sospendere gli atti di esecuzione dell'accordo qualora ricorrano gravi e giustificati motivi»;

4) al comma 4 le parole: «dell'accordo e del piano sono nulli» sono sostituite dalle parole: «dell'accordo o del piano del consumatore sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui agli articoli 10, comma 2, e 12-bis, comma 3»;

5) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. I crediti sorti in occasione o in funzione di uno dei procedimenti di cui alla presente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

4-ter. Quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta e si applicano le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

della presente sezione»; (197)

q) all'*articolo 14* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «dolosamente» sono inserite le seguenti: «o con colpa grave»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.»;

3) al comma 2 la parola: «regolarmente» è soppressa;

4) al comma 3 dopo le parole: «a pena di decadenza,» sono inserite le seguenti parole: «entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso,»;

5) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»;

r) dopo l'*articolo 14* è inserito il seguente articolo:

«Art. 14-bis (Revoca e cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore). - 1. La revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore hanno luogo ai sensi dell'articolo 11, comma 5.

2. Il tribunale, su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, dichiara cessati gli effetti dell'omologazione del piano nelle seguenti ipotesi:

a) quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti;

b) se il proponente non adempie agli obblighi derivanti dal piano, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione del piano diviene impossibile anche per ragioni non imputabili al debitore.

3. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera a), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto.

4. Il ricorso per la dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), è proposto, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla scoperta e, in ogni caso, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dall'accordo.

5. La dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

6. Si applica l'articolo 14, comma 5»; (198)

s) dopo l'articolo 14-bis è inserita la seguente sezione:

«SEZIONE SECONDA

Liquidazione del patrimonio

Art. 14-ter (Liquidazione dei beni). - 1. In alternativa alla proposta per la composizione della crisi, il debitore, in stato di sovraindebitamento e per il quale non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni.

2. La domanda di liquidazione è proposta al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e deve essere corredata dalla documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3.

3. Alla domanda sono altresì allegati l'inventario di tutti i beni del debitore, recante specifiche indicazioni sul possesso di ciascuno degli immobili e delle cose mobili, nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;

c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;

d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

4. L'organismo di composizione della crisi, entro tre giorni dalla richiesta di relazione di cui al comma 3, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

5. La domanda di liquidazione è inammissibile se la documentazione prodotta non consente di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore.

6. Non sono compresi nella liquidazione:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia indicati dal giudice;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

7. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 14-quater (Conversione della procedura di composizione in liquidazione). - 1. Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone, col decreto avente il contenuto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a). La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b), ove determinati da cause imputabili al debitore.

Art. 14-quinquies (Decreto di apertura della liquidazione). - 1. Il giudice, se la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 14-ter, verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni, dichiara aperta la procedura di liquidazione. Si applica l'articolo 10, comma 6.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il giudice:

a) ove non sia stato nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, nomina un liquidatore, da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*;

b) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive nè acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

c) stabilisce idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, l'annotazione nel registro delle imprese;

d) ordina, quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore ad utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) fissa i limiti di cui all'articolo 14-ter, comma 5, lettera b).

3. Il decreto di cui al comma 2 deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

4. La procedura rimane aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, in ogni caso, ai fini di cui all'articolo 14-undecies, per i quattro anni successivi al deposito della domanda.

Art. 14-sexies (Inventario ed elenco dei creditori). - 1. Il liquidatore, verificato l'elenco dei creditori e l'attendibilità della documentazione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, forma l'inventario dei beni da liquidare e comunica ai creditori e ai titolari dei diritti reali e personali,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

mobiliari e immobiliari, su immobili o cose mobili in possesso o nella disponibilità del debitore:

a) che possono partecipare alla liquidazione, depositando o trasmettendo, anche a mezzo di posta elettronica certificata e purché vi sia prova della ricezione, la domanda di partecipazione che abbia il contenuto previsto dall'articolo 14-septies, con l'avvertimento che in mancanza delle indicazioni di cui alla lettera e) del predetto articolo, le successive comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

b) la data entro cui vanno presentate le domande;

c) la data entro cui sarà comunicata al debitore e ai creditori lo stato passivo e ogni altra utile informazione.

Art. 14-septies (Domanda di partecipazione alla liquidazione). - 1. La domanda di partecipazione alla liquidazione, di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili è proposta con ricorso che contiene:

a) l'indicazione delle generalità del creditore;

b) la determinazione della somma che si intende far valere nella liquidazione, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di telefax o l'elezione di domicilio in un comune del circondario ove ha sede il tribunale competente.

2. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi dei diritti fatti valere.

Art. 14-octies (Formazione del passivo). - 1. Il liquidatore esamina le domande di cui all'articolo 14-septies e, predisposto un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, lo comunica agli interessati, assegnando un termine di quindici giorni per le eventuali osservazioni da comunicare con le modalità dell'articolo 14-sexies, comma 1, lettera a).

2. In assenza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo dandone comunicazione alle parti.

3. Quando sono formulate osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'ultima osservazione, predisponde un nuovo progetto e lo comunica ai sensi del comma 1.

4. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del comma 3, il liquidatore rimette gli atti al giudice che lo ha nominato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo. Si applica l'articolo 10, comma 6.

Art. 14-novies (Liquidazione). - 1. Il liquidatore, entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario, elabora un programma di liquidazione, che comunica al debitore ed ai creditori e deposita presso la cancelleria del giudice. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione. Fanno parte del patrimonio di liquidazione anche gli accessori, le pertinenze e i frutti prodotti dai beni del debitore. Il liquidatore cede i crediti, anche se oggetto di contestazione, dei quali non è probabile l'incasso nei quattro anni successivi al deposito della domanda. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal liquidatore tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Prima del completamento delle operazioni di vendita, il liquidatore informa degli esiti delle procedure il debitore, i creditori e il giudice. In ogni caso, quando ricorrono gravi e giustificati motivi, il giudice può sospendere con decreto motivato gli atti di esecuzione del programma di liquidazione. Se alla data di apertura della procedura di liquidazione sono pendenti procedure esecutive il liquidatore può subentrarvi.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione, autorizza lo svincolo delle somme, ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di cui all'articolo 14-quinquies, comma 1,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

dichiara la cessazione di ogni altra forma di pubblicità disposta.

4. I requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati e degli operatori esperti dei quali il liquidatore può avvalersi ai sensi del comma 1, nonché i mezzi di pubblicità e trasparenza delle operazioni di vendita sono quelli previsti dal regolamento del Ministro della giustizia di cui all'*articolo 107, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*.

5. Accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e, comunque, non prima del decorso del termine di quattro anni dal deposito della domanda, il giudice dispone, con decreto, la chiusura della procedura.

Art. 14-decies (Azioni del liquidatore). - 1. Il liquidatore esercita ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare e comunque correlata con lo svolgimento dell'attività di amministrazione di cui all'articolo 14-novies, comma 2. Il liquidatore può altresì esercitare le azioni volte al recupero dei crediti compresi nella liquidazione.

Art. 14-undecies (Beni e crediti sopravvenuti). - 1. I beni sopravvenuti nei quattro anni successivi al deposito della domanda di liquidazione di cui all'articolo 14-ter costituiscono oggetto della stessa, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Ai fini di cui al periodo precedente il debitore integra l'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3.

Art. 14-duodecies (Creditori posteriori). - 1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 14-quinquies, comma 2, lettere c) e d), non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione o di uno dei procedimenti di cui alla precedente sezione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Art. 14-terdecies (Esdebitazione). - 1. Il debitore persona fisica è ammesso al beneficio della liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali e non soddisfatti a condizione che:

a) abbia cooperato al regolare ed efficace svolgimento della procedura, fornendo tutte le informazioni e la documentazione utili, nonché adoperandosi per il proficuo svolgimento delle operazioni;

b) non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare lo svolgimento della procedura;

c) non abbia beneficiato di altra esdebitazione negli otto anni precedenti la domanda;

d) non sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati previsti dall'articolo 16;

e) abbia svolto, nei quattro anni di cui all'articolo 14-undecies, un'attività produttiva di reddito adeguata rispetto alle proprie competenze e alla situazione di mercato o, in ogni caso, abbia cercato un'occupazione e non abbia rifiutato, senza giustificato motivo, proposte di impiego;

f) siano stati soddisfatti, almeno in parte, i creditori per titolo e causa anteriore al decreto di apertura della liquidazione.

2. L'esdebitazione è esclusa:

a) quando il sovraindebitamento del debitore è imputabile ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle sue capacità patrimoniali;

b) quando il debitore, nei cinque anni precedenti l'apertura della liquidazione o nel corso della stessa, ha posto in essere atti in frode ai creditori, pagamenti o altri atti dispositivi del proprio patrimonio, ovvero simulazioni di titoli di prelazione, allo scopo di favorire alcuni creditori a danno di altri.

3. L'esdebitazione non opera:

a) per i debiti derivanti da obblighi di mantenimento e alimentari;

b) per i debiti da risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché per le sanzioni penali ed amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti;

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

c) per i debiti fiscali che, pur avendo causa anteriore al decreto di apertura delle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, sono stati successivamente accertati in ragione della sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

4. Il giudice, con decreto adottato su ricorso del debitore interessato, presentato entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione, sentiti i creditori non integralmente soddisfatti e verificate le condizioni di cui ai commi 1 e 2, dichiara inesigibili nei suoi confronti i crediti non soddisfatti integralmente. I creditori non integralmente soddisfatti possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile di fronte al tribunale e del collegio non fa parte il giudice che ha emesso il decreto.

5. Il provvedimento di esdebitazione è revocabile in ogni momento, su istanza dei creditori, se risulta:

a) che è stato concesso ricorrendo l'ipotesi del comma 2, lettera b);

b) che è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero simulate attività inesistenti.

6. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.»; (198)

t) gli *articoli da 15 a 20* sono sostituiti dalla seguente sezione:

«SEZIONE TERZA

Disposizioni comuni

Art. 15 (Organismi di composizione della crisi). - 1. Possono costituire organismi per la composizione delle crisi da sovraindebitamento enti pubblici dotati di requisiti di indipendenza e professionalità determinati con il regolamento di cui al comma 3. Gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'*articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580*, e successive modificazioni, il segretariato sociale costituito ai sensi dell'*articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328*, gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai sono iscritti di diritto, a semplice domanda, nel registro di cui al comma 2.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

3. I requisiti di cui al comma 1 e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 2, sono stabiliti con regolamento adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le condizioni per l'iscrizione, la formazione dell'elenco e la sua revisione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organismi a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura.

4. Dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi indicati al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e le attività degli stessi devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dalle sezioni prima e seconda del presente capo, assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso.

6. Lo stesso organismo verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2.

7. L'organismo esegue le pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti previsti dalle sezioni prima e seconda del presente capo. Le comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo telefax o lettera raccomandata.

8. Quando il giudice lo dispone ai sensi degli articoli 13, comma 1, o 14-quinquies, comma 2, l'organismo svolge le funzioni di liquidatore stabilite con le disposizioni del presente capo.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

Ove designato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, svolge le funzioni di gestore per la liquidazione.

9. I compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi possono essere svolti anche da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'*articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, e successive modificazioni, ovvero da un notaio, nominati dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, i compensi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali nelle procedure di concordato preventivo, quanto alle attività di cui alla sezione prima del presente capo, e per i curatori fallimentari, quanto alle attività di cui alla sezione seconda del presente capo. I predetti compensi sono ridotti del quaranta per cento.

10. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previsti dal presente capo, il giudice e, previa autorizzazione di quest'ultimo, gli organismi di composizione della crisi possono accedere ai dati contenuti nell'anagrafe tributaria, compresa la sezione prevista dall'*articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605*, nei sistemi di informazioni creditizie, nelle centrali rischi e nelle altre banche dati pubbliche, ivi compreso l'archivio centrale informatizzato di cui all'*articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, e del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, di cui alla deliberazione del Garante per la protezione dei dati personali 16 novembre 2004, n. 8, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.

11. I dati personali acquisiti a norma del presente articolo possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e devono essere distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, non oltre quindici giorni dalla distruzione medesima.

Art. 16 (Sanzioni). - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alla procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima del presente capo aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni prima e seconda del presente capo, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) omette l'indicazione di beni nell'inventario di cui all'articolo 14-ter, comma 3;

d) nel corso della procedura di cui alla sezione prima del presente capo, effettua pagamenti in violazione dell'accordo o del piano del consumatore;

e) dopo il deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

f) intenzionalmente non rispetta i contenuti dell'accordo o del piano del consumatore.

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero il professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che rende false attestazioni in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta o nei documenti ad essa allegati, alla fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 9, comma 2, ovvero nella relazione di cui agli articoli 9, comma 3-bis, 12, comma 1 e 14-ter, comma 3, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma 2 si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi, ovvero al professionista di cui all'articolo 15, comma 9, che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.» (198).

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai procedimenti instaurati dal trentesimo giorno successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

2-bis. All'*articolo 217-bis, comma 1, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267*, le parole: «ovvero del piano di cui all'*articolo 67, terzo comma, lettera d)*» sono sostituite dalle seguenti: «o del piano di cui all'*articolo 67, terzo comma, lettera d)*, ovvero di un accordo di composizione della crisi omologato ai sensi dell'*articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3*».
(199)

(196) Numero così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(197) Numero così sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(198) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(199) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(200) Rubrica così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Sezione VII

Ricerca, innovazione e comunità intelligenti

**Art. 19 Grandi progetti di ricerca e innovazione e appalti precommerciali
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. All'*articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in conformità al programma europeo Horizon2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda ultralarga, fissa e mobile, tenendo conto delle singole specificità territoriali e della copertura delle aree a bassa densità abitativa, e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale.» (201)

2. I progetti di cui all'*articolo 20, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012*, così come introdotto dal comma 1, riguardano:

a) lo sviluppo di una nuova tecnologia e l'integrazione di tecnologie esistenti in sistemi innovativi complessi che si traducono nella realizzazione di un prototipo di valenza industriale che sia in grado di qualificare un prodotto innovativo;

b) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di soddisfare una domanda espressa da pubbliche amministrazioni;

c) i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica;

d) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di un servizio o di un prodotto innovativo in grado di rafforzare anche la capacità competitiva delle piccole e medie imprese;

d-bis) le attività di ricerca finalizzate allo sviluppo di servizi e prodotti innovativi in grado di rafforzare l'utilizzazione della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale (202).

2-bis. Al comma 3 dell'*articolo 22 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*, dopo il primo periodo è inserito il seguente:

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

«Le risorse finanziarie trasferite all'Agenzia e non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate alle finalità di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla stessa Agenzia per l'attuazione dei compiti ad essa assegnati». (203)

3. I temi di ricerca, le aree tecnologiche ed i requisiti di domanda pubblica da collegare e promuovere in relazione alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana, sono indicati di intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, università e ricerca. (201)

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera a), l'Agenzia effettua una chiamata alla manifestazione d'interesse da parte di imprese singole o in partenariato tra di loro, eventualmente in associazione con organismi di ricerca, per la realizzazione dei grandi progetti strategici di ricerca e sviluppo nel settore ICT. Le proposte presentate sono sottoposte a un processo negoziale articolato in due fasi:

a) valutazione tecnico-scientifica, affidata all'Agenzia, di ammissibilità al finanziamento, in termini di contenuto innovativo e potenziale applicativo, eventualmente condizionata a richieste di modifiche dei progetti presentati;

b) definizione di una efficace soluzione di copertura finanziaria dei progetti ammessi, anche sulla base dell'uso combinato di contributi pubblici e privati, prestiti agevolati o altri strumenti di debito e garanzia. A tale specifico fine, massimizzando la leva finanziaria delle risorse pubbliche impegnate nei progetti dalle varie amministrazioni, può essere utilizzato un meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio denominato Risksharingfacility per l'innovazione digitale-RSFID. Per l'implementazione della RSFID il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro per la coesione territoriale stipulano un accordo quadro di collaborazione con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti o altri investitori istituzionali. L'accordo quadro di collaborazione prevede le regole di governance e le modalità di funzionamento della RSFID e viene adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (204).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), l'Agenzia, attraverso specifiche intese o accordi di programma con le regioni e altre amministrazioni pubbliche competenti, anche ai sensi dell'*articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*, e successive modificazioni, definisce gli ambiti territoriali e l'oggetto dei possibili progetti, individua le risorse pubbliche eventualmente necessarie e provvede alla definizione e allo sviluppo dei servizi o dei prodotti innovativi mediante appalti precommerciali. I singoli appalti sono aggiudicati dall'Agenzia ai sensi dell'*articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, e successive modificazioni, quale centrale di committenza della regione o della diversa amministrazione pubblica competente alla relativa gestione. Le attività connesse alle specifiche intese o accordi di programma stipulati con l'Agenzia per l'Italia Digitale sono svolte dalle regioni e dalle altre amministrazioni pubbliche competenti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (201)

6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettere c) e d-bis), trova applicazione il comma 9. (201)

6-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera d), una percentuale non inferiore al 25 per cento delle risorse annuali per lo sviluppo dei grandi progetti strategici di cui al comma 3-bis dell'*articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, introdotto dal comma 1 del presente articolo, a disposizione dell'Agenzia è destinata a progetti di ricerca che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, eventualmente svolti in collaborazione con grandi imprese o organismi di ricerca, con gli indirizzi tematici di cui al comma 2. (203)

7. Per le iniziative di cui al presente articolo, è riservata una quota non superiore a 70 milioni

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'*articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, nonché una quota non superiore a 100 milioni di euro delle risorse effettivamente disponibili del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'*articolo 61 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012*. L'utilizzo delle risorse riservate ai sensi del presente comma è effettuato nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica con le medesime modalità di utilizzo dei predetti fondi. Per la stessa finalità possono essere utilizzate anche risorse provenienti dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali che siano individuate nel Piano di azione-coesione.

8. Per le finalità dell'*articolo 47, comma 2-bis, lettera e), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali presso le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche e gli altri enti e soggetti aggiudicatori ai sensi dell'*articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*.

9. L'accesso ai fondi per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2, lettere c) e d-bis), è disciplinato con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei seguenti criteri: (205)

a) previsione che, l'Agenzia per l'Italia digitale, previa intesa tra il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pubblici con cadenza almeno annuale una sollecitazione a manifestare interesse, rivolta alle amministrazioni pubbliche, diretta ad acquisire la segnalazione di problemi di particolare rilevanza sociale o ambientale che non trovano una risposta soddisfacente in prodotti, servizi e tecnologie già esistenti sul mercato;

b) definizione di misure premiali per incentivare le aggregazioni di pubbliche amministrazioni al fine di raggiungere un adeguato livello di domanda di soluzioni innovative a problemi di particolare rilevanza;

c) previsione che nelle manifestazioni di interesse sia contenuta la disponibilità dei soggetti pubblici ad agire come contesto operativo per la sperimentazione delle soluzioni elaborate;

d) valutazione da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale delle manifestazioni d'interesse pervenute in termini di rilevanza sociale, accessibilità, innovatività, scalabilità e successiva attivazione degli appalti precommerciali finalizzati all'individuazione della migliore soluzione;

e) previsione che i risultati della procedura precommerciale siano divulgati e resi disponibili a terzi.

(201) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(202) Lettera aggiunta dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(203) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(204) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(205) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

**Art. 20 Comunità intelligenti
In vigore dal 14 settembre 2016**

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

1. L'Agenzia per l'Italia digitale definisce strategie e obiettivi, coordina il processo di attuazione e predispone gli strumenti tecnologici ed economici per il progresso delle comunità intelligenti. A tal fine l'Agenzia: (215)

[a] predispone annualmente il piano nazionale delle comunità intelligenti-PNCI e lo trasmette entro il mese di febbraio al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, che lo approva entro il mese successivo; (216)]

[b] entro il mese di gennaio di ogni anno predispone il rapporto annuale sull'attuazione del citato piano nazionale, avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12; (216)]

c) emana le linee guida recanti definizione di standard tecnici, compresa la determinazione delle ontologie dei servizi e dei dati delle comunità intelligenti; (217)

d) istituisce e gestisce la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti di cui al comma 9 del presente articolo.

[2. È istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale il Comitato tecnico delle comunità intelligenti, formato da undici componenti in possesso di particolari competenze e di comprovata esperienza nel settore delle comunità intelligenti, nominati dal direttore generale dell'Agenzia, di cui uno designato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dall'Unione delle province d'Italia e altri sei scelti dallo stesso direttore generale, di cui uno proveniente da atenei nazionali, tre dalle associazioni di imprese o di cittadini maggiormente rappresentative, uno dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e uno dall'Agenzia stessa. Il comitato adotta il proprio regolamento di organizzazione ed elegge il Presidente. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti. I suoi componenti durano in carica 3 anni, rinnovabili una sola volta. (214) (218)]

[3. Il comitato tecnico delle comunità intelligenti propone all'Agenzia il recepimento di standard tecnici utili allo sviluppo della piattaforma nazionale di cui al comma 9, collabora alla supervisione dei documenti indicati nel comma 1, lettere a), b) e c). (210) (218)]

[4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica, sentiti l'Agenzia e il comitato tecnico di cui al comma 2, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, è adottato lo Statuto della cittadinanza intelligente, da redigere sulla base dei seguenti criteri:

a) definizione dei principi e delle condizioni, compresi i parametri di accessibilità e inclusione digitale ai sensi delle disposizioni del presente decreto-legge, che indirizzano le politiche delle comunità intelligenti;

b) elencazione dei protocolli d'intesa tra l'Agenzia e le singole amministrazioni, nei quali ciascuna di esse declina gli obiettivi del piano nazionale delle comunità intelligenti. I protocolli sono aggiornati annualmente a seguito del rinnovo del piano nazionale. (211)

]

[5. L'Agenzia e le singole amministrazioni locali interessate stabiliscono congiuntamente le modalità di consultazione pubblica periodica mirate all'integrazione dei bisogni emersi dalla cittadinanza nel processo di aggiornamento annuale degli obiettivi di cui ai commi precedenti. (218)]

[6. La sottoscrizione dello Statuto è condizione necessaria per ottenere la qualifica di comunità intelligente. (211)]

[7. Il rispetto del protocollo d'intesa, misurato dall'Agenzia avvalendosi del sistema di monitoraggio di cui al comma 12, è vincolante per l'accesso a fondi pubblici per la realizzazione di progetti innovativi per le comunità intelligenti. (218)]

8. Al fine di assicurare la rapida e capillare diffusione sul territorio di modelli e soluzioni ad alta replicabilità, l'integrazione con le caratteristiche tecniche ed amministrative dei sistemi regionali e comunali e l'adattamento ai diversi contesti territoriali, l'agenzia opera in collaborazione con le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

comuni per la programmazione e l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1. (219)

9. Con deliberazione da adottare entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale istituisce, definendone le modalità per la gestione, la piattaforma nazionale delle comunità intelligenti e le relative componenti, che includono: (220)

a) il catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni;

b) il catalogo dei dati e dei servizi informativi;

b-bis) il catalogo dei dati geografici, territoriali ed ambientali di cui all'*articolo 23, comma 12-quaterdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*; (206)

c) il sistema di monitoraggio.

[10. Ai fini della realizzazione del catalogo del riuso dei sistemi e delle applicazioni l'Agenzia:

a) promuove indirizzi operativi e strumenti d'incentivazione alla pratica del riuso anche attraverso meccanismi di aggregazione della domanda;

b) adotta e promuove il recepimento di formati e processi standard per l'indicizzazione e la condivisione delle applicazioni presenti nel catalogo;

c) definisce standard tecnici aperti e regole di interoperabilità delle soluzioni realizzate, da recepire nei capitolati degli appalti pubblici concernenti beni e servizi innovativi per le comunità intelligenti. (218)

]

[11. Ai fini della realizzazione del catalogo dei dati e dei servizi informativi prodotti dalle comunità intelligenti, l'Agenzia:

a) cataloga i dati e i servizi informativi con l'obiettivo di costituire una mappa nazionale che migliori l'accesso e faciliti il riutilizzo del patrimonio informativo pubblico;

b) favorisce il processo di metadattazione attraverso l'elaborazione delle ontologie e dei modelli di descrizione dei dati, necessari alla condivisione e al riutilizzo efficace del patrimonio informativo pubblico;

c) definisce standard tecnici per l'esposizione dei dati e dei servizi telematici;

d) promuove, attraverso iniziative specifiche quali concorsi, eventi e attività formative, l'utilizzo innovativo e la realizzazione di servizi e applicazioni basati sui dati delle comunità intelligenti. (218)

]

[12. Ai fini della realizzazione del sistema di monitoraggio, e per valutare l'impatto delle misure indicate nel piano nazionale delle comunità intelligenti, l'Agenzia, sentito il comitato tecnico, di concerto con ISTAT:

a) definisce, sentita l'ANCI, un sistema di misurazione basato su indicatori statistici relativi allo stato e all'andamento delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunità intelligenti e della qualità di vita dei cittadini; tra tali indicatori sono inclusi: indicatori di contesto o di risultato; indicatori relativi alle applicazioni tecnologiche funzionali alle misure adottate delle comunità intelligenti; indicatori di spesa o investimento; i dati dei bilanci delle pubbliche amministrazioni oggetto della misurazione, da acquisire dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche costituita ai sensi dell'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, sulla base dello schema di classificazione adottato nell'ambito della stessa, individuando uno schema comune di riclassificazione che ne faciliti la lettura e l'utilizzo in riferimento al sistema di indicatori definito; indicatori per la misurazione del livello di benessere soggettivo dei cittadini e della loro soddisfazione rispetto ai servizi della comunità in cui risiedono;

b) avvalendosi dei dati e della collaborazione dell'ISTAT e degli enti appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), definisce il processo di raccolta, gestione, analisi e indicizzazione dei dati, promuove sistemi e applicazioni di visualizzazione e provvede affinché i dati raccolti all'interno del sistema di monitoraggio delle comunità intelligenti siano accessibili,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

interrogabili e utilizzabili dagli enti pubblici e dai cittadini, in coerenza con la definizione di «dati di tipo aperto»; (207)

c) inserisce nel rapporto annuale di cui al comma 1, lettera b), l'analisi delle condizioni economiche, sociali, culturali e ambientali delle comunità intelligenti, con particolare riguardo allo stato di attuazione e all'effettivo conseguimento degli obiettivi indicati nel piano nazionale delle comunità intelligenti;

d) individua, sentita l'ANCI, i meccanismi per l'inclusione progressiva, nel sistema di monitoraggio, anche dei comuni che non abbiano ancora adottato misure rientranti nel piano nazionale delle comunità intelligenti. (218)

]

[13. Le amministrazioni centrali dello Stato inseriscono, nei bandi per progetti di promozione delle comunità intelligenti, clausole limitative dell'accesso ai relativi benefici per le amministrazioni pubbliche che:

a) non inseriscono nel catalogo del riuso di cui al comma 10 le specifiche tecniche e le funzionalità delle applicazioni sviluppate; nel caso siano nella disponibilità del codice sorgente e l'applicazione sia rilasciata con una licenza aperta, esse condividono altresì tutti i riferimenti necessari al riutilizzo;

b) non pubblicano i dati e le informazioni relative ai servizi nel catalogo dei dati e dei servizi informativi secondo le previsioni del presente decreto e nel rispetto della normativa sulla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

c) non partecipano al sistema nazionale di monitoraggio. (218)

]

[14. Ai fini della realizzazione di quanto previsto alle lettere a) e b) del comma 9, l'Agenzia per l'Italia digitale potrà riutilizzare basi informative e servizi previsti per analoghe finalità, compresi quelli previsti nell'ambito del sistema pubblico di connettività di cui all'*articolo 72 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. (208) (218)]

15. L'Agenzia per l'Italia digitale svolge le attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

[16. L'inclusione intelligente consiste nella capacità, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di offrire informazioni nonché progettare ed erogare servizi fruibili senza discriminazioni dai soggetti appartenenti a categorie deboli o svantaggiate e funzionali alla partecipazione alle attività delle comunità intelligenti, definite dal piano nazionale di cui al comma 2, lettera a). (212) (218)]

[17. L'accessibilità dei sistemi informatici di cui all'*articolo 2 della legge 9 gennaio 2004, n. 4*, e l'inclusione intelligente costituiscono principi fondanti del piano nazionale delle comunità intelligenti nonché delle attività di normazione, di pianificazione e di regolamentazione delle comunità intelligenti. (210) (218)]

[18. Nelle procedure di appalto per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici svolte dalle amministrazioni pubbliche che aderiscono allo statuto delle comunità intelligenti, il rispetto dei criteri di inclusione intelligente stabiliti con il decreto di cui al comma 4 è fatto oggetto di specifica voce di valutazione da parte della stazione appaltante ai fini dell'attribuzione del punteggio dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. L'Agenzia per l'Italia digitale vigila, anche su segnalazione di eventuali interessati, sul rispetto del presente comma. (211)]

[19. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 16, 17: (213)

a) è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili;

b) comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli *articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, e successive modificazioni. (218)

]

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

20. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'*articolo 19* e dal presente articolo, all'incarico di Direttore generale di cui all'*articolo 21, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si applica l'*articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*.

20-bis. All'*articolo 20, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), dopo le parole: «anche di tipo aperto,» sono inserite le seguenti: «anche sulla base degli studi e delle analisi effettuate a tale scopo dall'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,»;

b) alla lettera f), le parole: «anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e il Formez,» sono sostituite dalle seguenti: «anche mediante intese con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, il Formez e l'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione,». (209)

20-ter. All'*articolo 22, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, dopo le parole: «presso il Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri» sono aggiunte le seguenti: «e per il personale dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione». (209)

(206) Lettera inserita dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(207) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(208) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(209) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(210) Comma così modificato dall'*art. 2, comma 1, e dall'allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

(211) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, e dall'allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

(212) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 7, lett. b), D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

(213) Alinea così modificato dall'*art. 2, comma 1, e dall'allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

(214) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(215) Alinea così modificato dall'*art. 64, comma 5, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(216) Lettera soppressa dall'*art. 64, comma 5, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(217) Lettera così modificata dall'*art. 64, comma 5, lett. a), n. 1), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(218) Comma abrogato dall'*art. 64, comma 5, lett. a), n. 4), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(219) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 64, comma 5, lett. a), n. 2), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

(220) Alinea così modificato dall'*art. 64, comma 5, lett. a), n. 3), D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*.

Art. 20-bis. Informatizzazione delle attività di controllo e giurisdizionali della Corte

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**dei conti (221)****In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Con decreto del Presidente della Corte dei conti sono stabilite le regole tecniche ed operative per l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi alla Corte dei conti, in attuazione dei principi previsti dal *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. (223)
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinate, in particolare, le modalità per la tenuta informatica dei registri previsti nell'ambito delle attività giurisdizionali e di controllo preventivo di legittimità, nonché le regole e le modalità di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni mediante posta elettronica certificata, ai sensi del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. Fino alla data fissata con il decreto, le notificazioni e le comunicazioni sono effettuate nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni vigenti.
3. Il decreto di cui al comma 1 acquista efficacia il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. (222)
4. Dalla data di cui al comma 3 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'*articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123*.
5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(221) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(222) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 85, comma 8-bis, D.L. 17 marzo 2020, n. 18*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 aprile 2020, n. 27*.

(223) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Decreto 21 ottobre 2015*, il *Decreto 21 dicembre 2015* e il *Decreto 29 febbraio 2016*.

Art. 20-ter. Interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile (224)**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Per far fronte agli interventi urgenti connessi all'attività di protezione civile, concernenti la sorveglianza sismica e vulcanica e la manutenzione delle reti strumentali di monitoraggio, l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) è autorizzato, nei limiti delle risorse finanziarie che verranno assegnate nell'anno 2013 dal Dipartimento della protezione civile, sulla base dell'accordo quadro decennale, a prorogare, anche oltre i sessanta mesi, in deroga all'*articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio, in attesa del contratto collettivo nazionale in corso di elaborazione dal Dipartimento della funzione pubblica e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

(224) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Sezione VIII
Assicurazioni, mutualità e mercato finanziario

**Art. 21 Misure per l'individuazione ed il contrasto delle frodi assicurative
In vigore dal 29 agosto 2017**

1. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (IVASS) cura la prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relativamente alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all'attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode.

2. Per favorire la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nonché al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di liquidazione dei sinistri delle imprese di assicurazione e di individuare i fenomeni fraudolenti, l'IVASS:

a) analizza, elabora e valuta le informazioni desunte dall'archivio informatico integrato di cui al comma 3, nonché le informazioni e la documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;

b) richiede informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per individuare fenomeni fraudolenti ed acquisire informazioni sull'attività di contrasto attuate contro le frodi;

c) segnala alle imprese di assicurazione e all'Autorità giudiziaria preposta i profili di anomalia riscontrati a seguito dell'attività di analisi, di elaborazione dei dati di cui alla lettera b) e correlazione dell'archivio informatico integrato di cui al comma 3, invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;

d) fornisce collaborazione alle imprese di assicurazione, alle forze di polizia e all'autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;

e) promuove ogni altra iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;

f) elabora una relazione annuale sull'attività svolta, formula i criteri e le modalità di valutazione delle imprese di assicurazione in relazione all'attività di contrasto delle frodi e rende pubblici i risultati delle valutazioni effettuate a fini di prevenzione e contrasto delle frodi, e alle iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formula proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (225).

3. Per le finalità di cui al presente articolo, l'IVASS si avvale di un archivio informatico integrato, connesso con la banca dati degli attestati di rischio prevista dall'*articolo 134* del codice delle assicurazioni private, di cui al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, e successive modificazioni, con la banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati, istituite dall'*articolo 135* del medesimo codice delle assicurazioni private, con l'archivio nazionale dei veicoli e con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, istituiti dall'*articolo 226* del codice della strada, di cui al *decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, e successive modificazioni, con il Pubblico registro automobilistico istituito presso l'Automobile

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

Club d'Italia dal regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, con il casellario giudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti presso il Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alle informazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale o la partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, con i dati a disposizione della CONSAP per la gestione del fondo di garanzia per le vittime della strada di cui all'articolo 283 decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e per la gestione della liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata di cui all'articolo 286 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con i dati a disposizione per i sinistri relativi ai veicoli di cui all'articolo 125 gestiti dall'Ufficio centrale italiano di cui all'articolo 126 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, nonché con ulteriori archivi e banche dati pubbliche e private, individuate con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i Ministeri competenti e l'IVASS. Con il medesimo decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati, sono stabilite le modalità di connessione delle banche dati di cui al presente comma, i termini, le modalità e le condizioni per la gestione e conservazione dell'archivio e per l'accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione dell'archivio da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri e la facoltà di consultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischio al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente. (226) (229)

4. Le imprese di assicurazione garantiscono all'IVASS, per l'alimentazione dell'archivio informatico integrato, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal decreto di cui al comma 3, l'accesso ai dati relativi ai contratti assicurativi contenuti nelle proprie banche dati, forniscono la documentazione richiesta ai sensi del comma 2, lettera b), e comunicano all'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, gli estremi dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo n. 209 del 2005, stipulati o rinnovati. L'IVASS può richiedere alle imprese di assicurazione i dati relativi alle querele presentate all'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reati collegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente per attività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivio informatico integrato. (228) (230)

5. La trasmissione dei dati di cui al comma 4 avviene secondo le modalità di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previsto dall'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (230)

6. Nell'esercizio delle sue funzioni l'IVASS evidenzia dall'elaborazione dei dati di cui al comma 3 i picchi e le anomalie statistiche anche relativi a imprese, agenzie, agenti e assicurati e le comunica alle imprese interessate che, con cadenza mensile, comunicano le indagini avviate, i relativi risultati e le querele eventualmente presentate. L'IVASS, in caso di evidenza di reato, comunica altresì i dati all'Autorità giudiziaria e alle forze di polizia.

7. Agli adempimenti previsti dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

7-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, primo periodo, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «cinque». (227)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

(225) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(226) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 1, comma 31, lett. a) e b), L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(227) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(228) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 32, L. 4 agosto 2017, n. 124*.

(229) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 maggio 2015, n. 108*.

(230) Vedi, anche, il *D.M. 11 maggio 2015, n. 108*.

Art. 22 Misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo**In vigore dal 1 gennaio 2013**

1. Al fine di escludere il rinnovo tacito delle polizze assicurative, al *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, dopo l'*articolo 170* è inserito il seguente:

«Art.170-bis - (Durata del contratto). - 1. Il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ha durata annuale o, su richiesta dell'assicurato, di anno più frazione, si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale e non può essere tacitamente rinnovato, in deroga all'articolo 1899, primo e secondo comma, del codice civile. L'impresa di assicurazione è tenuta ad avvisare il contraente della scadenza del contratto con preavviso di almeno trenta giorni e a mantenere operante, non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto, la garanzia prestata con il precedente contratto assicurativo fino all'effetto della nuova polizza». (231)

2. Per le clausole di tacito rinnovo eventualmente previste nei contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, le previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 170-bis del *decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209* (Codice delle assicurazioni private), si applicano a fare data dal 1° gennaio 2013.

3. Nelle ipotesi di contratti in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto con clausola di tacito rinnovo, è fatto obbligo alle imprese di assicurazione di comunicare per iscritto ai contraenti la perdita di efficacia delle clausole di tacito rinnovo con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine originariamente pattuito nelle medesime clausole per l'esercizio della facoltà di disdetta del contratto.

4. Al fine di favorire una scelta contrattuale maggiormente consapevole da parte del consumatore, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici-ANIA, le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, è definito il «contratto base» di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, contenente le clausole minime necessarie ai fini dell'adempimento dell'obbligo di legge, e articolato secondo classi di merito e tipologie di assicurato, e sono altresì definiti i casi di riduzione del premio e di ampliamento della copertura applicabili allo stesso «contratto base». (232) (239)

5. Ciascuna impresa di assicurazione determina liberamente il prezzo del «contratto base» e delle ulteriori garanzie e clausole di cui al comma 4 e formula, obbligatoriamente, la relativa offerta al consumatore anche tramite il proprio sito internet, eventualmente mediante link ad

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

altre società del medesimo gruppo, ferma restando la libertà di offrire separatamente qualunque tipologia di garanzia aggiuntiva o diverso servizio assicurativo.

6. L'offerta di cui al comma 5 deve utilizzare il modello elettronico predisposto dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'IVASS, in modo che ciascun consumatore possa ottenere - ferma restando la separata evidenza delle singole voci di costo - un unico prezzo complessivo annuo secondo le condizioni indicate e le ulteriori clausole di cui al comma 4 selezionate. (232) (240)

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione decorsi 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Al fine di favorire una più efficace gestione dei rapporti contrattuali assicurativi anche in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS, sentite l'Associazione nazionale tra le imprese assicuratrici - ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, stabilisce con apposito regolamento le modalità secondo cui, entro i successivi 60 giorni, nell'ambito dei requisiti organizzativi di cui all'*articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, le imprese autorizzate all'esercizio dei rami vita e danni prevedono nei propri siti internet apposite aree riservate a ciascun contraente, accedibili mediante sistemi di accesso controllato, tramite le quali sia possibile consultare le coperture in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze, e, limitatamente alle polizze vita, i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate. (232) (236)

9. Al fine di favorire il rafforzamento dei requisiti professionali di cui all'*articolo 111 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, e anche in considerazione della crescente diffusione dei rapporti assicurativi da gestire in via telematica, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'IVASS definisce con apposito regolamento, che dovrà riunificare e armonizzare la disciplina esistente in materia, gli standard organizzativi, tecnologici e professionali riguardanti la formazione e l'aggiornamento degli intermediari assicurativi, con riferimento ai prodotti formativi, ai requisiti dei soggetti formatori e alle caratteristiche tecniche e funzionali delle piattaforme e-learning. (237)

9-bis. Al fine di favorire la liberalizzazione e la concorrenza a favore dei consumatori e degli utenti, all'*articolo 12 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141*, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

«1-ter. Non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria la promozione e il collocamento di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma da parte degli agenti di assicurazione regolarmente iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'*articolo 109, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari previsti dal titolo V del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Il soggetto mandante cura l'aggiornamento professionale degli agenti assicurativi mandatari, assicura il rispetto da parte loro della disciplina prevista ai sensi del titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e risponde per i danni da essi cagionati nell'esercizio dell'attività prevista dal presente comma, anche se conseguenti a responsabilità accertata in sede penale». (233)

10. Al fine di favorire il superamento dell'attuale segmentazione del mercato assicurativo ed accrescere il grado di libertà dei diversi operatori, gli intermediari assicurativi di cui al comma 2, lettere a), b), d), dell'*articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*, nonché quelli inseriti nell'elenco annesso al registro degli intermediari medesimi ex articolo 33, comma 2 del regolamento ISVAP n. 5/06, possono adottare forme di collaborazione reciproca nello svolgimento della propria attività anche mediante l'utilizzo dei rispettivi mandati. Detta collaborazione è consentita sia tra intermediari iscritti nella medesima sezione del registro o nell'elenco a questo annesso, sia tra di loro reciprocamente, a condizione che al cliente sia

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

fornita, con le modalità e forme previste nel Codice delle assicurazioni private e sui regolamenti attuativi, una corretta e completa informativa in relazione al fatto che l'attività di intermediazione viene svolta in collaborazione tra più intermediari, nonché l'indicazione dell'esatta identità, della sezione di appartenenza e del ruolo svolto dai medesimi nell'ambito della forma di collaborazione adottata. L'IVASS vigila sulla corretta applicazione del presente articolo e può adottare disposizioni attuative anche al fine di garantire adeguata informativa ai consumatori.

11. Gli intermediari assicurativi che svolgono attività di intermediazione in collaborazione tra di loro ai sensi del comma 10 rispondono in solido per gli eventuali danni sofferti dal cliente a cagione dello svolgimento di tale attività, salve le reciproche rivalse nei loro rapporti interni.

12. A decorrere dal 1° gennaio 2013, le clausole fra mandatario e impresa assicuratrice incompatibili con le previsioni del comma 10 sono nulle per violazione di norma imperativa di legge e si considerano non apposte. L'IVASS vigila ed adotta eventuali direttive per l'applicazione della norma e per garantire adeguata informativa ai consumatori.

13. Anche al fine di incentivare lo sviluppo delle forme di collaborazione di cui ai commi precedenti nei rami assicurativi danni e di fornire impulso alla concorrenza attraverso l'eliminazione di ostacoli di carattere tecnologico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e sentite l'ANIA e le principali associazioni rappresentative degli intermediari assicurativi, dovrà definire specifiche e standard tecnici uniformi ai fini della costituzione e regolazione dell'accesso ad una piattaforma di interfaccia comune per le attività di consultazione di cui all'*articolo 34, comma 1 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, con testo in vigore, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché di preventivazione, monitoraggio e valutazione dei contratti di assicurazione contro i danni.* (235)

14. Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizze vita, il secondo comma dell'articolo 2952 del codice civile è sostituito dal seguente:
«Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni».
(231)

15. Nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali e dotazioni organizzative e finanziarie, l'IVASS, anche mediante internet, garantisce un'adeguata informazione ai consumatori sulle misure introdotte dal presente articolo e assicura altresì, all'interno della relazione di cui all'*articolo 21, comma 2, un'esauriente valutazione del loro impatto economico-finanziario e tecnologico-organizzativo.*

15-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'IVASS provvede, limitatamente al ramo assicurativo danni, alla definizione di misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, con particolare riferimento alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica, nei rapporti contrattuali fra le imprese di assicurazione, gli intermediari e la clientela, anche favorendo le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e i pagamenti on line. (234) (238)

15-ter. L'IVASS, con apposita relazione da presentare alle competenti Commissioni parlamentari entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e successivamente con cadenza annuale entro il 30 maggio di ciascun anno, informa sulle misure di semplificazione adottate ai sensi del comma 15-bis e sui risultati conseguiti in relazione a tale attività. (234)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

15-quater. Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo. (234)

15-quinquies. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso. (234)

15-sexies. In alternativa a quanto previsto al comma 15-quater, le imprese, su richiesta del debitore/assicurato, forniscono la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato. (234)

15-septies. Il presente articolo si applica a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies. (234)

(231) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(232) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(233) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(234) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(235) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 510, L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.

(236) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 16 luglio 2013, n. 7*.

(237) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 2 dicembre 2014, n. 6*.

(238) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *Provvedimento 3 marzo 2015, n. 8* e il *Provvedimento 13 luglio 2015, n. 36*.

(239) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 marzo 2020, n. 54*.

(240) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 11 marzo 2020, n. 54* e il *D.M. 4 gennaio 2021*.

Art. 23 Misure per le società cooperative e di mutuo soccorso In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Le società di mutuo soccorso di cui alla *legge 15 aprile 1886, n. 3818*, sono iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il registro delle imprese secondo criteri e modalità stabilite con un decreto del Ministro dello sviluppo economico. Con il medesimo decreto è istituita un'apposita sezione dell'albo delle società cooperative, di cui al *decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220*, cui le società di mutuo soccorso sono automaticamente iscritte. (241) (243)

2. L'*articolo 1 della legge 15 aprile 1886, n. 3818*, è sostituito dal seguente:

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

«Le società di mutuo soccorso conseguono la personalità giuridica nei modi stabiliti dalla presente Legge. Esse non hanno finalità di lucro, ma perseguono finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà, attraverso l'esclusivo svolgimento in favore dei soci e dei loro familiari conviventi di una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio-sanitari nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;

b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;

c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;

d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche.

Le attività previste dalle lettere a) e b) possono essere svolte anche attraverso l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi di cui al *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni.».

3. L'*articolo 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818*, è sostituito dal seguente:

«Le società possono inoltre promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Le società di mutuo soccorso non possono svolgere attività diverse da quelle previste dalla presente legge, nè possono svolgere attività di impresa.

Salvi i casi previsti da disposizioni di leggi speciali, compreso quello relativo alla istituzione e gestione dei fondi sanitari integrativi, le attività di cui al primo comma dell'articolo 1 sono svolte dalle Società nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali.».

4. All'*articolo 3 della legge 15 aprile 1886, n. 3818*, è aggiunto il seguente comma:

«Possono divenire soci ordinari delle società di mutuo soccorso le persone fisiche. Inoltre, possono divenire soci altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi di cui all'articolo 2 in rappresentanza dei lavoratori iscritti.

È ammessa la categoria dei soci sostenitori, comunque denominati, i quali possono essere anche persone giuridiche. Essi possono designare sino ad un terzo del totale degli amministratori, da scegliersi tra i soci ordinari.».

5. All'*articolo 8 della legge 15 aprile 1886, n. 3818*, è aggiunto il seguente comma:

«In caso di liquidazione o di perdita della natura di società di mutuo soccorso, il patrimonio è devoluto ad altre società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato ai sensi degli *articoli 11 e 20 della legge 31 gennaio 1992, n. 59*.».

6. La rubrica dell'*articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220* è sostituita dalla seguente:

«Vigilanza sulle banche di credito cooperativo e sulle società di mutuo soccorso.».

7. All'*articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220*, sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Le società di mutuo soccorso sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ai sensi del presente decreto legislativo. Queste ultime potranno svolgere le revisioni anche nei confronti delle società di mutuo soccorso aderenti ad Associazioni di rappresentanza delle stesse sulla base di apposita convenzione.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

2-ter. In relazione alle caratteristiche peculiari delle Società, i modelli di verbale di revisione e di ispezione straordinaria sono approvati con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

2-quater. La vigilanza sulle società di mutuo soccorso ha lo scopo di accertare la conformità dell'oggetto sociale alle disposizioni dettate dagli *articoli 1 e 2 della legge 15 aprile 1886, n. 3818*, nonché la loro osservanza in fatto.

2-quinquies. In caso di accertata violazione delle suddette disposizioni, gli uffici competenti del Ministero dispongono la perdita della qualifica di società di mutuo soccorso e la cancellazione dal Registro delle Imprese e dall'Albo delle società cooperative.».

8. Il decreto di cui al comma 2-ter dell'*articolo 18 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220*, introdotto dal comma 7, è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

9. L'*articolo 4 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220* si interpreta nel senso che la vigilanza sugli enti cooperativi e loro consorzi esplica effetti ed è diretta nei soli confronti delle pubbliche amministrazioni ai fini della legittimazione a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura, nonché per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'*articolo 12 del medesimo decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220*.

10. All'*articolo 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49*, e successive modificazioni, è soppresso il terzo periodo.

10-bis. Il fondo comune, unico ed indivisibile, disciplinato dal *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 novembre 2008*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2009, può essere alimentato anche dalle risorse dell'ente a valere sul contributo previsto dal *decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 3 agosto 2009, n. 102*, che rientra tra le spese di cui all'*articolo 10, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale. (242)

11. All'*articolo 17, comma 4, della legge 27 febbraio 1985, n. 49*, e successive modificazioni, le seguenti parole: «essere iscritte nell'elenco previsto dall'*articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*,» sono soppresse.

12. All'*articolo 17, comma 5, della legge 27 febbraio 1985, n. 49*, e successive modificazioni, dopo le parole: «le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative» sono inserite le seguenti: «anche in più soluzioni, e sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile».

(241) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(242) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(243) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 6 marzo 2013*. In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 44, comma 2, D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117*.

Art. 23-bis. Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (244)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Al comma 7 dell'*articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, le parole: «dieci giorn», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni lavorativi».

(244) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 23-ter. Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di fondi interprofessionali per la formazione continua (245)**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Il comma 14 dell'*articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92*, è sostituito dal seguente:
«14. In alternativa al modello previsto dai commi da 4 a 13 e dalle relative disposizioni attuative di cui ai commi 22 e seguenti, in riferimento ai settori di cui al comma 4 nei quali siano operanti, alla data di entrata in vigore della presente legge, consolidati sistemi di bilateralità e in considerazione delle peculiari esigenze dei predetti settori, quale quello dell'artigianato, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di cui al citato comma 4 possono, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguare le fonti normative ed istitutive dei rispettivi fondi bilaterali ovvero dei fondi interprofessionali, di cui all'*articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388*, alle finalità perseguite dai commi da 4 a 13, prevedendo misure intese ad assicurare ai lavoratori una tutela reddituale in costanza di rapporto di lavoro, in caso di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, correlate alle caratteristiche delle attività produttive interessate. Ove a seguito della predetta trasformazione venga ad aversi la confluenza, in tutto o in parte, di un fondo interprofessionale in un unico fondo bilaterale rimangono fermi gli obblighi contributivi previsti dal predetto *articolo 118* e le risorse derivanti da tali obblighi sono vincolate alle finalità formative».

(245) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 23-quater. Ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 385 del 1993 e al decreto legislativo n. 58 del 1998 (246)**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al *decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385*, sono apportate le seguenti modificazioni:

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

a) all'*articolo 30*:

1) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nessuno, direttamente o indirettamente, può detenere azioni in misura eccedente l'1 per cento del capitale sociale, salva la facoltà statutaria di prevedere limiti più contenuti, comunque non inferiori allo 0,5 per cento»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, gli statuti possono fissare al 3 per cento la partecipazione delle fondazioni di origine bancaria di cui al *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153*, che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, detengano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di aggregazione e fermo restando che tale partecipazione non può essere incrementata. Sono fatti salvi i limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti di cui al presente comma e le autorizzazioni richieste ai sensi di norme di legge»;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Per favorire la patrimonializzazione della società, lo statuto può subordinare l'ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità così assunta»;

b) all'*articolo 150-bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Gli statuti delle banche popolari determinano il numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio, fermo restando il limite di dieci, previsto dall'*articolo 2539, primo comma, del codice civile*».

2. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 126-bis*, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'*articolo 135*»;

b) all'*articolo 147-ter*, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; per le società cooperative la misura è stabilita dagli statuti anche in deroga all'*articolo 135*».

(246) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 24 Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella parte I, dopo l'*articolo 4-bis* è inserito il seguente:

«Art. 4-ter (Individuazione delle autorità nazionali competenti ai sensi del *regolamento (UE) n. 236/2012* relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap)). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità nazionali competenti ai sensi del *regolamento (UE) n. 236/2012* relativo alle vendite allo scoperto e a taluni aspetti dei contratti derivati aventi ad oggetto la copertura del rischio di inadempimento dell'emittente (credit default swap), secondo quanto disposto dai commi seguenti.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

2. La Consob è l'autorità competente per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento a strumenti finanziari diversi dai titoli del debito sovrano e credit default swap su emittenti sovrani.

3. Salvo quanto previsto dal comma 4, la Banca d'Italia e la Consob, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure e esercitare le funzioni e i poteri previsti dal regolamento di cui al comma 1 con riferimento ai titoli del debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani.

4. Con riferimento al debito sovrano e ai credit default swap su emittenti sovrani, i poteri di temporanea sospensione delle restrizioni e i poteri di intervento in circostanze eccezionali, previsti dal regolamento di cui al comma 1, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.

5. La Consob è l'autorità responsabile per coordinare la cooperazione e lo scambio di informazioni con la Commissione dell'Unione europea, l'AESFEM e le autorità competenti degli altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento di cui al comma 1.

6. Al fine di coordinare l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4, il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob stabiliscono mediante un protocollo di intesa le modalità della cooperazione e del reciproco scambio di informazioni rilevanti ai fini dell'esercizio delle predette funzioni, anche con riferimento alle irregolarità rilevate e alle misure adottate nell'esercizio delle rispettive competenze nonché le modalità di ricezione delle predette notifiche, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al minimo gli oneri gravanti sugli operatori.

7. La Banca d'Italia e la Consob per adempiere alle rispettive competenze come definite dal presente articolo e assicurare il rispetto delle misure adottate ai sensi del Regolamento di cui al comma 1, ivi comprese quelle demandate al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, dispongono dei poteri previsti dall'articolo 187-octies.»; (247)

b) all'*articolo 170-bis*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;

2) al comma 1 dopo le parole: «le funzioni di vigilanza attribuite» sono inserite le seguenti: «alla Banca d'Italia e»;

c) all'*articolo 187-quinquiesdecies*:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Tutela dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia e della Consob)»;

2) al comma 1 dopo le parole: «chiunque non ottempera nei termini alle richieste» sono inserite le parole «della Banca d'Italia e»;

d) dopo l'*articolo 193-bis* è inserito il seguente:

«Art. 193-ter (Sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 236/2012). - 1. Chiunque non osservi le disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del regolamento (UE) n. 236/2012 e relative disposizioni attuative, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila.

2. La stessa sanzione del comma 1 è applicabile a chi:

a) violi le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 del Regolamento indicato al comma 1 e relative disposizioni attuative;

b) violi le misure adottate dall'autorità competente di cui all'articolo 4-ter ai sensi degli articoli 20, 21 e 23 del medesimo regolamento.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 2, lettere a) e b), sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

4. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo comporta sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito. Qualora non sia possibile

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

eseguire la confisca, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.

5. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applica l'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.».

2. Salvo quanto previsto ai commi da 4 a 6, dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (248)

3. È autorizzata la partecipazione italiana all'aumento generale e all'aumento selettivo di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

4. La sottoscrizione dell'aumento generale di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 13.362 azioni per complessivi 1.611.924.870 dollari statunitensi, di cui 96.715.492,2 da versare.

5. La sottoscrizione dell'aumento selettivo di capitale autorizzata dal presente articolo è pari a 5.215 azioni per complessivi 629.111.525 dollari statunitensi, di cui 37.746.691,5 da versare.

6. All'onere derivante dai commi 4 e 5, pari a euro 20.409.249 per il 2012, 2013, e 2014, euro 20.491.500 per il 2015 e euro 20.146.045 per il 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'*articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, con le medesime modalità ivi indicate.

(247) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(248) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 24-bis. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 (249)**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Al *decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1*, comma 1:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) Patrimonio Bancoposta: il patrimonio destinato costituito da Poste ai sensi dell'*articolo 2, commi da 17-octies a 17-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, attraverso cui Poste esercita le attività di bancoposta come disciplinate dal presente decreto»;

2) alla lettera c), dopo le parole: «*decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*» sono aggiunte le seguenti: «, e successive modificazioni e integrazioni»;

3) alla lettera g), dopo la parola: «modulo» sono inserite le seguenti: «cartaceo o elettronico»;

b) all'*articolo 2*:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

«c) prestazione di servizi di pagamento, comprese l'emissione di moneta elettronica e di altri di mezzi di pagamento, di cui all'*articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario*»;

2) al comma 1, dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:

«f-bis) servizio di riscossione di crediti;

f-ter) esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto terzi, secondo quanto disciplinato dalla *legge 17 gennaio 2000, n. 7*»;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Poste può stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari nonché esercitare le attività di bancoposta ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali ed operare in uno Stato extracomunitario senza stabilirvi succursali»;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. In quanto compatibili, si applicano alle attività di cui al comma 1 gli *articoli 5, 12, 15, commi 1, 2 e 5, 16, commi 1, 2 e 5, da 19 a 24, 26, da 50 a 54, da 56 a 58, da 65 a 68, 78, 114-bis, 114-ter, da 115 a 120-bis, da 121, comma 3, a 126, con esclusivo riferimento all'attività di intermediario di cui al comma 1, lettera e), del presente articolo, da 126-bis a 128-quater, 129, 140, 144 e 145 del testo unico bancario*»;

5) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla prestazione da parte di Poste di servizi e attività di investimento ed accessori si applicano, in quanto compatibili, i seguenti articoli del testo unico finanza: *5, 6, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater, 7, commi 1 e 2, 8, 10, da 21 a 23, 25, 25-bis, 30, 31, commi 1, 3 e 7, da 32 a 32-ter, 51, 59, 168, 190, commi 1, 3 e 4, 195*»;

6) al comma 6, dopo le parole: «30 luglio 1999, n. 284,» sono inserite le seguenti: «dal *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 13 ottobre 2004,»*;

7) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. Poste, nell'esercizio dell'attività di bancoposta, può svolgere attività di promozione e collocamento di prodotti e servizi bancari e finanziari fuori sede»;

c) all'*articolo 3*, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La comunicazione ai clienti delle unilaterali variazioni contrattuali sfavorevoli eventualmente apportate ai tassi di interesse, prezzi o altre condizioni previsti nei contratti a tempo indeterminato è effettuata con le modalità previste dagli *articoli 118 e 126-sexies del testo unico bancario*»;

d) all'*articolo 4*:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i versamenti su conto corrente postale effettuati presso gli uffici postali da soggetti diversi dal titolare del conto beneficiario sono impiegati appositi bollettini emessi in formato cartaceo o elettronico da Poste»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I bollettini di versamento devono essere presentati a Poste in formato cartaceo o in formato elettronico già compilati in ogni loro parte. L'indicazione della causale del versamento è obbligatoria quando trattasi di pagamenti a favore di amministrazioni pubbliche»;

e) all'*articolo 12*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Salvo quanto già previsto all'*articolo 2, comma 1*, Poste può svolgere nei confronti del pubblico i servizi e attività di investimento e i servizi accessori previsti, rispettivamente, dall'*articolo 1, comma 5, lettere b), c), c-bis), e), f)*, e dall'*articolo 1, comma 6, lettere a), b), d), e), f) e g)*, del testo unico finanza, nonché le attività connesse e strumentali ai servizi di investimento».

(249) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**Art. 24-ter Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (250)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. All'articolo 136 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste»;
- b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati».

(250) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Sezione IX

Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative

**Art. 25 Start-up innovativa e incubatore certificato: finalità, definizione e pubblicità (269)
In vigore dal 17 luglio 2020**

1. Le presenti disposizioni sono dirette a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative, come definite al successivo comma 2 e coerentemente con quanto individuato nel Programma nazionale di riforma 2012, pubblicato in allegato al Documento di economia e finanza (DEF) del 2012 e con le raccomandazioni e gli orientamenti formulati dal Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Le disposizioni della presente sezione intendono contestualmente contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all'innovazione, così come a promuovere maggiore mobilità sociale e ad attrarre in Italia talenti, imprese innovative e capitali dall'estero. (251)

2. Ai fini del presente decreto, l'impresa start-up innovativa, di seguito «start-up innovativa», è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti: (261)

[a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi ventiquattro mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria dei soci; (258) (256)]

b) è costituita da non più di sessanta mesi; (263)

c) è residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva o una filiale in Italia; (262)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;

e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;

f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico; (253) (260)

g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;

h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa; (254)

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'*articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270*; (257)

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa (255).

3. Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. (259)

4. Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'*articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155*.

5. Ai fini del presente decreto, l'incubatore di start-up innovative certificato, di seguito: «incubatore certificato» è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'*articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;

b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi; (253)

c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative;

e) ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative, la cui sussistenza è valutata ai sensi del comma 7.

6. Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (251) (270)

7. Il possesso del requisito di cui alla lettera e) del comma 5 è autocertificato dall'incubatore di start-up innovative, mediante dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale presentata al registro delle imprese, sulla base di valori minimi individuati con il medesimo decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui al comma 6 con riferimento ai seguenti indicatori:

a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di start-up innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;

b) numero di start-up innovative avviate e ospitate nell'anno;

c) numero di start-up innovative uscite nell'anno;

d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;

e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno, precedente;

f) tasso di crescita media del valore della produzione delle start-up innovative incubate;

g) capitali di rischio ovvero finanziamenti, messi a disposizione dall'Unione europea, dallo Stato e dalle regioni, raccolti a favore delle start-up innovative incubate; (252)

h) numero di brevetti registrati dalle start-up innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

8. Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione. (251)

9. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione della start-up innovativa e dell'incubatore certificato di cui rispettivamente al comma 2 e al comma 5 è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

10. La sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8 consente la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative, per la start-up innovativa: all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio, ai rapporti con gli altri attori della filiera quali incubatori o investitori; per gli incubatori certificati: all'anagrafica, all'attività svolta, al bilancio, così come ai requisiti previsti al comma 5.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

11. Le informazioni di cui al comma 12, per la start-up innovativa, e 13, per l'incubatore certificato, sono rese disponibili, assicurando la massima trasparenza e accessibilità, per via telematica o su supporto informatico in formato tabellare gestibile da motori di ricerca, con possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita da parte di soggetti terzi. Le imprese start-up innovative e gli incubatori certificati assicurano l'accesso informatico alle suddette informazioni dalla home page del proprio sito Internet.

12. La start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- e) elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding ove non iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, con autocertificazione di veridicità; (264)
- f) elenco delle società partecipate;
- g) indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- h) indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- i) ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- l) elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

13. L'incubatore certificato è automaticamente iscritto alla sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 8, a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico, contenente le seguenti informazioni recanti i valori degli indicatori, di cui ai commi 6 e 7, conseguiti dall'incubatore certificato alla data di iscrizione:

- a) data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
- b) sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- c) oggetto sociale;
- d) breve descrizione dell'attività svolta;
- e) elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- f) indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- g) indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari;
- h) indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a start-up innovative.

[14. Le informazioni di cui ai commi 12 e 13 debbono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità di cui al comma 10. (266)]

15. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal secondo comma dell'*articolo 2364 del codice civile*, nel qual caso l'adempimento è effettuato entro sette mesi, il rappresentante legale della start-up innovativa o dell'incubatore certificato attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti rispettivamente dal comma 2 e dal comma 5 e deposita tale dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese. (267)

16. Entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 la start-up innovativa o l'incubatore certificato sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese di cui al presente articolo, con provvedimento del conservatore impugnabile ai sensi dell'*articolo 2189, terzo comma, del codice civile*, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

delle imprese. Ai fini di cui al primo periodo, alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione di cui al comma 15. (265)

17. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, provvedono alle attività di cui al presente articolo nell'ambito delle dotazioni finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. (271)

17-bis. La *start-up* innovativa e l'incubatore certificato inseriscono le informazioni di cui ai commi 12 e 13 nella piattaforma informatica *startup.registroimprese.it* in sede di iscrizione nella sezione speciale di cui al comma 8, aggiornandole o confermandole almeno una volta all'anno in corrispondenza dell'adempimento di cui al comma 15, anche ai fini di cui al comma 10. (268)

(251) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(252) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(253) Lettera così modificata dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(254) Numero così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 9, comma 16, lett. b), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(255) Numero sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, così modificato dall'*art. 9, comma 16, lett. d), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(256) Lettera soppressa dall'*art. 9, comma 16, lett. a), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(257) Numero così modificato dall'*art. 9, comma 16, lett. c), D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(258) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(259) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 9, comma 16-bis, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(260) In aggiunta a quanto stabilito nella presente lettera vedi l'*art. 11-bis, D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

(261) Alinea così modificato dall'*art. 4, comma 11, lett. a), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

(262) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 11, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

(263) Lettera così sostituita dall'*art. 4, comma 11-ter, lett. a), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

(264) Lettera così modificata dall'*art. 4, comma 11-sexies, lett. a), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

(265) Comma modificato dall'*art. 4, comma 11-sexies, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 40, comma 9, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(266) Comma abrogato dall'*art. 3, comma 1-sexies, lett. a), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

(267) Comma così modificato dall'*art. 3, comma 1-sexies, lett. b), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

(268) Comma aggiunto dall'*art. 3, comma 1-sexies, lett. c), D.L. 14 dicembre 2018, n. 135*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 febbraio 2019, n. 12*.

(269) Per la proroga del termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle *start-up* innovative di cui al presente articolo, vedi l'*art. 38, comma 5, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(270) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 21 febbraio 2013*.

(271) Vedi, anche, il *D.M. 23 ottobre 2013*.

Art. 26 Deroga al diritto societario e riduzione degli oneri per l'avvio

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**In vigore dal 24 aprile 2017**

1. Nelle start-up innovative il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo stabilito dagli articoli 2446, comma secondo, e 2482-bis, comma quarto, del codice civile, è posticipato al secondo esercizio successivo. Nelle start-up innovative che si trovino nelle ipotesi previste dagli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile l'assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare ai sensi degli articoli 2447 o 2482-ter del codice civile.
2. L'atto costitutivo della PMI costituita in forma di società a responsabilità limitata può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, commi secondo e terzo, del codice civile. (274)
3. L'atto costitutivo della società di cui al comma 2, anche in deroga all'articolo 2479, quinto comma, del codice civile, può creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. (272)
4. Alle start-up innovative di cui all'*articolo 25, comma 2*, non si applica la disciplina prevista per le società di cui all'*articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724*, e all'*articolo 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2468, comma primo, del codice civile, le quote di partecipazione in PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'*articolo 30* del presente decreto, nei limiti previsti dalle leggi speciali. (274)
6. Nelle PMI costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni stabilito dall'articolo 2474 del codice civile non trova applicazione qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali. (274)
7. L'atto costitutivo delle società di cui all'*articolo 25, comma 2*, e degli incubatori certificati di cui all'*articolo 25, comma 5* può altresì prevedere, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, l'emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile.
8. La start-up innovativa e l'incubatore certificato dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'*articolo 25, comma 8*, sono esonerati dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

certificato e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del *decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2015, n. 33*, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria. (273)

(272) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(273) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 11-ter, lett. b), D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*, e, successivamente, dall'*art. 1, comma 69, L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(274) Comma così modificato dall'*art. 57, comma 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

Art. 27 Remunerazione con strumenti finanziari della start-up innovativa e dell'incubatore certificato **In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative di cui all'*articolo 25*, comma 2, e degli incubatori certificati di cui all'*articolo 25*, comma 5, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari, non concorre alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, a condizione che tali strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa e dall'incubatore certificato con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa o da un incubatore certificato. (275)

3. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (275)

4. Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'*articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

5. Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso degli strumenti finanziari di cui al presente articolo sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili.

(275) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 27-bis. Misure di semplificazione per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati (276)
In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'*articolo 25* si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, con le seguenti modalità semplificate:

a) il credito d'imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato *articolo 24*;

b) il credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto *articolo 24*. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo è redatta in forma semplificata secondo le modalità stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo articolo.

(276) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 28 Disposizioni in materia di rapporto di lavoro subordinato in start-up innovative
In vigore dal 24 aprile 2017

1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per il periodo di cinque anni dalla data di costituzione di una start-up innovativa di cui all'*articolo 25*, comma 2, ovvero per il più limitato periodo previsto dal comma 3 del medesimo *articolo 25* per le società già costituite.
(280)

[2. Le ragioni di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

nonché le ragioni di cui all'*articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276*, si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, sia stipulato da una start-up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa. (278) (279)]

[3. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 2 può essere stipulato per una durata minima di sei mesi ed una massima di trentasei mesi, ferma restando la possibilità di stipulare un contratto a termine di durata inferiore a sei mesi, ai sensi della normativa generale vigente. Entro il predetto limite di durata massima, più successivi contratti a tempo determinato possono essere stipulati, per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2, senza l'osservanza dei termini di cui all'*articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, o anche senza soluzione di continuità. In deroga al predetto limite di durata massima di trentasei mesi, un ulteriore successivo contratto a tempo determinato tra gli stessi soggetti e sempre per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2 può essere stipulato per la durata residua rispetto al periodo di cui al comma 1, a condizione che la stipulazione avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio. I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono in ogni caso esenti dalle limitazioni quantitative di cui all'*articolo 10, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*. (278) (279)]

[4. Qualora, per effetto di successione di contratti a termine stipulati a norma del presente articolo, o comunque a norma del *decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, o di altre disposizioni di legge, il rapporto di lavoro tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi, comprensivi di proroghe o rinnovi, o la diversa maggiore durata stabilita a norma del comma 3, ed indipendentemente dagli eventuali periodi di interruzione tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato. (278) (279)]

[5. La prosecuzione o il rinnovo dei contratti a termine di cui al presente articolo oltre la durata massima prevista dal medesimo articolo ovvero la loro trasformazione in contratti di collaborazione privi dei caratteri della prestazione d'opera o professionale, determinano la trasformazione degli stessi contratti in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. (279)]

[6. Per quanto non diversamente disposto dai precedenti commi, ai contratti a tempo determinato disciplinati dal presente articolo si applicano le disposizioni del *decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368*, e del capo I del titolo III del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. (278) (279)]

7. La retribuzione dei lavoratori assunti da una società di cui all'*articolo 25, comma 2*, è costituita da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. (277)

8. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono definire in via diretta ovvero in via delegata ai livelli decentrati con accordi interconfederali o di categoria o avvisi comuni: a) criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici di cui al comma 7 funzionali alla promozione dell'avvio delle start-up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile di cui al comma 7; b) disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start-up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. (277)

9. Nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo da una società che non risulti avere i requisiti di start-up innovativa di cui all'*articolo 25, commi 2 e 3*, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato e trovano applicazione le disposizioni derogate dal presente articolo. (277)

10. Gli interventi e le misure di cui al presente articolo costituiscono oggetto di monitoraggio a

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

norma e per gli effetti di cui all'*articolo 1, commi 2 e 3, della legge 28 giugno 2012, n. 92*, con specifico riferimento alla loro effettiva funzionalità di promozione delle start-up innovative di cui al presente decreto, in coerenza con quanto previsto dall'*articolo 32*.

(277) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(278) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(279) Comma abrogato dall'*art. 55, comma 1, lett. i), D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81*, a decorrere dal 25 giugno 2015, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 57, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 81/2015*.

(280) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 57, comma 3, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

**Art. 29 Incentivi all'investimento in start-up innovative (282)
In vigore dal 1 gennaio 2017**

1. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, all'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 19 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative. (281) (287)

2. Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente. L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.

3. L'investimento massimo detraibile ai sensi del comma 1, non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali. (283)

3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000. (284)

4. Per i periodi d'imposta 2013, 2014, 2015 e 2016, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, diversi da imprese start-up innovative, il 20 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative. (281) (287)

5. L'investimento massimo deducibile ai sensi del comma 4 non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio ed il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali. (283)

6. Gli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

prevalentemente in imprese start-up innovative non beneficiano dell'agevolazione prevista dai commi 4 e 5.

7. Per le start-up a vocazione sociale così come definite all'*articolo 25*, comma 4 e per le start-up che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione di cui al comma 1 è pari al 25 per cento della somma investita e la deduzione di cui al comma 4 è pari al 27 per cento della somma investita. (287)

7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento. (285)

8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo. (288)

8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del *decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016. (286)

9. L'efficacia della disposizione del presente articolo è subordinata, ai sensi dell'*articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

(281) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 16-ter, D.L. 28 giugno 2013, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 99*.

(282) Sull'applicabilità delle disposizioni del presente articolo vedi l'*art. 4, commi 9-bis e 12-ter, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

(283) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 66, lett. b), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(284) Comma inserito dall'*art. 1, comma 66, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 67, della medesima legge n. 232/2016*.

(285) Comma inserito dall'*art. 1, comma 66, lett. c), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017; per l'efficacia di tale disposizione vedi l'*art. 1, comma 67, della medesima legge n. 232/2016*.

(286) Comma inserito dall'*art. 1, comma 66, lett. d), L. 11 dicembre 2016, n. 232*, a decorrere dal 1° gennaio 2017.

(287) Per l'incremento delle aliquote di cui al presente comma, relativamente all'anno 2019, vedi l'*art. 1, commi 218 e 220, L. 30 dicembre 2018, n. 145*.

(288) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 25 febbraio 2016* e il *D.M. 7 maggio 2019*.

Art. 29-bis Incentivi in regime «de minimis» all'investimento in start-up innovative (289) (290)

In vigore dal 19 luglio 2020

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 29, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 50 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

2. La detrazione di cui al comma 1 si applica alle sole start-up innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell'investimento. La detrazione è concessa ai sensi del *Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013* sugli aiuti de minimis.

3. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno tre anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

(289) Articolo inserito dall'*art. 38, comma 7, D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

(290) Per le modalità di attuazione degli incentivi fiscali previsti dal presente articolo vedi il *D.M. 28 dicembre 2020*.

Art. 30 Raccolta di capitali di rischio tramite portali on line e altri interventi di sostegno per le start-up innovative
In vigore dal 19 dicembre 2012

1. All'*articolo 1*, dopo il comma 5-octies del testo unico delle disposizioni in materia finanziaria, di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, sono inseriti i seguenti:

«5-novies. Per "portale per la raccolta di capitali per le start-up innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle start-up innovative, comprese le start-up a vocazione sociale.

5-decies. Per "start-up innovativa" si intende la società definita dall'*articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*.».

2. Nella parte II, titolo III, dopo il capo III-ter del suddetto decreto è inserito il seguente:

«Capo III-quater. Gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative.

Articolo 50-quinquies (Gestione di portali per la raccolta di capitali per start-up innovative). -

1. È gestore di portali il soggetto che esercita professionalmente il servizio di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative ed è iscritto nel registro di cui al comma 2.

2. L'attività di gestione di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative è riservata alle imprese di investimento e alle banche autorizzate ai relativi servizi di investimento nonché ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dalla Consob, a condizione che questi ultimi trasmettano gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita di strumenti finanziari rappresentativi di capitale esclusivamente a banche e imprese di investimento. Ai soggetti iscritti in tale registro non si applicano le disposizioni della parte II, titolo II, capo II e dell'articolo 32.

3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 2 è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

a) forma di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;

b) sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;

c) oggetto sociale conforme con quanto previsto dal comma 1;

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

d) possesso da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti dalla Consob;

e) possesso da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, di requisiti di professionalità stabiliti dalla Consob.

4. I soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2 non possono detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza di terzi.

5. La Consob determina, con regolamento, i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione del registro e alle relative forme di pubblicità;

b) alle eventuali ulteriori condizioni per l'iscrizione nel registro, alle cause di sospensione, radiazione e riammissione e alle misure applicabili nei confronti degli iscritti nel registro;

c) alle eventuali ulteriori cause di incompatibilità;

d) alle regole di condotta che i gestori di portali devono rispettare nel rapporto con gli investitori, prevedendo un regime semplificato per i clienti professionali.

6. La Consob esercita la vigilanza sui gestori di portali per verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo e della relativa disciplina di attuazione. A questo fine la Consob può chiedere la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, fissando i relativi termini, nonché effettuare ispezioni.

7. I gestori di portali che violano le norme del presente articolo o le disposizioni emanate dalla Consob in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecento a euro venticinquemila. Per i soggetti iscritti nel registro di cui al comma 2, può altresì essere disposta la sospensione da uno a quattro mesi o la radiazione dal registro. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 196. Resta fermo quanto previsto dalle disposizioni della parte II, titolo IV, capo I, applicabili alle imprese di investimento, alle banche, alle SGR e alle società di gestione armonizzate.».

3. Dopo l'*articolo 100-bis, del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998*, è inserito il seguente:

«Art. 100-ter (Offerte attraverso portali per la raccolta di capitali). - 1. Le offerte al pubblico condotte esclusivamente attraverso uno o più portali per la raccolta di capitali possono avere ad oggetto soltanto la sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dalle start-up innovative e devono avere un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera c).

2. La Consob determina la disciplina applicabile alle offerte di cui al comma precedente, al fine di assicurare la sottoscrizione da parte di investitori professionali o particolari categorie di investitori dalla stessa individuate di una quota degli strumenti finanziari offerti, quando l'offerta non sia riservata esclusivamente a clienti professionali, e di tutelare gli investitori diversi dai clienti professionali nel caso in cui i soci di controllo della start-up innovativa cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta.».

4. All'*articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, le parole: «ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis e 31.» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario, di promotore finanziario o di gestore di portali in assenza dell'iscrizione negli albi o nel registro di cui, rispettivamente, agli articoli 18-bis, 31 e 50-quinquies.» (291)

5. La Consob detta le disposizioni attuative del presente articolo entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (291)

6. In favore delle start-up innovative, di cui all'*articolo 25, comma 2* e degli incubatori certificati di cui all'*articolo 25, comma 5*, l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'*articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è concesso gratuitamente e secondo criteri e modalità semplificati individuati

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le modifiche riguardanti il funzionamento del Fondo devono complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza pubblica. (291) (292)

7. Tra le imprese italiane destinatarie dei servizi messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, di cui all'*articolo 14, comma 18, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e successive modificazioni, e dal Desk Italia di cui all'*articolo 35* del presente decreto, sono incluse anche le start-up innovative di cui all'*articolo 25, comma 2*. L'Agenzia fornisce ai suddetti soggetti assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia. L'Agenzia provvede, altresì, a individuare le principali fiere e manifestazioni internazionali dove ospitare gratuitamente le start-up innovative, tenendo conto dell'attinenza delle loro attività all'oggetto della manifestazione. L'Agenzia sviluppa iniziative per favorire l'incontro delle start-up innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di capitale di espansione.

8. L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane svolge le attività indicate con le risorse umane, strumentali e finanziarie, previste a legislazione vigente.

(291) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(292) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 26 aprile 2013*.

Art. 31 Composizione e gestione della crisi nell'impresa start-up innovativa, decadenza dei requisiti e attività di controllo
In vigore dal 24 giugno 2017

1. La start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Decorsi dodici mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa adottato a norma dell'*articolo 14-quinquies della legge 27 gennaio 2012, n. 3*, l'accesso ai dati relativi ai soci della stessa iscritti nel medesimo registro è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai dati dei titolari di cariche o qualifiche nella società che rivestono la qualità di socio.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche a chi organizza in banche dati le informazioni relative ai soci di cui al predetto comma.

4. Fatto salvo il diverso termine previsto dal comma 3 dell'articolo 25 se applicabile, qualora la start-up innovativa perda uno dei requisiti previsti dall'articolo 25, comma 2, prima della scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione, secondo quanto risultante dal periodico aggiornamento della sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, e in ogni

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

caso al raggiungimento di tale termine, cessa l'applicazione della disciplina prevista nella presente sezione, incluse le disposizioni di cui all'*articolo 28*, ferma restando l'efficacia dei contratti a tempo determinato stipulati dalla start-up innovativa sino alla scadenza del relativo termine. Per la start-up innovativa costituita in forma di società a responsabilità limitata, le clausole eventualmente inserite nell'atto costitutivo ai sensi dei commi 2, 3 e 7 dell'*articolo 26*, mantengono efficacia limitatamente alle quote di partecipazione già sottoscritte e agli strumenti finanziari partecipativi già emessi. (293)

5. Allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni e sul rispetto della disciplina di cui alla presente sezione, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, secondo le modalità previste dall'*articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*.

(293) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 57, comma 3-ter, D.L. 24 aprile 2017, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 giugno 2017, n. 96*.

**Art. 32 Pubblicità e valutazione dell'impatto delle misure
In vigore dal 26 marzo 2015**

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica, in particolare presso i giovani delle scuole superiori, degli istituti tecnici superiori e delle università, sulle opportunità imprenditoriali legate all'innovazione e alle materie oggetto della presente sezione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dello sviluppo economico, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. (294)

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione volte a favorire la nascita e lo sviluppo di start-up innovative e di valutarne l'impatto sulla crescita, l'occupazione e l'innovazione, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, che si avvale anche dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e da altri soggetti del Sistema statistico nazionale (Sistan).

3. Il sistema di cui al comma 2 assicura, con cadenza almeno annuale, rapporti sullo stato di attuazione delle singole misure, sulle conseguenze in termini microeconomici e macroeconomici, nonché sul grado di effettivo conseguimento delle finalità di cui all'*articolo 25, comma 1*. Dagli esiti del monitoraggio e della valutazione di cui al presente articolo sono desunti elementi per eventuali correzioni delle misure introdotte dal presente decreto-legge.

4. Allo scopo di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendenti dello stato di attuazione delle misure di cui alla presente sezione, l'ISTAT organizza delle banche dati informatizzate e pubbliche, rendendole disponibili gratuitamente.

5. Sono stanziati risorse pari a 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

destinate all'ISTAT, per provvedere alla raccolta e all'aggiornamento regolare dei dati necessari per compiere una valutazione dell'impatto, in particolare sulla crescita, sull'occupazione, e sull'innovazione delle misure previste nella presente sezione, coerentemente con quanto indicato nel presente articolo.

6. L'ISTAT provvede ad assicurare la piena disponibilità dei dati di cui al presente articolo, assicurandone la massima trasparenza e accessibilità, e quindi la possibilità di elaborazione e ripubblicazione gratuita e libera da parte di soggetti terzi.

7. Avvalendosi anche del sistema permanente di monitoraggio e valutazione previsto al comma 2, il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere entro il 1° settembre di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni contenute nella presente sezione, indicando in particolare l'impatto sulla crescita e l'occupazione e formulando una valutazione comparata dei benefici per il sistema economico nazionale in relazione agli oneri derivanti dalle stesse disposizioni, anche ai fini di eventuali modifiche normative. La prima relazione successiva all'entrata in vigore del presente decreto è presentata entro il 1° marzo 2014. (294)

(294) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, dall'*art. 4, comma 11-septies, D.L. 24 gennaio 2015, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 marzo 2015, n. 33*.

Sezione X

Ulteriori misure per la crescita del paese

**Art. 33 Disposizioni per incentivare la realizzazione di nuove infrastrutture
In vigore dal 19 aprile 2016**

1. Al fine di favorire in via sperimentale la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto ed è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuto al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006, un credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera. Il credito di imposta è stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico finanziario e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito di imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP. Il credito di imposta è posto a base di gara per l'individuazione dell'affidatario del contratto di partenariato pubblico privato e successivamente riportato nel contratto. (298)

2. Il CIPE, previo parere del NARS che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprie delibere individua l'elenco delle opere che, per effetto dell'applicazione delle misure di cui ai commi 1 e 2-ter, conseguono le condizioni di equilibrio economico-finanziario necessarie a consentirne il finanziamento, e il

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

valore complessivo delle opere che possono accedere alle agevolazioni; per ciascuna infrastruttura sono inoltre determinate le misure agevolative necessarie per la sostenibilità del piano economico finanziario, definendone le modalità per l'accertamento, per il relativo monitoraggio nonché per la loro rideterminazione in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico-finanziario e applicando, per quanto compatibili, i principi e i criteri definiti dal CIPE con le apposite linee guida per l'applicazione dell'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (299)

2-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «può avere ad oggetto» sono inserite le seguenti: «il credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso e»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'attestazione del credito di imposta di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, chiesto a rimborso deve essere rilasciata dall'Agenzia delle entrate entro quaranta giorni dalla richiesta del contribuente. Il mancato rilascio equivale ad attestazione ai sensi e nei limiti di cui al comma 1». (295)

2-ter. Al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche di importo superiore a 50 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali è accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico-privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo n. 163, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico-privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario. (300)

2-quater. La misura di cui al comma 2-ter è utilizzata anche cumulativamente a quella di cui al comma 1 del presente articolo al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato. Nel complesso le misure di cui ai commi 1 e 2-ter del presente articolo non possono superare il 50 per cento del costo dell'investimento, tenendo conto anche del contributo pubblico a fondo perduto. Le misure di cui al presente articolo sono alternative a quelle previste dall'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Le stesse misure sono riconosciute in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. (301)

2-quinquies. Il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche, cui vengono applicate le misure di cui ai commi 1 e 2-ter, non può superare l'importo di 2 miliardi di euro. (302)

3. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea del comma 1, le parole: «previste in piani o programmi di amministrazioni pubbliche» sono sostituite dalle seguenti: «includere in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente» e, dopo le parole: «per il soggetto interessato,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi i soggetti concessionari,»;

b) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le misure di cui al comma 1 possono essere utilizzate anche per le infrastrutture di interesse strategico già affidate o in corso di affidamento con contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel caso in cui risulti necessario ripristinare l'equilibrio del piano economico finanziario. Il CIPE con propria delibera, previo

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

parere del Nars che allo scopo è integrato con due ulteriori componenti designati rispettivamente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottata su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina l'importo del contributo pubblico a fondo perduto, quello necessario per il riequilibrio del piano economico finanziario ai sensi del periodo precedente, l'ammontare delle risorse disponibili a legislazione vigente utilizzabili, l'ammontare delle misure di cui al comma 1 da riconoscere a compensazione della quota di contributo mancante, nonché i criteri e le modalità per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del piano economico finanziario.».

[3-bis. All'*articolo 157, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, dopo le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società» sono inserite le seguenti: «operanti nella gestione dei servizi di cui all'*articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, alle società». (305) (306)]

[3-ter. All'*articolo 163, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Per gli interventi ferroviari di cui all'*articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443*, in cui il soggetto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A. il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera». (305) (306)]

4. I canoni di cui all'*articolo 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, derivanti dalla realizzazione del completamento dell'autostrada Livorno-Civitavecchia, tratto Cecina-Civitavecchia, sono trasferiti alla regione Toscana, per i primi dieci anni di gestione dell'infrastruttura, fino alla quota massima annua del settantacinque per cento. Il trasferimento avviene a titolo di concorso al finanziamento da parte della regione di misure di agevolazione tariffaria in favore dei residenti nei comuni dei territori interessati.

[4-bis. Al comma 4 dell'*articolo 157 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, dopo le parole: «rete di trasmissione nazionale di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica di cui al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, e alle società titolari delle licenze individuali per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche di cui all'*articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318*, come modificato dal *decreto del Presidente, della Repubblica 1° agosto 2002, n. 211*,». (305) (306)]

4-ter. Fermo restando il limite massimo alle spese per l'indebitamento di cui agli *articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49*, quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti le università possono rilasciare agli istituti finanziatori delegazione di pagamento a valere su tutte le entrate, proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte delle università e costituisce titolo esecutivo. Le somme di competenza delle università destinate al pagamento delle rate in scadenza dei mutui e dei prestiti non possono essere comprese nell'ambito di procedure cautelari, di esecuzione forzata e concorsuali, anche straordinarie, e non possono essere oggetto di compensazione, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice. (295)

5. Al fine di assicurare la realizzazione, in uno o più degli Stati le cui acque territoriali confinano con gli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria, individuati con il decreto del Ministro della difesa di cui all'*articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 2 agosto 2011, n. 130*, di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale impiegato anche nelle attività internazionali di contrasto alla pirateria ed assicurare una maggior tutela della libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, in attuazione delle disposizioni di cui al citato *articolo 5*, è autorizzata una spesa di 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e di 2,6 milioni di euro annui fino all'anno 2020.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

6. Alla copertura degli oneri di cui al comma 5, pari a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 e 2,6 milioni di euro annui per gli anni dal 2013 al 2020, si provvede: (296)

a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2012 mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, versate nell'anno 2012 e non ancora riassegnate al fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace previsto dall'*articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. A tal fine le predette somme sono riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa;

b) quanto a 2,6 milioni di euro annui dal 2013 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 55, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*.

6-bis. All'*articolo 27 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, al comma 11, la parola: «affida» è sostituita dalle seguenti: «può affidare». (295)

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7-bis. Presso il Ministero dell'interno è istituita la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto. La Commissione è presieduta dal direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal direttore dell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione, di cui all'*articolo 6 della legge 1° aprile 1981, n. 121*; da un rappresentante della Polizia di Stato; da un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; da un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza; da un rappresentante del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria; da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato; da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La Commissione, senza che ciò comporti oneri per la finanza pubblica, può decidere di chiedere specifici pareri anche ad estranei all'Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all'attuazione del programma di cui al presente comma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della Commissione di cui al presente comma. (297)

7-ter. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, possono essere ammessi ai benefici di cui al comma 7-sexies interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, per i quali ricorrano le seguenti condizioni:

a) siano interventi infrastrutturali nuovi e aggiuntivi non già previsti in piani industriali o finanziari o in altri idonei atti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, funzionali ad assicurare il servizio a banda ultralarga a tutti i soggetti potenzialmente interessati insistenti nell'area considerata;

b) soddisfino un obiettivo di pubblico interesse previsto dall'Agenda digitale europea, di cui

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

alla comunicazione della Commissione europea COM (2010) 245 definitivo/2 del 26 agosto 2010;

c) prevedano un investimento privato non inferiore alle soglie di seguito indicate finalizzato all'estensione della rete a banda ultralarga:

1) nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti: investimento non inferiore a 200.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro nove mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;

2) nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 500.000 euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies;

3) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti: investimento non inferiore a 1 milione di euro e completamento degli interventi infrastrutturali entro dodici mesi dalla data della prenotazione di cui al comma 7-septies. Il suddetto termine di completamento è esteso a ventiquattro mesi per investimenti superiori a 10 milioni di euro e a trenta mesi per investimenti superiori a 50 milioni di euro, ma in tal caso deve essere assicurata la connessione a tutti gli edifici scolastici nell'area interessata entro i primi dodici mesi. Nei casi previsti al secondo periodo, i benefici di cui al comma 7-sexies sono estesi all'imposta sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relative all'anno 2016;

d) le condizioni del mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il termine è di tre anni in caso di investimenti superiori a 50 milioni di euro. (303)

7-quater. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) rete a banda ultralarga a 30 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e delle tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 30 Mbit/s e di upload di almeno 3 Mbit/s su una determinata area;

b) rete a banda ultralarga a 100 Mbit/s: l'insieme delle infrastrutture e tecnologie in grado di erogare un servizio di connettività con banda di download di almeno 100 Mbit/s e di upload di almeno 10 Mbit/s su una determinata area;

c) servizio a banda ultralarga: un servizio di connettività con la banda di cui alle lettere a) e b) e con l'obbligo di copertura di tutti i potenziali utenti (residenziali, pubbliche amministrazioni, imprese) di una determinata area geografica con un fattore di contemporaneità di almeno il 50 per cento della popolazione residente servita e assicurando la copertura di tutti gli edifici scolastici dell'area interessata. (303)

7-quinquies. Sono ammessi al beneficio tutti gli interventi infrastrutturali attraverso cui è possibile fornire il servizio di cui alla lettera c) del comma 7-quater, purché non ricadenti in aree nelle quali già sussistano idonee infrastrutture o vi sia già un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga con caratteristiche di rete, di cui alle lettere a) e b) del comma 7-quater, eguali o superiori a quelle dell'intervento per il quale è richiesto il contributo. È ammessa al beneficio la costruzione di cavidotti, cavi in fibra ottica, armadi di terminazione ottica e tralicci. Non sono ammessi i costi per apparati tecnologici di qualunque natura. I benefici di cui al comma 7-sexies possono essere concessi ad un solo soggetto nella stessa area. (303)

7-sexies. Gli interventi che abbiano le caratteristiche di cui al comma 7-ter possono usufruire del credito d'imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP complessivamente dovute dall'impresa che realizza l'intervento infrastrutturale, entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento. Il credito d'imposta non costituisce ricavo ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP ed è utilizzato in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. (303)

7-septies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 marzo 2015, per ottenere i benefici di cui al comma 7-sexies, l'operatore interessato alla realizzazione dell'investimento deve dare evidenza pubblica all'impegno che intende assumere, manifestando il proprio interesse per ciascuna area attraverso una prenotazione da effettuare nel sito web del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito web è inserita un'apposita sezione

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

con la classificazione delle aree ai fini del Piano strategico banda ultralarga in cui sono distinti gli interventi a 30 Mbit/s e a 100 Mbit/s. Nei casi di conflitto di prenotazione, ossia per tutte le aree in cui vi sia più di una prenotazione, il beneficio è riconosciuto all'operatore che presenta il progetto con una maggiore copertura del territorio e livelli di servizio più elevati, corredati di soluzioni tecnologiche più evolute. Entro il 31 maggio 2015 l'operatore, a pena di decadenza, deve trasmettere un progetto esecutivo firmato digitalmente, conformemente a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. Entro il 15 giugno 2015 il Ministero dello sviluppo economico pubblica l'indicazione di tutte le aree oggetto di intervento privato con richiesta di contributo e di tutte le aree bianche rimanenti. Dopo il completamento dell'intervento l'operatore è tenuto ad inviare una comunicazione certificata del collaudo tecnico dell'intervento, affinché l'amministrazione possa verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti, e deve mettere a disposizione degli altri operatori l'accesso all'infrastruttura passiva, secondo le determinazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Sia in fase di progettazione sia in fase di gestione, il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di predisporre ogni tipo di controllo necessario per verificare la conformità dell'intervento rispetto agli impegni assunti. (304)

7-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministeri competenti nonché l'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti condizioni, criteri, modalità operative, di controllo e attuative dei commi da 7-ter a 7-septies, nonché il procedimento, analogo e congruente rispetto a quello previsto dal comma 2, per l'individuazione, da parte del CIPE, del limite degli interventi agevolabili. Il decreto di cui al primo periodo definisce altresì le modalità atte ad assicurare l'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto, la modulazione della struttura delle aliquote del credito d'imposta di cui lo stesso beneficia, anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata, e le forme di controllo e di monitoraggio, per garantire il conseguimento delle finalità sottese al beneficio concesso, tenuto conto della decisione della Commissione europea C(2012) 9833 final, del 18 dicembre 2012. (303)

(295) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(296) Alinea così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(297) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(298) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 3, lett. a), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, dall'*art. 11, comma 1, lett. a), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(299) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 3, lett. b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(300) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*, sostituito dall'*art. 19, comma 3, lett. c), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98* e, successivamente, così modificato dall'*art. 11, comma 1, lett. b), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(301) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221* e, successivamente, così modificato dall'*art. 19, comma 3, lett. d), D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*.

(302) Comma inserito dall'*art. 11, comma 1, lett. c), D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(303) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

(304) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 1, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*, come modificato dall'*art. 3, comma 2, D.L. 31 dicembre 2014, n. 192*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2015, n. 11*.

(305) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(306) Comma abrogato dall'*art. 217, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**Art. 33-bis. Requisito della cifra d'affari realizzata (307) (308)
In vigore dal 19 aprile 2016**

[1. All'*articolo 357. del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207*, dopo il comma 19 è inserito il seguente:

«19-bis. In relazione all'*articolo 61, comma 6, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando*».]

(307) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(308) Articolo abrogato dall'*art. 217, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

**Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (309) (310)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'*articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionali responsabili.

2. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture stabilisce con propria deliberazione le modalità operative e di funzionamento dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti.

(309) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(310) Vedi, anche, il *Comunicato 16 maggio 2013* e l'*art. 9, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

**Art. 33-quater. Disposizioni in materia di svincolo delle garanzie di buona esecuzione
(311) (312)**

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**In vigore dal 19 aprile 2016**

[1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 113*, comma 3, la parola: «75» è sostituita dalla seguente: «80» e la parola: «25» è sostituita dalla seguente: «20»;

b) dopo l'*articolo 237* è inserito il seguente capo:

«Capo IV-bis - Opere in esercizio. Art. 237-bis. - (Opere in esercizio) - 1. Per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20 per cento che, alle condizioni previste dal comma 2, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo, ovvero decorso il termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo ove questo non venga emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio.

2. Qualora l'ente aggiudicatore rilevi e contesti all'esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformità delle stesse che l'esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l'ente aggiudicatore comunica al garante, entro il predetto termine di un anno dall'entrata in esercizio delle opere, l'entità delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformità rilevati, per le quali, in aggiunta alla quota del 20 per cento prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell'intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie.».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), per i contratti già affidati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i quali, alla medesima data, è spirato il termine di cui all'*articolo 237-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, introdotto dal presente articolo, il termine comincia a decorrere dalla predetta data e ha durata di centottanta giorni.]

(311) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(312) Articolo abrogato dall'*art. 217, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

Art. 33-quinquies. Disposizioni in materia di revisione triennale dell'attestato SOA (313) (315)**In vigore dal 20 maggio 2017**

[1. Il termine di cui all'*articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 luglio 2012, n. 119*, è prorogato al 30 giugno 2014. (314)]

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

(313) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(314) Comma così modificato dall'*art. 4, comma 4-bis, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*.

(315) Articolo abrogato dall'*art. 217, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, come modificato dall'*art. 129, comma 1, lett. g), D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56*.

Art. 33-sexies. Autorizzazione di spesa (316)
In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Per le finalità di cui all'*articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2013.

(316) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 33-septies. Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese (317)
In vigore dal 1 gennaio 2022

1. Al fine di tutelare l'autonomia tecnologica del Paese, consolidare e mettere in sicurezza le infrastrutture digitali delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, garantendo, al contempo, la qualità, la sicurezza, la scalabilità, l'efficienza energetica, la sostenibilità economica e la continuità operativa dei sistemi e dei servizi digitali, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo di un'infrastruttura ad alta affidabilità localizzata sul territorio nazionale per la razionalizzazione e il consolidamento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) definiti al comma 2, destinata a tutte le pubbliche amministrazioni. Le amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al primo periodo o verso altra infrastruttura propria già esistente e in possesso dei requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni centrali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4. (320)

1-bis. Le amministrazioni locali individuate ai sensi dell'*articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, migrano i loro Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) e i relativi sistemi informatici, privi dei requisiti fissati dal regolamento di cui al comma 4, verso l'infrastruttura di cui al comma 1 o verso altra infrastruttura già esistente in possesso dei

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

requisiti fissati dallo stesso regolamento di cui al comma 4. Le amministrazioni locali, in alternativa, possono migrare i propri servizi verso soluzioni cloud nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui al comma 4. (321)

1-ter. L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal *decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 novembre 2019, n. 133*, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'*articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*. (321)

2. Con il termine CED è da intendere il sito che ospita uno o più sistemi informatici atti alla erogazione di servizi interni alle amministrazioni pubbliche e servizi erogati esternamente dalle amministrazioni pubbliche che al minimo comprende risorse di calcolo, apparati di rete per la connessione e sistemi di memorizzazione di massa. (322)

3. Dalle attività previste al comma 1 sono esclusi i CED soggetti alla gestione di dati classificati secondo la normativa in materia di tutela amministrativa delle informazioni coperte da segreto di Stato e di quelle classificate nazionali secondo le direttive dell'Autorità nazionale per la sicurezza (ANS) che esercita le sue funzioni tramite l'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DE).

4. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, con proprio regolamento, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto della disciplina introdotta dal *decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 18 novembre 2019, n. 133*, stabilisce i livelli minimi di sicurezza, capacità elaborativa, risparmio energetico e affidabilità delle infrastrutture digitali per la pubblica amministrazione, ivi incluse le infrastrutture di cui al comma 1. Definisce, inoltre, le caratteristiche di qualità, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità, portabilità dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. Con lo stesso regolamento sono individuati i termini e le modalità con cui le amministrazioni devono effettuare le migrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis nonché le modalità del procedimento di qualificazione dei servizi cloud per la pubblica amministrazione. (323) (327)

4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, fermo restando quanto previsto dalla *legge 3 agosto 2007, n. 124*, nel rispetto dell'*articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* e della disciplina e dei limiti derivanti dall'esercizio di attività e funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblici, di polizia giudiziaria, nonché quelle di difesa e sicurezza nazionale svolte dalle infrastrutture digitali dell'amministrazione della difesa. (318)

[4-ter. La società di cui all'*articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, realizza uno dei poli strategici per l'attuazione e la conduzione dei progetti e la gestione dei dati, delle applicazioni e delle infrastrutture delle amministrazioni centrali di interesse nazionale previsti dal piano triennale di cui al comma 1-ter. (319) (326)]

4-quater. Gli obblighi di migrazione previsti ai commi precedenti non si applicano alle amministrazioni che svolgono le funzioni di cui all'*articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. (324)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

4-quinquies. La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo è accertata dall'AgID ed è punita ai sensi dell'articolo 18-bis del *decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*. (325)

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

(317) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(318) Comma inserito dall'*art. 16, comma 1, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2013, n. 98*, e, successivamente, così sostituito dall'*art. 35, comma 1, lett. e), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(319) Comma inserito dall'*art. 61, comma 5, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179*, a decorrere dal 14 settembre 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 66, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 179/2016*. Successivamente, il presente comma è stato così modificato dall'*art. 35, comma 1, lett. f), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(320) Comma sostituito dall'*art. 35, comma 1, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 7, comma 3, lett. a), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(321) Comma inserito dall'*art. 35, comma 1, lett. b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(322) Comma così modificato dall'*art. 35, comma 1, lett. c), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(323) Comma sostituito dall'*art. 35, comma 1, lett. d), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, e, successivamente, così modificato dall'*art. 41, comma 2, lett. a), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*, dall'*art. 16, comma 13, D.L. 14 giugno 2021, n. 82*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2021, n. 109*, e dall'*art. 7, comma 3, lett. b), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(324) Comma inserito dall'*art. 35, comma 1, lett. g), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

(325) Comma inserito dall'*art. 41, comma 2, lett. b), D.L. 31 maggio 2021, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2021, n. 108*.

(326) Comma abrogato dall'*art. 7, comma 3, lett. c), D.L. 6 novembre 2021, n. 152*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 dicembre 2021, n. 233*.

(327) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Determinazione 15 dicembre 2021, n. 628/2021*. Vedi, anche, l'*art. 17, comma 6, D.L. 14 giugno 2021, n. 82*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 4 agosto 2021, n. 109*.

Art. 33-octies. Superamento del dissenso espresso nella conferenza di servizi (328) In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Al comma 3 dell'*articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241*, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, ai fini del raggiungimento dell'intesa, entro trenta giorni dalla data di rimessione della questione alla delibera del Consiglio dei Ministri, viene indetta una riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione della regione o della provincia autonoma, degli enti locali e delle amministrazioni interessate, attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza. In tale riunione i partecipanti debbono formulare le specifiche indicazioni necessarie alla individuazione di una soluzione condivisa, anche volta a modificare il progetto originario. Se l'intesa non è raggiunta nel termine di ulteriori trenta giorni, è indetta una

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

seconda riunione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le medesime modalità della prima, per concordare interventi di mediazione, valutando anche le soluzioni progettuali alternative a quella originaria. Ove non sia comunque raggiunta l'intesa, in un ulteriore termine di trenta giorni, le trattative, con le medesime modalità delle precedenti fasi, sono finalizzate a risolvere e comunque a individuare i punti di dissenso. Se all'esito delle pre-dette trattative l'intesa non è raggiunta, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate».

(328) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

**Art. 34 Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni (329)
In vigore dal 31 dicembre 2022**

1. Al comma 14 dell'*articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2013». La scadenza del servizio per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori di cui all'*articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 marzo 2010, n. 41*, è prorogata al 31 dicembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas provvede ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo triennio, secondo le procedure, i principi e i criteri di cui all'*articolo 1 del citato decreto-legge n. 3 del 2010*, nel rispetto della disponibilità del servizio anche tramite procedure concorrenziali organizzate mensilmente.

2. Le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico in attuazione della *decisione della Commissione europea 2010/ 460/CE del 19 novembre 2009* relativa agli aiuti di Stato C38/A/04 e C36/B/06 e della *decisione 2011/746/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011*, relativa agli aiuti di Stato C38/B/04 e C13/06, sono versate dalla stessa Cassa conguaglio all'entrata del bilancio dello Stato entro tre mesi dal ricevimento da parte dei soggetti obbligati, per essere riassegnate, nel medesimo importo, ad un apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico e destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione.

3. All'*articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché agli aventi causa da detti fondi per il limite di durata del finanziamento degli stessi fondi»;

b) il comma 19-bis è sostituito dal seguente:

«19-bis. Il compendio costituente l'Arsenale di Venezia, con esclusione delle porzioni utilizzate dal Ministero della difesa per i suoi specifici compiti istituzionali, in ragione delle caratteristiche storiche e ambientali, è trasferito a titolo gratuito in proprietà, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, al comune di Venezia, che ne assicura l'inalienabilità, la valorizzazione, il recupero e la riqualificazione. A tal fine il comune garantisce: a) l'uso gratuito, per le porzioni dell'Arsenale utilizzate per la realizzazione del centro operativo e

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

servizi accessori del Sistema MOSE, al fine di completare gli interventi previsti dal piano attuativo per l'insediamento delle attività di realizzazione, gestione e manutenzione del Sistema MOSE sull'area nord dell'Arsenale di Venezia ed assicurare la gestione e manutenzione dell'opera, una volta entrata in esercizio e per tutto il periodo di vita utile del Sistema MOSE. Resta salva la possibilità per l'ente municipale, compatibilmente con le esigenze di gestione e manutenzione del Sistema MOSE e d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, di destinare, a titolo oneroso, ad attività non esclusivamente finalizzate alla gestione e manutenzione del Sistema MOSE, fabbricati o parti di essi insistenti sulle predette porzioni. Le somme ricavate per effetto dell'utilizzo del compendio, anche a titolo di canoni di concessione richiesti a operatori economici o istituzionali, versati direttamente al comune di Venezia, sono esclusivamente impiegate per il recupero, la salvaguardia, la gestione e la valorizzazione dell'Arsenale; b) l'uso gratuito, per gli utilizzi posti in essere dalla fondazione 'La Biennale di Venezia' in virtù della natura e delle funzioni assolute dall'ente, dal CNR e comunque da tutti i soggetti pubblici ivi attualmente allocati che espletano funzioni istituzionali. L'Arsenale è sottoposto agli strumenti urbanistici previsti per la città di Venezia e alle disposizioni di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*. L'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero della difesa e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Magistrato alle acque di Venezia, procede, entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, alla perimetrazione e delimitazione del compendio e alla consegna di quanto trasferito al comune. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è definita, a decorrere dalla data del trasferimento, la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti al comune di Venezia in misura pari al 70 per cento della riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento, essendo il restante 30 per cento vincolato alla destinazione per le opere di valorizzazione da parte del comune di Venezia».

[4. All'*articolo 183, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, le parole: «nei modi e termini di cui all'*articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349*» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente». (333)]

5. Ai fini della ripresa produttiva e occupazionale delle aree interessate, il Commissario delegato di cui all'*articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*, prosegue le sue attività fino al completamento degli interventi ivi previsti.

6. All'*articolo 32, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, le parole: «del Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero».

7. Al fine di garantire il rispetto, da parte di tutti gli operatori del sistema dell'aviazione civile, degli standard di sicurezza stabiliti dalla normativa internazionale ed europea, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni. (334)

8. L'ENAC provvede a determinare il contingente dei posti da destinare alle singole categorie di impiego ed i requisiti minimi di cui i piloti da assumere devono essere in possesso.

9. Ai piloti assunti secondo quanto previsto dai commi 7 e 8 è corrisposta la remunerazione prevista per tale tipologia di personale in base al contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente dello stesso ENAC.

10. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dei commi da 7 a 9, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012 ed a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

indebitamento netto, pari a 500.000 euro per l'anno 2012 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'*articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 2008, n. 189*.

11. Per far fronte ai pagamenti per lavori e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. può utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'*articolo 1, comma 1025, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, nel limite di 400 milioni di euro, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati.

12. Nelle more del completamento dell'iter delle procedure contabili relative alle spese di investimento sostenute da ANAS S.p.A., nell'ambito dei contratti di programma per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla stessa Società le somme all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato.

13. Per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida di cui all'*articolo 126 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, è autorizzata la spesa di euro 4.000.000 per l'anno 2012, alla quale si provvede mediante parziale utilizzo della quota delle entrate riassegnabili ai sensi dell'*articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*.

14. Al *decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 32*, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 iscritte in conto residui dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, sul Fondo di cui al comma 6»;

b) all'*articolo 36*, i commi 7 e 7-bis sono abrogati.

15. Al *decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 2*, il comma 8 è abrogato;

b) all'*articolo 5*, comma 2, lettera c), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ciascuna di tali opere è corredata del relativo codice unico di progetto previsto dall'*articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3*, e l'elenco è trasmesso a cura del Ministero competente alla banca dati delle amministrazioni pubbliche istituita dall'*articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, contestualmente alla trasmissione del Documento al CIPE, ai sensi dell'*articolo 2, commi 5 e 6*».

16. Gli accordi di cui all'*articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239*, sono stipulati nei modi stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

17. All'*articolo 2-bis, comma 1, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 marzo 2010, n. 41*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 25 giugno 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1999,» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'*articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*,»;

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

b) sono soppresse le seguenti parole: «e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione».

18. Le concessioni di stoccaggio di gas naturale rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, hanno una durata di trenta anni, prorogabile non più di una volta e per dieci anni. Per le concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 164 del 2000 si intendono confermate sia l'originaria scadenza sia l'applicazione dell'*articolo 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239*.

19. Per la piena attuazione dei piani e dei programmi relativi allo sviluppo e alla sicurezza dei sistemi energetici di cui al *decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93*, gli impianti attualmente in funzione di cui all'*articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e di cui agli *articoli 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9*, continuano ad essere eserciti fino al completamento delle procedure autorizzative in corso previste sulla base dell'originario titolo abilitativo, la cui scadenza deve intendersi a tal fine automaticamente prorogata fino all'anzidetto completamento. (331)

[20. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste. (337) (339)]

[21. Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. (337) (338)]

22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai principi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori. (332)

22-bis. Per consentire agli enti competenti di procedere all'acquisizione della proprietà degli impianti di illuminazione pubblica e all'organizzazione delle gare per l'individuazione del gestore del servizio, la scadenza di cui al comma 22 è prorogata al 30 giugno 2021 limitatamente agli affidamenti di servizi su impianti di illuminazione pubblica di proprietà del gestore. (336)

23. Dopo il comma 1 dell'*articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«1-bis. Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo».

24. All'*articolo 53, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*, la lettera b) è abrogata.

[25. I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al *decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164*, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*, e alla *legge 23 agosto 2004, n. 239*, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla *legge 2 aprile 1968, n. 475*. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'*articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134*. (337)]

26. Al fine di aumentare la concorrenza nell'ambito delle procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 31 dicembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 17 gennaio 1984, al numero 18) sono soppresse le seguenti parole: «e illuminazioni votive». Conseguentemente i comuni, per l'affidamento del servizio di illuminazione votiva, applicano le disposizioni di cui al *decreto legislativo n. 163 del 2006*, e in particolare l'*articolo 30* e, qualora ne ricorrano le condizioni, l'*articolo 125*.

27. All'*articolo 4, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*, le parole: «e a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui» sono soppresse.

28. All'*articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22*, dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

«3-bis.1. Agli impianti pilota di cui al comma 3-bis, che per il migliore sfruttamento ai fini sperimentali del fluido geotermico necessitano di una maggiore potenza nominale installata al fine di mantenere il fluido geotermico allo stato liquido, il limite di 5 MW è determinato in funzione dell'energia immessa nel sistema elettrico».

29. All'*articolo 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'*articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106*, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas».

30. All'*articolo 2, comma 4, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28*, le parole: «A decorrere dal 31 dicembre 2013,» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal sessantesimo giorno dall'emanazione dei decreti di natura non regolamentare di cui al comma 2».

31. Per l'esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e a ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara, il provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è individuato quale amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività di dragaggio, rimozione, trattamento e relativo conferimento in discarica di sedimenti.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

32. Per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del porto-canale di Pescara, è stanziata, per l'anno 2013, la somma di 3.000.000 di euro in favore della regione.

33. Per il compimento delle attività di cui ai commi 31 e 32 è stanziata, per l'anno 2013, la somma di euro 12.000.000. All'onere si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

34. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso al sistema museale sito nell'isola di Caprera dedicato a Giuseppe Garibaldi, comprendente il Museo del compendio garibaldino e il memoriale custodito nell'ex forte Arbuticci, nonché quelli derivanti dalla vendita dei biglietti degli ascensori esterni panoramici del Monumento a Vittorio Emanuele II in Roma, a decorrere dall'anno 2013 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, al fine di assicurare la gestione, manutenzione e restauro conservativo per la migliore valorizzazione e fruizione di detti complessi monumentali. Al relativo onere, pari a 1.770.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede ai sensi dell'articolo 38. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

35. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente al 1° gennaio 2013, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 66 e al secondo periodo del comma 5 dell'*articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

36. Le somme versate entro il 9 ottobre 2012 all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi delle disposizioni indicate nell'allegato 1, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate alle pertinenti unità previsionali, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

37. Il recupero al bilancio dello Stato di cui all'*articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, e successive modificazioni, è ridotto per l'anno 2012 di 120 milioni. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse recuperate dall'attuazione del comma 36. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

38. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

39. All'*articolo 21 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, il comma 6 è abrogato.

[40. Al fine di innalzare i livelli di sicurezza dei motociclisti, è obbligatoria l'offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione dell'acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata. (330)]

41. La lettera d-ter) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 24 aprile 2001, n. 170, è sostituita dalla seguente:

«d-ter) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito, nel rispetto del periodo di permanenza in vendita

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

stabilito dall'editore, a compensazione delle successive anticipazioni al distributore».

42. All'*articolo 28, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 82*, dopo le parole: «A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nei registri di cui ai commi 1 e 2, ad eccezione» sono inserite le seguenti: «dei commercianti al dettaglio».

43. All'*articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le eccezioni di cui al comma 1 si rendono applicabili esclusivamente nella fase di prima immissione in commercio».

44. All'*articolo 16, comma 5-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 gennaio 2009, n. 2*, dopo le parole: «né obbligo di scarico del mezzo di trasporto» sono aggiunti i seguenti periodi: «L'introduzione si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, senza che sia necessaria la preventiva introduzione della merce nel deposito. Si devono ritenere assolute le funzioni di stoccaggio e di custodia, e la condizione posta agli articoli 1766 e seguenti del codice civile che disciplinano il contratto di deposito. All'estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente poste in essere le norme dettate al comma 6 del citato *articolo 50-bis del decreto-legge n. 331 del 1993*, l'imposta sul valore aggiunto si deve ritenere definitivamente assolta».

45. Al fine di rendere la struttura amministrativo-contabile del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera maggiormente funzionale all'espletamento dei servizi d'istituto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, apposito regolamento ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*. Detto provvedimento sostituisce il regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, approvato con *regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391*. (340)

46. Gli introiti derivanti da convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per l'implementazione dei servizi d'istituto sono versati in entrata al bilancio dello Stato per essere interamente riassegnati al fondo di cui all'*articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

47. Le somme disponibili previste dall'*articolo 41, comma 16-sexiesdecies. 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 febbraio 2009, n. 14*, sono finalizzate allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell'Italia a cura del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport.

48. All'*articolo 111 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285*, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e nella circolazione stradale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto da adottare entro e non oltre il 28 febbraio 2013, dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione a norma dell'articolo 110, al fine di accertarne lo stato di efficienza e la permanenza dei requisiti minimi di idoneità per la sicurezza della circolazione. Con il medesimo decreto è disposta, a far data dal 1° gennaio 2014, la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009, e sono stabiliti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità ed i contenuti della formazione professionale per il

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

conseguimento dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'*articolo 73 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*».

49. All'*articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Restano altresì esclusi dalla disciplina del presente comma gli istituti penitenziari»;

b) al comma 2, lettera a), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Sono altresì fatte salve le risorse attribuite al Ministero della giustizia per gli interventi manutentivi di edilizia penitenziaria»;

c) al comma 7, quarto periodo, dopo le parole: «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sono inserite le seguenti: «e il Ministero della giustizia».

50. Al *decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 5*, comma 1, lettera c), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sette»;

b) all'*articolo 5*, comma 1, lettera d), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «sei»;

c) all'*articolo 5*, comma 1, lettera e), la parola: «sei» è sostituita dalla seguente: «nove» e le parole: «anche se cessati dall'esercizio» sono soppresse;

d) all'*articolo 5*, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non più di cinque anni»;

e) all'*articolo 5*, il comma 4 è abrogato;

f) all'*articolo 11*, comma 5, le parole: «Il giudizio di non idoneità è motivato» sono sostituite dalle seguenti: «Il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati».

51. Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi già banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

52. Al *decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, come modificato dal *decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128*, sono apportate le seguenti modifiche:

«Art. 285 - (Caratteristiche tecniche). - Gli impianti termici civili che, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono stati autorizzati ai sensi del titolo I della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che, a partire da tale data, ricadono nel successivo titolo II, devono essere adeguati alle disposizioni del titolo II entro il 1° settembre 2017 purché sui singoli terminali, siano e vengano dotati di elementi utili al risparmio energetico, quali valvole termostatiche e/o ripartitori di calore. Il titolare dell'autorizzazione produce, quali atti autonomi, le dichiarazioni previste dall'articolo 284, comma 1, della stessa parte quinta nei novanta giorni successivi all'adeguamento ed effettua le comunicazioni previste da tale articolo nei tempi ivi stabiliti. Il titolare dell'autorizzazione è equiparato all'installatore ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 288».

53. L'*articolo 5, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412*, è sostituito dal seguente:

«9. Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, fatto salvo quanto previsto dal periodo seguente. Qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto UNI EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni».

54. Alla *legge 28 giugno 2012, n. 92*, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'*articolo 1*, comma 21, lettera b), capoverso 3-bis, la parola: «fax» è soppressa;

b) all'*articolo 4*, comma 1, dopo le parole: «fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento» sono aggiunte le seguenti: «La stessa prestazione può essere oggetto di accordi sindacali nell'ambito di procedure ex *articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223*, ovvero nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente conclusi con accordo firmato da associazione sindacale stipulante il contratto collettivo di lavoro della categoria»;

c) all'*articolo 4*, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

«7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 trovano applicazione anche nel caso in cui le prestazioni spetterebbero a carico di forme sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria.

7-ter. Nel caso degli accordi il datore di lavoro procede al recupero delle somme pagate ai sensi dell'*articolo 5, comma 4, della legge n. 223 del 1991*, relativamente ai lavoratori interessati, mediante conguaglio con i contributi dovuti all'INPS e non trova comunque applicazione l'*articolo 2, comma 31, della presente legge*. Resta inoltre ferma la possibilità di effettuare nuove assunzioni anche presso le unità produttive interessate dai licenziamenti in deroga al diritto di precedenza di cui all'*articolo 8, comma 1, della legge n. 223 del 1991*».

55. All'*articolo 1, comma 430, della legge 30 dicembre 2004, n. 311*, dopo le parole: «con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché le imprese che pur in assenza dei requisiti sopra indicati, indipendentemente dalla superficie dei punti di vendita, fanno parte di un gruppo societario ai sensi dell'*articolo 2359 del codice civile* che opera con più punti di vendita sul territorio nazionale e che realizza un volume d'affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro. Per le aziende della grande distribuzione commerciale come sopra definite, la trasmissione telematica dei corrispettivi per ciascun punto di vendita sostituisce gli obblighi di certificazione fiscale dei corrispettivi stessi».

56. All'*articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Le suddette permutazioni sono attuate, in deroga alla *legge 24 aprile 1941, n. 392*, anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinari e minorili nonché l'accorpamento delle sopresse sedi periferiche di cui all'*articolo 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148*».

57. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la CONSOB, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento ed al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza per l'attuazione di quanto previsto ai sensi del presente articolo e per la tutela degli investitori, nonché per la salvaguardia della trasparenza e della correttezza del sistema finanziario, provvede alle occorrenti iniziative attuative, anche adottando misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente, e avvalendosi delle facoltà di cui all'*articolo 2, commi 4-undecies, fino ad un terzo della misura massima ivi prevista, e 4-terdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*. Il collegio dei revisori dei conti verifica preventivamente che le misure previste siano idonee a garantire comunque i medesimi effetti di contenimento della spesa stabiliti a legislazione vigente ed attesta il rispetto di tale adempimento nella relazione al conto consuntivo. Resta in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di parte corrente. (335)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

- (329) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.
- (330) Comma soppresso dall'*art. 1, comma 223, lett. b), L. 24 dicembre 2012, n. 228*, a decorrere dal 1° gennaio 2013.
- (331) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 16-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.
- (332) Comma così sostituito dall'*art. 8, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115*.
- (333) Comma abrogato dall'*art. 217, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.
- (334) Per la proroga della facoltà di assunzione di cui al presente comma, vedi l'*art. 9, comma 6, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*.
- (335) Per la proroga del termine per l'adozione delle misure di cui al presente comma vedi l'*art. 13, comma 5-bis, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2017, n. 19*, e, successivamente, l'*art. 4, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2019, n. 162*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 febbraio 2020, n. 8*.
- (336) Comma inserito dall'*art. 12, comma 7, D.L. 31 dicembre 2020, n. 183*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2021, n. 21*.
- (337) Comma abrogato dall'*art. 37, comma 1, lett. h), D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201*, a decorrere dal 31 dicembre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 39, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 201/2022*.
- (338) In deroga a quanto previsto dal presente comma, vedi l'*art. 13, comma 1, D.L. 30 dicembre 2013, n. 150*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2014, n. 15*. Vedi, anche, l'*art. 13, comma 25-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.
- (339) Vedi, anche, l'*art. 13, comma 25-bis, D.L. 23 dicembre 2013, n. 145*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 9*.
- (340) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 5 ottobre 2022, n. 181*.

**Art. 34-bis. Autorità nazionale anticorruzione (341)
In vigore dal 1 settembre 2013**

[1. Allo scopo di rafforzare la trasparenza e la correttezza del complessivo sistema di rapporti tra cittadini, mondo delle imprese, anche innovative, e pubblica amministrazione, alla Commissione di cui all'*articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150*, che opera come autorità nazionale anticorruzione, è preposto un presidente nominato con le forme e le modalità di cui al medesimo articolo 13, comma 3, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, tra persone di notoria indipendenza che hanno avuto esperienza in materia di contrasto alla corruzione e persecuzione degli illeciti nella pubblica amministrazione. I compensi del presidente e dei componenti della Commissione sono ridefiniti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'*articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, in modo da garantire l'invarianza complessiva della spesa. (342)]

2. La Commissione di cui al comma 1 si avvale, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, della Guardia di finanza, che agisce con i poteri di indagine ad essa attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e all'imposta sui redditi. La Commissione, agli stessi fini, può richiedere indagini, accertamenti e relazioni all'Ispettorato per la funzione pubblica.

3. Dall'attuazione dei commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[4. Conseguentemente, in sede di prima applicazione, il termine di cui all'*articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190*, è differito al 31 marzo 2013. (342)]

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

(341) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(342) Comma abrogato dall'*art. 5, comma 6, D.L. 31 agosto 2013, n. 101*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 30 ottobre 2013, n. 125*.

Art. 34-ter. Documentazione di spesa (343)
In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Ai fini delle rendicontazioni non ancora concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto e per pagamenti già effettuati entro la stessa data relativi ad interventi realizzati con finanziamenti pubblici, è da intendersi documentazione di spesa anche l'esibizione di copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati di relativa fattura e lettera liberatoria.

(343) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 34-quater. Imprese turistico-balneari (344)
In vigore dal 19 dicembre 2012

1. All'*articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'*articolo 01, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 dicembre 1993, n. 494*, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, è demandata alle regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti, da fissare nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, nonché dell'ordine pubblico, dell'incolumità e della sicurezza pubblica. Tali attività accessorie devono essere effettuate entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate e devono svolgersi nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Gli indirizzi regionali sono recepiti a livello comunale con apposita ordinanza del sindaco, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di proporzionalità»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. In caso di intrattenimenti danzanti da svolgere in stabilimenti balneari, i progetti

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

sottoposti all'esame delle commissioni di cui all'*articolo 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635*, devono individuare espressamente i luoghi in cui si svolge l'attività di pubblico spettacolo o intrattenimento.

6-ter. La disciplina di cui all'*articolo 80 del testo unico, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, si applica esclusivamente ai soli luoghi di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis.

6-quater. In coerenza con quanto disposto dal decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983, non fanno parte dell'intrattenimento danzante e sono quindi sottratte alla disciplina dell'articolo 80 del citato testo unico, le aree della concessione demaniale circostanti i locali di pubblico spettacolo individuati nei progetti di cui al comma 6-bis, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli, in quanto aventi caratteristiche di locale all'aperto, come descritto all'articolo 1, comma 2, lettera a), del citato decreto ministeriale 30 novembre 1983».

(344) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

**Art. 34-quinquies. Piano di sviluppo del turismo (345)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Su proposta del Ministro con delega al turismo, entro il 31 dicembre 2012, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo adotta, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, di durata almeno quinquennale.

2. Il piano è aggiornato ogni due anni con le procedure di cui al comma 1.

3. Il Ministro con delega al turismo adotta ogni anno, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, un programma attuativo delle linee strategiche individuate dal piano di cui al comma 1.

(345) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

**Art. 34-sexies. Disposizioni in materia di accise (346)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. All'*articolo 16 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504*, comma 3, dopo le parole: «passivi dell'accisa» sono inserite le seguenti: «e dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad imposta assoluta,» e la parola: «assolto» è sostituita dalle

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

seguenti: «comunque corrisposto».

(346) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 34-septies. Modifiche al regime del registro delle imprese di pesca (347)
In vigore dal 29 gennaio 2016

1. All'*articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558*, dopo le parole: «dello stesso codice» sono inserite le seguenti: «, gli imprenditori ittici di cui all'*articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4*,».

[2. In deroga a quanto previsto dall'*articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153*, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico entro il 31 dicembre 2012, sono adottate le opportune disposizioni attuative di quanto previsto al comma 1, anche al fine di integrare nel registro delle imprese di cui all'*articolo 2188 del codice civile* le informazioni di cui agli *articoli 63 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639*, tenuto conto altresì del ruolo e delle funzioni svolte dalle Capitanerie di porto. (348)]

(347) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(348) Comma abrogato dall'*art. 2, comma 1, e dall'allegato 1 al D.Lgs. 22 gennaio 2016, n. 10*, a decorrere dal 29 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 3, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 10/2016*.

Art. 34-octies. Riordino dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale (349)
In vigore dal 19 dicembre 2012

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, nel rispetto dei principi di concorrenza, di economicità e di efficienza.

2. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*, effettuati in maniera stabile e continuativa tramite modalità automobilistica. Esclusivamente per i servizi automobilistici integrativi e sostitutivi di cui al comma 3 sono fatte salve le disposizioni del *regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575*, convertito dalla *legge 24 marzo 1932, n. 386*, nonché le normative regionali in materia.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

3. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano ai seguenti servizi automobilistici:

a) «servizi sostitutivi» dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;

b) «servizi integrativi» dei servizi ferroviari, intendendosi per tali esclusivamente i servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.

4. Ai sensi dell'*articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 settembre 2011, n. 148*, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano, entro il termine del 30 giugno 2013, lo svolgimento dei servizi automobilistici di cui al comma 1 in bacini territoriali ottimali tali da massimizzarne l'efficienza e l'integrazione con i servizi minimi di trasporto pubblico regionale e locale già individuati da ciascuna regione in attuazione dell'*articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*. La dimensione dei bacini territoriali ottimali deve essere non inferiore a quella del territorio provinciale e non superiore a quella del territorio regionale. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

5. A far data dal 31 dicembre 2013 l'affidamento della gestione dei servizi automobilistici di cui al comma 1, così come organizzati ai sensi del comma 4, avviene in favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati esclusivamente mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. Decorso inutilmente il termine anzidetto, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'*articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131*.

6. Al fine di promuovere l'assetto concorrenziale e l'efficienza dei servizi, il bando di gara o la lettera di invito relativi alle procedure di cui al comma 5:

a) assicura che i corrispettivi posti a base d'asta siano quantificati secondo il criterio dei costi standard dei servizi automobilistici di tipologia analoga, determinato da ciascuna regione ai sensi dell'*articolo 17 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422*;

b) prevede che la valutazione delle offerte sia effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da una commissione nominata dall'ente affidante e composta da soggetti esperti nella specifica materia;

c) assicura che i criteri di valutazione delle offerte basati su qualità e quantità dei servizi resi e sui progetti di integrazione con la rete dei servizi minimi esistenti prevalgano sui criteri riferiti al prezzo unitario dei servizi;

d) indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali e dei livelli salariali medi annui relativi alla precedente gestione.

7. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano le economie di gara eventualmente ottenute al trasporto pubblico regionale e locale automobilistico, privilegiando:

a) gli investimenti nell'acquisto di autobus appartenenti alla classe III o alla classe B, così come definite dal *decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 dicembre 2003*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2004;

b) l'incremento quantitativo dei servizi minimi automobilistici a domanda elevata;

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

- c) l'adeguamento inflativo contrattualmente previsto dei corrispettivi di esercizio;
- d) il cofinanziamento regionale ai rinnovi del contratto collettivo nazionale relativo al settore del trasporto pubblico regionale e locale.

(349) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

**Art. 34-novies. Definizione dei contributi per programmi di edilizia residenziale (350)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Al fine di provvedere alla chiusura delle posizioni debitorie e creditorie determinatesi ai sensi dell'*articolo 16, secondo comma, della legge 27 maggio 1975, n. 166, degli articoli 2 e 10 della legge 8 agosto 1977, n. 513, dell'articolo 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dell'articolo 6 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492*, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a provvedere al pagamento dei conguagli dei contributi di cui alle suddette disposizioni sulla base della certificazione fornita dalle banche relativa ai singoli interventi agevolativi e delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445*, dai singoli beneficiari in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi. L'Agenzia delle entrate, anche avvalendosi della collaborazione dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, ha facoltà di effettuare controlli a campione in ordine alla sussistenza del requisito del reddito. Per i requisiti oggettivi la cooperativa ovvero l'impresa o il soggetto pubblico dedicato all'edilizia residenziale deve produrre il certificato di agibilità di cui agli *articoli 24 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*. Qualora sia accertata la mancanza anche di uno solo dei requisiti necessari, il beneficiario decade dal diritto al contributo statale ed è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito, oltre agli oneri accessori di legge.

2. Le banche sono autorizzate a compensare le posizioni debitorie e creditorie, risultanti dalla certificazione di cui al comma 1, nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito del gruppo bancario di appartenenza. La certificazione evidenzia le complessive posizioni debitorie e creditorie relative alle disposizioni citate al comma 1; la determinazione delle predette posizioni non tiene conto dei conguagli relativi alle operazioni oggetto di contenzioso sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per la fruizione del contributo pubblico.

3. Le risorse derivanti dalle posizioni di credito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nei confronti degli istituti bancari mutuanti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le finalità di cui al comma 1, al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(350) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

**Art. 34-decies. Disposizioni in materia di collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (351) (352)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. In considerazione dell'attuale condizione di tensione dei mercati finanziari internazionali che impone, a tutela della finanza pubblica, particolari esigenze di cautela nella verifica della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e continente (di seguito Ponte), anche in relazione alle modalità di finanziamento previste, la società Stretto di Messina S.p.A. ed il contraente generale stipulano apposito atto aggiuntivo al contratto vigente per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo. Ai fini di cui al presente comma, l'atto aggiuntivo è trasmesso entro trenta giorni dalla stipula alle competenti Commissioni parlamentari.

2. Entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto aggiuntivo la società Stretto di Messina S.p.A. presenta al CIPE, ai fini di un primo esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'opera, unitamente agli elaborati tecnici nonché ai necessari pareri e autorizzazioni, i piani economico-finanziari accompagnati da una completa e dettagliata analisi dell'intervento che attesti la sostenibilità dell'investimento, con riguardo sia alle condizioni praticate nel mercato dei capitali sia alle varie ipotesi di finanziamento pubblico. Il CIPE in sede di esame tecnico può valutare parti progettuali dotate di autonoma funzionalità alla cui effettiva realizzazione si potrà procedere sentite le regioni interessate. I piani economici e finanziari e le relative analisi che attestano la sostenibilità dell'investimento sono, altresì, trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari.

3. In esito all'esame in linea tecnica del progetto definitivo dell'intervento, la società Stretto di Messina S.p.A. avvia le necessarie iniziative per la selezione della migliore offerta di finanziamento dell'infrastruttura con capitali privati, senza che ciò dia luogo ad impegni contrattuali vincolanti per la concessionaria. In caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il termine per l'esame del progetto definitivo di cui al comma 4, sono caducati tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria. In tale circostanza, a definitiva e completa tacitazione di ogni diritto e pretesa, gli effetti della caducazione dei vincoli contrattuali comportano esclusivamente il riconoscimento di un indennizzo costituito dal pagamento delle prestazioni progettuali contrattualmente previste e direttamente eseguite e dal pagamento di una ulteriore somma pari al 10 per cento dell'importo predetto.

4. Dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187*, fino all'approvazione del progetto definitivo da parte del CIPE delle opere come individuate dal comma 2, entro e non oltre i 540 giorni successivi al completamento dell'esame del progetto in linea tecnica, tutti gli effetti dei contratti stipulati dalla società Stretto di Messina S.p.A. con il contraente generale e gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera sono sospesi e per il periodo di sospensione non potranno essere avanzate dai contraenti pretese risarcitorie o di altra natura a nessun titolo. Sono altresì sospesi gli adeguamenti economici a qualsiasi titolo previsti. Per le parti progettuali non esaminate dal CIPE la sospensione degli effetti contrattuali permane, con le modalità sopra indicate, fino al reperimento della integrale copertura finanziaria. Le parti dovranno improntare il loro comportamento secondo i principi della buona fede.

5. La mancata approvazione del progetto definitivo dell'opera da parte del CIPE, ai sensi del comma 4, comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione,

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria, secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

6. La società Stretto di Messina S.p.A. può essere autorizzata, previa approvazione dei progetti definitivi da parte del CIPE e di intesa con le regioni interessate, ad eseguire lavori infrastrutturali funzionali all'esigenza dell'attuale domanda di trasporto anche in caso di mancata realizzazione del Ponte, ricompresi nel progetto definitivo generale, a carico del bilancio dello Stato nei limiti delle risorse che saranno individuate con successivi provvedimenti.

7. Con atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono impartite direttive finalizzate all'immediato contenimento dei costi di gestione e di personale della società Stretto di Messina S.p.A.

8. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine perentorio del 1° marzo 2013 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187*, tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione, nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3.

9. Nei casi di caducazione di cui ai commi 3, 5 e 8, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la società Stretto di Messina S.p.A. è posta in liquidazione e, per lo svolgimento delle attività liquidatorie, è nominato un commissario liquidatore che dovrà concludere le operazioni entro e non oltre un anno dalla nomina.

10. Agli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'*articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289*, e successivi rifinanziamenti, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale fine le risorse del Fondo sono coerentemente riprogrammate dal CIPE a valere sulle assegnazioni destinate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

11. Gli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo sono preventivamente comunicati alle competenti Commissioni parlamentari con elencazione dei destinatari e delle relative somme loro riconosciute e con l'indicazione puntuale delle prestazioni progettuali previste ed eseguite che hanno dato luogo all'indennizzo per ciascuno dei predetti soggetti.

(351) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(352) La Corte costituzionale, con sentenza 5 novembre - 10 dicembre 2019, n. 265 (Gazz. Uff. 11 dicembre 2019, n. 50, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 3 e 8, D.L. 2 novembre 2012, n. 187 poi trasfuso nell'art. 34-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, inserito dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione.

**Art. 34-undecies. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale (353)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

1. Nelle more del completamento del processo di riordino della disciplina in materia di trasporto pubblico locale, per l'anno 2012, il fondo di cui agli *articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, e *30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

2. All'*articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, alla lettera b), dopo le parole: «lacuale e fluviale» sono aggiunte le seguenti: «e la prosecuzione degli interventi di cui al comma 4 dell'*articolo 8 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 novembre 2007, n. 222*, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016».

(353) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

**Art. 34-duodecies. Proroga di termine (354)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. All'*articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2010, n. 25*, le parole: «fino a tale data» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2020».

(354) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

**Art. 35 Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri (355) (356)
In vigore dal 13 settembre 2014**

[1. In attuazione dell'*articolo 117, secondo comma, lettera a) e lettera q), della Costituzione*, ed al fine di incrementare la capacità del sistema Paese di attrarre investimenti dall'estero, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è istituito il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, con funzioni di soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che manifestino un interesse reale e concreto alla realizzazione in Italia di investimenti di natura non strettamente finanziaria e di rilevante impatto economico e significativo interesse per il Paese.

2. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri costituisce il punto di riferimento per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

di investimento, fungendo da raccordo fra le attività svolte dall'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia; a tal fine convoca apposite conferenze di servizi di cui agli *articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, anche ai sensi dell'*articolo 27, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, e propone la sostituzione di procedimenti amministrativi con accordi integrativi o sostitutivi dei relativi provvedimenti, ai sensi dell'*articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

3. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri opera presso il Ministero dello sviluppo economico, in raccordo con il Ministero degli affari esteri, avvalendosi del relativo personale, concordando con l'Agenzia ICE e con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa - Invitalia, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, modalità e procedure attraverso le quali realizzare gli indirizzi elaborati dalla cabina di regia per l'internazionalizzazione di cui all'*articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Le modalità e procedure concordate sono comunicate alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di consentire di individuare le necessarie forme di coinvolgimento degli uffici regionali. La riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico di cui all'*articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, è attuata con il regolamento di cui all'*articolo 2, commi 10 e 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni provvedono ad individuare l'ufficio interno al quale attribuire le funzioni di raccordo con il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri, al fine di agevolare il coordinamento con riguardo ad iniziative di investimento estere localizzate in ambito regionale e con potere, all'occorrenza, di convocare e presiedere conferenze di servizi per gli investimenti esteri di esclusivo interesse regionale. Agli adempimenti previsti dal presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

5. All'ufficio di cui al comma 4 sono adibiti prioritariamente i dipendenti a tempo indeterminato del soppresso Istituto per il commercio estero, dei quali sia avvenuto il trasferimento alle regioni in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, lettera a), dell'*articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*. Ai sensi del comma 26-septies del medesimo articolo 14, la previsione di cui al primo periodo opera senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Il Desk Italia - Sportello attrazione investimenti esteri formula annualmente proposte di semplificazione normativa ed amministrativa sul tema dell'attrazione degli investimenti esteri, garantendo in ogni caso che gli indirizzi per l'operatività dello stesso Sportello non vengano modificati per un periodo di tempo necessario ad assicurare la realizzazione degli investimenti in Italia da parte degli investitori esteri.

7. Al comma 22 dell'*articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*, sono apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo, le parole: «struttura dell'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «struttura dell'Agenzia, secondo le modalità ed i limiti previsti dallo statuto»; al secondo periodo, le parole: «Formula proposte al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Formula, d'intesa con il presidente, proposte al consiglio di amministrazione»; le parole: «, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni da questo approvati e assicura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo,» sono sostituite dalle seguenti: «, dà attuazione ai programmi e alle deliberazioni approvate dal consiglio di amministrazione ed alle disposizioni operative del presidente, assicurando altresì gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo».]

(355) Articolo così sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(356) Articolo abrogato dall'*art. 30, comma 7, D.L. 12 settembre 2014, n. 133*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 novembre 2014, n. 164*.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**Art. 36 Misure in materia di confidi, strumenti di finanziamento e reti d'impresa
In vigore dal 15 dicembre 2021**

1. I confidi sottoposti entro il 31 dicembre 2013 a vigilanza diretta da parte della Banca d'Italia possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale, ad apposita riserva o accantonare per la copertura dei rischi i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Le risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio, anche a fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione nel caso siano destinati ad incrementare il patrimonio. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera è di competenza dell'assemblea ordinaria. (357)

2. La disposizione di cui al comma 1 trova applicazione anche ai confidi che operano a seguito di operazioni di fusione realizzate a partire dal 1° gennaio 2007, ovvero che realizzino, entro il 31 dicembre 2013, operazioni di fusione. In quest'ultimo caso la delibera assembleare richiamata al terzo periodo del primo comma potrà essere adottata entro il 30 giugno 2014.

2-bis. E' istituito presso l'Ismea un Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole. Il Fondo è costituito dai contributi volontari degli agricoltori e può beneficiare di contributi pubblici compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. (358)

2-ter. Il contratto di rete di cui al successivo comma 5 può prevedere, ai fini della stabilizzazione delle relazioni contrattuali tra i contraenti, la costituzione di un fondo di mutualità tra gli stessi, per il quale si applicano le medesime regole e agevolazioni previste per il fondo patrimoniale di cui al comma 4-ter dell'*articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*. Il suddetto fondo di mutualità partecipa al Fondo mutualistico nazionale per la stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole di cui al comma 2-bis. (358)

3. All'*articolo 32 del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge del 7 agosto 2012, n. 134*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni dell'*articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549*, non si applicano alle cambiali finanziarie nonché alle obbligazioni e titoli similari emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, a condizione che tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli similari siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'*articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, ovvero, nel caso in

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

cui tali cambiali finanziarie, obbligazioni e titoli simili non siano quotati, a condizione che siano detenuti da investitori qualificati ai sensi dell'*articolo 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, che non detengano, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, più del 2 per cento del capitale o del patrimonio della società emittente e sempreché il beneficiario effettivo dei proventi sia residente in Italia o in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. Dette disposizioni si applicano con riferimento alle cambiali finanziarie, alle obbligazioni e ai titoli simili emessi a partire dalla data di entrata in vigore del *decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179*»; (359)

b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«Nell'*articolo 1 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239*, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. La ritenuta del 20 per cento di cui al comma 1 dell'*articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600*, non si applica sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie, emesse da banche, da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'*articolo 168-bis* del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*, e da enti pubblici economici trasformati in società per azioni in base a disposizione di legge, nonché sugli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili, e delle cambiali finanziarie negoziate nei medesimi mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione emessi da società diverse dalle prime."»;

c) il comma 16 è abrogato;

d) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Le obbligazioni e i titoli simili emessi da società non emittenti strumenti finanziari rappresentativi del capitale quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a trentasei mesi.»;

e) al comma 21, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Tale somma è proporzionale al rapporto tra il valore nominale delle obbligazioni partecipative e la somma del capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, e del medesimo valore delle predette obbligazioni.»;

f) il comma 24 è sostituito dal seguente:

«Qualora l'emissione con clausole partecipative contempli anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo di non ridurre il capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile dell'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento per onere nel conto dei profitti e delle perdite della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza, a condizione che il corrispettivo non sia costituito esclusivamente da tale componente variabile. Ad ogni effetto di legge, gli utili netti annuali si considerano depurati da detta somma.»;

g) dopo il comma 24 è inserito il seguente:

«24-bis. La disposizione di cui al comma 24 si applica solamente ai titoli sottoscritti dagli investitori indicati nel comma 8.».

3-bis. Limitatamente all'ipotesi di conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, la Cassa depositi e prestiti (CDP) provvede a determinare, entro il 31 gennaio 2013, il rapporto di conversione delle stesse secondo le seguenti modalità:

a) determinazione del valore di CDP (i) alla data di trasformazione di CDP in società per azioni e (ii) al 31 dicembre 2012 sulla base di perizie giurate di stima che tengano conto, tra l'altro, della presenza della garanzia dello Stato sulla raccolta del risparmio postale;

b) determinazione del rapporto tra il valore nominale delle azioni privilegiate e il valore di CDP alla data di trasformazione di CDP in società per azioni determinato ai sensi della lettera a);

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

c) determinazione del valore riconosciuto alle azioni privilegiate ai fini della conversione, quale quota, corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b), del valore di CDP al 31 dicembre 2012 determinato ai sensi della lettera a). (358)

3-ter. Qualora il rapporto di conversione delle azioni privilegiate in azioni ordinarie come sopra determinato non risulti alla pari, i titolari delle azioni privilegiate hanno la facoltà di beneficiare di un rapporto di conversione alla pari versando alla CDP una somma, a titolo di conguaglio, di importo pari alla differenza tra il valore di una azione ordinaria e il valore di una azione privilegiata. (358)

3-quater. I titolari delle azioni privilegiate che entro i termini di cui al comma 3-sexies non esercitano il diritto di recesso, versano al Ministero dell'economia e delle finanze, a titolo di compensazione, un importo forfetario pari al 50 per cento dei maggiori dividendi corrisposti da CDP, per le azioni privilegiate per le quali avviene la conversione, dalla data di trasformazione in società per azioni, rispetto a quelli che sarebbero spettati alle medesime azioni per una partecipazione azionaria corrispondente alla percentuale di cui alla lettera b) del comma 3-bis. (358)

3-quinquies. L'importo di cui al comma 3-quater può essere versato, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° aprile 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° aprile dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali. (358)

3-sexies. Il periodo per l'esercizio del diritto di recesso decorre dal 15 febbraio 2013 e termina il 15 marzo 2013. Le azioni privilegiate sono automaticamente convertite in azioni ordinarie a far data dal 1° aprile 2013. (358)

3-septies. Le condizioni economiche per la conversione di cui ai commi precedenti sono riconosciute al fine di consolidare la permanenza di soci privati nell'azionariato di CDP. Conseguentemente, in caso di recesso, quanto alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni privilegiate, si applicano le vigenti disposizioni dello statuto della CDP. (358)

3-octies. A decorrere dal 1° aprile 2013 e fino alla data di approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di CDP del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, a ciascuna fondazione bancaria azionista di CDP è concessa la facoltà di acquistare dal Ministero dell'economia e delle finanze, che è obbligato a vendere, un numero di azioni ordinarie di CDP non superiore alla differenza tra il numero di azioni privilegiate già detenute e il numero di azioni ordinarie ottenute ad esito della conversione. Tale facoltà di acquisto è trasferibile a titolo gratuito tra le fondazioni bancarie azioniste di CDP. (358)

3-novies. La facoltà di acquisto di cui al comma 3-octies viene esercitata al prezzo corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a), che è corrisposto al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto ad una quota non inferiore al 20 per cento, entro il 1° luglio 2013, e, quanto alla residua quota, in quattro rate uguali alla data del 1° luglio dei quattro anni successivi, con applicazione dei relativi interessi legali. (358)

3-decies. La dilazione dei pagamenti di cui ai commi 3-quinquies e 3-novies è accordata dal Ministero, a richiesta, a fronte della costituzione in pegno di azioni ordinarie a favore del Ministero, fino al completamento dei pagamenti dovuti. Il numero delle azioni da costituire in pegno è determinato sulla base degli importi dovuti per i pagamenti dilazionati comprensivi degli interessi, tenendo conto del valore delle azioni ordinarie corrispondente al valore di CDP al 31 dicembre 2012 di cui al comma 3-bis, lettera a). Il diritto di voto e il diritto agli utili spettano alla fondazione concedente il pegno. In caso di inadempimento delle obbligazioni assunte, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce a titolo definitivo le azioni corrispondenti all'importo del mancato pagamento. (358)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

4. All'*articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il contratto di rete che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte.»;

b) il numero 1) è soppresso;

c) alla lettera e), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'organo comune agisce in rappresentanza della rete, quando essa acquista soggettività giuridica e, in assenza della soggettività, degli imprenditori, anche individuali, partecipanti al contratto salvo che sia diversamente disposto nello stesso, nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti ad interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione previsti dall'ordinamento, nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza;».

4-bis. All'*articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, ultimo periodo, le parole: «con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica» sono sostituite dalle seguenti: «con l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede la rete acquista soggettività giuridica. Per acquistare la soggettività giuridica il contratto deve essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'*articolo 25 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*». (358)

5. Ai fini degli adempimenti pubblicitari di cui al comma 4-quater dell'*articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*, e successive modificazioni, il contratto di rete nel settore agricolo può essere sottoscritto dalle parti con l'assistenza di una o più organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, che hanno partecipato alla redazione finale dell'accordo. (360)

[5-bis. Al *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 34, comma 1*, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

«e-bis) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'*articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 9 aprile 2009, n. 33*; si applicano le disposizioni dell'*articolo 37*»;

b) all'*articolo 37*, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all'*articolo 34, comma 1, lettera e-bis*»». (366) (367)

]

5-ter. All'*articolo 51, secondo comma, numero 3°, della legge 16 febbraio 1913, n. 89*, dopo le parole: «negli atti del notaio rogante» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero sia iscritto nel registro delle imprese». (358)

6. All'*articolo 1, comma 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100*, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) a partecipare, con quote di minoranza nei limiti di cui all'*articolo 1, comma 6, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 maggio 2005, n. 80*, a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all'estero dei prodotti italiani.». (360)

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

[6-bis. I contratti conclusi fra imprenditori agricoli non costituiscono cessioni ai sensi dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. (371) (370)]

7. Il punto 2, lettera m) dell'allegato IV alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è modificato come segue:

«m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del presente decreto ed all'articolo 4, punto 3.b., lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;». (360)

7-bis. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato II della parte II, dopo il punto 4) sono inseriti i seguenti:

«4-bis) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 10 Km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale;

4-ter) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica, facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, con tensione nominale superiore a 100 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km, qualora disposto all'esito della verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20»;

b) all'allegato III della parte II, alla lettera z), dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»;

c) all'allegato IV della parte II, al punto 7, lettera z), dopo le parole: «energia elettrica» sono inserite le seguenti: «, non facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale,»;

d) al comma 8 dell'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime riduzioni si applicano anche per le soglie dimensionali dei progetti di cui all'allegato II, punti 4-bis) e 4-ter), relativi agli elettrodotti facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale». (358)

7-ter. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in conformità all'Accordo concernente l'applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 91/676/CEE del 12 dicembre 1991 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, procedono all'aggiornamento delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nel medesimo Accordo. Qualora le regioni e le province autonome, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non abbiano provveduto ai sensi del precedente periodo, il Governo esercita il potere sostitutivo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. (358)

[7-quater. Nelle more della attuazione del comma 7-ter, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle zone vulnerabili da nitrati si applicano le disposizioni previste per le zone non vulnerabili. (364) (365)]

7-quinquies. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«A decorrere dall'esercizio 2012, nel caso di cui al primo comma, il sovracanone è versato direttamente ai comuni». (358)

8. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è aggiunto infine il seguente periodo: «Non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del c.c., sempreché i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10 per cento dell'ammontare dei ricavi complessivi. Resta fermo l'assoggettamento di tali ricavi a tassazione in base alle regole del testo unico delle imposte sui redditi di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917*.».

[8-bis. Al fine di rendere più efficienti le attività di controllo relative alla rintracciabilità dei prodotti agricoli e alimentari ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, i produttori agricoli di cui all'*articolo 34, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, e successive modificazioni, sono tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'*articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, e successive modificazioni. (369) (368)]

9. Il comitato tecnico previsto dall'*articolo 16, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 46*, è soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero dello sviluppo economico concede le agevolazioni di cui all'*articolo 14* di cui alla precitata legge secondo gli esiti istruttori comunicati dal Gestore relativi alla validità tecnologica e alla valutazione economico-finanziaria del programma e del soggetto richiedente. (360)

10. Il comma 5 dell'*articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 134*, è abrogato.

10-bis. Le risorse di cui all'*articolo 1, comma 50, della legge 15 dicembre 2004, n. 308*, già destinate alle esigenze di funzionamento del soppresso ICRAM, possono essere utilizzate, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche per le spese di funzionamento dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. (361)

10-ter. All'*articolo 4, comma 45, alinea, della legge 24 dicembre 2003, n. 350*, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «è autorizzato, anche attraverso la costituzione di forme associative e consortili con banche ed altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario, all'erogazione del credito a condizioni di mercato e a». (361)

10-quater. All'*articolo 7, comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, del decreto legislativo 19 settembre 2012, n. 169*, sono soppresse le seguenti parole: «, purché i finanziamenti o i servizi di pagamento siano volti a consentire agli investitori di effettuare operazioni relative a strumenti finanziari». (361)

10-quinquies. Fatto salvo quanto previsto all'*articolo 4 del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 dicembre 2008, n. 205*, le risorse assegnate alle società cooperative esercenti attività di garanzia collettiva fidi per la realizzazione delle iniziative di intervento strutturale nell'ambito del programma SFOP 1994/1999 permangono nel patrimonio dei beneficiari, con il vincolo di destinazione esclusiva ad interventi nella filiera ittica in coerenza con gli obiettivi del Programma nazionale triennale della pesca di cui all'*articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 febbraio 2011, n. 10*. (361)

10-sexies. All'*articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, dopo le parole: «a piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «nonché alle grandi imprese limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, secondo quanto

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

previsto e nei limiti di cui all'*articolo 8, comma 5, lettera b), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106*». (363) (362)

10-septies. Gli interventi di cui all'*articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*, sono effettuati nell'ambito della disponibilità di cui all'*articolo 39, comma 1, dello stesso decreto*. (361)

(357) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(358) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(359) Lettera così sostituita dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(360) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(361) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(362) Il presente comma era stato abrogato dall'*art. 1, comma 5, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*; tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 9 agosto 2013, n. 98*).

(363) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(364) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(365) Comma abrogato dall'*art. 27, comma 1, L. 6 agosto 2013, n. 97*.

(366) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(367) Comma abrogato dall'*art. 217, comma 1, lett. hh), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50*, a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016*.

(368) Comma abrogato dall'*art. 11, comma 2-ter, D.L. 12 luglio 2018, n. 87*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 9 agosto 2018, n. 96*.

(369) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(370) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 198/2021*.

(371) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 36-bis. Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari (372)**In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Al comma 1 dell'*articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 24 marzo 2012, n. 27*, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «a pena di nullità» sono soppresse;
- b) l'ultimo periodo è soppresso.

(372) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

Art. 37 Finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone Urbane ricadenti nell'Obiettivo Convergenza (378)**In vigore dal 19 dicembre 2012**

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

1. La riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di azione coesione nonché la destinazione di risorse proprie regionali possono prevedere il finanziamento delle tipologie di agevolazioni di cui alle lettere da a) a d) del *comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, e successive modificazioni, in favore delle imprese di micro e piccola dimensione localizzate o che si localizzano entro la data fissata dal decreto di cui al comma 4 nelle Zone Urbane individuate dalla *delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009*, nonché in quelle valutate ammissibili nella relazione istruttoria ad essa allegata e nelle ulteriori, rivenienti da altra procedura di cui all'*articolo 1, comma 342, della medesima legge n. 296 del 2006* da definire entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ricadenti nelle regioni ammissibili all'obiettivo «Convergenza» ai sensi dell'*articolo 5 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006*, e successive modificazioni. (373) (379)

1-bis. Rientrano tra le Zone franche urbane di cui all'*articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, le aree industriali ricadenti nelle regioni di cui all'obiettivo «Convergenza» per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture e abbiano registrato un numero di addetti, precedenti all'avvio delle procedure per la cassa integrazione guadagni straordinaria, non inferiore a mille unità. (374)

1-ter. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, è ridotta di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (374)

2. Ai fini della classificazione delle imprese di cui al comma 1 si applicano i parametri dimensionali previsti dalla vigente normativa comunitaria.

3. Ai fini di cui al presente articolo, l'esenzione di cui all'*articolo 1, comma 341, lettera c), della legge n. 296 del 2006*, deve intendersi riferita alla «imposta municipale propria».

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel limite massimo delle risorse come individuate ai sensi del comma 1. Le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (376)

4-bis. Le misure di cui al presente articolo si applicano altresì sperimentalmente ai comuni della provincia di Carbonia-Iglesias, nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'accordo di programma «Piano Sulcis». La relativa copertura è disposta a valere sulle somme destinate alla attuazione del «Piano Sulcis» dalla *delibera CIPE n. 93/2012 del 3 agosto 2012*, come integrate dal presente decreto. Con decreto adottato ai sensi del comma 4, si provvede all'attuazione del presente comma ed alla individuazione delle risorse effettivamente disponibili che rappresentano il tetto di spesa. (375) (377)

(373) Comma così sostituito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(374) Comma inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(375) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(376) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 10 aprile 2013*.

(377) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 2 settembre 2013*.

(378) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 319, L. 27 dicembre 2013, n. 147*.

(379) Vedi, anche, l'*art. 22-bis, comma 1, D.L. 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 giugno 2014, n. 89*.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**Art. 37-bis. Zone a burocrazia zero (380)
In vigore dal 19 dicembre 2012**

1. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'*articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 4 aprile 2012, n. 35*, che proseguono fino al 31 dicembre 2013, possono essere individuate «zone a burocrazia zero», non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico. (381)

2. Nelle zone di cui al comma 1 i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza necessarie alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona. I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro trenta giorni dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.

3. Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincida con una delle zone franche urbane di cui all'*articolo 37*, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'*articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

4. Il comma 2 non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica. L'*articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 30 luglio 2010, n. 122*, è abrogato.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato.

(380) Articolo inserito dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*.

(381) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'*art. 10, comma 6, lett. b), D.L. 31 maggio 2014, n. 83*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 luglio 2014, n. 106*.

**Art. 38 Disposizioni finanziarie
In vigore dal 19 luglio 2020**

1. Ai fini del diritto aeronautico, l'espressione «base» identifica un insieme di locali ed infrastrutture a partire dalle quali un'impresa esercita in modo stabile, abituale e continuativo

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179

un'attività di trasporto aereo, avvalendosi di lavoratori subordinati che hanno in tale base il loro centro di attività professionale, nel senso che vi lavorano, vi prendono servizio e vi ritornano dopo lo svolgimento della propria attività. Un vettore aereo titolare di una licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia è considerato stabilito sul territorio nazionale quando esercita in modo stabile o continuativo o abituale un'attività di trasporto aereo a partire da una base quale definita al periodo precedente. In deroga all'*articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212*, il presente comma si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012.

2. Al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 4*, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «Non sono invece considerate attività commerciali:» sono inserite le seguenti: «le operazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di pubblica autorità;»;

b) all'*articolo 10*, primo comma, il n. 5) è sostituito dal seguente:

«5) le operazioni relative ai versamenti di imposte effettuati per conto dei contribuenti, a norma di specifiche disposizioni di legge, da aziende ed istituti di credito;».

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli *articoli 1, 2*, comma 6, *14*, comma 1, *26, 27, 29, 32 e 34*, comma 20, pari complessivamente a 334,52 milioni di euro per l'anno 2013, 246,72 milioni di euro per l'anno 2014, 217,82 milioni di euro per l'anno 2015, 217,67 milioni di euro per l'anno 2016, 180,77 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che aumentano a 296,72 milioni di euro per l'anno 2014, 287,82 milioni di euro per l'anno 2015 e 227,67 milioni di euro per l'anno 2016, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 89,5 milioni di euro per l'anno 2013 e 50,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, con le maggiori entrate derivanti dal comma 1 del presente articolo;

b) quanto a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, con le maggiori entrate derivanti dal comma 2 del presente articolo;

c) quanto a 28,4 milioni di euro nell'anno 2017, con le maggiori entrate derivanti dall'*articolo 29*;

d) quanto a 145,02 milioni di euro per l'anno 2013, 145,92 milioni di euro per l'anno 2014, 137,02 milioni di euro per l'anno 2015, 76,87 milioni di euro per l'anno 2016, 970.000 euro per l'anno 2017 e 29,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'*articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28*, giacenti sul conto corrente bancario intestato allo stesso Fondo. A tale fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, con cadenza trimestrale, versa all'entrata del bilancio dello Stato le risorse disponibili sul conto corrente fino al raggiungimento degli importi annuali di cui al periodo precedente.

4. Le rimanenti risorse del fondo di cui all'*articolo 32 del decreto legislativo del 3 marzo 2011, n. 28*, al netto di quanto complessivamente necessario per assicurare il versamento all'entrata previsto dal comma 3, lettera d), possono essere destinate, solo a partire dall'anno 2017, alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, dell'*articolo 32*, del *predetto decreto legislativo n. 28 del 2011*, con le modalità ivi indicate. (382)

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(382) Comma così modificato dalla *legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221*, e, successivamente, dall'*art. 42-bis, comma 1, lett. b), D.L. 19 maggio 2020, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 luglio 2020, n. 77*.

D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**Art. 39 Entrata in vigore
In vigore dal 20 ottobre 2012**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1
(previsto dall'*articolo 34*, comma 21)

In vigore dal 20 ottobre 2012

Articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (brevetti).

Articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (sanzioni Antitrust).

Articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634 (diritti della motorizzazione civile).

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (1).**Codice delle comunicazioni elettroniche. [Testo post riforma 2021] (2)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 settembre 2003, n. 214, S.O.

(2) Per la disciplina in vigore fino al 23 dicembre 2021 vedi il *D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259* [Testo ante riforma 2021].

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 e 87 della Costituzione*;

Vista la *legge 1° agosto 2002, n. 166*, ed, in particolare, *l'articolo 41*;

Vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso);

Vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro);

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale);

Vista la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica;

Visto il *codice della navigazione*;

Vista la *legge 5 giugno 1962, n. 616*;

Vista la *legge 11 febbraio 1971, n. 50*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156*;

Vista la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con *legge 23 maggio 1980, n. 313*, e i successivi emendamenti;

Vista la *legge 21 giugno 1986, n. 317*, come modificata dal *decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435*;

Visto il *decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55*;

Visto il *decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289*;

Visto il *decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420*;

Vista la *legge 31 gennaio 1996, n. 61*;

Visto il *decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55*;

Vista la *legge 1° luglio 1997, n. 189*;

Vista la *legge 31 luglio 1997, n. 249*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318*;

Visto il *decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191*;

Visto il *decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373*;

Visto il *decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427*;

Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77*;

Vista la *legge 20 marzo 2001, n. 66*, ed, in particolare, *l'articolo 2-bis, comma 10*;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Visto il *decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269*;
Vista la *legge 3 agosto 2001, n. 317*;
Visto il *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447*;
Visto il Regolamento delle radiocomunicazioni (edizione 2001), dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della costituzione e della convenzione dell'UIT, adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992, e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 313;
Visto il *decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21*;
Vista la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio);
Visto il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con *decreto ministeriale 8 luglio 2002*, e successive modificazioni;
Visto il *decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198*;
Vista la *legge 27 dicembre 2002, n. 289*;
Vista la *legge 16 gennaio 2003, n. 3*, ed in particolare l'*articolo 41*;
Vista la *legge 8 luglio 2003, n. 172*;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni del 23 maggio e 19 giugno 2003;
Acquisito il parere del Consiglio superiore delle comunicazioni in data 16 luglio 2003;
Acquisito, sui Titoli I e II, il parere della Conferenza Unificata, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, espresso nella seduta del 3 luglio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, delle attività produttive, della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'innovazione e le tecnologie, e per gli affari regionali;
Emana
il seguente decreto legislativo:

PARTE I
NORME GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DEL SETTORE
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA' E OBIETTIVI, DEFINIZIONI
CAPO I
OGGETTO, FINALITA' E DEFINIZIONI

Art. 1 Ambito di applicazione (art. 1 eecc; art. 2 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (3)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Formano oggetto del presente decreto le disposizioni in materia di:

- a) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi comprese le reti utilizzate

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi e le reti della televisione via cavo;

- b) gruppi chiusi di utenti;
- c) reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;
- d) tutela degli impianti sottomarini di comunicazione elettronica;
- e) servizi radioelettrici.

2. Non formano oggetto del decreto le disposizioni in materia di:

a) servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che comportano un controllo editoriale su tali contenuti;

b) apparecchiature contemplate dal *decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128* che attua la *direttiva 2014/53/UE* concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la *direttiva 1999/5/CE*, fatte salve le apparecchiature utilizzate dagli utenti della radio e televisione digitale;

c) disciplina dei servizi della società dell'informazione, definiti dalla *legge 21 giugno 1986, n. 317*, disciplinati dal *decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*.

3. Il presente decreto reca le specifiche norme in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, quali condizioni a corredo delle autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica. Rimangono ferme le disposizioni del Codice del consumo, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206*.

4. Rimangono ferme e prevalgono sulle disposizioni del decreto le norme speciali in materia di reti utilizzate per la diffusione circolare di programmi sonori e televisivi.

5. Le Amministrazioni competenti all'applicazione del presente decreto garantiscono la conformità del trattamento dei dati alle norme in materia di protezione dei dati.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

7. Restano ferme le competenze e i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'*articolo 5, comma 3, lettera b-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400*, nonché le competenze e i poteri del Comitato interministeriale per la transizione digitale di cui all'*articolo 8 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22*.

(3) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 2 Definizioni (ex art. 2 eecc e art. 1 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (4) In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

- a) Codice: il "*Codice delle comunicazioni elettroniche*" per quanto concerne le reti e i

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

servizi di comunicazione elettronica;

b) accesso: il fatto di rendere accessibili risorse o servizi a un'altra impresa a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica anche quando sono utilizzati per la prestazione di servizi della società dell'informazione o di servizi di diffusione di contenuti radiotelevisivi; il concetto comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso, in particolare, l'accesso alla rete locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per fornire servizi tramite la rete locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi software, tra cui i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per l'effettuazione preventiva di ordini, la fornitura, l'effettuazione di ordini, la manutenzione, le richieste di riparazione e la fatturazione; l'accesso ai servizi di traduzione del numero o a sistemi che svolgono funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e l'accesso ai servizi di rete virtuale;

c) Agenzia per la cybersicurezza nazionale: l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza, anche ai fini della tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, con *decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82*, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia, di seguito denominata Agenzia;

d) apparato radio elettrico: un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;

e) apparecchiature digitali televisive avanzate: i sistemi di apparecchiature di decodifica destinati al collegamento con televisori o sistemi televisivi digitali integrati in grado di ricevere i servizi della televisione digitale interattiva;

f) Application Programming Interface (API): interfaccia software fra applicazioni rese disponibili da emittenti o fornitori di servizi e le risorse delle apparecchiature digitali televisive avanzate per la televisione e i servizi radiofonici digitali;

g) Autorità nazionale di regolamentazione: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità;

h) apparecchiature terminali: apparecchiature terminali quali definite all'*articolo 1, comma 1), del decreto legislativo 26 ottobre 2010 n. 198*;

i) attribuzione di spettro radio: la designazione di una determinata banda di spettro radio destinata a essere utilizzata da parte di uno o più tipi di servizi di radiocomunicazione, se del caso, alle condizioni specificate;

l) autorizzazione generale: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente decreto;

m) BEREC: organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche;

n) centro di raccolta delle chiamate di emergenza o "PSAP" (public safety answering point): un luogo fisico, sotto la responsabilità di un'autorità pubblica o di un organismo privato riconosciuto dallo Stato, in cui perviene inizialmente una comunicazione di emergenza;

o) centrale unica di risposta o CUR: il centro di raccolta delle chiamate di emergenza (PSAP) più idoneo per la ricezione delle comunicazioni di emergenza sul territorio nazionale con PSAP di primo livello definiti su base regionale secondo le modalità stabilite con appositi protocolli d'intesa tra le regioni ed il Ministero dell'interno;

p) chiamata: la connessione stabilita da un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico che consente la comunicazione vocale bidirezionale;

q) comunicazione di emergenza: comunicazione mediante servizi di comunicazione interpersonale tra un utente finale e il PSAP con l'obiettivo di richiedere e ricevere aiuto d'urgenza dai servizi di emergenza;

r) consumatore: la persona fisica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all'attività lavorativa,

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

commerciale, artigianale o professionale svolta;

s) fornitura di una rete di comunicazione elettronica: la realizzazione, la gestione, il controllo o la messa a disposizione di tale rete;

t) gruppo chiuso di utenti (CUG - Closed User Group): una pluralità di soggetti legati fra loro da uno stabile interesse professionale o d'utenza comune, tale da giustificare esigenze interne di comunicazione confinata, soddisfatta a mezzo di reti e servizi esclusivi e chiusi di comunicazione elettronica;

u) incidente di sicurezza: un evento con un reale effetto pregiudizievole per la sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica;

v) informazioni sulla localizzazione del chiamante: i dati trattati in una rete mobile pubblica, derivanti dall'infrastruttura di rete o dai dispositivi mobili, che indicano la posizione geografica delle apparecchiature terminali mobili di un utente finale e in una rete pubblica fissa i dati sull'indirizzo fisico del punto terminale di rete;

z) interconnessione: una particolare modalità di accesso messa in opera tra operatori della rete pubblica mediante il collegamento fisico e logico delle reti pubbliche di comunicazione elettronica utilizzate dalla medesima impresa o da un'altra impresa per consentire agli utenti di un'impresa di comunicare con gli utenti della medesima o di un'altra impresa o di accedere ai servizi offerti da un'altra impresa qualora tali servizi siano forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete;

aa) interferenza dannosa: un'interferenza che pregiudica il funzionamento di un servizio di radionavigazione o di altri servizi di sicurezza o che deteriora gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente un servizio di radiocomunicazione che opera conformemente alle normative internazionali, dell'Unione Europea o nazionali applicabili;

bb) larga banda: l'ambiente tecnologico costituito da applicazioni, contenuti, servizi ed infrastrutture, che consente l'utilizzo delle tecnologie digitali ad elevati livelli di interattività;

cc) libero uso: la facoltà di utilizzo di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazione elettronica senza necessità di autorizzazione generale;

dd) mercati transnazionali: mercati individuati conformemente all'*articolo 65 del codice europeo delle comunicazioni elettroniche*, che coprono l'Unione o una parte considerevole di questa, situati in più di uno Stato membro;

ee) messaggio IT-Alert: messaggio riguardante gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, inviato dal sistema di allarme pubblico IT-Alert;

ff) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;

gg) misure di autoprotezione: azioni da porre in essere utili a ridurre i rischi e ad attenuare le conseguenze derivanti da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

hh) numero geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica nel quale alcune delle cifre hanno un indicativo geografico per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del punto terminale di rete;

ii) numero non geografico: qualsiasi numero del piano di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica che non sia un numero geografico, ad esempio i numeri di telefonia mobile, i numeri di chiamata gratuita e i numeri relativi ai servizi a sovrapprezzo;

ll) operatore: un'impresa che fornisce o è autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazione elettronica, o una risorsa correlata;

mm) PSAP più idoneo: uno PSAP istituito dalle autorità competenti per coprire le comunicazioni di emergenza da un dato luogo o per le comunicazioni di emergenza di un certo tipo;

nn) punto di accesso senza fili di portata limitata: apparecchiatura senza fili di accesso alla rete di piccole dimensioni, a bassa potenza, di portata limitata, che utilizza spettro radio soggetto a licenza o spettro radio esente da licenza oppure una combinazione dei due, che può essere utilizzata come parte di una rete pubblica di comunicazione elettronica ed essere dotata di una o più antenne a basso impatto visivo, che consente agli utenti un accesso senza fili alle reti di comunicazione elettronica indipendentemente dalla topologia di rete sottostante, che può essere mobile o fissa;

oo) punto terminale di rete: il punto fisico a partire dal quale l'utente finale ha accesso a

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

una rete pubblica di comunicazione elettronica e che, in caso di reti in cui abbiano luogo la commutazione o l'instradamento, è definito mediante un indirizzo di rete specifico correlabile a un numero di utente finale o a un nome di utente finale; per il servizio di comunicazioni mobili e personali il punto terminale di rete è costituito dall'antenna fissa cui possono collegarsi via radio le apparecchiature terminali utilizzate dagli utenti del servizio;

pp) rete ad altissima capacità: una rete di comunicazione elettronica costituita interamente da elementi in fibra ottica almeno fino al punto di distribuzione nel luogo servito oppure una rete di comunicazione elettronica in grado di fornire prestazioni di rete analoghe in condizioni normali di picco in termini di larghezza di banda disponibile per downlink/uplink, resilienza, parametri di errore, latenza e relativa variazione; le prestazioni di rete possono essere considerate analoghe a prescindere da eventuali disparità di servizio per l'utente finale dovute alle caratteristiche intrinsecamente diverse del mezzo attraverso cui la rete si collega in ultima istanza al punto terminale di rete;

qq) rete locale in radiofrequenza o "RLAN" (radio local area network): un sistema di accesso senza fili a bassa potenza, di portata limitata, con un basso rischio di interferenze con altri sistemi di questo tipo installati in prossimità da altri utenti, che utilizza su base non esclusiva una porzione di spettro radio armonizzato;

rr) rete locale: il percorso fisico utilizzato dai segnali di comunicazione elettronica che collega il punto terminale della rete a un permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione elettronica;

ss) Rete privata o Rete di comunicazione elettronica ad uso privato: rete di comunicazione elettronica con la quale sono realizzati servizi di comunicazione elettronica ad uso esclusivo del titolare della relativa autorizzazione. Una rete privata può interconnettersi, su base commerciale, con la rete pubblica tramite uno o più punti terminali di rete, purché i servizi di comunicazione elettronica realizzati con la rete privata non siano accessibili al pubblico.

tt) rete pubblica di comunicazione elettronica: una rete di comunicazione elettronica, utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, che supporta il trasferimento di informazioni tra i punti terminali di rete;

uu) rete televisiva via cavo: ogni infrastruttura prevalentemente cablata installata principalmente per la diffusione o la distribuzione di segnali radiofonici o televisivi al pubblico;

vv) reti di comunicazione elettronica: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

zz) risorse correlate: servizi correlati, infrastrutture fisiche e altre risorse o elementi correlati a una rete di comunicazione elettronica o a un servizio di comunicazione elettronica che permettono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio, o sono potenzialmente in grado di farlo, compresi gli edifici o gli accessi agli edifici, il cablaggio degli edifici, le antenne, le torri e le altre strutture di supporto, le condotte, le tubazioni, i piloni, i pozzetti e gli armadi di distribuzione;

aaa) RSPG: il gruppo "Politica dello spettro radio";

bbb) servizio CBS - Cell Broadcast Service: servizio che consente la comunicazione unidirezionale di brevi messaggi di testo ai dispositivi mobili presenti in una determinata area geografica coperta da una o più celle delle reti mobili pubbliche;

ccc) servizio correlato: un servizio correlato a una rete o a un servizio di comunicazione elettronica che permette o supporta la fornitura, l'auto fornitura o la fornitura automatizzata di servizi attraverso tale rete o servizio, o è potenzialmente in grado di farlo, e comprende i servizi di traduzione del numero o i sistemi che svolgono funzioni analoghe, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi (electronic programme guides - EPG), nonché altri servizi quali quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

ddd) servizio di comunicazione da macchina a macchina: servizio di comunicazione non interpersonale in cui le informazioni sono iniziate e trasferite in modo prevalentemente automatizzato tra dispositivi e applicazioni con nessuna o marginale interazione umana. Tale servizio può essere basato sul numero e non consente la realizzazione di un servizio interpersonale;

eee) servizio di comunicazione elettronica ad uso privato: servizio svolto in una rete privata senza l'utilizzo neanche parziale di elementi della rete pubblica. Il servizio è svolto esclusivamente nell'interesse e per traffico tra terminali del titolare di un'autorizzazione generale, ovvero beneficiario del servizio, ad uso privato. Qualora la rete privata nella quale il servizio ad uso privato è svolto sia interconnessa con la rete pubblica il traffico non attraversa il punto terminale di rete;

fff) servizio di comunicazione elettronica: i servizi, forniti di norma a pagamento su reti di comunicazioni elettroniche, che comprendono, con l'eccezione dei servizi che forniscono contenuti trasmessi utilizzando reti e servizi di comunicazione elettronica o che esercitano un controllo editoriale su tali contenuti, i tipi di servizi seguenti:

1) servizio di accesso a internet quale definito all'*articolo 2, secondo comma, punto 2), del regolamento (UE) 2015/2120*;

2) servizio di comunicazione interpersonale;

3) servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali come i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina e per la diffusione circolare radiotelevisiva;

ggg) servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero: un servizio di comunicazione interpersonale che si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente - ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale - o consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

hhh) servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero: un servizio di comunicazione interpersonale che non si connette a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, ossia uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale, o che non consente la comunicazione con uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

iii) servizio di comunicazione interpersonale: un servizio di norma a pagamento che consente lo scambio diretto interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, mediante il quale le persone che avviano la comunicazione o che vi partecipano ne stabiliscono il destinatario o i destinatari e non comprende i servizi che consentono le comunicazioni interpersonali e interattive esclusivamente come elemento accessorio meno importante e intrinsecamente collegato a un altro servizio;

III) servizio di comunicazione vocale: un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico che consente di effettuare e ricevere, direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione nazionale o internazionale;

mmm) servizio di conversazione globale: un servizio di conversazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento bidirezionale simmetrico in tempo reale di immagini video in movimento, nonché comunicazioni testuali e vocali in tempo reale tra gli utenti in due o più località;

nnn) servizio di emergenza: un servizio, riconosciuto come tale, che fornisce assistenza immediata e rapida in situazioni in cui esiste, in particolare, un rischio immediato per la vita o l'incolumità fisica, la salute o la sicurezza individuale o pubblica, la proprietà privata o pubblica o l'ambiente;

ooo) sistema IT-Alert: piattaforma tecnologica con cui, in applicazione dello standard Europeo ETSI TS 102 900 V1.3.1 (2019-02) - Emergency Communications (EMTEL), European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service, è realizzato in Italia il sistema di allarme pubblico;

ppp) servizio telefonico accessibile al pubblico: un servizio reso accessibile al pubblico che

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

consente di effettuare e ricevere direttamente o indirettamente, chiamate nazionali o nazionali e internazionali tramite uno o più numeri che figurano in un piano di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica nazionale o internazionale;

qqq) servizio televisivo in formato panoramico: un servizio televisivo che si compone esclusivamente o parzialmente di programmi prodotti ed editati per essere visualizzati su uno schermo a formato panoramico. Il rapporto d'immagine 16:9 è il formato di riferimento per i servizi televisivi in formato panoramico;

rrr) servizio universale: un insieme minimo di servizi di una qualità determinata, accessibili a tutti gli utenti a prescindere dalla loro ubicazione geografica e, tenuto conto delle condizioni nazionali specifiche, offerti ad un prezzo accessibile;

sss) sicurezza delle reti e dei servizi: la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, a un determinato livello di riservatezza, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l'autenticità, l'integrità o la riservatezza di tali reti e servizi, dei dati conservati, trasmessi o trattati oppure dei relativi servizi offerti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione;

ttt) sistema di accesso condizionato: qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o intesa secondo i quali l'accesso in forma intelligibile a un servizio protetto di diffusione radiotelevisiva è subordinato a un abbonamento o a un'altra forma di autorizzazione preliminare individuale;

uuu) sistema di allarme pubblico: sistema di diffusione di allarmi pubblici agli utenti finali interessati da gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso;

vvv) spettro radio armonizzato: uno spettro radio per il quale sono state definite condizioni armonizzate relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente mediante misure tecniche di attuazione conformemente all'*articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE*;

zzz) stazione radioelettrica: uno o più apparati radioelettrici, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o di radioastronomia ovvero per svolgere un'attività di comunicazione elettronica ad uso privato. Ogni stazione, in particolare, viene classificata sulla base del servizio o dell'attività alle quali partecipa in maniera permanente o temporanea;

aaaa) telefono pubblico a pagamento: qualsiasi apparecchio telefonico accessibile al pubblico, utilizzabile con mezzi di pagamento che possono includere monete o carte di credito o di addebito o schede prepagate, comprese le schede con codice di accesso;

bbbb) uso condiviso dello spettro radio: l'accesso da parte di due o più utenti per l'utilizzo delle stesse bande di spettro radio nell'ambito di un accordo di condivisione definito, autorizzato sulla base di un'autorizzazione generale, di diritti d'uso individuali dello spettro radio o di una combinazione dei due, che include approcci normativi come l'accesso condiviso soggetto a licenza volto a facilitare l'uso condiviso di una banda di spettro radio, previo accordo vincolante di tutte le parti interessate, conformemente alle norme di condivisione previste nei loro diritti d'uso dello spettro radio onde da garantire a tutti gli utenti accordi di condivisione prevedibili e affidabili, e fatta salva l'applicazione del diritto della concorrenza;

cccc) utente finale: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o a gruppi chiusi di utenti;

dddd) utente: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico, ovvero a un insieme predefinito e chiuso di persone fisiche o giuridiche all'uopo autorizzate.

(4) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 3 Principi generali (art. 3 eecc e art. 3 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (5)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica di cui al presente decreto è volta a salvaguardare, nel rispetto del principio della libera circolazione delle persone e delle cose, i diritti costituzionalmente garantiti di:

a) libertà di comunicazione;

b) segretezza delle comunicazioni, anche attraverso il mantenimento dell'integrità e della sicurezza delle reti di comunicazione elettronica e l'adozione di misure preventive delle interferenze;

c) libertà di iniziativa economica e suo esercizio in regime di concorrenza, garantendo un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

2. La fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, che è di preminente interesse generale, è libera e ad essa si applicano le disposizioni del decreto.

3. Il Ministero, l'Autorità, e le amministrazioni competenti contribuiscono nell'ambito della propria competenza a garantire l'attuazione delle politiche volte a promuovere la libertà di espressione e di informazione, la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei mezzi di comunicazione, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto dell'Unione europea.

4. Sono fatte salve le limitazioni derivanti da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della salute pubblica e della tutela dell'ambiente e della riservatezza e protezione dei dati personali, poste da specifiche disposizioni di legge o da disposizioni regolamentari di attuazione.

(5) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 4 Obiettivi generali della disciplina di reti e servizi di comunicazione elettronica (artt. 1 e 3 eecc; artt. 4 e 13 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (6)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'Autorità e il Ministero, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, e fermo quanto previsto all'articolo 6 comma 3, perseguono i seguenti obiettivi generali, che non sono elencati in ordine di priorità:

a) promuovere la connettività e l'accesso alle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese;

b) promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

risorse correlate, compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture, e nella fornitura dei servizi di comunicazione elettronica e dei servizi correlati;

c) contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui e promuovendo condizioni convergenti per gli investimenti e la fornitura di reti di comunicazione elettronica, servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate e servizi correlati, sviluppando approcci normativi prevedibili e favorendo l'uso effettivo, efficiente e coordinato dello spettro radio, l'innovazione aperta, la creazione e lo sviluppo di reti transeuropee, la fornitura, la disponibilità e l'interoperabilità dei servizi paneuropei e la connettività da punto a punto (end-to-end);

d) promuovere gli interessi dei cittadini, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi, garantendo un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondendo alle esigenze, ad esempio in termini di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari, nonché la scelta e l'accesso equivalente degli utenti finali con disabilità.

2. La disciplina delle reti e servizi di comunicazione elettronica è volta altresì a:

a) promuovere la semplificazione dei procedimenti amministrativi e la partecipazione ad essi dei soggetti interessati, attraverso l'adozione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti nei confronti delle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica;

b) garantire la trasparenza, pubblicità e tempestività delle procedure per la concessione dei diritti di passaggio e di installazione delle reti di comunicazione elettronica sulle proprietà pubbliche e private;

c) garantire l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale, sia essa per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ovvero per regolare la fornitura di reti e servizi per gruppi chiusi di utenti e le reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato;

d) garantire la fornitura del servizio universale, limitando gli effetti distorsivi della concorrenza;

e) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda e la loro diffusione sul territorio nazionale, dando impulso alla coesione sociale ed economica anche a livello locale;

f) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda, avendo riguardo alle singole tipologie di servizio, in modo da assicurare concorrenza sostenibile, innovazione e vantaggi per i consumatori;

g) garantire l'esercizio senza interruzioni od interferenze delle reti di comunicazione elettronica poste a presidio dell'ordine pubblico, nonché a salvaguardia della sicurezza ed a soccorso della vita umana (PPDR - Public Protection and Disaster Relief);

h) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica e l'utilizzo di standard aperti;

i) garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, inteso come non discriminazione tra particolari tecnologie, non imposizione dell'uso di una particolare tecnologia rispetto alle altre e possibilità di adottare provvedimenti ragionevoli al fine di promuovere taluni servizi indipendentemente dalla tecnologia utilizzata;

l) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

m) garantire un livello di protezione degli utenti finali elevato e uniforme tramite la necessaria normativa settoriale e rispondere alle esigenze, ad esempio in termine di prezzi accessibili, di gruppi sociali specifici, in particolare utenti finali con disabilità, utenti finali anziani o utenti finali con esigenze sociali particolari e assicurare la scelta e l'accesso

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

equivalente degli utenti finali con disabilità.

3. A garanzia dei diritti di cui all'articolo 3 e per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli obblighi per le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, disposti dal presente decreto, sono imposti secondo principi di imparzialità, obiettività, trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. La disciplina della fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica tiene conto delle norme e misure tecniche approvate in sede comunitaria, nonché dei piani e raccomandazioni approvati da organismi internazionali cui l'Italia aderisce in virtù di convenzioni e trattati.

5. Nel perseguire le finalità programmatiche specificate nel presente articolo, l'autorità nazionale di regolamentazione e le altre autorità competenti tra l'altro:

a) promuovono la prevedibilità regolamentare, garantendo un approccio regolatore coerente nell'arco di opportuni periodi di revisione e attraverso la cooperazione reciproca, con il BEREC, con il RSPG e con la Commissione europea;

b) garantiscono che, in circostanze analoghe, non vi siano discriminazioni nel trattamento dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica;

c) applicano il diritto dell'Unione europea secondo il principio della neutralità tecnologica, nella misura in cui ciò sia compatibile con il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3;

d) promuovono investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione;

e) tengono debito conto della varietà delle condizioni attinenti all'infrastruttura, della concorrenza, della situazione degli utenti finali e, in particolare, dei consumatori nelle diverse aree geografiche all'interno del territorio dello Stato, ivi compresa l'infrastruttura locale gestita da persone fisiche senza scopo di lucro;

f) impongono obblighi regolamentari ex ante unicamente nella misura necessaria a garantire una concorrenza effettiva e sostenibile nell'interesse dell'utente finale e li attenuano o revocano non appena sia soddisfatta tale condizione.

6. Il Ministero e l'Autorità, anche in collaborazione con la Commissione europea, l'RSPG e il BEREC, adottano, nello svolgimento dei compiti di regolamentazione indicati nel presente decreto, tutte le ragionevoli misure necessarie e proporzionate per conseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

(6) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, come corretto da *Comunicato 9 febbraio 2022*, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 5 Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio (art. 4 eecc; art. 13-bis Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (7) **In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero, sentite l'Autorità e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale per i profili di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

competenza, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea nella pianificazione strategica, nel coordinamento e nell'armonizzazione dell'uso dello spettro radio nell'Unione europea per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche. A tal fine il Ministero prende in considerazione, tra l'altro, gli aspetti economici, inerenti alla sicurezza, alla salute, all'interesse pubblico, alla libertà di espressione, gli aspetti culturali, scientifici, sociali e tecnici delle politiche dell'Unione europea, come pure i vari interessi delle comunità di utenti dello spettro radio, allo scopo di ottimizzarne l'uso e di evitare interferenze dannose.

2. Il Ministero, cooperando con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea, d'intesa con l'Autorità nell'ambito delle competenze di quest'ultima, promuove il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione europea e, ove opportuno, condizioni armonizzate per quanto concerne la disponibilità e l'uso efficiente dello spettro radio, che sono necessari per la realizzazione e il funzionamento del mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

3. Il Ministero, nell'ambito del RSPG, d'intesa con l'Autorità nell'ambito delle competenze di quest'ultima, coopera con i competenti organi degli altri Stati membri e con la Commissione europea secondo quanto disposto al comma 1 e, su loro richiesta, con il Parlamento europeo e il Consiglio, per sostenere la pianificazione strategica e il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio nell'Unione:

- a) sviluppando le migliori prassi sulle questioni connesse allo spettro radio al fine di attuare il presente decreto;
- b) agevolando il coordinamento tra gli Stati membri al fine di attuare il presente decreto e altra legislazione dell'Unione e di contribuire allo sviluppo del mercato interno;
- c) coordinando i propri approcci all'assegnazione e all'autorizzazione all'uso dello spettro radio e pubblicando relazioni o pareri sulle questioni connesse allo spettro radio.

(7) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Capo I-bis

ASSETTO ISTITUZIONALE E GOVERNANCE

**Art. 6 Attribuzioni del Ministero, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e delle altre Amministrazioni competenti (artt. 5, 6 e 11 eecc; artt. 7 e 8 Codice 2003)
[Testo post riforma 2021] (8)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero esercita le competenze derivanti dal *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, dalla *legge 16 gennaio 2003, n. 3*, nonché dal *decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 14 luglio 2008, n. 121*. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, il Ministero svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predisporre e adotta lo schema del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze;
- b) effettua il coordinamento internazionale al fine di definire le frequenze pianificabili e

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

assegnabili in Italia;

c) effettua l'assegnazione delle frequenze e il rilascio dei diritti di uso, e vigila sulla loro utilizzazione;

d) assegna le risorse di numerazione e il rilascio dei diritti di uso ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, e vigila sulla loro utilizzazione;

e) definisce il perimetro del servizio universale e gestisce il relativo fondo di compensazione degli oneri;

f) congiuntamente all'Autorità, vigila sulla effettiva erogazione e disponibilità del servizio universale;

g) effettua la mappatura geografica delle informazioni di previsione sulle installazioni di rete per come previsto dal presente decreto;

h) riceve le notifiche di inizio attività ai fini del conseguimento delle autorizzazioni generali, disponendo in mancanza dei presupposti e dei requisiti richiesti il divieto di prosecuzione dell'attività, acquisisce al bilancio i diritti amministrativi e i contributi dovuti. Trasmette le informazioni al BEREC e può definire, conformemente alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per particolari categorie di reti o servizi;

i) vigila sull'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica ed irroga le sanzioni di cui al presente decreto;

l) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale nelle materie di cui al presente decreto, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea.

2. L'Autorità esercita le competenze derivanti dalla *legge 14 novembre 1995, n. 481* nonché dalla *legge 31 luglio 1997, n. 249*. Fermo restando il puntuale riparto di competenze tra Autorità e Ministero, di cui al presente decreto, l'Autorità svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) regolamentazione ex ante del mercato, compresa l'imposizione di obblighi in materia di accesso e interconnessione;

b) risoluzione delle controversie tra le imprese, anche con riguardo alle controversie relative ai diritti e agli obblighi previsti dal *decreto legislativo del 15 febbraio 2016, n. 33*;

c) pianificazione per l'assegnazione delle frequenze e pareri in materia di spettro radio, ai sensi del presente decreto;

d) tutela dei diritti degli utenti finali nel settore della comunicazione elettronica mediante l'applicazione della normativa settoriale e l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto, nonché attraverso procedure per la risoluzione delle controversie tra utenti e operatori;

e) garanzia di un accesso aperto a internet ai sensi del *regolamento europeo (UE) 2120/2015*, mediante l'esercizio dei relativi poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori;

f) valutazione dell'onere indebito e calcolo del costo netto della fornitura del servizio universale;

g) garanzia della portabilità del numero tra i fornitori;

h) esercizio dei poteri regolamentari, di vigilanza e sanzionatori in materia di roaming internazionale, ai sensi del *regolamento europeo (UE) 2120/2015*;

i) raccolta di dati e altre informazioni dai partecipanti al mercato, anche al fine di contribuire ai compiti del BEREC;

l) mappatura della copertura geografica delle reti a larga banda all'interno del territorio, ai sensi del presente decreto;

m) ogni altro compito conferito dal diritto nazionale, comprese le disposizioni nazionali di attuazione del diritto dell'Unione europea, nonché relativo a qualsiasi ruolo conferito al BEREC.

3. L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale esercita le competenze derivanti dal Titolo V del presente Codice e dal *decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82*. L'Agenzia svolge, in particolare, i compiti relativi alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alla protezione dalle minacce informatiche delle comunicazioni elettroniche, assicurandone la disponibilità, la confidenzialità e l'integrità e garantendone altresì la resilienza.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

4. Il Ministero e l'Autorità, per le parti di rispettiva competenza, adottano le misure espressamente previste dal presente decreto intese a conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4, nel rispetto dei principi di certezza, efficacia, ragionevolezza e proporzionalità delle regole. Le competenze del Ministero, così come quelle dell'Autorità, sono notificate alla Commissione europea e sono rese pubbliche sui rispettivi siti Internet istituzionali.

5. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai fini di una leale collaborazione e reciproca cooperazione nelle materie di interesse comune, si scambiano le informazioni necessarie all'applicazione del presente decreto e delle disposizioni del diritto dell'Unione europea relative alle reti ed i servizi di comunicazione elettronica. I soggetti che ricevono le informazioni sono tenuti a rispettare lo stesso grado di riservatezza cui sono vincolati i soggetti che le trasmettono.

6. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante specifiche intese, adottano disposizioni sulle procedure di consultazione e di cooperazione nelle materie di interesse comune. Tali disposizioni sono rese pubbliche sui rispettivi siti internet istituzionali.

7. Il Ministero, l'Autorità, l'Agenzia e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le parti di rispettiva competenza, assicurano cooperazione e trasparenza tra loro e nei riguardi della Commissione europea al fine di garantire la piena applicazione delle disposizioni stabilite dal presente decreto.

8. Il Ministero e l'Autorità per le parti di rispettiva competenza ai sensi del presente decreto, esercitano i propri poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo, operano in indipendenza e sono giuridicamente distinte e funzionalmente autonome da qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisca reti, apparecchiature o servizi di comunicazione elettronica. In caso di proprietà o di controllo pubblico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, le funzioni e le attività di regolamentazione sono caratterizzata da una piena ed effettiva separazione strutturale dalle funzioni e attività inerenti alla proprietà o al controllo di tali imprese.

(8) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 7 Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (ex art. 7 eecc) [Testo post riforma 2021] (9)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'*articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249*.

2. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo.

3. L'Autorità opera in indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun altro

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.

4. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

5. L'Autorità dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinché possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorché adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC.

6. L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'*articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997*. La relazione è resa pubblica.

(9) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, come corretto da *Comunicato 9 febbraio 2022*, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 8 Regioni ed Enti locali (*art. 5 Codice 2003*) [Testo post riforma 2021] (10) In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, ferme restando le competenze legislative e regolamentari delle Regioni e delle Province autonome, operano in base al principio di leale collaborazione, anche mediante intese ed accordi. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali concordano, in sede di Conferenza Unificata, di cui all'*articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, le linee generali dello sviluppo del settore, anche per l'individuazione delle necessarie risorse finanziarie. A tal fine è istituito, nell'ambito della Conferenza Unificata, avvalendosi della propria organizzazione e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, un Comitato paritetico, con il compito di verificare il grado di attuazione delle iniziative intraprese, di acquisire e scambiare dati ed informazioni dettagliate sulla dinamica del settore e di elaborare le proposte da sottoporre alla Conferenza medesima.

2. In coerenza con i principi di tutela dell'unità economica, di tutela della concorrenza e di sussidiarietà, nell'ambito dei principi fondamentali di cui al presente decreto e comunque desumibili dall'ordinamento della comunicazione stabiliti dallo Stato, e in conformità con quanto previsto dal diritto dell'Unione europea ed al fine di rendere più efficace ed efficiente l'azione dei soggetti pubblici locali e di soddisfare le esigenze dei cittadini e degli operatori economici, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi di cui al *primo comma dell'articolo 117 della Costituzione*, dettano disposizioni in materia di:

a) individuazione di livelli avanzati di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, da offrire in aree locali predeterminate nell'ambito degli strumenti di pianificazione e di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

sviluppo, anche al fine di evitare fenomeni di urbanizzazione forzata ovvero di delocalizzazione di imprese;

b) agevolazioni per l'acquisto di apparecchiature terminali d'utente e per la fruizione di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda;

c) promozione di livelli minimi di disponibilità di reti e servizi di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio, ivi comprese quelle sanitarie e di formazione, negli insediamenti produttivi, nelle strutture commerciali ed in quelle ricettive, turistiche e alberghiere;

d) definizione di iniziative volte a fornire un sostegno alle persone anziane, persone con disabilità, ai consumatori di cui siano accertati un reddito modesto o particolari esigenze sociali ed a quelli che vivono in zone rurali o geograficamente isolate.

3. L'utilizzo di fondi pubblici, ivi compresi quelli previsti dalla normativa comunitaria, necessari per il conseguimento degli obiettivi indicati al comma 2, lettere a) e b), deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità.

4. Le presenti disposizioni sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V, parte II, della Costituzione, per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampia rispetto a quelle già attribuite.

(10) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 9 Misure di garanzia (art. 6 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (11) **In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, o loro associazioni, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso società controllate o collegate.

2. Ai fini del presente articolo il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'*articolo 2359, commi primo e secondo del Codice civile*. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle situazioni previste dall'*articolo 43 decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*.

3. Non sono consentite sovvenzioni o altre forme anche indirette di agevolazioni alle imprese, da parte dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e di altri Enti pubblici, tali da distorcere le condizioni di concorrenza e configurare aiuti di Stato ai sensi del titolo V del trattato sull'Unione europea, se non nei limiti e alle condizioni di cui al medesimo titolo V.

(11) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 10 Protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi [Testo post riforma 2021] (12)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per la stipula di accordi internazionali e di intese tecniche con amministrazioni di altri Stati, restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Restano ferme le competenze dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di stipula di protocolli d'intesa, convenzioni ed accordi in materia di cybersicurezza.

(12) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

CAPO II
AUTORIZZAZIONE GENERALE (ARTT. 12 - 19 CCEE)
SEZIONE I
Parte generale

**Art. 11 Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (ex art. 12 eecc - ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003) [Testo post riforma 2021] (13)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica è libera, fatte salve le condizioni stabilite nel presente decreto e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato e della sanità pubblica, compatibilmente con le esigenze della tutela dell'ambiente e della protezione civile, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente decreto, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

2. La fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, fatti salvi gli obblighi specifici di cui all'articolo 13 o i diritti di uso di cui agli articoli 59 e 98-septies, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può definire, pubblicandone i regolamenti, conformi alle prescrizioni del presente decreto, regimi specifici per l'autorizzazione generale per particolari categorie di reti o servizi, cui l'impresa che intende offrire le dette reti o servizi è tenuta ad ottemperare.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

3. Le imprese che intendono avviare le attività di cui al comma 1, notificano tale intenzione al Ministero e possono esercitare i diritti che derivano dall'autorizzazione generale subito dopo la notifica, se del caso nel rispetto delle disposizioni sui diritti d'uso stabilite a norma del presente decreto, salva motivata opposizione da parte del Ministero.

4. La notifica di cui al comma 3 è composta dalla dichiarazione, resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, dell'intenzione di iniziare la fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica, nonché dalla presentazione delle informazioni necessarie per consentire al Ministero la tenuta di un registro dei fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica. Tale dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività e deve essere conforme al modello di cui all'allegato n. 14.

5. Le informazioni di cui al comma 4 comprendono quanto segue:

- a) il nome del fornitore;
- b) lo status giuridico, la forma giuridica e il numero di registrazione del fornitore, qualora il fornitore sia registrato nel registro pubblico delle imprese o in un altro registro pubblico analogo nell'Unione;
- c) l'eventuale indirizzo geografico della sede principale del fornitore nell'Unione e delle eventuali sedi secondarie in uno Stato membro;
- d) l'indirizzo del sito web del fornitore, se applicabile, associato alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica;
- e) una persona di contatto e suoi recapiti completi;
- f) una breve descrizione delle reti o dei servizi che si intende fornire;
- g) gli Stati membri interessati;
- h) la data presunta di inizio dell'attività;
- i) l'impegno a rispettare le norme del decreto e del regime previsto per l'autorizzazione generale;
- l) l'ubicazione delle stazioni radioelettriche, se applicabile, unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata.

6. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra senza indebito ritardo al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta. Le notifiche trasmesse al Ministero prima del 21 dicembre 2020 sono inoltrate al BEREC entro il 21 dicembre 2021.

7. Ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione di cui al comma 3, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Il Ministero pubblica le informazioni relative alle dichiarazioni presentate sul sito Internet. Le imprese titolari di autorizzazione sono tenute all'iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all'*articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249*.

8. La cessazione dell'esercizio di un'attività di rete o dell'offerta di un servizio di comunicazione elettronica può aver luogo in ogni tempo. L'operatore informa gli utenti della cessazione, ai sensi dell'*articolo 98-septies decies, comma 4*, con un preavviso di almeno tre mesi, dandone comunicazione contestualmente al Ministero e all'Autorità. Tale termine è ridotto a un mese nel caso di cessazione dell'offerta di un profilo tariffario.

9. Le autorizzazioni generali hanno una durata pari alla durata richiesta nella notifica e comunque non superiore a venti anni, con scadenza che coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità, termine elevabile alla durata di un diritto d'uso di frequenze radio o risorse di numerazione o posizioni orbitali, nel caso in cui al fine dell'esercizio dell'autorizzazione

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

generale sia previsto tale utilizzo. Entro il termine di scadenza l'autorizzazione generale può essere rinnovata mediante nuova dichiarazione, alle condizioni vigenti, salvo quanto previsto per gli eventuali diritti d'uso associati ai sensi dell'articolo 63.

10. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 64, una autorizzazione generale può essere ceduta a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero nella quale siano chiaramente indicati le frequenze radio ed i numeri oggetto di cessione. Il Ministero entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte dell'impresa cedente può comunicare il proprio diniego fondato sulla non sussistenza in capo all'impresa cessionaria dei requisiti oggettivi e soggettivi per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

(13) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 12 Sperimentazione (art. 39 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (14) **In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a dichiarazione preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una dichiarazione della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della dichiarazione. Ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. La dichiarazione di cui al comma 1:

a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;

b) non riveste carattere di esclusività né in relazione al tipo di rete o servizio, né in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;

c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.

3. La dichiarazione di cui al comma 1 deve indicare:

a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio e dei

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

numeri necessari;

b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;

c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;

d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;

f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o servizi pubblici, all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

4. Se la sperimentazione prevede la concessione di diritti individuali di uso delle frequenze radio o dei numeri, il Ministero li concede, entro due settimane dal ricevimento della dichiarazione nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro quattro settimane nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la dichiarazione risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.

5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.

(14) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 13 Condizioni apposte all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e obblighi specifici (art. 13 eec- art. 28 d.lgs 2003) [Testo post riforma 2021] (15)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, per l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN e i diritti di uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione possono essere assoggettati esclusivamente alle condizioni elencate nell'allegato 1. Tali condizioni sono non discriminatorie, proporzionate e trasparenti. Nel caso dei diritti d'uso dello spettro radio, tali condizioni ne garantiscono l'uso effettivo ed efficiente e sono conformi agli articoli 58 e 64, mentre nel caso dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, sono conformi all'articolo 98-septies. L'autorizzazione generale è sempre sottoposta alla condizione n. 4 della parte A dell'allegato 1.

2. Gli obblighi specifici prescritti alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 5, e degli articoli 73, 79 e 93 o a quelli designati per la fornitura del servizio universale ai sensi del presente decreto sono separati, sotto il profilo giuridico, dai diritti e dagli obblighi previsti dall'autorizzazione generale. Per garantire la

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

trasparenza, nell'autorizzazione generale è fatta menzione dei criteri e delle procedure in base ai quali tali obblighi specifici sono prescritti alle singole imprese.

3. L'autorizzazione generale contiene solo le condizioni specifiche del settore e quelle indicate nelle sezioni A, B e C dell'allegato 1 e non riproduce le condizioni che sono imposte alle imprese in virtù di altra normativa nazionale.

4. Nel concedere i diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione, il Ministero non ripete le condizioni previste nell'autorizzazione generale.

5. Nel definire eventuali condizioni all'autorizzazione generale, relative alla sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazioni elettronica, che non riproducano condizioni già imposte alle imprese da altra normativa, il Ministero acquisisce il parere dell'Agenzia.

(15) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 14 Dichiarazioni intese ad agevolare l'esercizio del diritto di installare infrastrutture e dei diritti di interconnessione (ex art. 14 eecc, art. 31 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (16)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Su richiesta di un operatore, il Ministero, allo scopo di agevolare l'esercizio dei diritti di installare infrastrutture, di negoziare l'interconnessione o di ottenere l'accesso e l'interconnessione nei confronti di altre autorità o di altri operatori, rilascia entro sette giorni dal ricevimento della richiesta una dichiarazione da cui risulti che l'operatore stesso ha presentato una dichiarazione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, indicando le condizioni alle quali una impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di autorizzazione generale è legittimata a richiedere tali diritti.

(16) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

SEZIONE II

Diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione generale

**Art. 15 Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale (ex art. 15 eecc, art. 26 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (17)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:

- a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
- b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;
- c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;
- d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies;
- e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN.

2. Allorché tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

- a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni del Capo II del presente Titolo;
- b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.

(17) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 16 Diritti amministrativi (ex art. 16 eecc, art. 34 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (18)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Oltre ai contributi di cui all'articolo 42, sono imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell'autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprono complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, ivi compresi i costi di cooperazione internazionale, di armonizzazione e di standardizzazione, di analisi di mercato, di sorveglianza del rispetto delle disposizioni e di altri controlli di mercato, nonché di preparazione e di applicazione del diritto derivato e delle decisioni amministrative, e in particolare di decisioni in materia di accesso e interconnessione. I diritti amministrativi sono imposti alle singole imprese in modo proporzionato, obiettivo e trasparente che minimizzi i costi amministrativi aggiuntivi e gli oneri accessori.

2. Per la copertura dei costi amministrativi sostenuti per le attività di competenza del Ministero, la misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 è individuata nell'allegato 12. Il Ministero nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.

3. Per la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, di vigilanza, di composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dalla legge all'Autorità nelle materie di cui al comma 1, la misura dei diritti amministrativi di cui al medesimo comma 1 è determinata ai sensi dell'*articolo 1, commi 65 e*

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in proporzione ai ricavi maturati nel mercato delle comunicazioni elettroniche dalle imprese titolari di autorizzazione generale o di diritti d'uso. L'Autorità nel determinare l'entità della contribuzione può definire eventuali soglie di esenzione.

4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano annualmente sui rispettivi siti internet i costi amministrativi sostenuti per le attività di cui al comma 1 e l'importo complessivo dei diritti riscossi ai sensi, rispettivamente, dei commi 2 e 3. In base alle eventuali differenze tra l'importo totale dei diritti e i costi amministrativi, vengono apportate opportune rettifiche. Per i diritti riscossi dal Ministero le modifiche sono apportate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

(18) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 5, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 207/2021*.

**Art. 17 Separazione contabile e rendiconti finanziari (ex art. 17 eecc, artt. 16 e 48 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (19)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero o l'Autorità, ciascuno per quanto di propria competenza prescrivono alle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e godono di diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro:

a) di tenere una contabilità separata per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nella misura che sarebbe richiesta se dette attività fossero svolte da soggetti con personalità giuridica distinta, onde individuare tutti i fattori di costo e ricavo, congiuntamente alla base del loro calcolo e ai metodi dettagliati di imputazione utilizzati, relativi a tali attività, compresa una ripartizione suddivisa per voci delle immobilizzazioni e dei costi strutturali;

b) di provvedere, in alternativa, a una separazione strutturale per le attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica.

2. Le prescrizioni di cui al primo comma non si applicano alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 50 milioni di euro nelle attività attinenti alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nell'Unione.

3. Se le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non sono soggette ai requisiti del diritto delle società e non soddisfano i criteri relativi alle piccole e medie imprese previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, i loro rendiconti finanziari sono elaborati e presentati a una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione è effettuata in conformità delle pertinenti norme dell'Unione europea e nazionali. Il presente comma si applica anche alla separazione contabile di cui al comma 1, lettera a).

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

(19) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

SEZIONE III
Modifica e revoca

Art. 18 Modifica dei diritti e degli obblighi (art. 18 eecc, art. 36 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (20)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. I diritti, le condizioni e le procedure relativi alle autorizzazioni generali, ai diritti di uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione o ai diritti di installazione delle strutture possono essere modificati solo in casi obiettivamente giustificati e in misura proporzionata, tenendo conto, se del caso, delle condizioni specifiche applicabili ai diritti d'uso trasferibili dello spettro radio o delle risorse di numerazione.

2. Salvo i casi in cui le modifiche proposte sono minime e sono state convenute con il titolare dei diritti o dell'autorizzazione generale, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, comunica l'intenzione di procedere alle modifiche ai soggetti interessati, compresi gli utenti e i consumatori, ai quali è concesso un periodo di tempo sufficiente per esprimere la propria posizione al riguardo. Tale periodo, tranne casi eccezionali, non può essere inferiore a quattro settimane. Le modifiche sono pubblicate, unitamente ai relativi motivi, sul sito del Ministero.

(20) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 19 Limitazione o revoca dei diritti (art. 18 e 19 eecc, art. 36 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (21)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Fatto salvo l'articolo 32 commi 5 e 6, il Ministero non limita, né revoca i diritti di installare strutture o i diritti d'uso dello spettro radio o delle risorse di numerazione prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo in casi motivati a norma del comma 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità all'allegato 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'*articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*.

2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire la limitazione o la revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, compresi i diritti di cui all'articolo 62 del presente decreto, sulla base di procedure previamente disposte e chiaramente definite, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione. In conformità al diritto dell'Unione

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

europea e alle pertinenti disposizioni nazionali, previo congruo indennizzo.

3. Una modifica nell'uso dello spettro radio conseguente all'applicazione dell'articolo 58 comma 4 o 5, non costituisce di per sé un motivo per giustificare la revoca di un diritto d'uso dello spettro radio.

4. L'intenzione di limitare o revocare i diritti a norma dell'autorizzazione generale o i diritti d'uso individuali dello spettro radio o delle risorse di numerazione senza il consenso del titolare dei diritti è soggetta a consultazione delle parti interessate in conformità dell'articolo 23.

(21) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

TITOLO II

COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI, INDAGINI, MECCANISMI DI CONSULTAZIONE

Art. 20 Richiesta di informazioni alle imprese (ex art. 20 eec e art. 10 codice del 2003) [Testo post riforma 2021] (22)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, risorse correlate o servizi correlati, trasmettono tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie al Ministero o all'Autorità, al BEREC, per le materie di rispettiva competenza, al fine di assicurare la conformità con le decisioni o opinioni adottate ai sensi del presente decreto e del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio o con le disposizioni contenute in tali atti. In particolare, il Ministero e l'Autorità hanno la facoltà di chiedere che tali imprese comunichino informazioni circa gli sviluppi previsti a livello di reti o di servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso da esse resi disponibili ai concorrenti, nonché informazioni sulle reti di comunicazione elettronica e sulle risorse correlate che siano disaggregate a livello locale e sufficientemente dettagliate da consentire la mappatura geografica e la designazione delle aree ai sensi dell'articolo 22. Qualora le informazioni raccolte in conformità del primo comma non siano sufficienti a consentire al Ministero, all'Autorità e al BEREC di svolgere i propri compiti di regolamentazione ai sensi del diritto dell'Unione, tali informazioni possono essere richieste ad altre imprese competenti attive nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori strettamente collegati. Le imprese che dispongono di un significativo potere sui mercati all'ingrosso possono essere inoltre tenute a presentare dati contabili sui mercati al dettaglio collegati a tali mercati all'ingrosso. Le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica devono fornire tempestivamente le informazioni richieste, nel rispetto dei termini e del grado di dettaglio determinati, rispettivamente, dal Ministero e dall'Autorità. Le richieste di informazioni del Ministero e dell'Autorità sono proporzionate rispetto all'assolvimento dello specifico compito al quale la richiesta si riferisce e sono adeguatamente motivate. Il Ministero e l'Autorità trattano le informazioni conformemente al comma 3. Il Ministero e l'Autorità possono chiedere informazioni agli sportelli unici istituiti a norma della direttiva 2014/61/UE.

2. Il Ministero e l'Autorità forniscono alla Commissione europea, su richiesta motivata, le informazioni che sono necessarie a quest'ultima per assolvere i compiti che il Trattato le conferisce, proporzionate rispetto all'assolvimento di tali compiti. Su richiesta motivata, le

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

informazioni fornite al Ministero e all'Autorità possono essere messe a disposizione di un'altra Autorità indipendente nazionale o di analoga Autorità di altro Stato membro dell'Unione europea e del BEREC, ove ciò sia necessario per consentire l'adempimento delle responsabilità loro derivanti in base al diritto comunitario. Se le informazioni trasmesse alla Commissione europea o ad altra analoga Autorità riguardano informazioni precedentemente fornite da un'impresa su richiesta del Ministero ovvero dell'Autorità, tale impresa deve esserne informata.

3. Qualora le informazioni raccolte a norma del comma 1, ivi comprese le informazioni raccolte nel contesto di una mappatura geografica, siano considerate riservate da un'autorità nazionale di regolamentazione o da un'altra autorità competente, in conformità con la normativa dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale, il Ministero e l'Autorità ne garantiscono la riservatezza commerciale. Tale riservatezza non impedisce la condivisione di informazioni tra l'Autorità, il Ministero, la Commissione europea, il BEREC e qualsiasi altra autorità competente interessata in tempo utile ai fini dell'esame, del controllo e della sorveglianza dell'applicazione del presente decreto.

4. Il Ministero e l'Autorità pubblicano le informazioni di cui al presente articolo nella misura in cui contribuiscano a creare un mercato libero e concorrenziale, nell'osservanza della *legge 7 agosto 1990, n. 241* e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di riservatezza commerciale e protezione dei dati personali.

5. Il Ministero e l'Autorità pubblicano, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni relative all'accesso del pubblico alle informazioni di cui al presente articolo, comprese guide e procedure dettagliate per ottenere tale accesso. Ogni decisione di diniego dell'accesso alle informazioni deve essere esaurientemente motivata e tempestivamente comunicata alle parti interessate.

(22) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 21 Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici (art. 21 eec e art. 33 codice del 2003) [Testo post riforma 2021] (23)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorità non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:

a) per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell'allegato 1 e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 13 comma 2;

b) per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorità

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorità abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;

c) per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;

d) per pubblicare prospetti comparativi sulla qualità e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;

e) per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;

f) per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato;

g) per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;

h) per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell'articolo 22;

i) per realizzare mappature geografiche;

l) per rispondere a richieste motivate di informazioni da parte del BEREC.

2. Nessuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b), e da d) a l) del comma 1 è richiesta prima dell'accesso al mercato né come condizione necessaria per l'accesso al mercato.

3. Per quanto riguarda i diritti d'uso dello spettro radio, le informazioni di cui al comma 1 si riferiscono in particolare all'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio nonché al rispetto degli eventuali obblighi di copertura e di qualità del servizio connessi a tali diritti e alla loro verifica.

4. Quando il Ministero e l'Autorità richiedono informazioni alle imprese ai sensi del comma 1, gli stessi sono tenuti ad informare queste ultime circa l'uso che intendono farne.

5. Il Ministero, l'Autorità non ripetono le richieste di informazioni già presentate dal BEREC a norma dell'*articolo 40 del regolamento (UE) 2018/1971* nei casi in cui il BEREC ha reso disponibili a tali autorità le informazioni ricevute.

(23) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 22 Mappatura geografica delle installazioni di rete e dell'offerta di servizi di connettività) (art. 22 eecc) [Testo post riforma 2021] (24)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Entro il 21 dicembre 2023, il Ministero e l'Autorità realizzano, ciascuno per i propri ambiti di competenza e finalità istituzionali, una mappatura geografica della copertura delle reti di comunicazione elettronica in grado di fornire banda larga e successivamente provvedono ad aggiornare i dati periodicamente e comunque almeno ogni tre anni. Le informazioni raccolte nelle mappature geografiche presentano un livello di dettaglio locale appropriato, comprendono informazioni sufficienti sulla qualità del servizio e sui relativi parametri e sono trattate conformemente all'articolo 20 comma 3.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2. La mappatura dell'Autorità riporta la copertura geografica corrente delle reti a banda larga all'interno del territorio, secondo quanto necessario per lo svolgimento dei propri compiti, ai sensi del presente decreto.

3. Nell'attività di mappatura delle infrastrutture di rete di cui al comma 2 e coerentemente con il suo risultato, l'Autorità pubblica informazioni adeguate, aggiornate e sufficienti, in accordo con i criteri e le finalità definite dall'articolo 98-quindecies comma 2, per consentire agli utenti finali di analizzare lo stato di sviluppo dell'offerta di servizi di connettività al singolo indirizzo, anche al fine di effettuare valutazioni comparative sulle diverse offerte disponibili dei diversi operatori. L'Autorità adotta con proprio regolamento le disposizioni attuative del presente comma.

4. Il Ministero, anche tenendo conto della mappatura geografica corrente dell'Autorità e delle relative informazioni, realizza una mappatura geografica che include le informazioni di previsione sulla copertura delle reti a banda larga, comprese le reti ad altissima capacità, all'interno del territorio nazionale, relative a un arco temporale predefinito dal Ministero medesimo, ai fini dell'accertamento degli elementi istruttori necessari per la definizione e adozione di interventi di politica industriale di settore, comprese le indagini richieste per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Tale mappatura di previsione contiene tutte le informazioni pertinenti, comprese le informazioni sulle installazioni pianificate, dalle imprese o dalle autorità pubbliche, di reti ad altissima capacità e di importanti aggiornamenti o estensioni delle reti a una velocità di download di almeno 100 Mbps. L'Autorità decide, in relazione ai compiti specificamente attribuiti ai sensi del presente decreto, la misura in cui è opportuno avvalersi, in tutto o in parte, delle informazioni raccolte nell'ambito di tale previsione.

5. Il Ministero può designare aree con confini territoriali definiti in cui, sulla base delle informazioni raccolte e dell'eventuale previsione acquisita a norma del comma 1, abbia accertato che, per la durata del periodo di riferimento delle previsioni, nessuna impresa o autorità pubblica ha installato o intende installare una rete ad altissima capacità o realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps. Il Ministero pubblica le aree designate.

6. Nell'ambito dell'area designata, il Ministero può invitare nuovamente le imprese e le autorità pubbliche a dichiarare l'intenzione di installare reti ad altissima capacità per la durata del periodo di riferimento delle previsioni. Qualora, a seguito di tale invito, un'impresa o un'autorità pubblica dichiarerà l'intenzione di agire in questo senso, il Ministero può chiedere ad altre imprese ed autorità pubbliche di dichiarare l'eventuale intenzione di installare reti ad altissima capacità o di realizzare sulla sua rete importanti aggiornamenti o estensioni che garantiscano prestazioni pari a una velocità di download di almeno 100 Mbps nella medesima area. Il Ministero specifica le informazioni da includere in tali comunicazioni, al fine di garantire almeno un livello di dettaglio analogo a quello preso in considerazione in un'eventuale previsione ai sensi del comma 1. Essa, inoltre, fa sapere alle imprese o alle autorità pubbliche che manifestano interesse se l'area designata è coperta o sarà presumibilmente coperta da una rete d'accesso di prossima generazione con velocità di download inferiore a 100 Mbps sulla base delle informazioni raccolte a norma del comma 1. Tali misure sono adottate secondo una procedura efficace, obiettiva, trasparente e non discriminatoria in cui nessuna impresa è esclusa a priori.

7. Se le informazioni pertinenti non sono disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché i dati scaturiti dalle mappature geografiche e non soggetti alla riservatezza commerciale siano direttamente accessibili conformemente alla *direttiva 2003/98/CE* per consentirne il riutilizzo. Qualora tali strumenti non siano disponibili sul mercato, il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, mettono a disposizione anche strumenti di informazione che consentano agli utenti finali di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

determinare la disponibilità di connettività nelle diverse aree, con un livello di dettaglio utile a giustificare la loro scelta di operatore o fornitore del servizio.

8. Il Ministero e l'Autorità, definiscono, mediante protocollo d'intesa, le modalità di collaborazione ai fini dell'attuazione del presente articolo, con specifico riferimento allo scambio e condivisione di informazioni, le tempistiche e le metodologie di mappatura. In tale protocollo di intesa, il Ministero e l'Autorità concordano un approccio alla mappatura che consenta coerenza, uniformità ed accessibilità dei dati e delle informazioni e che minimizzi l'onere informativo per le imprese.

(24) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 23 Meccanismo di consultazione e di trasparenza (art. 23 eec e art. 11 codice del 2003) [Testo post riforma 2021] (25)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Fatti salvi i casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli articoli 26, 27 o 31, comma 10, il Ministero e l'Autorità, quando intendono adottare misure in applicazione del presente decreto o quando intendono imporre limitazioni conformemente all'articolo 58, commi 4 e 5, che abbiano un impatto significativo sul mercato rilevante, danno alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole tenendo conto della complessità della questione e, salvo circostanze eccezionali, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

2. Ai fini dell'articolo 35, il Ministero e l'Autorità informano il RSPG al momento della pubblicazione di ogni progetto di misure che rientra nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 comma 2, e che riguarda l'uso dello spettro radio per cui sono state fissate le condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della *decisione n. 676/2002/CE* al fine di consentirne l'utilizzo per reti e servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili.

3. Il Ministero e l'Autorità, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nell'osservanza della *legge 7 agosto 1990, n. 241*, rendono pubbliche sui siti internet istituzionali la procedura che si applica, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ai fini della consultazione. Se i documenti ricevuti contengono informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese, il diritto di accesso è esercitato nei limiti di quanto necessario ad assicurare il contraddittorio. Il Ministero e l'Autorità garantiscono la creazione di un punto informativo unico attraverso il quale si possa accedere a tutte le consultazioni in corso.

4. Il provvedimento di apertura della procedura di consultazione, la proposta di provvedimento e i risultati della procedura di consultazione, ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi della normativa nazionale e comunitaria vigente, sono tempestivamente pubblicati sui siti internet istituzionali del Ministero e dell'Autorità.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

(25) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 24 Consultazione dei soggetti interessati (ex art. 24 eecc e art. 83 codice del 2003) [Testo post riforma 2021] (26)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione pubblica, del parere degli utenti finali, dei consumatori, delle associazioni dei consumatori e degli utenti inclusi in particolare gli utenti con disabilità, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato. In particolare, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, istituiscono un meccanismo di consultazione pubblica che garantisce che nell'ambito delle proprie decisioni sulle questioni attinenti a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si tenga adeguatamente conto degli interessi dei consumatori nelle comunicazioni elettroniche.

2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associano consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l'altro, codici di condotta, nonché norme di funzionamento e controllandone l'applicazione.

3. Ai fini della promozione degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali ad esempio la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la cooperazione fra le imprese fornitrici di reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti legittimi su tali reti e servizi. Tale cooperazione può includere il coordinamento delle informazioni di pubblico interesse da fornire a norma dell'articolo 98-quindecies comma 5.

(26) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 25 Risoluzione delle controversie tra utenti finali e operatori (ex art. 25 eecc e art. 84 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (27)

In vigore dal 24 dicembre 2021

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. L'Autorità, ai sensi dell'*articolo 1, commi 11, 12 e 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249*, prevede con propri regolamenti le procedure extragiudiziali trasparenti, non discriminatorie, semplici e poco onerose per l'esame delle controversie tra utenti finali e operatori, inerenti alle disposizioni di cui al presente Capo e relative all'esecuzione dei contratti e alle condizioni contrattuali. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie prevedendo, nei casi giustificati, un sistema di rimborso o di indennizzo, ferma restando la tutela giurisdizionale prevista dalla vigente normativa.
2. L'Autorità, anche per il tramite dei Comitati regionali per le comunicazioni, svolge la funzione di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 ed è inserita nell'elenco degli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere nel settore delle comunicazioni elettroniche e postali, di cui all'*articolo 141-decies del Codice del consumo*, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206* (di seguito "*Codice del consumo*").
3. In alternativa alla procedura dinanzi all'Autorità le parti hanno la facoltà di rimettere la controversia agli altri organismi ADR iscritti nel medesimo elenco di cui al comma 2.
4. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche ai sensi dell'*articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249*, promuove la creazione, con l'attuale dotazione di personale e con i beni strumentali acquisibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio e conseguente invarianza di spesa, di servizi on-line e di uffici a un adeguato livello territoriale, al fine di facilitare l'accesso dei consumatori e degli utenti finali alle strutture di composizione delle controversie.
5. L'Autorità stabilisce le modalità con le quali gli utenti possono segnalare le violazioni delle disposizioni normative nelle materie di competenza dell'Autorità e richiederne l'intervento al di fuori delle forme di tutela e delle procedure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.
6. Fatto salvo quanto previsto dal *Codice del consumo*, se in tali controversie sono coinvolti soggetti di Stati membri diversi, l'Autorità collabora con le Autorità competenti degli altri Stati membri al fine di pervenire a una risoluzione della controversia.

(27) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 26 Risoluzione delle controversie tra imprese (ex art. 26 eec e art. 23 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (28)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Qualora sorga una controversia avente ad oggetto gli obblighi derivanti dal presente decreto, fra imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica o tra tali imprese e altre imprese che beneficiano dell'imposizione di obblighi in materia di accesso o di interconnessione derivanti dal presente decreto, l'Autorità, a richiesta di una delle parti e fatte salve le disposizioni del comma 2, adotta quanto prima, e comunque, entro un termine di quattro mesi dal ricevimento della richiesta, una decisione vincolante che risolve la controversia. Tutte le parti coinvolte sono tenute a prestare piena cooperazione all'Autorità.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2. L'Autorità dichiara la propria incompetenza a risolvere una controversia con decisione vincolante, qualora entrambe le parti vi abbiano espressamente derogato prevedendo altri mezzi per la soluzione della controversia, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3. L'Autorità comunica immediatamente alle parti la propria decisione. Se la controversia non è risolta dalle parti entro quattro mesi da tale comunicazione, e se la parte che si ritiene lesa non ha adito un organo giurisdizionale, l'Autorità adotta al più presto e comunque non oltre quattro mesi, su richiesta di una delle parti, una decisione vincolante diretta a dirimere la controversia.

3. Nella risoluzione delle controversie l'Autorità adotta decisioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4. Gli obblighi che possono essere imposti ad un'impresa dall'Autorità nel quadro della risoluzione di una controversia sono conformi alle presenti disposizioni.

4. La decisione dell'Autorità deve essere motivata, nonché pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Autorità nel rispetto delle norme in materia di riservatezza ed ha efficacia dalla data di notifica alle parti interessate ed è ricorribile in via giurisdizionale.

5. La procedura di cui ai commi 1, 3 e 4 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

(28) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 27 Risoluzione delle controversie transnazionali (ex art. 27 eec e art. 24 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (29)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Qualora sorga una controversia transnazionale tra parti, di cui almeno una stabilita in un altro Stato membro, relativamente all'applicazione del presente decreto, per la quale risulti competente anche una Autorità di regolamentazione di un altro Stato membro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio di cui all'articolo 29.

2. Le parti possono investire della controversia le competenti autorità nazionali di regolamentazione. Se la disputa influenza gli scambi commerciali tra Stati membri, le autorità nazionali di regolamentazione coordinano i loro sforzi e hanno la facoltà di consultare il BEREC in modo da pervenire alla risoluzione coerente della controversia secondo gli obiettivi indicati dall'articolo 4. Qualsiasi obbligo imposto ad un'impresa da parte dell'Autorità al fine di risolvere una controversia è conforme alle presenti disposizioni.

3. L'Autorità può chiedere al BEREC di emettere un parere in merito all'azione da adottare conformemente alle presenti disposizioni, e in questo caso prima di concludere il procedimento è tenuta ad attendere che il BEREC renda il parere richiesto. L'Autorità può in ogni caso adottare provvedimenti provvisori, su richiesta delle parti o di propria iniziativa, ove vi sia l'urgente necessità di agire per salvaguardare la concorrenza o proteggere gli interessi degli utenti finali. L'Autorità adotta il provvedimento finale entro un mese dal rilascio del parere del

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

BEREC.

4. Ogni obbligo imposto a un'impresa dall'Autorità nella risoluzione di una controversia rispetta le presenti disposizioni e tiene conto del parere emesso dal BEREC.

5. La procedura di cui al comma 2 non preclude alle parti la possibilità di adire un organo giurisdizionale.

(29) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 28 Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorità (art. 31 eecc, ex art. 9 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (30)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Avverso i provvedimenti dell'Autorità e del Ministero è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal *codice del processo amministrativo*.

2. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.

(30) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 29 Coordinamento dello spettro radio tra gli Stati membri (ex art. 28 eecc, art. 13-bis Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (31)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, assicura che l'uso dello spettro radio sia organizzato sul territorio nazionale in modo che a nessun altro Stato membro sia impedito di autorizzare sul proprio territorio l'uso di spettro radio armonizzato, in conformità del diritto dell'Unione, soprattutto a causa di interferenze transfrontaliere dannose tra Stati membri. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano tutte le

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

misure necessarie a tal fine, fatti salvi gli obblighi che sono tenuti a rispettare in virtù del diritto internazionale e degli accordi internazionali pertinenti, come il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell'UIT.

2. Il Ministero e l'Autorità cooperano con le Autorità degli altri Stati membri e, se del caso, nell'ambito del RSPG ai fini del coordinamento transfrontaliero dell'uso dello spettro radio per:

a) garantire l'osservanza del comma 1;

b) risolvere eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere tra Stati membri e con paesi terzi che impediscono agli Stati membri l'uso dello spettro radio armonizzato sul proprio territorio.

3. Al fine di garantire la conformità con il comma 1, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere al RSPG di prestare attività di supporto per affrontare eventuali problemi o controversie in relazione al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze dannose transfrontaliere.

4. Qualora le azioni di cui ai commi 2 e 3 non abbiano risolto i problemi o le controversie, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può chiedere alla Commissione di adottare decisioni rivolte agli Stati membri interessati per risolvere il problema delle interferenze dannose transfrontaliere nel territorio italiano, secondo la procedura di cui all'*articolo 118, paragrafo 4, della direttiva 2018/1972/UE*.

(31) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Titolo III Attuazione

Art. 30 Sanzioni (art. 29 eec e art. 98 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (32) In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle reti e servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico.

2. Ai soggetti che nell'ambito della procedura di cui all'articolo 22, comma 6, forniscono, deliberatamente o per negligenza grave, informazioni errate o incomplete, il Ministero o l'Autorità, in base alle rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 1.000.000,00 da stabilirsi in rapporto alla gravità del fatto e alle conseguenze che ne sono derivate.

3. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico senza la relativa autorizzazione generale, il Ministero commina, se il fatto non costituisce reato, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 2.500.000,00, da stabilirsi in equo rapporto alla gravità del fatto.

4. Se il fatto previsto al comma 3 riguarda l'installazione o l'esercizio di impianti radioelettrici ovvero impianti di radiodiffusione sonora o televisiva, si applica la sanzione amministrativa da

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

5. Chiunque realizza trasmissioni, anche simultanee o parallele, contravvenendo ai limiti territoriali o temporali previsti dal titolo abilitativo è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 2.500.000,00.

6. Oltre alla sanzione amministrativa di cui al comma 3, il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari a venti volte i diritti amministrativi e contributi, di cui rispettivamente agli articoli 16 e 42, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.

7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'Autorità giudiziaria e fermo restando quanto disposto dai commi 3 e 4, il Ministero, ove il trasgressore non provveda, può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto ritenuto abusivo, avvalendosi anche dalla forza pubblica.

8. Nel caso di reiterazione degli illeciti di cui ai commi 3, 4 e 5 per più di due volte in un quinquennio, il Ministero commina la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima stabilita dagli stessi commi.

9. In caso di installazione e fornitura di reti di comunicazione elettronica od offerta di servizi di comunicazione elettronica a uso pubblico in difformità a quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 11 comma 4, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 580.000,00.

10. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 32, ai soggetti che commettono violazioni gravi o reiterate più di due volte nel quinquennio delle condizioni poste dall'autorizzazione generale, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000,00 a euro 600.000,00; ai soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000,00 a euro 1.150.000,00.

11. Ai soggetti che nelle comunicazioni richieste dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio delle proprie attività non corrispondenti al vero, si applicano le pene previste dall'*articolo 2621 del codice civile*.

12. Ai soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide, impartiti ai sensi del presente decreto dal Ministero o dall'Autorità, gli stessi, secondo le rispettive competenze, irrogano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240.000,00 a euro 5.000.000,00, ordinando altresì all'operatore il rimborso delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Se l'inottemperanza riguarda provvedimenti adottati dall'Autorità in ordine alla violazione delle disposizioni relative a imprese aventi significativo potere di mercato, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione, relativo al mercato al quale l'inottemperanza si riferisce.

13. Nei confronti dei soggetti che offrono al pubblico i servizi di comunicazione elettronica in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali, quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete, in caso di accertamento delle violazioni previste dai commi 3, 9 e 10 del presente articolo si applica la sanzione amministrativa da euro 300,00 a euro 25.000,00.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

14. Nei casi previsti dai commi 8,9,10 e 11, 12, 13 e 15 e nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42, nei termini previsti dall'allegato n. 12, se la violazione è di particolare gravità, o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero su segnalazione dell'Autorità, e previa contestazione, può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, o la revoca dell'autorizzazione generale e degli eventuali diritti di uso. In caso di mancato, ritardato o incompleto pagamento dei diritti amministrativi di cui all'articolo 16. L'Autorità commina, previa contestazione, una sanzione amministrativa pecuniaria del 10% del contributo dovuto per ogni semestre di ritardato pagamento o, se la violazione è reiterata per più di due volte in un quinquennio, in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione. Nei predetti casi, il Ministero o l'Autorità, rimangono esonerati da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non sono tenuti ad alcun indennizzo nei confronti dell'impresa.

15. In caso di violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III della Parte III, nonché dell'articolo 98-octies decies, il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00.

16. In caso di violazione degli obblighi gravanti sugli operatori di cui all'articolo 57, comma 6, il Ministero commina una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 170.000,00 a euro 2.500.000,00. Se la violazione degli anzidetti obblighi è di particolare gravità o reiterata per più di due volte in un quinquennio, il Ministero può disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a due mesi o la revoca dell'autorizzazione generale. In caso di integrale inosservanza della condizione n. 11 della parte A dell'allegato n. 1, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione generale.

17. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 5, 6, 8 e 9 dell'articolo 56, indipendentemente dalla sospensione dell'esercizio e salvo l'esercizio dell'azione penale per eventuali reati, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

18. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 94 comma 6, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.

19. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodeticies il Ministero o l'Autorità, secondo le rispettive competenze, comminano una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25.000,00 a euro 5.000.000,00 e, nei casi più gravi, fino al 5% del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato al momento della notifica della contestazione. e ordinano l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Nel caso di violazione di particolare gravità o reiterazione degli illeciti di cui agli articoli 98, 98-quindecies, 98-sedecies, 98-septies decies e 98-duodeticies per più di due volte in un quinquennio, l'Autorità irroga la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla notificazione della contestazione.

20. In caso di violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5, 6 e 7, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, commi 1 e 2, dell'articolo 6-sexies, commi 1, 3 e 4, dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 9, dell'articolo 11, dell'articolo 12, dell'articolo 14, dell'articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, o dell'articolo 16, comma 4, del regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

all'interno dell'Unione europea, come modificato dal *regolamento (UE) 2015/2120* e dal *regolamento (UE) 2017/920*, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. L'Autorità ordina inoltre all'operatore il rimborso delle somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando il termine entro cui adempiere, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, dell'articolo 5, comma 1, dell'articolo 6-bis, dell'articolo 6-ter, comma 1, dell'articolo 6-quater, comma 1, dell'articolo 6-sexies, commi 1 e 3, dell'articolo 7, comma 1, dell'articolo 9, commi 1 e 4, dell'articolo 11, dell'articolo 12, comma 1, dell'articolo 14 o dell'*articolo 15, commi 1, 2, 3, 5 e 6, del citato regolamento (UE) n. 531/2012* e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

21. In caso di violazione dell'articolo 3, dell'articolo 4, commi 1 e 2, o dell'*articolo 5, comma 2, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015*, che stabilisce misure riguardanti l'accesso a un'internet aperta e che modifica la *direttiva 2002/22/CE* relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il *regolamento (UE) n. 531/2012* relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all'interno dell'Unione, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 120.000 a euro 2.500.000 e ordina l'immediata cessazione della violazione. Qualora l'Autorità riscontri, a un sommario esame, la sussistenza di una violazione dell'*articolo 3, commi 1, 2, 3 e 4, del citato regolamento (UE) 2015/2120* e ritenga sussistere motivi di urgenza dovuta al rischio di un danno di notevole gravità per il funzionamento del mercato o per la tutela degli utenti, può adottare, sentiti gli operatori interessati e nelle more dell'adozione del provvedimento definitivo, provvedimenti temporanei per far sospendere la condotta con effetto immediato.

22. L'Autorità può disporre la pubblicazione dei provvedimenti adottati ai sensi dei commi 13, 21, 22 e 23, a spese dell'operatore, sui mezzi di comunicazione ritenuti più idonei, anche con pubblicazione su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

23. Restano ferme, per le materie non disciplinate dal decreto, le sanzioni di cui all'*articolo 1, commi 29, 30, 31 e 32 della legge 31 luglio 1997, n. 249*.

24. Alle sanzioni amministrative irrogabili dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

25. Se gli accertamenti delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 17 e 18 del presente articolo sono effettuati dagli Ispettorati del Ministero, gli stessi provvedono direttamente all'applicazione delle relative sanzioni amministrative.

26. Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza informatica è punita, con una sanzione amministrativa pecuniaria:

a) da euro 250.000 a euro 1.500.000 per l'inosservanza delle misure di sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a);

b) da euro 300.000 ad euro 1.800.000 per la mancata comunicazione di ogni incidente significativo di cui all'articolo 40, comma 3, lettera b);

c) da euro 200.000 a euro 1.000.000 per la mancata fornitura delle informazioni necessarie per valutare la sicurezza di cui all'articolo 40, comma 3, lettera a).

27. Le sanzioni di cui al presente articolo possono essere ridotte fino ad un terzo, tenuto conto della minima entità della violazione; dell'opera svolta dall'agente per l'eventuale eliminazione o

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

attenuazione delle conseguenze della violazione e delle dimensioni economiche dell'operatore.

(32) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, come corretto da *Comunicato 9 febbraio 2022*, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 5, commi 2 e 3, del medesimo D.Lgs. n. 207/2021*.

Art. 31 Danneggiamenti e turbative (art. 97 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (33)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Chiunque svolga attività che rechi, in qualsiasi modo, danno ai servizi di comunicazione elettronica o alle opere e agli oggetti ad essi inerenti è punito, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 10.000,00.

2. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, è vietato arrecare disturbi o causare interferenze ai servizi di comunicazione elettronica e alle opere a essi inerenti. La violazione del divieto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00.

3. Gli Ispettorati territoriali del Ministero provvedono direttamente ad applicare le predette sanzioni amministrative nei confronti dei trasgressori.

(33) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 5, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 207/2021*.

Art. 32 Osservanza delle condizioni cui sono subordinati l'autorizzazione generale e i diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione e conformità a obblighi specifici (art. 30 eec, e art. 32 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (34)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, vigilano e controllano il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione, degli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2 e dell'obbligo di utilizzare lo spettro in modo effettivo ed efficiente in conformità a quanto disposto dagli articoli 4, 58, comma 1, e 60. Le imprese che forniscono le reti o i servizi di comunicazione elettronica contemplati dall'autorizzazione generale o che sono titolari dei diritti di uso di frequenze radio o di numeri, devono comunicare, secondo quanto disposto dall'articolo 21, rispettivamente, al Ministero, le informazioni necessarie per verificare l'effettiva osservanza delle condizioni

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

dell'autorizzazione generale o dei diritti di uso, e all'Autorità le informazioni necessarie per l'effettiva osservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 60, nonché le informazioni necessarie per verificare il rispetto delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e alla lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto.

2. L'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2 e delle condizioni apposte all'autorizzazione generale di cui alla lettera A), n. 1, e lettera C), n. 3, dell'Allegato 1 al presente decreto e il Ministero accerta l'inosservanza da parte di un'impresa delle restanti condizioni poste dall'autorizzazione generale o relative ai diritti di uso, ovvero l'Autorità accerta l'inosservanza degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2. La contestazione dell'infrazione accertata è notificata all'impresa, offrendole la possibilità di esprimere osservazioni entro trenta giorni dalla notifica.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 l'impresa non pone rimedio all'infrazione accertata, ripristinando la situazione precedente, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui allo stesso comma 2, adottano misure adeguate e proporzionate per assicurare l'osservanza delle condizioni di cui al comma 1 entro un termine ragionevole.

4. A tal fine, il Ministero e l'Autorità possono imporre:

a) se del caso, le sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 30;

b) ingiunzioni di cessare o ritardare la fornitura di un servizio o di un pacchetto di servizi che, se continuasse, comporterebbe un notevole svantaggio concorrenziale, finché non siano soddisfatti gli obblighi in materia di accesso imposti in seguito a un'analisi di mercato effettuata ai sensi dell'articolo 78.

5. Le misure di cui al comma 3 e le relative motivazioni sono tempestivamente notificate all'impresa interessata e prevedono un termine ragionevole entro il quale l'impresa deve rispettare le misure stesse.

6. In deroga ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Ministero autorizza l'Autorità a imporre, se del caso, sanzioni pecuniarie alle imprese che non forniscono le informazioni dovute ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) o b), e dell'articolo 80 entro una scadenza ragionevole fissata dall'autorità competente.

7. In caso di violazione grave o reiterata più di due volte nel quinquennio delle condizioni dell'autorizzazione generale o dei diritti d'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, o all'articolo 59, commi 1 o 2, e le misure volte ad assicurare il loro rispetto, di cui al comma 3 del presente articolo, si siano rivelate inefficaci, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, possono impedire a un'impresa di continuare a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, sospendendo o revocando i diritti di uso. Dette sanzioni possono essere applicate per coprire la durata di qualsiasi violazione di cui all'articolo 30 o revocando i diritti d'uso.

8. Ferme restando le disposizioni dei commi 2, 3 e 7, qualora il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze di cui al comma 2, abbiano prova della violazione delle condizioni dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso o degli obblighi specifici di cui all'articolo 13, comma 2, tale da comportare un rischio grave e immediato per la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica o la salute pubblica, o da ostacolare la prevenzione, la ricerca, l'accertamento e il perseguimento di reati o da creare gravi problemi economici od operativi ad altri fornitori o utenti di reti o di servizi di comunicazione elettronica o ad altri utenti dello spettro radio, possono adottare misure provvisorie urgenti per porre rimedio alla situazione prima di adottare una decisione definitiva, dando all'impresa interessata la possibilità di esprimere osservazioni e di proporre le soluzioni opportune. Ove necessario, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, confermano le misure provvisorie, che sono

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

valide per un termine massimo di tre mesi, ma che possono, nei casi in cui le procedure di attuazione non sono state completate, essere prolungate per un periodo di ulteriori tre mesi.

9. Le imprese hanno diritto di ricorrere contro le misure adottate ai sensi del presente articolo, secondo la procedura di cui all'articolo 28.

(34) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

TITOLO IV
PROCEDURE RELATIVE AL MERCATO INTERNO
CAPO I

Art. 33 Consolidamento del mercato interno per le comunicazioni elettroniche (art. 32 eec e art. 12 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (35)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero e l'Autorità, nello svolgimento dei compiti relativi al funzionamento del mercato interno indicati nel presente decreto, tengono nella massima considerazione gli obiettivi di cui all'articolo 4.

2. L'Autorità contribuisce allo sviluppo del mercato interno collaborando con le Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, con la Commissione europea e con il BEREC in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della *direttiva (UE) 2018/1972*. A tale scopo l'Autorità coopera in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare i tipi di strumenti e le soluzioni più adeguate da utilizzare nell'affrontare determinati tipi di situazioni nel contesto del mercato.

3. Salvo che sia diversamente previsto nelle raccomandazioni o nelle linee guida adottate a norma dell'*articolo 34 della direttiva (UE) 2018/1972*, al termine della consultazione pubblica, se richiesta ai sensi dell'articolo 23, l'Autorità, qualora intenda adottare una misura che rientri nell'ambito di applicazione degli articoli 72, 75, 78, 79 o 93 e influenzi gli scambi tra Stati membri, rende accessibile, fornendone apposita documentazione, il progetto di misura, adeguatamente motivato, contemporaneamente alla Commissione, al BEREC e alle Autorità di regolamentazione di altri Stati membri, nel rispetto dell'articolo 20, comma 3. L'Autorità non può adottare la misura prima che sia decorso il termine di un mese dalla predetta informativa.

4. Il progetto di misura di cui al comma 3 non può essere adottato per ulteriori due mesi:

a) se tale misura mira a identificare un mercato rilevante differente da quelli previsti dalla raccomandazione della Commissione europea di cui all'*art. 64, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972* oppure a designare un'impresa come detentrica, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato, ai sensi dell'articolo 78 comma 3 o 4;

b) se influenza gli scambi commerciali tra Stati membri e la Commissione europea ha indicato all'Autorità che il progetto di misura possa creare una barriera al mercato interno o dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione e in particolare con gli obiettivi di cui all'articolo 4.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

5. Qualora la Commissione adotti una decisione conformemente all'*articolo 32, paragrafo 6, comma 1, lettera a) della direttiva (UE) 2018/1972*, l'Autorità modifica o ritira il progetto di misura entro sei mesi dalla predetta decisione. Se il progetto di misura è modificato, l'Autorità avvia una consultazione pubblica secondo le procedure di cui all'articolo 23 e notifica il progetto di misura modificato alla Commissione europea conformemente al comma 3 del presente articolo.

6. L'Autorità tiene nella massima considerazione le osservazioni delle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, della Commissione europea e del BEREC e, salvo nei casi di cui al comma 4 del presente articolo e al paragrafo 6, lettera a), dell'*articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972*, può adottare il provvedimento risultante; in tal caso lo comunica alla Commissione europea.

7. L'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC tutte le misure definitive adottate che rientrano nel comma 3 del presente articolo.

8. In circostanze straordinarie l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza per salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del decreto. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea, alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri e al BEREC. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4.

9. L'Autorità può ritirare un progetto di misura in qualsiasi momento.

(35) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 34 Procedura per la coerente applicazione delle misure correttive (art. 33 eec e art. 12-bis Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (36)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Quando la misura prevista dall'articolo 33, comma 3, mira ad imporre, modificare o revocare un obbligo imposto a un'impresa in applicazione dell'articolo 72 o 78, in combinato disposto con gli articoli da 80 a 87 e l'articolo 93, e la Commissione europea entro il termine di un mese di cui all'*articolo 32, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972*, notifica all'Autorità i motivi per cui ritiene che il progetto di misura crei un ostacolo al mercato interno o per cui dubita seriamente della sua compatibilità con il diritto dell'Unione, l'adozione del progetto di misura viene ulteriormente sospesa per i tre mesi successivi alla predetta notifica della Commissione medesima. In assenza di una notifica in tal senso, l'Autorità può adottare il progetto di misura, tenendo nella massima considerazione le osservazioni formulate dalla Commissione europea, dal BEREC o da un'altra autorità nazionale di regolamentazione.

2. Nel periodo di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità coopera strettamente con la Commissione europea e con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

alla luce degli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, comma 1, tenendo debitamente conto del parere dei soggetti partecipanti al mercato e della necessità di garantire una pratica regolamentare coerente.

3. L'Autorità coopera strettamente con il BEREC allo scopo di individuare la misura più idonea ed efficace se il BEREC nel proprio parere di cui all'*articolo 33, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972*, condivide i seri dubbi della Commissione europea.

4. Entro il termine di tre mesi di cui al comma 1, l'Autorità può, alternativamente:

a) modificare o ritirare il suo progetto di misura tenendo nella massima considerazione la notifica della Commissione europea di cui al comma 1, nonché il parere del BEREC;

b) mantenere il suo progetto di misura.

5. Entro un mese dalla data di formulazione della raccomandazione della Commissione europea ai sensi dell'*articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972*, o di ritiro delle riserve a norma del paragrafo 5, lettera b), del medesimo articolo, l'Autorità comunica alla Commissione europea e al BEREC la misura finale adottata. Tale periodo può essere prorogato per consentire all'Autorità di avviare una consultazione pubblica ai sensi dell'articolo 23.

6. L'Autorità motiva la decisione di non modificare o ritirare il progetto di misura sulla base della raccomandazione di cui all'*articolo 33, paragrafo 5, lettera a), della direttiva (UE) 2018/1972*.

7. L'Autorità può ritirare il progetto di misura in qualsiasi fase della procedura.

(36) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

CAPO II

Assegnazione coerente dello spettro radio

Art. 35 Richiesta di procedura di valutazione tra pari (art. 35 eecc) [Testo post riforma 2021] (37)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Quando intende stabilire una procedura di selezione conformemente all'articolo 67 commi 2 e 3, n relazione allo spettro radio armonizzato per cui sono state definite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità alla *decisione n. 676/2002/CE* al fine di consentirne l'uso per le reti e i servizi a banda larga senza fili, l'Autorità e il Ministero, ciascuno per la parte di propria competenza, informano, secondo quanto previsto dall'articolo 23, il RSPG dei progetti di misura che rientrano nell'ambito della procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi dell'articolo 67 commi 2 e 3 e indicano se e quando richiedere a tale gruppo di convocare un forum di valutazione tra pari secondo le modalità stabilite dall'*articolo 35, paragrafo 1, comma 2, della direttiva (UE) 2018/1972*, al fine di discutere e scambiare opinioni sui progetti di misura trasmessi e di agevolare lo scambio di esperienze e di migliori prassi relativamente a tali progetti di misura.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2. Nel corso del forum di valutazione tra pari, l'Autorità fornisce una spiegazione sulle modalità con cui il progetto di misura:

a) promuove lo sviluppo del mercato interno, la fornitura transfrontaliera di servizi e la concorrenza, massimizza i benefici per i consumatori e consente il conseguimento complessivo degli obiettivi di cui agli articoli 4, 58, 59 e 60 del presente decreto e alle *decisioni n. 676/2002/CE e n. 243/2012/UE*;

b) garantisce un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio;

c) garantisce condizioni di investimento stabili e prevedibili per gli utilizzatori dello spettro radio esistenti e potenziali, quando sono installate reti per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica basati sullo spettro radio.

(37) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 36 Assegnazione armonizzata delle frequenze radio (art. 36 eecc; art. 30 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (38)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Qualora l'uso delle frequenze radio sia stato armonizzato, le condizioni e le procedure di accesso siano state concordate e le imprese cui assegnare lo spettro radio siano state selezionate ai sensi degli accordi internazionali e delle disposizioni dell'Unione, il Ministero concede i diritti di uso dello spettro radio secondo le modalità stabilite da tali accordi e disposizioni. A condizione che nel caso di una procedura di selezione comune siano stati soddisfatti tutti i requisiti nazionali relativi al diritto di uso dello spettro radio in questione, non possono essere prescritte altre condizioni, né criteri o procedure supplementari che possano limitare, alterare o ritardare la corretta applicazione dell'assegnazione comune di tale spettro radio.

(38) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 37 Autorizzazione congiunta per la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio (ex art. 37 eecc) [Testo post riforma 2021] (39)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero e l'Autorità per le attività di competenza possono cooperare con le Autorità competenti di uno o più Stati membri tra di loro e con il RSPG, tenendo conto dell'eventuale interesse espresso dai partecipanti al mercato, stabilendo congiuntamente gli aspetti comuni di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

un processo di autorizzazione e, se del caso, svolgendo congiuntamente anche il processo di selezione per la concessione dei diritti d'uso individuali dello spettro radio. Nel definire il processo di autorizzazione congiunto, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono tener conto dei seguenti criteri:

- a) il processo di autorizzazione nazionale è avviato e attuato secondo un calendario concordato con le rispettive autorità competenti degli altri Stati membri interessati;
- b) il processo prevede, se del caso, condizioni e procedure comuni per la selezione e la concessione dei diritti individuali d'uso dello spettro radio tra gli Stati membri interessati;
- c) il processo prevede, se del caso, condizioni comuni o comparabili da associare ai diritti d'uso individuali dello spettro radio tra gli Stati membri interessati, tra l'altro consentendo agli utilizzatori di ricevere in assegnazione blocchi di spettro radio analoghi;
- d) il processo è aperto agli altri Stati membri in qualsiasi momento fino alla sua conclusione.

2. Qualora il Ministero e l'Autorità, per le rispettive competenze, nonostante l'interesse espresso dai partecipanti al mercato, non agiscano congiuntamente con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati, informano detti partecipanti al mercato in merito alle ragioni della loro decisione.

(39) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

CAPO III

Procedure di armonizzazione

Art. 38 Procedure di armonizzazione (ex art. 38 eec e art. 22 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (40)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'assolvimento dei propri compiti, tengono in massima considerazione le raccomandazioni della Commissione europea di cui all'*articolo 38, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972*, concernenti l'armonizzazione dell'attuazione delle disposizioni ed il conseguimento degli obiettivi fissati dalla direttiva stessa. Qualora il Ministero o l'Autorità decidano di non conformarsi ad una raccomandazione, ne informano la Commissione europea motivando le proprie decisioni.

(40) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 39 Normalizzazione (ex art. 39 eec e art. 20 Codice 2003) [Testo post riforma

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2021] (41)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'uso delle norme e specifiche tecniche adottate dalla Commissione europea e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea per la fornitura armonizzata di servizi, di interfacce tecniche o di funzioni di rete, nella misura strettamente necessaria per garantire l'interoperabilità dei servizi, la connettività da punto a punto, la facilitazione del passaggio a un altro fornitore e della portabilità dei numeri e degli identificatori, e per migliorare la libertà di scelta degli utenti.
2. In assenza di pubblicazione delle norme specifiche di cui al comma 1, il Ministero incoraggia l'applicazione delle norme o specifiche adottate dalle organizzazioni europee di normalizzazione e, in mancanza, promuove l'applicazione delle norme o raccomandazioni internazionali adottate dall'unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), dall'organizzazione internazionale per la standardizzazione (International Organisation for Standardisation - ISO) e dalla commissione elettrotecnica internazionale (International Electrotechnical Commission - IEC). Qualora già esistano norme internazionali, il Ministero esorta le organizzazioni europee di normalizzazione a usare dette norme o le loro parti pertinenti come fondamento delle norme che elaborano, tranne nei casi in cui tali norme internazionali o parti pertinenti siano inefficaci.
3. Qualsiasi norma o specifica al presente articolo non impedisce l'accesso eventualmente necessario in virtù del presente decreto, ove possibile.

(41) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**TITOLO V
SICUREZZA****Art. 40 Sicurezza delle reti e dei servizi (ex art. 40 eec e art. 16-bis Codice 2003)****[Testo post riforma 2021] (42)****In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'Agenzia, sentito il Ministero, per quanto di rispettiva competenza e tenuto conto delle misure tecniche e organizzative che possono essere adottate dalla Commissione europea, ai sensi dell'*articolo 40, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/1972*, individua:

a) adeguate e proporzionate misure di natura tecnica e organizzativa per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, assicurando un livello di sicurezza adeguato al rischio esistente, tenuto conto delle attuali conoscenze in materia. Tali misure, che possono comprendere, se del caso, il ricorso a tecniche di crittografia, sono anche finalizzate a prevenire e limitare le conseguenze per gli utenti, le reti interconnesse e gli altri servizi, degli incidenti che pregiudicano la sicurezza;

b) i casi in cui gli incidenti di sicurezza siano da considerarsi significativi ai fini del corretto funzionamento delle reti o dei servizi.

2. Nella determinazione dei casi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia considera i seguenti

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

parametri, se disponibili:

- a) il numero di utenti interessati dall'incidente di sicurezza;
- b) la durata dell'incidente di sicurezza;
- c) la diffusione geografica della zona interessata dall'incidente di sicurezza;
- d) la misura in cui è colpito il funzionamento della rete o del servizio;
- e) la portata dell'incidenza sulle attività economiche e sociali.

3. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico:

a) adottano le misure individuate dall'Agenzia di cui al comma 1, lettera a);

b) comunicano all'Agenzia e al Computer Security Incident Response Team (CSIRT), istituito ai sensi dell'*articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65*, ogni significativo incidente di sicurezza secondo quanto previsto dal comma 1, lettera b).

4. L'Agenzia può informare il pubblico o imporre all'impresa di farlo, ove accerti che la divulgazione della notizia dell'incidente di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), sia nell'interesse pubblico. Se del caso, l'Agenzia informa le Autorità competenti degli altri Stati membri e l'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA).

5. L'Agenzia, anche avvalendosi del CSIRT, provvede direttamente o per il tramite dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica ad informare gli utenti potenzialmente interessati da minaccia particolare e significativa di incidenti di sicurezza, riguardo a eventuali misure di protezione o rimedi cui possono ricorrere.

6. L'Agenzia trasmette ogni anno alla Commissione europea e all'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione una relazione sintetica delle notifiche ricevute e delle azioni adottate conformemente al presente articolo.

7. L'Agenzia, nelle tematiche di cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni, collabora con le autorità competenti degli altri Stati membri e con i competenti organismi internazionali e dell'Unione europea al fine di definire procedure e norme che garantiscano la sicurezza dei servizi.

8. In caso di notifica di incidente di sicurezza che determini anche una violazione di dati personali, l'Agenzia fornisce, senza ritardo, al Garante per la protezione dei dati personali le informazioni utili ai fini di cui all'*articolo 33 del Regolamento UE 2016/679*.

(42) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 41 Attuazione e controllo (ex art. 41 eecc e art. 16-ter Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (43)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente articolo e dell'articolo 40 sono approvate con provvedimento dell'Agenzia.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico adottano le istruzioni vincolanti eventualmente impartite dall'Agenzia, anche con riferimento alle misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per evitare che si verifichi nel caso in cui sia stata individuata una minaccia significativa.

3. Ai fini del controllo del rispetto dell'articolo 40 le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico sono tenute a:

a) fornire all'Agenzia le informazioni necessarie per valutare la sicurezza delle loro reti e dei loro servizi, in particolare i documenti relativi alle politiche di sicurezza;

b) sottostare a verifiche di sicurezza effettuate dall'Agenzia o da un organismo qualificato indipendente designato dalla medesima Agenzia. L'impresa si assume l'onere finanziario della verifica.

4. L'Agenzia ha la facoltà di indagare i casi di mancata conformità nonché i loro effetti sulla sicurezza delle reti e dei servizi. I fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico che indirizzano o raccolgono traffico per servizi offerti sul territorio nazionale sono tenuti a fornire le informazioni e i dati necessari alle indagini.

5. L'Agenzia, se del caso, consulta l'Autorità, le Autorità di contrasto nazionali, il Garante per la protezione dei dati personali, e coopera con esse.

6. Nel caso in cui l'Agenzia riscontri il mancato rispetto del presente articolo e dell'articolo 40 ovvero delle disposizioni attuative previste dai commi 1 e 2 da parte delle imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, commi da 2 a 21.

(43) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

PARTE II
RETI
TITOLO I
INGRESSO NEL MERCATO E DIFFUSIONE
CAPO I
Contributi

**Art. 42 Contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio e di diritti di installare strutture (art. 42 eecc; art. 35 Codice 2003) [Testo post riforma 2021]
(44)**

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio nelle bande armonizzate, che garantiscono l'uso ottimale di tali risorse, salvo quanto previsto dal comma 6, sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2. Si applicano i contributi nella misura prevista dall'allegato n. 12.

3. Per i contributi relativi alla concessione dei diritti per l'installazione di strutture su proprietà pubbliche o private, al di sopra o al di sotto di esse, usate per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica e strutture collegate, che garantiscano l'impiego ottimale di tali risorse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 98-octies decies, comma 2.

4. I contributi di cui al presente articolo sono trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo, non discriminatori e tengono conto degli obiettivi generali di cui al presente decreto.

5. Per quanto concerne i diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, mirano a garantire che i contributi applicabili siano fissati a un livello che assicuri un'assegnazione e un uso dello spettro radio efficienti, anche:

a) definendo prezzi di riserva quali contributi minimi per i diritti d'uso dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;

b) tenendo conto dei costi derivanti da condizioni associate a tali diritti;

c) applicando, al meglio possibile, modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità per l'uso dello spettro radio.

6. I contributi per la concessione di diritti di uso dello spettro radio per le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'*articolo 1, commi da 172 a 176, della legge 28 dicembre 2015, n. 208*. (45)

(44) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 5, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 207/2021*.

(45) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per gli anni 2020 e 2021, il *D.M. 24 marzo 2022*.

Capo II

Accesso al suolo (Disposizioni relative a reti ed impianti)

Art. 43 Infrastrutture di comunicazione elettronica e diritti di passaggio (ex art. 43 eec e art. 86 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (46) **In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico adottano senza indugio e, in ogni caso, entro novanta giorni dalla richiesta, salvo per i casi di espropriazione, le occorrenti decisioni e rispettano procedure semplici, efficaci, trasparenti, pubbliche e non discriminatorie, ai sensi degli articoli 44, 49 e 50, nell'esaminare le domande per la concessione del diritto di installare infrastrutture:

a) su proprietà pubbliche o private, compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione elettronica;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, ad un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico.

2. Le autorità competenti alla gestione del suolo pubblico rispettano i principi di trasparenza e non discriminazione nel prevedere condizioni per l'esercizio di tali diritti. Le procedure possono differire nei casi di cui alle lettere a) e b) in funzione del fatto che il richiedente fornisca reti pubbliche di comunicazione elettronica o meno.

3. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli accordi stipulati tra gli Enti locali e gli operatori, per quanto attiene alla localizzazione, ubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica.

4. Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, e le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno degli edifici sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'*articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 44 e 49 con riferimento alle autorizzazioni per la realizzazione della rete di comunicazioni elettroniche e degli elementi ad essa collegati per le quali si attua il regime di semplificazione ivi previsto. Alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica. Gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e le altre infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, di cui agli articoli 44 e 49, nonché le opere di infrastrutturazione per la realizzazione delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità in fibra ottica in grado di fornire servizi di accesso a banda ultra larga, effettuate anche all'interno di edifici, da chiunque posseduti, non costituiscono unità immobiliari ai sensi dell'*articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28*, e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale.

5. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni ambientali e culturali contenute nel *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, nonché le disposizioni a tutela delle servitù militari di cui al titolo VI, del libro II, del codice dell'ordinamento militare, nel rispetto del procedimento autorizzatorio semplificato di cui agli articoli 44 e 49

6. Si applicano, per la posa dei cavi sottomarini di comunicazione elettronica e dei relativi impianti, le disposizioni di cui al *decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 5 maggio 1989, n. 160*, ed al *regio decreto 30 marzo 1942, n. 327*, recante il codice della navigazione.

7. L'Autorità vigila affinché, laddove le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o gli altri Enti locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, mantengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, vi sia un'effettiva separazione strutturale tra la funzione attinente alla concessione dei diritti di cui al comma 1 e le funzioni attinenti alla proprietà od al controllo.

8. Per i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità si applicano le disposizioni di attuazione di cui all'*articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36*.

9. Gli operatori di reti radiomobili di comunicazione elettronica ad uso pubblico provvedono ad inviare ai Comuni ed ai competenti ispettorati territoriali del Ministero la descrizione di ciascun impianto installato.

10. Il Ministero può delegare un altro Ente la tenuta degli archivi telematici e di tutte le comunicazioni trasmettesse.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

(46) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 44 Nuovi impianti -Procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (ex art. 87 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (47)
In vigore dal 16 luglio 2022

1. L'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l'installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili in qualunque tecnologia, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, anche in coubicazione, viene autorizzata dagli Enti locali, previo accertamento, da parte dell'Organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata *legge 22 febbraio 2001, n. 36*, e relativi provvedimenti di attuazione, ove previsto. (49)

1-bis. Le disposizioni dell'articolo 51, comma 3, sono applicabili anche nei casi in cui gli impianti e le opere di cui al comma 1 del presente articolo risultino già realizzate su beni immobili detenuti dagli operatori in base ad accordi di natura privatistica. (51)

2. L'istanza di autorizzazione alla installazione di infrastrutture di cui al comma 1 è presentata all'Ente locale dai titolari di autorizzazione generale rilasciata ai sensi dell'articolo 11. Al momento della presentazione della domanda, l'ufficio abilitato a riceverla indica al richiedente il nome del responsabile del procedimento.

3. L'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla *legge 22 febbraio 2001, n. 36*, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività. (48)

4. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di telecomunicazione GSM-R dedicata esclusivamente alla sicurezza ed al controllo del traffico ferroviario, nonché al fine di contenere i costi di realizzazione della rete stessa, all'installazione

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

sul sedime ferroviario ovvero in area immediatamente limitrofa dei relativi impianti ed apparati si procede con le modalità proprie degli impianti di sicurezza e segnalamento ferroviario, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della *legge 22 febbraio 2001, n. 36*, e relativi provvedimenti di attuazione.

5. Copia dell'istanza ovvero della segnalazione viene inoltrata contestualmente all'Organismo di cui al comma 1, che si pronuncia entro trenta giorni dalla comunicazione. Lo sportello locale competente provvede a pubblicizzare l'istanza, pur senza diffondere i dati caratteristici dell'impianto. L'istanza ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi e per tutte le amministrazioni o enti comunque coinvolti nel procedimento. Il soggetto richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

6. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

7. Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione, nonché un rappresentante dei soggetti preposti ai controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*.

8. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione delle infrastrutture di cui al comma 1, di competenza di tutte le amministrazioni, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati, e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

9. Alla predetta conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui al suddetto *articolo 14-quinquies*, e fermo restando l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del presente procedimento indicato al comma 10.

10. Le istanze di autorizzazione si intendono accolte qualora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell'organismo competente ad effettuare i controlli, di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, ove ne sia previsto l'intervento, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'*articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990 n. 241*. Gli Enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente comma. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione precedente comunica, entro il termine

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente. Sono fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione Europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi. (50)

11. Le opere debbono essere realizzate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla ricezione del provvedimento autorizzatorio espresso, ovvero dalla formazione del silenzio-assenso.

(47) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

(48) Comma così modificato dall'*art. 7-septies, comma 1, D.L. 21 marzo 2022, n. 21*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 maggio 2022, n. 51*.

(49) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1-bis, lett. a), nn. 1) e 2), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

(50) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1-bis, lett. b), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*, e, successivamente, dall'*art. 30-bis, comma 1, lett. a), n. 2), D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

(51) Comma inserito dall'*art. 30-bis, comma 1, lett. a), n. 1), D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

Art. 45 Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti (ex art. 87-bis Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (52)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di installazione di apparati con tecnologia 4G, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti o di modifica delle caratteristiche trasmissive, l'interessato trasmette all'Ente locale una segnalazione certificata di inizio attività contenente la descrizione dimensionale dell'impianto, fermo restando il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44 nonché di quanto disposto al comma 4 del medesimo articolo, indipendentemente dai Watt di potenza.

2. Contestualmente, copia della segnalazione viene trasmessa all'organismo di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, per il rilascio del parere di competenza.

3. Qualora entro trenta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2, l'organismo competente rilasci un parere negativo, l'ente locale, ai sensi della disciplina e alle tempistiche della SCIA di cui all'*art. 19 della L. 241/1990*, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.

4. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano rilevanti ai fini sismici, la segnalazione anzidetta è corredata dalla relativa asseverazione della struttura e delle opere inerente il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, redatta da professionista abilitato ed inviata al dipartimento del Genio Civile competente per territorio. Qualora entro trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente, la segnalazione è priva di effetti. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

incaricato.

5. Nel caso in cui gli interventi, oggetto della segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1, siano interventi di minore rilevanza, è sufficiente il solo deposito del progetto redatto da professionista abilitato. Al termine dei lavori, viene inviata al suddetto ufficio competente la comunicazione di fine lavori e collaudo statico a firma del professionista incaricato. Sono escluse dalla presentazione delle suddette asseverazioni e depositi all'Ufficio di Genio Civile, gli interventi privi di rilevanza, quali: microcelle, impianti di copertura indoor e in galleria e le infrastrutture costituite da pali/paline di altezza inferiore o uguali a mt 4 il cui peso non sia superiore a 6,00 KN.

(52) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 46 Variazioni non sostanziali degli impianti (ex art. 87-ter Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (53)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il completamento delle reti di comunicazione elettronica, nel caso di modifiche delle caratteristiche degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, ivi incluse le modifiche relative al profilo radioelettrico, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, l'interessato trasmette all'Ente locale una comunicazione descrittiva della variazione dimensionale e del rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo 44, da inviare ai medesimi enti che hanno rilasciato i titoli abilitativi per la verifica della rispondenza dell'impianto a quanto dichiarato.

(53) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 47 Impianti temporanei di telefonia mobile (ex art. 87-quater Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (54)
In vigore dal 16 luglio 2022

1. L'interessato all'installazione e all'attivazione di impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, presenta all'Ente locale e, contestualmente, all'organismo competente ad

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

effettuare i controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, una comunicazione a cui è allegata la relativa richiesta di attivazione. L'impianto è attivabile qualora, entro trenta giorni dalla presentazione, l'organismo competente di cui al primo periodo non si pronunci negativamente. Gli impianti temporanei di telefonia mobile di cui al presente comma rientrano tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, di cui all'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31*. (55)

2. L'installazione di impianti di telefonia mobile, la cui permanenza in esercizio non superi i sette giorni, è soggetta a comunicazione, da inviare contestualmente alla realizzazione dell'intervento, all'Ente locale, agli organismi competenti a effettuare i controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, nonché ad ulteriori enti di competenza, fermo restando il rispetto dei vigenti limiti di campo elettromagnetico. La disposizione di cui al presente comma opera in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente.

(54) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

(55) Comma così modificato dall'*art. 30-bis, comma 1, lett. b), D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

Art. 48 Ulteriori disposizioni in materia di installazione di impianti mobili di comunicazione elettronica (ex novo) [Testo post riforma 2021] (56) **In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per la realizzazione di nuove stazioni radio base e le modifiche delle medesime che non comportino variazioni plano-altimetriche per dimensioni o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica competente deve essere esclusivamente inviata una comunicazione all'Ente nazionale per l'aviazione civile, all'Aeronautica militare e alla società ENAV Spa per eventuali accertamenti, e acquisito il preventivo parere dell'aeronautica militare conformemente a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

2. Fuori dei casi di cui al comma 1, per le installazioni e le modifiche di stazioni radio base oggetto di valutazione di compatibilità per ostacoli e pericoli alla navigazione aerea, i termini di rilascio del nulla osta da parte dell'autorità aeronautica competente si intendono conformi a quanto disciplinato dagli articoli 44 e 45.

(56) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 49 Opere civili, scavi ed occupazione di suolo pubblico (ex art. 88 Codice 2003)

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

[Testo post riforma 2021] (57)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Qualora l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica presupponga la realizzazione di opere civili o, comunque, l'effettuazione di scavi e l'occupazione di suolo pubblico, i soggetti interessati sono tenuti a presentare apposita istanza all'Ente locale ovvero alla figura soggettiva pubblica proprietaria delle aree. L'istanza così presentata ha valenza di istanza unica effettuata per tutti i profili connessi agli interventi di cui al presente articolo. Il richiedente dà notizia della presentazione dell'istanza a tutte le amministrazioni o enti coinvolti nel procedimento.

2. Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 7 inizia nuovamente a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.

3. Quando l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi incluse le autorizzazioni previste dal *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, l'amministrazione procedente che ha ricevuto l'istanza convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento, enti e gestori di beni o servizi pubblici interessati dall'installazione.

4. La determinazione positiva della conferenza sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, necessari per l'installazione dell'infrastruttura, di competenza di tutte le amministrazioni, degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori.

5. Alla già menzionata conferenza di servizi si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241*, con il dimezzamento dei termini ivi indicati, ad eccezione dei termini di cui all'articolo 14-quinquies, fermo restando quanto previsto dal comma 7 e l'obbligo di rispettare il termine perentorio finale di conclusione del procedimento indicato dal comma 9.

6. Il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture. Il comune può mettere a disposizione, direttamente o per il tramite di una società controllata, infrastrutture a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie.

7. Trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda, senza che l'amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un'apposita conferenza di servizi, la medesima si intende in ogni caso accolta. Nel caso di attraversamenti di strade e comunque di lavori di scavo di lunghezza inferiore ai duecento metri, il termine è ridotto a dieci giorni. Nel caso di apertura buche, apertura chiusini per infilaggio cavi o tubi, posa di cavi o tubi aerei o altri elementi di rete su infrastrutture e siti esistenti, allacciamento utenti il termine è ridotto a otto giorni. I predetti termini si applicano anche alle richieste di autorizzazione per l'esecuzione di attraversamenti e parallelismi su porti, interporti, aree del demanio idrico, marittimo, forestale e altri beni immobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti locali e agli altri enti pubblici, ivi compreso il sedime ferroviario e

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

autostradale. Decorso i suddetti termini, l'amministrazione precedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

8. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica interessi aree di proprietà di più enti, pubblici o privati, l'istanza di autorizzazione è presentata allo sportello unico individuato nel comune di maggiore dimensione demografica. In tal caso, l'istanza è sempre valutata in una conferenza di servizi convocata dal comune di cui al primo periodo.

9. Fermo restando quanto previsto al comma 7, la conferenza di servizi deve concludersi entro il termine perentorio massimo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Fatti salvi i casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedono l'adozione di provvedimenti espressi, la mancata comunicazione della determinazione decisoria della conferenza entro il predetto termine perentorio equivale ad accoglimento dell'istanza, salvo che non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali. Nei già menzionati casi di dissenso congruamente motivato, ove non sia stata adottata la determinazione decisoria finale nel termine di cui al primo periodo, si applica l'*articolo 2, comma 9-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241*. L'accoglimento dell'istanza sostituisce ad ogni effetto gli atti di assenso, comunque denominati e necessari per l'effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicate nel progetto, di competenza delle amministrazioni coinvolte nel procedimento, i soggetti direttamente interessati all'installazione degli enti e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e vale, altresì, come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, anche ai sensi degli *articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*. Decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione precedente comunica, entro il termine perentorio di sette giorni, l'attestazione di avvenuta autorizzazione, scaduto il quale è sufficiente l'autocertificazione del richiedente.

10. Per i progetti già autorizzati ai sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia in caso di accoglimento dell'istanza per decorrenza dei termini previsti dal comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d'opera fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori previsti nell'istanza unica, l'operatore comunica la variazione all'amministrazione precedente che ha ricevuto l'istanza originaria e a tutte le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici giorni, allegando una documentazione cartografica dell'opera che dia conto delle modifiche. L'operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni stabilite dal presente articolo.

11. Salve le disposizioni di cui all'articolo 54, nessuna altra indennità è dovuta ai soggetti esercenti pubblici servizi o proprietari, ovvero concessionari di aree pubbliche, in conseguenza di scavi ed occupazioni del suolo, pubblico o privato, effettuate al fine di installare le infrastrutture di comunicazione elettronica.

12. Le figure giuridiche soggettive alle quali è affidata la cura di interessi pubblici devono rendere noto, con cadenza semestrale, i programmi relativi a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, al fine di consentire ai titolari di autorizzazione generale una corretta pianificazione delle rispettive attività strumentali e, in specie, delle attività di installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica. I programmi dei lavori di manutenzione dovranno essere notificati in formato elettronico al Ministero, ovvero ad altro ente all'uopo delegato, con le stesse modalità di cui all'articolo 50, comma 2, per consentirne l'inserimento in un apposito archivio telematico consultabile dai titolari dell'autorizzazione generale.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

13. Le figure soggettive esercenti pubblici servizi o titolari di pubbliche funzioni hanno l'obbligo, sulla base di accordi commerciali a condizioni eque e non discriminatorie, di consentire l'accesso alle proprie infrastrutture civili disponibili, a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.

(57) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 50 Coubicazione e condivisione di infrastrutture (ex art. 44 eecc e art. 89 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (58)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Se un operatore ha esercitato il diritto, in forza del diritto nazionale, di installare strutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, oppure si è avvalso di una procedura per l'espropriazione o per l'uso di una proprietà, le autorità competenti hanno la facoltà di imporre la coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate installati su tale base, al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale. La coubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle strutture installati e la condivisione di proprietà possono essere imposte solo previa consultazione pubblica di durata adeguata, durante la quale tutte le parti interessate abbiano l'opportunità di esprimere i loro punti di vista, e solo nelle aree specifiche in cui detta condivisione sia considerata necessaria ai fini del perseguimento degli obiettivi del presente comma. Le autorità competenti possono imporre la condivisione di tali strutture o proprietà, ivi compresi terreni, edifici, accessi a edifici, cablaggio degli edifici, piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotti, guaine, pozzetti, armadi di distribuzione o provvedimenti atti ad agevolare il coordinamento dei lavori pubblici. L'Autorità svolge i seguenti compiti:

a) coordina il processo previsto dal presente articolo anche mediante regolamenti o linee guida;

b) stabilisce norme sulla ripartizione dei costi della condivisione delle strutture o delle proprietà.

2. Qualora l'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporti l'effettuazione di scavi, gli operatori interessati devono provvedere alla comunicazione del progetto in formato elettronico al SINFI, ai sensi di quanto stabilito dagli *articoli 4 e 6 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33*.

3. Entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data di presentazione e pubblicizzazione del progetto di cui al comma 2, gli operatori interessati alla condivisione dello scavo o alla coubicazione dei cavi di comunicazione elettronica, possono concordare, con l'operatore che ha già presentato il progetto, l'elaborazione di un piano comune degli scavi e delle opere, in accordo con quanto prescritto dall'*articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2016*. In assenza di accordo tra gli operatori, l'ente pubblico competente rilascia i provvedimenti abilitativi richiesti, in base al criterio della priorità delle domande.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, si adottano le disposizioni e le procedure stabilite dall'articolo

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

49.

5. I provvedimenti adottati dall'Autorità o dal Ministero conformemente al presente articolo sono obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

(58) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 51 Pubblica utilità - Espropriazione e diritto di prelazione legale (ex art. 90 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (59)
In vigore dal 16 luglio 2022**

1. Gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli *articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*.

2. Gli impianti di reti di comunicazioni elettronica e le opere accessorie di uso esclusivamente privato possono essere dichiarati di pubblica utilità con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ove concorrano motivi di pubblico interesse.

3. Per l'acquisizione patrimoniale dei beni immobili o di diritti reali sugli stessi necessari alla realizzazione degli impianti e delle opere di cui ai commi 1 e 2, l'operatore può esperire la procedura di esproprio prevista dal *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*. Tale procedura può essere esperita dopo che siano andati falliti, o non sia stato possibile effettuare, i tentativi di bonario componimento con i proprietari dei fondi sul prezzo di vendita offerto, da valutarsi da parte degli uffici tecnici erariali competenti. (60)

4. In caso di locazione o concessione a diverso titolo, reale o personale, dei beni immobili, o di porzione di essi, destinati alla installazione ed all'esercizio degli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al comma 1, si applicano gli *articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392*.

(59) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

(60) Comma così modificato dall'*art. 30-bis, comma 1, lett. c), D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

Art. 52 Limitazioni legali della proprietà (ex art. 91 Codice 2003) [Testo post riforma

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2021] (61)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Negli impianti di reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 51, commi 1 e 2, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, sia al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non vi siano finestre od altre aperture praticabili a prospetto.
2. Il proprietario od il condominio non può opporsi all'appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto, nell'immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.
3. Il proprietario o l'inquilino, in qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve consentire all'operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della connessione e dell'efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle condizioni contrattuali per l'utente finale, purché consenta a quest'ultimo di continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime condizioni economiche già previste dal contratto in essere.
4. I fili, cavi ed ogni altra installazione sono collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.
5. Il proprietario è tenuto a consentire il passaggio nell'immobile di sua proprietà del personale dell'operatore di comunicazione elettronica o di ditta da questo incaricata che dimostri la necessità di accedervi per l'installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.
6. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica può, in ogni caso, accedere a tutte le parti comuni degli edifici al fine di installare, collegare e mantenere gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili apparati privi di emissioni elettromagnetiche a radiofrequenza. Il diritto di accesso è consentito anche nel caso di edifici non abitati e di nuova costruzione. L'operatore di comunicazione elettronica ha l'obbligo, d'intesa con le proprietà condominiali, di ripristinare a proprie spese le parti comuni degli immobili oggetto di intervento nello stato precedente i lavori e si accolla gli oneri per la riparazione di eventuali danni arrecati.
7. L'operatore di comunicazione elettronica, durante la fase di realizzazione e sviluppo della rete in fibra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, riparti linee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all'immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l'installazione medesima non alteri l'aspetto esteriore dell'immobile, né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo. Si applica, in ogni caso, l'ultimo periodo del comma 6.
8. Nei casi previsti dal presente articolo, al proprietario dell'immobile non è dovuta alcuna indennità.
9. L'operatore incaricato del servizio può agire direttamente in giudizio per far cessare eventuali impedimenti e turbative al passaggio ed alla installazione delle infrastrutture.

(61) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 53 Servitù (ex art. 92 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (62)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 52, le servitù occorrenti al passaggio con appoggio dei fili, cavi ed impianti connessi alle opere considerate dall'articolo 51, sul suolo, nel sottosuolo o sull'area soprastante, sono imposte, in mancanza del consenso del proprietario ed anche se costituite su beni demaniali, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*, e della *legge 1° agosto 2002, n. 166*.

2. Se trattasi di demanio statale, il passaggio deve essere consentito dall'autorità competente ed è subordinato all'osservanza delle norme e delle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione.

3. L'occorrente procedura, corredata dal progetto degli impianti e del piano descrittivo dei luoghi, è promossa dall'Autorità espropriante che, ove ne ricorrano le condizioni, impone la servitù richiesta e determina l'indennità dovuta ai sensi dell'*articolo 44 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327*.

4. La norma di cui al comma 3 è integrata dall'*articolo 3, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166*.

5. Contro il provvedimento di imposizione della servitù è ammesso ricorso ai sensi dell'*articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*.

6. Fermo restando quanto stabilito dal *decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001*, la servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine.

7. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione od il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, né per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nella autorizzazione o nel provvedimento amministrativo che costituisce la servitù.

8. Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

(62) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 54 Divieto di imporre altri oneri (ex art. 93 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (63)**In vigore dal 30 giugno 2022**

1. Le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, nonché per la modifica o lo spostamento di opere o impianti resisi necessari per ragioni di viabilità o di realizzazione di opere pubbliche, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'*articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160*, come modificato dalla *legge 30 dicembre 2020 n. 178*. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da *art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33*, come integrato dall'*art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135*, coordinato con la *legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12*. (64)
2. Il soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici ai sensi dell'articolo 44 è tenuto al versamento di un contributo alle spese relative al rilascio del parere ambientale da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, purché questo sia reso nei termini previsti dal citato articolo 44, comma 5.
3. Il soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 45, comma 1, è tenuto, all'atto del rilascio del motivato parere positivo o negativo da parte dell'organismo competente a effettuare i controlli di cui all'*articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36*, purché questo sia reso nei termini previsti dall'articolo 45, al versamento di un contributo per le spese.
4. Il contributo previsto dal comma 2, per le attività che comprendono la stima del fondo ambientale e il contributo previsto al comma 3 sono calcolati in base a un tariffario nazionale di riferimento adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base del principio del miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione tramite l'analisi degli altri oneri applicati dalle agenzie ambientali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. In via transitoria, fede alla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contributi previsti ai commi 2 e 3 sono pari a 250 euro.
5. Le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 non si applicano ai soggetti di cui all'*articolo 14, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36*.
6. Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la pubblica amministrazione, l'ente locale, ovvero l'ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale.

(63) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

(64) Comma così modificato dall'*art. 32, comma 1, lett. c-bis), D.L. 30 aprile 2022, n. 36*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 giugno 2022, n. 79*.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 55 Occupazione di sedi autostradali da gestire in concessione e di proprietà dei concessionari (ex art. 94 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (65)
In vigore dal 16 luglio 2022**

1. Per la realizzazione e la manutenzione di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico può essere occupata una sede idonea, lungo il percorso delle autostrade, gestite in concessione e di proprietà del concessionario, all'interno delle reti di recinzione.
2. La servitù è imposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
3. Prima della emanazione del decreto d'imposizione della servitù, il Ministero trasmette all'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente un piano di massima dei lavori da eseguire. L'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio, sentite le parti, esprime il suo parere in merito e stabilisce la indennità da pagarsi al proprietario in base all'effettiva diminuzione del valore del fondo, all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.
4. Il Ministro dello sviluppo economico emana il decreto d'imposizione della servitù entro quindici giorni dalla richiesta dell'intervento di installazione o di manutenzione di reti di comunicazione elettronica, determinando le modalità di esercizio, dopo essersi accertato del pagamento o del deposito dell'indennità. Il decreto viene notificato alle parti interessate. (66)
5. L'inizio del procedimento per l'imposizione della servitù deve essere preceduto da un tentativo di bonario componimento tra il fornitore del servizio di comunicazione elettronica ad uso pubblico ed il proprietario dell'autostrada, previo, in ogni caso, parere dell'ufficio provinciale dell'Agenzia del territorio competente sull'ammontare dell'indennità da corrispondere per la servitù stessa.
6. Qualora il concessionario proprietario dell'autostrada dovesse provvedere all'allargamento od a modifiche e spostamenti della sede autostradale per esigenze di viabilità, e l'esecuzione di tali lavori venisse ad interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica, ne dà tempestiva comunicazione al proprietario di detti cavi e infrastrutture, avendo cura di inviare la descrizione particolareggiata delle opere da eseguire. In tali modifiche e spostamenti sono compresi anche quelli per frane, bonifiche, drenaggi ed altre cause di forza maggiore.
7. Il proprietario delle infrastrutture di comunicazione elettronica provvede a propria cura e spese alla modifica dei propri impianti ed al loro spostamento sulla nuova sede definitiva che il concessionario proprietario dell'autostrada è tenuto a mettere a disposizione.
8. Qualora l'esecuzione dei lavori di cui al comma 6 dovesse interessare le infrastrutture di comunicazione elettronica già realizzate al di fuori del sedime autostradale, le spese del loro spostamento sono a carico del concessionario proprietario dell'autostrada. In tali casi, se lo spostamento delle infrastrutture di comunicazione elettronica comporta una occupazione del sedime autostradale, il concessionario proprietario dell'autostrada riconosce all'Operatore di comunicazione elettronica il relativo diritto di passaggio.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

(65) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

(66) Comma così modificato dall'*art. 30-bis, comma 1, lett. d), D.L. 17 maggio 2022, n. 50*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 15 luglio 2022, n. 91*.

Art. 56 Impianti e condutture di energia elettrica, tubazioni metalliche sotterrate - Interferenze (ex art. 95 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (67)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Nessuna conduttura di energia elettrica, anche se subacquea, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto si sia preventivamente ottenuto il nulla osta del Ministero ai sensi delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione della energia elettrica.

2. Il nulla osta di cui al comma 1 è rilasciato dall'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, qualunque sia la classe della linea elettrica, secondo le definizioni di classe adottate nel *Decreto Ministeriale 21 marzo 1988, n. 449* recante "Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne".

3. Per le condutture aeree o sotterranee di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica visibile come da norme tecniche CEI, il nulla osta è sostituito da una attestazione di conformità del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio.

4. Per le infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, il nulla osta o l'attestazione di conformità sono sostituiti da una dichiarazione sottoscritta dai soggetti interessati, da comunicare all'Ispettorato del Ministero competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione e il rispetto delle norme che regolano la materia della trasmissione e distribuzione di energia elettrica. In tali casi i soggetti interessati non sono tenuti alla stipula degli atti di sottomissione previsti dalla normativa vigente.

5. Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro sulle condutture subacquee di energia elettrica e sui relativi atterraggi, è necessario sempre il preventivo consenso dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, che si riserva di esercitare la vigilanza e gli opportuni controlli ispettivi sulla esecuzione dei lavori stessi. Le relative spese sono a carico dell'esercente delle condutture.

6. Nessuna tubazione metallica sotterrata, a qualunque uso destinata, può essere costruita, modificata o spostata senza che sul relativo progetto sia stato preventivamente ottenuto il nulla osta dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio.

7. Per le tubazioni metalliche sotterrate prive di protezione catodica attiva, il nulla osta è sostituito da una dichiarazione del gestore trasmessa all'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, da cui risulti l'assenza o la presenza di interferenze con linee di telecomunicazione.

8. I soggetti che presentano l'istanza di nulla osta ai sensi del presente articolo sono tenuti a consentire l'accesso ai fini ispettivi, presso i siti di realizzazione del progetto, del personale incaricato dell'Ispettorato del Ministero, competente per territorio, nonché a comunicare, nei

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

termini e con le modalità prescritti, documenti, dati e notizie richiesti dall'Ispettorato del Ministero relativi al medesimo progetto.

9. Nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e cavi di energia elettrica sotterrati devono essere osservate le norme generali per gli impianti elettrici del comitato elettrotecnico italiano del Consiglio nazionale delle ricerche. Le stesse norme generali, in quanto applicabili, devono essere osservate nelle interferenze tra cavi di comunicazione elettronica sotterrati e tubazioni metalliche sotterrate.

10. Qualora, a causa di impianti di energia elettrica, anche se debitamente approvati dalle autorità competenti, si abbia un turbamento del servizio di comunicazione elettronica, il Ministero promuove, sentite le predette Autorità, lo spostamento degli impianti od altri provvedimenti idonei ad eliminare i disturbi, a norma dell'*articolo 127 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775*. Le relative spese sono a carico di chi le rende necessarie.

11. Per le attività di cui al presente articolo sono dovuti al Ministero i compensi per le prestazioni conto terzi stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

(67) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 57 Prestazioni obbligatorie (ex art. 96 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (68)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché per gli operatori che erogano i servizi individuati dall'*articolo 3 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 109*, per gli operatori di transito internazionale di traffico, le prestazioni effettuate a fronte di richieste di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie e delle agenzie preposte alla sicurezza nazionale. I tempi ed i modi sono concordati con le predette Autorità. Fatto salvo quanto disposto dal decreto di cui al comma 6 in ordine alle richieste avanzate dalle autorità giudiziarie.

2. Sono obbligatorie per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico le prestazioni a fini di giustizia e di prevenzione di gravi reati effettuate a fronte di richieste di intercettazione da parte delle competenti autorità giudiziarie. I tempi ed i modi sono stabiliti dal decreto di cui al comma 6.

3. Sono sottratti dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina - IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente alla fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l'uso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale.

4. E' obbligatorio per i soggetti autorizzati all'impianto ed esercizio di reti e servizi di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

comunicazione elettronica ad uso pubblico, ivi compresi gli operatori di transito internazionale di traffico, predisporre strumenti per il monitoraggio e il contrasto, anche in tempo reale, delle minacce cibernetiche e la pronta collaborazione a fronte di richieste di informazioni ed intervento a tutela della sicurezza nazionale da parte delle competenti autorità dello Stato. I tempi ed i modi sono concordati con le predette autorità.

5. Quando si rilevano eventi che possono incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, gli operatori delle comunicazioni elettroniche informano immediatamente l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. L'Agenzia, quando sia a conoscenza di una minaccia che potrebbe incidere sulla sicurezza dei sistemi di informazione, al fine di prevenire la minaccia, ordina agli operatori di comunicazioni elettroniche che hanno predisposto gli strumenti previsti dal comma 4, l'attivazione degli strumenti di contrasto utilizzando, se del caso, marcatori tecnici indicati dalla stessa.

6. Il canone annuo forfettario per le prestazioni obbligatorie di cui ai commi da 1 a 4 è individuato con decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto:

a) disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

b) individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

c) definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

7. In caso di inosservanza degli obblighi contenuti nel decreto di cui al comma 6, si applica l'articolo 32, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e l'articolo 30, comma 16.

8. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 6 gli operatori hanno l'obbligo di negoziare tra loro le modalità di interconnessione, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità delle prestazioni stesse. Il Ministero può intervenire se necessario di propria iniziativa ovvero, in mancanza di accordo tra gli operatori, su richiesta di uno di essi.

9. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare.

(68) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Autorizzazioni

**Art. 58 Gestione dello spettro radio (ex art. 45 eecc, art. 14 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (70)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Tenendo debito conto del fatto che lo spettro radio è un bene pubblico dotato di un importante valore sociale, culturale ed economico, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla sua gestione efficace per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale ai sensi degli articoli 3 e 4. La predisposizione dei piani di ripartizione, a cura del Ministero, e dei piani di assegnazione dello spettro radio per sistemi di comunicazione elettronica, a cura dell'Autorità, è fondata su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Il rilascio di autorizzazioni generali per l'uso dello spettro radio o di diritti d'uso individuali in materia, a cura del Ministero, è fondato su criteri obiettivi, trasparenti, pro-concorrenziali, non discriminatori e proporzionati. Nell'applicare il presente articolo il Ministero e l'Autorità rispettano gli accordi internazionali pertinenti, fra cui il regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT e altri accordi adottati nel quadro dell'UIT applicabili allo spettro radio, tengono nel massimo conto la pertinente normativa CEPT e possono tener conto di considerazioni di interesse pubblico.

2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono l'armonizzazione dell'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nel territorio dell'Unione europea in modo coerente con l'esigenza di garantirne un utilizzo effettivo ed efficiente e di perseguire benefici per i consumatori, quali concorrenza, economie di scala e interoperabilità delle reti e dei servizi. Nel fare ciò agiscono ai sensi dell'*articolo 4 e della decisione n. 676/2002/CE*, tra l'altro:

a) perseguendo la copertura della banda larga senza fili sul territorio nazionale e della popolazione ad alta qualità e alta velocità, nonché la copertura delle principali direttrici di trasporto nazionali ed europee, fra cui la rete transeuropea di trasporto, di cui al *regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*;

b) agevolando il rapido sviluppo nell'Unione di nuove tecnologie e applicazioni delle comunicazioni senza fili, anche, ove appropriato, mediante un approccio intersettoriale;

c) assicurando la prevedibilità e la coerenza in materia di rilascio, rinnovo, modifica, restrizione e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio, al fine di promuovere gli investimenti a lungo termine;

d) assicurando la prevenzione delle interferenze dannose transfrontaliere o nazionali in conformità, rispettivamente, agli articoli 29 e 59 e adottando opportuni provvedimenti preventivi e correttivi a tal fine;

e) promuovendo l'uso condiviso dello spettro radio per impieghi simili o diversi dello spettro radio conformemente al diritto della concorrenza;

f) applicando il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile in conformità all'articolo 59, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l'efficienza nell'uso dello spettro radio;

g) applicando norme in materia di rilascio, trasferimento, rinnovo, modifica e revoca dei diritti d'uso dello spettro radio che siano stabilite in modo chiaro e trasparente, onde garantire la certezza, la coerenza e la prevedibilità della regolamentazione;

h) perseguendo la coerenza e la prevedibilità, in tutta l'Unione europea, delle modalità con cui l'uso dello spettro radio è autorizzato relativamente alla tutela della salute pubblica, tenendo conto della *raccomandazione 1999/519/CE*;

i) tenendo nella massima considerazione la raccomandazione adottata dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 45, paragrafo 2, commi 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/1972*, anche sulla base del parere eventualmente richiesto al RSPG, al fine di promuovere un

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

approccio coerente nell'Unione relativamente ai regimi di autorizzazione per l'uso della banda.

3. In caso di mancanza di domanda del mercato a livello nazionale o regionale per l'uso di una banda nello spettro armonizzato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono consentire un uso alternativo integrale o parziale di tale banda, compreso l'uso esistente, conformemente ai commi 5, 6, 7 e 8, a condizione che:

a) la constatazione della mancanza di domanda del mercato per l'uso di tale banda si basi su una consultazione pubblica in conformità dell'articolo 23, ivi compresa una valutazione prospettica della domanda del mercato;

b) tale uso alternativo non impedisca od ostacoli la disponibilità o l'uso di tale banda in altri Stati membri;

c) siano tenuti in debito conto la disponibilità o l'uso a lungo termine di tale banda nell'Unione e le economie di scala per le apparecchiature risultanti dall'uso dello spettro radio armonizzato nell'Unione.

4. L'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale è soggetta a un riesame periodico ed è, in ogni caso, esaminata tempestivamente su richiesta debitamente giustificata di un potenziale utente al Ministero per l'uso della banda conformemente alla misura tecnica di attuazione. Il Ministero comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri le decisioni prese, insieme con le relative motivazioni, e i risultati degli eventuali riesami.

5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di tecnologie usate per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica possano essere utilizzati nello spettro radio dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel Piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. E' fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili o rete radiofonica utilizzati per servizi di comunicazione elettronica, ove ciò sia necessario al fine di:

a) evitare interferenze dannose;

b) proteggere la salute pubblica dai campi elettromagnetici tenendo nella massima considerazione la *raccomandazione 1999/519/CE*;

c) assicurare la qualità tecnica del servizio;

d) assicurare la massima condivisione dello spettro radio;

e) salvaguardare l'uso efficiente dello spettro;

f) garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al comma 6.

6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che tutti i tipi di servizi di comunicazione elettronica possano essere forniti nello spettro dichiarato disponibile per i servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e nei piani di assegnazione a norma del diritto dell'Unione. E' fatta salva la possibilità di prevedere limitazioni proporzionate e non discriminatorie dei tipi di servizi di comunicazione elettronica che è possibile fornire, anche, se necessario, al fine di soddisfare un requisito dei regolamenti delle radiocomunicazioni dell'UIT.

7. Le misure che impongono la fornitura di un servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica disponibile per i servizi di comunicazione elettronica sono giustificate per garantire il conseguimento di un obiettivo di interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, incluso, ma a titolo non esaustivo:

a) garantire la sicurezza della vita;

b) promuovere e favorire, nell'imminenza o in caso di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

l'adozione di misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

c) promuovere la coesione sociale, regionale o territoriale;

d) evitare un uso inefficiente dello spettro radio;

e) promuovere la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media, ad esempio la fornitura di servizi di diffusione televisiva e radiofonica.

8. Una misura che vieti la fornitura di qualsiasi altro servizio di comunicazione elettronica in una banda specifica può essere prevista esclusivamente ove sia giustificata dalla necessità di proteggere i servizi di sicurezza della vita. In via eccezionale, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono anche estendere tale misura al fine di conseguire altri obiettivi di interesse generale quali stabiliti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, a norma del diritto dell'Unione europea.

9. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, riesaminano periodicamente la necessità delle limitazioni di cui ai commi 5 e 6, che devono conformarsi a quanto previsto dall'*articolo 45, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972*, e rendono pubblici i risultati di tali revisioni.

10. I commi 5, 6, 7 e 8 si applicano allo spettro radio attribuito ai servizi di comunicazione elettronica nonché alle autorizzazioni generali e ai diritti d'uso individuali delle radiofrequenze concessi a decorrere dal termine di cui all'*articolo 4, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 26 maggio 2011, n. 75*.

(69) NDR: La suddivisione in Sezioni del presente Capo corrisponde a quanto pubblicato in G.U.

(70) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 59 Autorizzazione all'uso dello spettro (ex art. 46 eecc e art. 27 Codice 2003)

[Testo post riforma 2021] (71)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, facilitano l'uso dello spettro radio, compreso l'uso condiviso, nel regime delle autorizzazioni generali e limitano la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio alle situazioni in cui tali diritti sono necessari per massimizzare l'uso efficiente alla luce della domanda e tenendo conto dei criteri di cui al comma 3. In tutti gli altri casi, il Ministero, sentita l'Autorità per gli eventuali profili di competenza, stabilisce le condizioni associate all'uso dello spettro radio in un'autorizzazione generale. A tal fine, il Ministero e l'Autorità scelgono il regime più adatto per autorizzare l'uso dello spettro radio, tenendo conto:

a) delle caratteristiche specifiche dello spettro radio interessato;

b) dell'esigenza di protezione dalle interferenze dannose;

c) dello sviluppo di condizioni affidabili di condivisione dello spettro radio, ove appropriato;

d) della necessità di assicurare la qualità tecnica delle comunicazioni o del servizio;

e) degli obiettivi di interesse generale stabiliti dal Ministero, conformemente al diritto dell'Unione;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

f) della necessità di salvaguardare l'uso efficiente dello spettro radio.

2. Nel valutare se rilasciare autorizzazioni generali o concedere diritti d'uso individuali per lo spettro radio armonizzato, in considerazione delle misure tecniche di attuazione adottate in conformità dell'*articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE*, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, si adoperano per ridurre al minimo i problemi causati dalle interferenze dannose, anche nei casi di uso condiviso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali. Se del caso, il Ministero e l'Autorità valutano la possibilità di autorizzare l'uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali, tenendo conto dei probabili effetti sulla concorrenza, sull'innovazione e sull'accesso al mercato di diverse combinazioni di autorizzazioni generali e diritti d'uso individuali e dei trasferimenti graduali da una categoria all'altra. Il Ministero e l'Autorità si adoperano per minimizzare le restrizioni all'uso dello spettro radio, tenendo in debita considerazione le soluzioni tecnologiche di gestione delle interferenze dannose allo scopo di imporre il regime di autorizzazione meno oneroso possibile.

3. Al momento di adottare una decisione a norma del comma 1 al fine di agevolare l'uso condiviso dello spettro radio, il Ministero e l'Autorità assicurano che le condizioni per l'uso condiviso dello spettro radio siano chiaramente definite. Tali condizioni sono poste al fine di agevolare l'uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l'innovazione.

(71) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 60 Condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio (ex art. 47 eec, art. 28 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (72)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio in conformità dell'articolo 13, comma 1, in modo da garantire l'uso ottimale e più efficace ed efficiente possibile dello spettro radio. Prima dell'assegnazione o del rinnovo di tali diritti, stabiliscono chiaramente tali condizioni, compreso il livello di uso obbligatorio e la possibilità di soddisfare tale prescrizione mediante trasferimento o affitto, al fine di garantire l'attuazione di dette condizioni in conformità dell'articolo 32. Le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti. Tali condizioni specificano i parametri applicabili, incluso qualsiasi termine per l'esercizio dei diritti d'uso il cui mancato rispetto autorizzi il Ministero, sentita l'Autorità, a revocare i diritti d'uso o a imporre altre misure. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano e informano le parti interessate tempestivamente e in modo trasparente circa le condizioni associate ai diritti d'uso individuali prima della loro imposizione. Stabiliscono in anticipo i criteri per la valutazione del rispetto di tali condizioni e ne informano le parti interessate in modo trasparente.

2. Nello stabilire le condizioni associate ai diritti d'uso individuali dello spettro radio, l'Autorità, in particolare al fine di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio o di promuovere la copertura, possono prevedere le possibilità seguenti:

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

- a) la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso;
 - b) accordi commerciali di accesso in roaming o altre modalità tecniche;
 - c) il dispiegamento congiunto di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull'uso dello spettro radio.
3. Il Ministero e l'Autorità non vietano la condivisione dello spettro radio nelle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio. L'attuazione, da parte delle imprese, delle condizioni stabilite a norma del presente comma resta soggetta al diritto della concorrenza.

(72) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 61 Concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio (ex art. 48 eec - art. 27 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (73)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Qualora sia necessario concedere diritti d'uso individuali dello spettro radio, il Ministero li rilascia, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21, comma 1, lettera c), dell'articolo 67 e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse a norma del presente decreto.
2. Fatti salvi criteri specifici definiti dal Ministero e dall'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, per concedere i diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi per il conseguimento di obiettivi d'interesse generale conformemente al diritto dell'Unione, i diritti d'uso individuali dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate e conformemente all'articolo 58.
3. Una deroga ai requisiti per le procedure aperte può essere applicata quando la concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio ai fornitori di servizi di diffusione di contenuti radiofonici o televisivi è necessaria per conseguire un obiettivo di interesse generale stabilito dal Ministero, sentita l'Autorità per gli aspetti di competenza, conformemente al diritto dell'Unione europea.
4. Il Ministero esamina le domande di diritti d'uso individuali dello spettro radio nell'ambito di procedure di selezione improntate a criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, previamente definiti e conformi alle condizioni da associare a tali diritti. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno la facoltà di esigere dai richiedenti tutte le informazioni necessarie a valutarne, sulla base di detti criteri, la capacità di soddisfare dette condizioni. Il Ministero, se conclude che il richiedente non possiede le capacità necessarie, emana una decisione debitamente motivata in tal senso.
5. Al momento della concessione dei diritti individuali d'uso per lo spettro radio, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, specifica se tali diritti possono essere trasferiti o affittati dal titolare dei diritti e a quali condizioni, in applicazione degli articoli 58 e 64.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

6. Il Ministero adotta, comunica e rende pubbliche le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso individuali dello spettro radio non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane nel caso dello spettro radio dichiarato disponibile per servizi di comunicazione elettronica nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze e ove applicabile e non diversamente disposto nei piani di assegnazione delle risorse. Detto termine non pregiudica l'articolo 67, comma 9, e l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio o delle posizioni orbitali dei satelliti. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di uso delle frequenze radio.

(73) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 62 Durata dei diritti (ex art. 49 eecc, art. 27, comma 4, cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (74)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Qualora autorizzino l'uso dello spettro radio mediante diritti d'uso individuali per un periodo limitato, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono a che il diritto d'uso sia concesso per una durata adeguata tenuto conto degli obiettivi perseguiti in conformità dell'articolo 67 comma 2 e 3, e della necessità di assicurare la concorrenza nonché in particolare l'uso effettivo ed efficiente dello spettro radio e di promuovere l'innovazione e investimenti efficienti, anche prevedendo un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti.

2. Qualora concedano per un periodo limitato diritti d'uso individuali dello spettro radio per cui sono state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della *decisione n. 676/2002/CE* al fine di permetterne l'uso per i servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono per un periodo di almeno venti anni la prevedibilità regolamentare per i titolari dei diritti relativamente alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano detto spettro radio, tenendo conto dei requisiti di cui al comma 1. Il presente articolo è soggetto, se del caso, a qualsiasi modifica delle condizioni associate a tali diritti d'uso in conformità dell'articolo 18. A tal fine, il Ministero e l'Autorità garantiscono che detti diritti siano validi per almeno quindici anni e comprendano, qualora necessario per conformarsi al comma 1, un'adeguata proroga di tale durata, alle condizioni stabilite al presente comma. Il Ministero e l'Autorità mettono a disposizione di tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d'uso in modo trasparente prima di concedere diritti d'uso, nell'ambito delle condizioni stabilite all'articolo 67 commi 5 e 8. Tali criteri generali si riferiscono:

a) all'esigenza di garantire un uso effettivo ed efficiente dello spettro radio in questione, agli obiettivi perseguiti all'articolo 58 comma 2, lettere a) e b), o all'esigenza di conseguire

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della sicurezza della vita, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa;

b) all'esigenza di assicurare una concorrenza senza distorsioni.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le autorizzazioni sono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori.

4. Al più tardi due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto d'uso individuale, l'Autorità, d'intesa col Ministero, effettua una valutazione oggettiva e prospettica dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata di detto diritto d'uso alla luce dell'articolo 58 comma 2 lettera c). A condizione di non aver avviato una procedura di contestazione per inadempimento delle condizioni associate ai diritti d'uso a norma dell'articolo 32, il Ministero, sentita l'Autorità, concede la proroga della durata del diritto d'uso, a meno che concluda che tale proroga non sarebbe conforme ai criteri generali stabiliti al comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) o b). Sulla base di tale valutazione, il Ministero notifica al titolare del diritto d'uso la possibilità di concedere la proroga della durata del diritto. Nel caso in cui tale proroga non sia concessa, il Ministero applica l'articolo 61 per la concessione di diritti d'uso per quella specifica banda di spettro radio. Tutte le misure di cui al presente comma devono essere proporzionate, non discriminatorie, trasparenti e motivate. In deroga all'articolo 23, le parti interessate hanno l'opportunità di presentare osservazioni in merito a qualsiasi progetto di misura ai sensi del comma 2, quarto e quinto periodo, lettere a) e b), e del presente comma, primo e secondo periodo, entro tre mesi dalla sua adozione. Il presente comma non pregiudica l'applicazione degli articoli 19 e 30. Nello stabilire i contributi per i diritti d'uso, il Ministero e l'Autorità tengono conto del meccanismo previsto al comma 2 e al presente comma.

5. Ove debitamente giustificato, il Ministero e l'Autorità possono derogare ai commi 2 e 4 nei seguenti casi:

a) in zone geografiche limitate in cui l'accesso alle reti ad alta velocità sia gravemente carente o assente e ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 58, comma 2;

b) per specifici progetti a breve termine;

c) per uso sperimentale;

d) per usi dello spettro radio che possano coesistere, in conformità all'articolo 58, commi 5 e 6, con servizi a banda larga senza fili;

e) per un uso alternativo dello spettro radio in conformità all'articolo 58, comma 3 e 4.

6. Il Ministero, sentita l'Autorità, può adeguare la durata dei diritti d'uso stabiliti al presente articolo al fine di garantire la simultaneità della scadenza della durata dei diritti in una o più bande.

(74) Articolo così sostituito dall'art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 63 Rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato (art. 50

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**eecc) [Testo post riforma 2021] (75)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero, d'intesa con l'Autorità, decide sul rinnovo dei diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato tempestivamente prima della scadenza della durata di tali diritti, salvo quando, al momento dell'assegnazione, è stata esplicitamente esclusa la possibilità di rinnovo. A tal fine, il Ministero valuta la necessità di tale rinnovo di propria iniziativa o su richiesta del titolare del diritto, in quest'ultimo caso non più di cinque anni prima della scadenza della durata dei diritti di cui trattasi. Ciò non pregiudica le clausole di rinnovo applicabili a diritti esistenti.

2. Nell'adottare una decisione ai sensi del comma 1, l'Autorità prende in considerazione, tra l'altro:

a) la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, all'articolo 58 comma 2, e all'articolo 61 comma 2, nonché degli obiettivi di politica pubblica previsti dal diritto dell'Unione o nazionale;

b) l'attuazione di una misura tecnica di attuazione adottata a norma dell'*articolo 4 della decisione n. 676/2002/CE*;

c) l'esame dell'adeguatezza dell'attuazione delle condizioni associate al diritto di cui trattasi;

d) la necessità di promuovere la concorrenza o di evitarne qualsiasi distorsione, in linea con l'articolo 65;

e) la necessità di conseguire maggiore efficienza nell'uso dello spettro radio, alla luce dell'evoluzione tecnologica o del mercato;

f) la necessità di evitare una grave compromissione del servizio.

3. Nel prendere in considerazione l'eventuale rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato per il quale il numero di diritti d'uso è limitato ai sensi del comma 2 del presente articolo, l'Autorità applica una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e tra l'altro:

a) offre a tutte le parti interessate l'opportunità di esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione pubblica a norma dell'articolo 23;

b) indica chiaramente i motivi di tale eventuale rinnovo.

4. L'Autorità prende in considerazione eventuali indicazioni, emerse dalla consultazione a norma del comma 3, lettera a), di domanda del mercato da parte di imprese diverse da quelle titolari di diritti d'uso dello spettro radio per la banda in questione quando decide se rinnovare i diritti d'uso o di organizzare una nuova procedura di selezione volta a concedere i diritti d'uso ai sensi dell'articolo 67.

5. Una decisione di rinnovo di diritti individuali d'uso dello spettro radio armonizzato può essere accompagnata da un riesame dei contributi e degli altri termini e condizioni ad essi associati. Se del caso, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, possono modificare i contributi relativi ai diritti d'uso in conformità dell'articolo 42.

(75) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 64 Trasferimento o affitto di diritti d'uso individuali dello spettro radio (art. 51 EEC e art. 14-ter Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (76)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso, con le modalità di cui ai commi 2 e 3. Resta fermo il potere del Ministero e dell'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, di stabilire che la predetta facoltà non si applichi qualora il diritto d'uso in questione sia stato inizialmente concesso a titolo gratuito in termini di contributi per l'uso ottimale dello spettro o assegnato per la radiodiffusione televisiva.

2. Il trasferimento o l'affitto dei diritti di uso delle radiofrequenze è efficace previa autorizzazione rilasciata dal Ministero entro novanta giorni dalla notifica della relativa istanza da parte dell'impresa subentrante.

3. All'esito dell'istruttoria svolta dall'Autorità che, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, accerta che non si verifichino distorsioni della concorrenza, il Ministero, in conformità dell'articolo 65, concede l'autorizzazione al trasferimento o affitto dei diritti d'uso dello spettro radio, o comunica i motivi che ne giustificano il diniego, se sono mantenute le condizioni originarie associate ai predetti diritti, e, fatta salva la predetta verifica:

a) sottopone i trasferimenti e gli affitti alla procedura meno onerosa possibile;

b) non rifiuta l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio quando il locatore si impegna a rimanere responsabile per il rispetto delle condizioni originarie associate ai diritti d'uso;

c) non rifiuta il trasferimento di diritti d'uso dello spettro radio, salvo se vi è il rischio evidente che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie associate ai diritti d'uso.

4. Il Ministero, può apporre all'autorizzazione, se necessario, le specifiche condizioni proposte dall'Autorità. In caso di spettro radio armonizzato, i trasferimenti rispettano tale uso armonizzato. I diritti amministrativi imposti alle imprese in relazione al trattamento di una domanda di trasferimento o di affitto di diritti d'uso dello spettro radio devono essere conformi all'articolo 16. Le lettere a), b) e c) del comma 3 lasciano impregiudicata la competenza del Ministero di garantire l'osservanza delle condizioni associate ai diritti d'uso dello spettro radio in qualsiasi momento, riguardo sia al locatore sia al locatario.

5. L'Autorità e il Ministero agevolano il trasferimento o l'affitto di diritti d'uso dello spettro radio prendendo in considerazione tempestivamente le eventuali richieste di adattare le condizioni associate ai diritti e assicurando che tali diritti o il relativo spettro radio possano essere suddivisi o disaggregati nel miglior grado possibile.

6. In vista del trasferimento o affitto di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero rende pubblico, in un formato elettronico standardizzato, i dettagli pertinenti relativi ai diritti individuali trasferibili al momento della creazione dei diritti e conserva tali informazioni fintantoché i diritti esistono.

7. Nel caso di affitto di frequenze ai sensi di una disciplina prevista nel regolamento di gara che ha condotto all'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze, e che riguarda un bacino territoriale non superiore a una regione italiana, il Ministero, d'intesa con l'Autorità, può stabilire una procedura semplificata.

8. Il Ministero per i diritti d'uso assegnati tramite una disciplina di gara, può disporre che il trasferimento o l'affitto di rami d'azienda o il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato ai sensi degli articoli 51 e 52 delle disposizioni di attuazione

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

della *direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018*, salvi i casi delle società quotate in borsa soggetti alla relativa disciplina, siano considerati equivalenti al trasferimento o affitto dei diritti d'uso. In tali casi, il legale rappresentante della società che acquisisce il ramo d'azienda o il controllo sulla società che detiene i diritti, è tenuto a notificare al Ministero la nuova catena di controllo della società acquirente. Ove esso dichiari che il soggetto o i soggetti che congiuntamente detengono il controllo della società acquirente, o la società acquirente, non detengono, direttamente o indirettamente, altri diritti d'uso di frequenze per servizi di comunicazioni elettroniche in Italia, non è richiesto il parere dell'Autorità di cui al comma 3.

9. Salva la disciplina dei diritti d'uso stabilita nei regolamenti di gara che hanno condotto al rilascio degli stessi, sono assimilati all'affitto dei diritti d'uso di frequenze, e soggetti alla procedura di cui al presente articolo, gli accordi di condivisione di frequenze ove almeno un soggetto parte dell'accordo può utilizzare in maniera attiva frequenze rientranti nei diritti d'uso per servizi di comunicazione elettronica di un altro soggetto per la propria offerta commerciale.

(76) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 65 Concorrenza (ex art. 52 eecc) [Testo post riforma 2021] (77) **In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono una concorrenza effettiva ed evitano le distorsioni della concorrenza sul mercato interno al momento di decidere il rilascio, la modifica o il rinnovo dei diritti d'uso dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, conformemente al presente Codice.

2. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, allorché modificano o rinnovano diritti d'uso dello spettro radio, possono adottare misure appropriate quali:

a) limitare la quantità delle bande di spettro radio per cui concedono diritti d'uso a un'impresa, oppure, in casi giustificati, subordinare detti diritti d'uso a condizioni quali l'offerta di accesso all'ingrosso, di roaming nazionale o regionale, in talune bande o in taluni gruppi di bande aventi caratteristiche simili;

b) riservare, se appropriato e giustificato in considerazione di una situazione specifica sul mercato nazionale, una determinata parte di una banda di spettro radio o di un gruppo di bande per l'assegnazione a nuovi entranti;

c) rifiutare di concedere nuovi diritti d'uso dello spettro radio o di autorizzare nuovi usi dello spettro radio per talune bande o imporre determinate condizioni alla concessione di nuovi diritti d'uso dello spettro radio o all'autorizzazione di nuovi usi dello spettro radio per evitare distorsioni della concorrenza dovute ad assegnazioni, trasferimenti o accumuli dei diritti d'uso;

d) includere condizioni che vietino o imponga condizioni ai trasferimenti di diritti d'uso dello spettro radio, che non siano assoggettati al controllo delle operazioni di concentrazione dell'Unione o nazionali, quando tali trasferimenti possono pregiudicare in modo significativo la concorrenza;

e) modificare i diritti esistenti conformemente al presente decreto quando ciò si renda necessario per porre rimedio ex post a una distorsione della concorrenza dovuta a

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

trasferimenti o accumuli di diritti d'uso dello spettro radio.

3. L'Autorità, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei parametri di riferimento disponibili, fonda la propria decisione su una valutazione oggettiva e prospettica delle condizioni della concorrenza nel mercato, della necessità di tali misure per mantenere o conseguire una concorrenza effettiva e dei probabili effetti di tali misure sugli investimenti attuali e futuri da parte dei partecipanti al mercato, in particolare per il dispiegamento della rete. Nel far ciò, l'Autorità tiene conto dell'approccio all'analisi di mercato di cui all'articolo 78 comma 2.

4. Nell'applicare il comma 2 del presente articolo, l'Autorità agisce in conformità delle procedure di cui agli articoli 18, 19, 23 e 35.

(77) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

SEZIONE III Procedure

Art. 66 Tempistica coordinata delle assegnazioni (ex art. 53 eecc) [Testo post riforma 2021] (78)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, cooperano con le competenti autorità degli altri Stati membri al fine di coordinare l'uso dello spettro radio armonizzato per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nell'Unione tenendo debito conto delle diverse situazioni del mercato a livello nazionale. Ciò può comportare l'individuazione di una o, se del caso, più date comuni entro le quali autorizzare l'uso di uno specifico spettro radio armonizzato.

2. Ove siano state stabilite condizioni armonizzate mediante misure tecniche di attuazione adottate in conformità della *decisione n. 676/2002/CE* al fine di consentire l'uso dello spettro radio per le reti e i servizi a banda larga senza fili, il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, consente l'uso di tale spettro radio il prima possibile, al più tardi trenta mesi dopo l'adozione di tale misura, o appena possibile dopo la revoca dell'eventuale decisione di consentire l'uso alternativo in via eccezionale a norma dell'articolo 58, comma 3, del presente decreto. Ciò non pregiudica la *decisione (UE) 2017/899* e il diritto di iniziativa della Commissione europea di proporre atti legislativi.

3. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nelle seguenti circostanze:

a) nella misura in cui ciò sia giustificato da una restrizione all'uso di detta banda sulla base dell'obiettivo di interesse generale di cui all'articolo 58, comma 5 lettera a) oppure d);

b) in caso di questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose con paesi terzi, a condizione che lo Stato membro colpito abbia richiesto, se del caso, l'assistenza dell'Unione a norma dell'*articolo 28 paragrafo 5 della direttiva (UE) 2018/1972*;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

- c) tutela della sicurezza nazionale e della difesa;
- d) forza maggiore.

4. Il Ministero riesamina il ritardo di cui al comma 3 almeno ogni due anni.

5. Il Ministero, sentita l'Autorità per i profili di competenza, può ritardare la scadenza di cui al comma 2 per una banda specifica nella misura in cui ciò sia necessario e fino a un massimo di trenta mesi in caso di:

- a) questioni irrisolte di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose tra gli Stati membri, a condizione che lo Stato membro colpito adotti tempestivamente tutte le misure necessarie a norma dell'articolo 29, commi 3 e 4;

- b) la necessità e la complessità di assicurare la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.

6. In caso di ritardo ai sensi del comma 3 o 5, il Ministero informa tempestivamente gli altri Stati membri e la Commissione, indicando le ragioni.

(78) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 67 Procedura per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio (ex art. 55 eecc- art. 29 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (79)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 66, per le bande di frequenza per le quali il Ministero ha determinato che i relativi diritti d'uso non possono essere soggetti ad autorizzazione generale, l'Autorità, nel valutare se limitare il numero dei diritti d'uso da concedere, tra l'altro:

- a) motiva chiaramente le ragioni alla base della limitazione dei diritti d'uso, in particolare ponderando adeguatamente l'esigenza di massimizzare i benefici per gli utenti e di favorire lo sviluppo della concorrenza e, se del caso, riesamina la limitazione periodicamente o a ragionevole richiesta delle imprese interessate;

- b) concede a tutte le parti interessate, compresi gli utenti e i consumatori, l'opportunità di esprimere le loro posizioni sulle eventuali limitazioni, mediante una consultazione pubblica conformemente all'articolo 23.

2. Quando l'Autorità determina che il numero di diritti d'uso debba essere limitato, stabilisce e motiva chiaramente gli obiettivi perseguiti mediante una procedura di selezione competitiva o comparativa ai sensi del presente articolo e, ove possibile, li quantifica, ponderando adeguatamente la necessità di raggiungere obiettivi nazionali del mercato interno.

3. In previsione di una procedura di selezione specifica, l'Autorità può fissare, in aggiunta all'obiettivo di promuovere la concorrenza, uno o più dei seguenti obiettivi:

- a) promuovere la copertura;
- b) assicurare la necessaria qualità del servizio;
- c) promuovere l'uso efficiente dello spettro radio, anche tenendo conto delle condizioni

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

associate ai diritti d'uso e del livello dei contributi;

d) promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'attività delle imprese.

4. L'Autorità definisce e motiva chiaramente la scelta della procedura di selezione, compresa l'eventuale fase preliminare di accesso alla procedura stessa. L'Autorità indica, inoltre, chiaramente i risultati della relativa valutazione della situazione concorrenziale, tecnica ed economica del mercato e motiva l'eventuale uso e scelta delle misure a norma dell'articolo 35.

5. Il Ministero e l'Autorità, nell'esercizio delle rispettive competenze, pubblicano qualsiasi decisione relativa alla procedura di selezione scelta e alle regole connesse, indicandone chiaramente le ragioni. Sono, altresì, pubblicate le condizioni che saranno associate ai diritti d'uso.

6. Il Ministero, competente per la realizzazione della procedura di selezione, invita a presentare domanda per i diritti d'uso, dopo la decisione sulla procedura di selezione da seguire.

7. Qualora l'Autorità decida che è possibile rilasciare ulteriori diritti d'uso dello spettro radio o una combinazione di autorizzazione generale e diritti d'uso individuali rende nota la decisione e il Ministero dà inizio al procedimento di concessione di tali diritti.

8. Qualora sia necessario limitare l'assegnazione di diritti d'uso dello spettro radio, il Ministero effettua il rilascio di tali diritti in base a procedure stabilite dall'Autorità, sulla base di criteri di selezione obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, che devono tenere in adeguata considerazione gli obiettivi e le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4, 29 e 58.

9. Qualora sia necessario ricorrere a procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero, su richiesta dell'Autorità, può prorogare il periodo massimo di sei settimane di cui all'articolo 61, comma 6, nella misura necessaria per garantire che tali procedure siano eque, ragionevoli, aperte e trasparenti per tutti i soggetti interessati, senza però superare il termine di otto mesi, fatta salva un'eventuale tempistica specifica stabilita a norma dell'articolo 66. I termini suddetti non pregiudicano l'eventuale applicabilità di accordi internazionali in materia di uso dello spettro radio e di coordinamento dei satelliti.

10. Il presente articolo non pregiudica il trasferimento dei diritti d'uso dello spettro radio in conformità dell'articolo 64.

(79) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

CAPO IV

Diffusione e uso delle apparecchiature di rete senza fili

Art. 68 Accesso alle reti locali in radiofrequenza (ex art. 56 eecc) [Testo post riforma 2021] (80)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. La fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

locali in radiofrequenza (RLAN) nonché l'uso dello spettro radio armonizzato a tal fine, è assoggettata ad un'autorizzazione generale, ai sensi dell'articolo 11, che consegue alla presentazione della dichiarazione conforme al modello di cui all'allegato 14 al presente decreto, fatte salve le condizioni applicabili dell'autorizzazione generale relative all'uso dello spettro radio di cui all'articolo 59 comma 1. Qualora tale fornitura non sia parte di un'attività economica o sia accessoria a un'attività economica o a un servizio pubblico non subordinati alla trasmissione di segnali su tali reti, un'impresa, un'autorità pubblica o un utente finale che forniscano tale accesso non sono soggetti ad alcuna autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica a norma dell'articolo 11, né agli obblighi in materia di diritti degli utenti finali a norma della parte III, titolo II, articoli 98-octies decies a 98-vicies ter, né agli obblighi di interconnessione delle rispettive reti a norma dell'articolo 72 comma 1.

2. Alle misure del presente articolo si applica *l'articolo 12 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000.*

3. Il Ministero non impedisce ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di autorizzare l'accesso del pubblico alle loro reti attraverso le RLAN, che possono essere ubicate nei locali di un utente finale, subordinatamente al rispetto delle condizioni applicabili dell'autorizzazione generale e al previo consenso informato dell'utente finale.

4. Conformemente, in particolare, *all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015*, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico non limitino in maniera unilaterale o vietino agli utenti finali la facoltà:

a) di accedere alle RLAN di loro scelta fornite da terzi;

b) di consentire reciprocamente l'accesso o, più in generale, di accedere alle reti di tali fornitori ad altri utenti finali tramite le RLAN, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

5. Il Ministero e l'Autorità non limitano o vietano agli utenti finali la facoltà di consentire l'accesso, reciprocamente o in altro modo, alle loro RLAN da parte di altri utenti finali, anche sulla base di iniziative di terzi che aggregano e rendono accessibili al pubblico le RLAN di diversi utenti finali.

6. Il Ministero e l'Autorità non limitano indebitamente la fornitura di accesso pubblico alle RLAN:

a) da parte di organismi pubblici o negli spazi pubblici nei pressi dei locali da essi occupati, quando tale fornitura è accessoria ai servizi pubblici forniti in tali locali;

b) da parte di organizzazioni non governative o organismi pubblici che aggregano e rendono accessibili, reciprocamente o più in generale, le RLAN di diversi utenti finali, comprese, se del caso, le RLAN alle quali l'accesso pubblico è fornito a norma della lettera a).

7. Agli impianti e alla fornitura di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le reti locali in radiofrequenza (RLAN) si applicano le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 30 per l'installazione e fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica.

(80) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, come corretto da *Comunicato 9 febbraio 2022*, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 69 Installazione e funzionamento dei punti di accesso senza fili di portata limitata (ex art. 57 eecc + regolamento 2020/1070 small Cells) [Testo post riforma 2021] (81)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le autorità competenti non limitano indebitamente l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata. Il Ministero si adopera per garantire che le norme che disciplinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata siano coerenti a livello nazionale. Tali norme sono pubblicate prima della loro applicazione. In particolare, le autorità competenti non subordinano l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata che soddisfano le caratteristiche di cui al comma 2 a permessi urbanistici individuali o ad altri permessi individuali preventivi. In deroga al secondo periodo, le autorità competenti possono richiedere autorizzazioni per l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata in edifici o siti di valore architettonico, storico o ambientale protetti a norma del diritto nazionale o se necessario per ragioni di pubblica sicurezza. Al rilascio di tali autorizzazioni si applica l'*articolo 7 decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33*.

2. Le caratteristiche fisiche e tecniche, come le dimensioni massime, il peso e, se del caso, la potenza di emissione, dei punti di accesso senza fili di portata limitata sono definite dal *regolamento 2020/1070/UE della Commissione europea, del 20 luglio 2020*. Il presente articolo non si applica ai punti di accesso senza fili di portata limitata con un sistema di antenna attivo. Ai fini del presente articolo si applicano le seguenti definizioni:

a) «potenza isotropa equivalente irradiata (Equivalent Isotropically Radiated Power, EIRP)»: il prodotto della potenza fornita all'antenna per il suo guadagno in una data direzione rispetto ad un'antenna isotropa (guadagno assoluto o isotropico);

b) «sistema di antenna»: la componente hardware di un punto di accesso senza fili di portata limitata che irradia energia in radiofrequenza per fornire connettività senza fili agli utenti finali;

c) «sistema di antenna attivo» (Active Antenna System, AAS): un sistema di antenna in cui l'ampiezza o la fase tra gli elementi di antenna, o entrambe, sono continuamente modificate, dando luogo a un diagramma di radiazione che varia in risposta a cambiamenti a breve termine nell'ambiente radio. Ciò esclude il modellamento del fascio a lungo termine quale il downtilt elettrico fisso. Nei punti di accesso senza fili di portata limitata dotati di un AAS, quest'ultimo è parte integrante del punto di accesso senza fili di portata limitata;

d) «al chiuso»: qualsiasi spazio, compresi i veicoli di trasporto, dotato di un soffitto, di un tetto o di una struttura o dispositivo fissi o mobili in grado di coprire l'intero spazio, e che, fatta eccezione per le porte, le finestre e i passaggi pedonali, è completamente racchiuso da muri o pareti, in maniera permanente o temporanea, indipendentemente dal tipo di materiale utilizzato per il tetto, i muri o le pareti e dal carattere permanente o temporaneo della struttura;

e) «all'aperto»: qualsiasi spazio che non sia al chiuso.

3. I punti di accesso senza fili di portata limitata sono conformi all'*allegato, lettera B, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/EU* e, alternativamente:

a) sono integrati completamente e in sicurezza nella loro struttura di sostegno e sono quindi invisibili al pubblico;

b) soddisfano le condizioni di cui all'*allegato, lettera A, all'articolo 3 del regolamento 2020/1070/UE*.

4. Il comma 3 fa salve le competenze del Ministero e delle altre autorità competenti di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

determinare i livelli aggregati dei campi elettromagnetici derivanti dalla co-locazione o dall'aggregazione, in una zona locale, di punti di accesso senza fili di portata limitata, e di garantire la conformità ai limiti aggregati di esposizione ai campi elettromagnetici applicabili conformemente al diritto dell'Unione utilizzando mezzi diversi dai permessi individuali relativi all'installazione di punti di accesso senza fili di portata limitata. Gli operatori che hanno installato punti di accesso senza fili di portata limitata di classe E2 o E10 conformi alle condizioni di cui al comma 1 notificano al Ministero, entro due settimane dall'installazione di ciascuno di essi, l'installazione e l'ubicazione di tali punti di accesso, nonché i requisiti che rispettano conformemente a tale paragrafo.

5. Il Ministero, in collaborazione con le altre autorità competenti, con cadenza regolare, effettua attività di monitoraggio e riferisce alla Commissione europea, la prima volta entro il 31 dicembre 2021 e successivamente ogni anno, in merito all'applicazione del *regolamento 2020/1070/EU*, in particolare l'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, anche per quanto riguarda le tecnologie utilizzate dai punti di accesso senza fili di portata limitata installati.

6. Il presente articolo non pregiudica i requisiti essenziali previsti dal *decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128*, e il regime di autorizzazione applicabile per l'uso dello spettro radio pertinente.

7. Il Ministero e le altre autorità competenti, fermo restando quanto previsto dagli *articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 33 del 2016*, provvedono affinché gli operatori abbiano il diritto di accedere a qualsiasi infrastruttura fisica controllata da autorità pubbliche nazionali, regionali o locali che sia tecnicamente idonea a ospitare punti di accesso senza fili di portata limitata o che sia necessaria per connettere tali punti di accesso a una dorsale di rete. Le autorità pubbliche soddisfano tutte le ragionevoli richieste di accesso secondo modalità e condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che sono rese pubbliche presso un punto informativo unico.

8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l'installazione dei punti di accesso senza fili di portata limitata non è soggetta a contributi o oneri oltre agli oneri amministrativi a norma dell'articolo 16.

(81) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

TITOLO II ACCESSO CAPO I

Disposizioni generali, principi di accesso

Art. 70 Quadro di riferimento generale per l'accesso e l'interconnessione (ex art. 59 eecc - art. 40 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (82)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Gli operatori possono negoziare tra loro accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso e all'interconnessione. L'operatore costituito in un altro Stato membro che

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

richiede l'accesso o l'interconnessione nel territorio nazionale non necessita di un'autorizzazione ad operare in Italia, qualora non vi fornisca servizi o non vi gestisca una rete. L'Autorità anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti garantisce che non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese accordi di interconnessione e di accesso. Il Ministero e l'Autorità, per quanto di rispettiva competenza, provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell'Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all'accesso o all'interconnessione.

2. Fatto salvo l'articolo 98-vicies sexies, sono revocati i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d'accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all'allegato I.

(82) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 71 Diritti ed obblighi degli operatori (ex art. 60 eec - art. 41 Codice 2003)
[Testo post riforma 2021] (83)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 15, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l'interoperabilità dei servizi in tutta l'Unione. Gli operatori offrono l'accesso e l'interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall'Autorità ai sensi degli articoli 72, 73 e 79.

2. Fatto salvo l'articolo 21, le imprese che ottengono informazioni da un'altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzano tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservano in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.

3. I negoziati possono essere condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.

(83) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

CAPO II
Accesso e interconnessione

**Art. 72 Poteri e competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in materia di accesso e di interconnessione (ex art. 61 eec - art. 42 Codice 2003)
[Testo post riforma 2021] (84)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 4, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni incoraggia e, se del caso, garantisce, in conformità con il presente decreto, un adeguato accesso, un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le proprie competenze in modo tale da promuovere l'efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l'innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. L'Autorità fornisce orientamenti e rende disponibili al pubblico le procedure per ottenere l'accesso e l'interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.

2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre:

a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già previsto;

b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all'autorizzazione generale che controllano l'accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;

c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dalla numerazione che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;

d) nella misura necessaria a garantire l'accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dall'Autorità, l'obbligo agli operatori di garantire l'accesso alle altre risorse di cui all'allegato n. 2, parte 2, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera c), sono imposti soltanto:

a) nella misura necessaria a garantire l'interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l'uso, la modifica e la redistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all'articolo 39 comma 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;

b) qualora la Commissione europea, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l'Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti. Tali misure di attuazione sono adottate secondo la

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

procedura d'esame di cui all'*articolo 118, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972*.

4. In particolare, fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorità può imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l'accesso al cablaggio e alle risorse correlate all'interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall'Autorità qualora tale punto sia situato al di fuori dell'edificio. Ove giustificato dal fatto che la duplicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull'accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora l'Autorità concluda relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali pertinenti analisi di mercato, che l'obbligo imposto in conformità del comma 2 non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla duplicazione in base ad una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l'imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell'estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l'Autorità tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. L'Autorità può imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. L'Autorità non impone a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del comma 2 qualora stabilisca che:

a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate dall'articolo 91 comma 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; l'Autorità può estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l'accesso a una rete ad altissima capacità;

b) l'imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell'installazione di una nuova rete, in particolare nell'ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.

5. In deroga al comma 4, lettera a), l'Autorità può imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.

6. Fatti salvi i commi 1 e 2, l'Autorità ha la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l'obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l'uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell'Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. L'Autorità può imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d'uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione basata sulle dinamiche del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l'uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l'accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l'accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, l'Autorità può imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. L'Autorità tiene conto dei seguenti fattori:

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;

b) l'uso efficiente dello spettro radio;

c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;

d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;

e) l'innovazione tecnologica;

f) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l'infrastruttura.

7. Nel quadro della risoluzione delle controversie, l'Autorità può tra l'altro imporre al beneficiario dell'obbligo di condivisione o di accesso l'obbligo di condividere lo spettro radio con l'operatore ospitante dell'infrastruttura nell'ambito territoriale interessato.

8. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei commi da 1 a 6 devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. L'Autorità che ha imposto detti obblighi e condizioni ne valuta i risultati entro cinque anni dall'adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell'evolvere della situazione. L'Autorità comunica l'esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

9. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Autorità è autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti dall'articolo 4, ai sensi del presente decreto e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33.

10. L'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida del BEREC sulla definizione dell'ubicazione dei punti terminali di rete di cui all'articolo 73.

(84) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 73 Sistemi di accesso condizionato ed altre risorse (ex art. 62 eec - art. 43 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (85)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. All'accesso condizionato ai servizi televisivi e radiofonici digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori si applicano, a prescindere dai mezzi di trasmissione, le condizioni di cui all'allegato n. 2, parte 1.

2. Qualora, in base a un'analisi di mercato effettuata in conformità dell'articolo 78, comma 1, l'Autorità appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste dagli articoli 23 e 33 solo se:

a) l'accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell'articolo 98-vicies sexies non risulti pregiudicata da tale

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

modifica o revoca;

b) le prospettive di un'effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca:

- i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio;
- ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.

3. Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.

4. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà all'Autorità di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.

5. In deroga al comma 1, l'Autorità, con cadenza periodica, riesamina le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un'analisi di mercato conformemente all'articolo 78 comma 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.

(85) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

CAPO III

Analisi di mercato e significativo potere di mercato

Art. 74 Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato (ex art. 63 eecc- art. 17 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (86)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'Autorità nell'accertare, secondo la procedura di cui all'articolo 78, quali imprese dispongono di un significativo potere di mercato, applica le disposizioni di cui al comma 2.

2. Si presume che un'impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori.

3. L'Autorità, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procede nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tiene in massima considerazione le linee guida della Commissione europea per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato, pubblicate ai sensi dell'*articolo 64 della direttiva (UE) 2018/1972*, di seguito denominate "linee guida SPM".

4. Se un'impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, si presume che essa abbia un significativo potere in un mercato diverso e strettamente connesso, qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell'impresa. Pertanto, a norma degli articoli 80, 81, 82 e 85, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

(86) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 75 Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati (ex art. 64 eec - art. 18 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (87)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'Autorità, se del caso, tiene altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.

(87) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 76 Procedura per l'individuazione dei mercati transnazionali (ex art. 65 eec, art. 19, comma 7 cod 2003) [Testo post riforma 2021] (88)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione, appartenente ad altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi sulla possibile esistenza di un mercato transnazionale.

2. Qualora la Commissione europea abbia adottato decisioni relative alla individuazione di mercati transnazionali, sulla base dell'analisi svolta dal BEREC e a seguito della consultazione delle parti interessate, a norma dell'*articolo 65, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972*, l'Autorità effettua l'analisi di mercato congiuntamente alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri interessate, tenendo in massima considerazione le linee guida SMP, e si pronuncia di concerto con queste in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all'articolo 78 comma 4. L'Autorità e le altre autorità nazionali interessate comunicano congiuntamente alla Commissione europea i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 33 e 34.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

3. Anche in assenza di mercati transnazionali, l'Autorità può comunicare, congiuntamente a una o più autorità nazionali di regolamentazione di altri Stati membri, i propri progetti di misure relative all'analisi di mercato e agli obblighi regolamentari, qualora le condizioni di mercato nelle rispettive sfere di competenza siano ritenute sufficientemente omogenee.

(88) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 77 Procedura per l'individuazione della domanda transnazionale (ex art. 66 eec) [Testo post riforma 2021] (89)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'Autorità può presentare, unitamente ad almeno un'altra autorità nazionale di regolamentazione di altro Stato membro, una richiesta motivata e circostanziata al BEREC di svolgere un'analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all'interno dell'Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, ove emerga l'esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare, secondo la procedura di cui all'*articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972*.

2. Qualora il BEREC, a seguito dell'individuazione di una significativa domanda avente carattere transnazionale, che non sia sufficientemente soddisfatta dall'offerta commerciale o regolamentata, emani linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, l'Autorità, nell'espletamento dei propri compiti di regolazione nell'ambito della propria sfera di competenza, tiene in massima considerazione dette linee guida.

3. Tali linee guida possono fornire la base per l'interoperabilità dei prodotti di accesso all'ingrosso in tutta l'Unione e possono includere orientamenti per l'armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all'ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.

(89) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 78 Procedura per l'analisi del mercato (ex art. 67 eec - art. 19 Codice 2003)
[Testo post riforma 2021] (90)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'Autorità, determina se un mercato rilevante definito in conformità dell'*articolo 64*,

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/1972, sia tale da giustificare l'imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui al presente decreto. Nello svolgere tale analisi l'Autorità tiene nella massima considerazione le linee guida SPM, segue le procedure di cui agli articoli 23 e 33, e acquisisce il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Un mercato può essere considerato tale da giustificare l'imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nel presente decreto se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:

a) presenza di forti ostacoli non transitori all'accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;

b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l'arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all'accesso;

c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.

3. Se svolge un'analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l'Autorità considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l'Autorità stessa constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.

4. Quando svolge l'analisi di cui ai commi da 1 a 3, l'Autorità esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di quanto segue:

a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;

b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all'ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell'utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;

c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 50, 71 e 72;

d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.

5. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai commi da 1 a 4, oppure allorché le condizioni indicate al comma 6 non sono soddisfatte, l'Autorità non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell'articolo 79. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell'articolo 79, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. L'Autorità provvede che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l'equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell'utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso l'Autorità può stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.

6. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l'imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei commi 1 a 4, l'Autorità individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all'articolo 74. L'Autorità impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell'articolo 79 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

7. Le misure di cui ai commi 5 e 6 sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 33. L'Autorità effettua un'analisi del mercato rilevante e notifica il corrispondente progetto di misura a norma dell'articolo 33:

a) entro cinque anni dall'adozione di una precedente misura se l'Autorità ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l'Autorità ha notificato alla Commissione europea una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione europea non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;

b) entro tre anni dall'adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione europea;

c) entro tre anni dalla data di adesione all'Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.

8. Qualora l'Autorità ritenga di non poter completare l'analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al comma 7, può chiedere al BEREC assistenza per completare l'analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l'Autorità notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al comma 7, il progetto di misura alla Commissione europea a norma dell'articolo 33.

(90) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

CAPO IV

Misure correttive di accesso imposte alle imprese detentrici di un significativo potere di mercato

Art. 79 Imposizione, modifica o revoca degli obblighi (ex art. 68 eec - art. 45 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (91)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Qualora, in esito all'analisi del mercato realizzata a norma dell'articolo 78, un'impresa sia designata come detentrica di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, l'Autorità impone, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91. Conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell'analisi del mercato.

2. L'Autorità impone gli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 e gli articoli 87 e 91 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del comma 1 del presente articolo, fatti salvi:

a) gli articoli 72 e 73;

b) gli articoli 50 e 17, la condizione 7 di cui alla parte D dell'allegato I quale applicata ai sensi dell'articolo 13, comma 1, gli articoli 98-decies e 98-octies decies e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato;

c) l'esigenza di ottemperare a impegni internazionali.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

3. In circostanze eccezionali l'Autorità, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli art. 80 a 85 e gli art. 87 e 91, ne fa richiesta alla Commissione europea, la quale adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'*articolo 118, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972* una decisione che autorizza o vieta l'adozione di tali misure.

4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:

a) dipendono dal tipo di problema evidenziato dalla Autorità nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell'individuazione della domanda transnazionale in conformità dell'articolo 77;

b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;

c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4;

d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli art. 23 e 33.

5. In relazione all'esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al comma 4, l'Autorità notifica alla Commissione europea le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall'articolo 33.

6. L'Autorità prende in considerazione l'impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell'articolo 78, l'Autorità valuta senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modifica eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al comma 4. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli art. 23 e 33.

(91) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli art. da 1 a 98 con gli art. da 1 a 98-tricies.

Art. 80 Obbligo di trasparenza (Ex art. 69 eec - art. 46 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (92)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'Autorità può imporre, ai sensi dell'articolo 79, obblighi di trasparenza in relazione all'interconnessione o all'accesso, prescrivendo alle imprese di rendere pubbliche determinate informazioni, quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l'uso, comprese eventuali condizioni conformi al diritto europeo che modifichino l'accesso a ovvero l'uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti.

2. Quando un'impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, l'Autorità può esigere

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

che tale impresa pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. L'Autorità, con provvedimento motivato, può imporre modifiche alle offerte di riferimento in attuazione degli obblighi previsti dal presente Capo.

3. L'Autorità può precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.

4. Fermo restando quanto disposto dal comma 3, se un'impresa è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 83 e 84 relativi all'accesso all'ingrosso all'infrastruttura della rete, l'Autorità assicura la pubblicazione di un'offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un'offerta di riferimento di cui all'*articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972*, assicura, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi.

(92) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 81 Obblighi di non discriminazione (ex art. 70 eec - art. 47 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (93)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso.

2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. L'Autorità può imporre l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.

(93) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 82 Obbligo di separazione contabile (ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (94)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso., l'Autorità può obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L'Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare.

2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorità può richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorità può pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.

(94) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 83 Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (ex art. 72 eecc) [Testo post riforma 2021] (95)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'Autorità può imporre alle imprese, conformemente all'articolo 79, l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, considerata l'analisi di mercato, l'Autorità concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale.

2. L'Autorità può imporre a un'impresa l'obbligo di fornire l'accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall'obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 4.

(95) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 84 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate (ex art. 73 eec - art. 49 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (96)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. In conformità dell'articolo 79, l'Autorità può imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale. L'Autorità può imporre alle imprese:

- a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
- b) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;
- c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- d) di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- e) di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;
- i) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- l) di interconnettere reti o risorse di rete;
- m) di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identità, alla posizione e alla presenza.

2. L'Autorità può assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività. Nel valutare l'opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, l'Autorità valuta se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. L'Autorità tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:

- a) fattibilità tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;
- b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;
- c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
- d) fattibilità della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile;
- e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;

f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;

g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;

h) fornitura di servizi paneuropei.

3. Qualora l'Autorità prenda in considerazione, conformemente all'articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell'articolo 83 o del presente articolo, valuta se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.

4. L'Autorità, nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, può stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39.

(96) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 85 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi (ex art. 74 eec - art. 50 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (97)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Ai sensi dell'articolo 79, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, l'Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell'utenza finale. Nel determinare l'opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità prende in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall'impresa anche nelle reti di prossima generazione, l'Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall'impresa. Se considera opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, l'Autorità consente all'impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. L'Autorità valuta la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accerta l'esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constata che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 80 a 84, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell'articolo 81, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritiene opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l'accesso a elementi di rete esistenti, l'Autorità tiene anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all'ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2. L'Autorità provvede affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l'efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo l'Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un'impresa abbia l'obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l'onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un'efficiente fornitura di servizi, l'Autorità può approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L'Autorità può esigere che un'impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. L'Autorità provvede affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.

(97) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 86 Tariffe di terminazione (ex art. 75 eecc) [Testo post riforma 2021] (98) In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'Autorità monitora e garantisce il rispetto dell'applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell'Unione europea da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali, determinate con atto delegato della Commissione europea a norma dell'*articolo 75, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972*.

2. L'Autorità può richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l'atto delegato di cui al comma 1.

3. Qualora la Commissione europea decida, a seguito della sua revisione dell'atto delegato, di cui al comma 1, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, l'Autorità può condurre l'analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all'articolo 78 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all'analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, l'Autorità rispetta i principi, criteri e parametri indicati all'allegato 3 e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

4. L'Autorità riferisce annualmente alla Commissione europea e al BEREC in merito all'applicazione del presente articolo.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

(98) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 87 Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità (ex art. 76 eecc) [Testo post riforma 2021] (99)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Le imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78, possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all'articolo 90 e fatto salvo quanto previsto dal comma 2, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione di comunicazione elettronica.

2. Quando valuta tali impegni, l'Autorità determina, acquisendo ove opportuno, il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se l'offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:

a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;

b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l'impresa designata come detentrici di un significativo potere di mercato è attiva, secondo modalità che comprendono:

1) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l'accesso all'intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;

2) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;

3) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro;

4) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell'infrastruttura oggetto del coinvestimento;

c) è resa pubblica dall'impresa in modo tempestivo e, se l'impresa non possiede le caratteristiche elencate all'articolo 91, comma 1, almeno sei mesi prima dell'avvio della realizzazione della nuova rete.

d) i richiedenti l'accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall'inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall'Autorità, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo fa sì che i richiedenti l'accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;

e) è conforme almeno ai criteri di cui all'allegato 5 ed è presentata secondo i canoni di diligenza, correttezza, completezza e veridicità delle informazioni fornite.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

3. L'Autorità, se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all'articolo 91, che l'impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al comma 2 del presente articolo, rende l'impegno vincolante ai sensi dell'articolo 90, comma 3, e in conformità con il principio di proporzionalità non impone obblighi supplementari a norma dell'articolo 79 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità oggetto degli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato.

4. Il comma 3 lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all'articolo 90, comma 2, non soddisfano le condizioni indicate al comma 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 78 e 79. In deroga al comma 3, l'Autorità può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 79 a 85 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisce che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.

5. L'Autorità monitora costantemente il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 e può imporre all'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato di fornire una propria dichiarazione annuale di conformità. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell'Autorità di adottare decisioni a norma dell'articolo 26, comma 1, qualora insorga una controversia tra imprese nell'ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al comma 1 del presente articolo.

6. L'Autorità tiene conto delle linee guida del BEREC di cui all'*articolo 76, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/1972*.

(99) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 88 Separazione funzionale (ex art. 77 eecc- art. 50-bis Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (100)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'Autorità, qualora accerti che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 80 a 85 si sono rivelati inefficaci per conseguire un'effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all'ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, può, in via eccezionale e conformemente all'articolo 79 comma 2, secondo paragrafo, imporre alle imprese verticalmente integrate l'obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all'ingrosso di detti prodotti di accesso in un'entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all'interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l'Autorità presenta una richiesta alla Commissione europea fornendo:

- a) le prove degli esiti degli accertamenti effettuati dall'Autorità descritti al comma 1;
- b) una valutazione motivata dalla quale si deduca che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti;
- c) un'analisi dell'impatto previsto dall'Autorità, sull'impresa, in particolare sulla forza lavoro dell'impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi a investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l'impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;
- d) un'analisi delle ragioni per cui l'obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.

3. Il progetto di misura di separazione funzionale comprende i seguenti elementi:

- a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell'entità commerciale separata;
- b) l'individuazione dei beni dell'entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;
- c) le disposizioni gestionali per assicurare l'indipendenza del personale dell'entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
- d) le norme per garantire l'osservanza degli obblighi;
- e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
- f) un programma di controllo per assicurare l'osservanza degli obblighi, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.

4. A seguito della decisione della Commissione europea sul progetto di misura adottato conformemente all'articolo 79, comma 3, l'Autorità effettua un'analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. Sulla base di detta analisi, l'Autorità impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 33.

5. Un'impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli 80 a 85 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l'impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell'articolo 78 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79 comma 2.

(100) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 89 Separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata (ex art. 78 eec - art. 50-ter Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (101)
In vigore dal 24 dicembre 2021

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 informano l'Autorità almeno con un preavviso di novanta giorni prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un'entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le proprie divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l'Autorità in merito a eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L'offerta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all'Autorità di svolgere i propri compiti ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all'articolo 78, comma 7.

2. L'Autorità valuta l'effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base al presente decreto. A tal fine, l'Autorità conduce un'analisi dei vari mercati collegati alla rete d'accesso secondo la procedura di cui all'articolo 78. L'Autorità tiene conto degli impegni offerti dall'impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all'articolo 4. A tal fine l'Autorità consulta soggetti terzi conformemente all'articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della propria analisi, l'Autorità, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 33, applicando, se del caso, l'articolo 91. Nella sua decisione l'Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78, comma 5, l'Autorità può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l'intero periodo per cui sono offerti.

3. Fatto salvo l'articolo 91, l'entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrica di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell'articolo 78 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 80 a 85 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione europea conformemente all'articolo 79, comma 2, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all'articolo 4.

4. L'Autorità controlla l'attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti ai sensi di quanto disposto dal comma 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.

(101) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 90 Procedura relativa agli impegni (ex art. 79 eecc) [Testo post riforma 2021] (102)

In vigore dal 24 dicembre 2021

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all'Autorità impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l'altro:

a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell'articolo 79;

b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell'articolo 87;

c) l'accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell'articolo 67, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata sia dopo l'attuazione della forma di separazione proposta.

2. L'offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l'ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all'Autorità di svolgere la propria valutazione ai sensi del comma 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all'articolo 78, comma 7.

3. Per valutare gli impegni offerti da un'impresa ai sensi del comma 1 del presente articolo, l'Autorità, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l'accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 79, 87 o 89, ove applicabili, e proporre cambiamenti.

4. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all'articolo 79, comma 6, l'Autorità tiene conto, in particolare:

a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;

b) dell'apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;

c) della tempestiva disponibilità dell'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio;

d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l'introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell'interesse degli utenti finali.

5. Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, nonché della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l'Autorità comunica all'impresa designata come detentrici di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89 a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L'impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell'autorità nazionale e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all'articolo 79, 87 o 89.

6. Fatto salvo l'articolo 87 comma 3, l'Autorità può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all'articolo 78 comma 7, l'Autorità può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all'intero periodo per cui sono offerti e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell'articolo 87 comma 3, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l'articolo 87, il presente articolo lascia impregiudicata l'applicazione della procedura per l'analisi del mercato ai sensi dell'articolo 78 e l'imposizione di obblighi ai sensi dell'articolo 78. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l'Autorità valuta, ai sensi dell'articolo 79, le conseguenze di tale decisione per l'evoluzione del mercato e l'appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 80 a 85. Al momento della notifica del progetto di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

misura pertinente ai sensi dell'articolo 79 in conformità dell'articolo 33, l'Autorità accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.

7. L'Autorità controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un'impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al comma 3 del presente articolo, l'Autorità può comminare sanzioni in conformità dell'articolo 30. Fatta salva la procedura tesa a garantire l'osservanza di obblighi specifici ai sensi dell'articolo 32 l'Autorità può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell'articolo 79 comma 6.

(102) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 91 Imprese attive esclusivamente sul mercato all'ingrosso (ex art. 80 eecc)
[Testo post riforma 2021] (103)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Quando l'Autorità designa un'impresa assente dai mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica come avente un significativo potere di mercato in uno o più mercati all'ingrosso conformemente all'articolo 78, acquisendo ove opportuno il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, valuta se l'impresa presenta le seguenti caratteristiche:

a) tutte le società e le unità commerciali all'interno dell'impresa, tutte le società che sono controllate, ma non necessariamente del tutto appartenenti allo stesso proprietario apicale, nonché qualsiasi azionista in grado di esercitare un controllo sull'impresa, svolgono attività, attuali e previste per il futuro, solo nei mercati all'ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e pertanto non svolgono attività in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali;

b) l'impresa non è tenuta a trattare con un'unica impresa separata operante a valle che è attiva in un mercato al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti a utenti finali in virtù di un contratto di esclusiva o un accordo che rappresenta di fatto un contratto di esclusiva.

2. L'Autorità, se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo siano soddisfatte, e conformemente al principio di proporzionalità, può imporre a detta impresa designata di cui al comma 1, solo obblighi a norma degli articoli 81 a 84 o inerenti a prezzi equi e ragionevoli, se giustificato in base a un'analisi di mercato che comprenda una valutazione in prospettiva del probabile comportamento dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato.

3. L'Autorità rivede in qualsiasi momento gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se ritiene che le condizioni di cui al comma 1 non siano più rispettate e applica, a seconda dei casi, gli articoli da 78 a 85. Le imprese informano senza indebito ritardo l'Autorità di qualsiasi modifica delle circostanze di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

4. L'Autorità rivede altresì gli obblighi imposti all'impresa a norma del presente articolo se, sulla base di prove dei termini e delle condizioni offerti dall'impresa ai clienti a valle, conclude che sono sorti o potrebbero sorgere problemi di concorrenza a scapito degli utenti finali che richiedono l'imposizione di uno o più obblighi di cui agli articoli 80, 82, 84 o 85, o la modifica degli obblighi imposti a norma del comma 2 del presente articolo.

5. L'imposizione di obblighi e la loro revisione a norma del presente articolo sono attuate in conformità delle procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

(103) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 92 Migrazione dalle infrastrutture preesistenti (ex art. 81 eecc) [Testo post riforma 2021] (104)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorità l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91.

2. L'Autorità provvede affinché il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilità di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualità almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attività proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorità può revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:

a) ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualità almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;

b) ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorità conformemente al presente articolo.

3. La revoca è attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34.

4. Il presente articolo non pregiudica la disponibilità di prodotti regolamentati imposta dall'Autorità sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.

(104) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

CAPO V

Controllo normativo sui servizi al dettaglio

Art. 93 Controllo normativo sui servizi al dettaglio (ex art. 83 eecc) [Testo post riforma 2021] (105)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'Autorità può imporre gli obblighi normativi adeguati alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato su un dato mercato al dettaglio ai sensi dell'articolo 74, quando:

a) a seguito di un'analisi di mercato realizzata conformemente all'articolo 78, l'Autorità stabilisce che un dato mercato al dettaglio, definito in conformità dell'articolo 75, non è effettivamente competitivo;

b) l'Autorità conclude che gli obblighi imposti conformemente agli articoli da 80 a 85 non permetterebbero il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.

2. Gli obblighi normativi imposti ai sensi del comma 1 sono correlati al tipo di problema individuato e sono proporzionati e giustificati alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 4. Tali obblighi possono prevedere che le imprese identificate non applichino prezzi eccessivi, non impediscano l'ingresso sul mercato né limitino la concorrenza fissando prezzi predatori, non privilegino ingiustamente determinati utenti finali e non accorpino in modo indebito i servizi offerti. L'Autorità può prescrivere a tali imprese di rispettare determinati massimali per quanto riguarda i prezzi al dettaglio, di controllare le singole tariffe o di orientare le proprie tariffe ai costi o ai prezzi su mercati comparabili al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere nel contempo un'effettiva concorrenza.

3. L'Autorità provvede affinché ogni impresa soggetta a regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altri pertinenti controlli al dettaglio applichi i necessari e adeguati sistemi di contabilità dei costi. L'Autorità può specificare il formato e la metodologia contabile da usare. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. L'Autorità provvede affinché ogni anno sia pubblicata una dichiarazione di conformità.

4. Fatti salvi gli articoli 95 e 98, l'Autorità non applica i meccanismi di controllo al dettaglio di cui al comma 1 del presente articolo a mercati geografici o a mercati al dettaglio nei quali abbia accertato l'esistenza di una concorrenza effettiva.

(105) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

TITOLO I
OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE

**Art. 94 Servizio universale a prezzi accessibili (ex art. 84 eecc - art. 6 cod. 2003)
[Testo post riforma 2021] (106)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Su tutto il territorio nazionale i consumatori hanno diritto ad accedere a un prezzo accessibile, tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, a un adeguato servizio di accesso a internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale, che siano disponibili, al livello qualitativo specificato, ivi inclusa la connessione sottostante, in postazione fissa, da parte di almeno un operatore. Il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, vigilano sull'applicazione del presente comma.
2. L'Autorità può assicurare l'accessibilità economica dei servizi di cui al comma 1 non forniti in postazione fissa qualora lo ritenga necessario per garantire la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.
3. L'Autorità definisce, alla luce delle circostanze nazionali e della larghezza minima di banda di cui dispone la maggioranza dei consumatori nel territorio italiano, e tenendo conto della relazione del BEREC sulle migliori prassi, il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga ai fini del comma 1 al fine di garantire la larghezza di banda necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla società. Il servizio di accesso adeguato a internet a banda larga è in grado di fornire la larghezza di banda necessaria per supportare almeno l'insieme minimo di servizi di cui all'allegato 5.
4. Quando un consumatore lo richiede, la connessione di cui al comma 1 e, se del caso, al comma 2 può limitarsi a supportare i servizi di comunicazione vocale.
5. Il Ministero, sentita l'Autorità, può estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
6. Il Ministero, attraverso i suoi Ispettorati territoriali, verifica che l'operatore rispetti gli obblighi e le condizioni economiche fissate dall'Autorità. L'operatore è tenuto a consentire l'accesso, presso i propri siti, del personale incaricato dell'Ispettorato, ai fini del controllo ispettivo.

(106) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 95 Prestazioni di servizio universale a prezzi accessibili (ex art. 85 eecc - artt. 57 e 58 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (107)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. L'Autorità vigila sull'evoluzione e sul livello dei prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, praticati sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi nazionali e ai redditi nazionali dei consumatori.

2. Se l'Autorità stabilisce che, alla luce delle circostanze nazionali, i prezzi al dettaglio dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, non sono accessibili in quanto i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari non possono accedere a tali servizi, adotta misure per garantire a tali consumatori l'accesso a prezzi accessibili a servizi adeguati di internet a banda larga e a servizi di comunicazione vocale almeno in una postazione fissa. A tale scopo, l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono assicurare sostegno a tali consumatori a fini di comunicazione o esigere che i fornitori di tali servizi offrano ai suddetti consumatori opzioni o formule tariffarie diverse da quelle proposte alle normali condizioni commerciali, o entrambi. A tal fine l'Autorità può esigere che i fornitori interessati applichino tariffe comuni, comprese le perequazioni tariffarie geografiche, su tutto il territorio. In circostanze eccezionali, in particolare nel caso in cui l'imposizione del su citato obbligo a tutti i fornitori porterebbe a un eccessivo onere amministrativo o finanziario dimostrato per i fornitori, l'Autorità può decidere in via eccezionale di imporre solo alle imprese designate l'obbligo di offrire tali opzioni o formule tariffarie specifiche. L'articolo 96 si applica, se del caso, a tali designazioni. Ove l'Autorità designi delle imprese, garantisce che tutti i consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari beneficino di una scelta di imprese che offrono opzioni tariffarie che rispondono alle loro esigenze, a meno che garantire tale scelta sia impossibile o crei un ulteriore ed eccessivo onere organizzativo o finanziario. L'Autorità provvede affinché i consumatori aventi diritto a tali opzioni o formule tariffarie abbiano il diritto di concludere un contratto con un fornitore dei servizi di cui all'articolo 94 comma 1, oppure con un'impresa designata ai sensi del presente comma, e che il loro numero rimanga disponibile per un adeguato periodo e si eviti una cessazione ingiustificata del servizio.

3. L'Autorità provvede affinché le imprese che forniscono opzioni o formule tariffarie a consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari ai sensi del comma 2 tengano informate quest'ultima sui dettagli di tali offerte. L'Autorità provvede affinché le condizioni alle quali le imprese forniscono le opzioni o formule tariffarie di cui al comma 2 siano pienamente trasparenti e siano pubblicate ed applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L'Autorità può esigere la modifica o la revoca di tali opzioni o formule tariffarie.

4. In funzione delle circostanze nazionali l'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché sia fornito un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e siano adottate misure specifiche, se del caso, al fine di assicurare che le relative apparecchiature terminali e le attrezzature e i servizi specifici che promuovono un accesso equivalente, inclusi, se necessario, servizi di conversazione globale e servizi di ritrasmissione, siano disponibili e abbiano prezzi accessibili.

5. Nell'applicare il presente articolo l'Autorità si adopera per ridurre al minimo le distorsioni di mercato.

6. Il Ministero, sentita l'Autorità, può estendere l'ambito di applicazione del presente articolo agli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.

(107) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 96 Disponibilità del servizio universale (ex art. 86 eecc; artt. 53- 54, 58 e 65 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (108)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Se l'Autorità ha stabilito, tenendo conto dei risultati, ove disponibili, della mappatura geografica svolta ai sensi dell'articolo 22, comma 1, e se del caso, di eventuali ulteriori prove, che la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga quale definito ai sensi dell'articolo 94 comma 2, e di servizi di comunicazione vocale non può essere garantita alle normali condizioni commerciali o mediante altri strumenti potenziali delle politiche pubbliche sul territorio nazionale o in diverse sue parti, essa può imporre adeguati obblighi di servizio universale per soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a tali servizi da parte degli utenti finali nelle relative parti del suo territorio quanto meno da un operatore designato.

2. L'Autorità determina il metodo più efficace e adeguato per garantire la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L'Autorità si adopera per limitare al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o ad altre condizioni che divergano dalle normali condizioni commerciali, tutelando nel contempo l'interesse pubblico.

3. In particolare, se l'Autorità decide di imporre obblighi per garantire agli utenti finali la disponibilità in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2 di servizi di comunicazione vocale, può designare una o più imprese perché garantiscano tale disponibilità di accesso internet in tutto il territorio nazionale. L'Autorità può designare più imprese o gruppi di imprese per la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in postazione fissa o per coprire differenti parti del territorio nazionale.

4. Nel designare le imprese che, in tutto il territorio nazionale o in parte di esso, garantiscano la disponibilità di servizi di accesso a internet in conformità al comma 3 del presente articolo, l'Autorità applica un meccanismo di designazione efficace, obiettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori. Tale sistema di designazione garantisce che servizi di accesso adeguato a internet a banda larga e di comunicazione vocale in postazione fissa siano forniti secondo criteri di economicità e consentano di determinare il costo netto dell'obbligo di servizio universale conformemente all'articolo 98-bis.

5. Qualora intenda cedere tutte le sue attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un'entità giuridica separata appartenente a una proprietà diversa, l'impresa designata ai sensi del comma 3 del presente articolo informa preventivamente e tempestivamente l'Autorità per permetterle di valutare l'effetto della transazione prevista sulla fornitura in postazione fissa di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e di servizi di comunicazione vocale. L'Autorità può imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici conformemente all'articolo 13, comma 2.

(108) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 97 Situazione dei servizi universali esistenti (ex art. 87 eecc) [Testo post riforma 2021] (109)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l'Autorità designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l'articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dall'articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.

(109) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98 Controllo delle spese ex art. 88 eecc; art. 60 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (110)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Nel fornire le prestazioni e i servizi aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 94, i fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale in conformità degli articoli da 94 a 97 definiscono le condizioni e modalità in modo tale che l'utente finale non sia costretto a pagare prestazioni o servizi che non sono necessari o che non sono indispensabili per il servizio richiesto.

2. I fornitori di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga e di servizi di comunicazione vocale indicati all'articolo 94 che prestano servizi a norma dell'articolo 96 offrono le prestazioni e i servizi specifici di cui all'allegato 6, parte A, secondo quanto applicabile, di modo che i consumatori possano sorvegliare e controllare le proprie spese. Tali fornitori attuano un sistema per evitare una cessazione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga per i consumatori di cui all'articolo 95, comprendente un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse a fruire del servizio. Il presente comma si applica anche agli utenti finali che sono microimprese e organizzazioni senza scopo di lucro di cui al *decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117*.

3. L'Autorità, se constata che le prestazioni sono ampiamente disponibili, può disapplicare le disposizioni del comma 2 in tutto il territorio nazionale o in parte di esso.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

(110) Articolo così sostituito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, come corretto da *Comunicato 9 febbraio 2022*, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-bis Costo degli obblighi di servizio universale (ex art. 89 eecc; art. 62 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (111)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Allorché l'Autorità ritenga che la fornitura di un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 3, e di servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 94, 95 e 96 o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97 possano comportare un onere eccessivo per i fornitori dei suddetti servizi tale da richiedere una compensazione finanziaria, calcola i costi netti di tale fornitura. A tal fine, l'Autorità può alternativamente:

a) procedere al calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale, tenendo conto degli eventuali vantaggi commerciali derivanti a uno o più fornitori che forniscono un servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quali definiti ai sensi dell'articolo 94c, comma 2 nonché servizi di comunicazione vocale di cui agli articoli 95, 96 e 97, o il mantenimento dei servizi universali esistenti di cui all'articolo 97, in base alle modalità stabilite nell'allegato 7;

b) utilizzare i costi netti della fornitura del servizio universale individuati in base a un meccanismo di determinazione conforme all'articolo 96 comma 4.

2. I conti e le altre informazioni su cui si basa il calcolo del costo netto degli obblighi di servizio universale di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposti alla verifica dell'Autorità o di un organismo indipendente dalle parti interessate e approvato dall'Autorità. I risultati del calcolo e le conclusioni finali della verifica sono messi a disposizione del pubblico.

(111) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-ter Finanziamento degli obblighi di servizio universale (ex art. 90 eecc; art. 63 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (112)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Qualora, sulla base del calcolo del costo netto di cui all'articolo 98-bis, l'Autorità riscontri che uno o più fornitori siano soggetti a un onere eccessivo, decide, previa richiesta del fornitore interessato, di procedere ripartendo il costo netto degli obblighi di servizio universale tra i fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

2. L'Autorità istituisce un meccanismo di ripartizione dei costi, gestito dal Ministero, che

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

rispetta i principi di trasparenza, minima distorsione del mercato, non discriminazione e proporzionalità, in conformità ai principi enunciati all'allegato 7 articolo 2 parte B. Può essere finanziato unicamente il costo netto degli obblighi di cui agli articoli da 94 a 97, calcolato ai sensi dell'articolo 98-bis.

3. L'Autorità può decidere di non chiedere contributi alle imprese il cui fatturato nazionale non raggiunga un determinato limite. Gli eventuali contributi relativi alla ripartizione del costo degli obblighi di servizio universale sono dissociati e definiti separatamente per ciascuna impresa. Tali contributi non sono imposti o prelevati presso imprese che non forniscono servizi nel territorio italiano.

(112) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-quater Trasparenza (ex art. 91 eecc; art. 64 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (113)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'Autorità, qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto.

2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all'articolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto.

3. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l'Autorità pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l'Autorità indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.

(113) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-quinquies Servizi obbligatori supplementari (ex art. 92 eecc; art. 82 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (114)

In vigore dal 24 dicembre 2021

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Il Ministero, sentita l'Autorità, può decidere di rendere accessibile al pubblico servizio supplementari rispetto ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97. In tali casi non è prescritto un meccanismo di indennizzo che preveda la partecipazione di specifiche imprese.

(114) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, come corretto da *Comunicato 9 febbraio 2022*, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

TITOLO II Risorse di numerazione

Art. 98-sexies Risorse di numerazione (ex art. 93 eecc; art. 15 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (115) In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero e l'Autorità sono competenti in materia di numerazione, nomi a domini e indirizzamento, fatte salve le specifiche attività già attribuite ad altri soggetti. Il Ministero gestisce la concessione dei diritti d'uso per tutte le risorse nazionali di numerazione e la pubblicazione delle assegnazioni dei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dell'assegnazione delle numerazioni per servizi di emergenza, di pubblica utilità ed armonizzati aventi codice "116" di cui all'articolo 98-novies, assegnati e riportati nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica dall'Autorità, richiesti dai Ministeri competenti. Il Ministero e l'Autorità assicurano che siano fornite risorse di numerazione adeguate per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, fatte salve le eventuali eccezioni previste dal presente decreto o dalla normativa nazionale, e prevedendo procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per la concessione dei diritti d'uso delle risorse nazionali di numerazione.

2. L'Autorità può stabilire nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica la possibilità di concedere a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica diritti d'uso delle risorse di numerazione dei piani nazionali di numerazione per la fornitura di determinati servizi, a condizione che adeguate risorse di numerazione siano messe a disposizione per soddisfare la domanda attuale e quella prevedibile in futuro, stabilendo criteri che consentano di valutare la capacità di gestione efficiente delle risorse di numerazione e il rischio di esaurimento di tali risorse. Tali imprese dimostrano la loro capacità di gestione delle risorse di numerazione e di rispettare i requisiti pertinenti stabiliti in conformità al presente decreto. L'Autorità ed Il Ministero, ciascuno per quanto di propria competenza, possono sospendere l'ulteriore concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a tali imprese se è dimostrato che sussiste un rischio di esaurimento di tali risorse.

3. L'Autorità definisce i piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica, incluse le connesse modalità di accesso e svolgimento dei servizi di comunicazione elettronica e le relative procedure di assegnazione della numerazione nazionale nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e alle imprese ammissibili a norma del comma 2. L'Autorità vigila sul rispetto dei Piani nazionali di numerazione per i servizi di comunicazioni elettronica e provvede affinché l'impresa cui sia

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

stato concesso il diritto d'uso delle risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica in relazione alle risorse di numerazione utilizzate per dare accesso ai loro servizi.

4. L'Autorità rende disponibile una serie di numeri non geografici che possa essere utilizzata per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale in tutto il territorio dell'Unione europea, fatti salvi il *regolamento (UE) n. 531/2012* e l'articolo 98-decies comma 2 del presente decreto. Ove i diritti d'uso delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, il presente comma si applica ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi i diritti d'uso. L'Autorità provvede affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto che possono essere associate ai diritti d'uso delle risorse di numerazione utilizzate per la fornitura di servizi al di fuori dello Stato membro del codice paese e la relativa esecuzione siano rigorose quanto le condizioni e l'esecuzione applicabili ai servizi forniti nello Stato membro del codice paese, in conformità del presente decreto. L'Autorità provvede inoltre affinché i fornitori che utilizzano risorse di numerazione del loro codice paese in altri Stati membri rispettino le norme sulla tutela dei consumatori e le altre norme nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. L'obbligo lascia impregiudicati i poteri di esecuzione del Ministero e dell'Autorità. L'Autorità provvede inoltre a definire norme affinché le condizioni elencate nella parte E dell'allegato I del presente decreto siano applicate anche a numerazioni assegnate direttamente dall'ITU qualora utilizzate per fornire specifici servizi nel territorio nazionale al fine di garantire parità di condizioni d'uso tra numerazioni e siano evitati vantaggi competitivi nell'uso di specifiche numerazioni o per evitare che non siano rispettate garanzie per gli utenti, anche stabilendo, laddove opportuno, criteri di trattamento equivalenti per dette numerazioni rispetto ad altre numerazioni dei Piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica. L'Autorità, con l'eventuale supporto del Ministero, trasmette al BEREC le informazioni relative alle risorse di numerazione nazionali con diritto di uso extraterritoriale all'interno dell'Unione europea al fine dell'introduzione delle stesse nella banca dati istituita dal BEREC.

5. Il prefisso «00» costituisce il prefisso internazionale. L'Autorità può introdurre o mantenere in vigore disposizioni specifiche relative all'uso dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero tra località contigue situate sui due versanti della frontiera nazionale. L'Autorità e il Ministero possono concordare con altri Stati membri di condividere un piano di numerazione comune per tutte le categorie di numeri o per alcune di esse. L'Autorità assicura che gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi siano adeguatamente informati.

6. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 98-octies decies, l'Autorità promuove la fornitura via etere delle risorse di numerazione, ove tecnicamente fattibile, per agevolare il cambio di fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica da parte di utenti finali, in particolare fornitori e utenti finali di servizi da macchina a macchina.

7. L'Autorità pubblica i piani nazionali di numerazione e le loro successive modificazioni e integrazioni, con le sole restrizioni imposte da motivi di sicurezza nazionale.

8. L'Autorità promuove l'armonizzazione di numeri o serie di numeri specifici all'interno dell'Unione europea ove ciò promuova, al tempo stesso, il funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di servizi paneuropei.

9. Il Ministero vigila affinché non vi siano utilizzi della numerazione non coerenti con le tipologie di servizi per i quali le numerazioni stesse sono disciplinate dai piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. Il Ministero e l'Autorità nell'ambito della propria competenza, vigilano affinché le procedure e le norme che garantiscono la sicurezza dei servizi e contrastano pratiche fraudolente, siano attuate attraverso l'utilizzo della

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

numerazione.

10. Il Ministero e l'Autorità, al fine di assicurare l'interoperabilità completa e globale dei servizi, collaborano e operano, in coordinamento con le organizzazioni internazionali che assumono decisioni in tema di numerazione, l'assegnazione di nomi a dominio e l'indirizzamento delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica.

(115) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 98-septies Procedura di concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione (ex art. 94 eecc - art. 27 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (116)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Qualora sia necessario concedere diritti individuali d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero concede tali diritti, a richiesta, a ogni impresa per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica titolare o avente le condizioni necessarie per conseguire un'autorizzazione generale di cui all'articolo 11, nel rispetto dell'articolo 13, dell'articolo 21 comma 1 lettera c) e di ogni altra disposizione che garantisca l'uso efficiente di tali risorse di numerazione in conformità del presente decreto e dei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

2. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Al momento della concessione dei diritti d'uso delle risorse di numerazione, il Ministero specifica se tali diritti possono essere trasferiti dal titolare e a quali condizioni, qualora non sia già definito nei piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica. I diritti d'uso delle risorse di numerazione sono concessi dal Ministero per un periodo limitato, la cui durata è adeguata al tipo di servizio di cui trattasi, tenuto conto dell'obiettivo perseguito e della necessità di prevedere un periodo adeguato di ammortamento degli investimenti e comunque la concessione decade al termine della validità dell'autorizzazione generale, ove presente.

3. Il Ministero adotta le decisioni in materia di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione assegnate per scopi specifici previsti nell'ambito dei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica entro tre settimane dal ricevimento della domanda completa. Se la domanda risulta incompleta, il Ministero, entro i termini sopra indicati, invita l'impresa interessata ad integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni, che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla richiesta di concessione dei diritti d'uso dei numeri. Tali decisioni sono rese pubbliche.

4. Qualora l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, abbiano stabilito, previa consultazione delle parti interessate conformemente all'articolo 23, che i diritti d'uso delle risorse di numerazione ai quali potrebbe attribuirsi un valore economico eccezionale debbano essere concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, il Ministero può prorogare di altre tre settimane il periodo di tre settimane di cui al comma 3 del

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

presente articolo.

5. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, possono limitare il numero dei diritti individuali d'uso da concedere, solo quando ciò sia necessario per garantire l'uso efficiente delle risorse di numerazione.

6. Se i diritti d'uso delle risorse di numerazione includono l'uso extraterritoriale all'interno dell'Unione conformemente all'articolo 98-sexies, comma 4, il Ministero e l'Autorità, nell'ambito delle rispettive competenze, associano a tali diritti d'uso condizioni specifiche al fine di garantire il rispetto di tutte le norme nazionali in materia di tutela dei consumatori e le normative nazionali relative all'uso delle risorse di numerazione applicabili negli Stati membri in cui le risorse di numerazione sono utilizzate. Su richiesta dell'Autorità o di un'altra autorità competente di uno Stato membro in cui le risorse di numerazione nazionali sono utilizzate in violazione delle norme in materia di tutela dei consumatori o delle normative nazionali di detto Stato membro in cui sono stati concessi i diritti d'uso delle risorse di numerazione, l'Autorità o il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, applica le condizioni associate previste al primo comma del presente paragrafo in conformità dell'articolo 32, anche revocando, in casi gravi, i diritti d'uso extraterritoriale delle risorse di numerazione concessi all'impresa in questione.

7. Il presente articolo si applica anche nel caso di concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica in conformità dell'articolo 98-sexies comma 2.

8. Nel concedere i diritti di uso delle risorse di numerazione il Ministero applica le sole condizioni elencate nell'allegato I parte E del presente decreto, il quale riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare i diritti d'uso delle risorse di numerazione.

(116) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-octies Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione (ex art. 95 eecc; art. 35 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (117)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall'allegato 11. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all'articolo 4.

(117) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 98-novies Numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, compresi i numeri per assistenza a minori e minori scomparsi (ex art. 96 eecc; art. 77-bis cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (118)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. I Ministeri competenti per materia promuovono i numeri specifici nell'arco di numerazione che inizia con il codice '116' identificati nella *decisione 2007/116/CE della Commissione europea, del 15 febbraio 2007*, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con il 116 a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale e resi disponibili dall'Autorità. Essi incoraggiano la prestazione dei servizi per cui tali numeri sono riservati. In particolare, i Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuitamente a un servizio che operi uno sportello telefonico accessibile al numero «116000» per denunciare casi di minori scomparsi.

2. I Ministeri competenti per materia provvedono affinché gli utenti finali con disabilità possano avere un accesso ai servizi forniti nell'arco della numerazione che inizia con il codice '116'. Le misure adottate per facilitare l'accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi mentre viaggiano in altri Stati membri sono fondate sul rispetto delle norme o specifiche in materia stabilite a norma dell'articolo 39.

3. I Ministeri assegnatari di numerazione con codice '116' adottano misure adeguate a garantire la disponibilità delle risorse necessarie per il funzionamento del relativo sportello telefonico e provvedono affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati dell'esistenza e dell'utilizzo dei servizi attivi forniti con tali numerazioni.

4. L'Autorità provvede ad includere nei Piani di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica e modalità di assegnazione dei numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale con codice '116' e provvede altresì alla relativa assegnazione ai Ministeri competenti.

(118) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 98-decies Accesso a numeri e servizi (ex art. 97 eecc; art. 78 Codice 2003)
[Testo post riforma 2021] (119)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Ove ciò sia economicamente fattibile e salvo il caso in cui un utente finale chiamato abbia scelto, per ragioni commerciali, di limitare l'accesso da parte di chiamanti ubicati in determinate zone geografiche, l'Autorità adotta tutte le misure necessarie per assicurare che gli utenti finali siano in grado di:

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

a) accedere e utilizzare i servizi utilizzando numeri non geografici appartenenti ai piani di numerazione telefonica nazionali presenti all'interno dell'Unione; e

b) accedere a tutti i numeri forniti nell'Unione, a prescindere dalla tecnologia e dai dispositivi utilizzati dall'operatore, compresi quelli dei piani nazionali di numerazione degli Stati membri e i numeri verdi internazionali universali (Universal International Freephone Numbers - UIFN).

2. L'Autorità può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica o di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di bloccare l'accesso a numeri o servizi, caso per caso, ove ciò sia giustificato da motivi legati a frodi o abusi e imporre che in simili casi i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengano i relativi ricavi da interconnessione o da altri servizi. L'Autorità può stabilire norme di applicazione generalizzata per bloccare l'accesso da numeri o da servizi al fine di contrastare frodi o abusi, anche prevedendo misure regolamentari dissuasive.

3. L'Autorità definisce l'ubicazione dei punti terminali di rete nel rispetto dei principi di accessibilità alle numerazioni e considerando che il punto terminale di rete è il punto di accesso alla rete pubblica definito mediante un indirizzo di rete specifico.

(119) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

TITOLO III DIRITTI DEGLI UTENTI FINALI

Art. 98-undecies Deroga per alcune microimprese (ex art. 98 eecc) [Testo post riforma 2021] (120) **In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. A eccezione degli articoli 98-duodecies e 98-ter decies, il presente titolo non si applica alle microimprese che forniscono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, a meno che queste forniscano altri servizi di comunicazione elettronica.

2. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali siano informati dell'esistenza di una deroga concessa ai sensi del primo comma prima di concludere un contratto con una microimpresa che benefici di tale deroga.

(120) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-duodecies Non discriminazione (ex art. 99 eecc) [Testo post riforma 2021]

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

(121)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. I fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica non applicano agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di uso di reti o servizi che risultino differenti per ragioni connesse alla cittadinanza, al luogo di residenza o al luogo di stabilimento dell'utente finale, a meno che tale differenza di trattamento sia oggettivamente giustificata.

(121) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-terdecies Tutela dei diritti fondamentali (ex art. 100 eecc) [Testo post riforma 2021] (122)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le misure nazionali in materia di accesso a servizi e applicazioni o di uso delle stesse attraverso reti di comunicazione elettronica da parte di utenti finali rispettano la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta») e i principi generali del diritto dell'Unione.

2. Qualunque provvedimento riguardante l'accesso a servizi e applicazioni o l'uso degli stessi attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, che possa limitare l'esercizio dei diritti o delle libertà fondamentali riconosciuti dalla Carta è imposto soltanto se è previsto dalla legge e rispetta detti diritti e libertà, è proporzionato e necessario e risponde effettivamente agli obiettivi di interesse generale riconosciuti dal diritto dell'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui in conformità dell'articolo 65, comma 1, della Carta e dei principi generali del diritto dell'Unione, incluso il diritto a un ricorso effettivo e a un giusto processo. Di conseguenza, tali provvedimenti sono adottati soltanto nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e del diritto alla protezione dei dati personali, secondo quanto previsto dal *Regolamento (UE) 2016/679*, dal *decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196* nonché, ove applicabile, dal *decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51*. E' garantita una procedura preliminare equa ed imparziale, compresi il diritto della persona o delle persone interessate di essere ascoltate, fatta salva la necessità di presupposti e regimi procedurali appropriati in casi di urgenza debitamente accertata conformemente alla Carta.

(122) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-quater decies Obblighi di informazione applicabili ai contratti (ex art. 102 eecc; art. 70 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (123)

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto o da un'offerta corrispondente, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le informazioni necessarie di cui agli *articoli 48 e 49 del Codice del consumo*, nonché, in aggiunta, le informazioni elencate all'allegato 8, nella misura in cui tali informazioni riguardino un servizio da loro offerto. Le informazioni sono fornite in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole quale definito all'*articolo 45, comma 1, lett. l), del Codice del consumo* o, se non è fattibile fornire le informazioni su supporto durevole, sotto forma di documento facilmente scaricabile messo a disposizione dal fornitore, anche tramite modalità digitali. Il fornitore richiama esplicitamente l'attenzione del consumatore sulla disponibilità di tale documento e sull'importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento futuro e riproduzione identica. Le informazioni sono fornite in un formato accessibile per gli utenti finali con disabilità conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

2. Le informazioni di cui ai commi 1, 3 e 5 sono fornite anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che esse non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono ai consumatori una sintesi contrattuale concisa e facilmente leggibile. Tale sintesi individua i principali elementi degli obblighi di informazione in conformità del comma 1. Gli elementi principali comprendono almeno:

- a) il nome, l'indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per eventuali reclami;
- b) le principali caratteristiche di ciascun servizio fornito;
- c) i rispettivi prezzi per attivare il servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento diretto in denaro;
- d) la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e risoluzione;
- e) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;
- f) con riguardo ai servizi di accesso a internet, una sintesi delle informazioni richieste a norma dell'*articolo 4, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2015/2120*.

4. I fornitori soggetti agli obblighi di cui al comma 1 forniscono, mediante il modello sintetico di cui al *Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019*, la sintesi contrattuale gratuitamente ai consumatori, prima della stipula del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora sia impossibile in quel momento, per ragioni tecniche oggettive, fornire la sintesi contrattuale, essa è fornita in seguito senza indebito ritardo; il contratto diventa effettivo quando il consumatore ha confermato il proprio accordo in seguito alla ricezione della sintesi contrattuale.

5. Le informazioni di cui ai commi 1 e 4 diventano parte integrante del contratto e non sono modificate prima della scadenza del termine di cui all'*articolo 98-septies decies comma 1*, se non con l'accordo esplicito delle parti contrattuali.

6. Qualora i servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico siano fatturati sulla base del consumo in termini di tempo o volume, i fornitori offrono ai consumatori il mezzo per monitorare e controllare l'uso di ciascun servizio. Tale mezzo comprende l'accesso a informazioni tempestive sul livello di consumo dei servizi incluso nel piano tariffario. In particolare, i fornitori inviano ai consumatori una notifica prima che siano raggiunti eventuali limiti di consumo stabiliti con proprio provvedimento dall'Autorità, inclusi

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

nel loro piano tariffario nonché quando sia stato pienamente consumato un servizio incluso nel piano tariffario.

7. L'Autorità può imporre ai fornitori di assicurare informazioni aggiuntive in merito al livello di consumo e impedire temporaneamente l'ulteriore utilizzo del servizio corrispondente qualora sia superato il limite finanziario o di volume determinato dall'Autorità.

(123) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 98-quindecies Trasparenza, confronto delle offerte e pubblicazione delle informazioni (ex art. 103 eec - art. 71 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (124)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Qualora i fornitori di servizi di accesso a internet o di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico assoggettino la fornitura di tali servizi a termini e condizioni, l'Autorità provvede affinché le informazioni di cui all'allegato 9 siano pubblicate da tutti i fornitori in questione o dalla stessa Autorità, in forma chiara, esaustiva, idonea alla lettura automatica e in un formato accessibile per i consumatori con disabilità, conformemente al diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Tali informazioni sono costantemente aggiornate. L'Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, anche all'Autorità prima della pubblicazione.

2. L'Autorità provvede affinché gli utenti finali abbiano accesso gratuito ad almeno uno strumento indipendente di confronto che consenta loro di comparare e valutare diversi servizi di accesso a internet e servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico e, se del caso, di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per quanto riguarda:

a) prezzi e tariffe dei servizi forniti a fronte di pagamenti diretti in denaro ricorrenti o basati sul consumo; e

b) la qualità del servizio, laddove sia offerta una qualità minima del servizio o all'impresa sia richiesto di pubblicare tali informazioni ai sensi dell'articolo 98-sedecies.

3. Lo strumento di confronto di cui al comma 2:

a) è funzionalmente indipendente dai fornitori di tali servizi, e assicura pertanto che tali prestatori di servizi ricevano pari trattamento nei risultati di ricerca;

b) indica chiaramente i proprietari e gli operatori dello strumento di confronto;

c) definisce criteri chiari e obiettivi su cui si deve basare il confronto;

d) utilizza un linguaggio chiaro e privo di ambiguità;

e) fornisce informazioni corrette e aggiornate e indica la data dell'ultimo aggiornamento;

f) è aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a internet o servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che metta a disposizione le informazioni pertinenti e comprende un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, se le informazioni presentate non forniscono un quadro completo del mercato, una chiara

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

indicazione in tal senso prima di mostrare i risultati;

g) prevede una procedura efficace per segnalare le informazioni errate;

h) comprende la possibilità di comparare prezzi, tariffe e prestazioni in termini di qualità del servizio tra le offerte a disposizione dei consumatori e, qualora l'Autorità lo ritenga opportuno, le offerte standard accessibili pubblicamente agli utenti finali.

4. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui alle lettere da a) a h) sono certificati, su richiesta del fornitore dello strumento, dall'Autorità. I terzi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente e in formati di dati aperti, allo scopo di rendere disponibili tali strumenti indipendenti di confronto, le informazioni pubblicate dai fornitori dei servizi di accesso a internet o dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico.

5. L'Autorità può esigere che i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, o entrambi, diffondano gratuitamente, all'occorrenza, informazioni di pubblico interesse agli utenti finali nuovi ed esistenti tramite i canali che utilizzano normalmente per le comunicazioni con gli utenti finali. In tal caso, dette informazioni di pubblico interesse sono fornite dalle competenti autorità pubbliche in forma standardizzata e riguardano fra l'altro:

a) gli utilizzi più comuni dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico per attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare quelli che possono attentare al rispetto degli altrui diritti e libertà, comprese le violazioni dei diritti di protezione dei dati, del diritto d'autore e dei diritti connessi, e le conseguenze giuridiche di tali atti; e

b) i mezzi di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, per la vita privata e per i dati personali, anche ai fini di cui all'*articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679* nella fruizione dei servizi di accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico.

(124) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-sedecies Qualità dei servizi relativi all'accesso a internet e dei servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico (ex art. 104 eecc - art. 72 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (125)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'Autorità può prescrivere ai fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di pubblicare, a uso degli utenti finali, informazioni complete, comparabili, attendibili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei servizi offerti, nella misura in cui controllino almeno alcuni elementi della rete direttamente o in virtù di un accordo sul livello dei servizi a tal fine, e sulle misure adottate per assicurare un accesso equivalente per i consumatori con disabilità. L'Autorità può altresì richiedere che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico informino i consumatori qualora la qualità dei servizi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione dei segnali o la connettività della rete. Tali informazioni sono comunicate, a richiesta, all'Autorità prima della pubblicazione. Le misure intese a garantire la qualità del servizio devono essere conformi al *regolamento (UE) 2015/2120*.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2. L'Autorità precisa, tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC, i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misura applicabili e il contenuto, la forma e le modalità della pubblicazione, compresi meccanismi di certificazione della qualità. Se del caso, sono utilizzati i parametri, le definizioni e i metodi di misura indicati nell'allegato 10.

(125) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 98-septies decies Durata dei contratti e diritto di recesso (ex art. 105 eecc; art. 70 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (126)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'Autorità provvede affinché le condizioni e le procedure di recesso dei contratti non fungano da disincentivo al cambiamento di fornitore di servizi e affinché i contratti stipulati tra consumatori e fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina non impongano un periodo di impegno superiore a 24 mesi con l'obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alla durata di un contratto a rate se il consumatore ha convenuto in un contratto separato di rateizzare i pagamenti esclusivamente per l'installazione di una connessione fisica, in particolare a reti ad altissima capacità. Un contratto a rate per l'installazione di una connessione fisica non include l'apparecchiatura terminale, a esempio router o modem, e non impedisce ai consumatori di esercitare i loro diritti in virtù del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare tali disposizioni.

4. Se il contratto prevede la proroga automatica di un contratto a durata determinata per servizi di comunicazione elettronica diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, dopo la proroga l'utente finale ha il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento con un preavviso di massimo un mese e senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, eccetto quelli addebitati per la ricezione del servizio durante il periodo di preavviso. Con almeno due mesi di anticipo rispetto alla proroga automatica del contratto, i fornitori informano l'utente finale, in modo chiaro e tempestivo e su un supporto durevole, circa la fine dell'impegno contrattuale e in merito alle modalità di recesso dal contratto e migliori tariffe relative ai loro servizi. I fornitori offrono agli utenti finali tali informazioni in merito alle migliori tariffe almeno una volta all'anno.

5. Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale nè costi di disattivazione, al momento dell'avvenuta comunicazione di modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

indipendenti dal numero, tranne nel caso in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell'utente finale, siano di carattere puramente amministrativo e non abbiano alcun effetto negativo sull'utente finale o siano imposte direttamente dal diritto dell'Unione o nazionale. I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale né ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. L'Autorità provvede affinché la comunicazione sia effettuata in modo chiaro e comprensibile su un supporto durevole.

6. In caso di discrepanza significativa, continuativa o frequentemente ricorrente tra la prestazione effettiva di un servizio di comunicazione elettronica, diverso da un servizio di accesso a internet o da un servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero, e la prestazione indicata nel contratto il consumatore ha il diritto di risolvere il contratto senza incorrere in alcun costo, fatto salvo il diritto agli indennizzi previsti dal contratto o dalla regolamentazione di settore per i disservizi subiti.

7. Ove un utente finale abbia il diritto di recedere da un contratto per la prestazione di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza contrattuale concordata, non è dovuto alcun corrispettivo, a qualsiasi titolo, a eccezione di quanto previsto per le apparecchiature terminali abbinata al contratto al momento della stipulata e fornite dall'operatore che l'utente sceglie di mantenere. In tale ipotesi gli importi eventualmente dovuti non superano il loro valore in proporzione al tempo, concordato al momento della conclusione del contratto o la quota rimanente della tariffa per i servizi prestati fino alla fine del contratto, a seconda di quale sia inferiore.

8. L'Autorità può stabilire altri metodi per il calcolo degli importi eventualmente dovuti a condizione che non comportino un livello eccedente quello calcolato in conformità al comma 7. Il fornitore elimina gratuitamente le eventuali condizioni associate all'utilizzo delle apparecchiature terminali su altre reti in un momento specificato dall'Autorità al più tardi al momento del pagamento di tali importi.

9. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per servizi da macchina a macchina, del diritto di recesso di cui ai commi 5 e 7 beneficiano solo gli utenti finali che sono consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.

10. Restano ferme le disposizioni di cui all'*art. 1 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7*, convertito con modificazioni dalla *legge 2 aprile 2007 n. 40*.

(126) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, come corretto da *Comunicato 9 febbraio 2022*, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33 che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-octies decies Passaggio a un altro fornitore e portabilità del numero (ex art. 106 eecc; art. 80 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (127)
In vigore dal 24 dicembre 2021

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Nel caso di passaggio da un fornitore di servizi di accesso a internet a un altro, i fornitori interessati offrono all'utente finale informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantiscono la continuità del servizio di accesso a internet, salvo laddove non sia tecnicamente fattibile. Il fornitore ricevente assicura che l'attivazione dei servizi di accesso a internet abbia luogo nel più breve tempo possibile alla data e comunque entro la data e nei termini espressamente concordati con l'utente finale. Il fornitore cedente continua a prestare il servizio di accesso a internet alle stesse condizioni finché il fornitore ricevente non attiva il suo servizio di accesso a internet. L'interruzione del servizio durante la procedura di passaggio non può superare un giorno lavorativo. L'Autorità garantisce l'efficienza e la semplicità della procedura di passaggio per l'utente finale.

2. L'Autorità e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché tutti gli utenti finali con numeri appartenenti al piano di numerazione nazionale abbiano il diritto di conservare i propri numeri, su richiesta, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio, a norma dell'allegato 6, parte C.

3. Qualora un utente finale risolva un contratto l'Autorità e il Ministero nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono affinché possa mantenere il diritto di trasferire un numero dal piano di numerazione nazionale verso un altro fornitore per almeno un mese dalla data della risoluzione, a meno che non rinunci a tale diritto.

4. L'Autorità provvede affinché la tariffazione tra fornitori in relazione alla portabilità del numero, qualora prevista, sia orientata ai costi e non siano applicati oneri diretti agli utenti finali.

5. Il trasferimento dei numeri e la loro successiva attivazione sono effettuati nel più breve tempo possibile alla data e nei termini esplicitamente concordati con l'utente finale. In ogni caso, gli utenti finali che abbiano concluso un accordo per il trasferimento del proprio numero a un nuovo fornitore ottengono l'attivazione del numero in questione entro un giorno lavorativo dalla data concordata con l'utente finale. In caso di mancato successo delle operazioni di trasferimento, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi correlati dell'utente finale fino al completamento della portabilità. Il fornitore cedente continua a prestare i servizi agli stessi termini e condizioni fino all'attivazione dei servizi del fornitore ricevente. In ogni caso, l'interruzione del servizio durante le operazioni di passaggio di fornitore e trasferimento dei numeri non può superare un giorno lavorativo. Gli operatori le cui reti o le risorse di accesso sono utilizzate dal fornitore cedente o dal fornitore ricevente, o da entrambi, provvedono affinché non vi siano interruzioni del servizio che ritarderebbero le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero.

6. Il fornitore ricevente conduce le operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero di cui ai commi 1 e 5 ed entrambi i fornitori, ricevente e cedente, cooperano in buona fede. Non causano abusi o ritardi nelle operazioni di passaggio di fornitore e di portabilità del numero né effettuano il trasferimento di numeri o il passaggio di utenti finali senza il consenso esplicito di questi ultimi. I contratti degli utenti finali con il fornitore cedente sono risolti automaticamente al termine delle operazioni di trasferimento. L'Autorità può stabilire i dettagli delle operazioni di cambiamento del fornitore e di portabilità del numero, tenendo conto delle disposizioni nazionali in materia di contratti, della fattibilità tecnica e della necessità di assicurare agli utenti finali la continuità del servizio. Ciò comprende, ove tecnicamente fattibile, un requisito che preveda che la portabilità sia ultimata via etere, salvo diversa richiesta dell'utente finale. L'Autorità adotta inoltre misure tali da assicurare l'adeguata informazione e tutela degli utenti finali durante tutte le operazioni di trasferimento e di portabilità, evitando altresì il trasferimento ad altro operatore contro la loro volontà. I fornitori cedenti rimborsano su richiesta l'eventuale credito residuo ai consumatori che utilizzano servizi prepagati. Il rimborso può essere soggetto a una trattenuta solo se indicato nel contratto. L'eventuale trattenuta è proporzionata e commisurata ai costi effettivi sostenuti dal fornitore cedente

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

nell'erogazione del rimborso.

7. L'Autorità stabilisce norme relative ai rimborsi e indennizzi in favore degli utenti finali e alle sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo da parte del fornitore, compresi i ritardi o abusi relativi alle operazioni di passaggio tra fornitori e nel trasferimento del numero e alla mancata presentazione ad appuntamenti di servizio e di installazione.

8. Oltre alle informazioni richieste ai sensi dell'allegato 8, l'Autorità provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza del diritto al rimborso e indennizzo di cui al comma 7.

9. L'Autorità definisce con proprio regolamento le norme per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo e ne verifica il rispetto nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie stabilite dalla legge.

(127) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-novies decies Offerte di pacchetti (ex art. 107 eecc) [Testo post riforma 2021] (128)

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Se un pacchetto di servizi o un pacchetto di servizi e apparecchiature terminali offerto a un consumatore comprende almeno un servizio di accesso a internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato sul numero accessibile al pubblico, si applicano l'articolo 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, se del caso quelli non altrimenti contemplati da tali disposizioni.

2. Se il consumatore ha il diritto di risolvere qualsiasi elemento del pacchetto di cui al comma 1 prima della scadenza contrattuale concordata per ragioni di mancata conformità al contratto o di mancata fornitura, ha il diritto di risolvere il contratto in relazione a tutti gli elementi del pacchetto.

3. La sottoscrizione di servizi o apparecchiature terminali supplementari forniti o distribuiti dal medesimo fornitore di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico non prolunga la durata originaria del contratto a cui tali servizi o apparecchiature terminali sono aggiunti, salvo qualora il consumatore convenga diversamente, in maniera espressa, al momento della sottoscrizione relativa a servizi o apparecchiature terminali supplementari.

4. I commi 1 e 3 si applicano anche agli utenti finali che sono microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente acconsentito a non applicare la totalità o parti di tali disposizioni.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

5. L'Autorità può altresì applicare gli articoli 98-quater decies comma 4, 98-quindecies comma 1, 98-septies decies e 98-octies decies richiamati al comma 1 per quanto concerne altre disposizioni di cui al presente titolo.

(128) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-vicies Disponibilità di servizi (ex art. 108 eecc; art. 73 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (129)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero stabilisce le misure necessarie per garantire la più ampia disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a internet forniti attraverso le reti pubbliche di comunicazione elettronica, in caso di incidenti gravi di rete o nei casi di forza maggiore.

2. Il Ministero provvede affinché i fornitori di servizi di comunicazione vocale adottino tutte le misure necessarie a garantire l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli allarmi pubblici.

(129) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, come corretto da *Comunicato 9 febbraio 2022*, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-vicies semel Disposizioni per favorire l'attuazione del numero di emergenza unico europeo (ex art. 75-bis Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (130)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Al Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero, sono attribuiti poteri di indirizzo e coordinamento per l'individuazione e l'attuazione delle iniziative volte all'istituzione su tutto il territorio nazionale del numero unico di emergenza europeo «112» attraverso l'istituzione di PSAP di primo livello da realizzare in ambito regionale, denominati Centrali Uniche di Risposta-CUR, secondo le modalità definite con appositi protocolli d'intesa tra il Ministero dell'interno e le regioni, ai sensi di quanto disposto dalla *legge 7 agosto 2015, n. 124* e dal *decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177*.

2. Per l'esercizio dei poteri di cui al comma 1, il Ministero dell'interno si avvale di una commissione consultiva costituita presso il medesimo Ministero e composta dai rappresentanti del Ministero dell'interno, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

politiche europee, dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della salute e della difesa nonché dai rappresentanti designati dalla Conferenza Stato-Regioni. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso e rimborso spese.

3. Ai fini dell'attuazione delle iniziative individuate ai sensi del presente articolo il Ministero d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2, esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche.

4. Il dispiegamento del servizio di cui al comma 1 si completa sull'intero territorio nazionale entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto.

(130) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-vicies bis Comunicazioni di emergenza e numero unico di emergenza europeo (ex art. 109) [Testo post riforma 2021] (131)
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, provvede affinché tutti gli utenti finali dei servizi di cui al comma 2, compresi gli utenti di telefoni pubblici a pagamento, possano avere accesso, gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento, ai servizi di soccorso tramite le comunicazioni di emergenza digitando il numero unico di emergenza europeo «112» e qualunque numero di emergenza nazionale. Il Ministero promuove l'accesso ai servizi di soccorso tramite il numero unico di emergenza europeo «112» da reti di comunicazione elettronica che non sono accessibili al pubblico ma consentono le chiamate verso le reti pubbliche, in particolare quando l'impresa responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole a un servizio di soccorso. I numeri di emergenza nazionali sono richiesti dai Ministeri competenti, sentito il Ministero e l'Autorità, che provvede all'assegnazione e al recepimento nei piani nazionali di numerazione dei servizi di comunicazione elettronica.

2. Il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, previa consultazione dell'Autorità, delle Amministrazioni esercenti servizi di emergenza e dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica, provvede affinché sia garantito un accesso ai servizi di emergenza da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico, nei casi in cui tali servizi consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso un numero che figura in un piano di numerazione nazionale o internazionale, tramite comunicazioni di emergenza allo PSAP più idoneo.

3. Il Ministero dell'interno provvede affinché tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112» ricevano adeguata risposta e siano trattate nel modo più consono alla struttura nazionale dei servizi di soccorso. Tali comunicazioni di emergenza ricevono risposte e un trattamento con la stessa rapidità ed efficacia riservate alle comunicazioni di emergenza dirette al numero o ai numeri di emergenza nazionali, se questi

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

continuano ad essere utilizzati. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel.

4. Il Ministero dell'interno provvede affinché l'accesso per gli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia disponibile tramite le comunicazioni di emergenza ed equivalente a quello degli altri utenti finali conformemente al diritto dell'Unione europea che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel. L'Autorità e il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, collaborano con la Commissione europea e le altre autorità nazionali di regolamentazione o le altre autorità competenti al fine dell'adozione di misure adeguate per assicurare che, mentre viaggiano in un altro Stato membro, gli utenti finali con disabilità possano accedere ai servizi di emergenza su un piano di parità con altri utenti finali senza alcuna preregistrazione. Tali misure mirano a garantire l'interoperabilità tra gli Stati membri e si basano quanto più possibile sulle norme o specifiche europee stabilite conformemente all'articolo 39 del presente decreto. Tali misure non impediscono al Ministero, d'intesa con il Ministero dell'interno, che a tale fine si avvale della commissione consultiva di cui al comma 2 dell'articolo 98-vicies semel, di adottare ulteriori prescrizioni al fine di perseguire gli obiettivi di cui al presente articolo.

5. Il Ministero dell'interno provvede affinché le informazioni sulla localizzazione del chiamante siano messe a disposizione dei PSAP senza indugio dopo che è stata stabilita la connessione della comunicazione di emergenza. Esse comprendono le informazioni sulla localizzazione basata sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla localizzazione del chiamante derivanti dai dispositivi mobili, che sono conservate per il solo tempo strettamente necessario. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3. Il Ministero dell'interno provvede affinché sia realizzata la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla localizzazione del chiamante, le quali sono gratuite per l'utente finale e per i PSAP con riguardo a tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico di emergenza europeo «112». Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero e l'Autorità, può estendere tale obbligo alle comunicazioni di emergenza agli ulteriori numeri di emergenza nazionali fino al completamento del dispiegamento nazionale del modello CUR, secondo quanto indicato al comma 1 dell'articolo 98-vicies semel. Il Ministero dell'interno, sentito il Ministero e l'Autorità, anche ai fini dell'eventuale consultazione del BEREC, definisce i criteri per l'esattezza e l'affidabilità delle informazioni fornite sulla localizzazione del chiamante.

6. Il Ministero dell'interno provvede affinché gli utenti finali siano adeguatamente informati in merito all'esistenza e all'uso del numero unico di emergenza europeo «112», nonché alle sue funzioni di accessibilità, anche attraverso iniziative rivolte specificamente alle persone che viaggiano da uno Stato membro all'altro e agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni sono fornite in un formato accessibile e concepito per diversi tipi di disabilità. Il Ministero esercita le relative attribuzioni nei confronti degli operatori di comunicazioni elettroniche secondo quanto indicato al comma 3 dell'articolo 98-vicies semel.

7. L'Autorità collabora con il BEREC al fine della costituzione e mantenimento della banca dati dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri per garantire che questi siano in grado di contattarsi da uno Stato membro all'altro anche qualora tale banca dati sia mantenuta da un'altra organizzazione.

(131) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 98-vicies ter Sistema di allarme pubblico (ex art. 110 eecc) [Testo post riforma 2021] (132)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Nei casi di gravi emergenze e catastrofi imminenti o in corso, anche di carattere sanitario, i fornitori dei servizi mobili di comunicazione interpersonale basati sul numero trasmettono allarmi pubblici agli utenti finali interessati. La trasmissione degli allarmi pubblici ai sensi del presente comma avviene attraverso la trasmissione di messaggi denominati "Messaggi IT-Alert".

2. I Messaggi IT-Alert sono trasmessi dal sistema IT-Alert, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ooo), avvalendosi del servizio di rete Cell Broadcast Service di cui all'articolo 2, comma 1, lettera bbb).

3. Le modalità operative ed organizzative relative all'utilizzo ed alle finalità del sistema IT-Alert sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. Gli allarmi pubblici possono essere trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi da quelli di cui al precedente comma 2 e dai servizi di diffusione radiotelevisiva, o tramite un'applicazione mobile basata su un servizio di accesso a internet, a condizione che l'efficacia del sistema di allarme pubblico sia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi quelli presenti solo temporaneamente nella zona interessata.

5. L'Autorità, tenuto conto delle linee guida del BEREC sulla modalità per valutare se l'efficacia dei sistemi di allarme pubblico, a norma del presente comma, sia equivalente all'efficacia dei sistemi di allarme di cui al comma 1, supporta il Ministero nella valutazione dell'efficacia degli eventuali sistemi di allarme pubblico che utilizzano sistemi di trasmissione diversi da quelli di cui al comma 2.

(132) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-vicies quater Accesso e scelta equivalenti per i consumatori con disabilità (ex art. 111 eecc) [Testo post riforma 2021] (133)**In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. L'Autorità specifica le prescrizioni che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono rispettare affinché i consumatori con disabilità:

a) abbiano un accesso ai servizi di comunicazione elettronica, incluse le relative informazioni contrattuali fornite a norma dell'articolo 98-quarter decies, equivalente a quello di tutti i consumatori;

b) beneficino della gamma di imprese e servizi a disposizione della maggior parte dei consumatori.

2. Nell'adottare le misure di cui al comma 1, l'Autorità favorisce la conformità con le pertinenti norme o specifiche stabilite in conformità dell'articolo 39.

(133) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 98-vicies quinquies Servizi di consultazione degli elenchi (ex art. 112 eecc; art. 75 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (134)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'Autorità provvede affinché tutti i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero che assegnano numeri da un piano di numerazione soddisfino qualsiasi richiesta ragionevole di rendere disponibili le informazioni necessarie, ai fini della fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili al pubblico, in una forma concordata e a condizioni eque, oggettive, orientate ai costi e non discriminatorie. L'Autorità provvede affinché sia rispettato il diritto degli utenti di servizi telefonici accessibili al pubblico ad essere inseriti o esclusi dagli elenchi.

2. L'Autorità può imporre obblighi e condizioni alle imprese che controllano l'accesso degli utenti finali alla fornitura di servizi di consultazione elenchi in conformità dell'articolo 72. Tali obblighi e condizioni sono obiettivi, equi, trasparenti, non discriminatori e favoriscano modalità digitali di erogazione e fruizione del servizio.

3. L'Autorità non mantiene in essere alcuna limitazione normativa che impedisca agli utenti finali di uno Stato membro di accedere direttamente ai servizi di consultazione elenchi di un altro Stato membro tramite chiamata vocale o SMS e adottano le misure per garantire tale accesso a norma dell'articolo 98-decies.

4. Il presente articolo si applica fatte salve le prescrizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali e della vita privata e, in particolare, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 129 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*.

(134) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 98-vicies sexies Interoperabilità dei ricevitori autoradio e dei ricevitori radio di consumo e delle apparecchiature di televisione digitale di consumo (ex art. 113 e all. XI eec e art. 74 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (135)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Tutti i ricevitori autoradio e le apparecchiature di televisione digitale di consumo devono essere interoperabili in conformità ai commi 3 e 4.

2. Ogni altro ricevitore di radiodiffusione di consumo, non rientrante nei commi 3 e 4, integra almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Sono esclusi i ricevitori di radiodiffusione di valore modesto, i prodotti nei quali il ricevitore radio ha una funzione puramente accessoria, quali gli apparati di telefonia mobile smartphone e le apparecchiature utilizzate del servizio radioamatoriale.

3. I ricevitori autoradio di consumo messi a disposizione del mercato singolarmente, o integrati in un veicolo nuovo della categoria M ed N messo a disposizione sul mercato in vendita o in locazione, comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. I ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfano il requisito sopra richiamato contemplato, coperto da tali norme o parti di esse.

4. Gli apparecchi televisivi digitali di consumo a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione dispongono di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo. Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione europea, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

- di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);

- di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

5. Le apparecchiature di ricezione televisiva, vendute nel territorio nazionale, integrano un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVBT2 con tutte le codifiche approvate nell'ambito dell'ITU. In caso di evoluzioni delle codifiche, l'Autorità sentiti gli operatori di mercato interessati indica le nuove codifiche approvate dall'ITU successivamente alla codifica HEVC Main 10, di cui alla Raccomandazione ITU-T H.265 (V4), da integrare ai ricevitori, ritenute necessarie per favorire l'innovazione tecnologica indicando altresì i relativi tempi congrui di adeguamento.

6. L'Autorità vigila sull'interoperabilità delle apparecchiature di televisione digitale di consumo, di cui al comma 4, e se del caso, sentito il Ministero, definisce le misure necessarie per garantirla.

7. I fornitori di servizi di televisione digitale garantiscono, se del caso, che le apparecchiature

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

di televisione digitale che forniscono ai loro utenti finali siano interoperabili in modo che, ove tecnicamente fattibile, siano riutilizzabili con altri fornitori di servizi di televisione digitale. Fatto salvo l'*articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49*, al termine del loro contratto, gli utenti finali hanno la possibilità di restituire le apparecchiature di televisione digitale in modo semplice e gratuito, a meno che il fornitore dimostri che sono pienamente interoperabili con i servizi di televisione digitale di altri fornitori, compresi quelli a cui è passato l'utente finale. Le apparecchiature di televisione digitale che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, sono considerate conformi alle prescrizioni di interoperabilità di cui sopra contemplate da tali norme o parti di esse. Con regolamento dell'Autorità sono indicate le codifiche che devono considerarsi tecnologicamente superate, in ordine alle quali non sussistono gli obblighi previsti dal presente comma.

(135) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 98-vicies septies Obblighi di trasmissione (ex art. 114 eecc; art. 81 cod 2003)
[Testo post riforma 2021] (136)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero e l'Autorità, ciascuno per le proprie competenze possono imporre obblighi di trasmissione ragionevoli, per specifici canali radiofonici e televisivi e servizi complementari, specialmente servizi di accessibilità destinati a consentire un accesso adeguato agli utenti finali con disabilità, alle imprese soggette alla loro giurisdizione che forniscono reti di comunicazione elettronica destinate alla distribuzione di servizi di diffusione televisiva o radiofonica al pubblico, se un numero significativo di utenti finali di tali reti le utilizza come mezzo principale di ricezione di tali servizi televisivi o radiofonici. Tali obblighi sono imposti solo se necessari a soddisfare precisi obiettivi di interesse generale, definiti in modo chiaro dal Ministero e se sono proporzionati e trasparenti.

2. Gli obblighi di cui al comma 1 sono sottoposti al riesame ogni cinque anni tranne nei casi in cui tale riesame sia stato effettuato nel corso dei quattro anni precedenti.

(136) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

**Art. 98- duodetries Fornitura di prestazioni supplementari (ex art. 115 eecc; art. 79 cod. 2003) [Testo post riforma 2021] (137)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Fatto salvo l'articolo 98 l'Autorità può imporre a tutti i fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico di mettere a disposizione gratuitamente tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte B, se ciò è fattibile sul piano tecnico, come pure tutte o parte delle prestazioni supplementari elencate nell'allegato 6 parte A.
2. Nell'applicare il comma 1, l'Autorità può andare oltre l'elenco delle prestazioni supplementari di cui all'allegato 6 parti A e B, al fine di assicurare un livello di protezione dei consumatori più elevato.
3. L'Autorità può decidere di non applicare il comma 1 nella totalità o in parte del proprio territorio se ritiene, tenuto conto del parere delle parti interessate, che l'accesso a tali prestazioni sia sufficiente.

(137) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Art. 98-undetricies Identificazione degli utenti [Testo post riforma 2021] (138) In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Ogni impresa è tenuta a rendere disponibili, anche per via telematica, al centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno gli elenchi di tutti i propri abbonati e di tutti gli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile, che sono identificati prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette imprese, anche per il caso di nuova attivazione e di migrazione di S.I.M. card già attivate, adottano tutte le necessarie misure affinché venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità, nonché del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti, anche da remoto o in via indiretta purché vengano garantiti la corretta acquisizione dei dati necessari al riconoscimento dell'utente ed il rispetto delle norme a tutela della riservatezza dei dati personali. L'Autorità giudiziaria ha facoltà di accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del Ministero dell'interno.
2. L'obbligo di identificazione di cui al comma 1 non si applica alle schede elettroniche (S.I.M.) utilizzate per la fornitura di servizi di tipo 'internet delle cose', installate senza possibilità di essere estratte all'interno degli oggetti connessi e che, anche se disinstallate, non possono essere utilizzate per effettuare traffico vocale, inviare SMS o fruire del servizio di connessione a internet.

(138) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 98- tricies Notifica e monitoraggio (ex art. 121 eec art. 52 Codice 2003) [Testo post riforma 2021] (139)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'Autorità notifica alla Commissione europea entro un mese dall'entrata in vigore e immediatamente in caso di eventuale cambiamento successivo, i nomi delle imprese designate quali titolari di obblighi di servizio universale di cui all'articolo 95 comma 2, articolo 96 o articolo 97.
2. L'Autorità notifica alla Commissione i nomi delle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato nonché gli obblighi imposti nei loro confronti. Qualsiasi modifica degli obblighi imposti nei confronti delle imprese e qualsiasi modifica delle imprese designate è notificata senza indugio alla Commissione europea.

(139) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, che ha sostituito gli articoli da 1 a 98 con gli articoli da 1 a 98-tricies.

Parte IV (140)
RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

**Art. 99 Installazione ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'attività di installazione di reti ed esercizio di reti o servizi di comunicazioni elettroniche ad uso privato è libera ai sensi dell'*articolo 3*, fatte salve le condizioni stabilite nel presente Titolo e le eventuali limitazioni introdotte da disposizioni legislative regolamentari amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini o le imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio Economico Europeo, o che siano giustificate da esigenze della difesa e della sicurezza dello Stato, della protezione civile, della sanità pubblica e della tutela dell'ambiente, poste da specifiche disposizioni, ivi comprese quelle vigenti alla data di entrata in vigore del Codice.
2. Le disposizioni del presente Titolo si applicano anche ai cittadini o imprese di Paesi non appartenenti all'Unione europea, nel caso in cui lo Stato di appartenenza applichi, nelle materie disciplinate dal presente Titolo, condizioni di piena reciprocità. Rimane salvo quanto previsto da trattati internazionali cui l'Italia aderisce o da specifiche convenzioni.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

3. L'attività di installazione ed esercizio di reti o servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, fatta eccezione di quanto previsto al comma 5, è assoggettata ad una autorizzazione generale che consegue alla presentazione della dichiarazione di cui al comma 4.

4. Il soggetto interessato presenta al Ministero una dichiarazione resa dalla persona fisica titolare ovvero dal legale rappresentante della persona giuridica, o da soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di installare o esercire una rete di comunicazione elettronica ad uso privato. La dichiarazione costituisce segnalazione certificata di inizio attività. Il soggetto interessato è abilitato ad iniziare la propria attività a decorrere dall'avvenuta presentazione. Ai sensi dell'*articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, il Ministero, entro e non oltre sessanta giorni dalla presentazione della dichiarazione, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di conferimento di diritto d'uso di frequenze.

5. Sono in ogni caso libere le attività di cui all'*articolo 105*, nonché la installazione, per proprio uso esclusivo, di reti di comunicazione elettronica per collegamenti nel proprio fondo o in più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore purché contigui, ovvero nell'ambito dello stesso edificio per collegare una parte di proprietà del privato con altra comune, purché non connessi alle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico. Parti dello stesso fondo o più fondi dello stesso proprietario, possessore o detentore si considerano contigui anche se separati, purché collegati da opere permanenti di uso esclusivo del proprietario, che consentano il passaggio pedonale o di mezzi.

(140) Così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*.

Art. 100 Impianti di amministrazioni dello Stato [Testo post riforma 2021] In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Le Amministrazioni dello Stato possono provvedere, nell'interesse esclusivo dei propri servizi, alla costruzione ed all'esercizio di impianti di comunicazione elettronica. Nel caso di assegnazione di frequenze, è necessario il consenso del Ministero, relativamente alle caratteristiche tecniche dell'impianto ed alle modalità di svolgimento del servizio.

2. Il consenso di cui al comma 1 non è richiesto per le necessità di ordine militare e di ordine e sicurezza pubblica. Nei casi di interconnessione con altre reti è necessario il coordinamento tecnico con il Ministero.

3. La norma di cui al comma 2 si applica anche agli Organismi internazionali di cui lo Stato italiano fa parte, nonché ai Paesi membri degli stessi organismi, nei limiti in cui un accordo di Governo abbia previsto la possibilità di eseguire ed esercitare nel territorio italiano impianti di comunicazione elettronica.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 101 Traffico ammesso [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato può utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attività di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi.
 2. Nei casi di calamità naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero può affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose.
 3. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.
-

**Art. 102 Violazione degli obblighi [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver ottenuto il diritto d'uso della frequenza da utilizzare, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000,00 a 10.000,00 euro.
2. Chiunque installa od esercisce una rete di comunicazione elettronica ad uso privato, senza aver conseguito l'autorizzazione generale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 a 3.000,00 euro.
3. Il trasgressore è tenuto, in ogni caso, al pagamento di una somma pari ai contributi di cui all'*articolo 116*, commisurati al periodo di esercizio abusivo accertato e comunque per un periodo non inferiore all'anno.
4. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto indicato nel provvedimento di concessione del diritto d'uso di frequenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 5.000,00 euro.
5. L'effettuazione di servizi di comunicazione elettronica ad uso privato in difformità da quanto

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

previsto per le autorizzazioni generali è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 2.500,00 euro.

6. I trasgressori che per effetto della violazione commessa, di cui ai commi 4 e 5, si sono sottratti al pagamento di un maggior contributo, sono tenuti a corrispondere una somma pari al contributo cui si sono sottratti; tale somma non può essere inferiore al contributo previsto per un anno.

7. Indipendentemente dai provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, e fermo restando quanto disposto dai commi 1 e 2, il Ministero, ove il trasgressore non provveda a disattivare l'impianto ritenuto abusivo, può procedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare, rimuovere o sequestrare l'impianto stesso.

8. L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, spetta al Ministero.

**Art. 103 Sospensione - revoca - decadenza [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal Codice, ivi compreso quello del versamento dei contributi, previa diffida, l'autorizzazione generale può essere sospesa fino a trenta giorni.

2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.

3. La decadenza dall'autorizzazione generale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal Codice.

Capo II

CATEGORIE DI RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO PRIVATO

**Art. 104 Attività soggette ad autorizzazione generale [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'autorizzazione generale è in ogni caso necessaria nei seguenti casi:

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

a) installazione di una o più stazioni radioelettriche o del relativo esercizio di collegamenti di terra e via satellite richiedenti una assegnazione di frequenza, con particolare riferimento a:

- 1) sistemi fissi, mobili terrestri, mobili marittimi, mobili aeronautici;
- 2) sistemi di radionavigazione e di radiolocalizzazione;
- 3) sistemi di ricerca spaziale;
- 4) sistemi di esplorazione della Terra;
- 5) sistemi di operazioni spaziali;
- 6) sistemi di frequenze campioni e segnali orari;
- 7) sistemi di ausilio alla meteorologia;
- 8) sistemi di radioastronomia;

b) installazione od esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, ad eccezione di quanto previsto dall'*articolo 105, comma 2, lettera a)*;

c) installazione o esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo:

1) senza protezione da disturbi tra utenti delle stesse bande e con protezione da interferenze provocate da stazioni di altri servizi, compatibilmente con gli statuti dei servizi previsti dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze e dal regolamento delle radiocomunicazioni; in particolare appartengono a tale categoria le stazioni di radioamatore nonché le stazioni e gli impianti di cui all'*articolo 143, comma 1*;

2) senza alcuna protezione, mediante dispositivi di debole potenza. In particolare l'autorizzazione generale è richiesta nel caso:

2.1) di installazione od esercizio di reti locali a tecnologia DECT o UMTS, ad eccezione di quanto disposto dall'*articolo 105, comma 1, lettera a)*;

2.2) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio al traffico ed al trasporto su strada e rotaia, agli addetti alla sicurezza ed al soccorso sulle strade, alla vigilanza del traffico, ai trasporti a fune, al controllo delle foreste, alla disciplina della caccia e della pesca ed alla sicurezza notturna;

2.3) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio ad imprese industriali, commerciali, artigiane ed agrarie, comprese quelle di spettacolo o di radiodiffusione;

2.4) di installazione od esercizio di apparecchiature per collegamenti riguardanti la sicurezza della vita umana in mare, o comunque l'emergenza, fra piccole imbarcazioni e stazioni collocate presso sedi di organizzazioni nautiche nonché per collegamenti di servizio fra diversi punti di una stessa nave;

2.5) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività sportive ed agonistiche;

2.6) di installazione od esercizio di apparecchi per ricerca persone;

2.7) di installazione od esercizio di apparecchiature in ausilio alle attività professionali sanitarie ed alle attività direttamente ad esse collegate;

2.8) di installazione od esercizio di apparecchiature per comunicazioni a breve distanza, di tipo diverso da quelle di cui ai numeri da 2.1) a 2.8);

2.8-bis) di installazione o esercizio di apparati concentratori in tecnologie LPWAN rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni CEPT/ERC/REC 70-03, fatte salve le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato;

[3) Senza alcuna protezione, mediante dispositivi rispondenti alla raccomandazione della Conferenza europea delle amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) CEPT/ERC/REC 70-03, relativi all'installazione od esercizio di reti locali radiolan o hiperlan al di fuori del proprio fondo, ovvero reti hiperlan operanti necessariamente in ambienti chiusi o con vincoli specifici derivanti dalle prescrizioni del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze. (141)]

2. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

(141) Numero soppresso dall'*art. 69, comma 1, D.Lgs. 28 maggio 2012, n. 70*, a decorrere dal 1° giugno 2012, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 82, comma 1, del medesimo D.Lgs. 70/2012*.

Art. 105 Libero uso [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Sono di libero uso le apparecchiature che impiegano frequenze di tipo collettivo, senza alcuna protezione, per collegamenti a brevissima distanza con apparati a corto raggio, compresi quelli rispondenti alla raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, tra le quali rientrano in particolare:

- a) reti locali a tecnologia DECT o UMTS nell'ambito del fondo, ai sensi dell'*articolo 99, comma 5*;
- b) reti locali di tipo radiolan e hiperlan;
- c) sistemi per applicazioni in campo ferroviario;
- d) sistemi per rilievo di movimenti e sistemi di allarme;
- e) allarmi generici ed allarmi a fini sociali;
- f) telecomandi dilettantistici;
- g) applicazioni induttive;
- h) radiomicrofoni a banda stretta e radiomicrofoni non professionali;
- i) ausilii per handicappati;
- j) applicazioni medicali di debolissima potenza;
- k) applicazioni audio senza fili;
- l) apriporta;
- m) radiogiocattoli;
- n) apparati per l'individuazione di vittime da valanga;
- o) apparati non destinati ad impieghi specifici;
- p) apparati per comunicazioni in "banda cittadina - CB" o assimilate, sempre che per queste ultime risultino escluse la possibilità di chiamata selettiva e l'adozione di congegni e sistemi atti a rendere non intercettabili da terzi le notizie scambiate; sussiste il divieto di effettuare comunicazioni internazionali e trasmissione di programmi o comunicati destinati alla generalità degli ascoltatori.

2. Sono altresì di libero uso:

- a) i collegamenti su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici realizzati nel fondo ai sensi dell'*articolo 99, comma 5*;
- b) gli apparati radioelettrici solo riceventi, anche da satellite, per i quali non sono previste assegnazione di frequenze e protezione: non sono compresi gli apparecchi destinati esclusivamente alla ricezione del servizio di radiodiffusione.

3. Le bande di frequenze e le caratteristiche tecniche delle apparecchiature sono definite a norma del piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 106 Obblighi dei rivenditori [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. I rivenditori di apparati radioelettrici ricetrasmittenti o trasmettenti devono applicare sull'involucro o sulla fattura la indicazione che l'apparecchio non può essere impiegato senza l'autorizzazione generale di cui all'*articolo 99, comma 3*, tranne che si tratti degli apparecchi di cui all'*articolo 105*.

**Art. 107 Autorizzazione generale [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per conseguire un'autorizzazione generale all'espletamento delle attività di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera a)*, il soggetto interessato è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione, conforme al modello riportato nell'*allegato n. 14*, contenente informazioni riguardanti il richiedente ed una dichiarazione di impegno ad osservare specifici obblighi, quali il pagamento dei contributi di cui all'*allegato n. 25*, nonché il rispetto delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche.

2. Alla dichiarazione di cui all'*allegato n. 14* deve essere acclusa la domanda di concessione dei diritti d'uso di frequenza, corredata dalla documentazione seguente:

a) un progetto tecnico del collegamento da realizzare, redatto in conformità alle normative tecniche vigenti, finalizzato all'uso ottimale dello spettro radio con particolare riferimento, fra l'altro, alle aree di copertura, alla potenza massima irradiata, alla larghezza di banda di canale, al numero di ripetitori; il progetto, sottoscritto da soggetto abilitato, è elaborato secondo i modelli di cui agli *allegati nn. 15 e 16*. Tale progetto deve contenere una descrizione tecnica particolareggiata del sistema che si intende gestire. In particolare, esso deve indicare:

- 1) il tipo, l'ubicazione e le caratteristiche tecniche delle stazioni radioelettriche;
- 2) le frequenze, comprese nelle bande attribuite al tipo di servizio che si intende gestire, di cui si propone l'utilizzazione;
- 3) il numero delle stazioni radioelettriche previste per il collegamento;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'*allegato n. 20* per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del *decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490*, e del *decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*.

3. Il Ministero, entro sei settimane dal ricevimento della domanda completa di ogni elemento necessario, provvede al conferimento del diritto d'uso delle frequenze comunicando la decisione al soggetto interessato il quale ha titolo all'esercizio dell'autorizzazione generale in concomitanza con l'intervenuta comunicazione. Le determinazioni del Ministero sono pubbliche. Resta impregiudicato quanto previsto negli eventuali accordi internazionali applicabili al caso in specie relativamente al coordinamento internazionale delle frequenze e delle posizioni orbitali

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

dei satelliti.

4. Allo scopo di garantire una gestione efficiente dello spettro radio, dall'autorizzazione generale non discende al titolare alcun diritto individuale di uso in esclusiva delle frequenze assegnate.

5. Il soggetto che intende espletare le attività di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera b)*, è tenuto a presentare al Ministero una dichiarazione conforme al modello riportato nell'*allegato n. 17*.

6. La dichiarazione contiene le informazioni riguardanti l'interessato, le indicazioni circa le caratteristiche dei sistemi di comunicazioni elettroniche da impiegare, ove previsti, e l'impegno ad osservare specifici obblighi quali quello del pagamento dei contributi di cui all'*allegato n. 25*, nonché quello dell'osservanza delle norme di sicurezza, di protezione ambientale, di salute della popolazione ed urbanistiche. Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione seguente:

a) il progetto tecnico del collegamento nel caso di installazione ed esercizio di una rete di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e su sistemi ottici, sottoscritto da un soggetto abilitato;

b) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'*allegato n. 20* per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia, ai sensi del *decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490*, e del *decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252*;

c) gli attestati dell'avvenuto versamento del contributo a titolo di rimborso delle spese riguardanti l'attività di vigilanza e controllo relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale.

7. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi e di aeromobili, l'interessato, sulla scorta del verbale di collaudo della stazione, se prescritto, richiede al Ministero la licenza di esercizio; questa tiene luogo dell'autorizzazione generale.

8. Qualora il Ministero ravvisi che l'attività oggetto dell'autorizzazione generale non può essere iniziata o proseguita, l'interessato ha diritto al rimborso del contributo versato per verifiche e controlli.

9. Nei casi di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera c), numero 1)*, il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'*allegato n. 18*.

10. Nei casi di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2)*, il soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione contenente le informazioni di cui al modello riportato nell'*allegato n. 19*. Per la compilazione della dichiarazione si applicano le disposizioni dettate dal comma 6, fatta eccezione per la lettera a).

11. Quando la dichiarazione di cui al comma 10 è effettuata da organizzazioni nautiche ubicate sulle coste marine, le stesse si impegnano ad installare, a richiesta del Ministero, presso le stazioni anche un radiorecettore sulla frequenza di soccorso nella gamma delle onde medie e ad assicurare l'ascolto di sicurezza su di esse per tutte le ore di apertura della stazione.

12. Se le dichiarazioni di cui ai commi 1, 5, 9 e 10 nonché la domanda di cui al comma 2 risultano carenti rispetto agli elementi informativi da considerare essenziali ed ai dati di cui agli allegati previsti dal presente Titolo, il Ministero richiede, non oltre trenta giorni dalla presentazione delle dichiarazioni stesse, le integrazioni necessarie, che l'interessato è tenuto a fornire entro trenta giorni dalla richiesta.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

13. Il Ministero, ove non pervengano nei termini le integrazioni di cui al comma 12, ovvero non provveda al conferimento del diritto d'uso, revoca l'autorizzazione generale. Il termine può essere prorogato dal Ministero, per una sola volta, a richiesta dell'interessato.

14. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che si intenda apportare successivamente alla presentazione della dichiarazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero.

15. Il titolare dell'autorizzazione generale è tenuto a conservare copia della dichiarazione di cui ai commi 1, 5, 9, 10 e 14.

16. Le autorizzazioni generali di cui all'*articolo 104, comma 1, lettere a) e b)*, possono essere cedute a terzi, anche parzialmente e sotto qualsiasi forma, previa comunicazione al Ministero. Il Ministero, entro sei settimane dalla presentazione della relativa istanza da parte dei soggetti cedente e cessionario, può comunicare il proprio diniego, ove non ravvisi la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi in capo al soggetto cessionario, per il rispetto delle condizioni di cui all'autorizzazione medesima. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

Capo III

RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI A RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE STRANIERE

Art. 108 Reciprocità [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il rilascio di autorizzazione per l'impianto e l'uso di stazioni trasmettenti e riceventi può essere accordato, a condizioni di piena reciprocità, da accertarsi dal Ministero degli affari esteri, alle rappresentanze diplomatiche straniere situate sul territorio italiano, limitatamente alla sede in cui si trova la cancelleria diplomatica, con le norme e le modalità indicate nei successivi articoli.

2. Analoga autorizzazione può essere rilasciata agli Enti internazionali, cui in virtù di accordi internazionali siano riconosciute nel territorio nazionale agevolazioni in materia di comunicazioni analoghe a quelle spettanti alle rappresentanze diplomatiche.

3. Nel caso di rappresentanze diplomatiche di Stati con i quali siano intervenuti accordi, che regolano anche la materia dell'impianto e dell'esercizio di stazioni radioelettriche, installate o da installarsi nelle sedi delle rappresentanze stesse, non si richiede il rilascio di autorizzazioni, salvo integrazione tecnica degli accordi stessi, per quanto in essi non disciplinato.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 109 Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il rilascio di una autorizzazione di cui all'*articolo 108*, fermo restando il disposto del comma 3 dell'articolo stesso, può essere accordata in seguito alla stipulazione di un'apposita convenzione da sottoscrivere dal responsabile della rappresentanza diplomatica straniera, nella quale dovranno essere inserite le seguenti clausole:

a) l'uso degli impianti radioelettrici deve essere limitato al traffico ufficiale di servizio della rappresentanza diplomatica con lo Stato di appartenenza, escluso il traffico di stampa ed i messaggi personali e qualsiasi collegamento con altri Paesi;

b) la potenza della stazione trasmittente non deve essere superiore a quella necessaria per il collegamento con lo Stato di appartenenza;

c) l'esercizio della stazione deve essere affidato a personale tecnicamente idoneo;

d) l'esercizio della stazione non deve in alcun modo interferire o disturbare i servizi di comunicazione elettronica;

e) il Ministero può prescrivere particolari accorgimenti tecnici per la eliminazione dei disturbi o interferenze eventualmente derivanti dall'esercizio della stazione e, in caso di persistenza di questi, sospendere l'autorizzazione generale o revocarla;

f) la stazione non può far uso di frequenze diverse da quelle assegnate dal Ministero.

2. Qualora le stazioni radioelettriche installate nelle sedi diplomatiche italiane all'estero siano suscettibili, per speciali accordi intervenuti o per legge interna dello Stato straniero, di essere sottoposte ad ispezione ed a controlli da parte delle autorità di quel Paese, analoga potestà di ispezione e di controllo dovrà essere stabilita nella convenzione che la rappresentanza diplomatica dello Stato di cui trattasi stipulerà con lo Stato italiano per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche nella propria sede diplomatica.

**Art. 110 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per il rilascio della autorizzazione di cui all'*articolo 108*, le rappresentanze interessate debbono avanzare domanda al Ministero degli affari esteri, specificando le località di impianto, le caratteristiche tecniche e l'impiego delle apparecchiature.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero, previo parere favorevole del Ministero degli affari esteri.

3. Le autorizzazioni devono specificare le condizioni alle quali è subordinato l'impianto e l'esercizio degli apparati, il termine di scadenza e le modalità per l'eventuale rinnovo.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 111 Revoca [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Le autorizzazioni di cui all'*articolo 108* possono essere revocate dal Ministero in caso di inosservanza, da parte della rappresentanza diplomatica straniera, delle clausole stabilite nella convenzione. Esse possono, altresì, essere revocate, sospese o sottoposte a particolari modalità di esercizio, in caso di gravi necessità pubbliche, con provvedimento insindacabile del Ministero, da comunicarsi per il tramite del Ministero degli affari esteri.

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE RETI E SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA AD USO
PRIVATO

Art. 112 Validità [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Le autorizzazioni generali hanno validità non superiore a dieci anni, sono rinnovabili, e la loro scadenza coincide con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validità.
 2. L'interessato può indicare nella dichiarazione un periodo inferiore, rispetto a quanto previsto nel comma 1; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza, con le modalità prescritte per le dichiarazioni dall'*articolo 107*.
 3. Possono essere richieste autorizzazioni generali temporanee con validità inferiore all'anno. Tali autorizzazioni sono assoggettate ai contributi di cui all'allegato n. 25.
-

Art. 113 Dichiarazioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. La dichiarazione prevista dall'*articolo 107, comma 1*, tiene luogo della licenza di esercizio.
 2. Nel caso in cui la dichiarazione di cui al comma 1 sia presentata da più soggetti, deve essere designato tra questi il rappresentante abilitato a tenere i rapporti con il Ministero.
-

**Art. 114 Requisiti [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Fermo restando quanto stabilito dall'*articolo 99, comma 1*, non può conseguire l'autorizzazione generale chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.
-

**Art. 115 Obblighi [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto, nel corso di validità del titolo, ad ottemperare a norme adottate nell'interesse della collettività o per l'adeguamento all'ordinamento internazionale con specifico riguardo alla sostituzione o all'adattamento delle apparecchiature nonché al cambio delle frequenze.
 2. Il soggetto, titolare di autorizzazione generale, è tenuto a rispettare le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, di salute della popolazione, di protezione ambientale, nonché le norme urbanistiche e quelle dettate dai regolamenti comunali in tema di assetto territoriale.
 3. Ai fini dell'installazione o dell'esercizio di stazioni ricetrasmittenti negli aeroporti civili e nelle aree adiacenti soggette alle relative servitù, l'interessato è tenuto ad acquisire preventivamente il benestare di competenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile relativamente agli aspetti di sicurezza aeronautici.
-

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 116 Contributi [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. I contributi inerenti alle autorizzazioni generali, di cui all'*articolo 107*, sono riportati nell'allegato n. 25.

Art. 117 Verifiche e controlli [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il titolare di autorizzazione generale è tenuto a consentire le verifiche ed i controlli necessari all'accertamento della regolarità dello svolgimento della relativa attività di comunicazione elettronica.

2. I competenti uffici del Ministero hanno facoltà di effettuare detti controlli e verifiche presso le sedi degli interessati, che sono tenuti a fare accedere i funzionari.

3. L'accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dal presente Titolo è svolto, ferme restando le competenze degli organi di polizia, dagli uffici periferici del Ministero ai quali compete l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

Art. 118 Rinuncia [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validità del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 119 Requisiti delle apparecchiature [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le apparecchiature impiegate per le attività di cui agli *articoli 104 e 105*, se non disciplinate dal *decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269*, devono essere rispondenti alle specifiche stabilite in materia di compatibilità elettromagnetica, di sicurezza elettrica e di altri requisiti essenziali nonché alle specifiche previste in materia di conformità tecnica.

**Art. 120 Frequenze [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'utilizzazione delle frequenze deve conformarsi al Piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

**Art. 121 Bande collettive di frequenze [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Con provvedimenti del Ministero sono definite:

- a) le interfacce radio delle apparecchiature disciplinate dal *decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269*;
 - b) le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento delle apparecchiature indicate negli *articoli 104 e 105*, se non disciplinate dal *decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269*;
 - c) le integrazioni necessarie per adeguare l'elenco delle apparecchiature di cui agli *articoli 104 e 105*.
-

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 122 Collegamento alle reti pubbliche di comunicazione e interconnessione [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. E' consentito ai soggetti autorizzati all'installazione ed esercizio di reti di comunicazione elettronica ad uso privato, ferme le limitazioni poste dall'*articolo 101, comma 1*, l'accesso alle reti pubbliche di comunicazione. E' comunque necessario il previo consenso del Ministero nel caso in cui i soggetti autorizzati siano titolari di diritti individuali di uso delle frequenze.

2. E' consentita l'interconnessione fra reti di comunicazione elettronica ad uso privato per motivi di pubblica utilità inerenti alla sicurezza, alla salvaguardia della vita umana ed alla protezione dei beni e del territorio, quali i servizi di elettrodotti, oleodotti, acquedotti, gasdotti fra loro collegati e le attività di protezione civile e di difesa dell'ambiente e del territorio nonché la sicurezza della navigazione in ambito portuale. Le condizioni per l'interconnessione sono valutate dal Ministero al quale è presentata apposita domanda dalle parti interessate, corredata dal relativo progetto tecnico.

Art. 123 Sperimentazione [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. E' consentita la sperimentazione di sistemi e di apparecchiature di radiocomunicazione, previa autorizzazione temporanea, che consegue alla presentazione di apposita dichiarazione. L'autorizzazione temporanea ha validità massima di centottanta giorni, rinnovabile previa presentazione di ulteriore dichiarazione al Ministero da effettuare sessanta giorni prima della scadenza, il quale si riserva di valutare le motivazioni addotte, anche sulla base dei risultati conseguiti, entro quarantacinque giorni da tale presentazione.

Art. 124 Reti e servizi via satellite [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il conseguimento delle autorizzazioni generali riguardanti reti e servizi di comunicazione elettronica via satellite per uso privato è disciplinato dalle disposizioni di cui all'*articolo 107*.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 125 Licenze ed autorizzazioni preesistenti [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le licenze individuali e le autorizzazioni generali preesistenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato continuano ad essere valide fino alla loro naturale scadenza e ad esse si applicano le disposizioni del presente Titolo.

Capo V

IMPIANTO ED ESERCIZIO DI STAZIONI RADIOELETTRICHE RICHIEDENTI LA CONCESSIONE DI DIRITTI DI USO PER LE FREQUENZE RADIO

**Art. 126 Concessione dei diritti individuali di uso [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'impianto ed esercizio di una stazione radioelettrica richiedente assegnazione di frequenza è subordinato alla concessione del relativo diritto individuale di uso. I diritti individuali di uso sono concessi fino ad esaurimento delle frequenze riservate.

2. Nella concessione dei diritti individuali di uso si ha riguardo in via prioritaria alle esigenze di natura pubblica.

3. La concessione a soggetti privati di diritti individuali di uso per l'impianto o l'esercizio di stazioni radioelettriche è consentito a sussidio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole e rientranti nel settore del terziario.

**Art. 127 Stazione radioelettrica [Testo post riforma 2021] (142)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

[1. Ogni stazione radioelettrica che operi su frequenza assegnata deve essere munita di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

apposito documento di esercizio, rilasciato dal Ministero, contenente gli elementi riguardanti la relativa autorizzazione generale, il diritto individuale di uso della frequenza assegnata, nonché i dati significativi della stazione stessa.]

(142) Articolo abrogato dall'*art. 38, comma 1, lett. f), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

**Art. 128 Risorsa di spettro radio [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Nel caso in cui la risorsa di spettro radio assegnata risulti eccessiva rispetto alle esigenze del soggetto interessato ovvero non sia impiegata, in tutto o in parte, dal soggetto stesso, il Ministero, previa comunicazione o diffida, provvede a modificare la autorizzazione generale ed il relativo diritto individuale di uso e, se necessario, a revocarli.

**Art. 129 Emittenza privata [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'*articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122*, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

Capo VI
SERVIZIO RADIOMOBILE PROFESSIONALE AUTOGESTITO

**Art. 130 Oggetto [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Il servizio radiomobile professionale, per il quale è richiesta l'autorizzazione generale, è un servizio di radiocomunicazioni ad uso professionale tra stazioni di base e stazioni mobili terrestri e tra queste ultime. Esso permette di effettuare comunicazioni di fonìa, di dati, di messaggi precodificati, includendo prestazioni specifiche di chiamata di gruppo, di chiamata prioritaria e di chiamata di emergenza.

2. Il sistema analogico o numerico in tecnica multiaccesso è un sistema che consente, attraverso una o più stazioni di base, di accedere ad un gruppo comune di frequenze.

3. Il presente Capo:

a) disciplina il servizio radiomobile professionale analogico e numerico autogestito in tecnica multiaccesso;

b) individua gruppi distinti di frequenze per i servizi radiomobili professionali analogici e numerici autogestiti.

4. Il servizio radiomobile professionale numerico autogestito utilizza, in prima applicazione, la tecnologia TETRA (Terrestrial Trunked Radio), così come definita dall'ETSI (European Telecommunication Standard Institute).

5. L'impiego di standard diversi dal TETRA con l'individuazione delle necessarie frequenze è disciplinato da apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

**Art. 131 Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le coppie di frequenza in banda VHF elencate nell'*allegato n. 21* e le coppie di frequenza in banda UHF elencate nell'*allegato n. 22* possono essere utilizzate per il servizio radiomobile professionale analogico autogestito sia in tecnica multiaccesso che in tecnica ad accesso singolo. I sistemi radiomobili professionali analogici in tecnica multiaccesso possono essere realizzati utilizzando anche le frequenze libere in banda VHF e UHF già attribuite al servizio radiomobile professionale non in tecnica multiaccesso.

2. Il numero delle coppie di frequenze, da assegnare a ciascun sistema radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso autogestito, comprendente anche le frequenze di servizio necessarie al funzionamento del sistema stesso, è stabilito secondo le fasce di cui all'*allegato n. 23*.

3. Rimangono valide le assegnazioni in numero maggiore di coppie effettuate prima della data di entrata in vigore del Codice, fino alla relativa scadenza, non oltre comunque il periodo previsto dall'*articolo 133*.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 132 Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Sono riservate al servizio radiomobile professionale numerico TETRA autogestito, di cui all'*articolo 130*, le frequenze indicate nell'*allegato n. 24*.

2. Ulteriori coppie di frequenze possono essere riservate con provvedimento ministeriale al sistema di cui al comma 1 da reperire nelle bande di frequenze previste per tali applicazioni dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze in accordo con la decisione CEPT/ERC/DEC (96)04.

Art. 133 Adeguamento dei sistemi esistenti [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. I sistemi radiomobili professionali in tecnica multiaccesso, in esercizio alla data di entrata in vigore del Codice, devono adeguarsi alle disposizioni in esso contenute entro diciotto mesi dalla suddetta data.

Capo VII
RADIOAMATORI**Art. 134 Attività di radioamatore [Testo post riforma 2021]****In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

si interessano della tecnica della radioelettricità a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.

2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma 1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo.

3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26.

4. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.

**Art. 135 Tipi di autorizzazione [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con *decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.

2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con potenza massima di 500 Watt.

3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2, limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza massima di 50 Watt.

**Art. 136 Patente [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono essere superate le relative prove di esame.

**Art. 137 Requisiti [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono consentiti a chi:

a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, ovvero sia residente in Italia;

b) abbia età non inferiore a sedici anni;

c) sia in possesso della relativa patente;

d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

**Art. 138 Dichiarazione [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. La dichiarazione di cui all'*articolo 107, commi 5, 9, e 10*, riguarda:

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;

b) indicazione della sede dell'impianto;

c) gli estremi della patente di operatore;

d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e portatili;

e) il nominativo già acquisito come disposto dall'*articolo 139, comma 2*;

f) il possesso dei requisiti di cui all'*articolo 137*.

2. Alla dichiarazione sono allegate:

a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui all'allegato n. 25;

b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 139 Nominativo [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero stesso.
 2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della presentazione della dichiarazione di cui all'*articolo 138, comma 1*, da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo stesso.
-

Art. 140 Attività di radioamatore all'estero [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa raccomandazione, sono ammessi, in occasione di soggiorni temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
 2. I soggetti di cui all'*articolo 137, comma 1, lettera a)*, che intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono richiedere all'organo competente del Ministero l'attestazione della rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate con *decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 1° dicembre 1990*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
 3. L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme vigenti nel Paese visitato.
-

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 141 Calamità - contingenze particolari [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i limiti stabiliti dall'*articolo 134*.

**Art. 142 Assistenza [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della durata e dell'orario dell'avvenimento.

**Art. 143 Stazioni ripetitrici [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli *articoli 107, commi 5, 9 e 10, e 140*, l'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio:

- a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
- b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o instradamento di messaggi;
- c) di impianti destinati ad uso collettivo.

2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere identificata dal nominativo di cui all'*articolo 139* relativo al radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una sbarra.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 144 Autorizzazioni speciali [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere conseguita da:

- a) Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
- b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare la qualifica della scuola o dell'istituto;
- c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
- d) sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente costituite;
- [e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro attività istituzionali (143).]

2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti richiesti dall'*articolo 137* per il conseguimento dell'autorizzazione generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di radioamatore.

(143) Lettera abrogata dall'*art. 28, comma 1, lett. e), D.L. 18 aprile 2019, n. 32*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 giugno 2019, n. 55*.

**Art. 145 Banda cittadina - CB [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le comunicazioni in "banda cittadina"-CB, di cui all'*articolo 105, comma 2, lettera p)*, sono consentite ai cittadini di età non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto dall'*articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286*, nonché ai soggetti residenti in Italia.

2. Non è consentita l'attività di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finché durano gli effetti dei provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di riabilitazione.

- [3. I soggetti di cui al comma 1 devono presentare al Ministero una dichiarazione da cui risulti:
- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
 - b) indicazione della sede dell'impianto;
 - c) la eventuale detenzione di apparati mobili e portatili;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2. (144)

]

[4. Alla dichiarazione è allegata, per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita la potestà o la tutela. (144)]

5. In caso di calamità coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle Autorità competenti.

(144) Comma abrogato dall'*art. 38, comma 1, lett. g), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.*

Parte V (145)

TUTELA DEGLI IMPIANTI SOTTOMARINI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA

Capo I

IMPIANTI SOTTOMARINI

Art. 146 Danneggiamenti ai cavi sottomarini di comunicazione elettronica [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Chiunque rompe o guasta, entro o fuori delle acque territoriali, un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, legalmente posto e che tocca il territorio di uno o più degli Stati contraenti della convenzione del 14 marzo 1884 od aderenti alla medesima, ed in tal modo interrompe od impedisce, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

(145) Così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.*

Art. 147 Omessa denuncia di ritrovamento di spezzoni di cavo sottomarino [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Chiunque trova in mare, o dal mare rigettati in località del demanio marittimo, spezzoni di cavi sottomarini od altri ordigni appartenenti a impianti sottomarini di comunicazione

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

elettronica è tenuto, entro ventiquattro ore dall'arrivo della nave in porto o dal ritrovamento, a farne denuncia alla autorità marittima più vicina.

2. Chi non osserva l'obbligo di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 35,00 a euro 350,00.

**Art. 148 Strumenti atti a danneggiare impianti sottomarini di comunicazione elettronica [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Chiunque imbarca strumenti atti a spezzare o distruggere impianti sottomarini di comunicazione elettronica è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00, salvo che non sia autorizzato a svolgere attività che richiedano l'impiego di tali strumenti.

2. Colui che, svolgendo le attività indicate nel comma 1, rompe o guasta volontariamente un cavo sottomarino od altro apparato di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica è punito ai sensi dell'*articolo 147*, ma le pene sono aumentate.

**Art. 149 Interruzione di cavi sottomarini per comunicazioni elettroniche [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. E' punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00:

a) chiunque per colpa rompe il cavo sottomarino di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, ovvero cagiona ad esso guasti tali da interrompere od impedire, in tutto o in parte, le comunicazioni elettroniche;

b) il comandante di una nave, il quale nel far porre o riparare un cavo sottomarino, per inosservanza delle regole sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare, ha dato causa alla rottura od al deterioramento di un impianto sottomarino di comunicazione elettronica da parte di altra nave.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel caso di rottura o danneggiamento di cavo sottomarino di comunicazione elettronica legalmente posto e temporaneamente non utilizzato.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

3. Nel caso indicato nella lettera a) del comma 1, la sanzione è aumentata, se l'autore della rottura o del danneggiamento non ne dà notizia alle autorità del primo porto ove approda la nave sulla quale è imbarcato, nel termine di ventiquattro ore dal suo arrivo.

**Art. 150 Rottura o danneggiamento di cavi sottomarini [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le disposizioni degli *articoli 146 e 147* non si applicano a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, sono stati costretti ad interrompere un impianto sottomarino di comunicazione elettronica od a causare ad esso guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza della propria nave.

2. Le persone indicate nel comma 1 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00 se non danno notizia della rottura o del danneggiamento all'autorità del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcate, entro le ventiquattro ore dal loro arrivo.

**Art. 151 Inosservanza della disciplina sui segnali [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. E' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150,00 a euro 1.500,00:

a) il comandante di una nave il quale, nel far porre o riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica, non osserva le norme sui segnali stabiliti per impedire gli abbordi in mare;

b) il comandante o padrone di una nave il quale, vedendo od essendo in condizione di vedere i detti segnali, non si ritira o non si tiene lontano almeno un miglio nautico dalla nave destinata a porre od a riparare un impianto sottomarino di comunicazione elettronica;

c) il comandante o padrone di una nave il quale, salvo i casi di forza maggiore, nonostante i segnali, che servono a indicare la posizione dei cavi sottomarini, non si tiene lontano dalla linea almeno un quarto di miglio nautico.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 152 Ancoraggio delle navi - Reti da pesca - Inosservanza delle distanze dai cavi sottomarini [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. E' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 150,00 a euro 1.500,00:

a) il comandante di una nave il quale getta l'ancora a distanza minore di un quarto di miglio nautico da un cavo sottomarino di cui egli può conoscere la posizione per mezzo di segnali od in altro modo, ovvero urta un segnale destinato ad indicare la posizione di un cavo sottomarino;

b) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le reti alla distanza di almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia, i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di scorgere la nave posacavi od altro mezzo navale all'uopo utilizzato, portante i prescritti segnali, hanno, per conformarsi all'avvertimento, il termine necessario per finire l'operazione in corso, ma questo termine non può eccedere le quattro ore;

c) il padrone di una barca da pesca il quale non tiene le sue reti alla distanza di almeno un quarto di miglio nautico dalla linea dei segnali destinati ad indicare la posizione di un cavo sottomarino.

**Art. 153 Competenza territoriale [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Se i reati di cui al presente Titolo sono commessi in alto mare o all'estero, la competenza è determinata secondo le disposizioni dell'articolo 1240 del codice della navigazione.

2. Se il cittadino ha commesso alcuno dei reati stessi a bordo di una nave straniera in alto mare, e deve essere giudicato nello Stato, la competenza territoriale è determinata secondo le norme del *Codice di procedura penale*.

**Art. 154 Reati commessi in alto mare. [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Gli ufficiali comandanti navi da guerra o navi destinate a questo fine da uno degli Stati contraenti della Convenzione del 14 marzo 1884 , od aderenti alla medesima, ove abbiano ragionevoli motivi per supporre che da persone imbarcate sopra una nave commerciale sia stato commesso in alto mare alcuno dei reati previsti dalla stessa convenzione, possono esigere dal comandante o padrone di tale nave l'esibizione dei documenti ufficiali concernenti la nazionalità di essa. Di tale esibizione si deve subito prendere nota sui detti documenti.

2. Gli ufficiali indicati nel comma 1 possono compilare processi verbali per accertare la sussistenza del reato. I verbali sono compilati secondo le forme e nella lingua del Paese al quale appartiene l'ufficiale che li compila. Gli imputati ed i testimoni possono nella loro lingua aggiungere tutte le spiegazioni che credono utili, apponendovi la propria firma.

3. I verbali compilati da ufficiali comandanti navi straniere fanno fede soltanto fino a prova contraria di quanto l'ufficiale attesta di avere fatto o di essere avvenuto in sua presenza.

Art. 155 Rifiuto di esibire i documenti [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il comandante di una nave italiana che si rifiuta di esibire i documenti richiestigli dagli ufficiali indicati nell'*articolo 154*, è punito con la multa da euro 150,00 a euro 1.500,00 .

2. Si applica la reclusione fino a due anni se il rifiuto è opposto ad ufficiali della marina militare.

Art. 156 Pubblico ufficiale [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Gli ufficiali che, ai sensi dell'*articolo 154*, hanno facoltà di chiedere l'esibizione dei documenti ivi indicati e di compilare processi verbali per l'accertamento dei reati previsti dal presente Titolo, sono considerati, nell'esercizio di tale facoltà, pubblici ufficiali, anche se non siano ufficiali comandanti navi italiane.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 157 Sanzioni civili [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884 , si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.

Parte VI (146)
IMPIANTI RADIOELETRICI
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**Art. 158 Stazioni ad uso delle Amministrazioni dello Stato [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioelettriche da parte delle Amministrazioni dello Stato il consenso di cui all'*articolo 100, commi 1, 2 e 3*, è subordinato alla accettazione delle caratteristiche tecniche stabilite per l'impianto e delle modalità di svolgimento del traffico.

(146) Così modificato dall'*art. 2, comma 1, lett. c), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*.

**Art. 159 Organizzazione dei servizi radioelettrici costieri per la sicurezza della navigazione marittima [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Ferme restando le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione aerea, la competenza sull'organizzazione dei servizi radioelettrici costieri inerenti alla sicurezza della navigazione marittima spetta, ai sensi del *decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662*, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il quale, per lo svolgimento di tale servizio, può avvalersi di idonei titolari di apposita autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di una rete di stazioni costiere allo scopo di prestare il servizio

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

mobile marittimo e di stazioni terrene allo scopo di prestare il servizio mobile via satellite Inmarsat. I rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il titolare del suddetto provvedimento, all'uopo individuato dal Ministero, sono regolati mediante uno specifico accordo tra le parti.

2. All'impianto ed all'esercizio delle stazioni costiere ad esclusivo uso militare provvede direttamente il Ministero della difesa. L'impianto e l'esercizio da parte delle Amministrazioni dello Stato di stazioni costiere che operino nelle gamme di frequenza attribuite al servizio mobile marittimo o mobile marittimo via satellite dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, ad eccezione di quelle di cui al comma 1, è sottoposto al consenso di cui all'*articolo 100*, che è rilasciato previa verifica della compatibilità con la rete di cui allo stesso comma 1 del presente articolo.

**Art. 160 Licenza di esercizio [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero.

2. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.

**Art. 161 Norme tecniche per gli impianti [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Tutti gli impianti autorizzati, compresi quelli eseguiti a cura delle Amministrazioni dello Stato, devono rispondere alle norme tecniche vigenti in materia ed essere costituiti esclusivamente da apparecchiature rispondenti alle vigenti norme.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Capo II

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI IN QUALITÀ DI OPERATORE

**Art. 162 Obbligo del titolo di abilitazione - Esenzioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente, o ricetrasmittente, e nel servizio mobile marittimo od aeronautico, anche di quelle solo riceventi, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal Ministero.

2. Il titolo di cui al comma 1 non è prescritto quando trattasi:

a) di stazioni destinate esclusivamente ad uso militare delle forze armate, di stazioni adibite per servizio civile d'istituto del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa e di stazioni adibite per i servizi d'istituto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Corpo delle Capitanerie di porto;

b) di stazioni di radiodiffusione, di radioastronomia, ausiliarie della meteorologia, spaziali o terrene, terrestri radiotelefoniche non adibite a servizi pubblici, emittenti di frequenze campioni.

3. Il Ministro dello sviluppo economico ha facoltà di estendere, con proprio decreto, le disposizioni di cui al comma 2 ad altri servizi o stazioni riceventi, ricetrasmittenti o trasmittenti, per le quali, a causa delle loro caratteristiche tecniche o di impiego, non sia ritenuta necessaria una particolare qualificazione dell'operatore, ovvero quando la necessaria qualificazione sia stata accertata dall'Amministrazione dello Stato dalla quale il servizio o la stazione dipendono.

**Art. 163 Titoli di abilitazione [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Con regolamento adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, dal Ministro dello sviluppo economico sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:

- a) le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
- b) le modalità di espletamento dei servizi;
- c) gli esami per il conseguimento dei titoli;
- d) l'ammissione agli esami;
- e) le prove d'esame;
- f) la costituzione delle commissioni esaminatrici;
- g) la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione.

2. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'*articolo 5 dell'allegato n. 25*.

Capo III
SERVIZIO RADIOELETTICO MOBILE MARITTIMO
Sezione I
Disposizioni generali

Art. 164 Servizi radioelettrici mobile marittimo e mobile marittimo via satellite
[Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il servizio radioelettrico mobile marittimo è un servizio effettuato tra stazioni radioelettriche costiere e stazioni radioelettriche di nave, o fra stazioni radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.

2. Il servizio radioelettrico mobile marittimo via satellite è un servizio effettuato tra stazioni terrene radioelettriche costiere e stazioni terrene radioelettriche di nave, o tra stazioni terrene radioelettriche di nave, al quale possono partecipare le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione dei sinistri.

Art. 165 Definizione di nave - Altre definizioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Ai fini del presente Titolo, per navi si intendono quelle definite dal Codice della navigazione, escluse le navi militari e quelle appartenenti alle forze di polizia di Stato.

2. Per tutti gli altri termini relativi al servizio radioelettrico mobile marittimo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Prescrizioni ed obblighi per le stazioni e per gli apparati radioelettrici a bordo delle navi

**Art. 166 Norme tecniche radionavali [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare, a bordo delle navi nazionali, le stazioni e gli apparati radioelettrici sia obbligatori, per effetto delle disposizioni sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare o di altre disposizioni, sia facoltativi.

2. Gli apparati radioelettrici, per essere impiegati a bordo di navi italiane, devono essere conformi ai requisiti tecnici previsti dalla normativa vigente.

**Art. 167 Stazioni radioelettriche ed apparati radioelettrici a bordo delle navi -
Obblighi [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le navi devono essere munite delle stazioni radioelettriche, rese obbligatorie, a seconda del tipo di viaggio cui sono destinate e del tonnellaggio di stazza lorda, dalle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

**Art. 168 Esenzioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Qualora le esenzioni di cui al primo comma dell'*articolo 13 della legge 5 giugno 1962, n. 616*, si riferiscano ad apparecchiature radioelettriche, l'organo tecnico competente, a norma del secondo comma dello stesso articolo, è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministero. Tale esenzione non potrà essere concessa se l'apparecchiatura assolve l'obbligo di espletamento del servizio di corrispondenza pubblica di cui all'*articolo 170*.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 169 Obbligatorietà di particolari apparati radioelettrici di bordo [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.

Art. 170 Corrispondenza pubblica [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.

Art. 171 Installazioni d'ufficio [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero, può disporre, d'ufficio ed a spese dell'armatore, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche e degli apparati radioelettrici obbligatori a bordo di quelle navi per le quali non si sia ottemperato agli obblighi di cui agli articoli precedenti, ma che debbano esercitare la navigazione in servizio pubblico o di interesse nazionale.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 172 Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche in acque territoriali
[Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. E' vietato di fare uso delle stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche, operanti nelle bande del servizio mobile marittimo, installate a bordo delle navi mercantili, da pesca e da diporto, in sosta nelle acque dello Stato, o che siano in partenza, salvo per avviso o richiesta di soccorso in caso di pericolo, ovvero per motivi di urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, o quando le comunicazioni con la terra siano impedita da forza maggiore o vietate per misura sanitaria.
2. Tale divieto non si applica alle stazioni radio telefoniche operanti nella banda delle onde metriche (VHF), qualora si colleghino con le stazioni costiere italiane.
3. Il divieto previsto dal comma 1 non si applica, altresì, a tutte le stazioni operanti nell'ambito del sistema di comunicazioni marittime via satellite gestito da Inmarsat. L'uso di tali stazioni, tuttavia, può essere limitato, sospeso o proibito in determinati porti o aree delle acque territoriali per motivi di pubblica sicurezza o per ragioni connesse alla operatività delle Forze armate.
4. L'autorità marittima portuale ha facoltà di procedere alla chiusura a chiave ed al suggellamento delle porte di accesso agli impianti radiotelegrafici e radiotelefonici od alla inutilizzazione temporanea di detti impianti.
5. Le chiavi devono essere consegnate al comandante della nave che rimane, a tutti gli effetti di legge, custode della integrità dei sigilli.
6. Il disuggellamento o la riapertura delle porte od il ripristino della funzionalità degli impianti sono eseguiti dal comandante della nave dopo l'uscita di questa dalle acque territoriali, salva la facoltà di procedervi in ogni momento nei casi di pericolo o richiesta di soccorso e sempreché manchi la possibilità di comunicare comunque con la terraferma.
7. Il comandante della nave deve anche provvedere alla riapertura delle porte ed al ripristino della funzionalità degli impianti nei casi di visite di ispezione o di collaudo da parte dei funzionari del Ministero, nonché dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa, all'uopo incaricati.
8. I trasgressori del presente articolo sono puniti con l'ammenda da euro 120,00 a euro 485,00

Art. 173 Giornale delle comunicazioni radio [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Fermo restando l'obbligo del giornale radio di bordo, prescritto dalla legislazione nazionale e dalle convenzioni internazionali, copia delle registrazioni relative alle chiamate nonché alla corrispondenza effettuata deve essere trasmessa periodicamente dal capoposto o dall'operatore unico alla società che gestisce il servizio radioelettrico di bordo, ai sensi dell'*articolo 183*.

Sezione III
Sorveglianza sul servizio radioelettrico di bordo

**Art. 174 Autorità del comandante di bordo [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il servizio radioelettrico a bordo delle navi è posto sotto l'autorità del comandante o della persona responsabile della nave, il quale deve assicurare che esso sia svolto sotto l'osservanza di tutte le norme nazionali ed internazionali vigenti riguardanti le comunicazioni elettroniche.

**Art. 175 Vigilanza sul servizio radioelettrico [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico di bordo, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici di bordo obbligatori e facoltativi nonché sulla qualificazione del personale addetto, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Il Ministero esercita la vigilanza sullo svolgimento del servizio radioelettrico costiero di cui all'*articolo 159*, sull'efficienza tecnica delle stazioni e degli apparati radioelettrici costieri, nonché sulla qualificazione del personale addetto.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 176 Collaudi e ispezioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici di bordo mediante:

- a) collaudi ai fini dei servizi di sicurezza e di corrispondenza pubblica;
- b) un'ispezione ordinaria ogni dodici mesi;
- c) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

2. Il collaudo, salvo diverse indicazioni della normativa vigente in materia, è necessario nei seguenti casi:

- a) attivazione della stazione radioelettrica;
- b) modifica od aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici obbligatori;
- c) richiesta dell'armatore, in caso di cambio dello stesso;
- d) richiesta della società di gestione, di cui all'*articolo 183, comma 2*, in caso di cambio della stessa.

3. Le ispezioni ordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

4. I collaudi e le ispezioni ordinarie dovranno essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio radioelettrico a norma dell'*articolo 183, comma 2*, o dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta nei casi di cui all'*articolo 183, comma 3*.

5. Il Ministro dello sviluppo economico ha facoltà, con proprio decreto motivato, di esonerare dall'obbligo del collaudo e della ispezione ordinaria categorie di navi per le quali non sia fatto obbligo della installazione radioelettrica da norme internazionali.

6. Durante le ispezioni ordinarie e straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

7. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente, può affidare i compiti d'ispezione e controllo agli organismi riconosciuti che ne facciano domanda ai sensi del *decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314*, con eccezione delle navi da carico.

**Art. 177 Verbali di collaudo e di ispezione [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'esito dei collaudi e delle ispezioni risulterà da apposito verbale da consegnarsi all'autorità marittima ed, in copia, all'armatore o a chi lo rappresenta o alla società di gestione di cui all'*articolo 183, comma 2*.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 178 Spese per i collaudi e le ispezioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'*articolo 176* effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

Sezione IV
Categorie delle stazioni radioelettriche di nave

**Art. 179 Categoria delle stazioni radioelettriche di nave [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le stazioni radioelettriche di nave, ai fini del servizio della corrispondenza pubblica, sono ripartite nelle seguenti categorie:

- a) 1^a categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio in maniera continuativa per 24 ore al giorno;
- b) 2^a categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 16 ore al giorno;
- c) 3^a categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per 8 ore al giorno;
- d) 4^a categoria: sono classificate in questa categoria tutte le stazioni radioelettriche di nave che effettuano il servizio per meno di 8 ore al giorno.

2. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina in quali delle categorie suddette sarà assegnata ogni stazione radioelettrica di bordo. Tale indicazione dovrà essere riportata nella licenza di esercizio radioelettrico di cui all'*articolo 183*.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Sezione V
Personale delle stazioni radioelettriche di bordo

Art. 180 Personale addetto alle stazioni radioelettriche di bordo [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il personale addetto al servizio radioelettrico a bordo delle navi deve essere in possesso dei certificati di abilitazione prescritti dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, o dalle vigenti norme nazionali.

Art. 181 Numero e qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di nave per il servizio della corrispondenza pubblica [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, determina, per ciascuna delle categorie di cui all'*articolo 179*, il numero e la qualificazione degli operatori nelle stazioni radioelettriche di bordo ai fini della corrispondenza pubblica, sulla base delle indicazioni previste nel regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Art. 182 Sanzioni disciplinari [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Al personale addetto al servizio radioelettrico di bordo, iscritto alla gente di mare, per le infrazioni commesse durante l'esercizio del servizio stesso, si applicano le sanzioni previste dal codice della navigazione, che sono comminate dalle autorità marittime anche su proposta del Ministero, nonché le sanzioni contemplate dalle disposizioni del presente Titolo.

2. Per le infrazioni commesse da personale addetto ai servizi radiomarittimi di bordo, non iscritto alla gente di mare, il Ministero, anche su proposta di quello delle infrastrutture e dei trasporti, applica direttamente le sanzioni previste dal presente Titolo.

Sezione VI

Disposizioni in materia di impianto ed esercizio di stazioni per il servizio radiomarittimo

Art. 183 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.

2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio.

3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.

Art. 184 Rapporti con gli armatori [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Nei rapporti con gli armatori le società di cui all'*articolo 183, comma 2*, sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 185 Contributi [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le società di gestione di cui all'*articolo 183, comma 2*, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'*articolo 34, comma 1*, sono tenute al pagamento dei seguenti contributi:

a) contributo per istruttoria, pari a 27.750,00 euro all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale all'impianto ed esercizio delle stazioni radioelettriche a bordo delle navi;

b) contributo annuo per verifiche e controlli pari a 27.750,00 euro.

2. Gli armatori che gestiscono direttamente la propria stazione radioelettrica di bordo, sono tenuti al versamento degli specifici contributi previsti dalla vigente normativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Art. 186 Autorizzazione all'esercizio radioelettrico [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per le classi di navi di cui all'*articolo 183, comma 2*, la licenza di esercizio di cui all'*articolo 160* è rilasciata a nome della società titolare di autorizzazione generale.

2. Per le classi di navi che non rientrano nei casi di cui all'*articolo 183, comma 2*, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, la licenza di esercizio di cui all'*articolo 160* è accordata all'armatore.

**Art. 187 Sospensione, revoca, decadenza [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende o revoca l'autorizzazione generale di cui all'*articolo 183, comma 2*, nei casi di inosservanza delle condizioni e dei requisiti ivi indicati.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2. La licenza di esercizio di cui all'*articolo 186* è dichiarata decaduta nel caso di radiazione della nave dal corrispondente registro, ovvero quando siano venuti meno i requisiti richiesti per il rilascio della stessa.

Capo IV
SERVIZIO RADIOELETTICO PER LE NAVI DA PESCA

**Art. 188 Navi da pesca: norme tecniche radionavali [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.

**Art. 189 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da pesca
[Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi da pesca, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'*articolo 176*. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'*articolo 160*.

2. Per determinate classi di navi, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.

3. Per le classi di navi che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 190 Rapporti con gli armatori delle navi da pesca [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Nei rapporti con gli armatori delle navi da pesca le società di gestione di cui all'*articolo 189* sono tenute ad utilizzare idonei schemi contrattuali, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare.

**Art. 191 Contributi [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. I soggetti di cui all'*articolo 189* devono corrispondere i contributi indicati nell'*articolo 185*.

**Art. 192 Disposizioni applicabili [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. In quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi destinate alla pesca marittima si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.

Capo V
SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA DIPORTO

Art. 193 Navi da diporto: norme tecniche radionavali [Testo post riforma 2021]

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Le unità da diporto devono essere munite di impianto radioelettrico corrispondente alle norme tecniche, la cui installazione è obbligatoria in base alle disposizioni vigenti.
 2. Si applica quanto disposto dalla *legge 8 luglio 2003, n. 172*.
-

**Art. 194 Impianto ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto
[Testo post riforma 2021]**

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Per le stazioni radioelettriche a bordo di navi da diporto, l'autorizzazione all'esercizio è rilasciata dal Ministero, previo esito favorevole del collaudo di cui all'*articolo 196* ai fini del servizio di corrispondenza pubblica. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni, siano essi obbligatori o facoltativi, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'*articolo 160*.
 2. Per determinate classi di navi da diporto, nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche è affidato ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento del servizio.
 3. Per le classi di navi da diporto che non rientrano nel comma 2, e che non effettuano servizio di corrispondenza pubblica, l'impianto e l'esercizio delle stazioni radioelettriche è affidato all'armatore.
-

Art. 195 Contributi [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. I soggetti di cui all'*articolo 194* devono corrispondere i contributi di cui all'*articolo 185*.
-

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 196 Collaudi e ispezioni sulle navi da diporto [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero effettua, a mezzo di propri funzionari, la sorveglianza sugli apparati radioelettrici a bordo delle navi da diporto mediante:

- a) collaudi ai fini del servizio di corrispondenza pubblica;
- b) ispezioni straordinarie quando se ne verifichi la necessità.

2. Le ispezioni straordinarie sono effettuate da un funzionario del Ministero, sia per il servizio di sicurezza che di corrispondenza pubblica.

3. Collaudi sugli apparati radioelettrici possono essere richiesti all'autorità marittima portuale dalla società che gestisce il servizio, dall'armatore, dal proprietario o da chi li rappresenta.

4. Durante le ispezioni straordinarie potranno essere effettuati tutti gli accertamenti e le indagini ritenuti necessari, anche in merito all'andamento del servizio ed al possesso del titolo di qualificazione da parte del personale addetto.

5. Le spese sostenute per l'effettuazione dei collaudi e delle ispezioni di cui ai commi precedenti sono poste esclusivamente a carico del destinatario di tali attività.

**Art. 197 Disposizioni applicabili [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per quanto non diversamente stabilito dal presente Capo, alle stazioni radioelettriche a bordo delle navi da diporto si applicano le disposizioni relative all'esercizio dei servizi radioelettrici sulle navi, di cui al Capo III del presente Titolo.

Capo VI
SERVIZIO RADIOELETTTRICO MOBILE AERONAUTICO

Art. 198 Servizio radioelettrico mobile aeronautico [Testo post riforma 2021]

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il servizio radioelettrico mobile aeronautico è un servizio effettuato fra stazioni aeronautiche e stazioni di aeromobile, o fra stazioni di aeromobile. Partecipano al servizio anche le stazioni radioelettriche dei mezzi di salvataggio e le stazioni di radioboa per la localizzazione di sinistri, quando quest'ultime operano sulle frequenze di soccorso ed urgenza all'uopo destinate.

Art. 199 Definizione di aeromobile [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.

2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.

Art. 200 Norme tecniche [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i requisiti tecnici cui debbono soddisfare le stazioni e gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali che, a norma delle disposizioni particolari che li regolano, abbiano l'obbligo o la facoltà di installarli.

Art. 201 Licenza di esercizio [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Ogni stazione radioelettrica, installata a bordo di aeromobili civili immatricolati nel Registro aeronautico nazionale, deve essere munita di apposita licenza di esercizio, rilasciata dal Ministero, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il possesso della licenza di esercizio non comporta esonero dal controllo degli apparati ai fini della sicurezza della navigazione aerea e dal conseguente rilascio del certificato di navigabilità.

**Art. 202 Sospensione o revoca della licenza di esercizio [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. La licenza di esercizio si intende revocata di diritto nel caso di radiazione dell'aeromobile dal Registro aeronautico nazionale. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sospende, in qualsiasi momento, salvo successiva revoca, la licenza di esercizio nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti sulle radiocomunicazioni e quando la stazione non risponda alle condizioni contenute nella licenza stessa.

**Art. 203 Installazione d'ufficio [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dispone d'ufficio ed a spese del proprietario l'impianto e l'esercizio a bordo di aerei di linea delle stazioni radioelettriche obbligatorie nel caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al precedente *articolo 200*.

**Art. 204 Sorveglianza sul servizio radioelettrico a bordo degli aeromobili [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Il Ministero ha facoltà di far ispezionare dall'autorità competente ai sensi della vigente normativa gli apparati radioelettrici a bordo degli aeromobili nazionali al fine di accertare la rispondenza alle norme tecniche, di cui all'*articolo 200*, e di constatarne l'efficienza.

**Art. 205 Norme e divieti relativi ad emissioni radioelettriche nello spazio aereo territoriale [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. E' vietato agli aeromobili italiani o stranieri nello spazio aereo territoriale italiano di effettuare emissioni radio elettriche diverse da quelle stabilite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

2. Ai trasgressori si applicano le sanzioni previste all'*articolo 98*.

**Art. 206 Abilitazione al traffico [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. La licenza di esercizio di cui all'*articolo 201* abilita le stazioni radioelettriche ad effettuare solo le comunicazioni riguardanti la sicurezza e la regolarità del volo.

**Art. 207 Autorizzazione all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le norme per il rilascio delle autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di stazioni radioelettriche a bordo degli aeromobili sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

economico.

Capo VII
DISPOSIZIONI VARIE

**Art. 208 Limitazioni legali [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per la protezione dai disturbi radioelettrici degli impianti trasmettenti e riceventi delle stazioni radio adibite a servizi pubblici e per evitare dannosi assorbimenti dei campi elettromagnetici possono essere imposte limitazioni alla costruzione di edifici, di tramvie, di filovie, di funicolari, di teleferiche, di linee elettriche, di strade e di strade ferrate, nonché all'uso di macchinari e di apparati elettrici e radioelettrici nelle zone limitrofe del comprensorio della stazione radio fino alla distanza di mille metri dai confini del comprensorio stesso.
 2. Le limitazioni sono imposte con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, prima dell'inizio del funzionamento delle stazioni.
 3. Per le limitazioni imposte è dovuto un equo indennizzo.
-

**Art. 209 Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali.
2. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi.
3. Si applicano all'installazione delle antenne l'*articolo 91*, nonché il settimo comma dell'*articolo 92*.
4. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

5. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria.

**Art. 210 Prevenzione ed eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Salvo quanto previsto dal *decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615* e dal *decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269*, è vietato immettere in commercio o importare nel territorio nazionale, a scopo di commercio, usare od esercitare, a qualsiasi titolo, apparati od impianti elettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

2. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio dei materiali indicati nel comma 1 sono subordinate al rilascio di una certificazione, di un contrassegno, di una attestazione di rispondenza ovvero alla presentazione di una dichiarazione di rispondenza.

3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle attività produttive, è effettuata la designazione degli organismi o dei soggetti che rilasciano i contrassegni o gli attestati di rispondenza previsti dal comma 2.

**Art. 211 Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. E' vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'*articolo 97*.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 212 Sanzioni [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all'*articolo 210* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30,00 a euro 600,00.
 2. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o degli importatori di apparati od impianti elettrici o radioelettrici, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 200,00, oltre alla confisca dei prodotti e delle apparecchiature non conformi alla certificazione di rispondenza di cui all'*articolo 210*.
-

Art. 213 Vigilanza [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Ministero ed il Ministero delle attività produttive, congiuntamente, hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato od impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'*articolo 208*.
-

Art. 214 Esecuzione di impianti radioelettrici non autorizzati [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Chiunque esegua impianti radioelettrici, per conto di chi non sia munito di autorizzazione quando questa sia richiesta, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 240,00 a euro 2.420,00.
-

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 215 Uso di nominativi falsi o alterati. Sanzioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Chiunque, anche se munito di regolare autorizzazione, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi od alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 34,00 a euro 670,00 se il fatto non costituisca reato più grave.
 2. Alla stessa sanzione è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dall'autorizzazione od ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.
-

**Art. 216 Impianti od apparecchi installati nelle navi ed aerei nazionali - Inosservanza di norme - Sanzioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le sanzioni previste dall'*articolo 215, comma 2*, si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi od aerei nazionali.
 2. Il Ministero può provvedere direttamente, a spese del contravventore, a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.
-

**Art. 217 Uso indebito di segnale di soccorso [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Chiunque usi indebitamente il segnale di soccorso riservato alle navi od alle aeronavi in pericolo, compreso quello emesso dalle radioboe d'emergenza, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 670,00, salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave.
-

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI

**Art. 218 Abrogazioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Al *decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156*, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'*articolo 1*, primo comma, sono soppresse le parole da: "i servizi di telecomunicazioni" fino a: "diffusione sonora e televisiva via cavo"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle comunicazioni";

b) all'*articolo 2*, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";

c) all'*articolo 7*, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";

d) all'*articolo 8*, sono soppresse nella rubrica le parole: "e di telecomunicazioni"; il comma 2 è soppresso;

e) all'*articolo 9*, primo comma, sono soppresse le parole: "della convenzione internazionale delle telecomunicazioni"; sono soppressi i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo;

f) all'*articolo 10*, terzo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

g) all'*articolo 11*, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";

h) all'*articolo 12*, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

i) all'*articolo 13*, secondo comma, sono soppresse le parole da: "telegrafici e radioelettrici" fino a: "servizi telefonici"; nella rubrica sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

l) al Titolo II, nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

m) all'*articolo 17*, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";

n) all'*articolo 20*, secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

o) agli *articoli 21 e 22*, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

p) all'*articolo 23*, primo comma, sono soppresse le parole: "e di telecomunicazioni";

q) all'*articolo 25*, primo e secondo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

r) all'*articolo 26*, primo comma, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici"; nella rubrica, sono soppresse le parole: "e delle telecomunicazioni";

s) sono o restano abrogati gli *articoli 3, 6, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392,*

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 409, 410 e 413.

2. Dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'*articolo 163*, comma 1, sono abrogati gli *articoli 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349 e 351 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156*, nonché il *decreto ministeriale 28 dicembre 1995, n. 584*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 del 20 febbraio 1996 ed il *decreto ministeriale 25 luglio 2002, n. 214*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002.

3. Sono o restano abrogati:

- a) *l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214*;
- b) *il decreto ministeriale 7 febbraio 1980*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 172 del 25 giugno 1980;
- c) *il decreto ministeriale 18 dicembre 1981*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 356 del 30 dicembre 1981;
- d) *il decreto ministeriale 24 giugno 1982*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 205 del 28 luglio 1982;
- e) *il decreto ministeriale 27 giugno 1987*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 226 del 28 settembre 1987;
- f) *il decreto ministeriale 9 febbraio 1989*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 144 del 22 giugno 1989;
- g) *il decreto ministeriale 4 agosto 1989*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 193 del 19 agosto 1989;
- h) *il decreto ministeriale 1° agosto 1991*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 270 del 18 novembre 1991;
- i) *il decreto ministeriale 1° giugno 1992*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 dell'11 settembre 1992;
- l) *il decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55*;
- m) *il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 289*;
- n) *il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103*;
- o) *il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 1995, n. 420*;
- p) *il decreto ministeriale 18 dicembre 1996*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 34 dell'11 febbraio 1997;
- q) *il decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55*;
- r) *il decreto ministeriale 28 marzo 1997*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 93 del 22 aprile 1997;
- s) *la legge 1° luglio 1997, n. 189*;
- t) *gli articoli 1, comma 16, 4 e 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249*;
- u) *il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318*;
- v) *il decreto ministeriale 25 novembre 1997*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 283 del 4 dicembre 1997;
- z) *il decreto ministeriale 22 gennaio 1998*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
- aa) *il decreto ministeriale 5 febbraio 1998*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 1998;
- bb) *il decreto ministeriale 10 febbraio 1998*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 4 marzo 1998;
- cc) *il decreto ministeriale 10 marzo 1998*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 1998;
- dd) *il decreto ministeriale 23 aprile 1998*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 1998;
- ee) *l'articolo 25 della legge 24 aprile 1998, n. 128*;
- ff) *il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 191*;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

gg) la deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2000, n. 467/00/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 184 dell'8 agosto 2000;
hh) il *decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77*;
ii) la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2001, n. 131/01/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 101 del 3 maggio 2001;
ll) il *decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2001, n. 447*;
mm) il *decreto legislativo 4 marzo 2002, n. 21*;
nn) il *decreto ministeriale 11 febbraio 2003*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 24 febbraio 2003.

**Art. 219 Disposizione finanziaria [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Dall'attuazione del Codice non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

**Art. 220 Disposizioni finali [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le disposizioni del Codice, ai sensi dell'*articolo 41, comma 2, lettera b), della legge 1° agosto 2002, n. 166*, sono corrette, modificate od integrate, anche sulla base di direttive europee, con la procedura di cui all'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sentita l'Autorità, secondo i medesimi criteri e principi direttivi di cui al citato *articolo 41, comma 2, della citata legge n. 166 del 2002*.

2. Le disposizioni degli allegati, nel rispetto delle attribuzioni del Ministero e dell'Autorità, delle disposizioni di cui al Codice, di quelle assunte in sede comunitaria e dell'*articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234*, sono modificate, all'occorrenza, con decreto del Ministero dello sviluppo economico. (147)

(147) Comma così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. d), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*, come corretto da *Comunicato 9 febbraio 2022*, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 221 Entrata in vigore [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1
(Articolo 11) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021**Elenco delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali, I diritti d'uso dello spettro radio e I diritti d'uso delle risorse di numerazione (ex Allegato I eecc, All. 1 Codice 2003) (148)**

Il presente allegato riporta l'elenco esaustivo delle condizioni che possono corredare le autorizzazioni generali per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte A), le reti di comunicazione elettronica (parte B), i servizi di comunicazione elettronica, eccetto i servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dai numeri (parte C), i diritti d'uso dello spettro radio (parte D) e i diritti d'uso delle risorse di numerazione (parte E).

A. Condizioni generali che possono corredare l'autorizzazione generale

1. Oneri amministrativi ai sensi dell'articolo 16.
2. Protezione dei dati personali e tutela della vita privata specifiche al settore delle comunicazioni elettroniche conformemente alla *direttiva 2002/58/CE*.
3. Informazioni da presentare in osservanza di una procedura di notifica ai sensi dell'articolo 11 e per altri scopi contemplati dall'articolo 21.
4. Possibilità per le autorità nazionali competenti di effettuare legalmente intercettazioni delle comunicazioni in conformità del *decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80* e del Codice in materia dei dati personali.
5. Condizioni d'uso per le comunicazioni delle autorità pubbliche per avvisare il pubblico di minacce imminenti e per attenuare le conseguenze di gravi calamità.
6. Condizioni d'uso in caso di catastrofi o di emergenze nazionali per garantire le comunicazioni tra i servizi di emergenza e le autorità.
7. Obblighi di accesso diversi da quelli di cui all'articolo 13, applicabili alle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica.
8. Misure volte ad assicurare il rispetto delle norme o specifiche di cui all'articolo 39.
9. Obblighi di trasparenza per i fornitori di reti di comunicazione elettronica pubbliche che

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico al fine di garantire la connessione da punto a punto, conformemente agli obiettivi e dei principi di cui agli articoli 3 e 4, nonché, ove necessario e proporzionato, l'accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni necessarie per verificare l'accuratezza della divulgazione.

10. Misure volte a garantire, per tutte le tecnologie operative, l'attivazione e la continuità del servizio CBS come definito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

11. Assicurare le prestazioni ai fini di giustizia, di cui all'articolo 57 del presente decreto, sin dall'inizio dell'attività.

B. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di reti di comunicazione elettronica

1. Interconnessione delle reti conformemente al presente Codice.

2. Obblighi di trasmissione conformemente al presente Codice.

3. Provvedimenti concernenti la protezione della salute pubblica dai campi magnetici prodotti dalle reti di comunicazione elettronica in conformità del diritto dell'Unione, tenendo nella massima considerazione la *raccomandazione 1999/519/CE*.

4. Mantenimento dell'integrità delle reti pubbliche di comunicazione elettronica conformemente al presente Codice, anche mediante le condizioni per prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del *Decreto legislativo 22 giugno 2016 n. 128*.

5. Sicurezza delle reti pubbliche contro l'accesso non autorizzato conformemente alla *direttiva 2002/58/CE*.

6. Condizioni per l'uso dello spettro radio conformemente all'*articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/53/UE*, qualora l'uso non sia soggetto alla concessione di diritti d'uso individuali in conformità dell'articolo 59 comma 1, e dell'articolo 61 del presente decreto.

C. Condizioni specifiche che possono corredare le autorizzazioni generali per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, tranne i servizi di comunicazione interpersonali indipendenti dai numeri

1. Interoperabilità dei servizi conformemente al presente decreto.

2. Accessibilità da parte degli utenti finali dei numeri del piano nazionale di numerazione, degli UIFN e, se tecnicamente ed economicamente fattibile, dei piani di numerazione di altri Stati membri, comprese le condizioni di cui al presente decreto.

3. Norme sulla tutela dei consumatori specifiche del settore delle comunicazioni elettroniche.

4. Restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti illegali, in conformità del *Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70*, e restrizioni relative alle trasmissioni di contenuti nocivi ai sensi del *Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*.

D. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso dello spettro radio

1. Obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un tipo di tecnologia entro i limiti di cui all'articolo 58, compresi, se del caso, i requisiti di copertura e di qualità del servizio.

2. Uso effettivo ed efficiente dello spettro radio a norma del presente decreto.

3. Condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per la protezione della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo nella massima considerazione la *raccomandazione 1999/519/CE*, qualora siano diverse da quelle previste dall'autorizzazione generale.

4. Durata massima in conformità dell'articolo 62, fatte salve eventuali modifiche del Piano di ripartizione delle frequenze nazionali.

5. Trasferimento o affitto dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente decreto.

6. Contributi per l'uso in conformità dell'articolo 42.

7. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati attribuiti i diritti d'uso abbia assunto nel quadro della procedura di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione prima della concessione dell'autorizzazione o, se del caso, dell'invito a presentare domanda per i diritti d'uso o se del caso, nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa;

8. Obblighi di aggregare o di condividere lo spettro radio o di consentire l'accesso allo spettro radio ad altri utenti in regioni specifiche o a livello nazionale.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso delle bande di spettro radio.
 10. Obblighi specifici di un uso sperimentale delle bande di spettro radio.
- E. Condizioni che possono corredare la concessione di diritti d'uso delle risorse di numerazione
1. Designazione del servizio per il quale è utilizzato il numero, ivi compresa qualsiasi condizione connessa alla fornitura di tale servizio e, per evitare dubbi, principi tariffari e prezzi massimi che si possono applicare alla serie di numeri specifici al fine di garantire la tutela del consumatore conformemente all'articolo 4 comma 1 lettera d).
 2. Uso effettivo ed efficiente delle risorse di numerazione in conformità del presente codice.
 3. Requisiti in materia di portabilità del numero in conformità del presente codice.
 4. Obbligo di rendere disponibili le informazioni relative agli utenti per la fornitura di elenchi e di servizi di consultazione accessibili per gli scopi di cui all'articolo 98-vicies quinquies.
 5. Durata massima in conformità dell'articolo 98-septies, fatte salve eventuali modifiche nei piani di numerazione nazionale dei servizi di comunicazione elettronica.
 6. Trasferimento dei diritti su iniziativa del titolare dei diritti e relative condizioni in conformità del presente codice, compresa l'eventuale condizione che il diritto d'uso di un numero sia vincolante per tutte le imprese a cui sono trasferiti i diritti.
 7. Contributi per i diritti di uso in conformità dell'articolo 98-octies.
 8. Ogni impegno che l'impresa cui sono stati concessi i diritti d'uso abbia assunto nell'ambito di una procedura di gara o di selezione comparativa.
 9. Obblighi derivanti dagli accordi internazionali relativi all'uso dei numeri.
 10. Obblighi relativi all'uso extraterritoriale dei numeri nell'Unione per assicurare la conformità alle norme sulla tutela dei consumatori e ad altre norme sui numeri degli Stati membri diverse da quelle sul prefisso internazionale.

(148) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. e), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.*

ALLEGATO 2
(Articolo 73) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Condizioni di accesso alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori nell'unione (ex allegato II eecc - All. 2 Codice 2003) (149)

Parte I

Condizioni associate ai sistemi di accesso condizionato applicabili a norma dell'articolo 73

Per quanto riguarda l'accesso condizionato alla diffusione di servizi radiotelevisivi digitali per i telespettatori e agli ascoltatori dell'Unione, a prescindere dal mezzo trasmissivo gli Stati membri garantiscono, conformemente all'articolo 73, che siano applicate le seguenti condizioni:

- a) i sistemi di accesso condizionato utilizzati sul mercato devono essere dotati della capacità tecnica necessaria per effettuare un trasferimento del controllo (transcontrol) efficiente rispetto ai costi, che consenta agli operatori di rete di effettuare un controllo totale, a livello locale o regionale, dei servizi che impiegano tali sistemi di accesso condizionato;
- b) tutte le imprese che forniscono servizi di accesso condizionato, a prescindere dal mezzo trasmissivo, che prestano servizi di accesso ai servizi radiotelevisivi digitali e dai cui servizi di accesso dipendono le emittenti radiotelevisive per raggiungere qualsiasi gruppo di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

telespettatori o ascoltatori potenziali devono:

- proporre a tutti le emittenti radiotelevisive, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie compatibili con il diritto della concorrenza dell'Unione, servizi tecnici atti a consentire la ricezione dei rispettivi servizi radiotelevisivi trasmessi in digitale da parte dei telespettatori o ascoltatori autorizzati mediante decodificatori gestiti dagli operatori dei servizi, conformandosi al diritto della concorrenza dell'Unione,
- tenere una contabilità finanziaria distinta per quanto riguarda la loro attività di prestazione di servizi di accesso condizionato;

c) quando concedono licenze ai fabbricanti di apparecchiature di consumo, i titolari di diritti di proprietà industriale relativi ai sistemi e ai prodotti di accesso condizionato lo fanno a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. La concessione delle licenze, che tiene conto dei fattori tecnici e commerciali, non può essere subordinata dai titolari di diritti a condizioni che vietino, dissuadano o scoraggino l'inclusione nel medesimo prodotto:

- di un'interfaccia comune che consenta la connessione con più sistemi di accesso diversi, oppure
- di mezzi propri di un altro sistema di accesso, purché il beneficiario della licenza rispetti condizioni ragionevoli e appropriate che garantiscano, per quanto lo riguarda, la sicurezza delle transazioni degli operatori del servizio di accesso condizionato.

Parte II

Altre risorse cui possono applicarsi condizioni a norma dell'articolo 72 comma 2 lettera d)

- a) Accesso alle interfacce per programmi applicativi (API);
- b) Accesso alle guide elettroniche ai programmi (EPG).

(149) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. f), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*.

ALLEGATO 3
(Articolo 86) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Criteria di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali (ex allegato III eecc) (150)

Principi, criteri e parametri di determinazione delle tariffe all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sui mercati della telefonia fissa e mobile, di cui all'articolo 86 comma 1:

- a) le tariffe si basano sul recupero dei costi sostenuti da un operatore efficiente; la valutazione dei costi efficienti si basa sui valori correnti dei costi; la metodologia dei costi per calcolare i costi efficienti utilizza un approccio di modellazione dal basso verso l'alto basato sui costi a lungo termine incrementali di traffico della fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
- b) i pertinenti costi incrementali del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali sono determinati dalla differenza tra i costi totali a lungo termine dell'operatore per la fornitura dell'intera gamma di servizi e i costi totali a lungo termine dello stesso operatore senza la fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
- c) tra i costi relativi al traffico, sono assegnati al pertinente incremento della terminazione delle chiamate vocali solo quelli che sarebbero evitati in assenza della prestazione del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
- d) i costi relativi alla capacità aggiuntiva di rete sono inclusi solo nella misura in cui sono

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

- dovuti alla necessità di aumentare la capacità ai fini del trasporto del traffico all'ingrosso aggiuntivo di terminazione delle chiamate vocali;
- e) i diritti d'uso per lo spettro radio sono esclusi dall'incremento della terminazione delle chiamate vocali mobili;
- f) sono inclusi solo i costi commerciali all'ingrosso direttamente connessi alla fornitura a terzi del servizio all'ingrosso di terminazione delle chiamate vocali;
- g) si considera che tutti gli operatori della rete fissa forniscano servizi di terminazione delle chiamate vocali agli stessi costi unitari di un operatore efficiente, a prescindere dalle loro dimensioni;
- h) per gli operatori della rete mobile, la scala minima di efficienza è fissata a una quota di mercato non inferiore al 20 %;
- i) il metodo pertinente per l'ammortamento delle attività è l'ammortamento economico; e
- l) la scelta della tecnologia per le reti modellate è orientata al futuro, basata su una rete centrale IP e tiene conto delle varie tecnologie che saranno verosimilmente utilizzate nel periodo di validità della tariffa massima. Per quanto riguarda le reti fisse, si ritiene che le chiamate siano esclusivamente a commutazione di pacchetto.

(150) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. g), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.*

ALLEGATO 4
(Articolo 87) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Criteria per la valutazione delle offerte di coinvestimento (ex allegato IV eecc) (151)

Nel valutare l'offerta di coinvestimento a norma dell'articolo 87 comma 1, l'autorità nazionale di regolamentazione verifica che siano stati rispettati almeno i seguenti criteri. Le autorità nazionali di regolamentazione possono prendere in esame criteri aggiuntivi nella misura in cui sono necessari a garantire l'accessibilità dei potenziali investitori al coinvestimento, alla luce delle specifiche condizioni locali e della struttura del mercato:

- a) l'offerta di coinvestimento è aperta a ogni impresa su base non discriminatoria per la durata di vita della rete costruita nel quadro dell'offerta di coinvestimento. L'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato può includere nell'offerta condizioni ragionevoli per quanto riguarda la capacità finanziaria delle imprese tali per cui, ad esempio, i potenziali coinvestitori sono tenuti a dimostrare la capacità di effettuare pagamenti scaglionati sulla base dei quali sarà programmata l'installazione, l'accettazione di un piano strategico sulla base del quale saranno elaborati i piani di installazione a medio termine, e così via;
- b) l'offerta di coinvestimento è trasparente:
- l'offerta è disponibile e facilmente reperibile sul sito web dell'impresa designata come detentrica di un significativo potere di mercato;
 - tutte le condizioni, dettagliate e complete, sono rese disponibili senza indebito ritardo a tutti i potenziali offerenti che abbiano manifestato interesse, compresa la forma giuridica dell'accordo di coinvestimento e, se del caso, gli accordi preliminari sulla governance del veicolo di coinvestimento; e
 - il processo, al pari della tabella di marcia, per l'elaborazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento è fissato in anticipo e chiaramente spiegato per iscritto a tutti i potenziali coinvestitori; tutte le principali tappe devono essere chiaramente comunicate a tutte le

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

imprese senza discriminazioni;

c) l'offerta di coinvestimento include condizioni per i potenziali coinvestitori che favoriscono una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:

- a tutte le imprese sono offerte condizioni di partecipazione all'accordo di coinvestimento eque, ragionevoli e non discriminatorie, in funzione del momento dell'adesione, tra l'altro in termini di corrispettivo finanziario richiesto per l'acquisizione di diritti specifici, in termini di protezione che detti diritti assicurano ai coinvestitori, sia nella fase di costruzione che nella fase operativa, ad esempio mediante la concessione di diritti irrevocabili d'uso (indefeasible rights of use - IRU) per il periodo di vita atteso della rete realizzata in coinvestimento, e in termini di condizioni per l'adesione all'accordo di coinvestimento e per l'eventuale risoluzione. In questo contesto, condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori siano offerte esattamente le stesse condizioni, comprese le condizioni finanziarie, ma che tutte le modifiche delle condizioni offerte siano giustificate sulla base degli stessi criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e prevedibili, ad esempio il numero di linee di utente finale per le quali è stato espresso un impegno;

- l'offerta deve permettere una certa flessibilità in termini di valore e tempistica dell'impegno sottoscritto da ciascun coinvestitore, ad esempio in forma di percentuale concordata e potenzialmente crescente del totale delle linee di utente finale in una determinata area, in rapporto alla quale i coinvestitori hanno la possibilità di impegnarsi in modo graduale ed è fissata a un livello unitario che consenta ai coinvestitori più piccoli dotati di risorse limitate di prendere parte al coinvestimento da una soglia ragionevolmente minima e di aumentare gradualmente la loro partecipazione assicurando allo stesso tempo livelli adeguati di impegno iniziale; il corrispettivo finanziario che ogni coinvestitore deve fornire deve essere determinato in modo da rispecchiare il fatto che i primi investitori accettano rischi maggiori e impegnano i loro capitali prima degli altri;

- un premio crescente nel tempo è considerato giustificato per impegni assunti in fasi successive e per i nuovi coinvestitori che aderiscono all'accordo di coinvestimento dopo l'avvio del progetto, in modo da riflettere la diminuzione dei rischi e contrastare qualsiasi incentivo a non impegnare i capitali nelle prime fasi;

- l'accordo di coinvestimento deve consentire la cessione dei diritti acquisiti ad altri coinvestitori o a terzi intenzionati ad aderire all'accordo di coinvestimento, subordinatamente all'obbligo a carico del cessionario di adempiere tutti gli obblighi originariamente a carico del cedente ai sensi dell'accordo di coinvestimento;

- i coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni e termini equi e ragionevoli, i diritti di accesso all'infrastruttura realizzata in coinvestimento ai fini della prestazione di servizi a valle, anche agli utenti finali, secondo condizioni trasparenti, che devono essere indicate in maniera trasparente nell'offerta di coinvestimento e nel successivo accordo, in particolare se i coinvestitori sono responsabili individualmente e separatamente dell'installazione di parti specifiche della rete. Se viene creato, il veicolo di coinvestimento fornisce l'accesso, diretto o indiretto, alla rete a tutti i coinvestitori a condizioni di equivalenza e secondo condizioni e termini equi e ragionevoli, comprese condizioni finanziarie che riflettano il diverso livello di rischio accettato dai singoli coinvestitori.

d) l'offerta di coinvestimento assicura un investimento duraturo in grado di soddisfare esigenze future mediante l'installazione di nuovi elementi di rete che contribuiscano in misura significativa alla realizzazione di reti ad altissima capacità.

(151) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. h) e l)*, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

ALLEGATO 5

(Articolo 98, 98- duodetricies e 98-octies decies) [Testo post riforma 2021]

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

In vigore dal 24 dicembre 2021**INSIEME MINIMO DI SERVIZI CHE IL SERVIZIO DI ACCESSO ADEGUATO A INTERNET A BANDA LARGA E' IN GRADO DI SUPPORTARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 94 comma 3 (ex allegato V eecc) (152)**

- 1) e-mail;
- 2) motori di ricerca che consentano la ricerca e il reperimento di ogni tipo di informazioni;
- 3) strumenti basilari online di istruzione e formazione;
- 4) stampa o notizie online;
- 5) ordini o acquisti online di beni o servizi;
- 6) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;
- 7) reti professionali;
- 8) servizi bancari online;
- 9) utilizzo dei servizi dell'amministrazione digitale;
- 10) media sociali e messaggeria istantanea;
- 11) chiamate e videochiamate (qualità standard).

(152) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. i), m) e n), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.*

ALLEGATO 6

(Articolo 98, 98- duodetricies e 98-octies decies) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021**DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI CITATI ALL'ARTICOLO 98 ALL'ARTICOLO 98- DUODETRICIES E ALL'ARTICOLO 98-OCTIES DECIES (ex allegato VI eecc - All. 4 Codice 2003 (153))****Parte A**

Prestazioni e servizi citati agli articoli 98 e 98-duodetricies

Se applicata sulla base dell'articolo 98, la parte A si applica ai consumatori e ad altre categorie di utenti finali qualora il Ministero, sentita l'Autorità, abbia aumentato i beneficiari dell'articolo 98 comma 2. Se applicata sulla base dell'articolo 98-duodetricies, la parte A si applica alle categorie di utenti finali stabilite dal Ministero sentita l'Autorità, a eccezione delle lettere c), d), e g) della presente parte, che si applicano ai soli consumatori.

a) Fatturazione dettagliata

Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata, l'Autorità può fissare il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono offrire gratuitamente agli utenti finali per consentire a questi:

- 1) di verificare e controllare le spese generate dall'uso dei servizi di accesso a internet o di comunicazione vocale, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies;
- 2) di sorvegliare in modo adeguato il proprio uso della rete e dei servizi e le spese che ne derivano, in modo da esercitare un ragionevole livello di controllo sulle proprie fatture.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Ove opportuno, gli utenti finali possono ottenere, a tariffe ragionevoli o gratuitamente, un maggior livello di dettaglio delle fatture.

Tali fatture dettagliate includono un riferimento esplicito all'identità del fornitore e alla durata dei servizi a tariffazione maggiorata, a meno che l'utente finale abbia richiesto che tali informazioni non siano menzionate. Non è necessario che le chiamate gratuite per l'utente finale, comprese le chiamate ai numeri di emergenza, siano indicate nella fattura dettagliata dell'utente finale. L'Autorità può imporre agli operatori di fornire gratuitamente l'identificazione della linea chiamante.

b) Sbarramento selettivo delle chiamate in uscita o di MMS o SMS premium o, ove ciò sia tecnicamente fattibile, altri tipi di applicazioni analoghe (servizio gratuito)

Prestazione gratuita grazie alla quale l'utente finale, previa richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, può impedire che vengano effettuate chiamate in uscita di tipo definito o verso determinati tipi di numeri oppure l'invio di MMS o SMS premium o altri tipi di applicazioni analoghe verso queste destinazioni.

c) Sistemi di pagamento anticipato

L'Autorità può imporre ai fornitori di proporre ai consumatori modalità di pagamento anticipato per l'accesso alla rete pubblica di comunicazione elettronica e per l'uso dei servizi di comunicazione vocale, o dei servizi di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini all'articolo 98-duodetricies.

d) Pagamento rateale del contributo di allacciamento

L'Autorità può imporre ai fornitori l'obbligo di autorizzare i consumatori a scaglionare nel tempo il pagamento del contributo di allacciamento alla rete pubblica di comunicazione elettronica.

e) Mancato pagamento delle fatture

Per la riscossione delle fatture non pagate emesse dai fornitori, l'Autorità autorizza l'applicazione di misure specifiche che siano rese pubbliche e ispirate ai principi di proporzionalità e non discriminazione. Tali misure garantiscono che l'utente finale sia informato con debito preavviso dell'interruzione del servizio o della cessazione del collegamento conseguente al mancato pagamento. Salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti e per quanto tecnicamente fattibile, tali misure garantiscono che sia interrotto solo il servizio interessato. La cessazione del collegamento per mancato pagamento delle fatture avviene solo dopo averne debitamente avvertito l'utente finale. Prima della totale cessazione del collegamento l'Autorità può autorizzare un periodo di servizio ridotto durante il quale sono permessi esclusivamente chiamate che non comportano un addebito per l'utente finale (ad esempio chiamate al numero «112») e un livello minimo di servizio di accesso ai servizi internet, definito dagli Stati membri alla luce delle condizioni nazionali.

f) Consigli tariffari

La procedura in base alla quale gli utenti finali possono chiedere al fornitore di offrire informazioni su tariffe alternative più economiche, se disponibili.

g) Controllo dei costi

La procedura in base alla quale i fornitori offrono strategie diverse, se ritenute idonee dall'Autorità per tenere sotto controllo i costi dei servizi di comunicazione vocale o di accesso a internet, o dei servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero ai fini dell'articolo 98-duodetricies, tra cui sistemi gratuiti di segnalazione ai consumatori di consumi anomali o eccessivi.

h) Procedura volta a disattivare la fatturazione di terzi

La procedura in base alla quale gli utenti finali inibiscono la facoltà di fatturazione dei fornitori di servizi terzi che usano le fatture di fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico per addebitare i loro prodotti o servizi.

Parte B

Prestazioni di cui all'articolo 98-duodetricies

a) Identificazione della linea chiamante

Prima di instaurare la comunicazione la parte chiamata può visualizzare il numero della parte chiamante.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Questa opzione è fornita nel rispetto della normativa relativa alla tutela dei dati personali e della vita privata e in particolare della direttiva 2002/58/CE.

Nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, gli operatori forniscono dati e segnali per facilitare l'offerta delle prestazioni di identificazione della linea chiamante e di composizione mediante tastiera attraverso i confini degli Stati membri.

b) Inoltro di posta elettronica o accesso ai messaggi di posta elettronica dopo la risoluzione del contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet

Questa procedura consente, su richiesta e gratuitamente, agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizio di accesso a internet di accedere ai messaggi di posta elettronica ricevuti all'indirizzo o agli indirizzi di posta elettronica basati sul nome commerciale o sul marchio dell'ex fornitore, durante il periodo considerato necessario e proporzionato dall'Autorità, o trasferire i messaggi di posta elettronica inviati a tale o tali indirizzi durante il suddetto periodo a un nuovo indirizzo di posta elettronica specificato dagli utenti finali.

Parte C

Attuazione delle disposizioni relative alla portabilità del numero di cui all'articolo 98-octies decies

La prescrizione in base alla quale tutti gli utenti finali con numeri telefonici appartenenti al piano di numerazione nazionale che ne facciano richiesta devono poter conservare i propri numeri indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio si applica:

a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico; e

b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.

La presente parte non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.

(153) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. o), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.*

ALLEGATO 7 (ex Allegato VII eecc - *All. 11 Codice 2003*)

Calcolo dell'eventuale costo netto degli obblighi di servizio universale e istituzione di un eventuale meccanismo di indennizzo o di condivisione secondo quanto previsto dagli articoli 98-bis e 98-ter - (Articolo 98-bis e 98-ter) [Testo post riforma 2021] (154)

Articolo 1 [Allegato n. 7] Definizioni [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Oltre alle definizioni di cui all'articolo 2 del Codice, ai fini di cui al presente allegato, si applicano anche le seguenti:

a) «area potenzialmente non remunerativa», l'area, se del caso corrispondente a uno o più indirizzi civici, servita da un apparato di concentrazione che non sarebbe servita dal soggetto designato in assenza di obblighi di servizio universale;

b) «area non remunerativa», l'area di cui sopra effettivamente in perdita tra quelle risultate potenzialmente non remunerative;

c) «costi evitabili», i costi che l'impresa designata non sosterebbe in assenza di obblighi di servizio universale;

d) «ricavi mancati», i ricavi che l'impresa designata non conseguirebbe in assenza di obblighi di servizio universale;

e) «costo netto», la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi;

f) «costi comuni», i costi operativi o di capitale sostenuti per fornire due o più servizi, tra cui in particolare servizi offerti in regime di servizio universale e altri servizi;

g) «capitale impiegato», valore residuo contabile dei cespiti impiegati per fornire il servizio universale;

h) «tasso di rendimento del capitale impiegato», la media pesata del costo del capitale proprio e di terzi;

i) «ragionevole tasso di rendimento del capitale impiegato», il tasso di rendimento del capitale applicabile alle attività di servizio universale.

(154) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. p), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.*

Articolo 2 [Allegato n. 7] [Testo post riforma 2021] In vigore dal 24 dicembre 2021

Parte A

Calcolo del costo netto

Per obblighi di servizio universale si intendono gli obblighi imposti dall'Autorità nei confronti di un'impresa perché questa fornisca un servizio universale come stabilito dagli articoli da 94 a 97. L'Autorità considera tutti i mezzi adeguati per incentivare le imprese (designate o non) ad assolvere gli obblighi di servizio universale in modo efficiente rispetto ai costi. Ai fini del calcolo, il costo netto degli obblighi di servizio universale consiste nella differenza tra il costo netto delle operazioni di un'impresa quando è soggetta a obblighi di servizio universale e il costo netto delle operazioni in assenza di tali obblighi. Particolare attenzione va riservata alla corretta valutazione dei costi che le imprese avrebbero scelto di evitare se non fossero state soggette a tali obblighi.

Il calcolo si basa sui costi imputabili ai seguenti fattori:

-

i) elementi del servizio che possono essere forniti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano elementi del servizio quali l'accesso ai servizi telefonici di emergenza,, la fornitura di taluni servizi o apparecchiature per utenti finali con disabilità ecc.;

-

ii) specifici utenti finali o specifiche categorie di utenti finali che, considerati il costo della fornitura di una rete o di un servizio determinato, il gettito generato ed eventuali perequazioni tariffarie geografiche imposte dall'Autorità, possono essere serviti solo in perdita o a costi diversi dalle normali condizioni commerciali.

In tale categoria rientrano utenti finali o categorie di utenti finali che non fruirebbero dei servizi di un fornitore se questo non fosse soggetto a obblighi di servizio universale.

Il calcolo del costo netto di alcuni aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere realizzato separatamente e al fine di evitare una doppia computazione dei vantaggi e dei costi diretti ed indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale di un'impresa equivale alla somma del costo netto dei vari elementi degli obblighi di servizio universale, tenendo conto dei vantaggi immateriali. La verifica del costo netto è di competenza dell'Autorità.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Parte B

Indennizzo dei costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale

L'indennizzo o il finanziamento del costo netto degli obblighi di servizio universale può implicare che le imprese soggette a obblighi di servizio universale siano indennizzate per i servizi che forniscono a condizioni non commerciali. Poiché l'indennizzo comporta trasferimenti finanziari, l'Autorità provvede affinché tali trasferimenti siano effettuati in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato. Ciò significa che i trasferimenti comportano distorsioni minime della concorrenza e della domanda degli utenti. Conformemente all'articolo 98-ter comma 2, un dispositivo di condivisione basato su un fondo usa mezzi trasparenti e neutrali per il prelievo dei contributi che evitino il rischio di una doppia imposizione sulle entrate e le uscite delle imprese. Il Ministero dello sviluppo economico che gestisce il fondo deve essere responsabile del prelievo dei contributi dalle imprese tenute a contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale nel territorio nazionale e della supervisione del trasferimento delle somme dovute o dei pagamenti amministrativi alle imprese autorizzate a ricevere pagamenti provenienti dal fondo.

**Articolo 3 [Allegato n. 7] Finanziamento [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Viene utilizzato il fondo per il finanziamento del costo netto degli obblighi del servizio universale, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e, ove previsto, dei costi di cui al successivo articolo 4 del presente allegato.
2. E' previsto un meccanismo di ripartizione dei costi, basato sui principi di non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, a carico delle imprese che gestiscono reti pubbliche di comunicazioni, che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico, in proporzione all'utilizzazione da parte di tali soggetti delle reti pubbliche di comunicazioni, o che prestano servizi di comunicazione mobili e personali in ambito nazionale.
3. Le imprese sono tenute a contribuire al fondo di cui al comma 1 sulla base dei ricavi relativi ai servizi indicati al comma 2, ivi compresi quelli relativi ai servizi telefonici accessibili al pubblico offerti a clienti remunerativi o in aree remunerative, nel rispetto delle modalità di cui alle presenti disposizioni.
4. Il finanziamento del servizio universale da parte delle imprese di cui ai commi 2 e 3 avviene esclusivamente attraverso la contribuzione al fondo di cui al comma 1. Le predette imprese non possono applicare prezzi tesi a recuperare la quota che esse versano al fondo del servizio universale nei confronti di altre imprese ugualmente tenute a contribuire allo stesso fondo.
5. Fermo restando quanto previsto all'articolo 90-ter, comma 2, del presente decreto, non sono tenuti a contribuire al fondo di cui al comma 1:
 - a) le imprese che gestiscono reti private di comunicazioni;
 - b) i fornitori di servizi telefonici per gruppi chiusi di utenti;
6. Il meccanismo di cui al comma 2 non è applicabile quando:

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

- a) la fornitura delle obbligazioni di servizio universale non determina un costo netto;
 - b) il costo netto degli obblighi di fornitura del servizio universale non rappresenti un onere iniquo;
 - c) l'ammontare del costo netto da ripartire non giustifichi il costo amministrativo di gestione del metodo di ripartizione e finanziamento dell'onere di fornitura degli obblighi di servizio universale.
-

**Articolo 4 [Allegato n. 7] Costi da ripartire [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. I costi da ripartire, oltre a quello netto relativo agli obblighi del servizio universale calcolato secondo i fattori di cui alla parte alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed al successivo articolo 5 del presente Allegato, possono comprendere gli oneri relativi al controllo effettuato sul calcolo del costo netto da parte dell'organismo indipendente dotato di specifiche competenze incaricato dall'Autorità, al fine di garantire l'effettiva implementazione dello schema nazionale di finanziamento delle obbligazioni di fornitura del servizio universale.

**Articolo 5 [Allegato n. 7] Metodologia di calcolo del costo netto del servizio universale [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il costo netto del servizio universale è calcolato come la differenza fra il costo netto derivante dalla situazione in cui un organismo è incaricato di assolvere agli obblighi del servizio universale rispetto a quella in cui non sia tenuto ad assolvere a tali obblighi.
2. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi evitabili e ricavi mancati relativi alle aree non remunerative, alla telefonia pubblica e alle categorie di consumatori a basso reddito o con esigenze sociali particolari.
3. Non sono computati nel costo netto i costi non recuperabili.
4. Non sono computati nel costo netto, i costi comuni ai servizi offerti in adempimento agli obblighi di servizio universale e ai servizi offerti ad altro titolo.
5. Sono computati nel costo netto delle aree potenzialmente non remunerative, della telefonia

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

pubblica e delle categorie agevolate i costi operativi e di capitale afferenti agli apparati di telefonia pubblica e alla rete di accesso. Ad eccezione della telefonia pubblica sono computati nel costo netto anche i costi operativi e di capitale afferenti ai portanti trasmissivi tra apparati di concentrazione e/o centrali locali e nodi di instradamento di livello 1, a cui gli stessi sono attestati.

6. Sono computate nel costo netto delle aree non remunerative, della telefonia pubblica e delle categorie agevolate di clienti, tutte le voci di ricavi effettivi e potenziali, derivanti dall'offerta di servizi al dettaglio e all'ingrosso.

7. Non sono inclusi nel calcolo del costo netto del servizio universale i seguenti fattori:

a) il costo di fatturazione dettagliata e delle altre prestazioni supplementari allorché tali prestazioni siano imposte quali obbligazioni ad altre imprese autorizzate a prestare il servizio telefonico accessibile al pubblico;

b) i costi delle prestazioni che sono fuori dalla portata del servizio universale, tra i quali: la fornitura a scuole, ospedali o biblioteche di particolari servizi di comunicazione elettronica stabiliti con decreto ministeriale; la compensazione ed il rimborso di pagamenti, o di costi amministrativi e di altri costi associati a tali pagamenti, effettuati a vantaggio di utenti qualora, fornendo loro il servizio, non siano stati rispettati i livelli di qualità specificati; il costo della sostituzione e della modernizzazione di apparecchiature di comunicazione elettronica nel corso del normale adeguamento delle reti;

c) i costi per collegamenti e servizi concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di giustizia, di istruzione e di governo; i relativi oneri sono posti a carico del richiedente, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

8. I cespiti della rete di accesso sono valorizzati a costi storici.

9. I cespiti della rete di trasporto sono valorizzati a costi correnti secondo le disposizioni regolamentari vigenti.

10. Ai fini della valorizzazione dei cespiti a costi correnti è utilizzato il cosiddetto metodo del Financial Capital Maintenance.

11. Il costo netto è calcolato sulla base dei costi, operativi e di capitale, necessari ad una efficiente fornitura dei servizi che l'operatore designato avrebbe evitato di sostenere in assenza di obblighi di servizio universale.

12. Le vite utili e le quote di ammortamento dei cespiti derivano dal bilancio civilistico.

13. Il capitale impiegato è dato dal valore residuo contabile di ciascun cespite, calcolato come differenza tra valore lordo contabile e ammortamento cumulato.

14. E' escluso dal capitale impiegato il saldo tra attività e passività correnti.

15. Il tasso di remunerazione del capitale relativo alle attività di servizio universale è pari a quello regolamentato nel periodo di riferimento.

16. Il tasso di remunerazione del capitale di cui al comma 15 è aggiornato a seguito di eventuali revisioni del tasso di remunerazione del capitale applicabile alle attività regolamentate derivanti dalle analisi dei mercati.

17. Il calcolo del costo netto include esclusivamente le attività ricorrenti. Sono pertanto escluse dal calcolo del costo netto le minusvalenze e le sopravvenienze.

**Articolo 6 [Allegato n. 7] Modalità di finanziamento [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le imprese incaricate della fornitura del servizio universale sono tenute a presentare all'Autorità, entro 60 giorni dalla chiusura del proprio bilancio civilistico di ogni anno, il calcolo del costo netto degli obblighi del servizio universale riferito all'anno precedente, secondo quanto previsto dalla Parte III del Titolo II del presente decreto e dall'articolo 5 del presente allegato.

2. L'Autorità, fermo restando quanto previsto dalla *legge 31 luglio 1997, n. 249*, e dal presente Allegato:

a) stabilisce se il meccanismo di ripartizione è applicabile;

b) qualora il meccanismo di ripartizione sia applicabile, incarica un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, per la verifica del calcolo del costo netto di cui al comma 1. I risultati di detta verifica devono essere contenuti in un'articolata relazione di conformità ai criteri, ai principi ed alle modalità di determinazione del predetto costo di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto ed alle disposizioni del presente allegato. Tale verifica tiene anche conto degli eventuali vantaggi di mercato derivati all'impresa stessa quale soggetto incaricato della fornitura del servizio universale. Tali vantaggi, alla cui quantificazione provvede il predetto organismo anche su proposta delle imprese, possono riguardare:

1) il riconoscimento della denominazione commerciale rispetto ai concorrenti;

2) la possibilità di sostenere costi comparativamente più bassi dei concorrenti nel caso di estensione della rete a nuovi clienti, tenuto conto dell'elevato livello di copertura del territorio già raggiunto;

3) la possibilità di usufruire, nel tempo, dell'evoluzione del valore di determinati clienti o gruppi di clienti inizialmente non remunerativi;

4) la disponibilità di informazioni sui clienti e sui loro consumi telefonici;

5) la probabilità che un potenziale cliente scelga l'impresa incaricata della fornitura del servizio universale in relazione alla presenza diffusa dell'impresa stessa sul territorio ed alla possibilità di mancata conoscenza dell'esistenza di nuove imprese;

c) stabilisce, ai sensi del cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto, se il meccanismo di ripartizione è giustificato sulla base della relazione articolata presentata dall'organismo di cui alla lettera b), indicante, tra l'altro, l'ammontare del costo netto da finanziare;

d) al fine di quanto previsto alla lettera f), tiene conto del costo del controllo effettuato dall'organismo appositamente incaricato;

e) determina, ai fini della sua ripartizione, l'onere complessivo relativo agli obblighi di fornitura del servizio universale ed agli elementi di costo di cui all'articolo 4 del presente allegato;

f) individua le imprese debentrici sulla base della Parte III del Titolo II del presente decreto e dell'articolo 3 del presente allegato;

g) richiede alle imprese debentrici di cui alla lettera g) i dati previsti al successivo comma 4 relativi all'esercizio al quale si riferiscono gli oneri da ripartire, necessari ai fini della

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

determinazione della quota a carico di ciascuno di essi;

h) fissa la quota di contribuzione di ciascuna impresa, ivi comprese le imprese incaricate della fornitura del servizio universale limitatamente a quanto previsto all'articolo 3 del presente allegato, secondo le modalità di cui al successivo comma 4;

i) determina l'importo della somma dovuta alle imprese incaricate della fornitura del servizio universale dopo aver compensato, per tali imprese, le quote di contribuzione di cui alla lettera i);

l) avvia una consultazione pubblica nazionale ai sensi dell'articolo 23 in relazione alla verifica del Costo Netto pubblicando i dati del calcolo, fatto salvo l'obbligo di riservatezza derivante da disposizioni vigenti ovvero da esplicite richieste motivate che siano state formulate dalle imprese;

m) adotta il provvedimento finale di verifica e accertamento del Costo Netto tenuto conto degli esiti della consultazione di cui al punto precedente;

n) comunica al Ministero, entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell'Autorità del proprio provvedimento finale concernente il costo netto del servizio universale di ogni anno, l'ammontare della contribuzione a carico delle sole imprese che risultano debitorie.

3. Il Ministero provvede a:

a) comunicare alle imprese debitorie l'importo dei contributi da versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'Autorità, di cui al precedente comma 2, lettera l). Le imprese debitorie versano tali contributi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di versamento da parte del Ministero, con le seguenti modalità:

1) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;

2) versamento con vaglia postale ordinario nazionale o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;

3) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato;

b) segnalare all'Autorità eventuali inadempimenti da parte delle imprese debitorie;

c) corrispondere alle imprese incaricate di fornire il servizio universale le somme versate dalle imprese debitorie, in adempimento a quanto previsto dalla lettera a), entro 30 giorni dall'ultimo versamento effettuato;

d) inviare all'Autorità un rapporto annuale sulla gestione del fondo del servizio universale, entro 45 giorni dalla corresponsione di cui alla lettera c).

4. La base di calcolo per la contribuzione, a cui sono tenute le imprese di cui all'articolo 3 del presente allegato è determinata con la seguente formula:

quota percentuale per l'operatore i-esimo.

$$Q_i = \frac{RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + MN_i + TI_i + CS_i)}{\sum_{i=1}^n [RL_i - RSU_i - (SI_i + AC_i + CT_i + MN_i + TI_i + CS_i)] \cdot 100}$$

LEGENDA:

RL = Ricavi lordi di competenza economica dell'esercizio, relativi alla fornitura dei 1) servizi di telefonia vocale su rete fissa e mobile e di uso della rete telefonica pubblica, 2) servizi di selezione o preselezione del vettore, 3) servizi di collegamento a Internet su rete fissa e mobile, 4) servizi di linee affittate al dettaglio, 5) servizi di rivendita di capacità trasmissiva, 6) servizi di interconnessione, 7) servizi di affitto circuiti all'ingrosso, 8) servizi di roaming nazionale ed internazionale;

RSU = Ricavi lordi, di competenza economica dell'esercizio, percepiti dalle imprese incaricate del servizio universale per la fornitura dello stesso a clienti o gruppi di clienti non remunerativi ovvero in aree non remunerative;

SI = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di interconnessione;

AC = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di affitto circuiti;

CT = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per acquisto di capacità trasmissiva;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

RN = Costi, di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di roaming nazionale;
TV = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di telefonia vocale;
CI = Costi di competenza economica dell'esercizio, sostenuti nei confronti di altre imprese, tra quelle di cui all'articolo 3 del presente allegato, per servizi di collegamento a Internet.

ALLEGATO 8
(Articolo 98-quater decies) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Obblighi di informazione da fornire conformemente all'articolo 98-quater decies (ex allegato VIII eec - parte dell'All. 5 Codice 2003) (155)

A. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina

I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina forniscono le seguenti informazioni:

- 1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ogni servizio fornito i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e, per i servizi diversi dai servizi di accesso a internet, gli specifici parametri di qualità garantiti. Laddove non sia offerto alcun livello minimo di qualità del servizio, ciò deve essere comunicato;
- 2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo;
- 3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto e le condizioni di rinnovo e di risoluzione, compresi eventuali oneri di risoluzione, nella misura in cui si applicano tali condizioni:
 - a) ogni utilizzo minimo o durata minima richiesti per beneficiare di condizioni promozionali;
 - b) costi legati al passaggio e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardi o abusi nel passaggio, nonché informazioni circa le rispettive procedure;
 - c) informazioni sul diritto, di cui beneficiano i consumatori che utilizzano servizi prepagati, al rimborso, su richiesta, dei crediti residui in caso di passaggio, come stabilito all'articolo 98-octies decies comma 6;
 - d) oneri per risoluzione anticipata dal contratto, comprese le informazioni sullo sblocco dell'apparecchiatura terminale e sul recupero dei costi in relazione alla stessa;
- 4) le disposizioni relative all'indennizzo e al rimborso, ivi compreso, se del caso, un riferimento esplicito ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non sia raggiunto il livello di qualità del servizio previsto dal contratto o qualora la risposta del fornitore a incidenti di sicurezza, minacce o vulnerabilità non sia adeguata;
- 5) i tipi di azioni che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di sicurezza, o minacce e vulnerabilità.

B. Obblighi di informazione per i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

comunicazione interpersonale accessibili al pubblico

I. Oltre agli obblighi di cui alla parte A, i fornitori di servizi di accesso a internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico forniscono le seguenti informazioni:

1) nell'ambito delle principali caratteristiche di ciascun servizio fornito:

a) i livelli minimi di qualità del servizio nella misura in cui sono offerti e tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC adottate a norma dell'articolo 98-sedecies, comma 2, per quanto concerne:

- per i servizi di accesso a internet: almeno latenza, jitter, perdita di pacchetti;

- per i servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, ove esercitino un controllo su almeno alcuni elementi della rete o hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete: almeno i tempi di allacciamento iniziale, la probabilità di fallimento della chiamata, i ritardi di segnalazione della chiamata a norma dell'allegato 10;

b) fermo restando il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120, le condizioni, compresi i contributi, imposte dal fornitore all'utilizzo delle apparecchiature terminali fornite;

2) nell'ambito delle informazioni sul prezzo, ove e nella misura applicabile, gli importi dovuti rispettivamente per l'attivazione del servizio di comunicazione elettronica e per i costi ricorrenti o legati al consumo:

a) i dettagli del piano o dei piani tariffari specifici previsti dal contratto e, per ciascun piano tariffario, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi delle comunicazioni (quali MB, minuti, messaggi) inclusi in ciascun periodo di fatturazione e il prezzo per unità supplementare di comunicazione;

b) in caso di piano o di piani tariffari con un volume di comunicazioni prestabilito, la possibilità per i consumatori di differire il volume non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, laddove il contratto preveda tale opzione;

c) strumenti per salvaguardare la trasparenza delle fatture e monitorare il livello dei consumi;

d) informazioni sulle tariffe in vigore riguardo a numeri o servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie; per singole categorie di servizi le autorità competenti in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere anche che tali informazioni siano fornite immediatamente prima della connessione della chiamata o della connessione al fornitore del servizio;

e) per i pacchetti di servizi e i pacchetti che comprendono servizi e apparecchiature terminali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui sono commercializzati anche separatamente;

f) dettagli e condizioni, compresi i contributi, su servizio postvendita, manutenzione e assistenza ai clienti; e

g) mezzi per ottenere informazioni aggiornate su tutte le tariffe vigenti e sui costi di manutenzione;

3) nell'ambito delle informazioni concernenti la durata del contratto per i pacchetti di servizi e le condizioni di rinnovo e di risoluzione del contratto, ove applicabile, le condizioni di cessazione del pacchetto o dei suoi elementi;

4) fatto salvo l'*articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679*, le informazioni relative ai dati personali che sono forniti prima della prestazione del servizio o raccolti contestualmente alla fornitura del servizio;

5) informazioni dettagliate su prodotti e servizi destinati a utenti finali con disabilità e su come possono essere ottenuti gli aggiornamenti di tali informazioni;

6) i mezzi con cui possono essere avviati i procedimenti di risoluzione delle controversie, incluse le controversie nazionali e transfrontaliere, in conformità dell'articolo 25.

II. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni:

1) restrizioni all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni sulla localizzazione del chiamante a causa di impossibilità tecnica, purché il servizio consenta agli utenti finali di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

effettuare chiamate verso un numero nell'ambito di un piano di numerazione nazionale o internazionale;

2) il diritto dell'utente finale di decidere se far inserire i propri dati personali in un elenco e le tipologie di dati di cui trattasi in conformità dell'*articolo 12 della direttiva 2002/58/CE*.

III. Oltre agli obblighi di cui alla parte A e al punto I, i fornitori di servizi di accesso a internet forniscono anche le informazioni richieste a norma dell'*articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2120*.

(155) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*.

ALLEGATO 9

(Articolo 98-quindecies) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Informazioni da pubblicare a norma dell'articolo 98-quindecies (ex art. IX eecc - all. 5 Codice 2003) (156)

L'Autorità deve garantire la pubblicazione delle informazioni elencate nel presente allegato, conformemente all'articolo 98-quindecies. L'Autorità decide quali informazioni siano pertinenti per la pubblicazione da parte dei fornitori di servizi di accesso a internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico e quali debbano invece essere pubblicate dall'Autorità, al fine di assicurare che tutti gli utenti finali possano compiere scelte informate. Qualora lo giudichi opportuno, l'Autorità può, prima di imporre un obbligo, promuovere misure di autoregolamentazione e coregolamentazione.

1. Recapiti dell'impresa

2. Descrizione dei servizi offerti

2.1. Portata dei servizi offerti e principali caratteristiche di ogni servizio fornito, inclusi i livelli minimi di qualità, se offerti, e le restrizioni imposte dal fornitore all'uso delle apparecchiature terminali messe a disposizione.

2.2. Le tariffe del servizio offerto, incluse informazioni sui volumi delle comunicazioni (quali le restrizioni all'uso dei dati, il numero dei minuti di chiamata, il numero di messaggi) di piani tariffari specifici e sulle tariffe applicabili per le unità aggiuntive di comunicazione, sui numeri o i servizi soggetti a particolari condizioni tariffarie, sul costo dell'accesso e della manutenzione, sui costi di utenza, le formule tariffarie speciali e destinate a categorie di utenti specifiche ed eventuali costi supplementari, nonché sui costi relativi alle apparecchiature terminali.

2.3. Servizi offerti di assistenza postvendita, di manutenzione e di assistenza ai clienti e relativi recapiti.

2.4. Condizioni contrattuali generali, comprese quelle relative alla durata del contratto, alle commissioni per la cessazione anticipata del contratto, a diritti relativi alla cessazione delle offerte a pacchetto o ai relativi elementi e alle procedure e costi diretti legati alla portabilità dei numeri e di altri identificatori, se pertinenti.

2.5. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale basati sul numero, informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla localizzazione del chiamante o limitazioni di quest'ultima. Se l'impresa fornisce servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informazioni circa la misura in cui può essere garantito l'accesso ai servizi di emergenza.

2.6. Le informazioni dettagliate su prodotti e servizi, incluse le funzioni, prassi, strategie e

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

procedure nonché le modifiche nel funzionamento del servizio, destinati specificamente agli utenti finali con disabilità in conformità del diritto dell'Unione che armonizza i requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi.

3. Meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli elaborati dalle imprese medesime.

(156) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*.

ALLEGATO 10
(Articolo 98-sedecies) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Parametri di qualità del servizio (ex allegato X eec - All. 6 Codice 2003) (157)

Parametri relativi alla qualità del servizio, definizioni e metodi di misura previsti all'articolo 98-sedecies

Per i fornitori di accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica

PARAMETRO (Nota 1)	DEFINIZIONE	METODO DI MISURA
Tempo di fornitura del collegamento iniziale	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Tasso di guasti per linea d'accesso	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Tempo di riparazione dei guasti	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Nota 1		
I parametri permettono di analizzare le prestazioni a livello regionale [vale a dire a un livello non inferiore al livello 2 della nomenclatura delle unità territoriali statistiche (Nomenclature of Territorial Units for Statistics - NUTS) istituita da Eurostat].		

Per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale che esercitano un controllo su almeno alcuni elementi della rete o che hanno a tal fine un accordo sul livello dei servizi con le aziende che forniscono l'accesso alla rete

PARAMETRO (Nota 2)	DEFINIZIONE	METODO DI MISURA
Tempo di stabilimento di una connessione	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Reclami relativi all'esattezza delle fatture	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Qualità della connessione vocale	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Percentuale di chiamate interrotte	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Percentuale di chiamate non riuscite (Nota 2)	ETSI EG 202 057	ETSI EG 202 057
Probabilità di guasto		
Ritardi del segnale di chiamata		
Nota 2		
Gli Stati membri possono decidere di non esigere l'aggiornamento delle informazioni riguardanti le prestazioni relative a questi due parametri se è dimostrato che le prestazioni in questi due settori sono soddisfacenti.		

La versione del documento ETSI EG 202 057-1 è la 1.3.1 (luglio 2008)
Per i fornitori di servizi di accesso a internet

PARAMETRO	DEFINIZIONE	METODO DI MISURA
Latenza (ritardo)	ITU-T Y.2617	ITU-T Y.2617
Jitter	ITU-T Y.2617	ITU-T Y.2617
Perdita di pacchetti	ITU-T Y.2617	ITU-T Y.2617

(157) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. q), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.*

ALLEGATO 11
(Articolo 98-vicies sexies) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Interoperabilità dei ricevitori delle apparecchiature autoradio e di televisione digitale di consumo di cui all'articolo 98-vicies sexies (ex allegato XI eec - All. 7 Codice 2003) (158)

1. Algoritmo comune di scomposizione e ricezione in chiaro

Tutte le apparecchiature dei consumatori destinate alla ricezione dei segnali di televisione digitale (vale a dire trasmissione terrestre, via cavo o via satellite), messe in vendita, in locazione o messe a disposizione in altro modo nell'Unione, in grado di ricomporre i segnali di televisione digitale, consentono:

- a) di ricomporre i segnali conformemente a un algoritmo di scomposizione comune europeo, gestito da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto (attualmente l'ETSI);
- b) di visualizzare i segnali trasmessi in chiaro a condizione che, in caso di locazione dell'apparecchiatura, il locatario si conformi alle disposizioni del contratto di locazione.

2. Interoperabilità degli apparecchi televisivi digitali

Gli apparecchi televisivi digitali a schermo integrale con diagonale visibile superiore a 30 cm messi in vendita o in locazione nell'Unione devono disporre di almeno una presa d'interfaccia aperta (normalizzata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto o conforme a norma da esso adottata, ovvero conforme a una specifica dell'industria) che consenta un

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

agevole collegamento di periferiche e sia in grado di trasmettere tutti i componenti pertinenti di un segnale televisivo digitale, incluse le informazioni sui servizi di accesso condizionato e interattivo.

3. Interoperabilità dei ricevitori autoradio

I ricevitori autoradio integrati in un veicolo nuovo della categoria M e N messi a disposizione sul mercato dell'Unione in vendita o in locazione a decorrere dal 21 dicembre 2020 comprendono un ricevitore in grado di ricevere e riprodurre almeno i servizi radio forniti attraverso radiodiffusione digitale terrestre. Si presume che i ricevitori che sono conformi alle norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, o a parti di esse, soddisfino il requisito contemplato da tali norme o parti di esse.

(158) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. r), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.*

ALLEGATO 12

(*ex allegato 10 Codice 2003*)

Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 16 e 42 - (articolo 39) - [Testo post riforma 2021] (159)

Art. 1 [Allegato n. 12] Diritti amministrativi [Testo post riforma 2021] In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'installazione e la fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull'impiego di radiofrequenze, e le imprese titolari di autorizzazione generale per l'offerta del servizio telefonico accessibile al pubblico, con esclusione di quello offerto in luoghi presidiati mediante apparecchiature terminali o attraverso l'emissione di carte telefoniche, sono tenute al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno dal quale decorre l'autorizzazione generale. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi:

a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni:

- 1) sull'intero territorio nazionale: 127.000 euro;
- 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 64.000 euro;
- 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 32.000 euro;
- 4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 17.000 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 500 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle linee attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato derivante dall'attività di offerta di linee all'utente finale (retail) deve essere superiore a quello derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) di connettività, instradamento e trasporto di traffico telefonico ad altri soggetti autorizzati.

b) nel caso di fornitura di servizio telefonico accessibile al pubblico:

- 1) sull'intero territorio nazionale: 75.500 euro;
- 2) su un territorio avente più di 1 milione e fino a 10 milioni di abitanti: 32.000 euro;
- 3) su un territorio avente più di 200.000 e fino a 1 milione di abitanti: 12.500 euro;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

4) su un territorio avente fino a 200.000 abitanti: 6.400 euro;

5) per le imprese che erogano il servizio prevalentemente a utenti finali in numero pari o inferiore a 50.000: 300 euro ogni mille utenti. Il numero degli utenti è calcolato sul quantitativo delle risorse di numerazione attivate a ciascun utente finale e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati. Il regime contributivo di cui al presente punto non è applicabile alle imprese che erogano servizi a sovrapprezzo.

c) nel caso di fornitura del servizio di comunicazioni mobili e personali, salvo il caso in cui il contributo sia stato determinato in una procedura di selezione competitiva o comparativa:

1) per le imprese che erogano prevalentemente il servizio a un numero di utenti finali pari o inferiore a 50.000: 1.500 euro ogni mille utenti e per servizio prevalente deve intendersi che il fatturato dell'attività fornita all'utente finale (retail) attraverso risorse di numerazione per servizi non a sovrapprezzo deve essere superiore al fatturato derivante da eventuale attività di vendita all'ingrosso (wholesale) consistente nella messa a disposizione di risorse di numerazione ad altri soggetti autorizzati.

2) per le imprese che erogano il servizio ad un numero di utenti superiore a 50.000: 75.500 euro;

d) nel caso di fornitura, anche congiuntamente, di servizi di rete o di comunicazione elettronica via satellite: 1) fino a 10 stazioni: 2.220 euro;

2) fino a 100 stazioni: 5.550 euro;

3) oltre 100 stazioni: 11.100 euro.

e) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione elettronica via satellite per terminali d'utente S-PCS o DSL, indipendentemente dal numero di terminali, 3.330,00 euro;

f) nel caso di fornitura di servizi di rete e/o comunicazione via satellite a bordo di imbarcazioni e a bordo di aerei, si applicano i contributi di cui alla lett. d).

g) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite SNG temporanei in banda 14,00 - 14,25 GHz oppure in banda 29,50 - 30,00 GHz per evento avente durata massima di 30 giorni, 200,00 euro; nel caso di servizi di comunicazione elettronica, anche non satellitari, assimilabili a questa tipologia è dovuto un pagamento di 200,00 euro per il singolo evento e nel caso di autorizzazione generale si rimanda ai contributi di cui alla lett. d).

h) nel caso di fornitura di servizi di comunicazione via satellite, diversi dal servizio SNG, si applica un contributo di 600,00 euro, indipendentemente dal numero delle stazioni utilizzate. per tutti gli altri servizi di rete e/o comunicazione elettronica via satellite, anche nel caso in cui si utilizzino stazioni solo riceventi o che non impieghino proprie stazioni o terminali, si applicano i contributi di cui al comma 2.

2. Le imprese titolari di un'autorizzazione generale per l'offerta al pubblico di servizi di comunicazione elettronica non ricompresi tra quelli indicati al comma 1, sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno in cui l'autorizzazione generale decorre, di un contributo di 600,00 euro per ciascuna sede in cui sono installate apparecchiature di commutazione proprie di ciascun servizio offerto. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo 16 del Codice l'importo per una sede è dovuto anche nel caso in cui non sia impiegata alcuna apparecchiatura propria.

3. A fini della determinazione del numero delle stazioni componenti una rete VSAT non si considerano le stazioni trasportabili destinate a sostituire le stazioni fisse in situazioni di emergenza.

4. Al fine di consentire l'effettuazione dei controlli amministrativi e le verifiche tecniche, i titolari di autorizzazioni generali sono tenuti, sulla base di un ragionevole preavviso, a consentire l'accesso al personale incaricato di svolgere tali compiti alle sedi ed ai siti oggetto del controllo.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

5. Nel caso di sperimentazioni di reti e/o servizi di comunicazione elettronica si applica il contributo di cui al comma 2.

(159) Allegato così sostituito dall'*art. 2, comma 1, lett. s), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l'*art. 5, comma 8, del medesimo D.Lgs. n. 207/2021*.

**Art. 1-bis [Allegato n. 12] Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che è determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri: a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro; c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro)).

2. Nel caso di collegamenti fissi unidirezionali e quelli operanti con tecnologia TDD, l'ammontare del contributo di cui all'articolo 5 del presente allegato è dimezzato.

3. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento dei servizi di rete via satellite, per ciascuna delle tipologie sottoelencate, sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati, riferiti alla larghezza di banda di frequenza impegnata in trasmissione e in ricezione, nel caso in cui le stazioni vengano coordinate.

Tipologia di servizio:

- erogato attraverso terminali di tipo HEST
- diffusivo televisivo o radiofonico;
- contribuzione televisiva o radiofonica punto-punto o punto-multipunto;
- operazioni spaziali (quali telemetrie);
- S-PCS riferito alla gateway;
- S-PCS riferito ai terminali d'utente;
- Trasmissione dati quale internet via satellite diffusivo, punto-punto o punto-multipunto;
- Tutti gli altri servizi via satellite non riconducibili a quelli summenzionati;
- per larghezze di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro;
da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro;
da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

da 10 MHz inclusi a 40 MHz inclusi 22.200,00 euro;
per ogni singolo MHz aggiuntivo e/o frazione dello stesso 20,00 euro

4. I titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG sono tenuti al pagamento dei seguenti contributi:

a) per la ripresa di un singolo evento della durata massima di trenta giorni rinnovabili: 750,00 euro, per ogni stazione terrena trasportabile impiegata;
300,00 euro per ogni satellite geostazionario impegnato, oltre al primo, dalla medesima stazione.

b) per un numero indeterminato di eventi, purché compresi nell'arco temporale di un anno: 5.550,00 euro per ogni stazione terrena trasportabile impiegata.

**Art. 2 [Allegato n. 12] Contributi per la concessione dei diritti di uso delle frequenze radio [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato le imprese che installano e forniscono reti pubbliche di comunicazioni e/o prestano servizi di comunicazione elettronica mediante l'utilizzo di frequenze radioelettriche sono tenute al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, secondo la tabella di cui all'articolo 5 del presente allegato, ove non diversamente non disposto dalle procedure di gara per il rilascio dei relativi diritti d'uso. Il contributo è dovuto per ogni frequenza del collegamento punto-punto autorizzata, e per le relative stazioni ripetitrici. Nel caso in cui i medesimi collegamenti autorizzati siano utilizzati in polarizzazione lineare, gli stessi sono soggetti ad un contributo maggiorato del 30 per cento trattandosi di una risorsa scarsa utilizzata in maniera inefficiente. Nel caso di collegamenti utilizzati per l'espletamento di una sperimentazione di servizi o reti di comunicazione elettronica l'ammontare del contributo è calcolato proporzionalmente alla durata della stessa e deve essere corrisposto nuovamente in caso di rinnovo.

**Art. 2-bis [Allegato n. 12] Contributi annui per i collegamenti in ponte radio [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale:

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

- a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;
 - b) euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
 - c) euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
 - d) euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz)).
-

**Art. 3 [Allegato n. 12] Contributi per la concessione dei diritti di uso dei numeri
[Testo post riforma 2021] (160)
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Oltre ai contributi previsti all'articolo 1 del presente allegato, l'attribuzione da parte del Ministero di risorse di numerazione, ove necessarie, da impiegare per la fornitura al pubblico di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte dei titolari di diritti di uso di numeri, e' soggetta al pagamento di un contributo annuo, di cui all'articolo 42, compreso l'anno di attribuzione.
2. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 10.000 numeri in decade 0 per servizi geografici è pari a 111,00 euro
3. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici fittizi 0843 e 0844 per chiamate telefoniche rispettivamente finalizzate ad attività statistiche e quelle finalizzate al compimento di ricerche di mercato e ad attività di pubblicità, vendita e comunicazione commerciale è pari a 1,11 euro
4. Il contributo per l'attribuzione di un codice di carrier selection a 4 o 5 cifre è pari, rispettivamente, a 111.000,00 euro e 55.500,00 euro
5. Il contributo per l'attribuzione di un codice per servizi di assistenza clienti customer care a 3, 4, o 6 cifre è pari, rispettivamente, a 55.500,00 euro, 27.750,00 euro e 11.100,00 euro.
6. Il contributo per l'attribuzione di un codice di accesso a rete privata virtuale a 4, 5 o 6 cifre è pari, rispettivamente, 111.000,00 euro, 55.500,00 euro e 27.750,00 euro.
7. Il contributo per l'attribuzione di un singolo numero sul codice 12 per il servizio di informazione abbonati è pari a 55.500,00 euro.
8. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1.000 numeri sul codice 178 per servizi di numero unico o personale è pari ad 50,00 euro.
9. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 199 per servizi di numero unico o personale è pari a 50,00 euro.
10. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 3XY per il

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

servizio di accesso diretto e di trasferimento della chiamata alla segreteria telefonia o per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 111.000,00 euro.

11. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da un milione di numeri sul codice 3XYZ per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 11.100,00 euro.

12. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100.000 numeri sul codice 31X per servizi di comunicazioni mobili e personali è pari a 1.110,00 euro.

13. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 55.500,00 euro

14. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 4 per servizi a sovrapprezzo SMS/MMS e trasmissione dati è pari a 2.775,00 euro.

15. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 5 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 1.110,00 euro.

16. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 7 cifre sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.

17. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 43 per servizi non a sovrapprezzo e riservata esclusivamente ai servizi svolti attraverso SMS/MMS ed altre tipologie di trasmissione dati è pari a 11,10 euro.

18. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 1000 numeri sul codice 55 per il servizio di comunicazione vocale nomadico è pari a 11,10 euro.

19. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 3 cifre sul codice 7XY per l'instradamento delle chiamate (Routing Number) il contributo annuo è pari a 66.600,00 euro.

20. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 70X per servizi Internet è pari a 10,00 euro.

21. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 800 per servizi di addebito al chiamato è pari a 50,00 euro.

22. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 803 per servizi di addebito al chiamato è pari a 27.750,00 euro.

23. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 840 o 848 per servizi di addebito ripartito è pari a 50,00 euro:

24. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sul codice 841 o 847 per servizi di addebito ripartito è pari a 27.750,00 euro.

25. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sul codice 89111 per servizi a sovrapprezzo per collegamenti relativi ai POS è pari a 11,10 euro.

26. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un singolo numero a 6 cifre sui codici 892, 894 e 895 per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

27. Il contributo dovuto per un blocco da 10 numeri contigui sui codici 893YUUU e 895YUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 27.750,00 euro.
28. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUU, 894YUUUU e 895YUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 500,00 euro.
29. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sui codici 893YUUUUUU e 895YUUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 25,00 euro.
30. Il contributo dovuto per l'attribuzione di un blocco da 100 numeri sul codice 899UUUUUU per servizi a sovrapprezzo è pari a 50,00 euro.
31. Il contributo per l'attribuzione di un codice identificativo dei punti di segnalazione nazionale o internazionale è pari a 10,00 euro.
32. Il contributo per l'attribuzione di un codice operatore del tipo OP_ID o MNC è pari a 500,00 euro.
33. Il contributo dovuto nel caso di prenotazione di numerazione o di richiesta di numerazione per l'espletamento di una sperimentazione è pari al 50 per cento degli importi previsti nei commi precedenti e deve essere corrisposto anche in caso di rinnovo.
34. Nel caso in cui il Ministero, al fine di prevenire indisponibilità di risorse di numerazione, eserciti la facoltà di attribuire diritti d'uso per blocchi di grandezza inferiore è corrisposto un contributo proporzionale.

(160) Articolo così corretto da *Comunicato 9 febbraio 2022*, pubblicato nella G.U. 9 febbraio 2022, n. 33.

Art. 4 [Allegato n. 12] Modalità di pagamento [Testo post riforma 2021] In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 del presente allegato può essere effettuato unicamente, fatta salva la procedura di pagamento elettronico verso la pubblica amministrazione una volta resa disponibile per tali contributi, con le seguenti modalità:

a) Per tutti i contributi dovuti per servizi di rete e comunicazione elettronica diversi da quelli satellitari:

1) versamento sul conto corrente postale nr. 70313515 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;

2) accredito bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato
IT 57 F 07601 14500 000070313515 - codice BIC o SWIFT: BPPIITRR

In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente indicazione: acquisizione al Capo 18, Capitolo 2569 articolo 8 del Bilancio dello Stato.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

b) Per tutti i servizi di rete e comunicazione elettronica satellitari:

1) versamento sul conto corrente postale nr. 70314141 intestato alla sezione di Viterbo della tesoreria provinciale dello Stato;

1) accreditamento bancario sul Codice IBAN del conto corrente sopracitato

IT 57 F 07601 14500 000070314141 - codice BIC o SWIFT: BPPIITRR

In entrambi i casi deve essere indicata nella causale del versamento la seguente indicazione: acquisizione al Capo 18, Capitolo 2569 articolo 10 del Bilancio dello Stato

2. In caso di mancato o ritardato pagamento entro i termini stabiliti, si applica, a far data dalla data di scadenza del termine di pagamento, una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

**Art. 5 [Allegato n. 12] Contributo annuo per l'uso di risorse scarse (Valori in euro)
[Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

Larghezza di banda (L)	Frequenza fino a 10 GHz	Frequenza superiore a 10 GHz e sino a 20 GHz	Frequenza superiore a 20 GHz e sino a 30 GHz	Frequenza superiore a 30GHz e sino a 40 GHz	Frequenza superiore a 40GHz e sino a 50 GHz	Frequenza superiore a 50GHz
L inferiore o uguale a 25 kHz	Euro 48,00					
L superiore a 25 kHz ed inferiore o uguale a 125 kHz	Euro 185,00					
L superiore a 125 kHz ed inferiore o uguale a 250 kHz	Euro 370,00					
L superiore a 250 kHz ed inferiore o uguale a 500 kHz	Euro 530,00					
L superiore a 500 kHz ed inferiore o uguale a 1,75 MHz	Euro 695,00	Euro 350,00	Euro 240,00	Euro 185,00	Euro 110,00	Euro 65,00
L superiore a	Euro 1.441,00	Euro 690,00	Euro 558,00	Euro 423,00	Euro 145,00	Euro 90,00

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1,75 MHz ed inferiore o uguale a 3,5 MHz						
L superiore a 3,5 MHz ed inferiore o uguale a 7 MHz	Euro 1.385,00	Euro 899,00	Euro 817,00	Euro 461,00	Euro 285,00	Euro 170,00
L superiore a 7 MHz ed inferiore o uguale a 14 MHz	Euro 1.925,00	Euro 1.146,00	Euro 1.150,00	Euro 656,00	Euro 420,00	Euro 250,00
L superiore a 14 MHz ed inferiore o uguale a 28 MHz	Euro 1.634,00,00	Euro 1.104,00	Euro 764,00	Euro 503,00	Euro 560,00	Euro 335,00
L superiore a 28 MHz ed inferiore o uguale a 56MHz	Euro 2.120,00	Euro 1.380,00	Euro 1.104,00	Euro 710,00	Euro 700,00	Euro 420,00
L superiore a 56 MHz ed inferiore o uguale a 112 MHz	Euro 3.693,00	Euro 1.925,00	Euro 2.133,00	Euro 1.000,00	Euro 830,00	Euro 500,00
L superiore a 112 MHz ed inferiore o uguale a 500 MHz	Euro 4.015,00	Euro 3.615,00	Euro 2.405,00	Euro 1.592,00	Euro 955,00	Euro 575,00
L superiore a 500 MHz	Euro 4.615,00	Euro 4.157,00	Euro 2.765,00	Euro 1.830,00	Euro 1.097,00	Euro 660,00

Allegato n. 13
(Articolo 12) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Dichiarazione per la sperimentazione di servizi o di reti di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 12 (ex allegato 12 Codice 2003) (161)

La dichiarazione deve precisare:

1. Le informazioni riguardanti l'impresa richiedente:
 - a) denominazione, identità giuridica e sede legale;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

- b) capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato;
- c) composizione dell'azionariato.

2. L'oggetto:

- a) descrizione della sperimentazione, con l'indicazione della estensione o meno ai servizi di emergenza, nonché degli obiettivi della sperimentazione;
- b) zona di copertura geografica e di ampiezza dell'utenza campione prevista che, in ogni caso, non può eccedere le tremila unità;
- c) schema di contratto stipulato con gli utenti coinvolti nella sperimentazione per regolare le reciproche obbligazioni;
- d) descrizione delle fasi di attuazione ed indicazione dei tempi di attuazione a partire da una determinata data di inizio;
- e) frequenze radio e numerazioni necessarie per l'espletamento della sperimentazione.

3. L'impegno ad osservare gli obblighi previsti all'articolo 13, pertinenti al servizio oggetto della sperimentazione.

(161) Allegato così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. t), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

Allegato n. 14

Articolo 11 [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Dichiarazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica di cui all'articolo 11 (ex allegato 9 Codice 2003) (162)

La presente dichiarazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso il relativo portale presente sul sito del Ministero. Al fine di consentire al BEREC la tenuta di una banca dati dell'Unione delle notifiche trasmesse, il Ministero inoltra al BEREC, per via elettronica, ciascuna notifica ricevuta.

Il sottoscritto:

- Cognome
- Nome
- Luogo e data di nascita
- Residenza e domicilio
- Cittadinanza
- Società/Ditta
- Nazionalità
- Sede legale
- Eventuali sedi presenti nel territorio nell'unione o in altro stato extraeuropeo
- Codice Fiscale e partita IVA (Nel caso di società estera numero del registro pubblico analogo nell'Unione europea o nel paese extraeuropeo)
- Indirizzo del sito Web
- Composizione dell'azionariato - (tale informazione viene richiesta al fine della compilazione del questionario annuale sui servizi di TLC approntato dalla Commissione europea)

Dati del rappresentante legale:

- Cognome
- Nome

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

- Luogo e data di nascita
- Residenza e domicilio
- Codice Fiscale

Dichiara

di voler offrire il seguente servizio di rete e/o comunicazione elettronica:

Descrizione tipologia di rete, che comprenda la sua costituzione/configurazione, il relativo programma di installazione, le interconnessioni previste con altre reti, la competenza tecnica di cui si avvale per la realizzazione etc...

Descrizione tipologia dei servizi che possono essere offerti e l'area di copertura geografica interessata alla loro fornitura

Descrizione dei sistemi/apparati di rete utilizzati con relative norme tecniche e relativa ubicazione

Nel caso di utilizzo di frequenze ad uso collettivo devono essere indicate altresì le seguenti informazioni:

- ubicazione delle stazioni radioelettriche unitamente al MAC Address, al Service Set Identifier (SSID) e alla frequenza utilizzata;

Data presunta di inizio attività.

Inoltre, per ogni eventuale richiesta di chiarimenti sulla presente dichiarazione e per il riscontro alle future richieste di informazioni previste dal presente decreto, si indica nella persona di

il referente per gli affari istituzionali contattabile ai seguenti recapiti:

n. telefonico

n. fax

indirizzo mail

indirizzo di PEC

A tal fine si impegna a garantire il rispetto delle condizioni indicate nella parte A dell'allegato n. 1 del presente decreto, nonché ove applicabili e giustificate rispetto alla rete e/o servizio di comunicazione elettronica in questione, delle altre condizioni di cui al predetto allegato n. 1 ed a comunicare tempestivamente al Ministero qualsiasi variazione riguardante le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il dichiarante, per quanto non espressamente menzionato, garantisce l'osservanza delle disposizioni di cui alla Parte III del Titolo II del presente decreto delle comunicazioni elettroniche, nonché il rispetto delle condizioni che possono essere imposte alle imprese in virtù di altre normative non di settore.

Si allegano alla presente dichiarazione:

1. autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che l'impresa è iscritta alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura comprensiva della dicitura relativa al nullaosta antimafia, ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità;

2. certificato o autocertificazione redatta ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, da cui risulti che gli amministratori che rappresentano legalmente la società o il titolare dell'impresa non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione; oppure certificato equipollente per soggetti dichiaranti con sede in uno dei Paesi dell'Unione europea o in Paesi non appartenenti all'Unione europea con i quali vi siano accordi di piena reciprocità.

DATA

FIRMA

(162) Allegato così sostituito dall'art. 2, comma 1, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Allegato n. 15
(art. 107) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Caratteristiche del radiocollegamento

Scarica il file

Allegato n. 16
(art. 107) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Scheda tecnica per l'assegnazione di frequenze

Scarica il file

Allegato n. 17
(art. 107) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici

Al Ministero delle
comunicazioni

Dichiarazione per l'installazione o l'esercizio di reti di comunicazioni elettroniche su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici

Il sottoscritto ...

luogo e data di nascita

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

residenza e domicilio
 cittadinanza
 società/ditta
 sede
 codice fiscale e partita IVA
 nazionalità
 dati del rappresentante legale
 cognome e nome
 luogo e data di nascita
 residenza e domicilio
 codice fiscale ...
 ai sensi degli articoli 107, comma 5, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche
 dichiara
 - di voler installare ed esercire una rete di comunicazioni elettroniche
 - su supporto fisico
 - ad onde convogliate
 - con sistemi ottici
 (barrare la casella che interessa)
 - di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre
 (massimo 10 anni);
 - di possedere i prescritti requisiti;
 - di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il
 soggetto si configuri come impresa);
 e si impegna:
 - a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;
 - a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica
 ed urbanistiche;
 - a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle
 comunicazioni;
 - ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore.
 Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:
 a) il progetto tecnico della rete che si intende realizzare;
 b) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;
 c) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal
 quale decorre l'autorizzazione generale.
 (data)
 (firma)

Allegato n. 18
 (artt. 107, comma 9, e 112) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi che impiegano bande di

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

frequenze di tipo collettivo

Al Ministero delle
comunicazioni

Dichiarazione per l'installazione e l'esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo

Il sottoscritto ...

luogo e data di nascita

residenza e domicilio

cittadinanza

dati del rappresentante legale

cognome e nome

luogo e data di nascita

residenza e domicilio

codice fiscale ...

ai sensi degli articoli 107, comma 9, e 112 del Codice delle comunicazioni elettroniche dichiara

- di voler installare ed esercire:

- una stazione di radioamatore

- una stazione ripetitrice analogica o numerica

- un impianto automatico di ricezione, memorizzazione, ritrasmissione o

- instradamento di messaggi

- un impianto destinato ad uso collettivo

- una stazione radioelettrica (specificare la tipologia)

(barrare la casella che interessa)

- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre (massimo 10 anni);

- di possedere i prescritti requisiti;

- che la stazione radioelettrica è ubicata

e presenta le seguenti caratteristiche

(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica, ecc.);

e si impegna:

- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica ed urbanistiche;

- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle comunicazioni;

- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

a) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal quale decorre l'autorizzazione generale;

b) la copia della patente di operatore;

c) il nominativo acquisito;

d) la dichiarazione di consenso e responsabilità per i minorenni.

(data)

(firma)

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Allegato n. 19
(art. 107) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021**Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche**

Al Ministero delle
comunicazioni

Dichiarazione per l'impianto e l'esercizio di dispositivi o di apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 107, comma 10

Il sottoscritto ...

luogo e data di nascita

residenza e domicilio

cittadinanza

società/ditta

sede

codice fiscale e partita IVA

nazionalità

dati del rappresentante legale

cognome e nome

luogo e data di nascita

residenza e domicilio

codice fiscale ...

Ai sensi dell'articolo 107, comma 10, del Codice delle comunicazioni elettroniche
dichiara

- di voler utilizzare il seguente sistema radioelettrico

(specificare la tipologia);

- di voler espletare l'attività di comunicazione elettronica di cui sopra fino al 31 dicembre
..... (massimo 10 anni)

- di possedere i prescritti requisiti;

- di essere iscritto alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (se il
soggetto si configuri come impresa);

- che il sistema radioelettrico è ubicato

e presenta le seguenti caratteristiche

(tipo, numero di apparati, dati di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica,
ecc.);

e si impegna:

- a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

- a rispettare ogni norma in materia di sicurezza, di protezione ambientale, di salute pubblica
ed urbanistiche;

- a versare il contributo annuo per l'attività di vigilanza e controllo da parte del Ministero delle
comunicazioni;

- ad osservare, in ogni caso, le disposizioni previste dalla normativa in vigore

Allega alla presente dichiarazione i seguenti documenti:

a) la dichiarazione concernente la normativa antimafia;

b) gli attestati di versamento del contributo per verifiche e controlli relativo al primo anno dal
quale decorre l'autorizzazione generale.

(data)

(firma)

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Allegato n. 20
(art. 107) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'**

il sottoscritto

nato a

residente in via ..n.

nella qualità di ...

dichiara:

- in riferimento all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

cognome e nome grado di parentela (*) nato ail
.....

- ovvero che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

(data)

(firma)

(*) coniuge, figlio/a, fratello/a, genitore, familiare di fatto convivente.

Allegato n. 21
(art. 131) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021**Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda VHF autogestito**

157,9125 - 162,5125 MHz

157,9250 - 162,5250 MHz

157,9375 - 162,5375 MHz

157,9500 - 162,5500 MHz

158,0000 - 162,6000 MHz

158,0125 - 162,6125 MHz

158,0250 - 162,6250 MHz

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

158,0375 - 162,6375 MHz
158,0500 - 162,6500 MHz
158,0875 - 162,6750 MHz
158,0875 - 162,6875 MHz
158,1000 - 162,7000 MHz
158,1250 - 162,7250 MHz
158,1500 - 162,7500 MHz
158,1625 - 162,7625 MHz
158,1750 - 162,7750 MHz
158,2000 - 162,8000 MHz
158,2125 - 162,8125 MHz
158,2250 - 162,8125 MHz
158,2500 - 162,8500 MHz
158,2750 - 162,8750 MHz
158,2875 - 162,8875 MHz
158,3000 - 162,9000 MHz
158,3125 - 162,9125 MHz
158,3250 - 162,9250 MHz
158,3500 - 162,9500 MHz
158,3750 - 162,9500 MHz
158,4000 - 163,0000 MHz
158,4250 - 163,0250 MHz
158,4500 - 163,0500 MHz
158,4625 - 163,0625 MHz
158,4750 - 163,0750 MHz
158,4875 - 163,0875 MHz
158,5000 - 163,1000 MHz
158,5125 - 163,1125 MHz
158,5250 - 163,1250 MHz
158,5375 - 163,1375 MHz
158,5500 - 163,1500 MHz
158,5625 - 163,1625 MHz
158,5750 - 163,1750 MHz
158,5875 - 163,1875 MHz
158,6000 - 163,2000 MHz
158,6125 - 163,2125 MHz
158,6250 - 163,2250 MHz
158,6375 - 163,2375 MHz

Allegato n. 22
(art. 131) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Frequenze previste per il servizio radiomobile professionale analogico in tecnica multiaccesso in banda UHF autogestito

450,7625 - 460,7625 MHz
450,7750 - 460,7750 MHz
450,7875 - 460,7875 MHz
450,8000 - 460,8000 MHz
450,8125 - 460,8125 MHz
450,8250 - 460,8250 MHz
450,8375 - 460,8375 MHz
450,8500 - 460,8500 MHz
450,8625 - 460,8625 MHz

Allegato n. 23
(art. 131) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021**[Coppie di frequenze]**

1. Coppie di frequenze da assegnare a ciascun sistema radiomobile analogico in tecnica multiaccesso autogestito:
 - fino a 599 terminali, una coppia di frequenze ogni 100 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 5 coppie;
 - fino a 1.349 terminali, una coppia di frequenze ogni 120 terminali connessi nell'area di servizio fino ad un massimo di 9 coppie;
 - fino a 2.129 terminali, una coppia di frequenze ogni 150 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 12 coppie;
 - fino a 3.779 terminali, una coppia di frequenze ogni 180 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 16 coppie;
 - fino a 4.619 terminali, una coppia di frequenze ogni 220 terminali connessi nell'area fino ad un massimo di 20 coppie;
 - oltre 4.619 terminali, ulteriori coppie di frequenza potranno essere assegnate a giudizio dell'organismo competente e in funzione della disponibilità di coppie di frequenze nell'area di servizio.
 2. L'assegnazione delle coppie di frequenza è effettuata per sistemi con almeno trecento terminali.
 3. Nel caso di aeroporti, porti, interporti, impianti ferroviari e impianti petrolchimici è consentita la deroga al rapporto tra numero di coppie di frequenza assegnate e numero di terminali indicato nella tabella di cui al punto comma 2, qualora ne sia oggettivamente dimostrata la necessità per la sicurezza della vita umana.
-

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Allegato n. 24
(art. 132) [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Frequenze riservate al servizio radiomobile professionale TETRA autogestito
(29 canali)

452,0250 - 462,0250
452,0500 - 462,0500
452,0750 - 462,0750
452,1000 - 462,1000
452,1250 - 462,1250
452,1500 - 462,1500
452,1750 - 462,1750
452,2000 - 462,2000
452,2250 - 462,2250
452,2500 - 462,2500
452,2750 - 462,2750
452,3000 - 462,3000
452,3250 - 462,3250
452,3500 - 462,3500
452,3750 - 462,3750
452,4000 - 462,4000
452,4250 - 462,4250
452,4500 - 462,4500
452,4750 - 462,4750
452,5000 - 462,5000
452,5250 - 462,5250
452,5500 - 462,5500
452,5750 - 462,5750
452,6000 - 462,6000
452,6250 - 462,6250
452,6500 - 462,6500
452,6750 - 462,6750
452,7000 - 462,7000
452,7250 - 462,7250

Allegato n. 25
(art. 116) - [Contributi inerenti alle autorizzazioni generali] [Testo post riforma 2021]

TITOLO I
CONTRIBUTI
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

**Art. 1 [Allegato n. 25] Tipologia dei contributi [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso privato, nonché per le richieste di variazione, è dovuto il pagamento di contributi:

- a) per l'istruttoria delle pratiche;
- b) per la vigilanza, ivi compresi le verifiche ed i controlli, sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni.

2. Il soggetto titolare di autorizzazione generale, al quale sono stati concessi diritti d'uso delle frequenze, è tenuto, oltre a quanto previsto dal comma 1, al pagamento di un contributo per l'utilizzo di risorsa scarsa radioelettrica.

3. Salvo quanto previsto dagli *articoli 38 e 39*, concernenti le autorizzazioni temporanee e quelle inerenti alla sperimentazione, i contributi di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono fissati ad anno solare e non sono frazionabili. I contributi di cui al comma 2 sono frazionabili, limitatamente alla prima annualità, in dodicesimi e decorrono dal mese di validità della concessione dei diritti d'uso.

4. Nei casi di sospensione, di revoca e di decadenza dell'autorizzazione generale, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.

5. Gli utilizzatori di apparati in libero uso non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

**Art. 2 [Allegato n. 25] Modalità di pagamento [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi del presente allegato può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a) versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria dello Stato;
- b) versamento con vaglia postale interno o internazionale intestato alla tesoreria dello Stato;
- c) accreditamento bancario a favore dell'ufficio italiano cambi per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

2. La causale del versamento deve contenere l'indicazione che l'importo deve essere acquisito all'entrata del bilancio dello Stato, al Capo XXVI, capitolo 25 articolo 69.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 3 [Allegato n. 25] Termini per il pagamento e attestazione [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il pagamento dei contributi è comprovato:

a) riguardo alle attività che prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante distinte attestazioni di versamento da inviare all'organo competente del Ministero:

1) per istruttoria, a corredo della domanda;

2) per vigilanza e mantenimento nonché per l'uso delle frequenze, entro trenta giorni dalla comunicazione della concessione del diritto d'uso delle frequenze, con conseguente revoca del titolo abilitativo in caso di ritardo;

b) riguardo alle attività soggette ad autorizzazione generale che non prevedono la concessione del diritto d'uso delle frequenze, mediante separate attestazioni di versamento per istruttoria e per verifiche e controlli da inviare all'organo di cui alla lettera a) in allegato alla dichiarazione; in caso di comunicazione negativa da parte del Ministero, è disposto il rimborso dei contributi corrisposti per vigilanza e mantenimento ovvero dell'intero contributo nelle fattispecie di cui agli *articoli 35 e 37*.

2. Per gli anni successivi al primo è ammesso il pagamento, in via agevolata, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 4 [Allegato n. 25] Ritardato o mancato pagamento [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. E' consentito di effettuare il pagamento dei contributi entro il 30 giugno di ciascun anno con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,5 per cento della somma dovuta per ogni mese o frazione di ritardo.

2. In caso di mancato pagamento dei contributi e della relativa maggiorazione oltre il termine del 30 giugno, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 102 del Codice*, in ordine ai provvedimenti di sospensione e di revoca, il Ministero, dopo aver applicato la medesima maggiorazione fino all'eventuale provvedimento di revoca e comprendendo il periodo di sospensione, procede al loro recupero a norma delle vigenti disposizioni.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 5 [Allegato n. 25] Contributo per esami [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il contributo per esame per il conseguimento dei titoli di abilitazione all'espletamento dei servizi radioelettrici è fissato in euro 25,00.

TITOLO II
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI PER AUTORIZZAZIONI GENERALI CON CONCESSIONE DEL
DIRITTO D'USO DELLE FREQUENZE
Capo I
CONTRIBUTI AMMINISTRATIVI

**Art. 6 [Allegato n. 25] Contributo per istruttoria [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per l'espletamento dell'istruttoria relativa al conseguimento dell'autorizzazione generale e della concessione del diritto d'uso delle frequenze l'interessato è tenuto a versare una somma pari a:

a) 100,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 3 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 30 km o entro l'ambito provinciale, nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VI;

b) 200,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 6 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 60 km o nell'ambito interprovinciale, nonché nelle fattispecie di cui all'*articolo 10, comma 1*, ed alla sezione VII;

c) 500,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 12 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 120 km o nell'ambito regionale nonché nelle fattispecie di cui alla sezione VIII ed alla sezione V, comprensive delle casistiche indicate nelle lettere a) e b); per la sezione V le fattispecie successive sono regolate dalle lettere d) ed e);

d) 1.000,00 euro se trattasi di progetto che prevede l'impiego fino a 16 frequenze (o coppie di frequenze) con lunghezza massima di collegamento di 240 km o nell'ambito interregionale;

e) 3.000,00 euro nei residui casi.

2. Per il servizio fisso punto-punto si applica il solo criterio della lunghezza di collegamento di cui al comma 1.

3. L'attività di coordinamento per l'uso dello spettro, laddove prevista, è compresa nell'istruttoria di cui ai commi 1 e 2.

Art. 7 [Allegato n. 25] Contributo per vigilanza e mantenimento [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per l'attività di cui all'*articolo 1, comma 1, lettera b)*, il soggetto interessato è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione decorre. Tale contributo è pari a:

- a) euro 150,00 nel caso di cui all'*articolo 6, comma 1, lettera a)*;
- b) euro 300,00 nel caso di cui al medesimo *articolo 6, comma 1, lettera b)*;
- c) euro 600,00 nel caso di cui al medesimo *articolo 6, comma 1, lettera c)*;
- d) euro 1.500,00 nei casi di cui al medesimo *articolo 6, comma 1, lettera d)*;
- e) euro 5.000,00 nei casi di cui al medesimo *articolo 6, comma 1, lettera e)*.

2. Per il servizio fisso punto-punto si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 6, comma 2*.

Capo II

CONTRIBUTI PER L'USO DI RISORSA SCARSA - DEFINIZIONI E PARAMETRI

Sezione I

Definizioni e parametri

Art. 8 [Allegato n. 25] Definizioni [Testo post riforma 2021]**In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Ai fini del presente allegato si intendono per:

- a) risorsa scarsa, la parte di spettro radioelettrico destinata ad essere utilizzata previa assegnazione alle stazioni radioelettriche da parte dell'Autorità competente;
- b) frequenza di diffusione, la frequenza utilizzata per realizzare nel servizio mobile il collegamento con le stazioni mobili;
- c) frequenza di connessione o di "link", la frequenza utilizzata per realizzare collegamenti nel servizio fisso punto-punto e punto-multipunto;
- d) area di servizio, l'area entro la quale viene richiesto di poter effettuare il servizio. E' di norma assimilata ad un cerchio, il cui raggio è uno degli elementi per la determinazione del contributo per uso di risorsa scarsa;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

e) area di servizio di diffusione simultanea, area di servizio risultante dalla somma di singole aree di servizio contigue qualora queste siano servite da impianti operanti sulla stessa o sulle stesse frequenze;

f) larghezza di banda, la larghezza del canale assegnato per effettuare un determinato collegamento in un servizio prefissato;

g) stazione radioelettrica, uno o più trasmettitori o ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data ubicazione, anche mobile o portatile, per assicurare un servizio di radiocomunicazione o per il servizio di radioastronomia. Ogni stazione viene classificata sulla base del servizio al quale partecipa in maniera permanente o temporanea;

h) apparato radioelettrico, un trasmettitore, un ricevitore o un ricetrasmittitore destinato ad essere applicato in una stazione radioelettrica. In alcuni casi l'apparato radioelettrico può coincidere con la stazione stessa;

i) apparato CB, apparato per comunicazioni a breve distanza, operante su frequenze collettive nella banda 26,960 - 27,410 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 135-2 o allo standard EN 300 433-2 o equivalente o ad altre disposizioni vigenti, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore;

l) apparato tipo PMR 446, apparato per comunicazioni a breve distanza operante su frequenze collettive nella banda 446,0 - 446,1 MHz e conforme allo standard ETSI EN 300 296 o equivalente, per il cui impiego non è richiesta alcuna qualificazione tecnica da parte dell'utilizzatore.

Art. 9 [Allegato n. 25] Parametri [Testo post riforma 2021] In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Ai fini della determinazione dei contributi per l'uso della risorsa scarsa sono presi in considerazione i seguenti parametri:

a) numero di frequenze in uso;

b) lunghezza del collegamento nel caso di servizio fisso punto-punto;

c) area di servizio per i servizi a copertura d'area, quali il servizio mobile e il servizio fisso punto-multipunto; concorrono alla determinazione dell'area di servizio l'angolo di apertura delle antenne e la potenza di apparato;

d) larghezza di banda assegnata;

e) posizionamento della banda nello spettro;

f) numero di apparati radioelettrici o di tipologie di apparati.

Sezione II
Servizio fisso

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 10 [Allegato n. 25] Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza fino a 1000 MHz [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in 500,00 euro.

2. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 30 MHz e fino a 1.000 MHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	canale simplex ad una frequenza euro	canale simplex a due frequenze o duplex euro
fino a 15 km	500,00	1.000,00
fino a 30 km	1.250,00	2.500,00
fino a 60 km	3.000,00	6.000,00
oltre 60 km	6.500,00	13.000,00

Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

3. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 12,5 kHz, fatto salvo quanto previsto dal *decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349*, si ottiene moltiplicando per ciascuna tratta gli importi indicati nella tabella di cui al comma 2 per i seguenti coefficienti:

con larghezza di banda (in kHz) fino a	coefficiente
25	2
37,5	3
50	5

Per valori eccedenti la larghezza di banda si applicano i coefficienti degli scaglioni corrispondenti, previa suddivisione secondo i valori massimi della tabella soprariportata.

4. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 2 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
------------------	--------------

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

fino a 10	1,0
fino a 30	0,8
fino a 60	0,6
oltre 60	0,4

5. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 2, 3 e 4, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.

**Art. 11 [Allegato n. 25] Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenza da oltre 1 GHz fino a 10 GHz [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il contributo annuo per la concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 1 GHz e fino a 10 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 125 kHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	collegamenti simplex a due frequenze o duplex euro
fino a 15 km	900,00
fino a 30 km	2.000,00
fino a 60 km	4.600,00
oltre 60 km	7.500,00

Per le tratte comprese fra 15 e 30 km e fra 30 e 60 km, sempre che non si superi la metà tra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda superiore a 125 kHz è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (kHz)	coefficiente
-----------------------------	--------------

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

fino a 250	3
fino a 500	5
fino a 1.750	8
fino a 3.500	10
fino a 7.000	14
fino a 14.000	16
fino a 28.000	18
fino a 56.000	20
oltre 56.000	22

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
oltre 10	0,8

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

5. Ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, le canalizzazioni pari a 1.000 kHz ed a 2.000 kHz sono comprese, rispettivamente, negli scaglioni fino a 1.750 kHz con l'applicazione del coefficiente 6, valido da oltre 500 kHz fino a 1.000 kHz e fino a 3.500 kHz con l'applicazione del coefficiente 9, valido da oltre 1.750 kHz fino a 2.000 kHz; la canalizzazione pari a 4.000 kHz, prevista dalla normativa internazionale, è compresa, sempre ai fini dell'applicazione dei contributi di cui al comma 2, nello scaglione fino a 7.000 kHz con l'applicazione del coefficiente 12, valido da oltre 3.500 kHz fino a 4.000 kHz.

**Art. 12 [Allegato n. 25] Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 10 GHz fino a 19,7 GHz [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 10 GHz e fino a 19,7 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

lunghezza di tratta	collegamenti simplex a due frequenze o duplex euro
fino a 15 km	700,00
fino a 30 km	1.700,00
oltre 30 km	4.000,00

Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

2. Il contributo annuo per le reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (MHz)	coefficiente
fino a 3,5	7
fino a 7	10
fino a 14	14
fino a 28	18
fino a 56	22
oltre 56	24

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,8
oltre 30	0,6

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 13 [Allegato n. 25] Collegamenti tra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze da oltre 19,7 GHz fino a 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta	collegamenti simplex a due frequenze o duplex
	euro
fino a 15 km	650,00
fino a 30 km	1.600,00
oltre 30 km	3.800,00

Per la tratta compresa fra 15 e 30 km, sempre che non si superi la metà fra i due valori, è dovuto un contributo pari a quello della tratta inferiore sommato alla metà di quello della tratta superiore.

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (MHz)	coefficiente
fino a 3,5	7
fino a 7	10
fino a 14	14
fino a 28	18
fino a 56	22
oltre 56	24

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,8
oltre 30	0,6

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

**Art. 14 [Allegato n. 25] Collegamenti fra stazioni fisse utilizzanti bande di frequenze di oltre 29,5 GHz [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze oltre i 29,5 GHz utilizzate per l'impianto e l'esercizio di reti radio per il servizio fisso punto-punto, che impegnano un canale di larghezza di banda fino a 1,75 MHz, è fissato, per ciascuna tratta del collegamento e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

lunghezza di tratta o distanza equivalente	collegamenti simplex a due frequenze o duplex euro
fino a 2,5 km	150,00
fino a 7,5 km	300,00
fino a 15 km	600,00
oltre 15 km	1.200,00

Le tratte intermedie per una distanza massima fino a 15 km possono essere accorpate in una distanza equivalente ai soli fini del calcolo del contributo.

2. Il contributo annuo per reti che impegnano canali con larghezza di banda sotto indicata è pari a quanto riportato nella tabella di cui al comma 1, moltiplicato per i seguenti coefficienti:

larghezza di banda (MHz)	coefficiente
fino a 3,5	6
fino a 7	8
fino a 14	12
fino a 28	15
fino a 56	18
oltre 56	22

3. Il contributo annuo, in funzione del numero delle tratte, è pari a quanto indicato nella tabella di cui al comma 1 con l'applicazione dei seguenti coefficienti di correzione:

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

numero di tratte	coefficiente
fino a 10	1
fino a 30	0,75
fino a 60	0,50
oltre 60	0,40

4. Nel caso in cui il collegamento fisso sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione dell'80 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3.

5. Nel caso di utilizzo delle bande di frequenze oltre 50 GHz, limitatamente alle tratte di lunghezza fino a 600 metri, il contributo di cui al comma 1 è ridotto dell'80 per cento.

**Art. 15 [Allegato n. 25] Collegamenti fra stazioni del servizio fisso punto-multipunto
[Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. In caso di collegamenti tra stazioni del servizio fisso punto-multipunto, per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 16, commi 2 e 3*, nonché all'*articolo 18* per quanto attiene agli apparati terminali.

2. Nel caso di utilizzazione di frequenze fino a 1.000 MHz , per utilizzo di larghezza di canale fino a 25 kHz si applica l'*articolo 16, comma 4*, e per larghezze di banda superiori a 25 kHz si applica l'*articolo 10, comma 3*, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. Nei casi di impiego di frequenze superiori a 1.000 MHz si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 11, 12, 13 e 14*, relativamente alla larghezza di banda di riferimento di base ed ai coefficienti di larghezza di banda, fermo restando quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui il collegamento fisso punto-multipunto sia utilizzato tra stazioni di base e ripetitori o tra ripetitori del servizio mobile terrestre, si applica una riduzione del 90 per cento sulla somma risultante dall'applicazione dell'*articolo 16*, riferibile alla quota di banda impegnata per il servizio mobile.

4. I collegamenti fissi con apparati che ritrasmettono in tempi diversi il segnale con la stessa frequenza sono considerati, ai fini del calcolo del contributo, come un servizio punto-multipunto. Gli apparati stessi sono considerati come ripetitori atipici aventi funzione di terminale e di ritrasmissione o di terminazione del segnale stesso. Tali apparati, ai fini del contributo di cui all'*articolo 18*, sono considerati come stazioni terminali o periferiche.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Sezione III
Servizio mobile terrestre

**Art. 16 [Allegato n. 25] Reti costituite da stazioni di base, da stazioni mobili, da stazioni portatili e da teleallarmi [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il contributo annuo relativo alla concessione del diritto d'uso delle frequenze utilizzate per l'impianto e l'esercizio di collegamenti radio per il servizio mobile terrestre, che impegnano un canale di larghezza di banda pari di norma a 3 kHz e che utilizzano una frequenza fino a 30 MHz, è fissato in euro 500,00 per ogni 100 Km di raggio dell'area di servizio o frazione. Per gli apparati mobili si applica la quota supplementare di cui all'*articolo 18*.

2. Il contributo annuo per l'uso delle frequenze oltre 30 MHz relative a collegamenti radioelettrici del servizio mobile terrestre, che impegnano larghezze di banda radio fino a 12,5 kHz, è fissato, per ciascuna area di servizio, associata ad una stazione di base o ripetitrice, e per ciascun canale assegnato, nelle seguenti misure:

raggio dell'area di servizio	canale simplex ad una frequenza euro	canale simplex a due frequenze o duplex euro
fino a 1 km, limitatamente ai casi di fondo proprio o equivalenti	300,00	600,00
fino a 15 km	700,00	1.400,00
fino a 30 km	1.500,00	3.000,00
fino a 60 km	3.000,00	6.000,00
fino a 120 km	4.500,00	9.000,00
oltre 120 km	4.500,00 + 50,00 per ogni km eccedente la distanza dei 120 km	9.000,00 + 100,00 per ogni km eccedente la distanza dei 120 km

3. Per l'uso di frequenze di diffusione con impiego di antenne direttive aventi angoli di apertura del fascio nel piano orizzontale indicati nella seguente tabella, è dovuta una quota proporzionale all'area di servizio impegnata secondo quanto stabilito nella medesima tabella:

angolo di apertura	quota proporzionale
fino a 90°	1/3
fino a 180°	1/2
oltre 180°	1

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

4. Nel caso di larghezza di canale fino a 25 kHz si applicano i contributi di cui al comma 2 moltiplicati per due, fatto salvo quanto previsto dal *decreto del Ministro delle comunicazioni 12 giugno 1998, n. 349*. Nel caso di larghezza di canale oltre 25 kHz si applica il *comma 3 dell'articolo 10*, fatto salvo quanto previsto dal predetto decreto. Si applicano altresì il comma 3 del presente articolo nonché i *commi 1 e 2 dell'articolo 17*.

5. Nel caso di uso di reti isofrequenziali, ai fini del calcolo dei contributi di cui al comma 2 si considera un'area equivalente complessiva o area di servizio di diffusione simultanea pari a quella risultante dall'insieme delle aree coperte dai diffusori entro i limiti indicati nel comma 2 in termini di raggio dell'area di servizio.

6. Nel caso di proprio fondo con tipologia lineare, quali quella ferroviaria, autostradale o simile, ai fini dell'applicazione del comma 2 si considera un'area equivalente di raggio pari a 15 km per lunghezza fino a 100 km, di raggio pari a 30 km per lunghezza fino a 300 km; per tratte superiori si applica la sommatoria degli scaglioni predetti, comprese le frazioni.

Art. 17 [Allegato n. 25] Reti costituite da sole stazioni mobili e portatili [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Nel caso di reti costituite da soli mezzi mobili o portatili, ai fini dell'applicazione del contributo di cui al *comma 2 dell'articolo 16*, il raggio equivalente dell'area di servizio geograficamente predefinita entro i limiti di seguito indicati è fissato come segue:

- a) in 1 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 2 W;
- b) in 15 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 5 W;
- c) in 30 km con impiego di apparati radioelettrici con potenza fino a 10 W;

d) per l'uso di potenze oltre 10 W, ove ammesso, si considerano, ai fini del raggio equivalente, i multipli interi e le frazioni di 10 W di cui al punto c).

2. Nei casi di cui al comma 1, lettere b), c) e d), il contributo di cui al *comma 2 dell'articolo 16* è ridotto della metà.

3. Si applicano altresì i *commi 4 e 6 dell'articolo 16*, qualora ne ricorra il caso.

Art. 18 [Allegato n. 25] Quota apparato per uso della risorsa radioelettrica [Testo post riforma 2021]

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Per le reti del servizio mobile terrestre è dovuta una quota annuale supplementare di 30,00 euro per ogni stazione fissa, fatta eccezione per la prima, e per ogni apparato mobile o portatile, con esclusione di quelli solo riceventi, relativamente ai primi cento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 15,00 euro.
 2. Nel caso di stazioni terminali o periferiche per teleallarmi o per trasmissione dati bidirezionale il contributo è pari a 12,00 euro relativamente a ciascuno dei primi cinquecento apparati impiegati sulla frequenza di riferimento del progetto; agli apparati eccedenti si applica una quota unitaria di 6,00 euro.
 3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono conteggiati, comunque, una volta sola qualora le stazioni e gli apparati utilizzino le altre frequenze indicate nel progetto.
-

Sezione IV

Disposizioni comuni ai servizi fisso e mobile terrestre

**Art. 19 [Allegato n. 25] Calcolo del contributo [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Nel caso che nelle singole tratte o nelle singole aree sia impiegato più di un canale ad una o due frequenze il contributo delle tratte o delle aree è moltiplicato per il numero dei canali.
 2. Il contributo annuo di cui agli *articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17* ed al comma 1 del presente articolo è dato dalla somma dei contributi inerenti alle singole tratte o alle singole aree.
 3. Alla somma di cui al comma 2 si aggiunge il contributo di cui all'*articolo 18*.
-

**Art. 20 [Allegato n. 25] Collegamenti unidirezionali [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Nel caso di collegamenti radio unidirezionali, il contributo annuo di cui agli *articoli da 10 a 19* ed all'*articolo 21* è ridotto alla metà.

**Art. 21 [Allegato n. 25] Condivisione di risorse [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. La condivisione dello stesso mezzo trasmissivo tra più titolari di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze ad uso privato è ammessa, su richiesta degli stessi e previo assenso del Ministero.

2. Nel realizzare tale condivisione non è consentita l'interconnessione tra titolari diversi di autorizzazioni con concessione del diritto d'uso delle frequenze.

3. La determinazione dei contributi per l'uso di risorsa scarsa a carico di ciascun titolare è effettuata in proporzione all'entità percentuale dello sfruttamento della risorsa stessa dichiarata dagli interessati, fermo restando l'obbligo di corrispondere l'intero contributo per la risorsa.

Sezione V
Multiaccesso

**Art. 22 [Allegato n. 25] Tecnica multiaccesso [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per radiocollegamenti realizzati in tecnica multiaccesso sono applicati ai contributi di cui all'*articolo 19, comma 2*, i seguenti coefficienti di riduzione:

numero di canali assegnati in tecnica multiaccesso	coefficiente	numero di canali assegnati in tecnica multiaccesso	coefficiente
a) tecnica analogica			
da 6 a 12	0,95	da 19 a 24	0,85
da 13 a 18	0,90	oltre 24	0,80
b) tecnica numerica			

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

da 6 a 12	0,90	da 19 a 24	0,80
da 13 a 18	0,85	oltre 24	0,75

2. Per i terminali di reti radiomobili in tecnica multiaccesso si applicano le quote di cui all'*articolo 18, comma 1*.

3. Nel caso di utilizzazioni particolari, quali quelle previste dall'*articolo 23, comma 1*, si applica l'*articolo 18, comma 2*.

**Art. 23 [Allegato n. 25] Sistemi multiaccesso numerici [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le disposizioni di cui all'*allegato n. 23 al Codice* sono applicabili ai sistemi multiaccesso numerici. Nel caso dei sistemi TETRA, per l'insieme delle possibili comunicazioni di fonia-slot allocate nel complesso delle coppie delle frequenze assegnate è associato di norma un numero di terminali secondo i valori riportati nello stesso *allegato n. 23*, fatta esclusione per il canale di controllo. Per casi di utilizzazioni particolari, quali la trasmissione dati, il video lento, la commutazione di pacchetto e la commutazione di circuito, il numero dei canali è determinato sulla base dell'esame del progetto tecnico ed in funzione del grado di servizio richiesto nel progetto stesso. Nei suddetti casi, qualora si renda necessaria un'assegnazione di altre frequenze in esclusiva senza l'utilizzo del corrispondente numero di ulteriori terminali, è dovuto un contributo aggiuntivo di frequenza pari al triplo del contributo di base di cui all'*articolo 16*. Il medesimo contributo aggiuntivo si applica nelle ipotesi di assegnazione di frequenze superiore a quelle ammesse in deroga ai sensi del predetto allegato.

2. Ai fini specifici dell'applicazione del coefficiente di riduzione di cui al *comma 1 dell'articolo 22* e dell'applicazione dell'*allegato n. 23 al Codice*, in luogo del numero delle frequenze, si tiene conto del numero delle possibili comunicazioni allocate nel complesso delle coppie di frequenze assegnate; si applicano, inoltre, le restanti disposizioni di cui all'*articolo 22*.

3. Nel caso di utilizzazioni particolari previste dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 18, comma 2*.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono applicate, ove ne ricorra il caso, per ogni tipologia di multiaccesso numerico.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Sezione VI
Servizi mobile marittimo e mobile aeronautico

**Art. 24 [Allegato n. 25] Servizio mobile marittimo [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per l'uso delle frequenze nei radiocollegamenti presso porti ed approdi marittimi, fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 104, comma 1, lettera c), punto 2.4, del Codice*, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione costiera o portuale e per frequenza; per ogni apparato mobile si applica il contributo di cui all'*articolo 18*.
 2. L'uso della frequenza di soccorso non è soggetta a contributo.
 3. Nel caso in cui il circondario marittimo, come definito dalla competente autorità, sia costituito da più aree portuali fra loro separate, l'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica è estesa al percorso minimo viario esistente fra gli approdi.
-

**Art. 25 [Allegato n. 25] Servizio mobile aeronautico [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Nel caso di uso di frequenze fino a 30 MHz con canali di larghezza di banda fino a 3 kHz, si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 16, comma 1*.
 2. Per l'uso, nella gamma fra 30 MHz e 1.000 MHz, delle frequenze nei radiocollegamenti tra una stazione aeronautica ed aeromobili è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 800,00 per stazione e per frequenza nel caso di uso di banda fino a 8,33 kHz.
 3. Nella medesima gamma di frequenze di cui al comma 2, nel caso di uso di canale con larghezza di banda fino a 25 kHz, è dovuta la somma di euro 2.000,00, per un volume di servizio oltre 10.000 piedi (3.048 metri) di altezza, di euro 1.600,00 da oltre 5.000 piedi (1.524 metri) di altezza fino a 10.000 piedi, di euro 800,00 fino a 5.000 piedi di altezza. Per larghezze di banda superiori ai 25 KHz, è dovuta una quota multipla di quella sopra riportata, in funzione della banda richiesta.
 4. Per frequenze superiori a 1.000 MHz, si applicano le disposizioni di cui agli *articoli 11, 12, 13, 14*, per quanto riguarda le larghezze di banda di riferimento di base combinata con i coefficienti moltiplicativi di riferimento, fermo restando quanto previsto dal comma 3.
-

Sezione VII
Altri servizi

Art. 26 [Allegato n. 25] Servizi di radiodeterminazione (radar - radiofari), di frequenze campioni e segnali orari, di ausilio alla meteorologia [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di una stazione di radar a terra avente finalità meteorologiche o di avvistamento o di assistenza alla navigazione marittima od aerea ovvero per servizi per usi terrestri, anche di introspezione, o spaziali è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza. Sono inclusi i sistemi di radioassistenza per l'atterraggio degli aeromobili.
 2. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di stazioni di radiofari marittimi ed aeronautici, è dovuto un contributo annuo di euro 1.000,00 per stazione e per frequenza.
 3. Per l'uso di frequenze riguardanti sistemi di frequenze campioni e segnali orari è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 400,00 per stazione e per frequenza.
 4. Nel caso di uso di terminali mobili assimilabili al servizio radar o di posizione si applicano contributi di entità pari a quelli di cui all'*articolo 18*.
-

Art. 27 [Allegato n. 25] Servizi di radioastronomia ed equiparati [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze concernenti l'esercizio di stazioni di radioastronomia, per le quali è richiesta la protezione, è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, in funzione delle bande di frequenze indicate come dedicate al servizio nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
 2. Il Ministero, qualora richiesto, fornisce il supporto necessario per la protezione dalle interferenze.
 3. I servizi di "remote sensing" sono equiparati ai servizi di radioastronomia ai fini della determinazione del contributo e della protezione.
-

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Sezione VIII
Servizi via satellite

**Art. 28 [Allegato n. 25] Sistemi di ricerca spaziale [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per l'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di ricerca spaziale è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.

2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

**Art. 29 [Allegato n. 25] Sistemi di esplorazione della Terra via satellite [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di esplorazione della Terra è dovuto un contributo annuo complessivo di euro 1.200,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.

2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

**Art. 30 [Allegato n. 25] Sistemi di operazioni spaziali [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio di sistemi di operazioni spaziali è dovuto un contributo complessivo annuo di euro 1.000,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 28 MHz il contributo è fissato in euro 1.800,00 e, oltre 28 MHz, in euro 2.400,00.

2. Il contributo di cui al comma 1 per le stazioni solo riceventi è dovuto in caso di richiesta di protezione.

**Art. 31 [Allegato n. 25] Servizi via satellite [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per la concessione del diritto d'uso di frequenze riguardanti l'esercizio dei servizi via satellite è dovuto un contributo annuo di euro 600,00 per stazione, relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 125 kHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 500 kHz il contributo è fissato in euro 1.200,00; fino a 1,75 MHz in euro 1.600,00; fino a 3,5 MHz in euro 2.400,00; fino a 7 MHz in euro 3.600,00; fino a 14 MHz in euro 4.800,00; fino a 28 MHz in euro 6.000,00; fino a 56 MHz in euro 7.200,00; oltre 56 MHz in euro 8.400,00.

2. Per il caso di richieste di assegnazione dinamica delle bande di frequenza o "band on demand", è dovuto un contributo di euro 1.200,00 per velocità di trasmissione fino a 2 Mb/s, di euro 2.400,00 per velocità di trasmissione fino a 8 Mb/s, di euro 4.800,00 per velocità di trasmissione superiore a 8 Mb/s. Gli stessi valori sono applicati per il caso di utilizzo di servizi CDMA o a divisione di codice o a trasmissione di pacchetto in funzione delle relative velocità.

3. Per l'uso di frequenze per applicazioni SNG (Satellite News Gathering) è dovuto un contributo annuo di euro 6.000,00 per stazione relativamente ad un collegamento utilizzante una larghezza di banda fino a 3,5 MHz. Nei casi di larghezza di banda fino a 7 MHz, il contributo è fissato in euro 9.000,00; fino a 28 MHz in euro 14.000,00; oltre 28 MHz in euro 18.000,00.

4. Per l'esercizio di apparati fissi e mobili si applica, oltre a quanto previsto nei *commi 1, 2 e 3*, il contributo di cui all'articolo 18.

5. Sono fatti salvi gli obblighi di coordinamento delle frequenze e di nulla osta tecnico, ove applicabile, per l'esercizio di particolari gamme di frequenze spaziali secondo quanto previsto dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Sezione IX
Esenzioni e riduzioni

**Art. 32 [Allegato n. 25] Esenzioni e riduzioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le Regioni sono esentate dal pagamento dei contributi previsti dal presente Titolo per le frequenze di diffusione destinate all'espletamento del servizio di emergenza sanitaria "118" (Emergenza-urgenza), secondo le disposizioni dettate dal *decreto ministeriale 6 ottobre 1998*; tali disposizioni si applicano anche alle frequenze di connessione (link) ritenute strettamente necessarie dal Ministero per lo svolgimento del servizio.
2. La Regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente all'esercizio dei collegamenti radio utilizzati a fini di protezione civile e di attività antincendi di cui all'*articolo 96, comma 2, della legge 21 novembre 2000, n. 342*.
3. La Croce rossa italiana è esonerata dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo per le attività assistenziali, di protezione civile e di soccorso sanitario, ai sensi dell'*articolo 33, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388*.
4. Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano e le associazioni di soccorso alpino aventi sede nella Regione Valle d'Aosta e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano sono esentati dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo.
5. Le associazioni di volontariato riconosciute ai sensi della *legge 11 agosto 1991, n. 266*, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al *decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460*, sono esentate dal pagamento dei contributi di cui al presente Titolo relativamente ai servizi socio-sanitari e di protezione civile.
6. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti dell'80 per cento per i collegamenti riguardanti impianti a scopo didattico presso scuole od istituti nonché per radiocollegamenti per la sicurezza della vita umana in montagna.
7. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 70 per cento relativamente ai servizi adibiti al soccorso medico di persone, esercitati da istituti di assistenza e di beneficenza legalmente riconosciuti.
8. L'entità dei contributi di cui al presente Capo è stabilita nella misura del cinquanta per cento relativamente:
 - a) ai servizi ASL legati alla sanità ed alla salute pubblica;
 - b) ai servizi svolti dalle istituzioni pubbliche in via prevalente per finalità di protezione civile e di soccorso, ivi comprese le attività a difesa del patrimonio boschivo dagli incendi;
 - c) ai servizi di polizia degli enti locali;
 - d) ai servizi di vigilanza e sicurezza disimpegnati da enti o istituti riconosciuti.
9. I contributi di cui al presente Capo sono ridotti del 40 per cento per i seguenti servizi:
 - a) i servizi di bonifica e di irrigazione eserciti da enti o da consorzi posti sotto la vigilanza di Amministrazioni statali, regionali e comunali;
 - b) i servizi di dighe, centrali nucleari, centrali termoelettriche e idroelettriche; i servizi di vigilanza e di manutenzione di elettrodotti, oleodotti, gasdotti, metanodotti e acquedotti;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

- c) i servizi di sicurezza per le miniere;
- d) i collegamenti all'interno o tra raffinerie di petrolio, centrali di produzione di gas, stabilimenti adibiti alla lavorazione di materiale infiammabile, esplosivo o pericoloso;
- e) i collegamenti tra stazioni di funivia o di seggiovia;
- f) i servizi per l'esercizio e la manutenzione di linee ferroviarie, tranviarie, filoviarie ed autoviarie nonché di sedi aeroportuali;
- g) i servizi gestiti da imprese di esercizio e manutenzione delle autostrade e dei trafori, limitatamente ai servizi mobili radiotelefonici;
- h) i servizi di auto pubbliche di città;
- i) i servizi di ormeggio e battellaggio negli ambiti portuali;
- j) i servizi gestiti dai circoli nautico-velici;
- k) i servizi di ricerca persone con collegamento bidirezionale;
- l) i servizi per studi e ricerche sismiche, minerarie, metanifere e petrolifere;
- m) i servizi lacuali e fluviali;
- n) i servizi gestiti dalle scuole di sci.

10. Le esenzioni e le riduzioni si applicano anche alle autorizzazioni generali temporanee.

11. Il rappresentante legale delle organizzazioni aventi titolo alle esenzioni o alle riduzioni, all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione generale, è tenuto ad autocertificare la sussistenza dei titoli e l'espletamento dell'attività da esercitare.

Capo III AUTORIZZAZIONI GENERALI

Art. 33 [Allegato n. 25] Contributo per istruttoria [Testo post riforma 2021] In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il soggetto che produce la dichiarazione per conseguire una autorizzazione generale, di cui all'*articolo 107 del Codice* è tenuto al pagamento di un contributo per istruttoria. Tale contributo è pari:

a) per le reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice*, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:

1) a euro 250,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza massima di 20 apparati;

2) a euro 500,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 50 apparati;

3) a euro 1.000,00 nel caso in cui l'impianto abbia una consistenza fino a 100 apparati, ovvero sia costituito, in tutto o in parte, da un sistema di comunicazioni effettuate con strumenti ottici di tipo laser;

4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati, sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 20,00 per ogni 100 o frazione di 100 apparati e comunque fino ad un massimo di euro 5.000,00;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

b) nelle ipotesi di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1) del Codice*:

1) ad euro 100,00 in caso di collegamenti di lunghezza fino a 2 km e di utilizzo fino a 5 tipologie di apparati;

2) ad euro 300,00 in caso di collegamenti da oltre 2 km fino a 20 km e di utilizzo da 6 fino a 15 tipologie di apparati;

3) ad euro 600,00 in caso di collegamenti da oltre 20 km fino a 40 km e di utilizzo da 16 fino a 30 tipologie di apparati;

4) nel caso di distanze superiori ai 40 km e di impiego di tipologie di apparati superiori a 30 sono dovute quote aggiuntive di 20,00 euro per ogni km eccedente e di 20,00 euro per ogni 3 tipologie di apparati;

c) nelle ipotesi di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice*:

1) a euro 20,00 per ogni domanda e fino a 5 apparati;

2) a euro 40,00 per ogni domanda e fino a 15 apparati;

3) a euro 100,00 per ogni domanda con apparati superiori a 15.

2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'*articolo 32*, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'*articolo 32, comma 11*.

3. Nei casi di richiesta di autorizzazione generale per servizi mobili o portatili terrestri, si applica, ai soli fini del calcolo della distanza massima del collegamento di cui al *comma 1, lettera b), il comma 1 dell'articolo 17*.

Art. 34 [Allegato n. 25] Contributo per vigilanza e mantenimento [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Per l'attività di vigilanza del servizio e di mantenimento delle condizioni previste per l'autorizzazione generale, il soggetto di cui all'*articolo 33* è tenuto al pagamento di un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre. Tale contributo è pari:

a) nei casi di reti di comunicazione elettronica su supporto fisico, ad onde convogliate e con sistemi ottici, di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice*, che per il loro funzionamento utilizzano apparati atti alla trasmissione o alla ricezione o all'instradamento di segnali:

1) a euro 200,00 nel caso di cui all'*articolo 33, comma 1, lettera a), numero 1)*;

2) a euro 400,00 nel caso di cui all'*articolo 33, comma 1, lettera a), numero 2)*;

3) a euro 800,00 nel caso di cui all'*articolo 33, comma 1, lettera a), numero 3)*;

4) nel caso di impianti con consistenza superiore a 100 apparati sono dovute, oltre al contributo di cui al numero 3), quote aggiuntive di euro 200,00 per ogni 50 apparati o frazione e comunque fino ad un massimo di euro 50.000,00;

b) nelle ipotesi di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1), del Codice*:

1) a euro 50,00 nel caso di cui all'*articolo 33, comma 1, lettera b), numero 1)*;

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

2) a euro 100,00 nel caso di cui all'*articolo 33, comma 1, lettera b), numero 2)*;

3) a euro 150,00 nel caso di cui all'*articolo 33, comma 1, lettera b), numero 3)*;

4) a euro 500,00 nel caso di cui all'*articolo 33, comma 1, lettera b), numero 4)*;

c) nelle ipotesi di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera c), numeri da 2.2) a 2.8) del Codice:*

1) a euro 30,00 in caso di utilizzo fino a 10 apparati;

2) a euro 100,00 in caso di utilizzo fino a 100 apparati;

3) a euro 200,00 in caso di utilizzo oltre i 100 apparati;

c-bis) nelle ipotesi di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.8-bis), del Codice:*

1) a euro 300,00 fino a 15 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

2) a euro 500,00 da 16 fino a 40 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

3) a euro 700,00 da 41 fino a 100 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

4) a euro 1.000,00 da 101 fino a 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale;

5) a euro 1.500,00 con oltre 300 apparati concentratori ubicati nello stesso ambito provinciale.

2. I soggetti, che godono delle esenzioni di cui all'*articolo 32*, non sono tenuti al versamento del contributo previsto dal presente articolo con il rispetto delle modalità di cui all'*articolo 32, comma 11*.

Art. 35 [Allegato n. 25] Radioamatori [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Per ciascuna stazione di radioamatore, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 5,00 per le autorizzazioni generali di classe A e di euro 3,00 per quelle di classe B a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le attività di cui all'*articolo 1, comma 1*.

Art. 36 [Allegato n. 25] Attività in banda cittadina [Testo post riforma 2021] (163)

[1. Per ciascuna stazione CB, indipendentemente dal numero degli apparati, l'interessato versa un contributo annuo, compreso l'anno in cui è stata presentata la dichiarazione di cui all'*articolo 145 del Codice*, di euro 12,00 complessivi a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di vigilanza, verifica e controllo.]

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

(163) Articolo abrogato dall'*art. 38, comma 1, lett. g), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*, come corretto da *Comunicato 23 luglio 2020*, pubblicato nella G.U. 23 luglio 2020, n. 184.

Art. 37 [Allegato n. 25] Attività assimilate a quella in banda cittadina [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Per attività assimilate a quella svolta in banda cittadina si intendono:

- a) i servizi che fanno uso di apparati tipo PMR 446;
 - b) le attività di telemetria, telecontrollo e telemisure esercitate nella banda 436,000-436,100 MHz, come stabilito nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
- [2. Per le attività di cui al comma 1 l'interessato, indipendentemente dal numero degli apparati, versa un contributo annuo, compreso l'anno a partire dal quale l'autorizzazione generale decorre, di euro 12,00 a titolo di rimborso dei costi sostenuti dal Ministero per le attività di cui all'*articolo 1, comma 1. (164)*]

(164) Comma abrogato dall'*art. 38, comma 1, lett. g), D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 38 [Allegato n. 25] Autorizzazioni generali temporanee con concessione del diritto d'uso delle frequenze [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021

1. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizi mobili, che deve avere durata inferiore all'anno, il soggetto è tenuto al pagamento di un contributo complessivo, per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, di larghezza fino a 12,5 kHz e per ogni quindici giorni o frazione di durata della autorizzazione generale temporanea, pari a:

- a) euro 300,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km;
 - b) euro 500,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km;
 - c) euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km;
 - d) euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km;
 - e) euro 2.800,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km.
2. Nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz, per la determinazione dei

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

contributi di cui al comma 1 si applica il *comma 4 dell'articolo 16*.

3. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per servizio fisso o mobile, ove applicabile, anche a supporto delle richieste di cui al comma 1, l'interessato è tenuto al pagamento di un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo di cui agli *articoli 10, 11, 12, 13 e 14*, comprese le relative applicazioni, a seconda delle fattispecie.

4. In caso di richiesta di autorizzazione generale temporanea per i collegamenti di cui agli *articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31* si applica un contributo, per ogni quindici giorni o frazione, pari a un decimo del contributo fissato nei medesimi articoli.

5. In caso di dichiarazione intesa a conseguire un'autorizzazione generale temporanea di durata massima inferiore all'anno, il soggetto interessato è tenuto al versamento dei contributi di istruttoria e per l'attività di vigilanza e mantenimento pari a quelli previsti per le autorizzazioni generali ordinarie.

Art. 39 [Allegato n. 25] Sperimentazione [Testo post riforma 2021] In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Il richiedente la sperimentazione è tenuto a versare, per l'istruttoria della domanda e dell'eventuale richiesta di rinnovo, purché a condizioni immutate, un unico importo pari a:

a) euro 250,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale;

b) euro 600,00 ove trattasi di attività soggetta ad autorizzazione generale con concessione del diritto d'uso delle frequenze.

2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), entro dieci giorni dal ricevimento della domanda il Ministero dà notizia all'interessato dell'avvio dell'istruttoria. Nei 30 giorni dal ricevimento della domanda il Ministero comunica all'interessato:

a) l'eventuale parere negativo motivato: in tal caso il versamento della somma di cui al comma 1 rimane acquisito all'entrata del bilancio dello Stato;

b) il parere positivo e l'autorizzazione ad espletare la sperimentazione, previo pagamento dei contributi dovuti per l'uso delle frequenze e per l'attività di verifica e controllo, da effettuare entro 30 giorni dalla comunicazione;

c) la necessità di un'ulteriore istruttoria per l'avviso definitivo.

3. Il Ministero, nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, comunica, nei termini previsti per il rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze, l'autorizzazione alla sperimentazione con l'invito a corrispondere i contributi per l'uso delle frequenze e per l'attività di vigilanza e di mantenimento.

4. Nel caso che l'istruttoria porti ad una pronuncia negativa, resta acquisito all'entrata dello Stato il contributo previsto dal comma 1.

5. Se la pronuncia è positiva, il soggetto interessato è tenuto a corrispondere un contributo per

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

l'attività di vigilanza e mantenimento pari:

a) a euro 150,00 nel caso di cui al comma 1, lett. a);

b) a euro 350,00 nel caso di cui al comma 1, lett. b).

6. Il soggetto deve versare, per l'utilizzo di risorsa scarsa, ove previsto, per ogni mese o frazione:

a) per l'uso di ogni canale ad una o due frequenze superiori a 30 MHz, destinato ai servizi mobili di larghezza fino a 12,5 kHz, il contributo: di euro 150,00 per lunghezza del collegamento fino a 15 km; euro 350,00 per lunghezza del collegamento fino a 30 km; euro 800,00 per lunghezza del collegamento fino a 60 km; euro 1.500,00 per lunghezza del collegamento fino a 120 km; euro 3.000,00 per lunghezza del collegamento superiore a 120 km;

b) nel caso di impiego di larghezza di canale superiore a 12,5 kHz si applica il *comma 4 dell'articolo 16*;

c) per l'uso di un collegamento fisso o mobile, anche a supporto delle richieste di cui al punto a), con uso di frequenze superiori a 1.000 MHz, è dovuto un contributo pari a un quinto del contributo di cui agli *articoli 10, 11, 12, 13 e 14* a seconda delle fattispecie.

7. In caso di richiesta per sperimentazione a mezzo dei collegamenti di cui agli *articoli 16, comma 1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31* si applica un contributo, per ogni mese o frazione, pari a un quinto del contributo fissato nei medesimi articoli.

8. Rientrano nella sperimentazione le prove di radiopropagazione o per ricerche ed esperienze radioelettriche, condotte dalla ditta installatrice nell'interesse del soggetto richiedente.

Art. 40 [Allegato n. 25] Modalità particolari di esercizio [Testo post riforma 2021] In vigore dal 24 dicembre 2021

1. Nell'ipotesi di disservizio per mancato funzionamento di stazioni ripetitrici, comprese in reti radio installate per la prevenzione degli incendi e dei danni conseguenti, è ammesso il temporaneo esercizio del sistema utilizzando le frequenze assegnate con modalità diverse e senza il pagamento di ulteriori contributi. Tale modalità è anche ammessa per motivi di emergenza e ai fini di sicurezza della vita umana in caso di avaria del ripetitore interessato.

2. Le applicazioni di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera c), numero 2.1)*, ed all'*articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del Codice*, sono soggette, rispettivamente, ad autorizzazione generale ed a libero uso soltanto se utilizzano antenne interne o antenne omnidirezionali dedicate o antenne che, comunque, rispettino i limiti di potenza ERP indicati nella raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, nel rispetto dei limiti delle applicazioni a corto raggio e dei limiti e delle specifiche disposizioni riportate nel piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Nel caso di richiesta di utilizzo di antenne esterne, diverse da quelle prima indicate, le applicazioni anzidette, sempre che non siano espressamente vietate, sono soggette a concessione del diritto d'uso delle frequenze, con opportuna scelta delle medesime da parte del Ministero nel rispetto degli *articoli 10 e 11*.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

3. Le applicazioni di tecnologie multiaccesso numeriche a suddivisione di frequenza (FDMA) facenti uso di canalizzazione inferiore o pari a 12,5 kHz, o in ogni caso di tecnologie che prevedono canalizzazioni a 12,5 kHz o a 25 kHz, possono essere autorizzate nelle bande di frequenze previste per il servizio multiaccesso analogico come stabilito nell'*articolo 131 del Codice*, fatta salva la compatibilità di condivisione fra la tipologia analogica e quella numerica da accertarsi in sede di rilascio della concessione del diritto d'uso delle frequenze. Per i contributi relativi si applicano le disposizioni relative ai contributi per l'uso di risorsa scarsa di cui al presente allegato.

4. Le autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze possono essere rilasciate con estensione ad aree marittime prospicienti le coste fino a 10 miglia marine; tali aree, ai fini dei contributi, sono considerate come quelle terrestri, sulle quali insistono le stazioni fisse ed i ripetitori. Restano fermi i normali obblighi per i servizi marittimi, qualora previsti.

4-bis. Per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse pubblico e per il coordinamento delle attività legate alla prevenzione delle calamità naturali ed alla salvaguardia della vita umana, dell'ambiente e dei beni, nonché per le finalità di ordine pubblico, gli Enti Pubblici Territoriali, previo consenso del Ministero, possono rendere partecipi all'utilizzo della propria rete di comunicazione elettronica altri soggetti. In questo caso l'obbligo del pagamento dei corrispettivi rimane in capo all'Ente titolare dell'autorizzazione, ferma restando l'applicazione a quest'ultimo della minore tra le riduzioni di cui all'articolo 32, sempre che siano applicabili ai servizi svolti.

**Art. 41 [Allegato n. 25] Contitolarità [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. La contitolarità di una autorizzazione generale di cui all'*articolo 104, comma 1, lettera b), del Codice*, è ammessa esclusivamente nel caso di presentazione di un progetto unico che consenta, da parte dei contitolari, l'esercizio di collegamenti fruibili esclusivamente in comune.

**Art. 42 [Allegato n. 25] Contributi provvisori - Conguagli [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per l'anno 2003, ed ove necessario per i seguenti, si applica, ai fini dei versamenti in acconto, il *decreto del Ministro delle comunicazioni 30 gennaio 2002*, pubblicato nella Gazzetta

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 7 febbraio 2002.

2. Fatta eccezione per quanto disposto dal comma 3, i titolari di autorizzazioni generali e di autorizzazioni generali con concessione del diritto d'uso delle frequenze, entro un mese dalla comunicazione del Ministero, sono tenuti ad effettuare il versamento dei contributi o del conguaglio, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

3. I titolari di autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazioni radioamatoriali, di cui all'*articolo 35*, e di stazioni CB ed assimilate, di cui agli *articoli 36 e 37*, sono tenuti al versamento dei contributi stabiliti nei citati *articoli 35, 36 e 37* o del relativo conguaglio entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, salva la facoltà di rinunciare entro il medesimo termine a decorrere dalla data della relativa comunicazione.

Allegato n. 26 con sub allegati A, B, C, D, E, F, G, H, I, L (*art. 134*)
Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale. [Testo post riforma 2021]

Capo I
Attività radioamatoriale

Sezione I
Scopo ed ambito di applicazione

Art. 1 [Allegato n. 26] Validità autorizzazione generale - Rinnovo [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'*art. 135 del codice* ha validità fino a dieci anni.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1, al pari del relativo rinnovo, si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale), competente per territorio, della dichiarazione di cui al *modello sub allegato A al presente allegato*.

3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al *sub allegato A* non sono soggette a comunicazioni.

4 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1, possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato territoriale una certificazione conforme al modello di cui al *sub allegato B al presente allegato*.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 2 [Allegato n. 26] Patente [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 e del *decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005* la patente di operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione «Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A - CEPT TR 61-02».
3. La patente di operatore di stazione di radioamatore (*sub allegato C*) di cui al comma 1, è rilasciata dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'*art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214*. Su delega del direttore generale per le attività territoriali le commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti degli ispettorati territoriali.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente «HAREC», in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, è rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare è tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato va allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà comprovante lo smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.

**Art. 3 [Allegato n. 26] Esami [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. In conformità a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 e dal *decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005*, gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al *sub allegato D al presente allegato*.
2. Per il superamento della prova di esame il candidato deve rispondere correttamente al 60%

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

delle domande somministrate. Con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali sono disciplinate le modalità e le procedure della prova d'esame, che può essere svolta anche con modalità a distanza.

3. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui gravità impedisce la partecipazione alle prove di esame anche con modalità a distanza, possono chiedere di sostenere le anzidette prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.

4. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame è rilasciata la certificazione HAREC (*sub allegato E*).

**Art. 4 [Allegato n. 26] Domande ammissione esami [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della patente di operatore, contenente le generalità del richiedente e in bollo, deve essere inviata all'ispettorato territoriale della regione in cui il candidato è residente, accompagnata dai seguenti documenti: a) fotocopia avanti-retro del documento di identità in corso di validità; b) attestazione del versamento prescritto per tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente.

2. Gli esami si svolgono almeno una volta l'anno, secondo una programmazione temporale definita da ciascun ispettorato territoriale entro il 30 aprile di ciascun anno; nel medesimo atto sono definite le finestre temporali per la presentazione delle relative domande di partecipazione.

3. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (*sub allegato F*) e l'atto di programmazione degli esami sono pubblicati nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.

**Art. 5 [Allegato n. 26] Esoneri prove di esami [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'*art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214*, è comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al *sub allegato D* per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

a) certificato generale di operatore GMDSS (Global Maritime Distress Safety System), limitatamente a GOC (General Operator's Certificate) e LRC (Long Range Certificate), rilasciato dal Ministero e in corso di validità;

b) certificati di competenza o di addestramento conseguiti all'estero, analoghi ai certificati GOC e LRC, purché riconosciuti ai sensi e con le modalità di cui agli *articoli 19 e 20 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71*;

c) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;

d) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato o riconosciuto dallo Stato.

2. E' altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al *sub allegato D* per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) laurea di primo livello ai sensi del *decreto 22 ottobre 2004, n. 270* del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. afferente ad una delle classi L08 Ingegneria dell'informazione, L09 Ingegneria industriale, L28 Scienze e tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31 Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;

b) laurea di primo livello ai sensi del *decreto 3 novembre 1999, n. 509* del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell'informazione, 10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea, 25 Scienze e tecnologie fisiche, 26 Scienze e tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;

c) laurea magistrale ai sensi del *decreto 22 ottobre 2004, n. 270* del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca afferente ad una delle classi LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25 Ingegneria dell'automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27 Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM 29 Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33 ingegneria meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la società dell'informazione;

d) diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad una delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera c), ai sensi del *decreto interministeriale 9 luglio 2009* del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

e) diploma di istituto tecnico nei settori tecnologici Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni, conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.

3. Può essere altresì comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al *sub allegato D* per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da a) a d), rilasciato da università non statali riconosciute o di paesi dell'Unione europea, purché il titolo sia stato dichiarato equivalente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (*sub allegato G*), con esonero parziale dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al *sub allegato D*, è pubblicato nel sito web istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 6 [Allegato n. 26] Nominativo [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il nominativo, di cui all'*art. 139 del codice*, è formato dalla lettera I (nona lettera dell'alfabeto) cui può seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per le attività territoriali, qualora venga accertato il possibile esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalità di assegnazione e gestione protempore vigenti, può rideterminare le predette modalità a tal fine utilizzando non più di 7 caratteri complessivi.

2. Il nominativo di cui al comma 1 è assegnato:

- a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
 - b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli *articoli 143 e 144 del codice*.
-

**Art. 7 [Allegato n. 26] Acquisizione nominativo [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo, tramite specifica procedura telematica, all'ispettorato del Ministero, competente per territorio. Gli ispettorati territoriali rilasciano, per via telematica, il nominativo entro trenta giorni dalla ricezione della relativa domanda.

2. Il richiedente può richiedere, se disponibile, il rilascio di un nominativo appartenente al coniuge o ad un parente in linea retta deceduto, certificandone il motivo.

3. Se alla scadenza naturale dell'autorizzazione generale, il radioamatore omette di presentare istanza di rinnovo, l'autorizzazione generale si intende decaduta mentre il nominativo precedentemente assegnato rimane a disposizione per un periodo di un anno, trascorso il quale viene cancellato dagli elenchi. In tal caso, il richiedente dovrà procedere ad una nuova richiesta.

**Art. 8 [Allegato n. 26] Ascolto [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. I soggetti di cui all'*art. 134, comma 4 del codice*, che intendono ottenere un attestato dell'attività di ascolto, possono richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al *sub allegato H al presente allegato*, l'iscrizione in apposito elenco e l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della domanda stessa.

2. La sigla distintiva relativa all'attività radioamatoriale di solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) è formata da: «lettera I (Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di appartenenza».

**Art. 9 [Allegato n. 26] Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del proprio domicilio di cui all'*art. 143 del Codice*, da utilizzare anche per la sperimentazione, ha validità fino a dieci anni e, al pari del relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente allegato. Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale di cui all'*art. 1, comma 1*, costituisce requisito per il conseguimento dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non presidiate.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, che, fatta salva l'eventualità di un provvedimento negativo, comunica al soggetto autorizzato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui all'*art. 6, comma 2, lettere a) e b)*.

3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella scheda tecnica facente parte del sub allegato I, al presente allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.

5. Per evitare la congestione dello spettro radio non è consentita l'emissione continua della portante radio.

6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui è presente il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo segnale.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a tutti i radioamatori.
 8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10 minuti.
 9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve essere superiore a 10 W.
 10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di emissione diverse.
 11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente comunicate all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se del caso, comunica all'interessato la necessità di presentare una nuova dichiarazione.
-

**Art. 10 [Allegato n. 26] Autorizzazioni generali speciali [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore di cui all'*art. 144 del codice* ha validità fino a dieci anni e si consegue, al pari del relativo rinnovo, mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub allegato L al presente allegato.
 2. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato L non sono soggette a comunicazioni.
 3. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio nazionale, la dichiarazione di cui al modello sub allegato L va prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle articolazioni locali.
-

Sezione II
Norme tecniche

**Art. 11 [Allegato n. 26] Bande di frequenza [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.

**Art. 12 [Allegato n. 26] Norme d'esercizio [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto in conformità delle norme legislative e regolamentari vigenti e con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento internazionale delle radiocomunicazioni.

2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilità del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della stazione dalla quale si effettua la trasmissione.

3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro opposizione.

4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalità proprie dell'attività di radioamatore.

5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente riconosciuti; è ammesso l'impiego del codice «Q» e delle abbreviazioni internazionali in uso.

6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonché ad intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve essere contenuto in ogni pacchetto.

7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso, nonché impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.

8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi non hanno titolo a ricevere; è comunque vietato far conoscere a terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e involontariamente captati.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 13 [Allegato n. 26] Trasferimento di stazione [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Nell'ambito del territorio nazionale è consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
 2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
 3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'*art. 139 del codice*.
-

**Art. 14 [Allegato n. 26] Controllo sulle stazioni [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
 2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'*art. 135 del codice* deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
-

**Art. 15 [Allegato n. 26] Limiti di potenza [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioè potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'involuppo di modulazione: fisso o mobile/portatile 500 W.

**Art. 16 [Allegato n. 26] Requisiti delle apparecchiature [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa internazionale di settore.

2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui all'art. 11.

**Art. 17 [Allegato n. 26] Installazione di antenne [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si applicano le disposizioni di cui all'*art. 209 del codice* nonché le vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di tutela della salute pubblica.

2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

**Art. 18 [Allegato n. 26] Sub Allegati [Testo post riforma 2021]
In vigore dal 24 dicembre 2021**

1. Il *sub allegato A* e i *sub allegati da F a L* al presente allegato possono essere aggiornati con provvedimento del direttore generale per le attività territoriali per esigenze connesse alla gestione digitale dei relativi procedimenti amministrativi o in applicazione di novità normative ministeriali e sono pubblicati nel sito web istituzionale.

Sub Allegato A (art. 1, comma 2, dell'Allegato n. 26)

Dichiarazione rilascio o rinnovo autorizzazione generale

Sub Allegato B (art. 1, comma 4, dell'Allegato n. 26)

Attestato di autorizzazione generale

Sub Allegato C (art. 2, comma 3, dell'Allegato n. 26)

modello patente

Sub Allegato D (art. 3, comma 1, dell'Allegato n. 26)

programma di esame per il conseguimento della patente di radioamatore

Sub Allegato E (art. 3, comma 4, dell'Allegato n. 26)

certificazione HAREC

Sub Allegato F (art. 4, comma 3, dell'Allegato n. 26)

modello domanda di ammissione agli esami

Sub Allegato G (art. 5, comma 4, dell'Allegato n. 26)

modello domanda di ammissione agli esami con esonero parziale

Sub Allegato H (art. 8, comma 1, dell'Allegato n. 26)

modello domanda di iscrizione al registro per i soli radioascoltatori - SWL

Sub Allegato I (art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26)

dichiarazione per rilascio autorizzazione generale per stazioni ripetitrici con relativa scheda tecnica

Sub Allegato L (art. 10, comma 1, dell'Allegato n. 26)

dichiarazione per rilascio autorizzazione generale speciale

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Art. 19 [Allegato n. 26] [Testo post riforma 2021] (165)
In vigore dal 24 dicembre 2021

(165) Il presente articolo, originariamente facente parte dell'allegato 26, non è più previsto dopo la sostituzione del suddetto allegato disposta dall'*art. unico, comma 1, D.M. 1° marzo 2021*.

Art. 20 [Allegato n. 26] [Testo post riforma 2021] (166)
In vigore dal 24 dicembre 2021

(166) Il presente articolo, originariamente facente parte dell'allegato 26, non è più previsto dopo la sostituzione del suddetto allegato disposta dall'*art. unico, comma 1, D.M. 1° marzo 2021*.

Sub Allegato A
(*art. 1, comma 2, dell'Allegato n. 26*)
Dichiarazione rilascio o rinnovo autorizzazione generale [Testo post riforma 2021]

Scarica il file

Sub Allegato A1
(*art. 1, comma 3, dell'Allegato n. 26*) [Testo post riforma 2021]

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Sub Allegato B
(art. 1, comma 4, dell'Allegato n. 26)
Attestato di autorizzazione generale [Testo post riforma 2021]

Scarica il file

Sub Allegato C
(art. 2, comma 3, dell'Allegato n. 26)
Modello patente [Testo post riforma 2021]

Scarica il file

Sub Allegato D
(art. 3, comma 1, dell'Allegato n. 26)
Programma di esame per il conseguimento della patente di radioamatore [Testo post riforma
2021]

Scarica il file

Sub Allegato E
(art. 3, comma 4, dell'Allegato n. 26)
Certificazione HAREC [Testo post riforma 2021]

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Scarica il file

Sub Allegato F
(art. 4, comma 3, dell'Allegato n. 26)
Modello domanda di ammissione agli esami [Testo post riforma 2021]

Scarica il file

Sub Allegato G
(art. 5, comma 4, dell'Allegato n. 26)
Modello domanda di ammissione agli esami con esonero parziale [Testo post riforma 2021]

Scarica il file

Sub Allegato H
(art. 8, comma 1, dell'Allegato n. 26)
Modello domanda di iscrizione al registro per i soli radioascoltatori - SWL [Testo post riforma 2021]

Scarica il file

Sub Allegato I
(art. 9, comma 1, dell'Allegato n. 26)
Dichiarazione per rilascio autorizzazione generale per stazioni ripetitrici con relativa scheda

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

tecnica [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Scarica il file

Sub Allegato L

(art. 10, comma 1, dell'Allegato n. 26)

Dichiarazione per rilascio autorizzazione generale speciale [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021

Scarica il file

Allegato n. 26-bis [Testo post riforma 2021]

In vigore dal 24 dicembre 2021**Criteria che l'Autorità deve utilizzare nell'accertare l'esistenza di una posizione dominante collettiva ai sensi dell'articolo 17, comma 3**

Si può ritenere che due o più imprese godano congiuntamente di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 17 allorché, anche se non sussistono tra di loro interconnessioni strutturali o di altro tipo, esse operano in un mercato caratterizzato dalla mancanza di un'effettiva concorrenza e in cui nessuna singola impresa ha un potere di mercato significativo.

In conformità con il diritto dell'Unione europea applicabile e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea in materia di posizione dominante condivisa, è probabile che ciò si verifichi allorché il mercato è concentrato e presenta una serie di caratteristiche specifiche, le più importanti delle quali nel contesto delle comunicazioni elettroniche possono essere le seguenti:

- scarsa elasticità della domanda;
- analoghe quote di mercato;
- forti ostacoli giuridici o economici alla penetrazione;
- integrazione verticale con rifiuto collettivo di fornitura;
- mancanza di un controbilanciante potere contrattuale dell'acquirente;
- mancanza di potenziale concorrenza.

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259

Questo elenco è indicativo e non esauriente e i criteri non sono cumulativi.
L'elenco intende piuttosto illustrare semplicemente tipi di prova che potrebbero essere adottati per suffragare una presunzione di esistenza di posizione dominante condivisa.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2021, n. 293, S.O.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato;

Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi);

Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1997 ;

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2019-2020», in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici» e ss. modifiche;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 2021;

Acquisito il parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 22 settembre 2021;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 settembre 2021;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Effettuata la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 novembre 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, degli affari esteri e della

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

cooperazione internazionale, dell'interno, della cultura, per gli affari regionali e le autonomie;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TESTO UNICO DEI SERVIZI DI MEDIA AUDIOVISIVI

Titolo I
Principi
Capo I
Principi generali

Art. 1. Oggetto
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Il testo unico dei servizi di media audiovisivi, di seguito denominato: «testo unico», contiene:

a) i principi generali per la prestazione di servizi di media digitali audiovisivi e radiofonici e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica, e internet in tutte le sue applicazioni e dell'evoluzione tecnologica e di mercato;

b) le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale vigenti nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni in materia di servizi di media audiovisivi, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta, di programmi radiofonici e di programmi-dati, anche ad accesso condizionato, nonché la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di accesso condizionato su qualsiasi piattaforma di diffusione, comprese le comunicazioni commerciali audiovisive ed i servizi di piattaforma per la condivisione di video.

Art. 2. Ambito di applicazione del diritto nazionale per i servizi di media audiovisivi e radiofonici
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

e i concessionari radiofonici che operano in Italia conformemente a quanto previsto dai commi 2 e 3 o, altrimenti, nei casi in cui si applica il comma 4.

2. Ai sensi e per gli effetti di cui al presente testo unico il fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e i concessionari radiofonici opera in Italia:

a) quando ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;

b) quando ha la sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in un altro Stato membro o in un Paese terzo, se sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;

c) quando, pur avendo la sede principale in un altro Stato membro o Paese terzo, le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo fornito sono prese in Italia e sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo o radiofonico collegata ai programmi;

d) quando una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attività di servizio di media audiovisivo collegata ai programmi opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro, se la sua sede principale è in Italia;

e) in mancanza delle condizioni di cui alle lettere b), c) e d), se ha iniziato in Italia la sua attività nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, mantenendo nel tempo un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana.

3. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 2 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:

a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;

b) se anche in assenza di un collegamento terra-satellite situato in Italia, si avvalgono di una capacità via satellite di competenza italiana.

4. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 2 e 3, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media operante sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 55 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

5. I fornitori di servizi media audiovisivi e radiofonici, sottoposti alla giurisdizione italiana, pur avendo la propria sede legale in un diverso Stato membro dell'Unione europea sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano relative ai fornitori di servizi di media audiovisivi.

6. I fornitori di servizi di media sono tenuti ad informare il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di qualsiasi modifica che possa influire sulla determinazione della giurisdizione di cui rispettivamente ai commi 2, 3 e 4.

7. L'Autorità, con proprio regolamento, istituisce, disciplina e aggiorna l'elenco dei fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana. In tale elenco devono essere riportati i criteri in base ai quali si determina la giurisdizione italiana. L'Autorità comunica alla Commissione europea l'elenco e gli eventuali aggiornamenti.

8. L'Autorità, nell'assolvere alla funzione indicata dal comma 7, si conforma alle determinazioni assunte dalla Commissione europea ai sensi dell'*articolo 2, paragrafo 5-quater, della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, circa l'individuazione dello Stato membro dotato di giurisdizione su un determinato fornitore di servizi dei media audiovisivi e radiofonici.*

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Art. 3. Definizioni

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) «servizio di media audiovisivo»: un servizio quale definito dagli *articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso o di una sua sezione distinguibile sia la fornitura di programmi al grande pubblico, sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di media, al fine di informare, intrattenere o istruire, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, numero 1), della direttiva 2018/1972/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018;*

b) per servizio di media audiovisivo, ai sensi della lettera a), si intende o una trasmissione televisiva come definita alla lettera p) o un servizio di media audiovisivo a richiesta come definito alla lettera q) o una comunicazione commerciale audiovisiva;

c) «servizio di piattaforma per la condivisione di video»: un servizio, quale definito dagli *articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento;*

d) «fornitore di servizi di media»: la persona fisica o giuridica cui è riconducibile la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina le modalità di organizzazione, esclusi gli operatori di rete che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilità editoriale incombe su terzi;

e) «reti di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione, basati o meno su un'infrastruttura permanente o una capacità di amministrazione centralizzata e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse, inclusi gli elementi di rete non attivi, che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti mobili e fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa internet), i sistemi per il trasporto via cavo della corrente elettrica, nella misura in cui siano utilizzati per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva, e le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazione trasportato;

f) «operatore di rete»: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo o via satellite, e di impianti di messa in onda, moltiplicazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;

g) «programma»: una serie di immagini animate, sonore o non, escluse le cosiddette gif, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, comprensivo di lungometraggi, videoclip, manifestazioni sportive, commedie di situazione (sitcom), documentari, programmi per bambini e fiction originali;

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

h) «video generato dall'utente»: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento, indipendentemente dalla sua durata, creato da un utente e caricato su una piattaforma per la condivisione di video dal medesimo o da un qualunque altro utente;

i) «decisione editoriale»: una decisione presa periodicamente nell'esercizio della responsabilità editoriale e collegata al funzionamento quotidiano del servizio di media audiovisivo;

l) «fornitore della piattaforma per la condivisione di video»: la persona fisica o giuridica che fornisce un servizio di piattaforma per la condivisione di video;

m) «programmi-dati»: i servizi di informazione costituiti da prodotti editoriali elettronici, trasmessi da reti radiotelevisive e diversi dai programmi radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale, incluse le pagine informative teletext e le pagine di dati;

n) «palinsesto televisivo» e «palinsesto radiofonico»: l'insieme, predisposto da un'emittente televisiva o radiofonica, analogica o digitale, di una serie di programmi unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico, diverso dalla trasmissione differita dello stesso palinsesto, dalle trasmissioni meramente ripetitive, o dalla prestazione, a pagamento, di singoli programmi, o pacchetti di programmi, audiovisivi lineari, con possibilità di acquisto da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;

o) «responsabilità editoriale»: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta;

p) «servizio di media audiovisivo lineare» o «radiodiffusione televisiva»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto di programmi;

q) «servizio di media audiovisivo non lineare», ovvero «servizio di media audiovisivo a richiesta»: un servizio di media audiovisivo fornito da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media;

r) «fornitore di servizi di media audiovisivi a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna: a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione; a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50 per cento dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle ore 7 alle ore 21;

s) «programmi originali autoprodotti»: i programmi realizzati in proprio dall'emittente, anche analogica, o dalla sua controllante o da sue controllate, o in co-produzione con altra emittente, anche analogica;

t) «produttori indipendenti», gli operatori della comunicazione europei che svolgono attività di produzioni audiovisive e che non sono controllati da, ovvero collegati a, fornitori di servizi media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana e, alternativamente:

1) per un periodo di tre anni non destinano più del 90 per cento della propria produzione ad un solo fornitore di servizi media audiovisivi; ovvero

2) sono titolari di diritti secondari;

u) «fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato»: il soggetto che fornisce, al pubblico o a terzi operatori, servizi di accesso condizionato, mediante distribuzione di chiavi numeriche per l'abilitazione alla visione dei programmi, alla fatturazione dei servizi ed eventualmente alla fornitura di apparati, o che fornisce servizi della società dell'informazione ai sensi dall'*articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*, ovvero fornisce una guida elettronica ai programmi;

v) «accesso condizionato»: ogni misura e sistema tecnico in base ai quali l'accesso in forma intelligibile al servizio protetto sia subordinato a preventiva e individuale autorizzazione da parte del fornitore del servizio di accesso condizionato;

z) «sistema integrato delle comunicazioni»: il settore economico che comprende le attività

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

di stampa quotidiana e periodica, delle agenzie di stampa, di editoria elettronica, anche per il tramite di Internet, di radio e servizi di media audiovisivi e radiofonici, cinema, pubblicità esterna, sponsorizzazioni e pubblicità online;

aa) «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»: il pubblico servizio consistente nell'attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme distributive di contenuti radiofonici, audiovisivi e multimediali, secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme applicabili in materia;

bb) «ambito nazionale»: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;

cc) «ambito locale radiofonico»: l'esercizio dell'attività di radiodiffusione sonora, con irradiazione del segnale fino a una copertura massima del 50 per cento della popolazione nazionale;

dd) «ambito locale televisivo»: l'attività di fornitura di servizi di media audiovisivi veicolati in uno o più aree tecniche corrispondenti alle reti di I livello, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purché con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale;

ee) «programmazione nazionale ex analogica»: canale già irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast in tecnica digitale terrestre, indipendentemente dall'eventuale intervenuta modifica del marchio editoriale o del soggetto che detiene il titolo abilitativo;

ff) «programmazione generalista»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a più generi differenziati inclusa l'informazione, distribuiti in modo equilibrato nel corso della giornata di programmazione, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa;

gg) «programmazione tematica»: programmazione diffusa in ambito nazionale dedicata a un tema specifico in relazione ad un pubblico o a un target di utenza, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa;

hh) «emittente radiofonica»: il titolare di concessione o autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica analogica, che ha la responsabilità editoriale dei palinsesti radiofonici e li trasmette secondo le seguenti tipologie:

1) «emittente radiofonica a carattere comunitario», nazionale o locale: l'emittente caratterizzata dall'assenza dello scopo di lucro, che trasmette programmi originali autoprodotti per almeno il 30 per cento dell'orario di trasmissione giornaliero compreso tra le ore 7 e le ore 21, può avvalersi di sponsorizzazioni e non trasmette più del 10 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione, escluse le trasmissioni di brani musicali intervallate da messaggi pubblicitari o da brevi commenti del conduttore della stessa trasmissione;

2) «emittente radiofonica a carattere commerciale locale»: l'emittente senza specifici obblighi di palinsesto, che comunque destina almeno il 20 per cento della programmazione settimanale all'informazione, di cui almeno il 50 per cento all'informazione locale, in notizie e servizi, e a programmi, nell'ambito di almeno sessantaquattro ore settimanali;

3) «emittente radiofonica nazionale»: l'emittente senza particolari obblighi, salvo la trasmissione quotidiana di giornali radio;

ii) «fornitore di servizi di media radiofonici»: il titolare di autorizzazione su frequenze terrestri in tecnica digitale, che ha la responsabilità dei palinsesti radiofonici;

ll) «trasmissione attraverso cavo coassiale»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici attraverso il cavo e che non utilizzano il protocollo IP;

mm) «trasmissione attraverso altri mezzi di comunicazione elettronica»: le trasmissioni di contenuti televisivi e radiofonici su reti di comunicazione elettronica diverse da quelle via cavo coassiale, satellitare e terrestri; nn) «opere europee»:

1) le opere che rientrano nelle seguenti tipologie:

1.1) le opere originarie di Stati membri;

1.2) le opere originarie di Stati terzi che sono parti della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del Consiglio d'Europa, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata dalla *legge 5 ottobre 1991, n. 327* rispondenti ai requisiti di cui al numero 2), a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

1.3) le opere co-prodotte nell'ambito di accordi conclusi nel settore audiovisivo tra l'Unione europea e paesi terzi e che rispettano le condizioni definite in ciascuno di tali accordi, a condizione che le opere originarie degli Stati membri non siano soggette a misure discriminatorie nel paese terzo interessato;

2) le opere di cui ai numeri 1.1) e 1.2) sono opere realizzate essenzialmente con il contributo di autori e lavoratori residenti in uno o più degli Stati di cui ai numeri 1.1) e 1.2) rispondenti a una delle tre condizioni seguenti:

2.1) esse sono realizzate da uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.2) la produzione delle opere avviene sotto la supervisione e il controllo effettivo di uno o più produttori stabiliti in uno o più di tali Stati;

2.3) il contributo dei co-produttori di tali Stati è prevalente nel costo totale della coproduzione e questa non è controllata da uno o più produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;

3) le opere che non sono opere europee ai sensi del numero 1) e sono prodotte nel quadro di accordi bilaterali di coproduzione conclusi tra Stati membri e paesi terzi sono considerate opere europee a condizione che la quota a carico dei produttori dell'Unione europea nel costo complessivo della produzione sia maggioritaria e che la produzione non sia controllata da uno o più produttori stabiliti fuori del territorio degli Stati membri;

oo) «comunicazione commerciale audiovisiva»: immagini, siano esse sonore o non, destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, i beni, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica e comprendenti, tra l'altro, la pubblicità televisiva, la sponsorizzazione, la telepromozione, la televendita e l'inserimento di prodotti, inserite o di accompagnamento in un programma o in un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso o a fini di autopromozione;

pp) «pubblicità televisiva»: ogni forma di messaggio televisivo trasmesso dietro pagamento o altro compenso, ovvero a fini di autopromozione, da un'impresa pubblica o privata o da una persona fisica nell'ambito di un'attività commerciale, industriale, artigiana o di una libera professione, allo scopo di promuovere la fornitura, dietro pagamento, di beni o di servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

qq) «spot pubblicitario»: una forma di pubblicità televisiva a contenuto predeterminato, trasmessa dalle emittenti radiofoniche e televisive, sia analogiche che digitali;

rr) «comunicazione commerciale audiovisiva occulta»: la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, quando tale presentazione è compiuta dal fornitore di servizi di media per scopi pubblicitari e può ingannare il pubblico circa la sua natura, con presunzione del suo carattere intenzionale, in particolare nei casi di svolgimento a pagamento o dietro altro compenso;

ss) «sponsorizzazione»: ogni contributo di imprese pubbliche o private o di persone fisiche non impegnate nella fornitura di servizi di media audiovisivi o di servizi di piattaforma per la condivisione di video o nella produzione di opere audiovisive al finanziamento di servizi di media audiovisivi, di servizi di piattaforma per la condivisione di video, di video generati dagli utenti o di programmi al fine di promuoverne il nome, il marchio, l'immagine, le attività o i prodotti;

tt) «televendita»: le offerte dirette trasmesse al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

uu) «inserimento di prodotti»: ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o al relativo marchio così che appaia all'interno di un programma o di un video generato dall'utente dietro pagamento o altro compenso;

vv) «telepromozione»: ogni forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, realizzata dal fornitore di servizi di media audiovisivi o dall'emittente di radiodiffusione nell'ambito di un programma, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi presentati o esibiti;

zz) «Autorità»: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

aaa) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

bbb) «ERGA»: il Gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi;

ccc) «Codice delle comunicazioni elettroniche»: decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

ddd) «autorizzazione generale»: il regime giuridico che garantisce i diritti alla fornitura di reti o di servizi di comunicazione elettronica e stabilisce obblighi specifici per il settore applicabili a tutti i tipi o a tipi specifici di reti e servizi di comunicazione elettronica, conformemente al *Codice delle comunicazioni elettroniche*;

eee) «autopromozione»: gli annunci effettuati da emittenti e fornitori di servizi di media in relazione ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati ovvero in relazione a programmi e servizi di media di altre entità appartenenti al medesimo gruppo di emittenti, ai sensi dell'articolo 51 e dell'articolo 2359 *del codice civile*.

2. Le definizioni di cui al comma 1 si applicano per analogia ai servizi radiofonici. Laddove non diversamente specificato, sponsorizzazione e televendita comprendono anche le attività svolte a mezzo della radiodiffusione sonora.

Art. 4. Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, a garanzia degli utenti e in materia di servizi di media in ambito locale In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Sono principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi, della radiofonia e dei servizi di piattaforma per la condivisione di video la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, nel rispetto della dignità umana, del principio di non discriminazione e di contrasto ai discorsi d'odio, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, il contrasto alle strategie di disinformazione, la tutela dei diritti d'autore e di proprietà intellettuale, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, in ambito nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona e della protezione dei dati personali, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali.

2. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, a tutela degli utenti, garantisce:

a) l'accesso dell'utente, secondo criteri di non discriminazione, ad un'ampia varietà di informazioni e di contenuti offerti da una pluralità di operatori nazionali, locali e di altri Stati membri dell'Unione europea, favorendo a tale fine la fruizione e lo sviluppo, in condizioni di pluralismo e concorrenza leale, delle opportunità offerte dall'evoluzione tecnologica da parte dei soggetti che svolgono o intendono svolgere attività nel sistema delle comunicazioni;

b) la diffusione di un congruo numero di programmi radiotelevisivi nazionali e locali in chiaro, garantendo l'adeguata copertura del territorio nazionale o locale;

c) adeguati livelli qualitativi dei servizi di media audiovisivi.

3. Lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica e digitale da parte dei fornitori di servizi di media

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

e dei fornitori di piattaforme di condivisione video è promosso dal Ministero, d'intesa con l'Autorità, sentito il Ministero della cultura, ferme restando le attività di sostegno dell'educazione all'immagine e dell'alfabetizzazione alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini di cui agli *articoli 3 e 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220*.

4. Il monitoraggio dell'attività di promozione dell'alfabetizzazione mediatica e digitale è svolto dall'Autorità. L'Autorità predispone relazioni periodiche sull'attuazione del comma 3 ai fini della relazione da presentare da parte del Ministero alla Commissione europea entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni.

5. Il trattamento dei dati personali delle persone fisiche e degli enti nel settore radiotelevisivo è effettuato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità umana, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, in conformità alle norme vigenti in materia.

6. In ambito locale i servizi di media valorizzano e promuovono le culture regionali o locali, nel quadro dell'unità politica, culturale e linguistica del Paese. La tutela delle minoranze linguistiche avviene tramite riserva di una quota di capacità trasmissiva in ambito locale per servizi media audiovisivi espressione delle stesse minoranze linguistiche.

7. Alla diffusione dei servizi di media audiovisivi in ambito locale è riservata una quota della capacità trasmissiva determinata con l'adozione del piano di assegnazione delle frequenze coordinate in ambito internazionale per la diffusione televisiva su frequenze terrestri.

8. L'Autorità adotta il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze da destinare al servizio televisivo digitale terrestre, individuando, per la pianificazione in ambito locale, in ciascuna area tecnica, più frequenze in banda UHF per la realizzazione di reti, di cui almeno una con copertura non inferiore al 90 per cento della popolazione dell'area, finalizzate alla messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Art. 5. Principi generali del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. La disciplina del sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia a garanzia del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, si conforma ai seguenti principi:

a) promozione della concorrenza nel sistema dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia e dei mezzi di comunicazione di massa e nel mercato della pubblicità e tutela del pluralismo, vietando a tale fine la costituzione o il mantenimento di posizioni di significativo potere fissati nel presente decreto, e assicurando la massima trasparenza degli assetti societari;

b) previsione di diversi titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, con la previsione del regime

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

dell'autorizzazione generale per le attività di operatore di rete oppure di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato;

c) previsione di titoli abilitativi distinti per lo svolgimento, rispettivamente, su frequenze terrestri o via cavo coassiale o via satellite o su altre piattaforme, anche da parte dello stesso soggetto, delle attività di cui alla lettera b), nonché previsione di una sufficiente durata dei relativi titoli abilitativi, comunque non inferiore a dodici anni, per le attività su frequenze terrestri in tecnica digitale, con possibilità di rinnovo per eguali periodi;

d) previsione di titoli distinti per lo svolgimento delle attività di fornitura di cui alla lettera b), rispettivamente in ambito nazionale e in ambito locale, quando le stesse sono esercitate su frequenze terrestri, stabilendo, comunque, che uno stesso soggetto o soggetti tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento non possono essere, contemporaneamente, titolari di autorizzazione per fornitore di servizi media radiofonici digitali in ambito nazionale e in ambito locale;

e) obbligo per gli operatori di rete:

1) di non effettuare discriminazioni nei confronti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici non riconducibili a società collegate e controllate, rendendo disponibili a questi le stesse piattaforme e informazioni tecniche messe a disposizione dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici riconducibili a società collegate e controllate;

2) di non effettuare discriminazioni nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva e condizioni di accesso alla rete fra fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici appartenenti a società controllanti, controllate o collegate e fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici e fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato indipendenti, prevedendo, comunque, che gli operatori di rete cedano la propria capacità trasmissiva a condizioni di mercato nel rispetto dei principi e dei criteri fissati dall'Autorità con proprio regolamento;

3) di utilizzare, sotto la propria responsabilità, le informazioni ottenute dalle emittenti, anche radiofoniche digitali, o dai fornitori di servizi di media a richiesta non riconducibili a società collegate e controllate, esclusivamente per il fine di concludere accordi tecnici e commerciali di accesso alla rete, con divieto di trasmettere a società controllate o collegate o a terzi le informazioni ottenute;

4) per le emittenti radiofoniche e per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici in caso di cessione dei diritti di sfruttamento di programmi, di osservare pratiche non discriminatorie tra le diverse piattaforme distributive, alle condizioni di mercato, nel rispetto dei diritti di esclusiva, delle norme in tema di diritto d'autore e della libera negoziazione tra le parti;

5) con esclusione dei soggetti operanti unicamente in ambito locale su frequenze terrestri, obbligo di separazione contabile per le imprese, diverse da quelle che trasmettono in tecnica analogica, operanti in almeno due settori dei servizi di media audiovisivi, della emittenza radiofonica e dei servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, al fine di consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di comunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico generale, la valutazione dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie, prevedendo, comunque, che:

5.1) per il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche fornitore di servizi, di adottare un sistema di contabilità separata per ciascuna autorizzazione;

5.2) per il fornitore di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici che sia anche operatore di rete in ambito nazionale, o fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato, di tenere la separazione societaria;

f) è fatto salvo il diritto dei fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici di effettuare collegamenti in diretta e di trasmettere dati e informazioni all'utenza sulle stesse frequenze messe a disposizione dall'operatore di rete;

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

g) resta fermo l'obbligo, per le emittenti radiofoniche, per fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici operanti in ambito nazionale e per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico televisivo e multimediale, di diffondere il medesimo contenuto su tutto il territorio per il quale è stato rilasciato il titolo abilitativo, fatti salvi:

1) la deroga di cui all'articolo 26, comma 1, per le emittenti radiofoniche locali nonché l'articolazione, anche locale, delle trasmissioni radiotelevisive della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

2) quanto previsto dall'articolo 59 per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

3) la trasmissione di eventi di carattere occasionale ovvero eccezionale e non prevedibili;

h) previsione di specifiche forme di tutela dei servizi di media in favore delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge.

2. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'*articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile*. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, ha la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) esistenza dell'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1, lettera b), non comporta l'assegnazione delle radiofrequenze, da conferire con distinto provvedimento. L'autorizzazione all'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi anche a richiesta o radiofonici non può essere rilasciata a società che non hanno per oggetto sociale l'esercizio dell'attività radiotelevisiva, editoriale o comunque attinente all'informazione ed allo spettacolo. Fatto salvo quanto previsto per la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, anche economici, le società a prevalente partecipazione pubblica e le aziende ed istituti di credito non possono, né direttamente né indirettamente, essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di servizi di media anche a richiesta o radiofonici.

Art. 6. Principi generali in materia di informazione e di ulteriori compiti di pubblico servizio nel settore dei servizi di media audiovisivi e radiofonici
In vigore dal 25 dicembre 2021

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

1. L'attività di informazione mediante servizio di media audiovisivo o radiofonico, costituisce un servizio di interesse generale ed è svolta nel rispetto dei principi di cui al presente capo.

2. La disciplina dell'informazione radiotelevisiva, garantisce, comunque:

a) la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni;

b) la trasmissione quotidiana di telegiornali o giornali radio da parte dei soggetti abilitati a fornire servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito nazionale o locale su frequenze terrestri;

c) l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

d) la trasmissione dei comunicati e delle dichiarazioni ufficiali degli organi costituzionali indicati dalla legge;

e) il divieto di utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile allo spettatore il contenuto delle informazioni.

3. L'Autorità stabilisce ulteriori regole per le emittenti radiofoniche, nonché per i fornitori di servizi di media audiovisivi, anche a richiesta, o radiofonici, diversi da quelli operanti in ambito locale per rendere effettiva l'osservanza nei programmi di informazione dei principi di cui al presente capo.

4. Il presente testo unico individua gli ulteriori e specifici compiti e obblighi di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta ad adempiere nell'ambito della sua complessiva programmazione, anche non informativa, ivi inclusa la produzione di opere audiovisive europee realizzate da produttori indipendenti, al fine di favorire l'istruzione, la crescita civile e il progresso sociale, di promuovere la lingua italiana e la cultura, di salvaguardare l'identità nazionale e di assicurare prestazioni di utilità sociale.

5. Il contributo pubblico percepito dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, risultante dal canone di abbonamento alla radiotelevisione, è utilizzabile esclusivamente ai fini dell'adempimento dei compiti di servizio pubblico generale affidati alla stessa, con periodiche verifiche di risultato e senza turbare le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione europea. Fatta salva la possibilità per la società concessionaria di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni, sono escluse altre forme di finanziamento pubblico in suo favore.

Art. 7. Trasmissioni transfrontaliere **In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione sul territorio nazionale italiano di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla *direttiva 2010/13/UE*. All'Autorità spetta il compito di adottare misure appropriate per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo. A tal fine l'Autorità stipula protocolli d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno e il

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Ministero della giustizia.

2. L'Autorità può disporre la sospensione provvisoria della ricezione o ritrasmissione dei servizi di media audiovisivi erogati da un fornitore sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato membro nei seguenti casi:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori di anni diciotto, in particolare di programmi che contengono scene pornografiche o di violenza gratuita, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengono incitamento alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o di un membro di un gruppo, per motivi di razza, sesso, religione o nazionalità;

c) erogazione di servizi di media audiovisivi tali da rappresentare un rischio serio e grave di pregiudizio per la salute pubblica;

d) violazione manifesta seria e grave del divieto di pubblica provocazione a commettere i reati di terrorismo di cui all'*articolo 5 della direttiva 2017/541/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017*;

e) pregiudizio o rischio grave e serio di pregiudizio per la pubblica sicurezza, ivi compresa la salvaguardia della difesa e della sicurezza nazionali.

3. La sospensione di cui al comma 2 è subordinata alle condizioni seguenti:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti il fornitore di servizi di media audiovisivi ha già tenuto, in almeno due occasioni, uno o più dei comportamenti indicati al comma 2, lettere a), b) e c) o ha tenuto, in almeno un'occasione, uno dei comportamenti di cui alle lettere d) ed e);

b) l'Autorità ha notificato per iscritto al fornitore di servizi di media audiovisivi, allo Stato membro avente giurisdizione su tale fornitore e alla Commissione europea le presunte violazioni e le misure proporzionate che intende adottare in caso di nuove violazioni;

c) al fornitore di servizi di media audiovisivi è stata assicurata la possibilità di rappresentare, in contraddittorio, le proprie osservazioni relative alle presunte violazioni notificate dall'Autorità, secondo le modalità indicate con regolamento dell'Autorità stessa;

d) le consultazioni con lo Stato membro dotato di giurisdizione sul fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici e con la Commissione europea, svolte ai sensi della procedura disciplinata dall'*art. 3 della direttiva (UE) 2018/1808*, non hanno condotto a una soluzione amichevole entro un mese dalla ricezione, da parte della commissione, della notifica di cui alla lettera b) e l'Autorità ha comunicato al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici il mancato raggiungimento di una soluzione amichevole entro il predetto termine.

4. Le condizioni di cui al comma 3, lettere c) e d), non si applicano nei casi di violazione di cui al comma 2, lettera d).

5. L'Autorità si conforma alla decisione con la quale la Commissione europea accerta l'incompatibilità al diritto dell'Unione europea della sospensione temporanea della ricezione o della ritrasmissione sul territorio nazionale dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ritirando prontamente l'atto emesso e rimuovendone gli effetti. L'Autorità fornisce alla commissione le informazioni eventualmente necessarie, entro un mese dal ricevimento della richiesta.

6. E' fatta salva l'applicazione di qualsiasi procedimento, rimedio giurisdizionale o misura sanzionatoria contro le violazioni di cui al presente articolo, nello Stato membro che esercita la propria giurisdizione sul fornitore di servizi di media interessato.

7. In casi urgenti, è possibile derogare alle condizioni di cui al comma 3, lettere a) e b), purché si intervenga entro un mese dalla presunta violazione. Le misure adottate sono notificate al più

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

presto, a cura dell'Autorità, alla Commissione europea e allo Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore dei servizi di media, insieme ai motivi dell'urgenza.

8. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sottoposti alla giurisdizione italiana sono tenuti in ogni caso, a osservare la normativa nazionale, anche di carattere penale, vigente in materia.

9. Se un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione di un altro Stato membro fornisce un servizio di media audiovisivo in tutto o per la maggior parte destinato al territorio italiano, l'Autorità può chiedere a tale Stato di considerare eventuali questioni relative alle disposizioni del presente articolo, con particolare riguardo alle violazioni di cui al comma 2, secondo le procedure definite con apposito regolamento della stessa Autorità.

10. Quando all'applicazione delle misure di cui al comma 9 non seguono risultati soddisfacenti e vi sono elementi probatori idonei a far ritenere che il fornitore di servizi di media in questione si è stabilito nello Stato membro cui spetta la giurisdizione per eludere le norme più rigorose applicabili in caso di stabilimento nel territorio italiano, si applica la normativa nazionale, anche penale, vigente in materia, senza necessità di dimostrare l'intenzione del fornitore di servizi di media di eludere le norme più rigorose.

11. Le misure di cui al comma 10 possono essere adottate alle seguenti condizioni:

a) l'intenzione di adottare le misure in questione e i relativi motivi sono stati notificati alla Commissione europea e allo Stato membro interessato;

b) sono stati rispettati i diritti di difesa e al contraddittorio del fornitore interessato, assicurandogli, in particolare, la possibilità di presentare osservazioni;

c) la Commissione europea, previa richiesta di parere all'ERGA, ha accertato che le misure così disposte sono compatibili con il diritto dell'Unione europea.

12. L'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o della ritrasmissione di servizi di media audiovisivi sulla base di richieste provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, qualora ritenga che tali provvedimenti sono:

a) necessari per una delle seguenti ragioni:

1) tutela dell'ordine pubblico, in particolare la prevenzione, l'investigazione, l'individuazione e il perseguimento di reati, anche in funzione della tutela dei minori e del contrasto all'incitamento all'odio fondato su motivi di razza, sesso, religione o nazionalità, nonché alle violazioni della dignità umana degli individui;

2) tutela della sanità pubblica;

3) tutela della pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e della difesa nazionali;

4) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico;

b) relativi a un servizio di media audiovisivi a richiesta lesivo degli obiettivi di cui alla lettera a) o che ponga un rischio serio e grave di pregiudizio a tali obiettivi;

c) proporzionati agli obiettivi perseguiti.

13. In ipotesi di violazione dei principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma per la condivisione di video, l'Autorità può disporre la sospensione della ricezione o ritrasmissione dei servizi sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2, comma 3, e dell'articolo 41, comma 7, o non soggetti alla giurisdizione di alcun o Stato membro dell'Unione europea, i cui contenuti o cataloghi sono ricevuti direttamente o indirettamente dal pubblico italiano. A tale fine, a seguito di un formale richiamo, l'Autorità può ordinare al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi sulla cui piattaforma o infrastruttura sono veicolati programmi, di adottare ogni misura necessaria ad inibire la diffusione di tali programmi o cataloghi presso il pubblico italiano. In caso di inosservanza dell'ordine, l'Autorità

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

applica al fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato o all'operatore di rete o di servizi una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000.

14. Le disposizioni del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, alle trasmissioni televisive provenienti da Stati terzi che siano parte della Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, firmata a Strasburgo il 5 maggio 1989 e ratificata ai sensi della *legge 5 ottobre 1991, n. 327*.

Titolo II Soggetti

Art. 8. Funzioni del Ministero dello sviluppo economico In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Nelle materie di cui al presente testo unico il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente decreto, quelle riferite alle funzioni e ai compiti di spettanza statale indicati dall'*articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, nonché quelle comunque individuate dal proprio regolamento di organizzazione.

2. Presso il Ministero opera, nei settori dei servizi di media audiovisivi e della radiofonia, il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.

Art. 9. Funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni In vigore dal 25 dicembre 2021

1. L'Autorità, nell'esercizio dei compiti ad essa affidati dalla legge, assicura il rispetto dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni, anche mediante servizi di media audiovisivi o radiofonici. L'Autorità esercita i propri poteri in modo imparziale e trasparente nonché in conformità agli obiettivi della *direttiva 2018/1808/UE*, in particolare per quanto attiene al pluralismo dei media, alla diversità culturale e linguistica, alla tutela dei consumatori, all'accessibilità, alla non discriminazione, al buon funzionamento del mercato interno e alla promozione della concorrenza.

2. L'Autorità, in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonché quelle già attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e,

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

in particolare le competenze di cui alle *leggi 6 agosto 1990, n. 223*, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.

3. Il Presidente e i Commissari dell'Autorità sono nominati e operano ai sensi dell'*articolo 1 della legge n. 249 del 1997*.

4. L'Autorità opera in indipendenza da qualsiasi altro organismo pubblico o privato. Non chiede né riceve istruzioni da nessun altro organismo in merito all'espletamento dei propri compiti, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale.

5. L'Autorità approva e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorità è esercitato in modo trasparente ed è reso pubblico.

6. L'Autorità riferisce annualmente al Parlamento sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'*articolo 1, comma 6, lettera c), numero 12) della legge n. 249 del 1997*. La relazione è resa pubblica.

7. L'Autorità, quando riceve da un fornitore di servizi di media soggetto alla giurisdizione italiana informazioni dalle quali possa evincersi l'intenzione del medesimo fornitore di offrire servizi destinati in tutto o in misura maggioritaria al pubblico ricompreso nel territorio di un altro Stato membro, ne dà tempestiva comunicazione all'autorità ovvero all'organismo nazionale di regolazione designato dallo stesso Stato membro.

8. L'Autorità, in caso di richiesta relativa alle attività di un fornitore di servizi di media sottoposto alla giurisdizione italiana proveniente dall'autorità ovvero dall'organismo nazionale di regolazione di un altro Stato membro, trasmette a quell'autorità o quell'organismo nazionale in discorso tutte le informazioni utili a soddisfare la richiesta entro un termine massimo di due mesi, salvo che il rispetto di tale termine sia impedito da ragioni ed esigenze debitamente motivate.

Art. 10. Altre competenze **In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Restano ferme le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, al Ministero della cultura, al Garante per la protezione dei dati personali e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

**Art. 11. Competenze delle regioni
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia di servizi di media in ambito locale, nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 4, 5 e 6 del presente testo unico e sulla base dei seguenti ulteriori principi:

a) trasmissione dei servizi di media audiovisivi e radiofonici in ambito locale nell'ambito delle bande di frequenza previste per tali servizi dal vigente regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, della normativa dell'Unione europea e di quella nazionale, nonché dei piani nazionali di ripartizione e di assegnazione delle radiofrequenze;

b) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio dei provvedimenti abilitativi, autorizzatori e concessori necessari per l'accesso ai siti trasmissivi, in base alle vigenti disposizioni nazionali e regionali, per l'installazione di reti e di impianti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute, di tutela del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale e del paesaggio;

c) attribuzione a organi della regione o degli enti locali territorialmente competenti delle competenze in ordine al rilascio delle autorizzazioni per fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, o per fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato destinati alla diffusione in ambito locale;

d) previsione che il rilascio dei titoli abilitativi di cui alla lettera c) avvenga secondo criteri oggettivi, tenendo conto della potenzialità economica del soggetto richiedente, della qualità della programmazione prevista e dei progetti radioelettrici e tecnologici, e in caso di pregressa presenza sul mercato, degli investimenti operati nella realizzazione o nella manutenzione di infrastrutture o della produzione di opere originali, delle ore di trasmissione effettuate, della qualità dei programmi, delle quote percentuali di spettacoli e di servizi informativi autoprodotti, del personale dipendente, con particolare riguardo ai giornalisti iscritti all'albo professionale, e degli indici di ascolto rilevati.

2. Il titolare della autorizzazione di operatore di rete televisiva in tecnica digitale in ambito locale, qualora abbia richiesto una o più autorizzazioni per lo svolgimento dell'attività di fornitura di cui alla lettera b), ha diritto a ottenere almeno un'autorizzazione che consenta di irradiare nel blocco di programmi televisivi numerici di cui alla licenza rilasciata.

3. Nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal presente testo unico ai sensi del presente articolo, la Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui al medesimo testo unico nell'ambito delle rispettive, specifiche competenze, ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

Art. 12. Funzionamento dei Comitati regionali per le comunicazioni - Corecom

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Le funzioni di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, sono svolte anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni (Corecom), organi funzionali dell'Autorità, ai sensi dell'*articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997*.
2. Nello svolgimento di tali funzioni i Comitati regionali per le comunicazioni si avvalgono degli ispettorati territoriali del Ministero.

Titolo III
Attività
Capo I
Disciplina dell'operatore di rete radiotelevisiva

Art. 13. Autorizzazione dell'attività di operatore di rete
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. L'attività di operatore di rete su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale o via satellite è oggetto dell'autorizzazione generale, ai sensi dell'*art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche*.
2. Il diritto di uso delle radiofrequenze per la diffusione televisiva, per la diffusione sonora in tecnica digitale e per la diffusione sonora in onde medie sono oggetto di distinti provvedimenti disciplinati dall'Autorità con propri regolamenti.
3. L'autorizzazione generale di cui al comma 1 ha durata non superiore a venti anni e non inferiore a dieci anni ed è rinnovabile. Il Ministero provvede a uniformare la durata delle autorizzazioni degli operatori di rete rilasciate ai sensi del presente decreto testo unico con quelle rilasciate ai sensi del *Codice delle comunicazioni elettroniche*.
4. L'operatore di rete televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale è tenuto al rispetto delle norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di servizi di media audiovisivi di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre stabilite dall'Autorità.

Capo II
Disciplina dell'emittente su frequenze terrestri

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Art. 14. Autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi su frequenze terrestri

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. L'autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi e di dati destinati alla diffusione in tecnica digitale su frequenze terrestri è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'Autorità.

2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per i fornitori di servizi di media audiovisivi dal regolamento adottato dall'Autorità.

3 Per i fornitori di servizi media audiovisivi in ambito locale, il Ministero procede secondo quanto previsto dall'*articolo 1, commi 1033 e 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*.

Art. 15. Autorizzazione dell'attività di operatore di rete su frequenze terrestri

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. L'autorizzazione per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito sia nazionale che locale è rilasciata dal Ministero, sulla base delle norme previste dal regolamento adottato dall'Autorità.

2. I soggetti titolari di un'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1 sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti per gli operatori di rete dal regolamento adottato dall'Autorità.

3. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete nazionali è effettuato ai sensi dell'*articolo 1, commi 1031, 1031-bis, 1031-ter, 1031-quater, della legge 27 dicembre 2017, n. 205*.

4. Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze terrestri in tecnica digitale ad operatori di rete, ai fini della messa a disposizione di capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale selezionati secondo quanto previsto dall'*articolo 1, comma 1034, della legge 27 dicembre 2017, n. 205* e successive modifiche e integrazioni, è effettuato ai sensi dell'*articolo 1, comma 1033, della citata legge 27 dicembre 2017, n. 205*.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Art. 16. Autorizzazione per la fornitura di servizi media radiofonici su frequenze terrestri

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. L'autorizzazione per la prestazione di servizi media radiofonici su frequenze terrestri in tecnica digitale è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita dall'Autorità con proprio regolamento.

Art. 17. Contributi

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. L'Autorità adotta i criteri per la determinazione dei contributi dovuti per le autorizzazioni per la fornitura di programmi audiovisivi su frequenze terrestri in tecnica digitale, ai sensi dell'*articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5, della legge n. 249 del 1997.*

Capo III

Disciplina dell'emittente via satellite e via cavo e della fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta

Art. 18. Autorizzazioni per la fornitura di servizi di media audiovisivi o radiofonici via satellite, via cavo coassiale e su altri mezzi di comunicazione elettronica

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via satellite è rilasciata dalla Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.

2. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici via cavo coassiale è rilasciata dal Ministero sulla base della disciplina stabilita dall'Autorità con proprio regolamento.

3. L'autorizzazione alla prestazione di servizi di media audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica è rilasciata dall'Autorità sulla base della disciplina stabilita con proprio regolamento.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

**Art. 19. Autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. L'attività di fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta è soggetta al regime dell'autorizzazione generale. A tal fine, l'interessato presenta all'Autorità una segnalazione certificata di inizio attività nel rispetto della disciplina stabilita dalla Autorità stessa con proprio regolamento.

2. Il regolamento di cui al comma 1 individua gli elementi della predetta segnalazione, con riferimento a qualità e requisiti del soggetto, persona fisica o giuridica, che svolge l'attività, escluso ogni riferimento ai contenuti dei servizi oggetto dell'attività medesima e stabilisce i modelli per la relativa presentazione.

**Art. 20. Trasmissioni simultanee
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici che diffondono in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa notifica al Ministero, la trasmissione simultanea di programmi per mezzo di ogni rete di comunicazione elettronica, sulla base della disciplina stabilita con regolamento dell'Autorità.

Capo IV

Disposizioni in materia di radiodiffusione sonora in tecnica analogica e digitale e televisiva in tecnica digitale

**Art. 21. Durata e limiti delle concessioni e autorizzazioni radiofoniche su frequenze terrestri in tecnica analogica
In vigore dal 25 dicembre 2021**

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

1. Fino all'adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora in tecnica analogica di cui all'articolo 50, la radiodiffusione sonora privata in ambito nazionale e locale su frequenze terrestri in tecnica analogica è esercitata in regime di concessione o di autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla *legge 6 agosto 1990, n. 223*, da parte dei soggetti legittimamente operanti in possesso, alla data del 30 settembre 2001, dei seguenti requisiti:

a) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di persone o di capitali o di società cooperativa che impieghi almeno due dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

b) se emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale, la natura giuridica di società di capitali che impieghi almeno quindici dipendenti in regola con le vigenti disposizioni in materia previdenziale;

c) se emittente di radiodiffusione sonora a carattere comunitario, la natura giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, fondazione o cooperativa priva di scopo di lucro.

2. I legali rappresentanti e gli amministratori delle imprese non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dal *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, o alle misure di sicurezza previste dagli *articoli 199 e seguenti del codice penale*.

3. Uno stesso soggetto esercente la radiodiffusione sonora in ambito locale, direttamente o attraverso più soggetti tra loro collegati o controllati, può irradiare il segnale fino ad una copertura massima del 50% della popolazione nazionale.

4. Nei limiti di cui al comma 3, ad uno stesso soggetto è consentita la programmazione anche unificata fino all'intero arco della giornata. In caso di inottemperanza, il Ministero dispone la sospensione dell'esercizio fino all'avvenuto adeguamento.

Art. 22. Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora in onde medie

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate, dal Ministero, per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente testo unico e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, secondo i criteri e le modalità di assegnazione stabilite con regolamento dell'Autorità, tenuto conto dei principi di cui al *Codice delle comunicazioni elettroniche*, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica.

2. L'attività di fornitore di servizi di media radiofonici su onde medie è disciplinata dall'Autorità con proprio regolamento.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

**Art. 23. Trasmissione dei programmi e collegamenti di comunicazioni elettroniche
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica digitale, le emittenti radiofoniche locali possono trasmettere programmi ovvero messaggi pubblicitari differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza per il quale è rilasciata la concessione o l'autorizzazione. Successivamente all'attuazione del predetto piano, tale facoltà è consentita esclusivamente ai titolari di autorizzazione per fornitore di servizi di media radiofonici, in ambito locale.

2. Alle emittenti radiofoniche locali è consentito, anche ai fini di cui al comma 1, di diffondere i propri programmi attraverso più impianti di messa in onda, nonché di utilizzare, su base di non interferenza, i collegamenti di comunicazione elettronica a tale fine necessari. Alle medesime è, altresì, consentito di utilizzare i collegamenti di comunicazioni elettroniche necessari per le comunicazioni ed i transiti di servizio, per la trasmissione dati indipendentemente dall'ambito di copertura e dal mezzo trasmissivo, per i tele-allarmi direzionali e per i collegamenti fissi e temporanei tra emittenti.

3. Le imprese di radiodiffusione sonora in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza, comprensive anche di inserzioni pubblicitarie.

4. L'utilizzazione dei collegamenti di comunicazioni elettroniche di cui ai commi 2 e 3 non comporta il pagamento di ulteriori canoni o contributi oltre quello stabilito per l'attività di radiodiffusione sonora e televisiva locale.

**Art. 24. Trasferimenti di rami d'azienda e diritti d'uso
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Le imprese titolari di diritti individuali di uso delle radiofrequenze possono trasferire o

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

affittare ad altre imprese i propri diritti d'uso.

2. Gli impianti di radiodiffusione sonora in tecnica analogica ed i collegamenti di comunicazioni elettroniche, legittimamente operanti, anche in virtù di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, che non siano oggetto di situazione interferenziale e non siano tra quelli risultati inesistenti nelle verifiche dei competenti organi del Ministero, possono essere oggetto di trasferimento.

3. Durante il periodo di validità delle concessioni per la radiodiffusione sonora analogica in ambito locale e in ambito nazionale sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami di aziende, nonché di intere emittenti radiofoniche analogiche, anche da un concessionario ad un altro concessionario, nonché le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività radiofonica costituite in società cooperative a responsabilità limitata. Ai soggetti cui sia stata rilasciata più di una concessione per la radiodiffusione sonora è consentita la cessione di intere emittenti radiofoniche analogiche a società di capitali di nuova costituzione. Ai medesimi soggetti è, altresì, consentito di procedere allo scorporo mediante scissione delle emittenti oggetto di concessione.

4. Sono consentite le acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria.

5. I trasferimenti di impianti di cui al presente articolo danno titolo ad utilizzare i collegamenti di comunicazione elettronica necessari per interconnettersi con gli impianti acquisiti.

6. La cessione anche di un singolo impianto radiofonico analogico, quando non ha per oggetto unicamente le attrezzature, si considera cessione di ramo d'azienda. Gli atti relativi ai trasferimenti di impianti e di rami d'azienda ai sensi del presente articolo, posti in essere dagli operatori del settore prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma, sono in ogni caso validi e non rettificabili ai fini tributari.

Art. 25. Disposizioni sugli impianti di radiodiffusione In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Il Ministero, attraverso i propri organi periferici, autorizza le modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche, al fine di assicurare la compatibilità radio elettrica, nonché per l'ottimizzazione e la razionalizzazione delle aree servite da ciascuna emittente legittimamente operante. Tali modifiche devono essere attuate su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio e possono consentire anche un limitato ampliamento delle aree servite.

2. Il Ministero autorizza, anche attraverso i propri organi periferici, modifiche degli impianti di

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

radiodiffusione sonora analogica e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche nel caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della sede dell'impresa o della sede della messa in onda, ovvero nel caso di sfratto o finita locazione dei singoli impianti. Il Ministero autorizza, in ogni caso, il trasferimento degli impianti di radiodiffusione per esigenze di carattere urbanistico, ambientale o sanitario ovvero per ottemperare ad obblighi di legge.

3. Gli organi periferici del Ministero provvedono in ordine alle richieste di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione sonora digitale e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.

5. Gli impianti di diffusione legittimamente eserciti possono essere convertiti allo standard DVB-T2, previa preventiva autorizzazione del Ministero.

6. In attesa dell'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale e analogica, gli impianti di radiodiffusione sonora, che superano o concorrono a superare in modo ricorrente i limiti previsti dalle norme regionali sono trasferiti, con onere a carico del titolare dell'impianto, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive, purché ritenuti idonei, sotto l'aspetto radioelettrico, dal Ministero che dispone il trasferimento e, decorsi inutilmente centoventi giorni, d'intesa con il Ministero della transizione ecologica, disattiva gli impianti fino al trasferimento.

7. Il soggetto titolare di un'autorizzazione o di un altro legittimo titolo per la radiodiffusione sonora o televisiva dà diritto ad ottenere dal comune competente il rilascio del permesso di costruire per gli impianti di diffusione e di collegamento esercitati e per le relative infrastrutture, compatibilmente con la disciplina vigente in materia di realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.

Art. 26. Diffusioni di programmi in contemporanea In vigore dal 25 dicembre 2021

1. La trasmissione di programmi in contemporanea da parte di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali, anche operanti nello stesso bacino di utenza, è subordinata ad autorizzazione rilasciata dal Ministero che provvede entro un mese dalla data del ricevimento della domanda; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.

2. La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 può essere presentata da consorzi di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici locali costituiti secondo le forme previste dall'*articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255* o da singole emittenti o singoli fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, sulla base di preventive intese.

3. L'autorizzazione abilita a trasmettere in contemporanea per una durata di sei ore al giorno

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

per le emittenti radiofoniche e i fornitori di servizi di media radiofonici e di dodici ore al giorno per i fornitori di servizi di media audiovisivi. La variazione dell'orario di trasmissione in contemporanea da parte di soggetti autorizzati è consentita, previa comunicazione da inoltrare al Ministero con un anticipo di almeno quindici giorni. E' fatto salvo il caso di trasmissioni informative per eventi eccezionali e non prevedibili di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), numero 3.

4. Le diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse, comunque realizzate, devono evidenziare, durante i predetti programmi, l'autonoma e originale identità locale e le relative denominazioni identificative di ciascuna emittente.

5. Alle imprese di radiodiffusione sonora è fatto divieto di utilizzo parziale o totale della denominazione che contraddistingue la programmazione comune in orari diversi da quelli delle diffusioni interconnesse.

6. Le emittenti radiofoniche o i fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, che operano ai sensi del presente articolo sono considerati operanti in ambito locale.

7. L'autorizzazione rilasciata a consorzi o intese di emittenti radiofoniche o di fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici a trasmettere in contemporanea per un tempo massimo di dodici ore al giorno sul territorio nazionale comporta la possibilità per detti soggetti di emettere nel tempo di interconnessione programmi di acquisto o produzione del consorzio ovvero programmi di fornitori di servizi di media esteri operanti sotto la giurisdizione di Stati membri dell'Unione europea ovvero di Stati che hanno ratificato la Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, resa esecutiva dalla *legge 5 ottobre 1991, n. 327*, nonché i programmi satellitari. In caso di interconnessione con canali satellitari o con fornitori di servizi di media esteri questa potrà avvenire per un tempo limitato al 50 per cento di quello massimo stabilito per l'interconnessione.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle diffusioni radiofoniche in contemporanea o interconnesse tra emittenti analogiche che formano circuiti a prevalente carattere comunitario sempreché le stesse emittenti, durante le loro trasmissioni comuni, diffondano messaggi pubblicitari nei limiti previsti per le emittenti analogiche comunitarie. L'applicazione di sanzioni in materia pubblicitaria esclude il beneficio di cui al presente comma.

Art. 27. Ripetizione di palinsesti radiotelevisivi **In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi radiofonici e televisivi diffusi in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto,

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

tuttavia, della particolarità delle zone di montagna. I comuni, le comunità montane e gli altri enti locali o consorzi di enti locali privi di copertura radioelettrica possono richiedere al Ministero l'autorizzazione all'installazione di reti via cavo per la ripetizione simultanea di programmi diffusi in ambito nazionale e locale, fermo quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera f).

Capo V

Disciplina del fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato

Art. 28. Attività di fornitore di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. L'attività di fornitore di servizi interattivi associati e l'attività di fornitore di servizi di accesso condizionato, su frequenze terrestri in tecnica digitale, via cavo coassiale, via satellite o su altre piattaforme, sono soggette ad autorizzazione generale, che si consegue mediante presentazione di una dichiarazione, ai sensi e con le modalità di cui all'*art. 73 del Codice delle comunicazioni elettroniche*.

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 i fornitori di servizi di accesso condizionato si obbligano ad osservare le condizioni di accesso ai servizi di cui all'*art. 73 Codice delle comunicazioni elettroniche*.

3. L'Autorità, con proprio regolamento, disciplina la materia di cui al presente articolo.

Titolo IV

Disciplina dei servizi di media audiovisivi e radiofonici

Capo I

Disposizioni applicabili a tutti i servizi di media audiovisivi e radiofonici - norme a tutela dei diritti fondamentali della persona e dei minori

Art. 29. Disposizioni generali

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Allo scopo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile, è garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

strumento di ricezione o accesso a tali servizi impiegato dagli utenti, qualunque sia la piattaforma utilizzata per la prestazione dei medesimi servizi.

2. L'Autorità, mediante linee guida, definisce i criteri di qualificazione di un servizio di media audiovisivo o radiofonico quale servizio di interesse generale. Mediante le medesime linee guida, l'Autorità definisce, altresì, le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce degli utenti, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1.

3. I fornitori di servizi di media audiovisivi soggetti alla giurisdizione italiana offrono ai destinatari un accesso facile, diretto e permanente almeno alle seguenti informazioni:

- a) il nome del fornitore;
- b) l'indirizzo geografico di stabilimento;
- c) le informazioni del fornitore, compresi l'indirizzo di posta elettronica o il sito internet, che permettono di contattarlo rapidamente, direttamente ed efficacemente;
- d) lo Stato membro dotato di giurisdizione e l'Autorità titolari dei poteri di regolazione e vigilanza.

4. Fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonché la possibilità per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento dei canali, l'Autorità, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, adotta un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorità:

- a) garanzia della semplicità d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
- b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento alla programmazione nazionale ex analogica e alle emittenti locali;
- c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione alla natura generalista o tematica della programmazione. Nel primo arco di numeri devono prevedersi spazi adeguati a valorizzare la programmazione dei fornitori di servizi di media audiovisivi locali di qualità e legati al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il più ampio pluralismo in condizioni di parità tra i soggetti operanti nel mercato, dovrà essere riservata una serie di numeri a disposizione per i nuovi soggetti entranti;
- d) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilità, sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione all'Autorità;
- e) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati.

5. Il Ministero, nell'ambito del titolo abilitativo rilasciato per l'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre, attribuisce a ciascun canale la numerazione spettante sulla base del piano di numerazione e della regolamentazione adottata dall'Autorità ai sensi del comma 2 e stabilisce le condizioni di utilizzo del numero assegnato. L'attribuzione dei numeri ai soggetti già abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre è effettuata con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.

6. In caso di mancato rispetto della disciplina regolamentare adottata dall'Autorità o delle condizioni di utilizzo del numero assegnato ai sensi del comma 5, il Ministero dispone la

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provvede entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato.

7. Tutti gli apparecchi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, anche se abilitati alla connessione internet, devono avere installato il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui ai commi da 4 a 6. Tale sistema deve essere agevolmente accessibile. L'Autorità emana le prescrizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente comma, ed emette, nei confronti dei soggetti che producono od importano gli apparecchi, i provvedimenti necessari a garantirne l'osservanza. In caso di mancata ottemperanza a tali provvedimenti, l'Autorità applica le sanzioni di cui all'*articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249*.

Art. 30. Tutela dei diritti fondamentali **In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. I servizi di media audiovisivi prestati dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana non devono contenere alcuna istigazione a commettere reati ovvero apologia degli stessi, in particolare:

a) istigazione alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'*articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea o in violazione dell'art. 604-bis del codice penale*;

b) alcuna pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo di cui all'*articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541*.

2. L'Autorità definisce, con un apposito regolamento, idonei criteri vincolanti al fine di indirizzare la programmazione dei fornitori dei servizi di media audiovisivi in modo da prevenire la violazione dei divieti di cui al comma 1.

3. Nei casi di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e di quelle stabilite nel regolamento di cui al comma 2 si applicano le sanzioni previste dall'*articolo 67, comma 1, lettera q), e comma 2, lettera g)*.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Art. 31. Accessibilità agli utenti con disabilità
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. L'Autorità, sentite le associazioni di categoria e ricorrendo anche a procedure di co-regolamentazione, adotta misure idonee e proporzionate volte ad assicurare che i fornitori dei media audiovisivi rendano i servizi di media progressivamente più accessibili alle persone con disabilità.
 2. I fornitori sviluppano i piani d'azione finalizzati a rendere progressivamente più accessibili i loro servizi alle persone con disabilità. Essi riferiscono periodicamente all'Autorità in ordine all'attuazione delle misure assunte e comunicano i piani di azione con periodicità almeno triennale, a decorrere dal 30 settembre 2022.
 3. L'Autorità, sentito il Ministero, predispone una relazione per la Commissione europea da trasmettersi entro il 19 dicembre 2022 e, successivamente, almeno ogni tre anni.
 4. I servizi di media audiovisivi contenenti informazioni di emergenza, inclusi i comunicati e gli annunci pubblici in situazioni di catastrofi naturali, sono sempre forniti in maniera accessibile alle persone diversamente abili.
 5. In caso di inosservanza delle disposizioni attuative di cui al comma 1 e delle disposizioni del presente articolo, l'Autorità, previa contestazione, diffida il fornitore responsabile ad adeguarsi entro un termine certo. In caso di inottemperanza alla diffida, si applica l'articolo 67, comma 1, lettera q) e comma 2, lettera g).
 6. E' istituito presso l'Autorità un Punto di contatto unico online, disponibile al pubblico e facilmente accessibile anche per le persone diversamente abili, allo scopo di fornire informazioni e raccogliere reclami.
-

Art. 32. Protezione dei diritti d'autore
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Le disposizioni del presente testo unico non sono in pregiudizio dei principi e dei diritti di cui alla *legge 22 aprile 1941, n. 633*, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi, nonché delle sanzioni previste al Capo III del Titolo III della medesima legge. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti di cui alla citata *legge 22 aprile 1941, n. 633*, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione di contenuti audiovisivi.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assicurano il pieno rispetto dei principi e dei diritti in materia dei diritti d'autore e dei diritti connessi, indipendentemente dalla piattaforma utilizzata per la trasmissione. In particolare:
 - a) trasmettono le opere cinematografiche, di cui all'*articolo 2, comma 1, lettera b), della*

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

legge 14 novembre 2016, n. 220, nel rispetto dei termini temporali e delle condizioni concordate con i titolari dei diritti;

b) si astengono dal trasmettere o ritrasmettere, o mettere comunque a disposizione degli utenti, su qualsiasi piattaforma e qualunque sia la tipologia di servizio offerto, programmi oggetto di diritti di proprietà intellettuale di terzi, o parti di tali programmi, senza il consenso dei titolari dei diritti, e salve le disposizioni in materia di brevi estratti di cronaca.

3. L'Autorità emana le disposizioni regolamentari vincolanti, adeguate e necessarie per rendere effettiva l'osservanza dei limiti e divieti di cui al presente articolo.

Art. 33. Eventi di particolare rilevanza per la società ed eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Il Ministero, sentita l'Autorità, compila una lista degli eventi, nazionali e non, considerati di particolare rilevanza per la società, dei quali i fornitori dei servizi di media assicurano la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta o in differita, in forma integrale oppure parziale. La lista è comunicata alla Commissione europea secondo quanto previsto dall'*articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2010/13/UE*.

2. L'Autorità, con propria deliberazione, individua le modalità idonee per assicurare che i fornitori dei servizi di media non esercitino i diritti esclusivi da loro acquistati, in relazione agli eventi di cui al comma 1, in modo da privare una parte consistente del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire gli eventi considerati da tale Stato di rilevanza per la società e per i quali il medesimo Stato assicura la diffusione su palinsesti in chiaro, in diretta integrale o parziale oppure in differita, in forma integrale o parziale.

3. Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l'Autorità, gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell'*articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9*, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell'utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, come determinati dall'Autorità ai sensi del comma 4. (2)

4. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, determina le condizioni e i parametri di regolarità del servizio e qualità delle immagini, che devono essere assicurati dai fornitori di servizi media audiovisivi che trasmettono gli eventi di cui al comma 3, al fine di garantire l'integrità della rete e soluzioni di interconnessione e modalità di distribuzione del traffico volte ad evitare fenomeni di congestione della rete, secondo modalità eque, ragionevoli, non discriminatorie e proporzionali alla tipologia di servizio. L'operatore predispone inoltre adeguati, efficaci e tempestivi strumenti di assistenza tecnica, nonché idonee procedure di gestione di reclami, istanze e segnalazioni degli utenti, singoli o associati, conformemente ai criteri e parametri fissati con la medesima delibera dell'Autorità di cui alla prima parte del presente comma.

5. L'Autorità vigila sull'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, esercitando le connesse funzioni sanzionatorie di cui all'articolo 67 e di risoluzione extragiudiziali delle

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

controversie ai sensi dell'articolo 40.

(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 27 maggio 2022*.

Art. 34. Brevi estratti di cronaca
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Con regolamento dell'Autorità sono individuate le modalità attraverso le quali ogni fornitore di servizi di media, anche se operante nel territorio di diverso Stato membro, può utilizzare brevi estratti di cronaca di eventi di grande interesse pubblico trasmessi in esclusiva da un fornitore soggetto alla giurisdizione italiana.

2. Il regolamento disciplina, in particolare:

- a) la libertà di scelta dei brevi estratti a partire dal segnale di trasmissione;
- b) l'indicazione della fonte del breve estratto, salvo che sia nella pratica impossibile;
- c) l'accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie;
- d) l'utilizzazione degli estratti esclusivamente per i notiziari di carattere generale;
- e) l'utilizzazione degli estratti da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta solamente per la trasmissione in differita;
- f) gli accordi tra gli operatori per individuare la lunghezza massima dei brevi estratti e i limiti di tempo per la loro trasmissione;
- g) il compenso pattuito in modo che non superi i costi supplementari direttamente sostenuti per consentire l'accesso.

Art. 35. Telegiornali e giornali radio. Rettifica
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Ai telegiornali e ai giornali radio si applicano le norme sulla registrazione dei giornali e periodici, contenute negli *articoli 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47*. I direttori dei telegiornali e dei giornali radio sono considerati, ad ogni fine di legge, quali direttori responsabili.

2. Chiunque si ritenga leso nei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, o materiali da trasmissioni contrarie a verità ha diritto di chiedere al fornitore di servizi di media audiovisivi e radiofonici, ivi inclusa la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, all'emittente radiofonica oppure alle persone da loro

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

delegate al controllo della trasmissione, che sia trasmessa apposta rettifica, purché quest'ultima non abbia un contenuto che possa dar luogo a responsabilità penali.

3. La rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricevimento della relativa richiesta, in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi. Trascorso detto termine senza che la rettifica sia stata effettuata, l'interessato può trasmettere la richiesta all'Autorità.

4. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici, l'emittente radiofonica, o la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ritengono che non ricorrono le condizioni per la trasmissione della rettifica, sottopongono la questione all'Autorità entro il giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta. L'Autorità si pronuncia nel termine di cinque giorni dalla ricezione della suddetta richiesta o di quella inviata dall'interessato ai sensi del comma 3. Se l'Autorità ritiene fondata la richiesta, provvede alla rettifica, la quale, preceduta dall'indicazione della pronuncia dell'Autorità, deve essere trasmessa entro le ventiquattro ore successive all'emissione della pronuncia.

Art. 36. Comunicati di organi pubblici **In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Il Governo, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti pubblici territoriali, per soddisfare gravi ed eccezionali esigenze di pubblica necessità, possono chiedere ai fornitori dei servizi media audiovisivi e radiofonici, alle emittenti televisive e radiofoniche, o alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale la trasmissione gratuita di brevi comunicati. I suddetti soggetti sono obbligati a trasmetterli. Analoga richiesta può essere effettuata ai fornitori dei servizi di media a richiesta, che, in tal caso, sono obbligati a inserirli nel loro catalogo, dandone adeguato rilievo.

2. La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è obbligata a trasmettere i comunicati e le dichiarazioni ufficiali del Presidente della Repubblica, dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Corte costituzionale, su richiesta degli stessi, facendo precedere e seguire le trasmissioni dall'esplicita menzione della provenienza dei comunicati e delle dichiarazioni.

3. Per gravi ed urgenti necessità pubbliche la richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, che è contemporaneamente comunicata alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, ha effetto immediato.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

**Art. 37. Disposizioni a tutela dei minori nella programmazione audiovisiva
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Sono vietate le trasmissioni televisive gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori, e, in particolare, i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero scene pornografiche, nonché i film la cui proiezione o rappresentazione in pubblico ai minori di anni diciotto sia stata vietata dalle Autorità a ciò competenti, salve le previsioni di cui al comma 3 applicabili unicamente ai servizi a richiesta. Al fine di conformare la programmazione alla disposizione di cui al presente comma, i fornitori di servizi di media audiovisivi si attengono ai criteri fissati dall'Autorità con apposite procedure di co-regolamentazione.

2. Le trasmissioni dei servizi di media audiovisivi e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, psichico o morale dei minori o film vietati ai minori di anni quattordici a meno che la scelta dell'ora di trasmissione, fra le ore 23 e le ore 7 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell'area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro sia a pagamento, nel caso di trasmissioni radiofoniche devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e, in caso di trasmissioni televisive, devono essere identificati, per l'intera durata della trasmissione, da un simbolo visivo chiaramente percepibile e riconoscibile dall'utente. L'Autorità, ricorrendo a procedure di co-regolamentazione, può individuare misure tecniche diverse e aggiuntive rispetto a quelle indicate dal presente comma.

3. Le trasmissioni di cui al comma 1 possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2.

4. Le anteprime di opere cinematografiche destinate alla proiezione o distribuzione in pubblico sono soggette a tutte le limitazioni e ai vincoli comunque previsti per la trasmissione dell'opera cinematografica di cui costituiscono promozione.

5. L'Autorità, d'intesa con il Ministero, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della dignità umana e dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minori, adotta, con procedure di co-regolamentazione, la disciplina di dettaglio contenente l'indicazione degli accorgimenti tecnici idonei a escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente i programmi di cui al comma 3, fra cui l'uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio, di verifica dell'età o di identificazione, nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) il contenuto classificabile «a visione non libera» sulla base dei criteri fissati dall'Autorità è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l'accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l'utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione. L'effettiva imposizione della predetta funzione di controllo specifica e selettiva è condizione per l'applicazione del comma 3;

b) il codice segreto deve essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell'utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio.

6. I fornitori di servizi di media diffusi tramite qualsiasi canale o piattaforma sono obbligati ad

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori. Il Codice e l'adozione di eventuali nuovi atti di autoregolamentazione sono recepiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla *legge 23 dicembre 1997, n. 451*, e successive modificazioni.

7. I fornitori di servizi di media sono altresì obbligati a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 6, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 16 e le ore 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale audiovisiva.

8. L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi è disciplinato con regolamento del Ministro dello sviluppo economico, emanato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute.

9. I dati personali relativi a minori comunque raccolti dai fornitori di servizi di media audiovisivi in applicazione delle disposizioni del presente articolo non possono essere trattati a fini commerciali e, in particolare, a fini di marketing diretto, profilazione e pubblicità mirata sulla base dei comportamenti rilevati.

10. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorità delegata all'editoria, dispone la realizzazione di iniziative scolastiche per un uso corretto e consapevole del mezzo televisivo, nonché di programmi con le stesse finalità rivolti ai genitori, utilizzando a tale fine anche gli stessi mezzi radiotelevisivi, in orari caratterizzati da ascolti medi elevati e soprattutto nella fascia oraria compresa tra le ore 19 e le ore 23, e in particolare i mezzi della società concessionaria del pubblico servizio radiofonico, televisivo e multimediale.

11. Le quote di riserva per la trasmissione di opere europee, previste dall'articolo 52 devono comprendere anche opere cinematografiche o per la televisione, comprese quelle di animazione, specificamente rivolte ai minori, nonché produzioni e programmi adatti ai minori ovvero idonei alla visione da parte dei minori oltre che degli adulti. Il tempo minimo di trasmissione riservato a tali opere e programmi delle emittenti radiotelevisive è determinato dall'Autorità con proprio regolamento.

12. L'Autorità stabilisce con propri regolamenti i criteri per l'individuazione dei programmi e servizi di cui ai commi 1 e 2. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti radiofoniche si conformano ai menzionati criteri e alla disciplina di dettaglio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei regolamenti emessi dall'Autorità, garantendo il rispetto delle condizioni direttamente poste dal presente articolo, e assicurando che i contenuti classificati ai sensi del comma 1 siano ricevibili e fruibili unicamente nel rispetto delle condizioni fissate ai sensi del comma 5.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Art. 38. Vigilanza e sanzioni a tutela dei minori
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37 provvede l'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. All'attività del Comitato il Ministero fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse, umane, finanziarie e strumentali.

2. Nei casi di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 37 nonché di violazione delle disposizioni a tutela dei minori contenute negli articoli 30, 31 e 43, l'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, previa contestazione della violazione agli interessati ed assegnazione di un termine non superiore a quindici giorni per la presentazione di documentazione e osservazioni, tenuto conto della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni, applica la sanzione amministrativa da euro 30.000 a euro 600.000. Nei casi di particolare gravità l'Autorità dispone la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo per un periodo non inferiore a sette e non superiore a centottanta giorni.

3. In caso di violazione del divieto di cui al comma 3 dell'articolo 37, si applica la sanzione amministrativa della disattivazione dell'impianto di trasmissione.

4. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale. Alle sanzioni amministrative inflitte dall'Autorità e alle sanzioni previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori applicate dal Comitato viene data adeguata pubblicità, anche mediante comunicazione da parte del soggetto sanzionato nei notiziari diffusi in ore di massimo ascolto. Non si applicano le sezioni I e II del Capo I della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla tutela dei diritti dei minori, sulle misure adottate, sui procedimenti per la violazione dei codici di autoregolamentazione e sulle sanzioni irrogate. Ogni sei mesi, l'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, invia alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza di cui alla *legge 23 dicembre 1997, n. 451*, una relazione informativa sulle attività di sua competenza in materia di tutela dei diritti dei minori, corredata da eventuali segnalazioni, suggerimenti od osservazioni.

Art. 39. Valori dello sport
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici e le emittenti televisive e radiofoniche, nei programmi sportivi e nelle trasmissioni sportive, specialmente se riguardanti lo sport del

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

calcio, sono tenute all'osservanza di specifiche regole, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, se nominata, con l'Autorità delegata allo sport e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.

**Art. 40. Risoluzione extragiudiziale delle controversie
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. L'Autorità definisce con proprio regolamento procedure trasparenti, non discriminatorie e facilmente accessibili per la risoluzione delle controversie tra utenti e fornitori di servizi di media audiovisivi che si rivolgono al pubblico italiano.
 2. Tali procedure consentono una equa e tempestiva risoluzione delle controversie inerenti alle condizioni contrattuali o all'esecuzione dei contratti stipulati prevedendo altresì, in caso di disservizio, un sistema di indennizzo.
 3. Resta ferma la facoltà di adire il giudice competente ai fini della definizione in sede giudiziale della controversia.
 4. Alle controversie, tra gli operatori, e tra gli operatori e gli utenti, inerenti ai diritti e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze e in materia di accesso alle infrastrutture, si applica la disposizione di cui all'*articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249*.
 5. L'Autorità svolge il monitoraggio delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui al presente articolo e all'art. 42, comma 9. A tal fine presenta al Parlamento, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sul numero delle procedure avviate e concluse, sui tempi di conclusione, sugli esiti, sulle misure adottate e su quelle da adottare per incrementare il livello di soddisfazione dell'utenza.
-

Capo II

Disposizioni applicabili ai servizi di piattaforma per la condivisione di video

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Art. 41. Disposizioni generali
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video stabiliti sul territorio nazionale sono soggetti alla giurisdizione italiana.

2. Un fornitore di piattaforme per la condivisione di video che non è stabilito sul territorio nazionale a norma del comma 1 si considera stabilito sul territorio italiano se:

a) l'impresa che lo controlla o un'impresa controllata sia stabilita sul territorio italiano; oppure

b) fa parte di un gruppo e un'altra impresa di detto gruppo è stabilita sul territorio italiano.

3. Ai fini del presente articolo, il «gruppo» comprende l'impresa controllante, tutte le imprese da questa controllate e tutte le altre imprese aventi legami organizzativi, economici e giuridici con esse.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, nel caso in cui l'impresa controllante o la controllata o le altre imprese del gruppo sono stabilite in Stati membri diversi, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia, se qui è stabilita l'impresa controllante o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita una sua impresa controllata o, in assenza di tale stabilimento, se è ivi stabilita un'impresa del gruppo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 4, nel caso in cui vi siano varie imprese controllate da un'impresa e ciascuna di esse sia stabilita in uno Stato membro differente, il fornitore di piattaforme per la condivisione di video è considerato stabilito in Italia se una delle imprese controllate ha avviato per prima la propria attività in Italia, a condizione che mantenga un collegamento effettivo e stabile con l'economia italiana.

6. Ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video stabiliti in Italia a norma dei commi precedenti si applicano gli articoli 3, 4, 5 e gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

7. Fatti salvi gli articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e fermo quanto previsto ai commi precedenti, la libera circolazione di programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive veicolati da una piattaforma per la condivisione di video il cui fornitore è stabilito in un altro Stato membro e diretti al pubblico italiano può essere limitata, con provvedimento dell'Autorità, secondo la procedura di cui all'*articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo n. 70 del 2003*, per i seguenti fini:

a) la tutela dei minori da contenuti che possono nuocere al loro sviluppo fisico, psichico o morale a norma dell'articolo 38, comma 1;

b) la lotta contro l'incitamento all'odio razziale, sessuale, religioso o etnico, nonché contro la violazione della dignità umana;

c) la tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori, ai sensi del presente testo unico.

8. Al fine di stabilire se un programma, un video generato dagli utenti ovvero una comunicazione commerciale audiovisiva siano diretti al pubblico italiano valgono criteri quali, a titolo esemplificativo, la lingua utilizzata, il raggiungimento di un numero significativo di contatti presenti sul territorio italiano o il conseguimento di ricavi in Italia.

9. La procedura per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 7 è definita dall'Autorità con proprio regolamento.

10. L'Autorità compila e mantiene aggiornato un elenco dei fornitori di piattaforme per la

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

condivisione di video stabiliti in Italia, curando la comunicazione alla Commissione europea dell'elenco e degli eventuali aggiornamenti, o che si considerano operanti sul territorio nazionale, indicando su quale dei criteri di cui ai commi precedenti si fonda l'intervento di cui al comma 7.

11. Nell'ipotesi in cui non concordi con l'affermazione della propria giurisdizione ad opera di un altro Stato membro, l'Autorità sottopone senza indugio la questione alla Commissione europea.

12. Qualora una impresa italiana sia controllata da o faccia parte dello stesso gruppo di un fornitore di piattaforme per la condivisione di video operante o che si consideri operante in un altro Stato membro, tale impresa è tenuta a:

a) rendere disponibile una versione in lingua italiana dei termini e delle condizioni del servizio di cui all'articolo 42, comma 7, lettera a);

b) rendere accessibili agli utenti italiani i meccanismi trasparenti e di facile uso di cui all'articolo 42, comma 7, lettera d);

c) garantire che gli utenti italiani ottengano le informazioni derivanti dai sistemi di cui all'articolo 42, comma 7, lettera e);

d) segnalare all'Autorità eventuali reclami presentati da utenti italiani ai sensi di quanto previsto dall'articolo 42, comma 7, lettera i).

13. In caso di violazioni degli articoli 41 e 42, poste in essere da un fornitore di piattaforme per la condivisione di video stabilito in altro Stato membro, l'Autorità può inviare opportuna segnalazione all'autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in questione.

Art. 42. Misure di tutela In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Fatti salvi gli *articoli da 14 a 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana devono adottare misure adeguate a tutelare:

a) i minori da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che possano nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale a norma dell'articolo 38, comma 3;

b) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che istighino alla violenza o all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

c) il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali audiovisive che includano contenuti la cui diffusione costituisce reato ai sensi del diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, con particolare riferimento alla pubblica provocazione a commettere reati di terrorismo ai sensi dell'*articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541*, ai reati di pedopornografia ai sensi dell'*articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio* e ai reati di stampo razzista o xenofobo ai sensi dell'*articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI*.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

2. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43, relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive promosse commercialmente, vendute o organizzate. L'Autorità vigila affinché i fornitori di piattaforme per la condivisione di video adottino misure adeguate a conformarsi ai requisiti di cui all'articolo 43 relativamente alle comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dagli stessi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla giurisdizione italiana informano chiaramente gli utenti nel caso in cui i programmi e i video generati dagli utenti contengano comunicazioni commerciali audiovisive, a condizione che tali comunicazioni siano dichiarate a norma del comma 7, lettera c), o il fornitore sia comunque a conoscenza di tale fatto.

3. L'Autorità, sentito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta, nel rispetto di quanto previsto dagli *articoli 4-bis e 28-ter della direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010*, come da ultimo modificata dalla *direttiva 2018/1808/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018*. I codici sono comunicati senza indugio all'Autorità, che ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e attribuisce loro efficacia con propria delibera di approvazione, vigilando altresì sulla loro attuazione.

4. I codici di condotta di cui al comma 3 individuano altresì misure finalizzate a ridurre in maniera efficace l'esposizione dei minori di anni dodici alle comunicazioni commerciali audiovisive relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, quali in particolare i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio e il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. I codici garantiscono inoltre che le comunicazioni audiovisive commerciali non accentuino la qualità positiva degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande.

5. L'Autorità, sentiti l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori, con proprio provvedimento, adotta apposite linee guida con cui indica i criteri specifici informativi dei codici di condotta di cui al comma 3, alla luce della natura e del contenuto del servizio offerto, del danno che questo può causare, delle caratteristiche della categoria di persone da tutelare nonché di tutti i diritti e gli interessi legittimi, compresi quelli dei fornitori della piattaforma per la condivisione di video e degli utenti che hanno creato o caricato contenuti, nonché dell'interesse pubblico generale. Le misure, n. 70 non mirano al controllo - preventivo e al filtraggio dei contenuti nel momento in cui vengono caricati, sono praticabili e proporzionate e tengono conto delle dimensioni della piattaforma per la condivisione di video e della natura del servizio offerto. L'Autorità stabilisce, inoltre, la procedura di vigilanza concernente il monitoraggio e la valutazione periodica di conformità, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità.

6. Ai fini della tutela dei minori di cui al comma 1, lettera a), i contenuti maggiormente nocivi sono soggetti alle più rigorose misure di controllo dell'accesso.

7. I fornitori di piattaforma per la condivisione di video sono in ogni caso tenuti a:

a) includere i requisiti di cui al comma 1, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforma per la condivisione di video, la cui accettazione da parte degli utenti costituisce condizione di accesso al servizio;

b) includere e applicare, nei termini e nelle condizioni dei servizi di piattaforme per la condivisione di video, i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della *direttiva (UE)2018/1808* per le comunicazioni commerciali audiovisive non promosse commercialmente, vendute o organizzate dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video;

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

c) avere una funzionalità che consente agli utenti che caricano video generati dagli utenti di dichiarare se tali video contengono comunicazioni commerciali audiovisive di cui sono a conoscenza o si possa ragionevolmente presumere che sono a conoscenza;

d) predisporre meccanismi trasparenti e di facile uso affinché gli utenti delle piattaforme per la condivisione di video possano segnalare o indicare al fornitore di piattaforme interessato i contenuti di cui al comma 1 caricati sulla sua piattaforma;

e) predisporre sistemi mediante i quali i fornitori di piattaforme per la condivisione di video spiegano agli utenti di tali piattaforme quale seguito sia stato dato alla segnalazione e all'indicazione di cui alla lettera d);

f) predisporre sistemi per verificare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l'età degli utenti delle piattaforme di condivisione di video per quanto attiene ai contenuti che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

g) predisporre sistemi di facile uso che consentano agli utenti delle piattaforme per la condivisione di video di valutare i contenuti di cui al comma 1;

h) dotarsi di sistemi di controllo parentale sotto la vigilanza dell'utente finale per quanto attiene ai contenuti che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori;

i) predisporre procedure trasparenti, di facile uso ed efficaci per la gestione e la risoluzione dei reclami degli utenti nei confronti dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video in relazione all'attuazione delle misure di cui alle lettere da d) a h);

l) predisporre misure e strumenti efficaci di alfabetizzazione mediatica e sensibilizzare gli utenti in merito a tali misure e strumenti.

8. I dati personali dei minori raccolti o altrimenti generati dai fornitori di piattaforme per la condivisione di video a norma del comma 7, lettere f) ed h), non sono trattati a fini commerciali.

9. Ferma restando la possibilità di ricorrere all'Autorità giudiziaria, per la risoluzione delle controversie derivanti dall'applicazione del presente articolo, è ammesso il ricorso alle procedure alternative e stragiudiziali di risoluzione delle controversie fra utenti e fornitori di piattaforme per la condivisione di video dettate, nel rispetto del *decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28*, da un apposito regolamento emesso dall'Autorità entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente testo unico.

10. In caso di violazione, ad opera del fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video, delle disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'articolo 67, comma 9.

Capo III

Disposizioni sulla pubblicità, le sponsorizzazioni e l'inserimento di prodotti

Art. 43. Principi generali in materia di comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Le comunicazioni commerciali audiovisive fornite dai fornitori di servizi di media soggetti alla giurisdizione italiana rispettano le seguenti disposizioni:

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

a) le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte;

b) le comunicazioni commerciali audiovisive non utilizzano tecniche subliminali e devono mantenere un livello sonoro non superiore a quello ordinario dei programmi;

c) le comunicazioni commerciali audiovisive:

1) non pregiudicano il rispetto della dignità umana;

2) non comportano né promuovono discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, nazionalità, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

3) non incoraggiano comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;

4) non incoraggiano comportamenti gravemente pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente;

d) è vietata qualsiasi forma di comunicazione commerciale audiovisiva per le sigarette e gli altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, comprese quelle per sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica. Tali comunicazioni sono vietate anche se effettuate in forma indiretta, mediante utilizzo di nomi, marchi, simboli o di altri elementi caratteristici di prodotti del tabacco o di aziende la cui attività principale consiste nella produzione o nella vendita di tali prodotti, quando per forme, modalità e mezzi impiegati ovvero in base a qualsiasi altro univoco elemento tale utilizzo sia idoneo a perseguire una finalità pubblicitaria dei prodotti stessi. Al fine di determinare quale sia l'attività principale dell'azienda deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività, di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di impresa nell'ambito del territorio nazionale;

e) le comunicazioni commerciali audiovisive per le bevande alcoliche non si rivolgono specificatamente ai minori né incoraggiano il consumo smodato di tali bevande;

f) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive dei medicinali e delle cure mediche che, nel territorio italiano, si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica;

g) le comunicazioni commerciali audiovisive non arrecano pregiudizio fisico o morale ai minori. Non esortano pertanto i minori ad acquistare o locare un prodotto o un servizio sfruttando la loro inesperienza o credulità, né li incoraggiano a persuadere i loro genitori o altri ad acquistare i beni o i servizi pubblicizzati, né sfruttano la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone, né mostrano senza motivo minori che si trovano in situazioni pericolose;

h) sono vietate le comunicazioni commerciali audiovisive relative al gioco d'azzardo.

2. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta volti a garantire il rispetto del divieto di cui al comma 1, lettera c. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, con propria delibera di approvazione, vigilando sulla relativa attuazione.

3. Le comunicazioni commerciali audiovisive relative a bevande alcoliche, nei servizi di media audiovisivi a richiesta, fatta eccezione per la sponsorizzazione e per l'inserimento di prodotti, si conformano ai criteri dettati dall'articolo 44, comma 9.

4. L'Autorità, sentito il Ministero e d'intesa con il Ministero della salute, promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione con i fornitori di servizi di media, attraverso codici di condotta concernenti le comunicazioni audiovisive commerciali relative a bevande alcoliche e le comunicazioni audiovisive commerciali non appropriate che accompagnano i programmi per bambini o vi sono incluse, relative a prodotti alimentari, inclusi gli integratori, o bevande che contengono sostanze nutritive e sostanze con un effetto nutrizionale o fisiologico, in particolare quelle come i grassi, gli acidi grassi trans, gli zuccheri, il sodio o il sale, la cui assunzione eccessiva nella dieta generale non è raccomandata. Tali codici sono intesi a ridurre l'esposizione dei minori alle comunicazioni commerciali audiovisive relative ai prodotti alimentari e alle bevande da ultimo indicati e, in ogni caso, non accentuano la qualità positiva

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

degli aspetti nutrizionali di tali alimenti e bevande. I codici, una volta adottati, sono trasmessi senza indugio all'Autorità, la quale ne verifica la conformità alla legge e ai propri atti regolatori e conferisce loro efficacia, vigilando sulla relativa attuazione.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche e ai servizi dalle stesse forniti, nonché ai fornitori di piattaforme video secondo specifiche modalità definite dall'Autorità.

Art. 44. Interruzioni pubblicitarie **In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. Il livello sonoro delle comunicazioni commerciali audiovisive non deve essere di potenza superiore a quella ordinaria dei programmi e deve essere contenuto entro i limiti fissati con delibera dell'Autorità.

2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati, fatta eccezione per il caso in cui siano inseriti in trasmissioni di eventi sportivi, costituiscono eccezioni. La pubblicità televisiva e gli spot di televendita possono essere inseriti anche nel corso di un programma in modo tale che non ne sia pregiudicata l'integrità, tenuto conto degli intervalli naturali dello stesso nonché della sua durata e natura, e dei diritti dei titolari.

3. L'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, liriche e musicali è consentito nel rispetto dei principi di cui ai commi precedenti e comunque negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali.

4. La trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti.

5. La pubblicità televisiva e le televendite non possono essere inserite durante la trasmissione di funzioni religiose. La trasmissione di programmi per bambini può essere interrotta da pubblicità televisiva soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti, purché la durata programmata della trasmissione sia complessivamente superiore a trenta minuti. La pubblicità televisiva e le televendite relative al gioco d'azzardo sono in ogni caso proibite durante la trasmissione di programmi per bambini. Resta fermo quanto disposto dall'*art. 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96.*

6. Alle emittenti televisive che operano in ambito locale e le cui trasmissioni sono destinate unicamente al territorio nazionale, ad eccezione delle trasmissioni effettuate in interconnessione, in deroga alle disposizioni di cui al presente articolo, sono consentite,

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse. Per le opere di durata programmata non inferiore a centodieci minuti, sono consentite tre interruzioni pubblicitarie, più una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto ai centodieci minuti.

7. Ai fini del presente articolo, per durata programmata si intende il tempo di trasmissione compreso tra l'inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma, calcolato al lordo della pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.

8. Fermo restando il divieto di televendita di cure mediche, la pubblicità radiofonica e televisiva di strutture sanitarie è regolata dalla apposita disciplina in materia di pubblicità sanitaria di cui alla *legge 5 febbraio 1992, n. 175*.

9. La pubblicità televisiva e la televendita delle bevande alcoliche devono conformarsi ai seguenti criteri:

a) non rivolgersi espressamente ai minori, né, in particolare, presentare minori intenti a consumare tali bevande;

b) non collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;

c) non creare l'impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;

d) non indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;

e) non incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in una luce negativa l'astinenza dall'uso di alcol o la sobrietà;

f) non usare l'indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

10. La trasmissione di dati e di informazioni all'utenza di cui all'articolo 27, comma 3, può comprendere anche la diffusione di inserzioni pubblicitarie.

11. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alla pubblicità ed alle televendite trasmesse dalle emittenti radiofoniche.

Art. 45. Limiti di affollamento **In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 7 per cento, e dal 1° gennaio 2023 il 6 per cento, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, ed il 12 per cento di ogni ora. Una eventuale eccedenza, comunque non superiore all'1 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

2. La conclusione dei contratti di diffusione pubblicitaria da parte della concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale avviene sulla base dei principi di concorrenza, trasparenza e non discriminazione, per come dettagliati nel contratto di servizio pubblico, al fine di garantire un corretto assetto del mercato. L'Autorità verifica il rispetto dei suddetti principi, anche sulla base dei dati forniti dalla concessionaria relativi ai prezzi di vendita degli spazi pubblicitari effettivamente praticati al netto degli sconti rispetto ai listini. Qualora l'Autorità riscontri una possibile deviazione dai principi del presente comma, apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale ove accerti una situazione di violazione, ne inibisce la prosecuzione e provvede alla rimozione degli effetti.

3. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi in chiaro, in ambito nazionale, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 20 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00. Un identico limite è fissato per i soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 29, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

4. La trasmissione di spot pubblicitari televisivi, di telepromozione e di televendita da parte dei fornitori di servizi media audiovisivi a pagamento, riferito ad ogni singolo canale, non può eccedere il 15 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3 e 4 non si applicano agli annunci di autopromozione, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti, agli schermi neutri tra il contenuto editoriale e gli spot televisivi pubblicitari o di televendita, e tra i singoli spot.

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte delle emittenti radiofoniche diverse dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale non può eccedere, nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00, rispettivamente il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 25 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 10 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di emittente radiofonica analogica a carattere comunitario.

7. Fermo restando il limite di affollamento orario di cui al comma 6, per le emittenti radiofoniche operanti in ambito locale il tempo massimo di trasmissione quotidiana dedicato alla pubblicità, ove siano comprese forme di pubblicità diverse dagli spot, è del 35 per cento.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento nella fascia oraria compresa fra le ore 06:00 e le ore 18:00 e nella fascia compresa fra le 18:00 e le 24:00.

9. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono alle emittenti, televisive o radiofoniche, sia analogiche che digitali, di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

10. Non sono considerati ai fini del calcolo dei limiti massimi di cui al presente articolo i messaggi promozionali, facenti parte di iniziative promosse da istituzioni, enti, associazioni di categoria, produttori editoriali e librai, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti del libro e della lettura, trasmessi dalle emittenti radiofoniche e televisive pubbliche e private gratuitamente o a condizioni di favore, nonché, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria, i filmati promozionali o di presentazione di opere cinematografiche di nazionalità europea di prossima programmazione.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Art. 46. Disposizioni sui servizi di media audiovisivi e radiofonici e sulle sponsorizzazioni
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e, nel caso di trasmissioni radiotelevisive, la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei fornitori di servizi di media audiovisivi o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome, il logotipo o qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor, all'inizio o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I servizi di media audiovisivi e i programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella produzione o vendita di sigarette, come pure di sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica, o di altri prodotti a base di tabacco o di nicotina.

3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi o di programmi da parte di imprese le cui attività comprendono la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa, ma non può promuovere specifici medicinali, dispositivi medici di cui al *regolamento (UE) n. 2017/745* o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica.

4. Le sponsorizzazioni di emittenti, anche analogiche, in ambito locale possono esprimersi anche mediante segnali acustici e visivi, trasmessi in occasione delle interruzioni dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome, del marchio o di qualsiasi altro simbolo o segno distintivo dello sponsor e in tutte le forme consentite dal presente articolo.

5. E' vietata la sponsorizzazione di telegiornali, radiogiornali e notiziari di carattere politico.

6. E' vietato mostrare il logo di una sponsorizzazione durante i programmi per bambini, i documentari e i programmi religiosi.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì alle emittenti radiofoniche ed ai servizi dalle stesse forniti.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

**Art. 47. Disposizioni sulle televendite
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Sono vietate le televendite contenenti messaggi che vilipendono la dignità umana, comportano discriminazioni fondate su sesso, etnia o nazionalità, offendono convinzioni religiose e politiche, inducono a comportamenti pregiudizievole per la salute o la sicurezza o per la tutela dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette, sigarette elettroniche, contenitori di liquido di ricarica o altri prodotti del tabacco o contenenti nicotina.

2. La televendita, fermo restando quanto previsto all'art. 44, comma 5, non deve esortare i minori a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minori e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:

a) non esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) non esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) non sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;

d) non mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.

3. Le finestre di televendita sono chiaramente identificate come tali con mezzi ottici e acustici e hanno una durata minima ininterrotta di quindici minuti. Nel caso della radiofonia la durata minima è ridotta a tre minuti.

4. Ai palinsesti dedicati esclusivamente alla pubblicità, alle televendite, ovvero all'autopromozione non si applicano l'articolo 44, commi da 1 a 7, l'articolo 45, comma 2, e l'articolo 52.

**Art. 48. Inserimento di prodotti
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Nei programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di media audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. L'inserimento può avvenire sia dietro corrispettivo monetario ovvero dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, quali aiuti alla produzione e premi, in vista della loro inclusione all'interno di un programma.

2. Nei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito in

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

3. I programmi che contengono l'inserimento di prodotti devono rispettare le seguenti disposizioni:

a) il loro contenuto e l'organizzazione all'interno di un palinsesto, nel caso di trasmissioni televisive, o all'interno di un catalogo, nel caso di servizi di media audiovisivi a richiesta, non sono in alcun caso influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media;

b) non incoraggiano direttamente l'acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

c) non danno indebito rilievo ai prodotti in questione;

d) i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti tramite apposita identificazione all'inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un'interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore.

4. E' vietato l'inserimento di:

a) sigarette e altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, come pure le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti;

b) specifici medicinali, dispositivi medici di cui al *regolamento (UE) n. 2017/745* o cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione nell'ambito del territorio italiano. Resta salva la previsione di cui all'*art. 115, comma 5, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219*;

5. I produttori, le emittenti, le concessionarie di pubblicità e gli altri soggetti interessati, adottano, con procedure di auto-regolamentazione, la disciplina applicativa delle regole generali enunciate nei commi precedenti. Le procedure di autoregolamentazione sono comunicate all'Autorità che ne verifica l'attuazione.

Art. 49. Destinazione di risorse da parte di amministrazioni ed enti pubblici a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici, anche economici destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.

2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.

3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonché del presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di mancata attuazione per motivi a sé non imputabili, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.040 a un massimo di euro 5.200. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione è l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*.

4. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate al comma 1.

Titolo V

Usò efficiente dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze

Art. 50. Gestione dello spettro elettromagnetico e pianificazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Tenuto conto che lo spettro elettromagnetico costituisce una risorsa essenziale ai fini del servizio di radiodiffusione terrestre, i soggetti che svolgono attività di operatore di rete per detto servizio sono tenuti ad assicurare un uso efficiente delle frequenze radio ad essi assegnate, ed in particolare a:

- a) garantire l'integrità e l'efficienza della propria rete;
- b) minimizzare l'impatto ambientale in conformità alla normativa urbanistica e ambientale nazionale, regionale, dell'ente locale territorialmente competente;
- c) evitare rischi per la salute umana, nel rispetto della normativa nazionale e internazionale;
- d) garantire la qualità dei segnali irradiati, conformemente alle prescrizioni tecniche fissate dall'Autorità ed a quelle emanate in sede internazionale;
- e) assicurare la prevista copertura del bacino di utenza assegnato e risultante dal titolo abilitativo;
- f) assicurare che le proprie emissioni non provochino interferenze con altre emissioni lecite di radiofrequenze;
- g) rispettare le norme concernenti la protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza e alla sicurezza del volo di cui alla *legge 8 aprile 1983, n. 110, estese*, in quanto applicabili, alle bande di frequenze assegnate ai servizi di polizia ed agli altri servizi pubblici essenziali.

2. L'assegnazione delle radiofrequenze avviene secondo criteri pubblici, obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

3. Il Ministero adotta il piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro, sentiti l'Autorità, i Ministeri dell'interno, della difesa, delle infrastrutture e della

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

mobilità sostenibili, la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e gli operatori di comunicazione elettronica ad uso pubblico. (3)

4. Il piano di ripartizione delle frequenze è aggiornato, con le modalità previste dal comma 3, ogni cinque anni e comunque ogni qual volta il Ministero ne ravvisi la necessità.

5. L'Autorità adotta e aggiorna i piani nazionali di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione terrestre considerando le codifiche o standard più avanzati per consentire un uso più efficiente dello spettro nonché garantendo su tutto il territorio nazionale un uso efficiente e pluralistico della risorsa radioelettrica, una uniforme copertura, una razionale distribuzione delle risorse fra soggetti operanti in ambito nazionale e locale, in conformità con i principi di cui all'articolo 11. Per la pianificazione delle frequenze in ambito locale è adottato il criterio delle aree tecniche.

6. Al fine di escludere interferenze nei confronti di Paesi radioelettricamente confinanti, in ciascuna area di coordinamento definita dagli accordi internazionali sottoscritti dal Ministero e dalle autorità degli Stati radioelettricamente confinanti, sono oggetto di pianificazione esclusivamente le frequenze attribuite all'Italia dagli accordi stessi. Le frequenze non attribuite internazionalmente all'Italia nelle aree di coordinamento definite dagli accordi internazionali di cui al presente comma, non possono essere pianificate dall'Autorità né assegnate dal Ministero. Nella predisposizione dei piani di assegnazione di cui al comma 5 l'Autorità adotta il criterio di utilizzazione efficiente e razionale dello spettro radioelettrico, suddividendo le risorse in relazione alla tipologia del servizio e prevedendo di norma reti isofrequenziali per macroaree di diffusione.

7. Nella banda 470-694 MHz l'Autorità pianifica le frequenze necessarie alla realizzazione di una rete con decomponibilità per macroaree destinata alla diffusione dell'informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

8. Le frequenze della banda 174-230 MHz sono pianificate per il servizio di radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale e, ove necessario, per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale.

9. L'Autorità elabora i piani di assegnazione di cui al comma 5 tenendo conto delle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome in ordine all'ubicazione dei siti trasmissivi nonché, ove esistenti, delle specifiche disposizioni adottate dalle Regioni autonome Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di tutelare le minoranze linguistiche.

10. L'Autorità adotta il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in tecnica analogica, tenendo conto del grado di sviluppo della radiodiffusione sonora in tecnica digitale. Nelle more di una effettiva diffusione della radiodiffusione sonora in tecnica digitale e dello sviluppo del relativo mercato, il Ministero, in coordinamento con l'Autorità, può procedere ad attività di ricognizione e progressiva razionalizzazione dell'uso delle risorse frequenziali in tecnica analogica in particolare al fine di eliminare o minimizzare situazioni interferenziali con i paesi radio-elettricamente confinanti, ed incoraggiare l'efficiente uso e gestione delle radiofrequenze, tutelando gli investimenti e promuovendo l'innovazione.

11. L'Autorità definisce il programma di attuazione dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, valorizzando la sperimentazione e osservando criteri di qualità, gradualità e di salvaguardia del servizio, a tutela dell'utenza che gli operatori sono tenuti a rispettare.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

(3) Per l'approvazione del Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0 e 3000 GHz vedi il *D.M. 31 agosto 2022*.

Titolo VI
Norme a tutela del pluralismo

**Art. 51. Posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo nel sistema integrato delle comunicazioni
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Nel sistema integrato delle comunicazioni e nei mercati che lo compongono è vietata la costituzione di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, nel mercato e nei servizi di informazione.

2. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione del sistema integrato delle comunicazioni e accerta, con cadenza almeno annuale, rendendone pubblici i risultati, il suo valore economico complessivo e quello dei mercati che lo compongono, dando altresì evidenza delle posizioni di potere di mercato dei soggetti attivi in tali mercati e dei rischi potenziali per il pluralismo. Al fine delle quantificazioni di cui al presente comma si considerano i ricavi realizzati in Italia anche da imprese aventi sede all'estero, che derivano da finanziamento di servizio pubblico radiotelevisivo, al netto dei diritti dell'erario, da pubblicità nazionale e locale anche in forma diretta, da televendite, da sponsorizzazioni, da convenzioni con soggetti pubblici a carattere continuativo e da provvidenze pubbliche erogate direttamente ai soggetti esercenti le attività indicate all'articolo 3, comma 1, lettera z), da offerte di servizi di media audiovisivi e radiofonici a pagamento, dagli abbonamenti e dalla vendita di quotidiani e periodici inclusi i prodotti librari e fonografici commercializzati in allegato, nonché dalle agenzie di stampa a carattere nazionale, dall'editoria elettronica anche per il tramite di internet, da pubblicità on line e sulle diverse piattaforme anche in forma diretta, incluse le risorse raccolte da motori di ricerca, da piattaforme sociali e di condivisione, e dalla utilizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.

3. I soggetti che operano nel sistema integrato delle comunicazioni, con fatturato superiore ai valori di cui all'*articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, sono tenuti a notificare all'Autorità le intese e le operazioni di concentrazione, ai fini del presente articolo. Devono inoltre procedere a formale notifica all'Autorità i soggetti, che, anche attraverso società controllate o società collegate ed anche a seguito di intese o di operazioni di concentrazione, versino nelle seguenti ipotesi, che costituiscono indici sintomatici di una posizione di significativo potere di mercato potenzialmente lesiva del pluralismo:

a) soggetti che conseguono ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni o ricavi superiori al 50 per cento in uno o più dei mercati che lo compongono;

b) soggetti che conseguono ricavi superiori al 20 per cento dei ricavi complessivi nei mercati della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazioni elettroniche, per come definiti dal *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, e che contestualmente conseguono più del 10 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e più del 25 per cento dei ricavi in uno o più mercati che lo compongono;

c) soggetti che conseguono ricavi superiori all'8 per cento dei ricavi complessivi del sistema integrato delle comunicazioni e che contestualmente abbiano o acquisiscano partecipazioni in

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalità elettronica;

d) soggetti titolari di autorizzazioni che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento dei programmi radiofonici irradiati su frequenze terrestri in ambito nazionale mediante le reti previste dal piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale.

4. Le procedure di notifica sono definite in apposito regolamento adottato dall'Autorità. Ai fini della quantificazione delle soglie indicate nel presente comma, si fa riferimento alle stime più recenti pubblicate dall'Autorità ai sensi del comma 2 e, per le società collegate, si considera esclusivamente la parte di ricavi, o di titolarità di diritti di autorizzazione, corrispondenti alla percentuale di partecipazione azionaria. In caso di imprese che non abbiano ottemperato agli obblighi di comunicazione preventiva di cui al comma 3, l'Autorità può infliggere alle imprese stesse sanzioni amministrative pecuniarie fino all'uno per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione.

5. L'Autorità, a seguito delle notifiche di cui al comma 3, ovvero d'ufficio sulla base degli elementi derivanti dell'attività di accertamento di cui al comma 2 o su segnalazione di chi vi abbia interesse, procede ad istruttoria al fine di verificare l'esistenza di posizioni vietate ai sensi del comma 1, e adotta quando necessario i provvedimenti, secondo la procedura di cui ai commi 6 e 7, per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo. Al fine di stabilire se una imprese od un gruppo di imprese si trovino in una situazione di significativo potere di mercato lesiva del pluralismo, l'Autorità tiene conto, fra l'altro, oltre che dei ricavi, del livello di concorrenza statica e dinamica all'interno del sistema, delle barriere all'ingresso nello stesso, della convergenza fra i settori e mercati, delle sinergie derivanti dalle attività svolte in mercati differenti ma contigui, della integrazione verticale e conglomerale delle società, della disponibilità e del controllo di dati, del controllo diretto o indiretto di risorse scarse necessarie, quali le frequenze trasmissive, delle dimensioni di efficienza economica dell'impresa, anche in termini di economie di scala, gamma e rete, nonché degli indici quantitativi di diffusione dei programmi radiotelevisivi, anche con riferimento ai programmi di informazione, delle opere cinematografiche, dei prodotti e servizi editoriali e online. Sulla base di tali criteri, l'Autorità definisce la metodologia specifica per la verifica di cui al presente comma mediante linee guida, che sono oggetto di revisione periodica con cadenza almeno triennale.

6. Qualora l'Autorità, a seguito dell'istruttoria aperta ai sensi del comma 5, riscontri l'esistenza di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata, ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa, imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. I soggetti oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità possono presentare impegni comportamentali e strutturali, che, se ritenuti dall'Autorità sufficienti a eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo, vengono da quest'ultima resi vincolanti.

7. L'Autorità, con proprio regolamento adottato nel rispetto dei principi di contraddittorio, partecipazione e trasparenza, disciplina i provvedimenti di cui al comma 6, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare, debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Dell'avvio del procedimento e del provvedimento conclusivo è data notizia mediante pubblicazione sul sito dell'Autorità.

8. Ai fini del presente articolo, si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate.

9. Ai fini del presente testo unico il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'*articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile*.

10. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di un soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario o organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) l'assoggettamento a direzione comune, che può risultare anche in base alle caratteristiche della composizione degli organi amministrativi o per altri significativi e qualificati elementi.

Titolo VII

Promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori

Art. 52. Principi generali a tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a richiesta favoriscono lo sviluppo e la diffusione della produzione audiovisiva europea e indipendente secondo il diritto dell'Unione europea e le disposizioni di cui al presente titolo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Art. 53. Obblighi di programmazione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari riservano alle opere europee la maggior parte del proprio tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite.

2. Alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte, è riservata una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 nella misura di:

a) almeno la metà, per la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;

b) almeno un terzo, per gli altri fornitori di servizi di media audiovisivi lineari.

3. Nella fascia oraria dalle ore 18:00 alle 23:00, la concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva almeno il 12 per cento del tempo di diffusione, escluso il tempo destinato a notiziari, manifestazioni sportive, giochi televisivi, pubblicità, servizi di teletext e televendite, a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte. Almeno un quarto di tale quota è riservata a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte.

4. Le percentuali di cui ai commi 1, 2 e 3 debbono essere rispettate su base annua.

Art. 54. Obblighi di investimento in opere europee dei fornitori di servizi di media audiovisivi lineari
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, riservano al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri introiti netti annui in Italia non inferiore al 12,5 per cento. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

2. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 1 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

3. I fornitori di servizi di media audiovisivi lineari diversi dalla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riservano altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 1 pari ad almeno il 3,5 per cento dei propri introiti netti annui, come definiti ai sensi del comma 1. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una percentuale pari almeno al 75 per cento di tale quota sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai soggetti che programmano opere cinematografiche in maniera non significativa e residuale, secondo criteri di soglia annuali contenuti in regolamento dell'Autorità.

4. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva al pre-acquisto o all'acquisto o alla produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti una quota dei propri ricavi complessivi annui non inferiore al 17 per cento. Tali ricavi sono quelli derivanti dal canone relativo all'offerta radiotelevisiva, nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi, e secondo le ulteriori specifiche contenute in regolamento dell'Autorità.

5. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una sotto quota pari almeno alla metà delle quote di cui al comma 4 sia riservata a opere di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni.

6. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tenuto conto del palinsesto, riserva altresì alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte da produttori indipendenti, una sotto quota della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, pari ad almeno il 4,2 per cento dei propri ricavi complessivi netti, come definiti ai sensi del comma 4.

7. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che almeno l'85 per cento delle quote di cui al comma 6 sia riservato alla coproduzione ovvero al preacquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte da produttori indipendenti.

8. La concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale riserva a opere prodotte da produttori indipendenti e specificamente destinate ai minori una ulteriore sotto quota non inferiore al 7 per cento della quota prevista per le opere europee di cui al comma 4, di cui almeno il 65 per cento è riservato ad opere d'animazione.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai soggetti aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se stabiliti in altro Stato membro.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

**Art. 55. Obblighi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. L'insieme dei cataloghi dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana deve contenere almeno il 30 per cento di opere europee poste in rilievo.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta soggetti alla giurisdizione italiana promuovono la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse rispettando congiuntamente:

a) gli obblighi di programmazione di opere audiovisive europee realizzate entro gli ultimi cinque anni, in misura non inferiore al trenta per cento dei titoli del proprio catalogo, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi non si applica l'obbligo di programmazione di opere audiovisive europee realizzate negli ultimi cinque anni;

b) gli obblighi di investimento in opere audiovisive europee prodotte da produttori indipendenti in misura pari ad una quota percentuale dei propri introiti netti annui in Italia, secondo quanto previsto con regolamento dell'Autorità, così definite: 17 per cento fino al 31 dicembre 2022, 18 per cento dal 1° gennaio 2023, 20 per cento dal 1° gennaio 2024.

3. Gli obblighi di cui al comma 2, lettera b) si applicano anche ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che hanno la responsabilità editoriale di offerte rivolte ai consumatori in Italia, anche se operanti in altro Stato membro.

4. L'Autorità predispone periodicamente una relazione sull'attuazione del comma 1, 2 e 3 da presentarsi alla Commissione europea, entro il 31 dicembre 2022 e, in seguito, ogni due anni.

5. La prescrizione relativa ai fornitori di servizi di media che si rivolgono ai consumatori in Italia di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applica ai fornitori di servizi di media aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, secondo criteri di soglia contenuti in regolamento dell'Autorità. La deroga a tali prescrizioni opera anche nei casi in cui gli adempimenti siano impraticabili o ingiustificati a causa della natura o dell'oggetto dei servizi di media audiovisivi.

6. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo prevede, tra l'altro, le modalità con cui il fornitore di servizio di media audiovisivo assicura adeguato rilievo alle opere europee nei cataloghi dei programmi offerti e definisce la quantificazione degli obblighi con riferimento alle opere europee prodotte da produttori indipendenti.

7. Il regolamento dell'Autorità di cui al presente articolo è adottato nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 52, 53, 54 e 56, nonché del principio di promozione delle opere audiovisive europee. In particolare, il regolamento, nel definire le modalità di assolvimento degli obblighi di programmazione, prevede, indipendentemente dagli eventuali metodi, procedimenti o algoritmi usati dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta per la personalizzazione dei profili degli utenti, anche l'adozione di strumenti quali la previsione di una sezione dedicata nella pagina principale di accesso o di una specifica categoria per la ricerca delle opere in catalogo e l'uso di una quota di opere europee nelle campagne pubblicitarie o di promozione dei servizi forniti. Per i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che prevedono il pagamento di un corrispettivo specifico per la fruizione di singoli programmi, tra le modalità di assolvimento degli obblighi sono compresi anche il riconoscimento al titolare del diritto della remunerazione legata al successo commerciale dell'opera e i costi sostenuti per la distribuzione digitale dell'opera medesima sulla piattaforma digitale.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

8. Una quota non inferiore al 50 per cento della percentuale prevista per le opere europee rispettivamente ai commi 1, 2 e 3 è riservata alle opere di espressione originale italiana, ovunque prodotte negli ultimi cinque anni, da produttori indipendenti. Il regolamento o i regolamenti di cui all'articolo 57 prevedono che una percentuale pari almeno ad un quinto della sotto quota di investimento di cui al presente comma sia riservato a opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte negli ultimi cinque anni da produttori indipendenti.

9. Ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, che conseguono non meno dell'80 per cento dei propri introiti netti annui da tale attività e che svolgono anche l'attività di fornitura di servizi media a richiesta, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 53 e 54.

Art. 56. Attribuzioni dell'Autorità In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Con uno o più regolamenti dell'Autorità, emanati nella sua funzione di autorità di regolazione indipendente, sono altresì stabilite:

a) le specifiche relative alla definizione di produttore indipendente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q);

b) le ulteriori definizioni e specificazioni delle voci che rientrano negli introiti netti e nei ricavi complessivi annui di cui all'articolo 54, commi 1 e 3, con particolare riferimento alle modalità di calcolo nel caso di offerte aggregate di contenuti a pagamento riconducibili a soggetti che sono al contempo fornitori di servizi di media audiovisivi e piattaforme commerciali, fermo restando il rispetto del principio della responsabilità editoriale;

c) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 57, comma 3, le modalità tecniche di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54 e 55, tenuto conto dello sviluppo del mercato, della disponibilità delle opere, nonché delle tipologie e caratteristiche delle opere audiovisive e delle tipologie e caratteristiche dei palinsesti e delle linee editoriali dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento, nel caso di palinsesti che includono opere cinematografiche, alle opere cinematografiche europee;

d) le misure finalizzate a rafforzare meccanismi di mercato funzionali a una maggiore concorrenza, anche mediante l'adozione di specifiche regole dirette a evitare situazioni di conflitto di interessi tra produttori e agenti che rappresentino artisti e a incentivare la pluralità di linee editoriali;

e) le procedure dirette ad assicurare sia l'adozione di meccanismi semplici e trasparenti nei rapporti tra fornitori di servizi media audiovisivi e Autorità, anche mediante la predisposizione e la pubblicazione on line dell'apposita modulistica, sia un sistema efficace di monitoraggio e controlli;

f) le modalità della procedura istruttoria e la graduazione dei richiami formali da comunicare prima dell'irrogazione delle sanzioni, nonché i criteri di determinazione delle sanzioni medesime sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, anche tenuto conto della differenziazione tra obblighi di programmazione e obblighi di investimento.

2. I fornitori di servizi di media audiovisivi possono chiedere all'Autorità deroghe agli obblighi di

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

cui al presente titolo, illustrandone i motivi e fornendo ogni utile elemento a supporto nel caso in cui ricorrano una o più delle seguenti circostanze:

a) il carattere tematico del palinsesto o del catalogo non consente di rispettare le quote di cui al presente titolo;

b) il fornitore di servizi media audiovisivi ha una quota di mercato o di fatturato inferiore ad una determinata soglia stabilita dall'Autorità con regolamento;

c) il fornitore di servizi di media audiovisivi non ha realizzato utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio;

d) gli obblighi risultano comunque impraticabili o ingiustificati alla luce della natura o dell'oggetto del servizio di media audiovisivi erogato da determinati fornitori.

3. Gli obblighi di cui al presente titolo sono verificati su base annua dall'Autorità, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Autorità medesima con proprio regolamento. In ogni caso, qualora un fornitore di servizi di media audiovisivi non abbia interamente assolto gli obblighi previsti nel corso dell'anno considerato, le eventuali oscillazioni in difetto, nel limite massimo del 15 per cento rispetto alla quota dovuta nel medesimo anno, devono essere recuperate nell'anno successivo in aggiunta agli obblighi dovuti per tale anno. Nel caso in cui il fornitore di servizi di media audiovisivi abbia superato la quota dovuta annualmente, la quota eccedente può essere conteggiata ai fini del raggiungimento della quota dovuta nell'anno successivo.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'Autorità comunica annualmente a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi il raggiungimento della quota annuale ovvero l'eventuale oscillazione in difetto da recuperare nell'anno successivo ovvero l'eventuale superamento della quota stessa da conteggiare nell'anno successivo.

5. Restano ferme le sanzioni di cui all'articolo 67, in caso di mancato recupero della quota in difetto nell'anno successivo o di scostamento annuale superiore al 15 per cento della quota dovuta nell'anno di riferimento.

6. L'Autorità presenta alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'assolvimento degli obblighi di promozione delle opere audiovisive europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, lineari e a pagamento, sui provvedimenti adottati e sulle sanzioni irrogate. La relazione fornisce, altresì, i dati e gli indicatori micro e macroeconomici del settore rilevanti ai fini della promozione delle opere europee, quali i volumi produttivi in termini di ore trasmesse, il fatturato delle imprese di produzione, i ricavi dei servizi di media audiovisivi, la quota e l'indicazione delle opere europee e di espressione originale italiana presenti nei palinsesti e nei cataloghi, il numero di occupati nel settore della produzione dei servizi di media audiovisivi, la circolazione internazionale di opere, il numero di deroghe richieste, accolte e rigettate, con le relative motivazioni, nonché le tabelle di sintesi in cui sono indicate le percentuali degli obblighi di investimento assolti dai diversi fornitori che offrono servizi al pubblico italiano, con le relative opere europee e di espressione originale italiana.

Art. 57. Disposizioni applicative in materia di opere audiovisive di espressione originale italiana
In vigore dal 25 dicembre 2021

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

1. Con uno o più regolamenti dei Ministri dello sviluppo economico e della cultura, adottati ai sensi dell'*articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, sentita l'Autorità, sono stabiliti, sulla base di principi di proporzionalità, adeguatezza, trasparenza ed efficacia:

a) la definizione delle opere audiovisive, ovunque prodotte, di espressione originale italiana, con particolare riferimento a uno o più elementi quali la cultura, la storia, la identità, la creatività, la lingua ovvero i luoghi;

b) le sotto quote riservate alle opere di cui alla lettera a) ai sensi degli articoli 53, commi 2 e 3, 54, commi 2, 3, 5 e 7, e 55, comma 8, comunque nella misura non inferiore alle percentuali ivi previste.

2. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo, tenuto conto delle caratteristiche e dei contenuti dei palinsesti dei fornitori di servizi media audiovisivi, nonché dei livelli di fatturato da essi realizzato, possono prevedere ulteriori sotto quote a favore di particolari tipologie di opere audiovisive prodotte da produttori indipendenti, con specifico riferimento alle opere realizzate entro gli ultimi cinque anni, alle opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali o ad altre tipologie di opere audiovisive, in un'ottica di semplificazione del sistema.

3. Nel caso di opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali di espressione originale italiana prodotte da produttori indipendenti, il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo prevedono che gli obblighi di investimento di cui all'*articolo 54* e all'*articolo 55* sono assolti mediante l'acquisto, il pre-acquisto o la co-produzione di opere. Il regolamento o i regolamenti, tenuto conto di eventuali appositi accordi stipulati fra le Associazioni di fornitori di servizi di media audiovisivi ovvero fra singolo fornitore di servizi di media audiovisivi e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei produttori cinematografici e audiovisivi italiani, prevedono altresì:

a) specifiche modalità di assolvimento degli obblighi di cui agli articoli 53, 54, e 55, con particolare riferimento alle condizioni di acquisto, pre-acquisto, produzione e co-produzione delle opere. In particolare, le modalità di assolvimento degli obblighi e gli assetti contrattuali e produttivi relativi a opere cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione o documentari originali, di espressione originale italiana ovunque prodotte, devono assicurare che il ruolo e l'apporto dei produttori indipendenti non sia un ruolo meramente esecutivo;

b) i criteri per la limitazione temporale dei diritti di utilizzazione e sfruttamento delle opere e per le modalità di valorizzazione delle stesse sulle diverse piattaforme.

4. Il regolamento o i regolamenti di cui al presente articolo sono aggiornati a cadenza almeno triennale, anche sulla base delle relazioni annuali predisposte rispettivamente dall'Autorità ai sensi dell'*articolo 56, comma 6*, e dalla direzione generale cinema e audiovisivo, del Ministero della cultura, ai sensi dell'*articolo 12, comma 6, della legge 14 novembre 2016, n. 220*, nonché dei risultati raggiunti dalle opere promosse mediante l'assolvimento degli obblighi di investimento e all'efficacia delle condizioni contrattuali impiegate.

Art. 58. Norme in materia di emittenza locale
In vigore dal 25 dicembre 2021

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

1. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:

- a) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale;
 - b) ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito nazionale la cui programmazione consiste esclusivamente nella diffusione in simulcast del medesimo programma di emittenti radiofoniche.
-

Titolo VIII

Servizio pubblico generale radiotelevisivo e disciplina della concessionaria

Art. 59. Definizione dei compiti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni, la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., che, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 7, lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero, previa delibera del Consiglio dei ministri, nonché sulla base di contratti di servizio regionali e, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. Tali contratti sono rinnovati ogni cinque anni.

2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, in ogni caso garantisce:

a) la diffusione di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio con copertura integrale del territorio nazionale, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica;

b) un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive, anche in lingua originale, e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; e dal computo sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;

c) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato, in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto, e su tutti i programmi televisivi e radiofonici;

d) l'accesso alla programmazione, nei limiti e secondo le modalità indicati dalla legge, in favore dei partiti e dei gruppi rappresentati in Parlamento, e nei Consigli regionali, delle organizzazioni associative delle autonomie locali, dei sindacati nazionali, delle confessioni religiose, dei movimenti politici dotati di un sufficiente grado di rappresentatività, degli enti e delle associazioni politiche e culturali, delle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, dei gruppi etnici e linguistici e degli altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta;

e) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale;

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

f) la realizzazione di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la Regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

g) la trasmissione gratuita dei messaggi di utilità sociale ovvero di interesse pubblico che siano richiesti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e la trasmissione di adeguate informazioni sulla viabilità delle strade e delle autostrade italiane;

h) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;

i) la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi; l) la destinazione di una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui alla produzione di opere europee, ivi comprese quelle realizzate da produttori indipendenti; tale quota trova applicazione a partire dal contratto di servizio stipulato dopo il 6 maggio 2004;

m) la realizzazione nei termini previsti dalla *legge 3 maggio 2004, n. 112*, delle infrastrutture per la trasmissione radiotelevisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale;

n) la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;

o) il rispetto dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dall'articolo 45;

p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f);

q) l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali in attuazione dell'articolo 32, comma 7;

r) la valorizzazione e il potenziamento dei centri di produzione decentrati, in particolare per le finalità di cui alla lettera b) e per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali;

s) la realizzazione di attività di insegnamento a distanza.

3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali.

4. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la Provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico dell'ente locale territorialmente competente, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla Provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'*articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

5. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 4 è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'*articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 27 dicembre 2004, n. 307*, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Con deliberazione adottata d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico prima di ciascun rinnovo quinquennale del contratto nazionale di servizio, sono fissate le linee-guida sul contenuto degli ulteriori obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, definite in relazione allo sviluppo dei mercati, al progresso tecnologico e alle mutate esigenze culturali, nazionali e locali.

7. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4.

8. Alla società cui è affidato mediante concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è consentito lo svolgimento, direttamente o attraverso società collegate, di attività commerciali ed editoriali, connesse alla diffusione di immagini, suoni e dati, nonché di altre attività correlate, purché esse non risultino di pregiudizio al migliore svolgimento dei pubblici servizi concessi e concorrano alla equilibrata gestione aziendale.

Art. 60. Compiti di pubblico servizio in ambito regionale e relativo agli enti territoriali competenti

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Con leggi regionali, nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nel titolo I e nel presente titolo e delle disposizioni, anche sanzionatorie, del presente testo unico in materia di tutela dell'utente, sono definiti gli specifici compiti di pubblico servizio che la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è tenuta ad adempiere nell'orario e nella rete di programmazione destinati alla diffusione di contenuti in ambito regionale o, per le Province autonome di Trento e di Bolzano, in ambito di enti locali territorialmente competenti; è, comunque, garantito un adeguato servizio di informazione in ambito regionale o di enti locali territorialmente competenti.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono legittimate a stipulare, previa intesa con il Ministero, specifici contratti di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale per la definizione degli obblighi di cui al comma 1, nel rispetto della libertà di iniziativa economica della società concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonché nel rispetto dell'unità giuridica ed economica dello Stato e assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e la tutela dell'incolumità e della sicurezza pubbliche.

3. Ai fini dell'osservanza dell'*articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691*, nella Provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Art. 61. Finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Al fine di consentire la determinazione del costo di fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo, coperto dal canone di abbonamento di cui al *regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246*, convertito dalla *legge 4 giugno 1938, n. 880*, e di assicurare la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico, la società concessionaria predispone il bilancio di esercizio indicando in una contabilità separata i ricavi derivanti dal gettito del canone e gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio, sulla base di uno schema approvato dall'Autorità, imputando o attribuendo i costi sulla base di principi di contabilità applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati e definendo con chiarezza i principi di contabilità analitica secondo cui vengono tenuti conti separati. Ogni qualvolta vengano utilizzate le stesse risorse di personale, apparecchiature o impianti fissi o risorse di altra natura, per assolvere i compiti di servizio pubblico generale e per altre attività, i costi relativi devono essere ripartiti sulla base della differenza tra i costi complessivi della società considerati includendo o escludendo le attività di servizio pubblico. Il bilancio, entro trenta giorni dalla data di approvazione, è trasmesso all'Autorità e al Ministero.

2. La contabilità separata tenuta ai sensi del comma 1 è soggetta a controllo da parte di una società di revisione, nominata dalla società concessionaria e scelta dall'Autorità tra quante risultano iscritte all'apposito albo tenuto presso la Commissione nazionale per le società e la borsa, ai sensi dell'*articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*. All'attività della società di revisione si applicano le norme di cui alla Parte IV, titolo III, Capo II, sezione IV del citato testo unico di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*.

3. Entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla società concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale società, come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso, prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese. La ripartizione del gettito del canone dovrà essere operata con riferimento anche all'articolazione territoriale delle reti nazionali per assicurarne l'autonomia economica.

4. E' fatto divieto alla società concessionaria della fornitura del servizio pubblico di cui al comma 3 di utilizzare, direttamente o indirettamente, i ricavi derivanti dal canone per finanziare attività non inerenti al servizio pubblico generale radiotelevisivo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

**Art. 62. Verifica dell'adempimento dei compiti
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 320 del 15 novembre 2001, è affidato all'Autorità il compito di verificare che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale venga effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui al presente testo unico, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo.

2. L'Autorità, nei casi di presunto inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, d'ufficio o su impulso del Ministero per il contratto nazionale di servizio ovvero delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i contratti da queste stipulati, notifica l'apertura dell'istruttoria al rappresentante legale della società concessionaria, che ha diritto di essere sentito, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine fissato contestualmente alla notifica e ha facoltà di presentare deduzioni e pareri in ogni fase dell'istruttoria, nonché di essere nuovamente sentito prima della chiusura di questa.

3. L'Autorità può in ogni fase dell'istruttoria richiedere alle imprese, enti o persone che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti utili ai fini dell'istruttoria. Può altresì disporre ispezioni al fine di controllare i documenti aziendali e di prenderne copia, anche avvalendosi della collaborazione di altri organi dello Stato; disporre perizie e analisi economiche e statistiche, nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.

4. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.

5. I funzionari dell'Autorità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

6. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti richiesti di fornire gli elementi di cui al comma 3 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 25.000 euro se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a 50.000 euro se forniscono informazioni o esibiscono documenti non veritieri. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente.

7. Se, a seguito dell'istruttoria, l'Autorità ravvisa infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Autorità dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione.

8. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 7, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato ovvero, nei casi in cui sia stata applicata la sanzione di cui al citato comma 7, una sanzione di importo minimo non inferiore al doppio della sanzione già applicata con un limite massimo del 3 per cento del fatturato come

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

individuato al medesimo comma 7, fissando altresì il termine entro il quale il pagamento della sanzione deve essere effettuato. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.

9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo ogni anno nella relazione annuale.

**Art. 63. Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a.

2. L'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata decennale ed è preceduto, ai sensi dell'*articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220*, da una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo.

3. Il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui all'*articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 giugno 2014, n. 89*, si applica rispettivamente agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate.

4. Ai fini del rispetto del limite di cui al comma 3 non si applicano le esclusioni di cui all'*articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è affidato in concessione il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ed è approvato l'annesso schema di convenzione. Lo schema di decreto e l'annesso schema di convenzione sono trasmessi per il parere, unitamente ad una relazione del Ministro dello sviluppo economico sull'esito della consultazione di cui al comma 2, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, con l'annesso schema di convenzione. Il decreto e l'annesso schema di convenzione sono sottoposti ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

6. Sino alla data di entrata in vigore del decreto che dispone il nuovo affidamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, e comunque per un periodo non superiore a centottanta giorni dalla data di scadenza del rapporto concessorio, continuano a trovare applicazione, ad ogni effetto, la concessione e la relativa convenzione già in atto.

7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, sulla base dello schema di convenzione

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

annesso al decreto di cui al comma 5, alla stipulazione della convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

8. Per quanto non sia diversamente previsto dal presente testo unico la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni, anche per quanto concerne l'organizzazione e l'amministrazione. Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività.

9. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. è composto da sette membri. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.

10. Possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i soggetti aventi i requisiti per la nomina a giudice costituzionale ai sensi dell'*articolo 135, secondo comma, della Costituzione* o, comunque, persone di riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che si siano distinte in attività economiche, scientifiche, giuridiche, della cultura umanistica o della comunicazione sociale, maturandovi significative esperienze manageriali. Ove siano lavoratori dipendenti vengono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione dura tre anni e i membri sono rieleggibili una sola volta. Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato.

11. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.

12. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprono la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprono la carica di cui all'*articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361*, la carica di cui all'*articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56*, o la carica di consigliere regionale.

13. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:

- a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
- b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'*articolo 2382 del codice civile*;
- c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al *decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159*, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
- e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

14. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'*articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103*, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.

15. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:

a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;

b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

16. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 15, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. almeno sessanta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.

17. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., di cui al comma 15, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno sessanta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 al 15. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno trenta giorni prima della nomina.

18. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

19. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 15 entro i novanta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 18.

20. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.

21. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:

a) risponde al consiglio di amministrazione in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;

b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;

c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;

d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;

e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;

f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;

g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:

1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;

2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società, e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo onnicomprensivo a carico della società pari o superiore ad euro 200.000, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;

3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f);

4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia individuata nel Piano, dei nominativi e dei

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;

5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 65;

6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

22. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.

23. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI Radiotelevisione italiana S.p.a.

24. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.

25. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'*articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 22 dicembre 2011, n. 214*.

26. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a., consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.

27. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 9, 10, 14, 15, 16, 17 e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 18 e 19 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'*articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112*, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio.

28. La dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. resta disciplinata dall'*articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112*.

Art. 64. Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

italiana S.p.a.

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.

2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 63, comma 21, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

Art. 65. Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società partecipate

In vigore dal 25 dicembre 2021

1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione e la commercializzazione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui agli *articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*.

2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al *decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*. L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

**Art. 66. Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a. sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore.

Titolo IX
Disposizioni sanzionatorie e finali
Capo I
Sanzioni

**Art. 67. Sanzioni di competenza dell'Autorità
In vigore dal 25 dicembre 2021**

1. L'Autorità applica, secondo le procedure stabilite con proprio regolamento, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di programmazione, pubblicità e contenuti radiotelevisivi, ed in particolare quelli previsti:

a) dalle disposizioni per il rilascio delle concessioni per la radiodiffusione televisiva privata su frequenze terrestri adottate dall'Autorità con proprio regolamento, ivi inclusi gli impegni relativi alla programmazione assunti con la domanda di concessione;

b) dal regolamento dell'Autorità relativo alla radiodiffusione terrestre in tecnica digitale, relativamente ai fornitori di contenuti;

c) dalle disposizioni sulle comunicazioni commerciali audiovisive, pubblicità televisiva e radiofonica, sponsorizzazioni, televendite ed inserimento di prodotti, ivi comprese le disposizioni sul livello sonoro della pubblicità di cui ai regolamenti dell'Autorità e ai codici di autoregolamentazione;

d) dall'*articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*, nonché dai regolamenti dell'Autorità, relativamente alla registrazione dei programmi;

e) dalla disposizione relativa al mancato adempimento all'obbligo di trasmissione dei messaggi di comunicazione pubblica, di cui all'articolo 36;

f) in materia di propaganda radiotelevisiva di servizi di tipo interattivo audiotex e videotex dall'*articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 650*;

g) in materia di tutela della produzione audiovisiva europea e indipendente, dal titolo VII e dai regolamenti dell'Autorità, nonché dai decreti ministeriali;

h) in materia di diritto di rettifica, nei casi di mancata, incompleta o tardiva osservanza del relativo obbligo di cui all'articolo 35;

i) in materia dei divieti di cui all'articolo 29, comma 4;

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

l) in materia di obbligo di trasmissione del medesimo programma su tutto il territorio per il quale è rilasciato il titolo abilitativo, salva la deroga di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g);

m) dalle disposizioni in materia di diffusione di programmi in contemporanea di cui all'articolo 26;

n) in materia di obbligo di informativa all'Autorità riguardo, tra l'altro, a dati contabili ed extra contabili, dall'*articolo 1, comma 28, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 650*, e dai regolamenti dell'Autorità;

o) dalle disposizioni in materia di pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici di cui all'articolo 49;

p) in materia di violazioni delle norme sul diritto d'autore di cui all'articolo 32, comma 2;

q) dalle disposizioni in materia di tutela dei diritti fondamentali di cui all'articolo 30, dalle norme a salvaguardia di una maggiore accessibilità da parte degli utenti con disabilità di cui all'articolo 31 e dalle disposizioni di cui al codice di autoregolamentazione adottato a salvaguardia dei valori dello sport ai sensi dell'articolo 39;

r) dai regolamenti dell'Autorità adottati in materia di eventi di interesse sociale e di grande interesse pubblico ai sensi dei commi 2 e 4 dell'articolo 33.

2. L'Autorità, applicando le norme contenute nel capo I, sezioni I e II, della *legge 24 novembre 1981, n. 689*, tenuto conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni delibera l'irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

a) da 10.329 euro a 258.228 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) c) e p);

b) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1, lettere d) ed e);

c) da 25.823 euro a 258.228 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera f);

d) da 100.000 euro a 5.000.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 5.000.000 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera g) e lettera r);

e) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettere h), i), l), m) e n);

f) da 5.165 euro a 51.646 euro, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera o), anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o da centri media;

g) da 30.000 euro a 600.000 euro in caso di violazione delle norme di cui al comma 1, lettera q).

3. Per le sanzioni amministrative di cui al comma 2 è escluso il beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*.

4. Nei casi più gravi di violazioni di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1, l'Autorità dispone altresì, nei confronti dell'emittente televisiva o dell'emittente radiofonica, anche analogica, la sospensione dell'attività per un periodo da uno a dieci giorni.

5. In attesa che il Governo adotti uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni per essi previste dai commi 1 e 2 sono ridotte ad un decimo e quelle previste dall'articolo 38, comma 2, sono ridotte ad un quinto.

6. La riduzione ad un decimo di cui al comma 5 si applica anche alle sanzioni irrogate alle emittenti locali ai sensi dell'*articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249*, degli *articoli 30 e 31 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*, dell'*articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9*, nonché ai sensi dell'*articolo 1, commi 10, 11 e 12,*

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

7. L'Autorità applica le sanzioni per le violazioni di norme previste dal presente testo unico in materia di minori ai sensi dell'articolo 38.

8. L'Autorità è altresì competente ad applicare le sanzioni in materia di posizioni di significativo potere di mercato lesive del pluralismo di cui all'*articolo 51, nonché quelle di cui all'articolo 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.*

9. Fermo restando il potere dell'Autorità di cui all'articolo 41, comma 7, in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 42 da parte dei fornitori di piattaforme per la condivisione di video l'Autorità applica, in base a principi di proporzionalità, adeguatezza e rispetto del contraddittorio, una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 600.000 euro, ovvero fino all'uno per cento del fatturato annuo, quando il valore di tale percentuale è superiore a 600.000 euro del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Nell'applicazione della sanzione l'Autorità tiene conto, in particolare, della gravità del fatto e delle conseguenze che ne sono derivate nonché della durata ed eventuale reiterazione delle violazioni.

10. L'Autorità verifica l'adempimento dei compiti assegnati alla concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e, in caso di violazioni, applica le sanzioni, secondo quanto disposto dall'articolo 62.

11. Se la violazione è di particolare gravità o reiterata, l'Autorità può disporre nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi, o dell'emittente radiofonica, anche digitale, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi, ovvero nei casi più gravi di mancata ottemperanza agli ordini e alle diffide della stessa Autorità, la revoca della concessione o dell'autorizzazione.

12. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

13. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Art. 68. Sanzioni di competenza del Ministero In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Restano ferme e si applicano agli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva le disposizioni sanzionatorie contenute nel *Codice delle comunicazioni elettroniche* sia per i soggetti autorizzati dal Ministero sia per i soggetti che operano in virtù di concessione ai sensi della *legge 6 agosto 1990, n. 223*, o autorizzazione con i diritti e gli obblighi stabiliti per il concessionario dalla medesima *legge n. 223 del 1990*.

2. La riduzione ad un decimo di cui all'articolo 67, comma 5, si applica anche alle sanzioni

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

irrogate dal Ministero alle emittenti radiotelevisive in ambito locale ai sensi delle disposizioni sanzionatorie contenute nel *Codice delle comunicazioni elettroniche*.

3. Il Ministero, con le modalità e secondo le procedure di cui alla *legge 7 agosto 1990, n. 241*, dispone la revoca della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio delle concessioni o delle autorizzazioni;

b) dichiarazione di fallimento o ammissione ad altra procedura concorsuale, non seguita da autorizzazione alla prosecuzione in via provvisoria all'esercizio dell'impresa.

4. In caso di mancato rispetto dei principi di cui all' articolo 50, comma 1, o comunque in caso di mancato utilizzo delle radiofrequenze assegnate, il Ministero dispone la sospensione per un periodo fino a sei mesi dell'assegnazione. La sospensione è adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione di avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione il Ministero dispone la revoca ovvero la riduzione dell'assegnazione.

5. Le somme versate a titolo di sanzioni amministrative per le violazioni previste dal presente articolo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

6. Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'avvio di un'azione penale.

Capo II Disposizioni finali

Art. 69. Principio di specialità In vigore dal 25 dicembre 2021

1. In considerazione degli obiettivi di tutela del pluralismo e degli altri obiettivi di interesse generale perseguiti, tenendo conto dell'esigenza di incoraggiare l'uso efficace e la gestione efficiente delle radiofrequenze, di adottare misure proporzionate agli obiettivi, di incoraggiare investimenti efficienti in materia di infrastrutture, promuovendo innovazione, e di adottare misure rispettose e tali da non ostacolare lo sviluppo dei mercati emergenti, le disposizioni del presente testo unico in materia di reti utilizzate per la diffusione di servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui all'articolo 1, comma 2, costituiscono disposizioni speciali, e prevalgono, ai sensi dell'*art. 1, comma 4, del Codice delle comunicazioni elettroniche*, su quelle dettate in materia dal medesimo.

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

Art. 70. Abrogazioni
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, il *decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*, recante il *testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*, è abrogato.
 2. Le disposizioni legislative regionali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico in ambiti costituzionalmente riservati alla potestà legislativa regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni regionali in materia.
 3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell'Autorità vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico continuano ad applicarsi fino alla emanazione dei nuovi regolamenti da parte della stessa Autorità.
-

Art. 71. Norme transitorie e di coordinamento
In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Al fine di favorire il riassetto del sistema televisivo su piattaforma terrestre, l'esercizio degli impianti di diffusione e di collegamento legittimamente in funzione prosegue fino al termine della procedura di assegnazione delle reti di primo e secondo livello in ambito locale nonché delle frequenze in ambito nazionale come pianificate da delibera dell'Autorità e comunque non oltre il termine della procedura di liberazione della banda 700 MHz, secondo quanto previsto dal *decreto del Ministero dello sviluppo economico del 19 giugno 2019*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019. Il Ministero autorizza la messa in esercizio e le eventuali successive modifiche degli impianti di radiodiffusione televisiva e dei connessi collegamenti di comunicazioni elettroniche.
2. I procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative, i quali alla data di entrata in vigore del presente testo unico risultino non ancora definiti, proseguono con l'applicazione delle norme di cui al *decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera cc), e all'articolo 21, comma 3, si applicano dalla data improrogabile del 1° gennaio 2023, onde favorire l'adeguamento all'evoluzione tecnologica e di mercato. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v), e all'articolo 24, comma 3, del *decreto legislativo n. 177 del 2005*.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 41, 42 e da 52 a 57 si applicano dalla data del 1° marzo 2022. Restano in vigore fino al 28 febbraio 2022 le disposizioni di cui agli *articoli da 44 a 44-sexies del decreto legislativo n. 177 del 2005*, ad eccezione del comma 1-bis, lettera a), dell'*articolo 44-quater*. Le disposizioni di cui agli articoli da 43 a 45 si applicano dalla data del

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

1° gennaio 2022. Restano in vigore fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui agli articoli da 36-bis a 38 del decreto legislativo n. 177 del 2005.

5. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, lettera a), numero 5), dopo le parole «i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia,» sono inserite le seguenti: «i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018»;

b) il comma 6, lettera b), n. 11), è sostituito dal seguente: «11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilità e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento. L'Autorità emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorità accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, può irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale».

Art. 72. Disposizioni finanziarie In vigore dal 25 dicembre 2021

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente testo unico, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del presente testo unico, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, introdotto dal comma 3 del presente articolo, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorità, dopo il comma 66-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è inserito il seguente:

«66-ter. L'esercizio delle competenze attribuite all'Autorità ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 è finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'Autorità, con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalità di versamento di detto contributo e fissa l'entità di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se

D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 (1).

contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

D.P.C.M. 8 luglio 2003 (1)**Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz (2).**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2003, n. 199.

(2) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, e, in particolare, l'art. 4, comma 2, lettera a), che prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, siano fissati i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione, nonché le tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di emissioni elettromagnetiche;

Vista la raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999, pubblicata nella G.U.C.E. n. L199 del 30 luglio 1999, relativa alla limitazione delle esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz;

Considerato che con il D.M. 10 settembre 1998, n. 381, il Governo ha già provveduto, in ottemperanza all'art. 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, a fissare limiti di esposizione, misure di cautela e ad indicare le procedure per il conseguimento degli obiettivi di qualità ai fini della tutela sanitaria della popolazione per quanto attiene ai campi elettromagnetici connessi al funzionamento e all'esercizio dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi e che si rende necessario completare il campo di applicazione come richiesto dalla L. 22 febbraio 2001, n. 36 legge quadro;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 24 giugno 2002;

Preso atto della dichiarazione del Comitato internazionale di valutazione per l'indagine sui rischi sanitari derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CEM);

Preso atto che non è stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2003, con la quale è stato deciso che debba avere ulteriore corso il presente decreto;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute;

Decreta:

1. Campo di applicazione (3).

1. Le disposizioni del presente decreto fissano i limiti di esposizione e i valori di attenzione per la prevenzione degli effetti a breve termine e dei possibili effetti a lungo termine nella popolazione dovuti alla esposizione ai campi elettromagnetici generati da sorgenti fisse con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz. Il presente decreto fissa inoltre gli obiettivi di

qualità, ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi medesimi e l'individuazione delle tecniche di misurazione dei livelli di esposizione.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di cui al presente decreto non si applicano ai lavoratori esposti per ragioni professionali oppure per esposizioni a scopo diagnostico o terapeutico.

3. I limiti e le modalità di applicazione del presente decreto, per gli impianti radar e per gli impianti che per la loro tipologia di funzionamento determinano esposizioni pulsate, sono stabilite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. A tutela dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, generati da sorgenti non riconducibili ai sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 22 febbraio 2001, n. 36, nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia, le norme e le modalità di applicazione del presente decreto sono stabilite, tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(3) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

2. Definizioni ed unità di misura (4).

1. Ferme restando le definizioni di cui all'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, ai fini del presente decreto le definizioni delle grandezze fisiche citate sono riportate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

(4) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

3. Limiti di esposizione e valori di attenzione (5).

1. Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione di cui alla tabella 1 dell'allegato B, intesi come valori efficaci.

2. A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze all'interno

di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, e loro pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terrazzi e cortili esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella 2 all'allegato *B*.

3. I valori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

(5) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

4. Obiettivi di qualità (6).

1. Ai fini della progressiva minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici, i valori di immissione dei campi oggetto del presente decreto, calcolati o misurati all'aperto nelle aree intensamente frequentate, non devono superare i valori indicati nella tabella 3 dell'allegato *B*. Detti valori devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo di sei minuti.

2. Per aree intensamente frequentate si intendono anche superfici edificate ovvero attrezzate permanentemente per il soddisfacimento di bisogni sociali, sanitari e ricreativi.

(6) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

5. Esposizioni multiple (7).

1. Nel caso di esposizioni multiple generate da più impianti, la somma dei relativi contributi normalizzati, definita in allegato *C*, deve essere minore di uno. In caso contrario si dovrà attuare la riduzione a conformità secondo quanto descritto nell'allegato *C*. Nel caso di superamenti con concorso di contributi di emissione dovuti a impianti delle Forze armate e delle Forze di polizia, la riduzione a conformità dovrà essere effettuata tenendo conto delle particolari esigenze del servizio espletato.

(7) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

6. Tecniche di misurazione e di rilevamento dei livelli di esposizione (8).

1. Le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e/o specifiche norme emanate successivamente dal CEI.
2. Il sistema agenziale APAT-ARPA contribuisce alla stesura delle norme CEI con l'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

(8) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

7. Aggiornamento delle conoscenze (9).

1. Il Comitato interministeriale di cui all'art. 6 della legge n. 36 del 2001 legge quadro procede, nei tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto, all'aggiornamento dello stato delle conoscenze, conseguenti alle ricerche scientifiche prodotte a livello nazionale ed internazionale, in materia dei possibili rischi sulla salute originati dai campi elettromagnetici.

(9) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Allegato A (10)

Definizioni

Campo elettrico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Campo magnetico: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione, «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana.».

Campo di induzione magnetica: così come definito nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz - 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

Frequenza: così come definita nella norma CEI 211-7 data pubblicazione 2001-01, classificazione 216-7, prima edizione «Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 100 kHz 300 GHz, con riferimento all'esposizione umana».

(10) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Allegato B (11)

Tabella 1	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Limiti di esposizione			
0,1 < f ? 3 MHz	60	0,2	-
3 < f ? 3000 MHz	20	0,05	1
3 < f ? 300 GHz	40	0,01	4

Tabella 2	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Valori di attenzione			
0,1 MHz < f ? 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

Tabella 3	Intensità di campo elettrico E (V/m)	Intensità di campo Magnetico H (A/m)	Densità di Potenza D (W/m ²)
Obiettivi di qualità			
0,1 MHz < f ? 300 GHz	6	0,016	0,10 (3 MHz-300 GHz)

(11) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

Allegato C (12)

Riduzione a conformità

La riduzione dei contributi dei campi elettromagnetici generati da diverse sorgenti, che concorrono in un dato punto al superamento dei limiti di esposizione di cui all'art. 3, comma 1 e dei valori di attenzione di cui all'art. 3, comma 2 deve essere eseguito nel modo seguente: indicato con E_i il campo elettrico della sorgente i -esima, con L_i il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, con D_i la densità di potenza della sorgente e D_{Li} il corrispondente limite desunto dalle tabelle dell'allegato B, si calcolano i contributi normalizzati che le varie sorgenti producono nel punto in considerazione nel modo seguente:

$$(1) \quad C_i = \frac{E_i^2}{L_i^2} \quad \text{oppure, per frequenze } f > 3 \text{ MHz,} \quad C_i = \frac{D_i}{D_{Li}}$$

Se la somma

$$(2) \quad C = \sum_i C_i$$

supera il valore 1 i limiti di esposizione non sono soddisfatti ed uno o più dei vari segnali E_i vanno pertanto ridotti.

In via preliminare si individuano con R_j quei contributi C_j che singolarmente superano il valore 1.

A ciascuno di corrispondenti segnali E_j deve essere applicato un coefficiente di riduzione β_j che soddisfa la relazione

$$\beta_j^2 R_j = 0,8$$

da cui

$$\beta_j = \sqrt{\frac{0,8}{R_j}} = \sqrt{\frac{0,8 L_j^2}{E_j^2}} \quad \text{ed} \quad E_{jR} = \beta_j E_j$$

Se la somma

$$(3) \quad C = \sum_p C_p + \sum_f \frac{E_{jR}^2}{L_f^2} \quad \text{dove } (p + j = i)$$

supera il valore 1, i vari segnali E_i devono essere ridotti in modo che risulti $C \geq 0,8$ ai fini di una maggior tutela della popolazione.

Dall'insieme dei contributi da normalizzare devono essere esclusi i segnali che danno un contributo inferiore a 1/100 indicati convenzionalmente con l'espressione:

$$\sum_k A_k$$

Posto $n + k = p$, la (3) può essere scritta:

$$(4) \quad C = \sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{E_{jR}^2}{L_j^2}$$

Ponendo nella (4)

$$C = 0,8; E_{nR} = \alpha E_n; E_{jRR} = \alpha E_j$$

essendo α (il coefficiente di riduzione ed E_{nR} e E_{jRR} i nuovi valori, ridotti a conformità, dei campi elettrici si ottiene:

$$(5) \quad 0,8 = \sum_n \frac{E_{nR}^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{E_{jRR}^2}{L_j^2} = \sum_n \frac{\alpha^2 E_n^2}{L_n^2} + \sum_k A_k + \sum_j \frac{\alpha^2 E_j^2}{L_j^2}$$

da cui

$$(6) \quad 0,8 - \sum_k A_k = \alpha^2 \left(\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_j^2}{L_j^2} \right)$$

$$(7) \quad \alpha = \sqrt{\frac{0,8 - \sum_k A_k}{\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{E_j^2}{L_j^2}}} = \sqrt{\frac{0,8 - \sum_k A_k}{\sum_n \frac{E_n^2}{L_n^2} + \sum_j \frac{\beta_j^2 E_j^2}{L_j^2}}}$$

(12) Vedi, anche, i commi da 8 a 10 dell'art. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

L. 22 febbraio 2001, n. 36 (1).**Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 marzo 2001, n. 55.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art 1. (Finalità della legge)**In vigore dal 22 marzo 2001**

1. La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:

a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell'esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell'*articolo 32 della Costituzione*;

b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell'Unione Europea;

c) assicurare la tutela dell'ambiente e del paesaggio e promuovere l'innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l'intensità e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità della presente legge nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 2. (Ambito di applicazione)

In vigore dal 22 marzo 2001

1. La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l'esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz.

In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli *articoli 10 e 12* della presente legge.

3. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all'*articolo 4*, comma 2, lettera a).

4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.

Art. 3. (Definizioni)**In vigore dal 22 marzo 2001**

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalità di cui all'*articolo 1*, comma 1, lettera a);

c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalità di cui all'*articolo 1*, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;

d) obiettivi di qualità sono:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'*articolo 8*;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo

le previsioni di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

e) elettrodotto: è l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;

h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia,

i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Art. 4. (Funzioni dello Stato) In vigore dal 22 marzo 2001

1. Lo Stato esercita le funzioni relative:

a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, in quanto valori di campo come definiti dall'*articolo 3*, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee in relazione alle finalità di cui all'*articolo 1*;

b) alla promozione di attività di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonché al coordinamento dell'attività di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attività, in particolare il Ministro della sanità promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemiologica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all'esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;

c) all'istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente;

d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all'*articolo 9*, comma 2, con particolare riferimento alle priorità di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalità di coordinamento delle attività riguardanti più regioni nonché alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;

e) all'individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico;

f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i

proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiano comunque la disponibilità nonché con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell'ambiente e di tutelare il paesaggio;

g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all'interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.

2. I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, le tecniche di misurazione e rilevamento dell'inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, sentiti il Comitato di cui all'*articolo 6* e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'*articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281*, di seguito denominata "Conferenza unificata"; (2)

b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal *decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626*, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentiti i Ministri dell'ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all'*articolo 6* e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresì, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.

3. Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).

4. Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentiti il Comitato di cui all'*articolo 6* e la Conferenza unificata.

5. Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualità previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attività di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001 per le attività di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonché per gli ulteriori accordi di programma di cui agli *articoli 12 e 13*.

(2) In attuazione di quanto disposto dalla presente lettera, vedi il *D.P.C.M. 8 luglio 2003*, il *D.P.C.M. 8 luglio 2003* ed il *Decreto 29 maggio 2008*.

**Art. 5. (Misure di tutela dell'ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di elettrodotti)
In vigore dal 22 marzo 2001**

1. Al fine di tutelare l'ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, e dell'*articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attività culturali, previo parere del Comitato di cui all'*articolo 6* e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonché da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490*, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.

2. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrocuzione e di collisione dell'avifauna.

3. Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:

- a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
- b) individuazione delle tipologie di infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
- c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell'ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
- d) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo,
- e) riordino delle procedure relative alle servitù di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
- f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.

4. Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo.

Art. 6. (Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione

dell'inquinamento elettromagnetico)**In vigore dal 22 marzo 2001**

1. E' istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato "Comitato".
 2. Il Comitato è presieduto dal Ministro dell'ambiente o dal Sottosegretario all'ambiente delegato, ed è composto altresì dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per i beni e le attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell'interno.
 3. Il Comitato svolge le attività di cui agli *articoli 4*, comma 1, lettere b) ed f), *12*, comma 2, e *13*.
 4. Il Comitato esprime i pareri di cui agli *articoli 4*, comma 2, lettere a) e b), *4*, comma 4, *5*, comma 1, e *12*, comma 1.
 5. Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
 6. Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
 7. Per l'istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
-

Art. 7. (Catasto nazionale) (3)**In vigore dal 22 marzo 2001**

1. Il catasto nazionale di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'ambiente, sentiti il Ministro della sanità ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all'*articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335*. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'*articolo 8*, comma 1, lettera d). Le modalità di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri

della difesa e dell'interno, per quanto riguarda l'inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia. (4)

(3) Per l'istituzione del Catasto nazionale, vedi il *D.M. 13 febbraio 2014*.

(4) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 31 marzo 2017*.

Art. 8. (Competenze delle regioni, delle province e dei comuni) In vigore dal 17 luglio 2020

1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità nonché dei criteri e delle modalità fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorità indipendenti:

a) l'esercizio delle funzioni relative all'individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della *legge 31 luglio 1997, n. 249*, e nel rispetto del decreto di cui all'*articolo 4*, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all'*articolo 5*;

b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell'*articolo 4* e dell'obbligo di segnalarle;

c) le modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformità a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;

d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione;

e) l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui all'*articolo 3*, comma 1, lettera d), numero 1);

f) il concorso all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilità ambientale ed alle esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

3. In caso di inadempienza delle regioni, si applica l'*articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*.

4. Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *legge 31 luglio 1997, n. 249*.

5. Le attività di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'*articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898*, e successive modificazioni.

6. I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia e, in ogni caso, di incidere, anche in via indiretta o mediante provvedimenti contingibili e urgenti, sui limiti di esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sui valori di attenzione e sugli obiettivi di qualità, riservati allo Stato ai sensi dell'articolo 4. (5)

(5) Comma così sostituito dall'*art. 38, comma 6, D.L. 16 luglio 2020, n. 76*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 settembre 2020, n. 120*.

Art. 9. (Piani di risanamento) In vigore dal 28 settembre 2004

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'*articolo 4, comma 2, lettera a)*, la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici già esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualità stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'*articolo 4, comma 2, lettera a)*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, può prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'*articolo 4, comma 4*, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell'ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilità sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'*articolo 4, comma 2, lettera a)*, le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonché tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonché di raggiungere gli obiettivi di qualità stabiliti dal decreto di cui all'*articolo 4, comma 2, lettera a)*. Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorità stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a più elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimità di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'*articolo 4, comma 4*, in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi. (6)

3. Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell'ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanità e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'*articolo 4*, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.

4. Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all'*articolo 4* ed alle condizioni di cui all'*articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell'adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualità stabiliti ai sensi dell'*articolo 4*, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del *decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79*. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, ai sensi dell'*articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481*, determina, entro sessanta giorni dall'approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all'attuazione degli interventi di risanamento nonché i criteri, le modalità e le condizioni per il loro eventuale recupero.

5. Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l'elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'*articolo 15*, versate all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell'elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell'esercizio delle attività di controllo e di monitoraggio.

6. Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilità, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 15*, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità. La disattivazione è disposta:

a) con provvedimento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale nonché le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;

b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con

provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l'uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.

7. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell'*articolo 3* deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.

(6) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 28, L. 23 agosto 2004, n. 239*.

Art. 10. (Educazione ambientale) In vigore dal 22 marzo 2001

1. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della *legge 8 luglio 1986, n. 349*. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.

Art. 11. (Partecipazione al procedimento amministrativo) In vigore dal 22 marzo 2001

1. Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli *articoli 4 e 8*, nonché ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all'*articolo 9*, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 12. (Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo) In vigore dal 22 marzo 2001

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell'Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l'uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall'apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l'esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi così basse da non richiedere alcuna precauzione.

2. Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 13. (Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)
In vigore dal 22 marzo 2001

1. Il Ministro dell'ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.

Art. 14. (Controlli)
In vigore dal 22 marzo 2001

1. Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di cui al *decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 21 gennaio 1994, n. 61*. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.

2. Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.

3. Il controllo all'interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attività istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli *articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.*

4. Il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della *legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.* Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza.

Art. 15. (Sanzioni)

In vigore dal 22 marzo 2001

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'*articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall'articolo 16* è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all'*articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni.* In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorità competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli ai sensi dell'*articolo 14.* Le autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all'*articolo 4, comma 2.*

4. In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell'ambiente e della salute, dall'autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l'installazione e l'esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l'atto autorizzatorio è revocato.

5. La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall'autorità competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l'atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorità abilitate ai controlli.

6. L'inosservanza del decreto di cui all'*articolo 12*, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.

7. In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'*articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689*, e successive modificazioni.

Art. 16. (Regime transitorio)
In vigore dal 22 marzo 2001

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'*articolo 4*, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonché le disposizioni del *decreto del Ministro dell'ambiente 10 settembre 1998, n. 381*.

Art. 17. (Copertura finanziaria)
In vigore dal 22 marzo 2001

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:

a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente;

b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L. 24/11/1981, n. 689 (Art. 16)**Modifiche al sistema penale****Pubblicata nella Gazz. Uff. 30 novembre 1981, n. 329, S.O.****Art. 16 (Pagamento in misura ridotta) (24) (25) (26)****In vigore dal 26 luglio 2008**

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (22) (27)

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma. (23)

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all'entrata in vigore della presente legge non consentivano l'oblazione.

(22) Comma così modificato dall'*art. 52, comma 1, D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213*.

(23) Comma abrogato dall'*art. 231, comma 1, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285*, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il *D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393*, con la decorrenza indicata nell'*art. 231, comma 1 del predetto D.Lgs. n. 285/1992*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall'*art. 6-bis, comma 1, D.L. 23 maggio 2008, n. 92*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 luglio 2008, n. 125*.

(24) Sull'applicabilità delle disposizioni di cui al presente articolo vedi l'*art. 1, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, come sostituito dall'*art. 1-ter, comma 1, lett. a), D.L. 22 marzo 2021, n. 42*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 maggio 2021, n. 71*.

(25) La Corte costituzionale, con ordinanza 24 aprile-7 maggio 2002, n. 160 (Gazz. Uff. 15 maggio 2002, n. 19, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16, 18 e 22 sollevata in riferimento agli artt. 24, 113, 3 e 25 della Costituzione.

(26) Vedi, anche, l'*art. 56, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152*, l'*art. 8, D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56*, l'*art. 11-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 14 maggio 2005, n. 80*, l'*art. 19-quater, D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252*, l'*art. 1, commi 80, lett. d) e 81, lett. e), L. 13 dicembre 2010, n. 220*, l'*art. 8, comma 8, D.L. 28 dicembre 2013, n. 149*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 21 febbraio 2014, n. 13*, l'*art. 1, comma 3, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, l'*art. 4, comma 3, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8* e l'*art. 18, comma 1, D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101*.

(27) Vedi, anche, l'*art. 1, comma 4, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

L. 31 luglio 1997, n. 249 (1) (2).**Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo.**

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 1997, n. 177, S.O.

(2) Per il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o detenuti dall'Autorità di cui alla presente legge, vedi la deliberazione 24 maggio 2001, n. 217.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni)**In vigore dal 4 febbraio 2023**

1. E' istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

2. Ferme restando le attribuzioni di cui al *decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 29 gennaio 1994, n. 71*, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assume la denominazione di "Ministero delle comunicazioni".

3. Sono organi dell'Autorità il presidente, la commissione per le infrastrutture e le reti, la commissione per i servizi e i prodotti e il consiglio. Ciascuna commissione è organo collegiale costituito dal presidente dell'Autorità e da due commissari. Il consiglio è costituito dal presidente e da tutti i commissari. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati eleggono due commissari ciascuno, i quali vengono nominati con decreto del Presidente della Repubblica. Ciascun senatore e ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo per il consiglio. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un commissario, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo commissario che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità. Al commissario che subentra quando mancano meno di tre anni alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di conferma di cui all'*articolo 2, comma 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481*. Il presidente dell'Autorità è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico. La designazione del nominativo del presidente dell'Autorità è previamente sottoposta al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'*articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481*. I commissari ed il presidente sono scelti sulla base del merito, delle competenze e dalla conoscenza del settore, tra persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale, che abbiano manifestato e motivato il proprio interesse a ricoprire tali ruoli ed inviato il proprio curriculum professionale.

L. 31 luglio 1997, n. 249

Prima della elezione dei commissari e la designazione del presidente, i curricula ricevuti dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, entro i termini e secondo le modalità da questi fissati, sono pubblicati sui rispettivi siti istituzionali. (11) (12)

4. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi verifica il rispetto delle norme previste dagli articoli 1 e 4 della *legge 14 aprile 1975, n. 103*, dalla *legge 25 giugno 1993, n. 206*, e dall'*articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545*, convertito, con modificazioni, della *legge 23 dicembre 1996, n. 650*.

5. Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481*.

6. Le competenze dell'Autorità sono così individuate:

a) la commissione per le infrastrutture e le reti esercita le seguenti funzioni:

1) esprime parere al Ministero delle comunicazioni sullo schema del piano nazionale di ripartizione delle frequenze da approvare con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentiti gli organismi di cui al *comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, indicando le frequenze destinate al servizio di protezione civile, in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino; (32)

2) elabora, avvalendosi anche degli organi del Ministero delle comunicazioni e sentite la concessionaria pubblica e le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private nel rispetto del piano nazionale di ripartizione delle frequenze, i piani di assegnazione delle frequenze, comprese quelle da assegnare alle strutture di protezione civile ai sensi dell'*articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225* (30), in particolare per quanto riguarda le organizzazioni di volontariato e il Corpo nazionale del soccorso alpino, e li approva, con esclusione delle bande attribuite in uso esclusivo al Ministero della difesa che provvede alle relative assegnazioni. Per quanto concerne le bande in compartecipazione con il Ministero della difesa, l'Autorità provvede al previo coordinamento con il medesimo (21) ;

3) definisce, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, le misure di sicurezza delle comunicazioni e promuove l'intervento degli organi del Ministero delle comunicazioni per l'eliminazione delle interferenze elettromagnetiche, anche attraverso la modificazione di impianti, sempreché conformi all'equilibrio dei piani di assegnazione;

4) sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilità del servizio;

4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività; (20)

5) cura la tenuta del registro degli operatori di comunicazione e postali al quale si devono iscrivere in virtù della presente legge i soggetti destinatari di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa da parte dell'Autorità o delle amministrazioni competenti, i fornitori di servizi postali, compresi i fornitori di servizi di consegna dei pacchi, le imprese concessionarie di pubblicità da trasmettere mediante impianti radiofonici o televisivi o da diffondere su giornali quotidiani o periodici, sul web e altre piattaforme digitali fisse o mobili, le imprese di produzione e distribuzione dei programmi radiofonici e televisivi, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i motori di ricerca on line, anche se non stabiliti, che offrono servizi in Italia, i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video di cui alle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 i prestatori di servizi della società dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonché quelle operanti nel settore del video on demand, nonché le imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici o riviste e le agenzie di stampa di carattere nazionale, nonché le imprese fornitrici di

L. 31 luglio 1997, n. 249

servizi telematici e di telecomunicazioni ivi compresa l'editoria elettronica e digitale; nel registro sono altresì censite le infrastrutture di diffusione operanti nel territorio nazionale. L'Autorità adotta apposito regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro e per la definizione dei criteri di individuazione dei soggetti tenuti all'iscrizione diversi da quelli già iscritti al registro alla data di entrata in vigore della presente legge; (13) (31)

6) dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al numero 5) sono abrogate tutte le disposizioni concernenti la tenuta e l'organizzazione del Registro nazionale della stampa e del Registro nazionale delle imprese radiotelevisive contenute nella *legge 5 agosto 1981, n. 416*, e successive modificazioni, e nella *legge 6 agosto 1990, n. 223*, nonché nei regolamenti di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268*, al *decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983, n. 49*, e al *decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255*. Gli atti relativi ai registri di cui al presente numero esistenti presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria sono trasferiti all'Autorità ai fini di quanto previsto dal numero 5);

7) definisce criteri obiettivi e trasparenti, anche con riferimento alle tariffe massime, per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione secondo criteri di non discriminazione;

8) regola le relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica che i gestori di infrastrutture di telecomunicazioni garantiscano i diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture ai soggetti che gestiscono reti ovvero offrono servizi di telecomunicazione; promuove accordi tecnologici tra gli operatori del settore per evitare la proliferazione di impianti tecnici di trasmissione sul territorio.

9) sentite le parti interessate, dirime le controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione entro novanta giorni dalla notifica della controversia;

10) riceve periodicamente un'informativa dai gestori del servizio pubblico di telecomunicazioni sui casi di interruzione del servizio agli utenti, formulando eventuali indirizzi sulle modalità di interruzione. Gli utenti interessati possono proporre ricorso all'Autorità avverso le interruzioni del servizio, nei casi previsti da un apposito regolamento definito dalla stessa Autorità;

11) individua, in conformità alla normativa comunitaria, alle leggi, ai regolamenti e in particolare a quanto previsto nell'articolo 5, comma 5, l'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e le modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo, e ne propone le eventuali modificazioni;

12) promuove l'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri Paesi;

13) determina, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta, i criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazione, basati su criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione, equità e tempestività;

14) interviene nelle controversie tra l'ente gestore del servizio di telecomunicazioni e gli utenti privati;

15) vigila sui tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati, anche avvalendosi degli organi periferici del Ministero delle comunicazioni. Il rispetto di tali indici rappresenta condizione obbligatoria per le licenze o le concessioni all'installazione di apparati con emissioni elettromagnetiche. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa con il Ministero della sanità e con il Ministero delle comunicazioni, sentiti l'Istituto superiore di sanità e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), fissa entro sessanta giorni i tetti di cui al presente numero, tenendo conto anche delle norme comunitarie; (3) (22)

b) la commissione per i servizi e i prodotti:

1) vigila sulla conformità alle prescrizioni della legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione ovvero di autorizzazione in base alla vigente normativa promuovendo l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di telecomunicazioni;

2) emana direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione, da

L. 31 luglio 1997, n. 249

parte di ciascun gestore, di una carta del servizio recante l'indicazione di standard minimi per ogni comparto di attività (23);

3) vigila sulle modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, fatte salve le competenze attribuite dalla legge a diverse autorità, e può emanare regolamenti, nel rispetto delle norme dell'Unione europea, per la disciplina delle relazioni tra gestori di reti fisse e mobili e operatori che svolgono attività di rivendita di servizi di telecomunicazioni;

4) assicura il rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi a partire dalla data di edizione di ciascuna opera, in osservanza della normativa vigente, tenuto conto anche di eventuali diversi accordi tra produttori;

4-bis) svolge i compiti attribuiti dall'*articolo 182-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633*, e successive modificazioni; (4)

5) in materia di pubblicità sotto qualsiasi forma e di televendite, emana i regolamenti attuativi delle disposizioni di legge e regola l'interazione organizzata tra il fornitore del prodotto o servizio o il gestore di rete e l'utente, che comporti acquisizione di informazioni dall'utente, nonché l'utilizzazione delle informazioni relative agli utenti; (24) (29)

6) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'*articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223*. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto; (5)

7) vigila sul rispetto della tutela delle minoranze linguistiche riconosciute nell'ambito del settore delle comunicazioni di massa;

8) verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di diritto di rettifica;

9) garantisce l'applicazione delle disposizioni vigenti sulla propaganda, sulla pubblicità e sull'informazione politica nonché l'osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazioni e di propaganda elettorale ed emana le forme di attuazione;

10) propone al Ministero delle comunicazioni lo schema della convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e verifica l'attuazione degli obblighi previsti nella suddetta convenzione e in tutte le altre che vengono stipulate tra concessionaria del servizio pubblico e amministrazioni pubbliche. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi esprime parere obbligatorio entro trenta giorni sullo schema di convenzione e sul contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico; inoltre, vigila in ordine all'attuazione delle finalità del predetto servizio pubblico;

11) garantisce, anche alla luce dei processi di convergenza multimediale, che le rilevazioni degli indici di ascolto e di lettura dei diversi mezzi di comunicazione, su qualsiasi piattaforma di distribuzione e di diffusione, si conformino a criteri di correttezza metodologica, trasparenza, verificabilità e certificazione da parte di soggetti indipendenti e siano realizzate da organismi dotati della massima rappresentatività dell'intero settore di riferimento. L'Autorità emana le direttive necessarie ad assicurare il rispetto dei citati criteri e principi e vigila sulla loro attuazione. Qualora l'Autorità accerti il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente numero, previa diffida, può irrogare al soggetto inadempiente una sanzione fino all'1 per cento del fatturato dell'anno precedente a quello in cui è effettuata la contestazione. La manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma, del codice penale; (16)

L. 31 luglio 1997, n. 249

12) verifica che la pubblicazione e la diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa siano effettuate rispettando i criteri contenuti nell'apposito regolamento che essa stessa provvede ad emanare; (25)

13) effettua il monitoraggio delle trasmissioni televisive, anche avvalendosi degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni; (6)

14) applica le sanzioni previste dall'*articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223*;

15) favorisce l'integrazione delle tecnologie e dell'offerta di servizi di comunicazioni;

c) il consiglio:

1) segnala al Governo l'opportunità di interventi, anche legislativi, in relazione alle innovazioni tecnologiche ed all'evoluzione, sul piano interno ed internazionale, del settore delle comunicazioni;

2) garantisce l'applicazione delle norme legislative sull'accesso ai mezzi e alle infrastrutture di comunicazione, anche attraverso la predisposizione di specifici regolamenti;

3) promuove ricerche e studi in materia di innovazione tecnologica e di sviluppo nel settore delle comunicazioni e dei servizi multimediali, anche avvalendosi dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, che viene riordinato in "Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione", ai sensi dell'*articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, della legge 29 gennaio 1994, n. 71*;

4) adotta i regolamenti di cui al comma 9 e i provvedimenti di cui ai commi 11 e 12;

5) adotta le disposizioni attuative del regolamento di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650*, sui criteri e sulle modalità per il rilascio delle licenze e delle autorizzazioni e per la determinazione dei relativi contributi, nonché il regolamento sui criteri e sulle modalità di rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva e per la determinazione dei relativi canoni e contributi; (26)

6) propone al Ministero delle comunicazioni i disciplinari per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni in materia radiotelevisiva sulla base dei regolamenti approvati dallo stesso consiglio; (27)

7) verifica i bilanci ed i dati relativi alle attività ed alla proprietà dei soggetti autorizzati o concessionari del servizio radiotelevisivo, secondo modalità stabilite con regolamento;

8) accerta la effettiva sussistenza di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo e comunque vietate ai sensi della presente legge e adotta i conseguenti provvedimenti;

9) assume le funzioni e le competenze assegnate al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, escluse le funzioni in precedenza assegnate al Garante ai sensi del *comma 1 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*, che è abrogato;

10) accerta la mancata osservanza, da parte della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, degli indirizzi formulati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e richiede alla concessionaria stessa l'attivazione dei procedimenti disciplinari previsti dai contratti di lavoro nei confronti dei dirigenti responsabili;

11) esprime, entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, parere obbligatorio sui provvedimenti, riguardanti operatori del settore delle comunicazioni e del settore postale, predisposti dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in applicazione degli *articoli 2, 3, 4 e 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287*; decorso tale termine i provvedimenti sono adottati anche in mancanza di detto parere; (18)

12) entro il 30 giugno di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Autorità e sui programmi di lavoro; la relazione contiene, fra l'altro, dati e rendiconti relativi ai settori di competenza, in particolare per quanto attiene allo sviluppo tecnologico, alle risorse, ai redditi e ai capitali, alla diffusione potenziale ed effettiva, agli ascolti e alle letture rilevate, alla pluralità delle opinioni presenti nel sistema informativo, alle partecipazioni incrociate tra radio, televisione, stampa quotidiana, stampa periodica e altri mezzi di comunicazione a livello nazionale e comunitario;

13) autorizza i trasferimenti di proprietà delle società che esercitano l'attività radiotelevisiva previsti dalla legge; (33)

L. 31 luglio 1997, n. 249

14) esercita tutte le altre funzioni e poteri previsti nella *legge 14 novembre 1995, n. 481*, nonché tutte le altre funzioni dell'Autorità non espressamente attribuite alla commissione per le infrastrutture e le reti e alla commissione per i servizi e i prodotti; (34)

14-bis)

garantisce l'adeguata ed efficace applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali di servizi di intermediazione on line, anche mediante l'adozione di linee guida, la promozione di codici di condotta e la raccolta di informazioni pertinenti. (15)

7. Le competenze indicate al comma 6 possono essere ridistribuite con il regolamento di organizzazione dell'Autorità di cui al comma 9.

7-bis. Per l'esecuzione del *regolamento (UE) 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017*, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è designata quale autorità competente ai sensi dell'*articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017*. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge le relative funzioni, ai sensi dell'*articolo 3, numero 6), del citato regolamento (UE) 2017/2394*, con i poteri di indagine e di esecuzione di cui all'*articolo 9 dello stesso regolamento*, esercitati conformemente all'*articolo 10 del medesimo regolamento*, nonché con i poteri previsti dalla presente legge e dall'*articolo 2, comma 20, della legge 14 novembre 1995, n. 481*. (17)

8. La separazione contabile e amministrativa, cui sono tenute le imprese operanti nel settore destinatarie di concessioni o autorizzazioni, deve consentire l'evidenziazione dei corrispettivi per l'accesso e l'interconnessione alle infrastrutture di telecomunicazione, l'evidenziazione degli oneri relativi al servizio universale e quella dell'attività di installazione e gestione delle infrastrutture separata da quella di fornitura del servizio e la verifica dell'insussistenza di sussidi incrociati e di pratiche discriminatorie. La separazione contabile deve essere attuata nel termine previsto dal regolamento di cui all'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545*, convertito, con modificazioni, della *legge 23 dicembre 1996, n. 650*. Le imprese operanti nel settore delle telecomunicazioni pubblicano entro due mesi dall'approvazione del bilancio un documento riassuntivo dei dati di bilancio, con l'evidenziazione degli elementi di cui al presente comma.

9. L'Autorità, entro novanta giorni dal primo insediamento, adotta un regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale addetto, sulla base della disciplina contenuta nella *legge 14 novembre 1995, n. 481*, prevedendo le modalità di svolgimento dei concorsi e le procedure per l'immissione nel ruolo del personale assunto con contratto a tempo determinato ai sensi del comma 18. L'Autorità provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato ed iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. L'Autorità adotta regolamenti sulle modalità operative e comportamentali del personale, dei dirigenti e dei componenti della Autorità attraverso l'emanazione di un documento denominato Codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tutte le deliberazioni ed i regolamenti di cui al presente comma sono adottati dall'Autorità con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. (35)

10. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di denunciare violazioni di norme di competenza dell'Autorità e di intervenire nei procedimenti.

11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non

L. 31 luglio 1997, n. 249

giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. (19) (28)

12. I provvedimenti dell'Autorità definiscono le procedure relative ai criteri minimi adottati dalle istituzioni dell'Unione europea per la regolamentazione delle procedure non giurisdizionali a tutela dei consumatori e degli utenti. I criteri individuati dall'Autorità nella definizione delle predette procedure costituiscono principi per la definizione delle controversie che le parti concordino di deferire ad arbitri.

13. L'Autorità si avvale degli organi del Ministero delle comunicazioni e degli organi del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazioni nonché degli organi e delle istituzioni di cui può attualmente avvalersi, secondo le norme vigenti, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria. Riconoscendo le esigenze di decentramento sul territorio al fine di assicurare le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione, sono funzionalmente organi dell'Autorità i comitati regionali per le comunicazioni, che possono istituirsi con leggi regionali entro sei mesi dall'insediamento, ai quali sono altresì attribuite le competenze attualmente svolte dai comitati regionali radiotelevisivi. L'Autorità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti, ai criteri di incompatibilità degli stessi, ai modi organizzativi e di finanziamento dei comitati. Entro il termine di cui al secondo periodo e in caso di inadempienza le funzioni dei comitati regionali per le comunicazioni sono assicurate dai comitati regionali radiotelevisivi operanti. L'Autorità d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un regolamento per definire le materie di sua competenza che possono essere delegate ai comitati regionali per le comunicazioni. Nell'esplicazione delle funzioni l'Autorità può richiedere la consulenza di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza. Le comunicazioni dirette all'Autorità sono esenti da bollo. L'Autorità si coordina con i preposti organi dei Ministeri della difesa e dell'interno per gli aspetti di comune interesse. (36)

14. Il reclutamento del personale di ruolo dei comitati regionali per le comunicazioni avviene prioritariamente mediante le procedure di mobilità previste dall'*articolo 4, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, della legge 11 luglio 1995, n. 273*, per il personale in ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti applicato al relativo ispettorato territoriale. Analoga priorità è riconosciuta al personale in posizione di comando dall'Ente poste italiane presso gli stessi ispettorati territoriali, nei limiti della dotazione organica del Ministero, stabilita dal *decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 540*, i cui effetti sono stati fatti salvi della *legge 23 dicembre 1996, n. 650*.

15. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale ed i mezzi di cui si avvale il servizio di polizia delle telecomunicazioni, nei limiti delle dotazioni organiche del personale del Ministero dell'interno e degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione dello stesso Ministero, rubrica sicurezza pubblica. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro del tesoro, sono determinati le strutture, il personale e i mezzi della Guardia di finanza per i compiti d'istituto nello specifico settore della radiodiffusione e dell'editoria.

[16. L'Autorità collabora anche mediante scambi ed informazioni con le Autorità e le

L. 31 luglio 1997, n. 249

amministrazioni competenti degli Stati esteri al fine di agevolare le rispettive funzioni (7)]

17. E' istituito il ruolo organico del personale dipendente dell'Autorità nel limite di duecentosessanta unità. Alla definitiva determinazione della pianta organica si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, su parere conforme dell'Autorità, in base alla rilevazione dei carichi di lavoro, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente e compatibilmente con gli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il funzionamento dell'Autorità.

18. L'Autorità, in aggiunta al personale di ruolo, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero non superiore a sessanta unità, con le modalità previste dall'*articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481*. (37)

19. L'Autorità può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, ovvero in aspettativa ai sensi dell'*articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382*, e successive modificazioni, in numero non superiore, complessivamente, a trenta unità e per non oltre il 20 per cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta l'indennità prevista dall'*articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231*.

20. In sede di prima attuazione della presente legge l'Autorità può provvedere al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, mediante apposita selezione proporzionalmente alle funzioni ed alle competenze trasferite nell'ambito del personale dipendente dal Ministero delle comunicazioni e dall'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni.

21. All'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'*articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481*, non derogate dalle disposizioni della presente legge. Le disposizioni del comma 9, limitatamente alla deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nonché dei commi 16 e 19 del presente articolo si applicano anche alle altre Autorità istituite della *legge 14 novembre 1995, n. 481*, senza oneri a carico dello Stato. (38)

22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione previsto dal comma 9 del presente articolo, sono abrogati i commi *1, 2, 3, 4, 5, 12 e 13 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, nonché il secondo comma dell'*articolo 8 della legge 5 agosto 1981, n. 416*. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme di cui ai commi 11 e 12 del presente articolo sono abrogati i commi *7 e 8 dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1990, n. 223*. E' abrogata altresì ogni norma incompatibile con le disposizioni della presente legge. Dalla data del suo insediamento l'Autorità subentra nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali e nella titolarità dei rapporti attivi e passivi facenti capo al Garante per la radiodiffusione e l'editoria.

23. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, sono emanati uno o più regolamenti, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, per individuare le competenze trasferite, coordinare le funzioni dell'Autorità con quelle delle pubbliche amministrazioni interessate dal trasferimento di competenze, riorganizzare o sopprimere gli uffici di dette amministrazioni e rivedere le relative piante organiche. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici soppressi o riorganizzati, indicate nei regolamenti stessi.

L. 31 luglio 1997, n. 249

[24. Presso il Ministero delle comunicazioni è istituito un Forum permanente per le comunicazioni composto oltre che da rappresentanti dello stesso Ministero da esperti di riconosciuta competenza e da operatori del settore. Il Forum per le comunicazioni ha compiti di studio e di proposta nel settore della multimedialità e delle nuove tecnologie della comunicazione. L'istituzione del Forum non comporta oneri finanziari aggiuntivi per lo Stato. (8) (39)]

25. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità il Ministero delle comunicazioni svolge le funzioni attribuite all'Autorità dalla presente legge, salvo quelle attribuite al Garante per la radiodiffusione e l'editoria, anche ai fini di quanto previsto dall'*articolo 1-bis del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, della legge 30 luglio 1994, n. 474.*

26. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal *codice del processo amministrativo*. (10)

[27. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione di provvedimenti dell'Autorità, può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di domanda di sospensione della sentenza appellata. Tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria. Nel caso di concessione del provvedimento cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere celebrata entro sessanta giorni. Con la sentenza che definisce il giudizio amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo cautelare. Le parti interessate hanno facoltà di proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi, che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (9)]

28. E' istituito presso l'Autorità un Consiglio nazionale degli utenti, composto da esperti designati dalle associazioni rappresentative delle varie categorie degli utenti dei servizi di telecomunicazioni e radiotelevisivi fra persone particolarmente qualificate in campo giuridico, sociologico, psicologico, pedagogico, educativo e mass-mediale, che si sono distinte nella affermazione dei diritti e della dignità della persona o delle particolari esigenze di tutela dei minori. Il Consiglio nazionale degli utenti esprime pareri e formula proposte all'Autorità, al Parlamento e al Governo e a tutti gli organismi pubblici e privati, che hanno competenza in materia audiovisiva o svolgono attività in questi settori su tutte le questioni concernenti la salvaguardia dei diritti e le legittime esigenze dei cittadini, quali soggetti attivi del processo comunicativo, promuovendo altresì iniziative di confronto e di dibattito su detti temi. Con proprio regolamento l'Autorità detta i criteri per la designazione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio nazionale degli utenti e fissa il numero dei suoi componenti, il quale non deve essere superiore a undici. I pareri e le proposte che attengono alla tutela dei diritti di cui all'*articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675*, sono trasmessi al Garante per la protezione dei dati personali. (40)

29. I soggetti che nelle comunicazioni richieste dall'Autorità espongono dati contabili o fatti concernenti l'esercizio della propria attività non rispondenti al vero, sono puniti con le pene previste dall'*articolo 2621 del codice civile*.

30. I soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall'Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 (lire un milione) a euro 103.291 (lire duecento milioni) irrogata dalla stessa Autorità.

31. I soggetti che non ottemperano agli ordini e alle diffide dell'Autorità, impartiti ai sensi della presente legge, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.329 (lire venti milioni) a euro 258.228 (lire cinquecento milioni). Se l'inottemperanza riguarda

L. 31 luglio 1997, n. 249

provvedimenti adottati in ordine alla violazione delle norme sulle posizioni dominanti o in applicazione del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al 2 per cento e non superiore al 5 per cento del fatturato realizzato dallo stesso soggetto nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della contestazione. Se l'inottemperanza riguarda ordini impartiti dall'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni di tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi, si applica a ciascun soggetto interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila fino al 2 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente comma sono irrogate dall'Autorità. (14)

32. Nei casi previsti dai commi 29, 30 e 31, se la violazione è di particolare gravità o reiterata, può essere disposta nei confronti del titolare di licenza o autorizzazione o concessione anche la sospensione dell'attività, per un periodo non superiore ai sei mesi, ovvero la revoca.

(3) Numero modificato dall'art. 3, comma 5-ter, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1999, n. 78. Successivamente il predetto art. 3, comma 5-ter, D.L. 15/1999 è stato a sua volta abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. b), numero 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, a decorrere dall'8 settembre 2005.

(4) Numero inserito dall'art. 11, comma 2, L. 18 agosto 2000, n. 248.

(5) Numero modificato dall'art. 10, comma 4, L. 3 maggio 2004, n. 112, a decorrere dal 6 maggio 2004.

(6) Numero modificato dall'art. 3, comma 5-quater, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 marzo 1999, n. 78. Successivamente il predetto art. 3, comma 5-quater, D.L. 15/1999 è stato a sua volta abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. b), numero 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, a decorrere dall'8 settembre 2005.

(7) Comma abrogato dall'art. 218, comma 3, lett. t), D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259, a decorrere dal 16 settembre 2003.

(8) Comma abrogato dall'art. 54, comma 1, lett. d), numero 1, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, a decorrere dall'8 settembre 2005.

(9) Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, L. 21 luglio 2000, n. 205, a sua volta abrogato dall'art. 4, comma 1, n. 23), dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

(10) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 8, dell'Allegato 4 al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 16 settembre 2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, del medesimo D.Lgs. 104/2010.

(11) Per la riduzione del numero dei componenti del Consiglio dell'Autorità, della commissione per le infrastrutture e le reti e della commissione per i servizi e i prodotti di cui al presente comma, vedi l'art. 23, comma 1, lett. a), D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. Vedi, anche, i commi 1, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 22, D.L. 24 giugno 2014, n. 90.

(12) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, D.L. 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 maggio 2012, n. 62, e, successivamente, dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 207.

(13) Numero modificato dall'art. 3, comma 5-ter, D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 luglio 2012, n. 103, dall'art. 1, comma 515, lett. a), n. 1), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021, e dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 177; per l'applicabilità di tale ultima disposizione vedi l'art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 177/2021. Successivamente, il presente numero è stato così modificato dall'art. 71, comma 5, lett. a), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208 e dall'art. 25, comma 2, lett. a), L. 5 agosto 2022, n. 118.

(14) Comma così modificato dall'art. 195-bis, comma 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente, dall'art. 1, comma 515, lett. b), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(15) Numero aggiunto dall'art. 1, comma 515, lett. a), n. 2), L. 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2021.

(16) Numero così sostituito dall'art. 71, comma 5, lett. b), D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 208.

(17) Comma inserito dall'art. 34, comma 1, L. 23 dicembre 2021, n. 238.

(18) Numero così modificato dall'art. 25, comma 2, lett. b), L. 5 agosto 2022, n. 118.

(19) La Corte costituzionale:

- con ordinanza 20-24 marzo 2006, n. 125 (Gazz. Uff. 29 marzo 2006, n. 13, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione;

- con ordinanza 21 giugno-6 luglio 2006, n. 268 (Gazz. Uff. 12 luglio 2006, n. 28, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, sollevate in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Bolzano e, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 102 della Costituzione, dal giudice di pace di Roma;

- con sentenza interpretativa di rigetto 21-30 novembre 2007, n. 403 (Gazz. Uff. 5 dicembre 2007, n. 47, 1ª Serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del

L. 31 luglio 1997, n. 249

presente comma, sollevata, in riferimento all'art. 24, primo comma, della Costituzione dal Tribunale di Pisa;

- con ordinanza 11-18 febbraio 2009, n. 51 (Gazz. Uff. 25 febbraio 2009, n. 8, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, sollevate in riferimento agli artt. 24, 25 e 102 della Costituzione nonché in relazione all'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo; inoltre ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 11, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione.

(20) Numero inserito dall'*art. 2-bis, comma 1, D.L. 5 dicembre 2022, n. 187*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 1 febbraio 2023, n. 10*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi *l'art. 2-bis, comma 2, del medesimo D.L. n. 187/2022*.

(21) Per l'elaborazione del piano nazionale delle frequenze, vedi la *deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68*.

(22) Per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana, vedi il *D.M. 10 settembre 1998, n. 381*.

(23) Vedi:

- per l'approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni, la *Del.Aut.gar.com. 24 luglio 2003, n. 179/03/CSP*;

- per l'approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di telefonia vocale fissa, la *Del.Aut.gar.com. 10 novembre 2004, n. 254/04/CSP*;

- per l'approvazione della direttiva in materia di carte dei servizi e qualità dei servizi di televisione a pagamento, la *Del.Aut.gar.com. 10 dicembre 2004, n. 278/04/CSP*;

- per l'approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di comunicazioni mobili e personali, vedi la *Del.Aut.gar.com. 14 luglio 2005, n. 104/05/CSP*;

- per l'approvazione della direttiva in materia di qualità e carte dei servizi di accesso a Internet da postazione fissa, la *Del.Aut.gar.com. 12 luglio 2006, n. 131/06/CSP*.

(24) Il regolamento in materia di pubblicità televisiva e televendite è stato approvato con *deliberazione 26 luglio 2001, n. 538*.

(25) Il regolamento previsto dal presente numero è stato approvato con *Del.Aut.gar.com. 25 luglio 2002, n. 153/02/CSP* e, successivamente, modificato ed integrato con *Del.Aut.gar.com. 11 novembre 2003, n. 237/03/CSP*. Per il nuovo regolamento vedi la *Del. 9 dicembre 2010, n. 256/10/CSP*.

(26) Il regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi è stato approvato con *Deliberazione Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, 1º marzo 2000, n. 127*. Vedi, anche, *l'art. 17 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*.

(27) Vedi *l'art. 2, comma 1, D.L. 18 novembre 1999, n. 433*.

(28) Per la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni, vedi la *deliberazione 28 marzo 2001, n. 148*. Con *Del.Aut.gar.com. 19 giugno 2002, n. 182/02/CONS* è stato adottato il regolamento di cui al presente comma. Successivamente la citata delibera 182/02/CONS è stata abrogata dall'*art. 4, Del.Aut.gar.com. 19 aprile 2007, n. 173/07/CONS*, con la quale è stato approvato il nuovo regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti.

(29) Per la comunicazione interpretativa relativa a taluni aspetti della disciplina della pubblicità televisiva, vedi la *Deliberazione 24 settembre 2008, n. 211/08/CSP*.

(30) Il riferimento all'*articolo 11 della legge n. 225/1992* è da intendere all'*art. 13, D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1*, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 47, comma 1, lett. u), del medesimo D.Lgs. n. 1/2018*.

(31) Vedi, anche, *l'art. 16, L. 7 marzo 2001, n. 62* e *l'art. 1, comma 66-bis, L. 23 dicembre 2005, n. 266*, come modificato dall'*art. 1, comma 517, L. 30 dicembre 2020, n. 178*. Il regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione è stato approvato con *Del.Aut.gar.com. 30 maggio 2001, n. 236/01/CONS*.

(32) Vedi, anche, *l'art. 42, comma 3, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*.

(33) In attuazione di quanto disposto dal presente numero vedi la *Del.Aut.gar.com. 23 luglio 2003, n. 290/03/CONS*.

(34) Vedi, anche, gli artt. 10 e 51 del *Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*.

(35) Per il regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità vedi la *Del. 27 aprile 2012, n. 223/12/CONS*. Per il codice etico previsto dal presente comma vedi la *Del. 11 novembre 2010, n. 577/10/CONS*.

(36) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Del.Aut.gar.com. 28 aprile 1999, n. 52/1999* e la *Del.Aut.gar.com. 28 aprile 1999, n. 53/1999*. Vedi, anche, *l'art. 13, comma 1, del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*.

(37) Vedi, anche, *l'art. 9, L. 20 luglio 2004, n. 215*.

(38) Vedi, anche, il *comma 1249 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296*.

(39) Per l'organizzazione del Forum permanente delle comunicazioni vedi il *D.M. 22 marzo 2000*. Successivamente, *l'art. 41, comma 3, L. 16 gennaio 2003, n. 3* ha soppresso il Forum permanente delle comunicazioni e ne ha trasferito le funzioni al Consiglio superiore delle comunicazioni. Per la disciplina ordinamentale del Consiglio superiore delle comunicazioni vedi il *D.P.R. 9 novembre 2005, n. 243*.

(40) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Del.Aut.gar.com. 5 maggio 1999, n. 54/1999*.

L. 31 luglio 1997, n. 249

**Art. 2. (Divieto di posizioni dominanti)
In vigore dal 8 settembre 2005**

[1. Nei settori delle comunicazioni sonore e televisive, anche nelle forme evolutive, realizzate con qualsiasi mezzo tecnico, della multimedialità, dell'editoria anche elettronica e delle connesse fonti di finanziamento, è vietato qualsiasi atto o comportamento avente per oggetto o per effetto la costituzione o il mantenimento di una posizione dominante da parte di uno stesso soggetto anche attraverso soggetti controllati e collegati. (41)]

[2. Gli atti giuridici, le operazioni di concentrazione e le intese che contrastano con i divieti di cui al presente articolo, sono nulli. (42)]

[3. I soggetti che operano nei settori di cui al comma 1 sono obbligati a comunicare all'Autorità e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato le intese e le operazioni di concentrazione di cui sono parti al fine dell'esercizio delle rispettive competenze (42)]

[4. L'Autorità vigila sull'andamento e sull'evoluzione dei mercati relativi ai settori di cui al comma 1, rendendo pubblici con apposite relazioni annuali al Parlamento i risultati delle analisi effettuate (42)]

[5. L'Autorità con proprio regolamento, adottato nel rispetto dei criteri di partecipazione e trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, disciplina i provvedimenti di cui al comma 7, i relativi procedimenti e le modalità di comunicazione. In particolare debbono essere assicurati la notifica dell'apertura dell'istruttoria ai soggetti interessati, la possibilità di questi di presentare proprie deduzioni in ogni stadio dell'istruttoria, il potere dell'Autorità di richiedere ai soggetti interessati e a terzi che ne siano in possesso di fornire informazioni e di esibire documenti utili all'istruttoria stessa. L'Autorità è tenuta a rispettare gli obblighi di riservatezza inerenti alla tutela delle persone o delle imprese su notizie, informazioni e dati in conformità alla normativa in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (42) (47)]

6. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze, redatto per l'ubicazione degli impianti sentite le regioni e, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, d'intesa con le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e con le province autonome di Trento e di Bolzano, l'Autorità fissa il numero delle reti e dei programmi irradiabili in ambito nazionale e locale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e delle frequenze pianificate secondo i seguenti criteri: (43) (48)

a) localizzazione comune degli impianti;

b) parametri radioelettrici stabiliti in modo uniforme secondo standard internazionalmente riconosciuti, tenendo conto di un adeguato periodo transitorio per adeguare la situazione attuale;

c) segnali ricevibili senza disturbi;

d) riserve di frequenza per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo con tecnologia digitale ed uso integrato del satellite, del cavo e dei ponti radio su frequenze terrestri per i collegamenti tra gli impianti di radiodiffusione;

e) riserva in favore dell'emittenza televisiva in ambito locale di un terzo dei canali irradiabili per ogni bacino di utenza; ulteriori risorse possono essere assegnate all'emittenza locale successivamente alla pianificazione. I bacini televisivi sono di norma coincidenti con il territorio della regione, quelli radiofonici con il territorio della provincia; (49)

f) equivalenza, nei limiti delle compatibilità tecniche, in termini di copertura del territorio e comunque bilanciamento, su tutte le emittenti in ambito nazionale e locale, dell'eventuale insufficienza di frequenze disponibili in alcune aree di servizio.

g) riserve per la diffusione dei canali irradiabili per la diffusione del segnale radiofonico e televisivo di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute e per emittenti locali che trasmettono nelle lingue delle stesse minoranze. (44)

[7. L'Autorità, adeguandosi al mutare delle caratteristiche dei mercati, ferma restando la nullità di cui al comma 2, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi delle posizioni di cui al comma 1 o comunque lesive del pluralismo. Qualora ne riscontri l'esistenza,

L. 31 luglio 1997, n. 249

apre un'istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio, al termine della quale interviene affinché esse vengano sollecitamente rimosse; qualora accerti il compimento di atti o di operazioni idonee a determinare una situazione vietata ai sensi dei commi 1 e 2 ne inibisce la prosecuzione e ordina la rimozione degli effetti. Ove l'Autorità ritenga di dover disporre misure che incidano sulla struttura dell'impresa imponendo dismissioni di aziende o di rami di azienda, è tenuta a determinare nel provvedimento stesso un congruo termine entro il quale provvedere alla dismissione; tale termine non può essere comunque superiore a dodici mesi. In ogni caso le disposizioni relative ai limiti di concentrazione di cui al presente articolo si applicano in sede di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni. (45) (42) (50)]

[8. Nell'esercizio dei propri poteri l'Autorità applica i seguenti criteri:

a) i soggetti destinatari di concessioni televisive in ambito nazionale anche per il servizio pubblico, di autorizzazioni per trasmissioni codificate in ambito nazionale, ovvero di entrambi i provvedimenti possono raccogliere proventi per una quota non superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale riferito alle trasmissioni via etere terrestri e codificate. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'Erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, da spettanze per televendite e da sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, ricavi da offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione. Il calcolo, per ciascun soggetto, dei ricavi derivanti da offerta televisiva a pagamento è considerato nella misura del 50 per cento per un periodo di tre anni a condizione che tale offerta sia effettuata esclusivamente su cavo o da satellite; la quota di cui al primo periodo della presente lettera non può essere superiore al 25 per cento qualora il fatturato lordo complessivo dei soggetti autorizzati per trasmissioni televisive a pagamento sia uguale o superiore al 20 per cento del fatturato globale del settore televisivo nazionale;

b) i soggetti destinatari di concessioni radiofoniche in ambito nazionale possono raccogliere le risorse economiche calcolate sui proventi derivanti da pubblicità e da sponsorizzazioni per una quota non superiore al 30 per cento del totale delle risorse del settore radiofonico. Ai fini dello sviluppo del settore nella fase iniziale, l'Autorità può stabilire una quota di raccolta delle risorse economiche maggiore di quella prevista nella presente lettera;

c) i soggetti destinatari di autorizzazioni per emittenti televisive via cavo ovvero via satellite possono raccogliere proventi non superiori al 30 per cento del totale delle risorse riferito al settore delle emittenti televisive nazionali via cavo e delle emittenti via satellite. Al fine di consentire l'avvio dei mercati, nel rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, l'Autorità determina un periodo transitorio nel quale non vengono applicati i limiti previsti nella presente lettera. Nel caso di programmi offerti in modo coordinato, i limiti di cui alla presente lettera si applicano con riferimento alle singole emittenti televisive via cavo ovvero via satellite che compongono l'offerta;

d) i soggetti che comunque detengono partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dell'editoria di giornali quotidiani e periodici possono raccogliere, sommando i ricavi dei due settori, proventi non superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, spettanze per televendite, sponsorizzazioni, proventi da convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, ricavi da offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, dal mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie; è fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni. E' fatto salvo il rispetto dei limiti per singolo settore previsti dalla presente legge;

e) le concessionarie di pubblicità possono raccogliere nei settori radiofonico ovvero televisivo risorse economiche non oltre le quote previste nelle lettere a), b), c) e d). L'impresa concessionaria di pubblicità controllata da o collegata ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione radiotelevisiva, può raccogliere pubblicità anche per altri soggetti destinatari di concessione in ambito locale, nei limiti previsti dal primo periodo della presente lettera ed a condizione che detta impresa concessionaria raccolga in esclusiva la pubblicità per il soggetto concessionario o autorizzato che la controlla o è ad essa collegato. (41)

]

L. 31 luglio 1997, n. 249

[9. Qualora anche uno solo dei limiti quantitativi indicati nelle lettere a), b) e c) del comma 8 sia stato raggiunto mediante intese o concentrazioni, l'Autorità provvede, nel rispetto del principio del contraddittorio, ai sensi del comma 7. Se i soggetti che esercitano l'attività radiotelevisiva superano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, i limiti di cui al comma 8, mediante lo sviluppo spontaneo dell'impresa che non determini una posizione dominante né elimini o riduca il pluralismo e la concorrenza, l'Autorità, con atto motivato e informatone il Parlamento, non provvede ai sensi del comma 7. Ai fini della verifica, da compiere prima della data di rilascio ovvero di rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni, l'Autorità invita i soggetti interessati a dimostrare, entro i termini prefissati, mediante idonea documentazione, la insussistenza di una posizione dominante vietata perché la quota raggiunta è inferiore ai limiti di cui al comma 8 ovvero perché, pur essendo stati superati i limiti di cui al comma 8 nel mercato di riferimento, individuati tenendo conto, tra l'altro, dell'esistenza o meno di vincoli tecnici, economici o giuridici all'ingresso nel mercato di riferimento, della possibilità di accesso ai fattori di produzione, delle dimensioni e del numero dei concorrenti e della struttura degli stessi, non si configura una posizione dominante vietata. Compete in ogni caso all'Autorità effettuare ogni altro opportuno accertamento al fine di verificare l'esatta situazione in essere. (41)]

[10. I limiti di cui al comma 8 non si applicano ai soggetti destinatari di una concessione televisiva o radiofonica su frequenze terrestri o di una autorizzazione per offerta televisiva a pagamento via cavo o via satellite, in entrambi i casi per l'irradiazione di un solo programma nazionale. (41)]

[11. Il superamento dei limiti quantitativi relativi all'acquisizione di risorse economiche indicati nel comma 8 deve essere verificato nell'ambito di un congruo periodo di tempo, in ogni caso non superiore ai dodici mesi. (41)]

[12. [L'Autorità, in occasione della relazione al Parlamento sulle caratteristiche dei mercati di riferimento, deve pronunciarsi espressamente sulla adeguatezza dei limiti indicati nel presente articolo. (42)]

[13. Al fine di favorire la progressiva affermazione delle nuove tecnologie trasmissive, ai destinatari di concessioni radiotelevisive in chiaro su frequenze terrestri è consentita, previa autorizzazione dell'Autorità, la trasmissione simultanea su altri mezzi trasmissivi. (42) (51)]

[14. Ai fini della definizione di posizione dominante, i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di una emittente, e i produttori e i distributori di produzioni audiovisive che su base annua forniscono prodotti ad una emittente televisiva in chiaro per una percentuale superiore al 35 per cento del tempo di diffusione giornaliero o al 35 per cento della fascia di maggiore ascolto, così come definita dall'Autorità, sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione. Nel tempo di diffusione non vengono conteggiate le interruzioni pubblicitarie e le televendite. (41)]

[15. Ai fini della applicazione del comma 8, alla concessionaria di pubblicità che raccoglie una quota superiore al 50 per cento dei proventi derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite di ciascun soggetto destinatario di concessioni ovvero autorizzazioni radiotelevisive è imputato l'intero ammontare dei proventi ad esso derivanti da pubblicità, sponsorizzazioni e spettanze da televendite. (41)]

[16. Ai fini della individuazione delle posizioni dominanti vietate nel sistema integrato delle comunicazioni si considerano anche le partecipazioni al capitale acquisite o comunque possedute per il tramite di società anche indirettamente controllate, di società fiduciarie o per interposta persona. Si considerano acquisite le partecipazioni che vengono ad appartenere ad un soggetto diverso da quello cui appartenevano precedentemente anche in conseguenza o in connessione ad operazioni di fusione, scissione, scorporo, trasferimento d'azienda o simili che interessino tali soggetti. Allorché tra i diversi soci esistano accordi, in qualsiasi forma conclusi, in ordine all'esercizio concertato del voto, o comunque alla gestione della società, diversi dalla mera consultazione tra soci, ciascuno dei soci è considerato come titolare della somma di azioni o quote detenute dai soci contraenti o da essi controllate. (46) (42)]

[17. Ai fini della presente legge il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile. (42)]

L. 31 luglio 1997, n. 249

[18. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorché ricorra una delle seguenti situazioni:

a) esistenza di soggetto che, da solo o in base alla concertazione con altri soci, abbia la possibilità di esercitare la maggioranza dei voti dell'assemblea ordinaria o di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori;

b) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo o economico idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

1) la trasmissione degli utili e delle perdite;

2) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;

3) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dalle azioni o dalle quote possedute;

4) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese;

c) significativi e qualificati elementi. (42)

]

[19. In deroga alle disposizioni del presente articolo, salvo quanto previsto dal comma 8, lettera c), la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e la società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, tra loro congiuntamente, possono partecipare ad una piattaforma unica per trasmissioni digitali da satellite e via cavo e per trasmissioni codificate in forma analogica su reti terrestri, mediante accordi di tipo associativo anche con operatori di comunicazione destinatari di concessione, autorizzazione, licenza o comunque iscritti nel registro di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5), della presente legge. La piattaforma è aperta alla utilizzazione di chi ne faccia richiesta in base a titolo idoneo, secondo principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione. L'Autorità vigila sulla costituzione e sulla gestione della piattaforma, garantendo, mediante l'adozione di specifici provvedimenti, anche ai sensi dei commi 31 e 32 dell'articolo 1, l'osservanza dei principi di trasparenza, di concorrenza e di non discriminazione tra i soggetti pubblici e privati, nonché tra i soggetti partecipanti all'accordo di cui al presente comma e soggetti terzi che intendano distribuire proprie trasmissioni mediante la stessa piattaforma. (41)]

[20. Ai fini dell'applicazione degli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, per trasmissioni quotidiane si intendono quelle effettuate nel limite orario previsto dalle suddette disposizioni, con frequenza non inferiore a cinque giorni alla settimana o, in alternativa, a centoventi giorni al semestre. (42)]

(41) Comma abrogato dall'*art. 28 comma 1, lett. f), L. 3 maggio 2004, n. 112*, a decorrere dal 6 maggio 2004. Successivamente l'abrogazione del presente comma è stata confermata dall'*art. 54, comma 1, lett. d), numero 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*, a decorrere dall'8 settembre 2005.

(42) Comma abrogato dall'*art. 54, comma 1, lett. d), numero 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*, a decorrere dall'8 settembre 2005.

(43) Alinea modificato dall'*art. 28 comma 1, lett. f), L. 3 maggio 2004, n. 112*, a decorrere dal 6 maggio 2004.

(44) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'*art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6*, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione.

(45) Comma modificato dall'*art. 15 comma 5, L. 3 maggio 2004, n. 112*, a decorrere dal 6 maggio 2004.

(46) Comma modificato dall'*art. 14, comma 5, L. 3 maggio 2004, n. 112*, a decorrere dal 6 maggio 2004.

(47) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi la *Del.Aut.gar.com. 23 marzo 1999, n. 26/1999*.

(48) Vedi, anche, l'*art. 1, L. 30 aprile 1998, n. 122*.

(49) Vedi, anche, l'*art. 2, D.L. 18 novembre 1999, n. 433*.

(50) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi la *Del.Aut.gar.com. 2 marzo 2005, n. 136/05/CONS*.

(51) L'autorizzazione di cui al presente comma è rilasciata dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66*.

L. 31 luglio 1997, n. 249

Art. 3. (Norme sull'emittenza televisiva) (66) (68) (69)
In vigore dal 8 settembre 2005

[1. È consentita ai soggetti legittimamente operanti alla data di entrata in vigore della presente legge la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva in chiaro in ambito nazionale e locale fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1998. (52) (62)]

2. L'Autorità approva il piano nazionale di assegnazione delle frequenze di cui all'articolo 2, comma 6, entro e non oltre il 31 gennaio 1998 (53) . Sulla base del piano nazionale di assegnazione delle frequenze sono rilasciate, entro e non oltre il 30 aprile 1998 (53) , le nuove concessioni radiotelevisive private. Tali concessioni, che hanno una durata di sei anni, possono essere rilasciate, nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità tenendo conto anche dei principi di cui al comma 3, a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. Le società di cui al presente comma devono essere di nazionalità italiana ovvero di uno Stato appartenente all'Unione europea. Il controllo delle società da parte di soggetti di cittadinanza o nazionalità di Stati non appartenenti all'Unione europea è consentito a condizione che detti Stati praticino nei confronti dell'Italia un trattamento di effettiva reciprocità, fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali. Gli amministratori delle società richiedenti la concessione non devono aver riportato condanna irrevocabile a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non devono essere stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione. L'Autorità, limitatamente alla radiodiffusione sonora, è autorizzata ad una deroga per le scadenze previste al comma 1 e per quelle previste per la predisposizione del piano nazionale di assegnazione e del conseguente rilascio delle concessioni, qualora la complessità del piano radiofonico impedisca la sua stesura nei tempi indicati. Il piano dovrà comunque essere elaborato entro il 31 dicembre 1998 (53) (70) e il rilascio delle relative concessioni dovrà avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1999 (53) . In caso di deroga è consentita la prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora di cui al comma 1, fino al rilascio delle nuove concessioni ovvero fino alla reiezione della domanda e comunque non oltre il 30 aprile 1999 (53) (71) .

3. Ai fini del rilascio delle concessioni radiotelevisive il regolamento di cui al comma 2, emanato dopo aver sentito le associazioni a carattere nazionale dei titolari di emittenti o reti private, prevede:

a) per le emittenti radiotelevisive nazionali:

1) una misura adeguata del capitale e la previsione di norme che consentano la massima trasparenza societaria anche con riferimento ai commi 16 e 17 dell'articolo 2;

2) una distinzione, fra i soggetti richiedenti, delle emittenti che, in base al progetto editoriale presentato, garantiscano una proposta di produzioni destinate a diversificare l'offerta in relazione alle condizioni di mercato, una quota rilevante di autoproduzione e di produzione italiana ed europea, una consistente programmazione riservata all'informazione, un adeguato numero di addetti, piani di investimento coordinati con il progetto editoriale;

b) per le emittenti radiotelevisive locali e la radiodiffusione sonora nazionale, i seguenti criteri direttivi:

1) la semplificazione delle condizioni, dei requisiti soggettivi e delle procedure di rilascio delle concessioni;

2) la distinzione delle emittenti radiotelevisive locali in emittenti aventi scopi

L. 31 luglio 1997, n. 249

esclusivamente commerciali ed emittenti con obblighi di informazione in base a criteri che verranno stabiliti dall'Autorità. La possibilità di accedere a provvidenze ed incentivi, anche già previsti da precedenti disposizioni di legge, è riservata in via esclusiva alle emittenti con obblighi di informazione ed alle emittenti di cui all'*articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223*;

3) la previsione di norme atte a favorire la messa in comune di strutture di produzione e di trasmissione, gli investimenti tecnici e produttivi, le compravendite di aziende, impianti o rami di aziende, le dismissioni e le fusioni nonché la costituzione di consorzi di servizi e l'ingresso delle emittenti radiotelevisive locali nel mercato dei servizi di telecomunicazioni;

4) la possibilità per le emittenti radiotelevisive locali di trasmettere programmi informativi differenziati per non oltre un quarto delle ore di trasmissione giornaliera in relazione alle diverse aree territoriali comprese nel bacino di utenza; (54)

5) la previsione di norme specifiche in materia di pubblicità, sponsorizzazioni e televendite.

6) in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'*articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, sono ridotte ad un decimo;

7) nel sistema radiotelevisivo nazionale, assumono particolare valore le emittenti locali che decidono di dedicare almeno il 70 per cento della programmazione monotematica quotidiana a temi di chiara utilità sociale, quali salute, sanità e servizi sociali, e classificabili come vere e proprie emittenti di servizio. Le emittenti locali a programmazione monotematica di chiara utilità sociale dovranno essere considerate anche nella divisione della parte di pubblicità pubblica riservata alle emittenti locali ed alle radio locali e nazionali, ai sensi di quanto previsto dal *comma 1 dell'articolo 9 della legge 6 agosto 1990, n. 223*, come sostituito dall'*articolo 11-bis del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323*, convertito, con modificazioni, della legge 27 ottobre 1993, n. 422, e, da ultimo, dall'*articolo 1, comma 10, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545*, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650. Le emittenti locali che assumono le caratteristiche e l'impegno previsto dal primo periodo hanno diritto prioritario ai rimborsi ed alle riduzioni tariffarie previsti dall'*articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250*, e dall'*articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323*, convertito, con modificazioni, della legge 27 ottobre 1993, n. 422. Ad integrazione delle leggi sopracitate, per le emittenti locali che dedicano almeno il 70 per cento della propria programmazione ad un tema di chiara utilità sociale, la misura dei rimborsi e delle riduzioni viene stabilita sia per le agenzie di informazione, sia per le spese elettriche, telefoniche e di telecomunicazioni, compreso l'uso del satellite, nella misura prevista dalle norme vigenti.

4. Nell'ambito del riassetto del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, le stesse, in via prioritaria sono assegnate ai soggetti titolari della concessione comunitaria.

5. Le concessioni relative alle emittenti radiotelevisive in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione dei programmi secondo i criteri tecnici stabiliti nell'articolo 2, comma 6, e comunque l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Le concessioni relative alle emittenti radiofoniche in ambito nazionale devono consentire l'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno il 60 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia. Il piano nazionale di assegnazione delle frequenze riserva almeno un terzo dei programmi irradiabili all'emittenza televisiva locale e, di norma, il 70 per cento dei programmi irradiabili all'emittenza radiofonica in ambito locale. Nel piano nazionale di assegnazione delle frequenze è prevista una riserva di frequenze:

a) per le emittenti radiotelevisive locali e radiofoniche nazionali che diffondono produzioni culturali, etniche e religiose e che si impegnano a non trasmettere più del 5 per cento di pubblicità per ogni ora di diffusione. La concessione a tali emittenti può essere rilasciata se le stesse sono costituite da associazioni riconosciute o non riconosciute, fondazioni o cooperative prive di scopo di lucro;

b) per l'introduzione del servizio di radiodiffusione sonora e televisiva digitale così come

L. 31 luglio 1997, n. 249

previsto dall'articolo 2, comma 6, lettera d). L'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva digitale è concesso alla concessionaria del servizio pubblico e ai concessionari o autorizzati per la televisione e la radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza, che a tal fine possono costituire consorzi fra loro o con altri concessionari per la gestione dei relativi impianti.

[6. Gli esercenti la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che superino i limiti previsti dall'articolo 2, comma 6, possono proseguire in via transitoria, successivamente alla data del 30 aprile 1998, l'esercizio delle reti eccedenti gli stessi limiti, nel rispetto degli obblighi stabiliti per le emittenti nazionali televisive destinatarie di concessione, a condizione che le trasmissioni siano effettuate contemporaneamente su frequenze terrestri e via satellite o via cavo e, successivamente al termine di cui al comma 7, esclusivamente via cavo o via satellite. (55) (67) (73)]

[7. L'Autorità, in relazione all'effettivo e congruo sviluppo dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, indica il termine entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti di cui al comma 6 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo. (55) (65) (73)]

[8. All'entrata in vigore della presente legge l'Autorità dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che a parere della stessa non sono indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino. L'Autorità assegna, anche in via provvisoria, tali frequenze ai destinatari di concessioni o autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale che hanno un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento di quella residente nel territorio cui si riferisce la concessione o l'autorizzazione. Sono escluse dall'assegnazione, che comunque è attuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Corte costituzionale con la sentenza 7 dicembre 1994, n. 420, le emittenti che trasmettono in forma codificata. Le disposizioni di cui al presente comma sono attuate fino all'entrata in funzione dell'Autorità dal Ministero delle comunicazioni. (56)]

[9. Le disposizioni riguardanti i limiti alla raccolta di risorse economiche di cui alla presente legge si applicano dal 30 aprile 1998. Entro la stessa data la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è tenuta a presentare all'Autorità un piano per una ristrutturazione che consenta, pur nell'ambito dell'unitarietà del servizio pubblico, di trasformare una delle sue reti televisive in una emittente che non può avvalersi di risorse pubblicitarie. Nel piano presentato all'Autorità si prevedono apposite soluzioni per le regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa, rispettivamente, con le regioni e con le province, a tutela delle minoranze linguistiche e in una logica di cooperazione transfrontaliera. All'emittente di cui al secondo periodo non si applicano i limiti previsti dall'articolo 2, commi 6 e 8. L'Autorità, valutato il piano di ristrutturazione, sentita la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indica il termine entro cui deve essere istituita l'emittente di cui al presente comma, contestualmente all'indicazione del termine di cui al comma 7. (55) (73)]

10. La diffusione radiotelevisiva via satellite originata dal territorio nazionale, compresa quella in forma codificata, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità ovvero, fino alla sua costituzione, dal Ministero delle comunicazioni, sulla base di un apposito regolamento. (72)

11. L'Autorità ovvero, fino al momento del funzionamento dell'Autorità stessa, il Ministero delle comunicazioni, in via provvisoria, prima dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, assegna le frequenze libere, anche a seguito del trasferimento su cavo o su satellite delle reti di cui al presente comma, ai concessionari o autorizzati in ambito nazionale e locale che si trovano nelle condizioni previste dal comma 8. Entro il termine di novanta giorni l'Autorità adotta, sulla base delle norme contenute nella presente legge e nel regolamento previsto dall'*articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, un regolamento per la disciplina dei servizi radiotelevisivi via cavo. Sono abrogate le norme dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, della legge 27 ottobre 1993, n. 422, in contrasto con la presente legge. (57) (58) (74) (76)*

12. Restano salvi gli effetti prodottisi in virtù della previgente disciplina, in particolare per ciò

L. 31 luglio 1997, n. 249

che attiene ai procedimenti sanzionatori in corso, alle violazioni contestate e alle sanzioni applicate.

13. A partire dal 1° gennaio 1998 gli immobili, composti da più unità abitative di nuova costruzione o quelli soggetti a ristrutturazione generale, per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si avvalgono di norma di antenne collettive e possono installare o utilizzare reti via cavo per distribuire nelle singole unità le trasmissioni ricevute mediante antenne collettive. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni emanano un regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari nei centri storici al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici.

[14. Gli interventi per la realizzazione di nuovi impianti o per la riqualificazione di quelli esistenti, concernenti la distribuzione all'interno degli edifici e delle abitazioni di segnali provenienti da reti via cavo o via satellite, sono soggetti ad IVA nella misura del 4 per cento. Analoga misura si applica agli abbonamenti alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite, nonché ai relativi decodificatori di utenti. (59)]

15. All'*articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481*, sono soppresse le seguenti parole: "ivi compreso ai soli fini del presente comma l'esercizio del credito,".

[16. Dopo l'articolo 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è inserito il seguente:

"Art. 43-bis. 1. L'installazione e l'esercizio di impianti e ripetitori privati, destinati esclusivamente alla ricezione e trasmissione via etere simultanea ed integrale dei programmi delle concessionarie televisive in ambito nazionale e locale, sono assoggettati a preventiva autorizzazione del Ministero delle comunicazioni, il quale assegna le frequenze di funzionamento dei suddetti impianti. Il richiedente deve allegare alla domanda il progetto tecnico dell'impianto. L'autorizzazione è rilasciata esclusivamente ai comuni, comunità montane o ad altri enti locali o consorzi di enti locali, ed ha estensione territoriale limitata alla circoscrizione dell'ente richiedente tenendo conto, tuttavia, della particolarità delle zone di montagna". (56)]

[17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonché per trasmettere dati e informazioni all'utenza. (60) (63) (77)]

[18. Sono consentite le acquisizioni, da parte di società di capitali, di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora e televisiva di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, costituite in società cooperative a responsabilità limitata. (56)]

[19. Fino al rilascio delle nuove concessioni per la radiodiffusione sonora sono consentiti il trasferimento e la cessione di impianti o rami di azienda tra concessionari radiofonici nazionali o tra questi e gli autorizzati di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650. Sono altresì consentite le acquisizioni di concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario e di concessionarie svolgenti attività televisiva esercitata da soggetti che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva in ambito locale ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, da parte di società cooperative prive di scopo di lucro, di associazioni riconosciute e non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il

L. 31 luglio 1997, n. 249

carattere comunitario. E' inoltre consentito alle emittenti di radiodiffusione sonora operanti in ambito locale di ottenere che la concessione precedentemente conseguita a carattere commerciale sia trasferita ad un nuovo soggetto avente i requisiti di emittente comunitaria. (61) (64)]

[20. I canoni di concessione relativi all'emittenza radiotelevisiva privata in ambito locale sono dovuti dal momento del ricevimento del provvedimento di concessione da parte dell'interessato. Ove la concessione venga ricevuta nel corso dell'anno il canone è dovuto in proporzione ai mesi intercorrenti con la fine dell'anno stesso. (56)]

21. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trasferimenti di azioni o di quote di società concessionarie private sono consentiti a condizione che l'assetto proprietario che ne derivi sia conforme a quanto stabilito nel comma 2 del presente articolo.

[22. Le norme di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223 , si applicano, a condizione che le imprese radiotelevisive ne chiedano l'applicazione, anche in assenza dei piani di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive e dei piani territoriali di coordinamento. In tal caso si farà riferimento alle aree ove sono ubicati gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti dalle imprese radiotelevisive. (56)]

[23. Il comma 45 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, è sostituito dal seguente:

"45. In sede di prima applicazione i soggetti di cui ai commi 28, 30 e 31 sono tenuti ad ottemperare ai provvedimenti di cui ai suddetti commi entro il 31 ottobre 1997". (56)]

24. Il canone di concessione per il servizio di radiodiffusione sonora digitale terrestre non è dovuto dagli interessati per un periodo di dieci anni. (75)

(52) Comma abrogato dall'*art. 54, comma 1, lett. d), numero 3, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*, a decorrere dall'8 settembre 2005.

(53) Per il posticipo di nove mesi della presente data, vedi l'*art. 1, comma 1, L. 30 aprile 1998, n. 122*.

(54) Numero modificato dall'*art. 1, comma 1-ter, D.L. 18 novembre 1999, n. 433*, convertito dalla *L. 14 gennaio 2000, n. 5*.

(55) Comma abrogato dall'*art. 28 comma 1, lett. f), L. 3 maggio 2004, n. 112*, a decorrere dal 6 maggio 2004.

(56) Comma abrogato dall'*art. 54, comma 1, lett. d), numero 3, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*, a decorrere dall'8 settembre 2005.

(57) Termine posticipato di nove mesi dall'*art. 1, comma 1, L. 30 aprile 1998, n. 122*, limitatamente alla rete non eccedente.

(58) Comma modificato dall'*art. 2-bis, comma 10, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 marzo 2001, n. 66* e, successivamente, dall'*art. 54, comma 1, lett. d), numero 3, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*, a decorrere dall'8 settembre 2005.

(59) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 3, D.L. 29 settembre 1997, n. 328*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 29 novembre 1997, n. 410*.

(60) Comma abrogato dall'*art. 54, comma 1, lett. d), numero 3, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*, a decorrere dall'8 settembre 2005.

(61) Comma abrogato dall'*art. 54, comma 1, lett. d), numero 3, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*, a decorrere dall'8 settembre 2005.

(62) Comma modificato dall'*art. 1, comma 1, L. 30 aprile 1998, n. 122*.

(63) Comma sostituito dall'*art. 1, comma 8, L. 30 aprile 1998, n. 122*.

(64) Comma modificato dall'*art. 2, comma 1-bis, D.L. 18 novembre 1999, n. 433*, convertito dalla *legge 14 gennaio 2000, n. 5*.

(65) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma 7, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi, irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 del presente articolo devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.

(66) La Corte costituzionale, con ordinanza 11-19 maggio 2000, n. 147 (Gazz. Uff. 31 maggio 2000, n. 23, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'*art. 32* della legge 6 agosto 1990, n. 223; dell'*art. 1, commi 3 e 3-quater* del D.L. 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 1992, n. 482; dell'*art. 1, commi 13 e 14*, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1996, n. 650; dell'*art. 3, commi 1 e 2*, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21 e 41 della Costituzione, dal tribunale amministrativo

L. 31 luglio 1997, n. 249

regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria.

(67) La Corte costituzionale, con sentenza 20 novembre 2002, n. 466 (Gazz. Uff. 27 novembre 2002, n. 47, serie speciale), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 6, e dell'art. 3, comma 6, sollevate in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 136 della Costituzione.

(68) Per l'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva, vedi la *deliberazione 30 ottobre 1998, n. 68*.

(69) Per il piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive terrestri in tecnica digitale, vedi la *deliberazione 29 gennaio 2003, n. 15*.

(70) Per il differimento del termine di adozione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora, vedi l'*art. 1, comma 3-ter, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15*, l'*art. 1, D.L. 18 novembre 1999, n. 433* e l'*art. 1, comma 2, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 marzo 2001, n. 66*.

(71) Per il differimento dei termini di prosecuzione dell'esercizio della radiodiffusione sonora e televisiva, vedi l'*art. 1, D.L. 30 gennaio 1999, n. 15*, l'*art. 1, D.L. 18 novembre 1999, n. 433*, l'*art. 1, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 20 marzo 2001, n. 66* e, l'*art. 1, D.L. 24 dicembre 2003, n. 352*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 24 febbraio 2004, n. 43*.

(72) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi la *Del.Aut.gar.com. 1° marzo 2000, n. 127/00/CONS*, modificata dalla *Del.Aut.gar.com. 5 luglio 2001, n. 289/01/CONS*, entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione. Vedi, anche, l'*art. 20 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*.

(73) L'*art. 1, Del.Aut.gar.com. 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS* ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo.

(74) Per l'assegnazione in via provvisoria delle frequenze di radiodiffusione televisiva dismesse, vedi il *D.M. 20 febbraio 1998*.

(75) Vedi, anche, l'*art. 27 del Testo unico della radiotelevisione di cui al D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*.

(76) L'*art. 1, Del.Aut.gar.com. 7 agosto 2001, n. 346/01/CONS* ha fissato al 31 dicembre 2003 la data per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 9 e 11 del presente articolo.

(77) Vedi, anche, l'*art. 27, D.P.R. 5 ottobre 2001, n. 447* e il *comma 16 dell'art. 7, L. 3 maggio 2004, n. 112*.

**Art. 3-bis. (Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere). (78) (79)
In vigore dal 8 settembre 2005**

[1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.

2. Salvi i casi previsti dal comma 3, è assicurata la libertà di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalità.

L. 31 luglio 1997, n. 249

4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunità europee da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorità intende adottare.

5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la società da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilità di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalità previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.]

(78) Articolo abrogato dall'*art. 54, comma 1, lett. d), numero 4, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*, a decorrere dall'8 settembre 2005. Le norme di cui al presente articolo sono ora contenute nell'*art. 36 del citato D.Lgs. n. 177/2005*.

(79) Articolo inserito dall'*art. 51, comma 1, L. 1° marzo 2002, n. 39*.

Art. 4. (Reti e servizi di telecomunicazioni) (80)**In vigore dal 16 settembre 2003**

[1. L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997 n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità. (81)

2. Le licenze e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. L'installazione delle reti di telecomunicazione che transitano su beni pubblici è subordinata al rilascio di concessione per l'uso del suolo pubblico da parte dei comuni e comunque in modo non discriminatorio tra i diversi soggetti richiedenti. In tali concessioni i comuni possono prevedere obblighi di natura civica. A tal fine l'Autorità emana un regolamento che disciplina in linea generale le modalità ed i limiti con cui possono essere previsti gli stessi obblighi, la cui validità si estende anche alle concessioni precedentemente rilasciate, su richiesta dei comuni interessati. L'installazione delle reti dorsali, così come definite in un apposito regolamento emanato dall'Autorità, è soggetta esclusivamente al rilascio di licenza da parte della stessa Autorità. I provvedimenti di cui al presente comma, nonché le concessioni di radiodiffusione previste nel piano di assegnazione costituiscono dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere. Le aree acquisite entrano a far parte del patrimonio indisponibile del comune. Per l'acquisizione dei pareri, autorizzazioni e nulla osta previsti in materia ambientale, edilizia e sanitaria è indetta, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, una conferenza di servizi. Alle reti realizzate ai sensi degli articoli 184 e 214 del testo unico in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, si applicano le disposizioni dello stesso testo unico relative alle limitazioni legali della proprietà e al diritto di

L. 31 luglio 1997, n. 249

servitù. Sono comunque fatte salve le competenze in materia paesistica e urbanistica delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. (81)

4. Le società che installano o esercitano le reti di telecomunicazioni e gli operatori che su tali reti forniscono servizi di telecomunicazioni sono obbligati, nel termine previsto dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650, a tenere separata contabilità delle attività riguardanti rispettivamente l'installazione e l'esercizio delle reti nonché delle attività riguardanti la fornitura dei servizi. Le società titolari di licenze di telecomunicazioni sono altresì obbligate a tenere separata contabilità delle attività svolte in ordine alla fornitura del servizio universale. La contabilità tenuta ai sensi del presente comma è soggetta a controllo da parte di una società di revisione scelta tra quante risultano iscritte all'apposito albo istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, qualora superi l'ammontare di fatturato determinato dall'Autorità, alla quale compete anche di definire i criteri per la separazione contabile dell'attività entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli impianti oggetto di concessione radiotelevisiva possono essere utilizzati anche per la distribuzione di servizi di telecomunicazioni. In tal caso, i destinatari di concessioni in ambito locale sono tenuti alla separazione contabile dell'attività radiotelevisiva da quella svolta nel settore delle telecomunicazioni, mentre i destinatari di concessioni per emittenti nazionali sono tenuti a costituire società separate per la gestione degli impianti. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a decorrere dall'adeguamento degli impianti al piano nazionale di assegnazione delle frequenze, adeguamento che comunque deve avvenire entro centottanta giorni dall'approvazione del piano stesso.

6. Le società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato, per le proprie esigenze, reti di telecomunicazione, sono tenute a costituire società separate per lo svolgimento di qualunque attività nel settore delle telecomunicazioni. La società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può assumere partecipazioni dirette o indirette, attraverso società controllate o controllanti, ovvero collegate, nelle società titolari di servizi di pubblica utilità che hanno realizzato le predette reti, né acquisire diritti reali o di obbligazione sulle stesse reti.

7. L'Autorità conferma alle società concessionarie del servizio pubblico radiotelevisivo e di telecomunicazioni le vigenti concessioni con annesse convenzioni. L'installazione delle infrastrutture a larga banda da parte della società concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni è soggetta alla concessione di cui al comma 3. L'installazione, l'esercizio e la fornitura della rete nonché la fornitura dei servizi di telecomunicazioni da parte delle società di cui ai commi 5 e 6 sono subordinati al rilascio dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, nonché al rispetto dei principi di obiettività, trasparenza e non discriminazione.

8. Sulle reti di telecomunicazioni possono essere offerti tutti i servizi di telecomunicazioni. Fino al 1° gennaio 1998 la concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni conserva l'esclusività per l'offerta di telefonia vocale, fatta salva comunque la possibilità di sperimentazione da parte dei soggetti che ne abbiano fatto richiesta all'Autorità, ottenendone autorizzazione. Fino alla stessa data le società destinatarie di concessioni in esclusiva per telecomunicazioni non possono realizzare produzioni radiotelevisive. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni non può essere destinataria direttamente o indirettamente di concessioni radiotelevisive su frequenze terrestri in chiaro né fornire programmi o servizi né raccogliere pubblicità per i concessionari radiotelevisivi nazionali e locali su frequenze terrestri in chiaro.

9. L'offerta del servizio di telefonia vocale è soggetta dal 1° gennaio 1998 a regime di prezzo. La concessionaria del servizio pubblico di telecomunicazioni, per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soggetta per il servizio di telefonia vocale a regime tariffario. Le tariffe sono determinate ai sensi dell'articolo 2, comma 18, della legge 14 novembre 1995, n. 481, con l'obiettivo del ribilanciamento tariffario e dell'orientamento ai costi. L'Autorità esercita la sorveglianza sui prezzi praticati e adotta i provvedimenti necessari ad assicurare condizioni di effettiva concorrenza.]

L. 31 luglio 1997, n. 249

(80) Articolo abrogato dall'*art. 218, comma 3, lett. t), D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259*, a decorrere dal 16 settembre 2003.

(81) Le autorizzazioni e le licenze di cui al presente comma sono rilasciate dal Ministero delle comunicazioni, ai sensi dall'*art. 2-bis, D.L. 23 gennaio 2001, n. 5*, nel testo integrato dalla *legge di conversione 20 marzo 2001, n. 66*.

Art. 5. (Interconnessione, accesso e servizio universale) (82) **In vigore dal 16 settembre 2003**

[1. I soggetti destinatari di licenze o autorizzazione per la installazione delle reti ovvero per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, nonché i soggetti titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti regolano i rapporti di interconnessione e di accesso sulla base di negoziazione nel rispetto delle regole emanate dall'Autorità e dei seguenti principi:

a) promozione di un mercato competitivo delle reti e dei servizi;

b) garanzia dell'interconnessione tra le reti e i servizi sui mercati locali, nazionali e dell'Unione europea;

c) garanzia di comunicazione tra i terminali degli utenti, ove compatibili, di non discriminazione e di proporzionalità di obblighi e di diritti tra gli operatori ed i fornitori. (83)

2. La remunerazione degli obblighi del servizio universale è disciplinata in base ai principi di cui al regolamento di attuazione di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, della legge 23 dicembre 1996, n. 650.

3. I soggetti autorizzati all'offerta di servizi di telecomunicazioni ai sensi dell'articolo 4 hanno diritto di accesso alle reti. L'accesso può essere limitato dall'Autorità per ragioni di:

a) sicurezza di funzionamento della rete;

b) mantenimento dell'integrità della rete;

c) interoperabilità dei servizi, qualora ricorrano comprovati motivi di interesse generale di natura non economica;

4. Se ricorrono ragioni di protezione dei dati anche personali, riservatezza delle informazioni trasmesse o registrate e tutela della sfera privata l'accesso può essere limitato dal Garante per la protezione dei dati personali, di intesa con l'Autorità.

5. Gli obblighi di fornitura del servizio universale, ivi inclusi quelli concernenti la cura di interessi pubblici nazionali, con specifico riguardo ai servizi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico, di difesa nazionale, di protezione civile, di giustizia, di istruzione e di Governo, e le procedure di scelta da parte dell'Autorità dei soggetti tenuti al loro adempimento sono fissati secondo i criteri stabiliti dall'Unione europea.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 4 della presente legge e al presente articolo possono essere modificate su proposta del Ministro delle comunicazioni, secondo le procedure dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite l'Autorità e le competenti Commissioni parlamentari.]

(82) Articolo abrogato dall'*art. 218, comma 3, lett. t), D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259*, a decorrere dal 16 settembre 2003.

(83) Vedi, anche, l'*art. 45, comma 13, L. 23 dicembre 1998, n. 448*.

L. 31 luglio 1997, n. 249**Art. 6. (Copertura finanziaria)**
In vigore dal 1 agosto 1997

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato, in euro 26.902.239,87 (lire 52.090.000.000) in ragione d'anno, si provvede:

a) quanto ad annue euro 16.573.101,89 (lire 32.090.000.000) mediante utilizzo delle risorse finanziarie già destinate al funzionamento dell'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

b) quanto ad annue euro 10.329.137,98 (lire 20 miliardi) con le modalità di cui all'*articolo 2, comma 38, lettera b) e commi successivi, della legge 14 novembre 1995, n. 481.*

2. Secondo le stesse modalità può essere istituito, ove necessario e con criteri di parametrizzazione che tengano conto dei costi dell'attività, un corrispettivo per i servizi resi dall'Autorità in base a disposizioni di legge, ivi compresa la tenuta del registro degli operatori.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7. (Entrata in vigore)
In vigore dal 1 agosto 1997

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2 (1)**Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni - CORECOM (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Calabria 26 gennaio 2001, n. 8, edizione straordinaria.

(2) Il Commissario del Governo nella Regione Calabria con TELEFAX del 19 gennaio 2001, prot. n. 133/2.14.01, indirizzato al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente Giunta regionale, ha osservato quanto segue: «Riferimento deliberazione n. 44 dell'11 dicembre 2000, recante legge regionale: "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni - CO.RE.COM. Riesame", comunicasi che Governo nella seduta del Consiglio dei Ministri del 19 gennaio 2001 habet deliberato non opporsi ulteriore corso legge regionale medesima punto.

Con l'occasione, si è osservato, in ordine alle funzioni definite come "proprie", del CO.RE.COM. - CALABRIA dall'articolo 3 che: 1) la previsione, di un parere agli organi regionali sullo schema di piano nazionale di "ripartizione", delle frequenze (articolo 3, comma 1, lett. A, n. 1), non può in alcun modo ritenersi vincolante per il Ministero delle comunicazioni, per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e per le altre amministrazioni e soggetti interessati poiché la vigente disciplina statale (Articolo 3, commi 3, 4 e 5 della legge n. 223/1990; Art. 1, comma 6 lett. A, n. 1 della legge n. 249/1997) non prevede che le regioni partecipino al procedimento di predisposizione o di modifica di tale piano; 2) la previsione di un parere agli organi regionali sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie (Articolo 3, comma 1, lett. A, n. 2), non può egualmente ritenersi vincolante per le amministrazioni ed i soggetti predetti in quanto l'articolo 3, comma 9, della legge n. 249/1997 prevede che il piano di ristrutturazione, predisposto dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e presentato all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, rechi soluzioni concordate esclusivamente con le regioni a statuto speciale e con le province autonome al fine di tutela delle minoranze linguistiche ed in una logica di cooperazione transfrontaliera; 3) le funzioni di monitoraggio e analisi delle programmazioni radiotelevisive (Articolo 3, comma 1, lett. A, n. 6), di tenuta ed aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale (Articolo 3, comma 1, lett. B, n. 3) nonché la funzione di vigilanza e verifica del rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana (Articolo 3, comma 1, lett. C, n. 1), sono esercitabili nei limiti della delega conferita al CO RE.COM., ai sensi dell'art. 5, della deliberazione n. 53/1999, dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, essendo ricomprese tra le funzioni definite "proprie" della medesima autorità rispettivamente dall'articolo 1, comma 6, lett. B), n. 13 e dall'articolo 1, comma 6, lett. A), n. 5 e n. 15 della legge n. 249 del 1997 punto».

Art. 1*Comitato regionale per le comunicazioni.*

1. Il Consiglio regionale della Calabria, nel rispetto del pluralismo e della concorrenza, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, nonché dell'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali, linguistiche e religiose, promuove ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il potenziamento delle comunicazioni nella Regione.

2. In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249, la presente legge istituisce presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni, di seguito denominato "CORECOM CALABRIA", quale organo con funzioni di governo, di garanzia, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, nonché funzionalmente organo, nell'ambito delle norme di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, di seguito denominata "Autorità", e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2**Art. 2***Funzioni.*

1. Il CORECOM-CALABRIA assicura in ambito regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in materia di comunicazioni, è organo di consulenza della Regione ed è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate.

2. Il CORECOM-CALABRIA esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale e, come funzioni delegate, quelle di competenza dell'Autorità dalla stessa delegate, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della legge n. 249/1997, mediante la stipula di apposite Convenzioni sottoscritte dal presidente dell'Autorità e dal Presidente del CORECOM-CALABRIA, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate di cui all'articolo 5, comma 2, lett. a), b), c) e d) del regolamento adottato dall'Autorità con Deliberazione n. 53/99 del 28 aprile 1999 nonché le risorse assegnate per provvedere all'esercizio delle stesse.

Art. 3*Funzioni proprie.*

1. Il CORECOM-CALABRIA, svolge le seguenti funzioni proprie:

A - Funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale:

1) esprime parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6 lett. a), nn. 1 e 2 della legge n. 249/1997, avuto riguardo alla definizione dei bacini d'utenza ed alla localizzazione comune dei relativi impianti;

2) esprime parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della L. n. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi destinati alle emittenti private locali per la pubblicità;

5) su richiesta dei titolari dell'iniziativa legislativa predispone analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionali in materia rientrante, in tutto o in parte, nel settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito regionale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

sull'informazione e la comunicazione;

9) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti periodici agli Organi della Regione;

10) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa Calabria, con le associazioni degli utenti, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni.

B) Funzioni gestionali:

1) cura la tenuta dell'Archivio dei siti delle postazioni delle emittenti radiotelevisive nonché degli impianti di trasmissione e/o ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile;

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale.

C) Funzioni di controllo:

1) vigila, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente ed altri organismi a ciò preposti, sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali tetti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

Art. 3-bis*Usa responsabile della comunicazione digitale - Osservatorio Media e minori (3).*

1. Il CORECOM - CALABRIA contribuisce alla diffusione di informazioni sull'uso corretto e responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale, con particolare attenzione ai minori; promuove e realizza iniziative di studio, prevenzione e contrasto al fenomeno del cyberbullismo e di tutela della reputazione e della identità digitale in rete; fornisce ai cittadini supporto e orientamento in ordine agli strumenti di tutela della reputazione e della dignità digitale.

2. Il CORECOM - CALABRIA, per l'esercizio delle attività di cui al comma 1, funge da Osservatorio, denominato "Media e minori", senza nuovi e ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Il Presidente e i componenti del CORECOM - CALABRIA, per tale attività, non hanno diritto a compenso e rimborso alcuno; per lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio, il CORECOM -CALABRIA adotta apposito Regolamento.

3. L'Osservatorio Media e minori:

a) ha finalità di ricerca sui temi del bullismo online, degli atti persecutori, dell'adescamento di minorenni, della porno vendetta, delle sfide pericolose, del ritiro sociale, dei gruppi pro-anorexia e dell'istigazione al suicidio, nonché di promozione di attività di formazione e assistenza all'uso responsabile delle tecnologie e dei nuovi mezzi di comunicazione digitale;

b) promuove iniziative di studio, ricerca e monitoraggio sui temi della disinformazione e dei

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

discorsi d'odio e di educazione alla fruizione dei prodotti audiovisivi.

4. Il CORECOM - CALABRIA, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, può sottoscrivere protocolli di intesa con pubbliche amministrazioni, autorità indipendenti e altri soggetti terzi e stipulare accordi con le università calabresi finalizzati allo svolgimento di specifici progetti per le attività dell'Osservatorio.

5. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, il CORECOM - CALABRIA può utilizzare le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate.

6. Nell'esercizio delle competenze di cui al presente articolo, il CORECOM - Calabria tratta, in qualità di titolare del trattamento, dati personali anche di categorie di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, per fini di tutela in sede amministrativa e di ricerca di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera q) e lettera cc), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi degli interessati sono definiti ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 1, del D.Lgs. 196/2003.

(3) Articolo aggiunto dall'art. 9, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 3-ter*Partecipazione ai bandi comunitari (4).*

1. Il CORECOM - CALABRIA, nell'ambito delle materie ricadenti nelle funzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis e, previo accordo con l'Autorità, in quelle di cui all'articolo 2, può partecipare a bandi comunitari per ottenere finanziamenti a gestione diretta della Commissione europea.

(4) Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

Art. 4*Funzioni delegate.*

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

1. Il CORECOM-CALABRIA esercita, a seguito della sottoscrizione delle convenzioni con l'Autorità di cui al comma 2 del precedente articolo. 2, le seguenti funzioni:

A - Funzioni consultive in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 5, della legge n. 249 del 1997;

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 7, della legge n. 249/1997;

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 2, della legge n. 249/1997;

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 12, della legge n. 249/1997;

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 10, della legge n. 249/1997.

B) Funzioni di gestione, con carattere prioritario, in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 5 della legge n. 249/1997;

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 13, della legge n. 249/1997.

C) Funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lett. a), punto n. 3, della legge n. 249/1997;

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 8 della legge n. 249/1997;

3) rispetto dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 15 della legge n. 249/1997;

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o di autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 1 della legge n. 249/1997;

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 3, della legge n. 249/1997;

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere, audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 4, della legge n. 249/1997;

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 6, della legge n. 249/1997;

9) rispetto delle norme in materia di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 8 della legge n. 249/1997 la cui procedura riveste carattere urgente ed è immediatamente operativa, previo nulla - osta da parte dell'Autorità che ne è informata tempestivamente;

10) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. b), punto n. 12 della legge n. 249/1997;

11) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2 della legge n. 249/1997.

D) Funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazioni, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 9, della legge n. 249/1997;

2) controversie tra ente gestore del servizio di telecomunicazioni e utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), punto n. 10, della legge n. 249/1997.

2. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM-CALABRIA nell'ambito e nel rispetto dei

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazione ad essa affidati dalla legge n. 249/1997.

3. Nell'esercizio della delega, il CORECOM-CALABRIA può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'Amministrazione dello Stato di cui può avvalersi l'Autorità ai sensi della normativa vigente.

4. Il CORECOM-CALABRIA esercita, mediante la stipula di apposite convenzioni con l'Autorità, le funzioni che la stessa Autorità potrà delegare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, dell'allegato A alla deliberazione n. 53/1999.

5. Le competenze attualmente svolte dal Comitato regionale radiotelevisivo sono attribuite al CORECOM-CALABRIA.

Art. 5*Composizione - Elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza (5).*

1. Il CORECOM-CALABRIA è composto da tre membri, compreso il Presidente, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze di elevata professionalità ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da idonea documentazione acquisita e valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale (6).

2. Il Consiglio regionale, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, elegge i componenti del CORECOM-CALABRIA a votazione segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi tale carica non è immediatamente rieleggibile, salvo che uno dei due mandati abbia avuto una durata inferiore a due anni, sei mesi e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie (7).

3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CORECOM - CALABRIA, il Consiglio procede, a votazione segreta e con voto limitato a un solo nome, all'elezione, tra i componenti eletti ai sensi del comma 2, del Presidente e del Vice Presidente. Risulta eletto Presidente il primo per voti ottenuti e Vice Presidente il secondo per voti ottenuti. In caso di parità di voti risulta eletto Presidente il più anziano d'età. Il terzo eletto assume le funzioni di Segretario (8).

4. Il Presidente ed i membri del CORECOM-CALABRIA sono nominati, entro il termine di quindici giorni dall'elezione di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio regionale, durano in carica fino alla conclusione della legislatura e non sono rieleggibili salvo che in sede di prima applicazione delle norme ove i componenti sono rieleggibili per una sola volta. Alla scadenza della legislatura e fino alla nomina del Comitato subentrante, il Comitato uscente continua a svolgere le funzioni proprie, nei limiti previsti dalle norme nazionali e regionali all'esercizio delle stesse in regime di proroga (9).

4-bis. [Il Presidente ed i membri del CORECOM-Calabria che non abbiano compiuto l'intera legislatura, sono rieleggibili fino a completamento del quinquennio] (10).

5. [Al CORECOM-CALABRIA si applica la vigente normativa statale e regionale in materia di proroga degli organi di amministrazione] (11).

6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente del CORECOM-CALABRIA, il Consiglio regionale, entro quindici giorni dall'evento, elegge un nuovo

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

componente, che resta in carica fino alla scadenza di cui al comma 4. Il componente dimissionario continua a svolgere le proprie funzioni fino alla sua sostituzione (12).

7. Il Presidente del Consiglio regionale informa l'Autorità dell'avvenuta elezione e dell'insediamento del CORECOM-CALABRIA.

(5) Vedi anche l'art. 46, L.R. 26 febbraio 2010, n. 8 (poi abrogato dall'art. 1, comma 2, L.R. 7 giugno 2010, n. 14), circa la rieleggibilità dei componenti del CORECOM, eletti in sede di prima applicazione dell'art. 19, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22, con il quale è stato modificato il comma 1 del presente articolo.

(6) Comma così sostituito dall'art. 19, comma 1, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 (vedi anche, per le norme transitorie, il comma 2 del medesimo articolo), poi così modificato dall'art. 27, comma 1, lettera a), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «1. Il CORECOM-CALABRIA è composto da cinque membri, compreso il Presidente, scelti fra persone che diano garanzia di indipendenza dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenze ed esperienza nel medesimo settore nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, comprovate da idonea documentazione acquisita e valutata dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.».

(7) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera b), L.R. 13 giugno 2008, n. 15 e dall'art. 11, comma 1, lettera a), L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «2. I componenti del CORECOM - CALABRIA sono eletti dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura a votazione segreta con voto limitato a due nomi. In caso di parità di voti, risulta eletto il più anziano d'età.».

(8) Comma così sostituito dall'art. 27, comma 1, lettera c), L.R. 13 giugno 2008, n. 15. Il testo originario era così formulato: «3. Immediatamente dopo l'elezione dei componenti del CORECOM-CALABRIA, il Consiglio procede con due distinte votazioni all'elezione tra di essi del Presidente, del vice Presidente e del Segretario: a) con la prima si eleggono, contestualmente e con una preferenza, il Presidente e il vice Presidente; risulta eletto Presidente il primo per voti ottenuti e Vice Presidente il secondo per voti ottenuti; a parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età; b) con la seconda votazione si procede all'elezione del Segretario e risulta eletto chi ha riportato il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.».

(9) Comma così modificato dall'art. 10, comma 2, L.R. 2 marzo 2005, n. 8 e dall'art. 11, comma 1, lettera b), punti 1) e 2), L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

(10) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, comma 1, L.R. 7 giugno 2010, n. 14 e poi abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera b), punto 3), L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

(11) Comma abrogato dall'art. 11, comma 1, lettera b), punto 3), L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

(12) Comma dapprima modificato dall'art. 10, comma 3, L.R. 2 marzo 2005, n. 8 e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera b), punto 4), L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM-CALABRIA, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del Comitato. Al componente che subentra quando manca meno della metà alla scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al precedente comma 4.».

Art. 6*Incompatibilità e decadenza.*

1. I membri del CORECOM-CALABRIA non possono, pena la decadenza, limitatamente al solo periodo del mandato, rivestire i seguenti incarichi:

a) Politici: membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, del Consigli o delle

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

Giunte regionali, provinciali e comunali; membro di nomina governativa, o parlamentare, del Consiglio delle Giunte regionali, provinciali e comunali alla presidenza o direzione di enti pubblici economici e non; detentore di incarichi elettivi di qualsiasi livello istituzionale, politico e amministrativo o di rappresentanza in partiti politici;

b) Economico - professionali: amministratore o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione nazionale e locale; dipendente regionale; titolare di rapporti di collaborazione o consulenza attivi con i soggetti sopra indicati.

2. I soci risparmiatori delle società commerciali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

3. Coloro che si trovino in una delle condizioni di cui al precedente comma 1, se eletti a membri del CORECOM-CALABRIA, devono rimuovere le condizioni di incompatibilità prima del decreto di nomina del Presidente del Consiglio regionale.

4. L'accertamento dell'esistenza, in corso di mandato, di una delle condizioni di incompatibilità comporta la decadenza dalla carica di membro del CORECOM-CALABRIA.

5. Decadono altresì dall'incarico i membri del CORECOM-CALABRIA qualora non intervengano, senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al Presidente, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell'anno solare. Il Presidente del CORECOM-CALABRIA è tenuto a dare comunicazione della decadenza al Presidente del Consiglio regionale.

6. Ove i membri del CORECOM-CALABRIA dovessero venire a trovarsi nel corso del mandato in una delle cause d'incompatibilità di cui ai commi precedenti, il Presidente del Consiglio regionale procede alla loro contestazione con il contestuale invito a far cessare la causa d'incompatibilità o a formulare osservazioni e controdeduzioni entro dieci giorni dalla comunicazione della contestazione.

7. Trascorso il termine di cui al precedente comma 6, il Presidente del Consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o rimossa;

b) dichiara la decadenza dalla carica negli altri casi.

8. Le decisioni di cui al comma 7 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM-CALABRIA e dell'Autorità.

9. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM-CALABRIA.

9-bis. [Il Consiglio regionale, su proposta di almeno un componente dell'opposizione, qualora sia necessario salvaguardare il coinvolgimento delle opposizioni previsto dall'articolo 5, comma 1, della presente legge e dal punto 4) degli indirizzi generali stabiliti dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n. 52/1999, dichiara decaduti gli attuali membri del CORECOM, che nelle more dell'attuazione di quanto previsto dalla presente modifica legislativa rimarranno in carica, indicando contestualmente nuove elezioni ai sensi dell'articolo 5 della presente legge, fatti salvi i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio regionale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39] (13).

(13) Comma dapprima aggiunto dall'art. 1, L.R. 18 luglio 2011, n. 27 e poi abrogato dall'art. 12, comma 1, L.R. 23 dicembre 2022, n. 52, a decorrere dal 24 dicembre 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della medesima legge).

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2**Art. 7***Dimissioni.*

1. Le dimissioni dei membri del CORECOM-CALABRIA sono irrevocabili e vengono presentate, tramite il suo Presidente, al Presidente del Consiglio regionale.
2. Le dimissioni da Presidente, Vice Presidente e Segretario del CORECOM-CALABRIA sono presentate direttamente dagli interessati al Presidente del Consiglio regionale.
3. Il Presidente del Consiglio regionale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio, l'elezione dei nuovi membri da scegliersi tra i candidati già ritenuti idonei, ovvero del nuovo Presidente, Vice Presidente e Segretario, informando l'Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.
4. I membri dimissionari restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del Comitato a cui partecipano i nuovi eletti.

Art. 8*Presidenza.*

1. Il Presidente rappresenta il CORECOM-CALABRIA, convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno, presiede le sedute, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate, nonché cura i rapporti con gli Organi regionali e con l'Autorità.
2. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 9*Autonomia organizzativa.*

1. Il CORECOM-CALABRIA adotta, a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dal suo primo insediamento, un regolamento interno per definire l'organizzazione generale, disciplinare le modalità di convocazione delle riunioni, delle votazioni e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il CORECOM-CALABRIA è tenuto ad osservare il Codice Etico allegato alla presente legge,

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

con la lettera A).

3. Il CORECOM-CALABRIA, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito da apposita struttura, funzionalmente dipendente dal Presidente del CORECOM-CALABRIA.

4. Il personale del CORECOM-CALABRIA è inquadrato nel ruolo del personale del Consiglio regionale con dotazione organica separata.

5. L'organico, le procedure di inquadramento e di mobilità del personale del CORECOM-CALABRIA, sono definiti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentito il Presidente del CORECOM, dopo aver acquisito il parere dell'Autorità.

6. A seguito della determinazione organica, il reclutamento del personale di ruolo del CORECOM-CALABRIA avviene prioritariamente a norma dell'art. 1, comma 14, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 10*Programmazione.*

1. Il CORECOM-CALABRIA presenta, entro il 15 settembre di ogni anno, al Consiglio regionale per la relativa approvazione, ed all'Autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, unitamente al relativo fabbisogno finanziario (14).

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM-CALABRIA predispose una relazione, sia agli Organi regionali sia all'Autorità, sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, di cui viene data pubblicità negli organi di informazione del Consiglio e della Giunta regionale.

(14) Vedi, anche, la Delib.C.R. 13 dicembre 2010, n. 64 e la Delib.C.R. 27 dicembre 2018, n. 364.

Art. 11*Rapporti con le istituzioni.*

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge il

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

CORECOM-CALABRIA collabora e si rapporta con gli organi delle amministrazioni statali, regionali e locali, e con altri enti e istituzioni.

2. Il CORECOM-CALABRIA intrattiene rapporti con i CORECOM delle altre regioni, aderisce alle strutture ed agli strumenti di coordinamento e di collaborazione organizzati a livello nazionale o interregionale e partecipa alla loro attività.

Art. 12*Poteri sostitutivi.*

1. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del CORECOM-CALABRIA nell'esercizio delle funzioni delegate ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità di cui alla deliberazione n. 52/1999 del 28 aprile 1999, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione dell'addebito al CORECOM-CALABRIA, nonché previa assegnazione, salvi i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al precedente art. 4.

Art. 13*Indennità di funzione e rimborsi.*

1. Al Presidente del CORECOM-CALABRIA è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al sessanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al Consigliere regionale (15).

2. Ai componenti del CORECOM-CALABRIA è attribuita un'indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al quaranta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante al Consigliere regionale (16).

3. Ai componenti del CORECOM-CALABRIA che, per ragioni attinenti al loro mandato, si recano in località diverse da quelle di residenza, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di trasferta previsti per i consiglieri regionali (17).

(15) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 2-ter, comma 10, L.R. 26 giugno 2003, n.

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

8. La modifica consisteva nella sostituzione della parola "ottanta" con la parola "settanta" e nell'aggiunta, dopo le parole "carica mensile lorda" delle parole "di cui all'articolo 1, lettera f), della L.R. 14 febbraio 1996, n. 3". Successivamente detto comma 10 è stato abrogato dall'art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 21, con il conseguente ripristino della formulazione originaria qui riportata. Il presente comma è stato poi nuovamente così modificato dall'art. 19, comma 3, primo alinea, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22. La modifica ha riguardato la sostituzione della percentuale dell'80% con quella attuale del 60%.

(16) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 2-ter, comma 11, L.R. 26 giugno 2003, n. 8. La modifica consisteva nella sostituzione della parola "cinquanta" con la parola "trenta" e nell'aggiunta, dopo le parole "carica mensile lorda" delle parole "di cui all'articolo 1, lettera f), della L.R. 14 febbraio 1996, n. 3". Successivamente detto comma 11 è stato abrogato dall'art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 21, con il conseguente ripristino della formulazione originaria qui riportata. Il presente comma è stato poi nuovamente così modificato dall'art. 19, comma 3, secondo alinea, L.R. 5 ottobre 2007, n. 22. La modifica ha riguardato la sostituzione della percentuale del 50% con quella attuale del 40%.

(17) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall'art. 2-ter, comma 12, L.R. 26 giugno 2003, n. 8. La modifica consisteva nella sostituzione della parola "previsti per i consigli regionali" con le parole "nella misura stabilita dalla contrattazione nazionale in vigore per l'area dirigenziale del comparto regioni-enti locali". Successivamente detto comma 12 è stato abrogato dall'art. 1, L.R. 19 novembre 2003, n. 21, con il conseguente ripristino della formulazione originaria qui riportata.

Art. 14*Registro regionale delle imprese radiotelevisive.*

1. Presso il CORECOM-CALABRIA è istituito il Registro regionale delle imprese operanti nel settore della comunicazione radiotelevisiva con sede legale in Calabria, cui sono iscritte:

- a) le emittenti radiofoniche e televisive;
- b) le imprese di produzione di programmi radiotelevisivi;
- c) le concessionarie di pubblicità locale.

2. I requisiti e le modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle imprese radiotelevisive sono disciplinati da apposito regolamento che il CORECOM-CALABRIA dovrà emanare entro sessanta giorni dal suo insediamento.

3. L'iscrizione al Registro regionale delle imprese radiotelevisive è condizione necessaria per l'accesso alle provvidenze che la Regione potrà erogare nel settore.

Art. 15*Norma finanziaria.*

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM-CALABRIA dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata, iscritta in apposito capitolo del bilancio del Consiglio regionale denominato "Spese per il funzionamento del CORECOM-CALABRIA".
2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM-CALABRIA dispone delle risorse concordate con l'Autorità nelle Convenzioni di cui all'art. 2, comma 2 che sono iscritte nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 16*Norma transitoria.*

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'elezione dei membri e dell'Ufficio di Presidenza del CORECOM-CALABRIA.
2. Ove il Consiglio regionale non provveda entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, il CORECOM-CALABRIA ed il suo Ufficio di Presidenza è eletto dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro i successivi sette giorni.
3. Nelle more dell'elezione del CORECOM-CALABRIA, le funzioni proprie e delegate sono esercitate dal Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo, ai cui membri si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 6 e le disposizioni di cui all'articolo 13, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 17*Abrogazione.*

1. È abrogata la legge regionale 28 marzo 1994, n. 12 recante: "Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo" fatto salvo quanto previsto nell'articolo 16 della presente legge.

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

Allegato A)

CODICE ETICO**Articolo 1***Ambito di applicazione.*

1. Le disposizioni del presente Codice operano nei confronti dei componenti del CORECOM-CALABRIA.
2. L'accettazione della designazione all'incarico di componente del CORECOM-CALABRIA deve essere corredata da apposita dichiarazione con la quale il designato si obbliga ad osservare le disposizioni del presente Codice.

Articolo 2*Principi generali.*

1. I Componenti debbono tenere un comportamento ispirato a lealtà, imparzialità, diligenza, nonché a correttezza personale, nella consapevolezza che l'attività del CORECOM-CALABRIA è rivolta alla soluzione di questioni di particolare delicatezza e coinvolge rilevanti interessi economici di soggetti operanti nel settore delle comunicazioni.

Articolo 3*Comportamento durante l'attività.*

1. I Componenti del CORECOM-CALABRIA svolgono la propria opera con impegno e costanza, attendendo con solerzia alle mansioni ed agli incarichi affidatigli.
2. Il comportamento dei Componenti è volto a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione tra il CORECOM-CALABRIA e i soggetti interessati, a qualunque titolo, all'attività da essi svolta.

Articolo 4*Doveri d'imparzialità.*

1. I Componenti operano con imparzialità, senza indulgere a trattamenti di favore; assumono le proprie decisioni nella massima trasparenza e respingono indebite pressioni. Non determinano, né concorrono a determinare situazioni di privilegio e non ne fruiscono.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti il Componente non assume impegni, né fa promesse ovvero dà rassicurazioni in ordine a questioni che rientrino nella competenza del CORECOM-CALABRIA.
3. Il Componente non assume incarichi di rappresentanza in associazioni, circoli od altri organismi di qualsiasi natura, qualora da ciò possano derivare obblighi, vincoli o aspettative tali da poter compromettere l'esercizio delle funzioni del CORECOM-CALABRIA.

Articolo 5*Conflitto di interessi - Obbligo di astensione.*

1. I Componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, non assumono decisioni e non svolgono attività inerenti alle loro mansioni, ove versino in situazioni di conflitto di interesse.
2. I Componenti hanno obbligo di astenersi, in ogni caso in cui esistano evidenti ragioni di opportunità.

Articolo 6*Obbligo di riservatezza.*

1. Il Presidente e i Componenti, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti al rigoroso rispetto del segreto d'ufficio e di ogni ulteriore obbligo di riservatezza.

Articolo 7*Rapporti con i mezzi di informazione.*

1. I rapporti con i mezzi di informazione sono tenuti dal Presidente e dai Componenti.
2. L'orientamento del CORECOM-CALABRIA sulle materie di competenza è espresso mediante comunicati ufficiali.
3. Il Componente è tenuto ad evitare ogni dichiarazione pubblica concernente la sua attività nonché ogni altra dichiarazione che possa nuocere al prestigio ed all'immagine del CORECOM-CALABRIA.
4. Il Componente evita di intrattenere rapporti con i mezzi di informazione e di sollecitare, in

L.R. 22 gennaio 2001, n. 2

qualunque forma, anche la semplice divulgazione di notizie concernenti i lavori del CORECOM-CALABRIA.

Dichiarazione di Rio sull'Ambiente e lo Sviluppo

(Versione ufficiale tradotta da quella inglese di Giugno 2000)

Premessa

La Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo, Riunita a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, Riaffermando la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente adottata a Stoccolma il 16 giugno 1972 e nell'intento di continuare la costruzione iniziata con essa, Allo scopo di instaurare una nuova ed equa partnership globale, attraverso la creazione di nuovi livelli di cooperazione tra gli Stati, i settori chiave della società ed i popoli, Operando in direzione di accordi internazionali che rispettino gli interessi di tutti e tutelino l'integrità del sistema globale dell'ambiente e dello sviluppo, Riconoscendo la natura integrale ed interdipendente della Terra, la nostra casa,

Proclama

Principio 1

Gli esseri umani sono al centro delle preoccupazioni relative allo sviluppo sostenibile. Essi hanno diritto ad una vita sana e produttiva in armonia con la natura.

Principio 2

Conformemente alla Carta delle Nazioni ed ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale.

Principio 3

Il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in modo da soddisfare equamente le esigenze relative all'ambiente ed allo sviluppo delle generazioni presenti e future.

Principio 4

Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente costituirà parte integrante del processo di sviluppo e non potrà essere considerata separatamente da questo.

Principio 5

Tutti gli Stati e tutti i popoli coopereranno al compito essenziale di eliminare la povertà, come requisito indispensabile per lo sviluppo sostenibile, al fine di ridurre le disparità tra i tenori di vita e soddisfare meglio i bisogni della maggioranza delle popolazioni del mondo.

Principio 6

Si accorderà speciale priorità alla situazione ed alle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più vulnerabili sotto il profilo ambientale. Le azioni internazionali in materia di ambiente e di sviluppo dovranno anche prendere in considerazione gli interessi e le esigenze di tutti i paesi.

Principio 7

Gli Stati coopereranno in uno spirito di partnership globale per conservare, tutelare e ripristinare la salute e l'integrità dell'ecosistema terrestre. In considerazione del differente contributo al degrado ambientale globale, gli Stati hanno responsabilità comuni ma differenziate. I paesi sviluppati riconoscono la responsabilità che incombe loro nel perseguimento internazionale dello sviluppo sostenibile date le pressioni che le loro società esercitano sull'ambiente globale e le tecnologie e risorse finanziarie di cui dispongono.

Principio 8

Al fine di pervenire ad uno sviluppo sostenibile e ad una qualità di vita migliore per tutti i popoli, gli Stati dovranno ridurre ed eliminare i modi di produzione e consumo non sostenibili e promuovere politiche demografiche adeguate.

Principio 9

Gli Stati dovranno cooperare al fine di rafforzare le capacità istituzionali endogene per lo sviluppo sostenibile, migliorando la comprensione scientifica mediante scambi di conoscenze scientifiche e tecnologiche e facilitando la preparazione, l'adattamento, la diffusione ed il trasferimento di tecnologie, comprese le tecnologie nuove e innovative.

Principio 10

Il modo migliore di trattare le questioni ambientali e' quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli. Al livello nazionale, ciascun individuo avrà adeguato accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in possesso delle pubbliche autorità, comprese le informazioni relative alle sostanze ed attività pericolose nelle comunità, ed avrà la possibilità di partecipare ai processi decisionali. Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente disponibili le informazioni. Sarà assicurato un accesso effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi, compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo.

Principio 11

Gli Stati adotteranno misure legislative efficaci in materia ambientale. Gli standard ecologici, gli obiettivi e le priorità di gestione dell'ambiente dovranno riflettere il contesto ambientale e di sviluppo nel quale si applicano. Gli standard applicati da alcuni paesi possono essere inadeguati per altri paesi, in particolare per i paesi in via di sviluppo, e imporre loro un costo economico e sociale ingiustificato.

Principio 12

Gli Stati dovranno cooperare per promuovere un sistema economico internazionale aperto e favorevole, idoneo a generare una crescita economica ed uno sviluppo sostenibile in tutti i paesi ed a consentire una lotta pi efficace ai problemi del degrado ambientale. Le misure di politica commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto possibile, su un consenso internazionale.

Principio 13

Gli Stati svilupperanno il diritto nazionale in materia di responsabilità e risarcimento per i danni causati dall'inquinamento e altri danni all'ambiente e per l'indennizzo delle vittime. Essi coopereranno, in modo rapido e più determinato, allo sviluppo progressivo del diritto

internazionale in materia di responsabilità e di indennizzo per gli effetti nocivi del danno ambientale causato da attività svolte nell'ambito della loro giurisdizione o sotto il loro controllo in zone situate al di fuori della loro giurisdizione.

Principio 14

Gli Stati dovranno cooperare efficacemente per scoraggiare o prevenire la ricollocazione o il trasferimento in altri Stati di tutte le attività e sostanze che provocano un grave degrado ambientale o si dimostrano nocive per la salute umana.

Principio 15

Al fine di proteggere l'ambiente, gli Stati applicheranno largamente, secondo le loro capacità, il Principio di precauzione. In caso di rischio di danno grave o irreversibile, l'assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il degrado ambientale.

Principio 16

Le autorità nazionali dovranno adoprarsi a promuovere l'"internalizzazione" dei costi per la tutela ambientale e l'uso di strumenti economici, considerando che, in linea di principio, e' l'inquinatore a dover sostenere il costo dell'inquinamento, tenendo nel debito conto l'interesse pubblico e senza alterare il commercio e le finanze internazionali.

Principio 17

La valutazione d'impatto ambientale, come strumento nazionale, sarà effettuata nel caso di attività proposte che siano suscettibili di avere effetti negativi rilevanti sull'ambiente e dipendano dalla decisione di un'autorità nazionale competente.

Principio 18

Gli Stati notificheranno immediatamente agli altri Stati ogni catastrofe naturale o ogni altra situazione di emergenza che sia suscettibile di produrre effetti nocivi imprevisi sull'ambiente di tali Stati. La comunità internazionale compirà ogni sforzo per aiutare gli Stati così colpiti.

Principio 19

Gli Stati invieranno notificazione previa e tempestiva agli Stati potenzialmente coinvolti e comunicheranno loro tutte le informazioni pertinenti sulle attività che possono avere effetti transfrontalieri seriamente negativi sull'ambiente ed avvieranno fin dall'inizio con tali Stati consultazioni in buona fede.

Principio 20

Le donne hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo. La loro piena partecipazione e' quindi essenziale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

Principio 21

La creatività, gli ideali e il coraggio dei giovani di tutto il mondo devono essere mobilitati per creare una partnership globale idonea a garantire uno sviluppo sostenibile e ad assicurare a ciascuno un futuro migliore.

Principio 22

Le popolazioni e comunità indigene e le altre collettività locali hanno un ruolo vitale nella gestione dell'ambiente e nello sviluppo grazie alle loro conoscenze e pratiche tradizionali.

Gli Stati dovranno riconoscere la loro identità, la loro cultura ed i loro interessi ed accordare ad esse tutto il sostegno necessario a consentire la loro efficace partecipazione alla realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

Principio 23

L'ambiente e le risorse naturali dei popoli in stato di oppressione, dominazione ed occupazione saranno protetti.

Principio 24

La guerra esercita un'azione intrinsecamente distruttiva sullo sviluppo sostenibile. Gli Stati rispetteranno il diritto internazionale relativo alla protezione dell'ambiente in tempi di conflitto armato e coopereranno al suo progressivo sviluppo secondo necessità.

Principio 25

La pace, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente sono interdipendenti e indivisibili.

Principio 26

Gli Stati risolveranno le loro controversie ambientali in modo pacifico e con mezzi adeguati in conformità alla Carta delle Nazioni Unite.

Principio 27

Gli Stati ed i popoli coopereranno in buona fede ed in uno spirito di partnership all'applicazione dei principi consacrati nella presente Dichiarazione ed alla progressiva elaborazione del diritto internazionale in materia



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO TERRITORIO E TUTELA DELL' AMBIENTE
SETTORE 05 - BONIFICHE E RECUPERO AREE DEGRADATE - CONTRASTO
ALL'INQUINAMENTO - SANZIONI AMBIENTALI**

Assunto il 13/07/2022

Numero Registro Dipartimento 966

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 7920 DEL 14/07/2022

Oggetto: REALIZZAZIONE DEL CATASTO REGIONALE DELLE SORGENTI DI CAMPO ELETTRICO, MAGNETICO ED ELETTROMAGNETICO E DISPOSIZIONI ATTUATIVE (ART.9 LEGGE N. 36_2001)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE

VISTA la legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante “*Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale*” ed in particolare l’art. 28 che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999 recante “*adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla L. R. 7/96 e dal D.lgs. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni*”;

VISTO il Decreto n. 354 del 24/6/1999 del Presidente della Regione recante “*separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione*” e ss. mm. ii.;

VISTO il Decreto n. 206 del 15/12/2000 del Presidente della Regione recante “*DPGR n. 354 del 24/06/1999, ad oggetto “Separazione dell’attività Amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione – rettifica”*”;

VISTA la D.G.R. n. 159 del 20/04/2022 rubricata “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n. 9*”;

VISTA la D.G.R. n. 163 del 30/04/2022 rubricata “*Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta regionale - approvazione regolamento di riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale. Modifica regolamento regionale 20 aprile 2022, n. 3*”;

VISTO il D.P.G.R. n. 47 del 04/05/2022 di conferimento dell’incarico di Dirigente Generale reggente del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Giunta della Regione Calabria all’Ing. Salvatore Siviglia;

VISTO il D.D.G. n. 6527 del 18/06/2022 di conferimento dell’incarico di reggenza per la direzione del settore “*Bonifiche e recupero aree degradate – Contrasto all’inquinamento – Sanzioni Ambientali del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente all’Ing. Gabriele Alitto*”;

VISTA la L.R. n. 34 del 2002 e s.m.i e ritenuta la propria competenza;

VISTA la Legge Regionale 3 agosto 1999, n° 20 e s.m.i. con la quale è stata istituita l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Calabria;

VISTA la Legge Regionale del 04 febbraio 2002 n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge n. 36/2001 e s.m.i. “*Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*”, di seguito “*Legge Quadro*”, che detta i principi fondamentali diretti ad assicurare la tutela della salute dei cittadini e dei lavoratori dagli effetti dell’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

VISTO il D.M. 13 febbraio 2014 “*Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente*”, del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

VISTO l’articolo 9, comma 5 della Legge n. 36/2001 e s.m.i. che prevede la concessione di contributi alle Regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attività di controllo e monitoraggio;

VISTO il Decreto Direttoriale RINDEC-2016-0000072 del 28/06/2016, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito “*MATTM*”) ha istituito il “*Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell’intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*” di seguito “*Programma CEM*”, ai fini dell’utilizzo dei contributi previsti dal citato articolo 9 della Legge 36/2001 e s.m.i.;

CONSIDERATO che l’articolo 8, comma 1, lett. d), della predetta Legge 36/2001 stabilisce che le Regioni, devono provvedere alla “*realizzazione e gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all’art. 4, comma 1, lett. c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed*”

elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione”;

TENUTO CONTO che la Regione Calabria, con decreto del Dirigente del Dipartimento Ambiente e Territorio n. 1662 del 23/12/2016 (Registro dei Decreti dei Dirigenti n. 17295 del 28/12/20216) ha istituito un Gruppo di Lavoro che ha predisposto all’uopo le seguenti schede progettuali:

- a) *"Realizzazione di infrastruttura software integrata, denominata CERCAL, per la gestione di un catasto regionale di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ed interscambio dati con il CEN e contestuale georeferenziazione delle sorgenti e delle corrispondenti emissioni elettromagnetiche”;*
- b) *“Potenziamento dei controlli dell'inquinamento elettromagnetico in ambiente urbano”;*

CONSIDERATO che il MATTM, con nota Prot. 7244 del 24/5/2017, ha comunicato l'ammissione al contributo del progetto per l'infrastruttura software per la gestione del catasto, per l'importo di € 127.500,00 (euro centoventisettemilacinquecento/00);

CONSIDERATO che il MATTM, con nota Prot. 7280 del 24/5/2017, ha comunicato l'ammissione al contributo del progetto per le attività di controllo, per un importo pari a € 242.850,00 (euro duecentoquarantaduemilaottocentocinquanta/00);

CONSIDERATO che con Decreto Direttoriale RINDEC-2018-0000163 del 21/11/2018, il MATTM ha istituito il *"Programma di contributi per esigenze di tutela ambientale connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici - Addendum programma CEM”*), ai fini dell'utilizzo dei contributi previsti dal sopra citato articolo 9 della Legge 36/2001 e s.m.i.;

TENUTO CONTO che la Regione Calabria, con nota prot. n. 131240 del 29/03/2019, ha trasmesso al MATTM la scheda progettuale: *“Integrazione alla dotazione strumentale di Arpacal” (Scheda C);*

VISTO che il MATTM, con nota Prot. 13853 del 31/7/2019, ha comunicato l'ammissione al contributo per il progetto *“Integrazione alla dotazione strumentale di Arpacal” (Scheda C)*, per l'importo di € 20.270,00 (euro ventimiladuecentosettanta/00);

CONSIDERATO che la Regione Calabria e l'ARPACAL hanno stipulato apposita Convenzione (Rep. Regione Calabria n. 262 del 26.01.2018 e Rep. ARPACAL n. 1494 del 6.02.2018) e relativo aggiornamento (D.D.G. della Regione Calabria n. 16787 del 23.12.2019 e Rep. ARPACAL n. 152/int. Del 20/02/2020) per la realizzazione delle attività ammesse al contributo del MATTM per la realizzazione dei progetti di cui alle suindicate Schede A, B e C;

VISTO l'ammontare complessivo del contributo del MATTM, relativo alle attività ammesse a finanziamento, che risulta complessivamente pari a € 390.620,00 (euro trecentonovantamilaseicentoventi/00);

TENUTO CONTO CHE non essendo stato individuato un Responsabile del Procedimento tale funzione è assunta dal dirigente generale secondo quanto previsto dall'art. 4 della LR n. 19 del 04/09/2001;

RITENUTO di dover realizzare ai sensi dell'art.9 della legge n. 36/2001 il Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CERCAL), nonché definire gli aspetti tecnico operativi e procedurali per la costituzione e il popolamento del Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, allo scopo di redigere successivamente dei piani di azione finalizzati alla minimizzazione degli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della sopra citata Legge Quadro, per come specificato dall'allegato A parte integrante del presente decreto;

CONSIDERATO CHE sulla base delle convenzioni in essere rep.n. 262/2018 e rep n. 16787/2019, è previsto che l'affidamento della gestione tecnico operativa di CERCAL sia demandata ad ARPACAL;

DATO ATTO che il presente provvedimento costituisce il completamento formale delle attività previste nella summenzionata convenzione e, pertanto, non comporta ulteriori oneri per la Regione Calabria,

DECRETA

per i motivi narrati in premessa che si intendono tutti integralmente confermati quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

di realizzare ai sensi dell'art.9 della legge n. 36/2001, il Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (CERCAL) nonché definire gli aspetti tecnico operativi e procedurali per la costituzione e il popolamento del Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, allo scopo di redigere successivamente dei piani di azione finalizzati alla minimizzazione degli effetti dei campi elettromagnetici sulla popolazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della sopra citata Legge Quadro, per come specificato dall'allegato A parte integrante del presente decreto;

di affidare ad ARPA Calabria la gestione tecnico operativa di CERCAL sulla base delle convenzioni in essere rep.n. 262/2018 e rep n. 16787/2019;

di notificare il presente provvedimento ad ARPA Calabria;

di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 nel rispetto del regolamento UE 216/679;

di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. del 06/04/2011 nel rispetto del regolamento UE 216/679.

Sottoscritta dal Dirigente

GABRIELE ALITTO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

Salvatore Siviglia

(con firma digitale)

ALLEGATO A

A1. REALIZZAZIONE CATASTO REGIONALE DELLE SORGENTI DEI CAMPI ELETTRICI, MAGNETICI ED ELETTROMAGNETICI (CERCAL)

Il Catasto Regionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici è un elemento del Sistema Informativo Regionale Ambientale necessario ad assicurare il coordinamento con il Catasto nazionale previsto dalla Legge 22 febbraio 2001, n. 36 e s.m.i. e dal D.M. 13 febbraio 2014 (Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente).

CERCAL è articolato in:

1. Sezione catasto impianti a radiofrequenze (per l'emittenza radio-televisiva e per la telefonia mobile e radar);
2. Sezione catasto delle linee elettriche di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica ad alta ed altissima tensione appartenenti alla Rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) e gli impianti ad esse collegati.
3. Altre sezioni tecniche funzionali per il corretto aggiornamento e mantenimento del sistema.

I gestori degli impianti, sorgenti di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, preesistenti all'entrata in vigore del presente decreto, provvedono per il primo popolamento a trasmettere ad ARPA Calabria l'elenco degli impianti installati e i relativi dati (localizzazione e dati tecnici e radioelettrici), e successivamente secondo i tempi e le modalità descritte nella sezione A2 del presente allegato.

CERCAL utilizza una piattaforma tecnologica web per permettere ai gestori/possessori di impianti con sorgenti elettromagnetiche, l'utilizzo di funzionalità di inserimento/aggiornamento dei dati relativi agli stessi impianti da autorizzare o già autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione.

ARPA Calabria curerà la gestione tecnica di CERCAL, organizzando il *Catasto regionale dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici*, provvedendo a:

- a) validare ed elaborare le informazioni raccolte;
- b) trasferire i dati al Catasto nazionale (CEN) per conto della Regione Calabria;
- c) fornire supporto informativo qualificato agli altri Enti Pubblici interessati alle tematiche connesse ai campi elettromagnetici.

Il Dirigente del Settore 5 Bonifiche e Recupero Aree degradate Contrasto all'inquinamento Sanzioni Ambientali, del Dipartimento Territorio e Tutela dell'Ambiente è designato Responsabile della Sezione Regionale del Catasto Regionale dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Eventuali risorse economiche derivanti da specifici provvedimenti ministeriali o altre fonti riguardanti la materia di che trattasi, saranno trasferite ad ARPA Calabria sulla base di accordi da definirsi tra le parti.

ARPA Calabria provvederà, secondo il proprio ordinamento, a designare l'organigramma di responsabilità agenziale per garantire le azioni affidata sul Catasto Regionale ed, in particolare, per garantire la qualità del dato da trasferire al livello del Catasto Nazionale.

Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti, ai sistemi ed alle apparecchiature per

usi civili che possono comportare l'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 Ghz., in particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti ad alta ed altissima tensione della rete di trasmissione nazionale ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.

A2. PRESCRIZIONI

A2.1 SEZIONE CATASTO REGIONALE IMPIANTI A RADIOFREQUENZA (HF)

I gestori degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva (RTV, DVB-H, etc.), degli impianti per telefonia mobile, impianti radar ed impianti per la diffusione tramite onde radio dei segnali elettromagnetici e/o impianti assimilabili (es. wi-fi, ponti radio, etc.) sono tenuti a presentare all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACal), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, su formato elettronico e nelle modalità e nei formati da questa stabilite, l'elenco completo degli impianti installati e delle informazioni tecniche previste dal D.M. 13 febbraio 2014.

Fatto salvo quanto stabilito nella sezione A1, i gestori degli impianti previsti dal presente decreto provvedono con cadenza semestrale a fornire ad ARPACal, con le modalità e nei formati da questa stabilite, i dati dei nuovi impianti autorizzati o per i quali sia intervenuta una modificazione soggetta a comunicazione, inclusa l'attivazione. I dati, aggiornati al 31 dicembre ed al 30 giugno di ogni anno, dovranno essere trasmessi, rispettivamente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla scadenza.

Per le finalità del presente decreto, per permettere di mantenere memoria storica delle configurazioni degli impianti fissi a radiofrequenza, le Tabelle "TBL_SORGENTI" della sezione 2.2 di cui all'allegato al D.M. 13 febbraio 2014 deve essere aggiornata nel campo "Stato attivazione". Ogni modifica di impianto comporterà la registrazione di avvenuta disattivazione dell'impianto nella vecchia configurazione e l'inserimento di uno nuovo con la nuova configurazione.

A2.2 SEZIONE CATASTO DELLE LINEE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (ELF)

I proprietari/gestori degli elettrodotti sono tenuti a produrre all'Agenzia Regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria (ARPACal), entro tre mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento, su formato elettronico e nelle modalità e nei formati da questa stabilite, l'elenco completo degli impianti installati e delle informazioni tecniche previste dal D.M. 13 febbraio 2014.

Entro centoottanta giorni dal decorso del termine di cui al precedente capoverso, la Regione Calabria si riserva di commissionare ad ARPACal un programma oneroso di controlli straordinari per la verifica del rispetto dei limiti di cui al D.P.C.M. 8.7.2003, per i soli impianti per i quali detta valutazione non sia già intervenuta in sede di autorizzazione nazionale o regionale e per i quali il controllo risultasse giustificato sulla base del reale posizionamento della sorgente elettromagnetica rispetto a recettori significativi.

Gli Enti gestori delle reti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica aggiornano ogni sei mesi i suddetti dati. I dati, aggiornati al 31 dicembre ed al 30 giugno di ogni anno, dovranno essere trasmessi, rispettivamente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo alla scadenza.

Per le finalità del presente decreto, per permettere di mantenere memoria storica delle configurazioni degli impianti fissi a radiofrequenza, le Tabelle "TBL_IMPIANTI" della sezione 3.2 di cui all'allegato (Definizione della base dati) al D.M. 13 febbraio 2014 devono essere integrate con i campi "Data costruzione", "Data attivazione" e "Data demolizione". Ogni modifica di impianto comporterà la

registrazione di avvenuta disattivazione/demolizione dell'impianto nella vecchia configurazione e l'inserimento di uno nuovo con la nuova configurazione.

A3. PROCEDURA CARICAMENTO DATI TECNICI GESTORI IMPIANTI A RADIOFREQUENZA SISTEMA INFORMATIVO CERCAL.

I gestori degli impianti (SRB e Wi FI, etc.), dovranno alimentare il sistema informativo realizzato per il Catasto regionale CERCAL con accesso via web, previa autenticazione (SPID, CIE o altra forma normativamente ammissibile), per svolgere tutte le procedure previste dalla normativa (inserire nuovi impianti, riconfigurare, attivare o annullare gli esistenti). E' consentito, inoltre, ad ogni gestore la visualizzazione e l'esportazione, in diversi formati, dei dati relativi a tutti i propri impianti ed ove disponibili, dei dati più significativi degli edifici circostanti un impianto. La cancellazione di un impianto è una prerogativa consentita solo all'Amministratore del sistema informativo CERCAL.

La piattaforma applicativa CERCAL verifica la correttezza e la congruenza dei dati inseriti, segnalando errori o dimenticanze e, ove possibile, compilando in automatico alcuni campi.

Attraverso l'applicativo i gestori possono anche richiedere la modifica degli impianti già attivati attraverso la funzionalità 'riconfigurazione'. In questi casi il gestore (all'interno della procedura di richiesta parere ai sensi del D.Lgs. 207/21) inserisce un nuovo impianto nella base dati di CERCAL come riconfigurazione dell'impianto esistente già comunicato (modalità padre-figlio) e, di conseguenza vengono valorizzati i campi relativi all'impianto e al sistema delle antenne; ottenuta l'autorizzazione alla modifica, procede all'attivazione del nuovo impianto. Il legame padre-figlio creato permette automaticamente di dismettere il primo impianto ('padre') e di attivare il secondo (figlio) compilando coerentemente anche i corrispondenti campi relativi alle date.

La piattaforma CERCAL sarà dotata di una funzione per notificare a mezzo mail a tutti gli operatori (gestori e ARPA) le operazioni più significative compiute sulla propria banca dati. Ciò per rendere ancora più efficiente lo scambio di dati e la possibilità di condivisione della banca dati gestita da CERCAL. Alla mail inviata per notificare l'inserimento di un nuovo impianto nella banca dati CERCAL sarà possibile allegare anche lo shapefile (file .shp) degli edifici ove disponibile.

A4. INTERAZIONE CON SISTEMA REGIONALE TELEMATICO SURAP E SISTEMI TELEMATICI DELLA CCIAA

La piattaforma CERCAL non sostituisce le piattaforme messe a disposizione dei Comuni dalla Regione Calabria (sistema SURAP) e dalla CCIAA (sistema imprese in un giorno) per la trasmissione delle istanze e delle integrazioni relative agli adempimenti amministrativi finalizzati all'ottenimento dei pareri ed autorizzazioni di legge per gli impianti che utilizzino sorgenti elettromagnetiche.

CERCAL è finalizzato all'obbligatorio caricamento dei dati anagrafici, tecnici e radioelettrici delle sorgenti elettromagnetiche, per come previsti dal DM 13/02/2014 che ha istituito il Catasto Nazionale delle sorgenti elettromagnetiche (CEN) e quindi, in definitiva, per permettere alla Regione Calabria ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente di effettuare tutti gli adempimenti di messa a disposizione "near real-time" dei dati delle sorgenti elettromagnetiche presenti sul territorio regionale al Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) e ISPRA.

La Regione Calabria si riserva, in caso di intervenuta interoperabilità tra CERCAL ed i sistemi sopra citati (SUARP/Impresa in un giorno), di aggiornare il presente decreto con le nuove modalità tecniche di interazione.

D.M. 13 febbraio 2014 (1).**Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente. (2)**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 marzo 2014, n. 58.

(2) Emanato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 ed in particolare l'art. 7, che attribuisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico, la competenza ad istituire il catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate;

Vista la legge 21 gennaio 1994, n. 61 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare, l'art. 38, il quale istituisce l'APAT (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i Servizi tecnici), nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9 del medesimo decreto legislativo, trasferendo all'APAT le attribuzioni dell'ANPA (Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente), quelle dei Servizi Tecnici Nazionali, istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di quelle del Servizio Sismico Nazionale;

Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», al fine di garantire la razionalizzazione delle strutture tecniche statali, che ha istituito l'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), che sostituisce ad ogni effetto ed ovunque presente le denominazioni APAT, INFS ed ICRAM;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, «Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'art. 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», così come modificato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 159;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, «Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale»;

Vista la Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE), recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32;

Visto l'art. 8 (Sistema informativo e di monitoraggio ambientale) del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997 n. 335 «Regolamento concernente la disciplina delle modalità di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative», così come richiamato dall'art. 7 della legge 22 febbraio 2001, n. 36;

Sentiti il Ministro della salute ed il Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 in merito all'istituzione del Catasto Nazionale;

Decreta:

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente decreto ha lo scopo, ai sensi dell'art. 4, *comma 1, lettera c)* e dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, di istituire il Catasto Nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (di seguito denominate 'sorgenti') e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell'ambiente.

Art. 2. Istituzione del Catasto Nazionale

1. In attuazione dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, il Catasto Nazionale è realizzato nell'ambito del sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335.

2. L'attività di realizzazione e gestione del Catasto Nazionale è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito ISPRA), il quale opera sulla base dei contenuti dell'allegato che costituisce parte integrante al presente decreto.

3. Il Catasto Nazionale è costituito da una base dati informatica la cui struttura è rappresentata nell'allegato al presente decreto contenente le informazioni relative alle sorgenti di cui all'art. 1, *comma 1* del presente decreto.

4. Le modalità di inserimento dei dati relative alle sorgenti di cui all'art. 1, *comma 1* del presente decreto sono indicate nei decreti attuativi ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

5. Ai sensi dell'art. 1, comma 2 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

Art. 3. Finalità del Catasto Nazionale

1. In materia di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, il Catasto Nazionale permette la produzione di informazioni per le attività di monitoraggio e controllo ambientale necessarie a:

- a) fornire supporto alle decisioni riguardante l'ambiente ed il territorio;
- b) consentire di costruire indicatori ed indici di esposizione che forniscano la rappresentazione più efficace dello stato ambientale;
- c) costituire supporto informativo utile per la valutazione d'impatto di nuove singole sorgenti o per la pianificazione complessiva dell'installazione di nuove sorgenti;
- d) fornire supporto alle Pubbliche Amministrazioni in fase di procedimenti autorizzativi in materia di edilizia, in relazione alle fasce di rispetto, ai sensi dell'art. 6, *comma 1* del *DPCM 8 luglio 2003* (50 Hz).

In particolare il Catasto Nazionale dovrà consentire:

- di conoscere l'ubicazione delle sorgenti sul territorio;
- di conoscere le caratteristiche tecniche delle sorgenti;
- l'identificazione dei gestori degli impianti nel rispetto della normativa esistente sulla riservatezza e sulla tutela dei dati personali;
- di costruire le mappe territoriali di campo elettrico e magnetico, per rappresentare lo stato dell'ambiente.

2. Il Catasto Nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) della legge 22 febbraio 2001, n. 36. Il Catasto Nazionale è collegato ai catasti regionali mediante la rete telematica del sistema informativo di cui all'art. 2, *comma 1* del presente decreto. I catasti regionali forniscono al Catasto Nazionale i dati e/o le informazioni di competenza regionale in essi presenti. Il Catasto Nazionale fornisce ai catasti regionali i dati e/o le informazioni inerenti ai dati di competenza nazionale relativi al territorio regionale. È consentito alle regioni e province autonome l'accesso, in modalità di visualizzazione, ai dati presenti nel Catasto Nazionale di loro competenza, secondo le modalità indicate nel d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, con particolare riguardo alle modalità di accesso, segretezza e riservatezza dell'informazione.

Art. 4. Disciplina dell'accesso alle informazioni e gestione dei dati

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce la piena integrazione del Catasto Nazionale nel sistema informativo di cui all'art. 2, *comma 1* del presente decreto secondo le modalità di accesso alle informazioni previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335 e secondo quanto indicato nell'*allegato* al presente decreto.

2. Le informazioni ed i dati contenuti nel Catasto Nazionale sono definiti sulla base degli standard informativi riportati nell'*allegato* al presente decreto. Essi garantiscono omogeneità delle basi dati sia dal punto di vista della tipologia di informazione da acquisire e da gestire, sia da quello della loro struttura relazionale agevolando le modalità di comunicazione delle informazioni tra il livello regionale e quello nazionale. Eventuali aggiornamenti degli standard informativi che si rendano necessari saranno definiti con successivi decreti dirigenziali della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'informazione contenuta nel Catasto Nazionale deve essere messa a disposizione del pubblico e diffusa in formati facilmente consultabili ed accessibili, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 1, 4 ed 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e secondo le procedure autorizzative di accesso indicate nei decreti di modalità di inserimento dei dati di cui all'art. 7, comma 1 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

4. Ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, «il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile», avvalendosi dell'ISPRA.

5. Gli standard informativi ed informatici utilizzati per gestire il Catasto Nazionale e il suo collegamento con i catasti regionali, nonché i protocolli di comunicazione fra i medesimi, saranno definiti ed aggiornati secondo le disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

6. I dati costituenti il Catasto Nazionale saranno resi disponibili, secondo quanto previsto dal comma 3, dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali (DVA) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la pubblicazione sul:

Geoportale Nazionale,

portale della DVA dedicato alle Valutazioni Ambientali,

portale di ISPRA.

Art. 5. Disposizioni finali

1. L'allegato al presente decreto potrà essere modificato con decreto dirigenziale della Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora si dovesse rendere necessario, previa acquisizione del parere dei Ministeri della Salute e dello Sviluppo Economico.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Allegato

Definizione della base dati

1. INTRODUZIONE

Il presente documento descrive la struttura della base di dati che costituisce il Catasto Nazionale indicando il tipo di informazioni e di dati che devono essere contenuti. Essi devono garantire omogeneità delle basi dati sia dal punto di vista della tipologia di informazione da acquisire e da gestire, sia da quello della loro struttura relazionale agevolando le modalità di comunicazione delle informazioni tra il livello regionale e quello nazionale.

Le informazioni sulle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici consentono di rappresentare lo stato dell'ambiente anche mediante la produzione di mappe tematiche territoriali e l'utilizzo di modelli di previsione di campo.

Le informazioni sono relative a:

- sorgenti a radiofrequenze quali impianti per telecomunicazione (stazioni radio base per telefonia mobile, trasmettitori radiotelevisivi, ponti radio ecc.) e radar,
- sorgenti a frequenze ELF di maggiore interesse per l'impatto sull'esposizione della popolazione e, più in generale, sull'ambiente ed il territorio: linee elettriche di distribuzione e trasporto dell'energia elettrica ad alta ed altissima tensione relative alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e gli impianti ad esse collegati.

2. STRUTTURA DELLA BASE DATI - SORGENTI A RADIOFREQUENZE

La base dati contiene informazioni di dettaglio riguardanti le sorgenti a radiofrequenze di maggiore interesse in relazione all'inquinamento elettromagnetico prodotto in ambiente quali impianti per telecomunicazione (stazioni radio base per telefonia mobile, trasmettitori radiotelevisivi, ponti radio ecc.) e radar.

Le informazioni contenute nella base dati consentono, in particolare, di:

- localizzare gli impianti sul territorio,
- individuarne i proprietari e gestori,
- determinare teoricamente, con opportuni modelli di calcolo, le emissioni elettromagnetiche ed il loro impatto sul territorio.

La tipologia di dati da gestire e le strutture relazionali da costituire sono quindi le seguenti:

- dati anagrafici e legali dei gestori;
- dati anagrafici e geografici del sito;
- caratteristiche fisiche dei sistemi irradianti, compresi i diagrammi di irraggiamento orizzontale e verticale.

Prima di procedere alla descrizione delle base dati si riporta il glossario dei termini utilizzati.

2.1 Glossario base dati radiofrequenze

Sorgente

Elemento del catasto a cui sono associate la maggior parte o la totalità delle informazioni elettriche che permettono di calcolare il campo generato. Si suddividono in tre classi: sorgenti radar, sorgenti radiotelevisive e sorgenti di telefonia mobile, avendo ciascuna delle caratteristiche peculiari. Fisicamente una sorgente può essere composta da uno o più elementi radianti (ossia può essere un sistema di antenne elementari), purché il sistema complessivo sia caratterizzato da grandezze elettriche univoche (un solo valore di potenza, una direzione di massimo irraggiamento, un solo valore di tilt).

Per quanto riguarda le sorgenti di telefonia mobile (SRB Stazioni Radio Base) e radar, la sorgente costituisce l'elemento minimo del catasto, mentre per gli impianti radio-TV è possibile scendere ad un livello maggiore di dettaglio definendo l'antenna elementare.

Definizione delle informazioni tecniche associate alla sorgente:

FREQUENZA = frequenza di trasmissione della portante radio per la radiofonia (AM/FM). Banda di frequenza (es. 900 GSM, 900 UMTS, 1800 DCS, 2000 UMTS, ecc.) per la telefonia mobile. Per le trasmissioni radio digitali (DAB) e televisive (DVB) si fa riferimento al centro banda.

DIREZIONE = direzione di massimo irraggiamento in gradi rispetto al nord, cioè la direzione in cui risulta puntare il lobo principale del diagramma di radiazione.

TILT MECCANICO = inclinazione fisica dell'antenna rispetto al piano orizzontale, espressa in

gradi (il tilt è positivo se l'antenna è rivolta verso il suolo).

POTENZA = potenza al connettore d'antenna in Watt (potenza autorizzata per singolo settore per le SRB di telefonia mobile).

ALTEZZA DEL CENTRO ELETTRICO = altezza in metri sul livello del suolo (m s.l.s.) del centro elettrico dell'antenna rispetto alla base di installazione.

NUMERO PORTANTI = negli impianti che erogano servizi di comunicazione digitale mobile quali quelli per telefonia mobile (es. GSM, DCS, UMTS, LTE) è il numero di portanti che possono essere attivate per ciascuna sorgente.

TILT ELETTRICO = inclinazione, espressa in gradi e rispetto al piano orizzontale, della direzione di massimo irraggiamento dell'antenna in condizioni di tilt meccanico nullo (il tilt è positivo se l'antenna è rivolta verso il suolo).

GUADAGNO = rapporto (espresso in dBi) tra la potenza irradiata da un'antenna nella direzione di massimo irraggiamento e la potenza che irradierebbe un'antenna isotropa nella stessa direzione se fosse alimentata con la stessa potenza.

DIAGRAMMA D'ANTENNA = indicazione, sui due piani orizzontale e verticale, dei valori di attenuazione (espressi in dB) rispetto alla direzione di massimo irraggiamento.

POLARIZZAZIONE = polarizzazione del vettore campo elettrico generato da una certa tipologia di antenna (orizzontale, verticale, $\pm 45^\circ$, ecc.).

Nel caso dell'antenna elementare, oltre ai parametri sopra definiti, è necessario introdurre:

FASE = fase di alimentazione della singola antenna all'interno della schiera.

Sostegno

Il sostegno è l'elemento di supporto meccanico per uno o più impianti di teleradiocomunicazione. È individuato geograficamente da una coppia di coordinate e dalla sua quota sul livello del mare, misurata alla base del sostegno.

Impianto

La definizione dell'entità "impianto" è differente a seconda della tipologia.

Per impianto di telefonia mobile (SRB) si intende l'insieme di sorgenti appartenenti ad uno specifico concessionario (gestore) ed installato in un determinato punto del territorio, su sostegno.

Per impianto radio-TV si intende invece l'elemento associabile ad una determinata frequenza di trasmissione, installato in un determinato punto del territorio, su sostegno.

Tipo servizio

Indica la tipologia del sistema di trasmissione implementato; ad esempio: FM/AM/DAB per le radio GSM/DCS/UMTS per la telefonia, analogico/DVB-T per la televisione.

Concessionario

Soggetto titolare di autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni (di cui all'art. 25 del *d.lgs.259/2003*) e titolato a richiedere parere ARPA/APPA e autorizzazione all'installazione per un determinato impianto. All'interno dell'autorizzazione generale, il concessionario/licenziatario è anche titolare del diritto d'uso della frequenza (quando l'uso delle frequenze radio è subordinato alla concessione dello stesso - art. 27 del *d.lgs.259/2003*). Corrisponde di norma:

- al proprietario dell'emittente nel caso di impianti radiotelevisivi tradizionali;
- al gestore degli impianti di telefonia mobile;
- agli operatori di rete o comunque ai titolari del diritto di installazione ed esercizio di impianti per la diffusione di segnali di altre emittenti, come nel caso degli impianti radiotelevisivi di tipo digitale.

Marchio

Denominazione con cui viene identificato ogni segnale diffuso da un impianto.

Proprietario

Soggetto titolare del marchio.

2.2 Informazioni necessarie al Catasto Nazionale

Nel corrente paragrafo, vengono elencate le informazioni richieste per l'alimentazione del Catasto Nazionale delle Sorgenti di Campo Elettrico, Magnetico ed Elettromagnetico:

Tabella TBL_SORGENTI

Informazioni comuni a tutte le tipologie di sorgente e poste in relazione con:

- l'impianto di appartenenza;
- la tipologia del servizio;
- il nome del marchio trasmesso;
- la tipologia di antenna tipo utilizzata.

Nome Campo	Nota
ID_SORGENTE	Identificativo progressivo
FK_IMPIANTO	Puntatore a TBL_IMPIANTI
DIREZIONE	Gradi
FREQUENZA1	Banda per le SRB (es. 900 GSM, 900 UMTS, 1800 DCS, 2000 UMTS, ecc.), portante video TV, portante Radio analogica, centro banda DAB e DVB, ecc. (MHz)
FREQUENZA2	Portante audio TV, ecc. (MHz)
POTENZA_AUTORIZ	Potenza al connettore d'antenna (W)
GUADAGNO	dBi
TILT_COMPLESSIVO1	(opzionale) Gradi
TILT_MECCANICO	Gradi
TILT_ELETTRICO	Gradi
CENTRO_EL_X2	(opzionale) Distanza X dal centro sostegno (metri)
CENTRO_EL_Y2	(opzionale) Distanza Y dal centro sostegno (metri)
CENTRO_EL_Z	Altezza da terra del centro elettrico (metri)
STATO_ATTIVAZIONE	0 Non Attivo, 1 Attivo, 2 Non determinato
FK_TIPO_SERVIZIO	Puntatore alla tabella tipologia del servizio: ad esempio telefonia cellulare (GSM, DCS, UMTS, LTE, ecc.), sistemi di comunicazione mobili (DVB-H), radiofonia, ecc.
FK_ANTENNA_TIPO	Puntatore all'antenna Tipo

1 Questo campo è opzionale e da compilare solo quando non è disponibile il dato sui tilt elettrico e meccanico

2 Questi campi sono opzionali e si riferiscono alle coordinate di un piano cartesiano posto ortogonalmente alla direzione del sostegno (asse Z), con l'asse Y nella direzione del Nord geografico e l'asse X nella direzione dell'Est geografico.

Tabella TBL_SORGENTI_RADAR

La tabella specifica le informazioni peculiari delle sorgenti di tipo radar.

Nome Campo	Nota
FK_SORGENTE	Puntatore a TBL_SORGENTI
FK_MODALITA_O	Puntatore a TBL_MODALITA_O
VELOCITA_ANGOLARE	Radianti/secondi
DURATA_IMPULSI	Secondi
PERIODO_RIPET_IMPULSI	Secondi
FK_MODALITA_V	Puntatore a TBL_MODALITA_V
PERIODO_BRANDEGGIO	Secondi
FK_TIPO_MODALITAZIONE	Puntatore a TBL_TIPO_MODALITAZIONE

Tabella TBL_SORGENTI_SRB

La tabella specifica le informazioni peculiari delle sorgenti di tipo SRB.

Nome Campo	Nota
FK_SORGENTE	Puntatore a TBL_SORGENTI
FK_POLARIZZAZIONE	Puntatore a TBL_TIPO_POLARIZZ
PORTANTI1	(opzionale) N° portanti autorizzate

1 Questo campo è opzionale, in quanto la sua comunicazione non è prevista dal d.lgs.259/2003 ed è quindi da compilare solo quando disponibile (ad es. laddove la sua comunicazione sia prevista da vigenti Leggi Regionali)

Tabella TBL_SORGENTI_RTV_e_DVB-H

La tabella specifica le informazioni peculiari delle sorgenti di tipo RadioTelevisivo.

Nome Campo	Nota
FK_SORGENTE	Puntatore a TBL_SORGENTI
FK_POLARIZZAZIONE	Puntatore a TBL_TIPO_POLARIZ
FK_TIPO_MODULAZIONE	Puntatore a TBL_TIPO_MODULAZIONE

Tabella TBL_SOSTEGNI

La tabella dei sostegni specifica le caratteristiche geografiche e anagrafiche degli elementi che ospitano gli impianti.

Nome Campo	Note
ID_SOSTEGNO	Identificativo progressivo
FK_COMUNE	Puntatore a TBL_COMUNI
VIA_CIVICO	Nome della strada comprensivo di numero civico
COORD_X	Coordinata Est UTM/WGS842
COORD_Y	Coordinata Nord UTM/WGS842
COORD_Z	Quota slm1
FUSO	Fuso di riferimento

1 La quota s.l.m. è la quota ortometrica rispetto al geoide (quota ellissoidica misurata con GPS meno ondulazione del geoide)

2 Il dato sulla geo-referenziazione può essere espresso anche in sistemi di riferimento differenti, tenendo conto ad esempio dei dati storici presenti in archivi già popolati. In questi casi verrà gestita la conversione in UTM/WGS84 al livello di gestione del Catasto Nazionale.

Tabella TBL_IMPIANTI

La tabella degli impianti specifica per ogni impianto il codice identificativo del sostegno che lo ospita, quello del concessionario delle frequenze utilizzate e la tipologia dell'impianto.

Nome Campo	Note
ID_IMPIANTO	Identificativo progressivo
FK_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_SOSTEGNI

FK_CONCESSIONARIO	Puntatore a TBL_SOGGETTI
FK_TIPO_IMPIANTO	Puntatore a TBL_TIPO_IMPIANTO
CODICE	Codice Impianto fornito dal gestore

Tabella TBL_SOGGETTI

La tabella dei concessionari raccoglie tutte le informazioni anagrafiche relative ai soggetti che detengono la concessione delle frequenze utilizzate.

Nome Campo	Note
ID_SOGGETTO	Identificativo progressivo
RAG_SOCIALE	Ragione Sociale
INDIRIZZO	Indirizzo sede
CAP	CAP
COMUNE	Comune Sede
PROVINCIA	Provincia
PARTITA_IVA	Partita IVA
FL_CONCESSIONARIO	Indica se il soggetto è un concessionario di frequenza
FL_PROPRIETARIO	Indica se il soggetto è un proprietario di marchi

Tabella TBL_MARCHI

La tabella specifica il nome dei marchi utilizzati nei segnali trasmessi e la relativa proprietà.

Nome Campo	Note
ID_MARCHIO	Identificativo progressivo
DENOMINAZIONE	Nome Marchio
FK_TIPO_EMITTENTE	Puntatore a TBL_TIPO_IMPIANTO
FK_PROPRIETARIO	Puntatore a TBL_SOGGETTI

Tabella TBL_RLZ_MARCHI

La tabella gestisce la relazione tra la tabella delle sorgenti e la tabella dei marchi, anche nel caso di marchi multipli associati ad una frequenza di trasmissione (es. TV digitale).

Nome Campo	Note
FK_SORGENTE	Puntatore a TBL_SORGENTI
FK_MARCHIO	Puntatore a TBL_MARCHI

Tabella TBL_ANTENNE_TIPO

La tabella specifica le caratteristiche del diagramma di irradiazione bidimensionale delle antenne tipo utilizzate per semplificare la gestione del catasto.

Nome Campo	Note
ID_ANTENNA_TIPO	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Descrizione Antenna
DIAGRAMMAR_H	Attenuazioni diagramma orizzontale
DIAGRAMMA_V	Attenuazioni diagramma verticale

Tabella TBL_ANTENNE_ELEM

La tabella specifica le caratteristiche tecniche delle antenne elementari, nel caso in cui venga gestito questo livello di informazione.

Nome Campo	Note
ID_ANTENNA	Identificativo progressivo
FK_SORGENTE_RTV	Puntatore a TBL_SORGENTI_RTV_e_DVB-H
DIR_IRRAGGIAMENTO	Direzione irraggiamento (gradi)
POTENZA_CONN	Potenza al connettore d'antenna elementare (W)
TILT_MECCANICO	Tilt meccanico in gradi
FASE	Fase di alimentazione
CENTRO_EL_X	Distanza X dal centro sorgente (metri)
CENTRO_EL_Y	Distanza Y dal centro sorgente (metri)
CENTRO_EL_Z	Altezza da terra del centro elettrico (metri)
FK_ANTENNA_TIPO	Puntatore a TBL_ANTENNE_TIPO

Tabella TBL_TIPO_SERVIZIO

La tabella specifica le possibili tipologie di servizio fornito (es. GSM, Tv analogica, DVBT, ecc.).

Nome Campo	Note
ID_TIPO_SERVIZIO	Identificativo progressivo
FK_TIPO_IMPIANTO	Puntatore a TBL_TIPO_IMPIANTO
DESC_SERVIZIO	Descrizione

Valori consentiti:

ID_TIPO_SERVIZIO	DESC_SERVIZIO	FK_TIPO_IMPIANTO
1	GSM	1
2	GSM-R	1
3	DCS	1
4	UMTS	1
5	PONTE RADIO	1
6	Wi-Max	1
7	DVB-H	1
8	ALTRO	1

9	FM	2
10	AM	2
11	LW	2
12	SW	2
13	MW	2
14	DAB	2
15	DRM	2
16	PONTE RADIO	2
17	ALTRO	2
18	TV ANALOGICA	3
19	DVB-T	3
20	DVB-H	3
21	PONTE RADIO	3
22	SATELLITARE	4
23	ALTRO	4
24	RICERCA ORIZZONTALE	5
25	INSEGUIMENTO_O_QUOTA	5
26	METEO	5
27	RADIOFARO	5
28	CIVILE	5
29	ALTRO	5
30	PONTE RADIO	6
31	PASSIVO-SPECCHIO	6

Tabella TBL_MODALITÀ_O

La tabella specifica le possibili tipologie di modalità Orizzontale delle sorgenti di tipo Radar.

Nome Campo	Note
ID_MODALITÀ_O	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Tipo Modo Orizzontale

Valori consentiti:

ID_MODALITÀ_O	DESCRIZIONE
1	FISSO
2	ROTANTE

Tabella TBL_MODALITÀ_V

La tabella specifica le possibili tipologie di modalità Verticale delle sorgenti di tipo Radar.

Nome Campo	Note
------------	------

ID_MODO_V	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Tipo Modo Verticale

Valori consentiti:

ID_MODO_V	DESCRIZIONE
1	BRANDEGGIO
2	IMPRECISATO

Tabella TBL_TIPO_MODULAZIONE

La tabella specifica le possibili tipologie di modulazione per le sorgenti radio e radar.

Nome Campo	Note
ID_MODULAZIONE	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Tipo Modulazione

Valori consentiti:

ID_MODULAZIONE	DESCRIZIONE
1	AM
2	FM
3	PULSE
4	DAB
5	DVB
9	ALTRO

Tabella TBL_TIPO_POLARIZZ

La tabella specifica le possibili tipologie di polarizzazione dei segnali.

Nome Campo	Note
ID_POLARIZZ	Identificativo progressivo
DESC_POLARIZZ	Tipo Polarizzazione

Valori consentiti:

ID_POLARIZZ	DESC_POLARIZZ
1	ORIZZONTALE

2	VERTICALE
3	INCROCIATA
4	DOPPIA

Tabella TBL_TIPO_IMPianto

La tabella specifica le tipologie di impianto.

Nome Campo	Note
ID_TIPO_IMPianto	Identificativo progressivo
DESC_TIPO_IMPianto	Descrizione tipologia impianto

Valori consentiti:

ID_TIPO_IMPianto	DESC_TIPO_IMPianto
1	TELEFONIA e DVB-H
2	RADIOFONIA
3	TELEVISIONE e DVB-T
4	ALTRO
5	RADAR
6	PONTE RADIO
7	WiFi
8	WiMAX

Tabella TBL_COMUNI

La tabella contiene l'elenco dei comuni di tutta l'Italia, secondo la codifica ISTAT, ed è messa in relazione con la provincia di appartenenza.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_COMUNE	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Comune
FK_PROVINCIA	Puntatore a TBL_PROVINCE

Tabella TBL_PROVINCE

La tabella contiene l'elenco di tutte le province italiane, secondo la codifica ISTAT, ed è messa in relazione con la regione di appartenenza.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_PROVINCIA	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Provincia

SIGLA	Sigla
FK_REGIONE	Puntatore a TBL_REGIONI

Tabella TBL_REGIONI

La tabella contiene l'elenco di tutte le regioni italiane, secondo la codifica ISTAT.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_REGIONE	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Regione

3. STRUTTURA DELLA BASE DATI - ELF

In questa sezione del catasto vengono trattate le sorgenti di campo elettrico e magnetico a frequenze ELF di maggiore interesse per l'impatto sull'esposizione della popolazione e, più in generale, sull'ambiente ed il territorio: linee elettriche di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica ad alta ed altissima tensione appartenenti alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) e gli impianti ad esse collegati.

L'entità principale su cui è basata la struttura della base dati è la linea (suddivisa, a sua volta, in tronchi, tratte e campate) intesa come un insieme di sostegni e relativi conduttori appartenenti ad uno specifico gestore ed installati in un determinato punto del territorio. Tale entità viene normalmente definita attraverso le caratteristiche anagrafiche o geografiche consentendo successivamente di entrare nel dettaglio ed accedere alle caratteristiche fisiche di ogni suo elemento.

Le tipologie di dati da gestire e le relazioni da costituire interessano i seguenti dati:

- dati anagrafici e legali dei gestori;
- dati anagrafici della linea;
- dati anagrafici e geografici dell'impianto, sostegno, tronco, tratta e campata;
- caratteristiche fisiche dell'impianto, sostegno, tronco, tratta e campata.

Le informazioni previste per la base dati consentono:

- la localizzazione delle sorgenti sul territorio per mezzo di sistemi GIS;
- il calcolo dei campi elettrici e magnetici generati;
- la rappresentazione dei campi elettrici e magnetici calcolati sul territorio.

Le informazioni contenute nella base dati consentono di determinare le fasce di rispetto previste dal *DPCM 08/07/2003*(art. 6).

Prima di procedere alla descrizione delle base dati si riporta il glossario dei termini utilizzati.

3.1 Glossario base dati frequenze ELF

RETE ELETTRICA AT /AAT

Insieme di linee e impianti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica ad alta (AT) ed altissima (AAT) tensione relativi alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN).

Le entità principali della rete elettrica AT/AAT sono: la linea (a sua volta suddivisa in tronchi, tratte e campate), i sostegni e gli impianti.

LINEA (o TERNA)

Le linee corrispondono ai collegamenti metallici aerei o in cavo, delimitati da organi di manovra, che permettono di unire due o più impianti allo stesso livello di tensione.

Le linee a tre o a più estremi sono sempre definite come più tronchi di linea a due estremi.

Gli organi di manovra connettono tra loro componenti delle rete (es. interruttori, sezionatori, ...) e permettono di interrompere il passaggio di corrente.

TRONCO

I tronchi di linea corrispondono ai collegamenti metallici che permettono di unire fra loro due impianti gestiti allo stesso livello di tensione (compresi gli allacciamenti).

Si definisce tronco fittizio il tronco che unisce due impianti adiacenti.

TRATTA

La tratta è una porzione di tronco di linea ed è composta da una sequenza di campate contigue aventi caratteristiche omogenee di tipo elettrico, meccanico (es. tipologia del conduttore, configurazione spaziale dei conduttori sui tralicci, tratta singola/doppia/ammazzettata...) e relative alla proprietà e appartenenza alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). Ad ogni variazione delle caratteristiche si individua una nuova tratta.

CAMPATA


La campata è l'elemento minimo di una linea elettrica; è sottesa tra due sostegni o tra un sostegno e un portale (ultimo sostegno già all'interno dell'impianto).

SOSTEGNO

Il sostegno è l'elemento di supporto meccanico della linea, sia essa aerea o interrata. I sostegni possono essere: sostegni aerei (o tralicci), punti di giunzione, portali, sostegni porta terminali.

- Sostegno aereo (o traliccio)

È l'elemento di sostegno delle campate delle linee aeree; una particolare tipologia di sostegno aereo è rappresentato dall'"allacciamento" che funge da nodo elettrico e quindi da estremo di più tronchi di linea (si veda definizione Allacciamento alla voce Impianto). Per le linee aeree il "centro sostegno" è il punto di intersezione tra l'asse verticale del sostegno e il piano orizzontale passante per il punto di sospensione più basso (nella figura seguente coincide con l'origine del sistema di riferimento).



Sistema di riferimento del sostegno

- Punto di giunzione

È l'estremo delle campate interrate (o in cavo) cioè il punto in cui si collegano due spezzoni di cavo. Ogni giunzione è ispezionabile attraverso un suo pozzetto d'ispezione.

- Portale

È l'ultimo sostegno di una linea, posizionato già all'interno dell'impianto.

- Sostegno porta terminali

È il sostegno per il passaggio linea aerea/interrata.

IMPIANTO

Nell'ambito di una rete elettrica l'impianto corrisponde ad un'officina elettrica destinata, simultaneamente o separatamente, alla produzione, allo smistamento, alla regolazione ed alla modifica (trasformazione e/o conversione) dell'energia elettrica transitante in modo da renderla adatta a soddisfare le richieste della successiva fase di destinazione. Gli impianti possono essere: centrali di produzione, stazioni elettriche, cabine di trasformazione primaria, cabine utente AT. Inoltre rientrano in questa categoria anche quelle stazioni talvolta chiamate "di allacciamento".

- Centrale di produzione idroelettrica: impianto che trasforma l'energia dell'acqua di un fiume o di uno sbarramento in energia elettrica. Una centrale idroelettrica può comprendere una o più unità di generazione (unità/gruppi), anche se separate, di proprietà e/o controllate dallo stesso produttore e/o autoproduttore.

- Centrale di produzione termoelettrica: impianto che trasforma l'energia termica dei combustibili in energia elettrica attraverso la creazione di vapore o utilizzando i gas derivati dalla combustione.

- Stazione di trasformazione primaria: impianto in cui avviene la trasformazione da AAT ad AT.

- Sezionamento: impianto in cui entra una linea ad un determinato livello di tensione (AAT o AT) ed escono più linee allo stesso livello di tensione.

- Cabina di trasformazione primaria: stazione elettrica dove si effettua la trasformazione dell'energia elettrica da Alta Tensione a Media Tensione.

- Cabina Utente AT: impianto elettrico che alimenta uno o più stabilimenti industriali.

- Allacciamento: è il nodo elettrico che costituisce una giunzione tra più tronchi appartenenti ad una stessa linea elettrica. Nella maggior parte dei casi coincide con un sostegno aereo, mentre in rari casi l'allacciamento può essere realizzato a metà di una campata.

SEZIONE

Per sezione si intende un insieme di sbarre allo stesso livello di tensione elettricamente connettabili tramite organi di manovra.

3.2 Informazioni necessarie al Catasto Nazionale

Nel seguente paragrafo vengono elencate le informazioni richieste per l'alimentazione del Catasto Nazionale delle Sorgenti di Campo Elettrico, Magnetico ed Elettromagnetico.

Tabella TBL_SOGGETTI

La tabella dei soggetti consente di specificare le informazioni anagrafiche di ciascun gestore di linea, proprietario di impianti, proprietario di tratte, proprietario di sostegno.

Nome Campo	Note
ID_SOGGETTO	Identificativo progressivo
RAG_SOCIALE	Ragione Sociale
CAP	CAP
COMUNE	Comune della sede (anche estero)
INDIRIZZO	Indirizzo Sede
PROVINCIA	Provincia Sede
NAZIONE	Nazione Sede se diversa da Italia
LEGALE_RAPP	Nominativo Legale rappresentante
PARTITA_IVA	Partita IVA

FL_GESTORE	Indica se il soggetto è un Gestore
FL_PROPRIETARIO	Indica se il soggetto è un Proprietario

Tabella TBL LINEE

La tabella delle linee specifica, per ogni linea, il codice terna utilizzato dal gestore, la denominazione della linea, la tipologia della corrente trasportata e la tensione nominale.

Nome Campo	Note
ID_LINEA	Identificativo progressivo
DENOMINAZIONE	Nome Linea
COD_TERNA	Codice identificativo della linea, dato dal gestore
FL_AC	Tipo corrente: 0 Alternata, 1 Continua
TENSIONE	Valore tensione nominale espressa in kV

Tabella TBL_TRONCHI

La tabella dei tronchi specifica, per ogni tronco, il codice di identificazione utilizzato dal gestore, l'identità del gestore di appartenenza e definisce le stazioni poste agli estremi del tronco.

Nome Campo	Note
ID_TRONCO	Identificativo progressivo
FK_ID_LINEA	Puntatore a TBL_LINEE
COD_TRONCO	Identificativo del Tronco, dato dal gestore
FK_IMPIANTO_DA	Puntatore tabella TBL_IMPIANTI (Partenza)
FK_IMPIANTO_A	Puntatore tabella TBL_IMPIANTI (Arrivo)
FK_GESTORE	Puntatore tabella TBL_SOGGETTI
DATA_COSTRUZIONE	Data di costruzione (gg/mm/aaaa)
DATA_PRIMA_ATTIVAZIONE	Data della prima attivazione (gg/mm/aaaa)
DATA_DEMOLIZIONE	Data di demolizione (gg/mm/aaaa)
LUNGHEZZA_TOT	Lunghezza del tronco in km

Tabella TBL_CORRENTI

La tabella delle correnti specifica i valori di corrente mediana e della tensione di esercizio di ogni tronco e permette di mantenere memoria storica dei valori secondo la periodicità stabilita dal decreto relativo alle modalità di inserimento dei dati ai sensi dell'articolo 7 comma 1 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Nome Campo	Note
ID_CORRENTE	Identificativo progressivo
FK_TRONCO	Puntatore a TBL_TRONCHI
DATA_AGGIORNAMENTO	Data di aggiornamento dei valori (gg/mm/aaaa)
CORRENTE_MEDIANA	Valore del 95° percentile della distribuzione dei valori di

	mediana su 24 ore nel periodo considerato (A)
TENSIONE_ESERCIZIO	Valore della tensione di esercizio (kV)

Tabella TBL_TIPO_TRATTA

La tabella delle tipologie di tratta definisce se una tratta è a terna semplice, doppia terna, interrata o doppia terna ammazzettata.

Nome Campo	Note
ID_TIPO_TRATTA	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	

Valori consentiti:

ID_TIPO_TRATTA	DESCRIZIONE
1	SEMPLICE TERNA AEREA
2	DOPPIA TERNA AEREA
3	DOPPIA TERNA AMMAZZETTATA AEREA
4	CAVO INTERRATO
5	NON SPECIFICATO
6	ALTRO

Tabella TBL_TRATTE

La tabella delle tratte specifica la parte di linea, appartenente allo stesso soggetto, compresa tra due sostegni in cui i conduttori utilizzati presentano caratteristiche tecniche omogenee.

Nome Campo	Note
ID_TRATTA	Identificativo progressivo
FK_ID_TRONCO	Puntatore tabella TBL_TRONCHI
FK_PROPRIETARIO	Puntatore tabella TBL_SOGGETTI
FK_SOSTEGNO_DA	Puntatore tabella TBL_SOSTEGNI (Partenza)
FK_SOSTEGNO_A	Puntatore tabella TBL_SOSTEGNI (Arrivo)
CORRENTE_MAX	Portata in corrente in servizio normale dell'elettrodotto ai sensi della norma CEI 11-60 (A)
CORRENTE_ROTTURA	Corrente limite di funzionamento transitorio (A)
FK_TIPO_TRATTA	Puntatore tabella TBL_TIPO_TRATTA
FK_CONDUTTORI	Puntatore tabella TBL_CONDUTTORI
PROGRESSIVO_TRONCO	N° progressivo di tratta nel tronco
N_CAVIXFASE	Numero di conduttori per ogni fase

Tabella TBL_CAMPATE

La tabella delle campate definisce per ogni campata quali sono i sostegni che la delimitano, l'ordine progressivo nella tratta e il valore del parametro della catenaria nelle condizioni EDS (Every Day Stress).

Nome Campo	Note
ID_CAMPATA	Identificativo progressivo
FK_TRATTA	Puntatore TBL_TRATTE
FK_SOSTEGNO_DA	Puntatore tabella TBL_SOSTEGNI (Partenza)
FK_SOSTEGNO_A	Puntatore tabella TBL_SOSTEGNI (Arrivo)
CAVI_INTERRATI	1=Trifoglio, 2=Terna piana
CATENARIA_CONDUTTORI	Parametro della catenaria (in condizioni EDS) per i conduttori
CATENARIA_FUNE_GUARDIA	Parametro della catenaria (in condizioni EDS) per la fune di guardia
PROGRESSIVO TRATTA	N° progressivo di campata nella tratta

Tabella TBL CONDUTTORI

La tabella specifica le tipologie di conduttori utilizzati nei cablaggi delle linee.

Nome Campo	Note
ID_CONDUTTORE	Identificativo progressivo
MATERIALE	
SEZIONE	Sezione del conduttore (mm ²)
DIAMETRO	Diametro del conduttore (mm)

Tabella TBL_SOSTEGNI

La tabella dei sostegni, insieme con alcune tabelle secondarie, permette di descrivere tutte le caratteristiche di ogni sostegno, partendo dalle coordinate geografiche del sostegno fino alla geometria dei punti di sospensione e alla configurazione delle fasi applicate ai conduttori.

Nome Campo	Note
ID_SOSTEGNO	Identificativo progressivo
FK_PROPRIETARIO	Puntatore a TBL_IMPIANTI
FK_TIPO_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_TIPO_SOSTEGNO
X_COORD	Coordinata Est UTM/WGS84
Y_COORD	Coordinata Nord UTM/WGS84
Z_COORD	Quota del terreno in metri s.l.m.
VALIDAZ_COORD	0=da rilievo, 1=da cartografia
FUSO	Fuso di riferimento coordinate
ORIENTAMENTO	Orientamento del sostegno
TIPO_ORIENTAMENTO	0=rispetto al Nord, 1= rispetto alla Linea
FK_COMUNE	Puntatore a TBL_COMUNI
DATA_COSTRUZIONE	Data di costruzione del sostegno (gg/mm/aaaa)
DATA_DEMOLIZIONE	Data di demolizione del sostegno (gg/mm/aaaa)

Tabella TBL TIPO SOSTEGNO

La tabella specifica le tipologie di sostegno gestite.

Nome Campo	Note
ID_TIPO_SOSTEGNO	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Tipo di sostegno

Valori consentiti:

ID_TIPO_SOSTEGNO	DESCRIZIONE
1	NON SPECIFICATO
2	PORTALE
3	AEREO
4	PORTA-TERMINALI
5	PUNTO DI GIUNZIONE
6	ALLACCIAMENTO
7	ALTRO

Tabella TBL_SOST_PORTALI

La tabella specifica qual è l'impianto a cui si collega il portale (cioè l'ultimo sostegno di una linea).

Nome Campo	Note
FK_ID_IMPIANTO	Puntatore a TBL_IMPIANTI
FK_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_SOSTEGNI

Tabella TBL_SOST_GIUNZIONI

La tabella specifica la profondità della giunzione nel caso di linee interrato.

Nome Campo	Note
FK_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_SOSTEGNI
H_GIUNZIONE	Profondità della giunzione dal livello del terreno (metri)

Tabella TBL_DENOM_SOSTEGNO

La tabella permette di specificare la denominazione del sostegno in base alle terne che ospita, come avviene nella realtà con i cartellini posti sui tralicci.

Nome Campo	Note
ID_DENOM_SOST	Identificativo progressivo
FK_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_SOSTEGNI
FK_COD_TERNA	Codice terna
N_SOSTEGNO	Numero del cartellino sul sostegno

Tabella TBL_SOST_AEREI

La tabella raggruppa le informazioni relative ai sostegni aerei e definisce la quota dal piano campagna del conduttore più basso, da utilizzarsi per calcolare la quota dei punti di sospensione.

Nome Campo	Note
FK_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_SOSTEGNI
FL_ALLACCIAMENTO	Flag con valore 1 se sostegno di allacciamento
FK_TIPOTESTA	Puntatore a TBL_TIPO_TESTA_SOSTEGNO
FK_TIPOBASE	Puntatore a TBL_TIPO_BASE_SOSTEGNO
FK_ID_IMPIANTO	Puntatore a TBL_IMPIANTI
H_COND_BASSO	Altezza da terra del conduttore più basso (quota dal piano campagna da cui dipendono tutte le altezze dei punti di sospensione)

Tabella TBL_TIPO_TESTA_SOSTEGNO

La tabella raggruppa le varie tipologie di teste presenti sui sostegni di tipo aereo (per le linee unificate specificare il tipo di sostegno associato al gruppo mensole).

Nome Campo	Note
ID_TESTA_SOSTEGNO	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Descrizione della tipologia di testa
N_TERNE	Numero di terne
N_CAVI	Numero di conduttori

ID_TESTA_SOSTEGNO	DESCRIZIONE	N_TERNE	N_CAVI
1	Delta singola terna	1	5
2	Testa di gatto singola terna	1	5

3	Albero doppia terna	2	7
4	Troncopiramidale doppia terna	2	7
5	Bandiera singola terna	1	4
6	Pino singola terna	1	4
7	Altro	0	0
8	Delta unificato con terna semplice binata	2	8
9	Delta unificato	1	9
10	Semplice terna con mensola normale	1	4
11	Delta singola terna	1	4
12	Semplice terna con mensola normale	1	5

Tabella TBL_TIPO_BASE_SOSTEGNO

La tabella specifica la tipologia di base per i sostegni di tipo aereo.

Nome Campo	Note
ID_BASE_SOSTEGNO	Identificativo progressivo
DESCRIZIONE	Descrizione della tipologia di base

Valori consentiti:

ID_BASE_SOSTEGNO	DESCRIZIONE
1	TRALICCIO
2	PALO IN CEMENTO
3	PROFILATO IN METALLO
4	ALTRO

Tabella TBL_PUNTI_SOSPENSIONE

La tabella definisce la posizione spaziale dei punti di sospensione per ogni tipologia di testa sostegno.

Nome Campo	Note
ID_PUNTO	Identificativo progressivo

FK_TIPOTESTA_SOSTEGNO	Puntatore a TBL_TIPO_TESTA_SOSTEGNO
N_PROGRESSIVO	Identificativo progressivo del punto relativo alla singola testa sostegno
Y_CAVO	Spiazzamento dal centro sostegno (mm)
X_CAVO	Spiazzamento dal centro sostegno (mm)
FL_CAVODIGUARDIA	0=No,1=Si

Tabella TBL_FASI

La tabella permette di specificare per ogni punto di sospensione il valore di fase applicata al relativo conduttore, in relazione al singolo sostegno.

Nome Campo	Note
ID_FASE	Identificativo progressivo
FK_PUNTO	Puntatore a TBL_PUNTI_SOSPENSIONE
FASE	Valore di fase
FK_SOSTEGNO	Puntatore al relativo sostegno in TBL_SOSTEGNI

Tabella TBL IMPIANTI

La tabella specifica, per ogni impianto, il codice identificativo univoco utilizzato dal gestore, la denominazione, la proprietà e le informazioni di tipo geografico.

Nome Campo	Note
ID_IMPIANTO	Identificativo progressivo
COD_IMPIANTO	Codice identificativo dato dal gestore
DENOMINAZIONE	Denominazione impianto
FK_TIPOIMPIANTO	Puntatore a TBL_TIPO_IMPIANTO
X_COORD	Coordinata Est UTM/WGS84
Y_COORD	Coordinata Nord UTM/WGS84
Z_COORD	Quota del terreno in metri s.l.m.
FUSO	Fuso di riferimento coordinate
FK_COMUNE	Puntatore a TBL_COMUNI
INDIRIZZO	Località
FK_PROPRIETARIO	Puntatore a TBL_SOGGETTI
DATA_COSTRUZIONE	Data di costruzione (gg/mm/aaaa)
DATA_ATTIVAZIONE	Data di prima attivazione (gg/mm/aaaa)
DATA_DEMOLIZIONE	Data demolizione (gg/mm/aaaa)

Tabella TBL_TIPO_IMPIANTO

La tabella definisce le tipologie di impianto possibili.

Nome Campo	Note
ID_TIPO_IMPIANTO	Identificativo progressivo

TIPOLOGIA	Sigla
DESCRIZIONE	Descrizione tipologia

Valori consentiti:

ID_TIPO_I MP IANTO	TIPOLO GIA	DESCRIZIONE
1	AL	STAZIONE ELETTRICA ALLACCIAMENTO IN CAMPAGNA
2	CP	STAZIONE ELETTRICA CARICO (Cabina Primaria)
3	CU	STAZIONE ELETTRICA CARICO (Utenza Industriale)
4	EO	CENTRALE PRODUZIONE EOLICA
5	ID	CENTRALE PRODUZIONE IDROELETTRICA
6	ST	STAZIONE ELETTRICA SMISTAMENTO (Sezionamento)
7	TE	CENTRALE PRODUZIONE TERMoeLETTRICA
8	PU	CENTRALE PRODUZIONE UTENTE
9	TP	STAZIONE DI TRASFORMAZIONE PRIMARIA
10	NS	NON SPECIFICATO
11		ALTRE (es. Impianto fotovoltaico)

Tabella TBL_COMUNI

Tabella dei comuni con codifica ISTAT.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_COMUNE	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Comune
FK_PROVINCIA	Puntatore a TBL_PROVINCE

Tabella TBL_PROVINCE

Tabella delle province con codifica ISTAT.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_PROVINCIA	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Provincia
SIGLA	Sigla
FK_REGIONE	Puntatore a TBL_REGIONI

Tabella TBL_REGIONI

Tabella delle regioni con codifica ISTAT.

Nome Campo	Note
ID_ISTAT_REGIONE	Identificativo ISTAT
DENOMINAZIONE	Denominazione Regione
CODICE_CATASTO	Sigla Regione

Basilicata**L.R. 5 aprile 2000, n. 30 (1)****Normativa regionale in materia di prevenzione dell'inquinamento da campi elettromagnetici.**

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 10 aprile 2000, n. 25.

Art. 1*Finalità.*

La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare l'ambiente e tutelare la popolazione dai possibili rischi sanitari, derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, con la presente disciplina l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni, nel rispetto della normativa Statale in materia.

Art. 2*Campo di applicazione.*

Fatte salve le attribuzioni dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono disciplinate dalla presente legge tutte le sorgenti che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzati in impianti di teleradiocomunicazioni, con frequenza compresa fra 100KHz e 300 GHz e con potenza efficace massima al punto di emissione superiore a 5W.

Art. 3

Regime autorizzatorio.

L'installazione di impianti per teleradiocomunicazioni di cui al precedente art. 2 è subordinata ad autorizzazione regionale rilasciata dal Responsabile del Servizio regionale competente.

Allo stesso regime sono assoggettati gli impianti esistenti per i quali si richiede una modifica tale da determinare il superamento dei limiti di cui all'art. 2 della potenza massima immessa in antenna.

La domanda di autorizzazione, in carta legale, prodotta dal titolare o dal legale rappresentante dell'impianto, deve essere indirizzata alla Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.

Essa deve essere corredata della documentazione, da produrre in triplice copia, riportata nell'allegato 1 della presente legge.

Art. 4*Istruttoria.*

La istruttoria tecnica e amministrativa è espletata dal Dipartimento regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali, che acquisisce il preventivo parere del Comune interessato per quanto attiene gli aspetti urbanistici, ed il parere radioprotezionistico dell'ARPAB.

Sulla base delle informazioni e della documentazione allegati all'istanza, l'organismo deputato al rilascio del parere radioprotezionistico verifica il rispetto dei limiti di esposizione fissati dall'art. 3 e dei valori fissati dall'art. 4, 2° comma del D.M. n. 381/1998, precisando i limiti da non superare per ogni installazione nel contesto di tutti gli impianti esistenti nella zona prescelta.

La Regione si pronuncia sulla domanda entro 60 giorni dalla presentazione della stessa ovvero, nel caso in cui ritenga di invitare il richiedente ad apportare modifiche al progetto, entro trenta giorni dalla presentazione di dette modifiche.

Art. 5*Piani Comunali.*

Ogni Comune, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, deve individuare uno

o più siti al di fuori di zone altamente urbanizzate dove localizzare e concentrare gli impianti di teleradiocomunicazioni già installati e di futura installazione, predisponendo anche il relativo piano di trasferimento per gli impianti già in funzione. La scelta di tali siti deve essere effettuata tenendo conto di criteri improntati al principio della tutela sanitaria, ambientale paesaggistica e architettonica.

I piani devono essere trasmessi alla Regione Basilicata - Dipartimento Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali.

Gli oneri relativi al trasferimento degli impianti già in funzione saranno a carico dei titolari degli impianti stessi.

Gli impianti soggetti alle disposizioni del presente articolo sono quelli per cui è prescritta l'autorizzazione ai sensi della presente legge e comunque sono quelli per cui il trasferimento sia tecnicamente attuabile.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di impianti di stazioni riguardanti il Sistema Sanitario regionale dell'Emergenza/Urgenza "118", con potenza efficace massima al punto di emissione non superiore a 20 Watt, nonché di stazioni di radioamatore e nel caso di impianti di pubblica sicurezza e comunque in numero non superiore alla effettiva ed accertata esigenza e necessità (2).

(2) Comma così sostituito dall'art. 32, L.R. 31 gennaio 2002, n. 10. Il testo originario era così formulato: «Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di impianti di stazioni di radioamatore e nel caso di impianti utilizzati per pubblica sicurezza.».

Art. 6

Autocontrollo.

È posto a carico del titolare di ciascun impianto di teleradiocomunicazione presente sul territorio regionale di effettuare semestralmente autocontrolli dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dal proprio impianto, tenendo conto delle modalità di esecuzione delle misure riportate nell'allegato 2 della presente legge.

Le risultanze saranno confrontate con i valori trasmessi in fase progettuale.

Riscontrato un potenziamento dell'impianto rispetto al progetto autorizzato, l'autorità regionale procede alla diffida assegnando il termine di 30 giorni per eliminare le irregolarità.

Art. 7

Vigilanza e controllo.

La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall'ARPAB.

Il controllo sul territorio viene effettuato a vista e sperimentalmente rilevando i limiti massimi di esposizione fissati dal D.M. n. 381/1998 previo blocco delle apparecchiature di produzione di segnale nelle condizioni di massima potenza emessa in antenna.

In caso di superamento dei limiti di esposizione e dei valori individuati dall'art. 3 e dall'art. 4, 2° comma, del D.M. n. 381/1998 ai titolari o ai legali rappresentanti degli impianti viene assegnato alla Regione Basilicata il termine di 30 gg. per la regolarizzazione dell'impianto.

Scaduto il suddetto termine senza che si sia provveduto in merito, nei successivi 30 giorni si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Art. 8*Catasto regionale.*

Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge verrà istituito il catasto regionale delle fonti fisse di radiazioni non ionizzanti nel quale saranno censiti tutti gli impianti di teleradiocomunicazioni presenti sul territorio regionale.

Il Dipartimento regionale Sicurezza Sociale e Politiche Ambientali è incaricato della tenuta e del relativo annuale aggiornamento pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

Art. 9*Norma transitoria.*

I titolari o i legali rappresentanti degli impianti di teleradiocomunicazioni indicati all'art. 2 che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano già operanti nel territorio regionale, devono, entro 6 mesi dalla suddetta legge, richiedere la prescritta autorizzazione regionale con l'obbligo comunque di ottemperare entro tale termine al rispetto dei limiti massimi di esposizione fissati dal D.M. n. 381/1998 art. 3 e art. 4, 2° comma.

Art. 10*Sanzioni.*

L'installazione e la modifica degli impianti di cui all'art. 2 della presente legge, senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico del titolare da L. 1.000.000 a L. 10.000.000 nonché rispettivamente la demolizione o la riduzione a conformità delle opere realizzate.

Art. 11*Pubblicazione.*

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Allegato 1

Documentazione

Alla domanda di cui all'art. 3 della presente legge il titolare o il legale rappresentante dell'impianto deve allegare, in triplice copia, la seguente documentazione debitamente firmata:

1) Progetto dettagliato dell'installazione che contenga:

- I dati catastali e o geografici per identificare con precisione il luogo ove è previsto l'insediamento dell'impianto.

- Le planimetrie regionali della zona in scala 1:25000 o 1:10000 e catastali in scala 1:2000 o 1:4000.

- Gli elaborati grafici del sito previsto per l'insediamento ante operam e post operam con la struttura dell'impianto prospetto e pianta e l'indicazione della sua recinzione.

- La documentazione fotografica dei luoghi circostanti inquadrati dal punto di installazione delle antenne con orientamento coerente alla direzione di puntamento delle

antenne.

- Le altezze relative dal centro geometrico del sistema radiante delle antenne rispetto agli edifici o aree accessibili circostanti.

- Le misure previste per rendere inaccessibile l'impianto ai non addetti.

- La mappa in scala 1:1000 degli edifici circostanti la stazione radio - base per un raggio di 300 metri con quota relativa alla linea di gronda e al centro elettrico dell'antenna.

2) Costruttore, tipo e modello della sorgente nel suo complesso e dei suoi componenti specificando le caratteristiche tecniche:

- La banda di frequenza o, per gli impianti di teleradiocomunicazioni, la banda operativa - intervallo di frequenza, nella quale opererà l'impianto.

- Il numero di trasmettitori per cella e numero di celle.

- La potenza nominale in uscita per singolo trasmettitore espressa in W.

- La potenza al connettore di antenna per ogni radiante espressa in W.

- La potenza nominale irradiata per ogni singola portante radio nella direzione di massima irradiazione (ERP).

- La direzione di puntamento delle antenne rispetto al Nord geografico.

- I diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale ed orizzontale.

- La dimensione degli elementi radianti.

- Il guadagno.

- Il Tilt elettrico o meccanico.

- L'altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE).

3) Studio dell'impianto in relazione ai luoghi circostanti per il rispetto dei valori limite di campo elettromagnetico:

- I calcoli teorici di campo elettromagnetico prodotto dall'impianto (sia da installare che esistente) relativi alle distanze dal centro elettrico dell'antenna;

- la relazione tecnica firmata da un esperto nel settore, contenente:

* Le valutazioni del fondo elettromagnetico (sia per gli impianti da installare che per quelli esistenti).

* Le valutazioni dell'inquinamento elettromagnetico prodotto dall'impianto (in ipotesi di impianto esistente).

Le suddette valutazioni dovranno essere effettuate mediante le misure previste nell'allegato B del D.M. n. 381/1998 e tenendo conto delle modalità di esecuzione di cui all'allegato 2 della presente legge e specificatamente:

* Le misure di campo elettromagnetico in banda larga dovranno essere effettuate nei punti significativi. Questi dovranno essere scelti discriminando le situazioni di maggiore rischio: nei palazzi antistanti la direzione di massimo irraggiamento e su quelli che intercettano le onde laterali.

* Le misure dovranno essere condotte tenendo conto del piano quotato e delle distanze degli edifici rispetto al centro elettrico dell'antenna.

* Le misure di campo elettrico in banda stretta devono essere effettuate nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela tenendo conto delle modalità contenute nell'all. 2.

Le eventuali misure di minimizzazione della esposizione adottate in sede di progettazione dal concessionario.

4) Per i sistemi direttivi, fermo restando quanto prescritto ai precedenti punti 1 e 3, la documentazione da produrre relativamente al punto 2 è la seguente:

- Tipo e modello di antenna

- Banda di emissione

- Dimensioni dell'antenna

- Guadagno

- Diagrammi di irradiazione rispetto al piano verticale e orizzontale

- Direzione di puntamento dell'antenna rispetto al nord geografico

- Potenza al Tx

- Tilt elettrico o meccanico
- Altezza dal centro elettrico dell'antenna da terra (HCE)

Allegato 2

Modalità d'esecuzione delle misure

- Le misure vanno effettuate ordinariamente in banda larga, e nel caso in cui venga superato il 50% del valore del limite o misura di cautela dovrà essere effettuata un'analisi in banda stretta dei segnali presenti. A causa delle dimensioni non trascurabili delle antenne (ad esempio 1,2 m x 0,4 m per le biconiche, dai 10 ai 40 cm per i dipoli in mezz'onda e circa 0,4 m x 0,5 m per le log periodiche) è sufficiente un solo punto di misura a 1,5 m di altezza.
- Le misure in banda stretta dei campi elettromagnetici devono essere eseguiti secondo le norme C.E.I. ed in mancanza di queste devono essere eseguite secondo le norme di buona tecnica, emesse in materia dagli organismi internazionali, oppure indicate da Enti o associazioni anche stranieri, di riconosciuta competenza.
- I livelli del campo elettrico, magnetico e della densità di potenza devono essere mediati su un'area equivalente alla sezione verticale del corpo umano e su qualsiasi intervallo temporale di sei minuti. Per quanto riguarda le misure, il requisito della media spaziale richiede che vengano effettuate più misure nel punto d'indagine, almeno due corrispondenti alla testa e al tronco, quindi ad una altezza di 1,90 m e 1, 10 m. Ognuna di queste dovrà essere a sua volta il risultato della media temporale su sei minuti. Se la differenza tra le due misure è maggiore del 25% del valore più elevato tra le due (maggiore quindi dell'incertezza di quella misura) è opportuno effettuare una terza a 1,50 m da terra, per poi effettuare una media dei tre risultati. Il punto di indagine viene individuato attraverso una prima serie di misure nell'area in esame al fine di rilevare il punto di massima esposizione.
- Per la verifica dei limiti di Tab. 1 (decreto Ministero dell'Ambiente n. 381) le misure andranno effettuate nei luoghi accessibili alla popolazione ritenuti a maggior rischio, mentre per la verifica dei valori di cautela di cui all'art. 4 andranno effettuate in primo luogo in corrispondenza degli edifici di maggiore altezza e in prossimità delle direzioni di massimo irraggiamento delle antenne considerate ed in corrispondenza di ricettori particolarmente sensibili quali ad esempio edifici destinati all'infanzia, scuole, ospedali.
- Le misure devono essere condotte lontano da corpi metallici per evitare il più possibile riflessioni.
- L'operatore si deve trovare ad una distanza di almeno tre metri dallo strumento.
- Lo strumento deve essere collocato sull'apposito cavalletto ad un'altezza dipendente dalla particolare situazione.
- Le misure in ambienti esterni devono essere effettuate nella direzione di massimo irraggiamento comunicata precedente dagli Enti gestori, anche in corrispondenza di edifici abitati. Per le abitazioni situate al secondo piano si utilizzeranno aste appositamente fornite dalla casa costruttrice dello strumento. Per abitazioni situate in posizioni intermedie il sensore verrà calato giù con una fibra ottica.
- Al fine di valutare l'adeguatezza degli strumenti di misura si ritiene utile citare, tra le altre, le norme tecniche ANSI che richiedono che gli strumenti utilizzati siano isotropi entro 1 dB ed abbiano un fattore di calibrazione noto con un'incertezza massima di 2 dB, e le norme ISO 45000 e ISO 9000, che raccomandano che gli strumenti utilizzati siano tarati e riferibili. Si ricorda a tale proposito che con la legge n. 273/1991 è stato istituito il Servizio Italiano di Taratura (SIT), il quale pertanto costituisce il riferimento nazionale.

LOMBARDIA**L.R. 11 maggio 2001, n. 11 (1)****Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione (2).**

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 15 maggio 2001, n. 20, I S.O.

(2) Si veda la Delib.G.R. 15 giugno 2001, n. 7/5110 per l'approvazione del documento tecnico per l'individuazione dei capitoli di spesa. Si vedano inoltre: Circ. 9 ottobre 2001, n. 58 per la corretta applicazione della presente legge, Circ. 27 novembre 2001, n. 63 per le modalità di presentazione della domanda, Delib.G.R. 12 marzo 2004, n. 7/16752 che approva la circolare esplicativa concernente i Procedimenti autorizzatori per l'installazione degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, Comunicato 25 gennaio 2005, n. 12, Procedimenti amministrativi per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti per la radiotelevisione.

Art. 1*Finalità.*

1. La presente legge, al fine di salvaguardare la salubrità e la sicurezza negli ambienti di vita e di proteggere la popolazione dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde, disciplina l'ubicazione, l'installazione, la modifica e il risanamento degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione in conformità alla normativa statale e, in particolare, alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge citata e al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) (3).

2. È fatto salvo ogni altro adempimento di natura urbanistica, edilizia, paesaggistica, ambientale, nonché i vincoli di uso di immobili o manufatti previsti dalla normativa vigente.

(3) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera a), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 2*Ambito di applicazione.*

1. Rientrano nell'ambito di applicazione della presente legge gli impianti e le apparecchiature in grado di produrre campi elettromagnetici di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz,

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

impiegati quali sistemi fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

2. Sono esentati dagli adempimenti previsti dalla presente legge:

a) le attività di commercializzazione degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1;

b) gli impianti e le apparecchiature di telecomunicazione con potenza al connettore di antenna non superiore a 20 W, utilizzati esclusivamente per fini di soccorso, protezione civile e di servizio di amministrazioni pubbliche;

c) gli impianti ed apparecchiature di radiocomunicazione autorizzati ad uso radioamatoriale con potenza al connettore di antenna non superiore a 5 W.

3. In ogni caso gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 2 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente.

4. [È soggetto ad obbligo di comunicazione l'esercizio degli impianti di cui all'articolo 6] (4).

5. [Fatti salvi i casi previsti dai commi 2 e 4, gli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui al comma 1 sono soggetti all'autorizzazione prevista dall'articolo 7] (5).

(4) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(5) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera b), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 3

Contenimento delle esposizioni e protezione della popolazione.

1. I titolari degli impianti e delle apparecchiature di cui al comma 1 dell'articolo 2, sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa statale vigente nonché gli adempimenti previsti dalla presente legge. La progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi per le telecomunicazioni e radiotelevisivi e l'adeguamento di quelli preesistenti devono avvenire in modo da produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibili, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dai sistemi stessi.

2. Gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 1 dell'articolo 2, devono inoltre rispettare i valori di attenzione ed essere conformi agli obiettivi di qualità indicati dalla vigente legislazione.

3. Nell'intorno degli impianti e delle apparecchiature non devono trovarsi aree accessibili alla popolazione nelle quali possano essere superati i limiti di esposizione previsti dalla normativa statale. Ove sussiste tale rischio le aree devono essere delimitate, interdette all'accesso e rese riconoscibili sotto la responsabilità del titolare dell'impianto o dell'apparecchiatura, attraverso la specifica segnaletica di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 493 (Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro) riportata nell'allegato A) della presente legge.

4. Le valutazioni di ordine tecnico necessarie ai fini dell'installazione e dell'esercizio degli impianti e delle apparecchiature di cui all'articolo 2, comma 1 devono essere effettuate da un esperto in possesso di diploma di laurea in fisica o ingegneria, oppure di diploma di perito

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

industriale ad indirizzo elettronico, elettrotecnico, delle telecomunicazioni, fisico, nucleare ovvero di altro titolo equivalente. Le valutazioni di ordine tecnico relative ad impianti radioamatoriali in concessione possono essere effettuate dal titolare della concessione stessa (6).

(6) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera c), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 4

Livelli di pianificazione.

1. I comuni, entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvedono ad individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, attenendosi agli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2.
2. Nel rispetto della normativa statale vigente, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia ambientale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione nonché i criteri per l'installazione dei medesimi (7).
3. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 e degli indirizzi di cui al comma 2 viene effettuata in coerenza con il Piano nazionale delle frequenze radio e televisive.
4. Nella definizione dei criteri di cui al comma 2, deve essere tenuto conto delle diverse tipologie di impianto e delle potenze erogate, delle condizioni iniziali di irraggiamento dell'energia elettromagnetica e dei relativi livelli di esposizione nonché dell'incidenza degli impianti su:
 - a) aree di particolare intensità abitativa, asili, scuole, ospedali o case di cura e residenze per anziani;
 - b) edifici di interesse storico ed artistico o altri monumenti o zone di interesse paesaggistico o ambientale.
5. L'identificazione dei criteri di cui alla lettera a) del comma 4, finalizzati alla tutela della salute pubblica, viene effettuata con il concorso della direzione generale della giunta regionale competente in materia di sanità, la quale a tal fine si avvale delle Aziende sanitarie locali (ASL).
6. L'identificazione dei criteri di cui alla lettera b) del comma 4, viene effettuata con il concorso della direzione generale della Giunta regionale competente in materia di territorio.
7. Viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile e la natura di pubblico servizio dell'attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impiegate a tale scopo, gli impianti radiobase per la telefonia mobile di potenza totale ai connettori di antenna non superiore a 300 W non richiedono una specifica regolamentazione urbanistica (8).
8. È comunque vietata l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione entro il limite inderogabile di 75 metri di distanza dal perimetro di proprietà di asili, edifici scolastici, nonché strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, carceri,

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

oratori, parchi gioco, case di cura, residenze per anziani, orfanotrofi e strutture simili, e relative pertinenze, salvo che si tratti di impianti con potenze al connettore d'antenna non superiori a 7 watt (9).

9. [La Giunta regionale, con provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce il registro regionale delle aree e dei siti per la localizzazione dei nuovi impianti nonché per lo spostamento di quelli esistenti. Il registro è tenuto ed aggiornato dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). La direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale acquisisce le informazioni contenute all'interno del registro] (10).

10. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale e comunitaria, determina gli strumenti per il raggiungimento degli obiettivi di qualità prefissati dallo Stato, coerentemente con i tempi e le modalità individuati nei relativi provvedimenti normativi.

11. I gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai comuni ed all'ARPA, entro il 30 novembre di ogni anno, un piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che, nel rispetto delle indicazioni di cui al presente articolo, descriva lo sviluppo o la modificazione dei sistemi da loro gestiti, in riferimento, in particolare, alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni ed alla ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni. I comuni, sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, promuovono iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

12. Il comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.

13. I comuni pubblicizzano le informazioni e le iniziative di cui al comma 11.

14. I contenuti della comunicazione di cui al comma 11 si conformano alle indicazioni contenute in apposito regolamento adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto, emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (11) (12).

(7) Si veda la Delib.G.R. 11 dicembre 2001, n. 7/7351.

(8) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera d), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(9) Comma prima sostituito dall'art. 3, comma 12, lettera a) della L.R. 6 marzo 2002, n. 4 e poi così modificato all'art. 12, comma 1, lettera a), L.R. 29 giugno 2009, n. 10. Si veda, anche, l'articolo 1 della L.R. 10 giugno 2002, n. 12. La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-7 novembre 2003, n. 331 (Gazz. Uff. 12 novembre 2003, n. 45 - 1a serie speciale), ha dichiarato tra l'altro l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 12, lettera a) della L.R. 6 marzo 2002, n. 4. Si veda anche la Delib.G.R. 30 dicembre 2002, n. 7/11850 recante: «Norme in materia di impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Rapporti tra fonti statali e legge regionale.».

(10) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera e), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(11) Si veda il Reg. 19 novembre 2001, n. 6 attuativo del presente comma.

(12) Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. a), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

Art. 5

Catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

1. È istituito il catasto regionale degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione, qui di seguito denominato «catasto»; il catasto è gestito dall'ARPA che, sulla base dei dati raccolti, provvede alla sua tenuta ed aggiornamento.
2. L'ARPA impiega le informazioni acquisite nell'ambito dell'attività istruttoria nonché le comunicazioni dei titolari e dei comuni, per la compilazione del catasto (13).
3. Al fine del corretto aggiornamento del catasto, l'ARPA può acquisire informazioni dai soggetti titolari di impianti nonché dagli enti e dalle strutture in grado di fornire notizie pertinenti.
4. L'ARPA fornisce le informazioni contenute nel catasto alla Giunta regionale, agli enti locali, agli organi dello Stato ed ai soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni.
5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della costituzione del catasto, i titolari dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e della radiotelevisione forniscono all'ARPA la mappa completa degli impianti corredata dalle caratteristiche tecniche necessarie per la valutazione dei campi elettromagnetici.
6. [Non possono essere autorizzati nuovi impianti, ai sensi degli articoli 6 e 7, ai gestori che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 5] (14).

(13) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera f), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(14) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera g), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 6

Obblighi di comunicazione (15).

- [1. È soggetto ad obbligo di comunicazione, da parte del titolare, al sindaco ed all'ARPA, trenta giorni prima dell'attivazione:
- a) l'esercizio di impianti di potenza al connettore di antenna non superiore a 7 W;
 - b) l'esercizio di impianti ad uso radioamatoriale in concessione;
 - c) l'esercizio di reti microcellulari di telecomunicazione.
2. La variazione della titolarità dell'impianto, delle sue caratteristiche tecniche, nonché la sua chiusura ovvero messa fuori esercizio devono essere comunicati al sindaco ed all'ARPA entro dieci giorni. Qualora la potenza dell'impianto assoggettato a comunicazione ai sensi della lettera a) del comma 1, sia aumentata oltre il valore di 7 W al connettore di antenna, il titolare è chiamato a soddisfare gli adempimenti di cui all'articolo 7.
3. Qualora dall'esame delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, sia ipotizzabile il superamento dei limiti fissati dalla normativa vigente, l'ARPA, effettuate apposite verifiche e accertato il superamento dei predetti limiti, ne dà comunicazione al sindaco, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, ed all'ASL.
4. Con regolamento, adottato secondo le competenze stabilite dallo Statuto emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le modalità delle comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e di cui al comma 2. In

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

detto regolamento sono determinate inoltre le caratteristiche degli impianti e le relative modalità di comunicazione per i sistemi di cui alla lettera c), comma 1 (16) (17).

5. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 4, la localizzazione degli impianti di cui al presente articolo avviene in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data della comunicazione di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti agli strumenti urbanistici successivamente definiti in attuazione della presente legge].

(15) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera h), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(16) Si veda il Reg. 19 novembre 2001, n. 6 attuativo del presente comma.

(17) Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. b), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

Art. 7

Installazione ed esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione (18).

1. Le istanze, segnalazioni e comunicazioni finalizzate all'installazione e all'esercizio degli impianti di cui all'articolo 2, comma 1, sono presentate al comune competente per territorio. Contestualmente alla presentazione al comune, la documentazione è inoltrata in copia all'ARPA.

2. Nel caso di variazione della titolarità dell'impianto, il nuovo titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA entro trenta giorni.

3. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il titolare ne dà comunicazione al comune interessato e all'ARPA entro trenta giorni.

(18) Articolo modificato dall'art. 1, L.R. 5 maggio 2004, n. 12, dall'art. 7, comma 1, lettera a), L.R. 16 luglio 2012, n. 12 entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed infine così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera i), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 8

Impianti temporanei per la telefonia mobile (19).

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

- [1. Si definiscono impianti temporanei per la telefonia mobile le stazioni radio di terra del servizio di telefonia mobile (stazioni radio base) destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee o in attesa della realizzazione di un impianto fisso, e che, comunque, non siano in attività per un periodo di tempo superiore a centottanta giorni.
2. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 7 W, hanno i medesimi obblighi previsti per gli impianti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a). Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.
3. Gli impianti temporanei di cui al comma 1, con potenza totale al connettore d'antenna superiore a 7 W ma non superiore a 20 W, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 7, sono soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti all'articolo 6, comma 1, lettera a) e non necessitano dell'autorizzazione di cui all'articolo 7. Il comune può chiedere al gestore una diversa localizzazione dell'impianto.
4. Scaduti i termini temporali di esercizio specificati nella comunicazione inviata ai sensi dei commi precedenti l'impianto non potrà essere mantenuto attivo a copertura della stessa area].

(19) Articolo prima sostituito dall'art. 3, comma 12 della L.R. 6 marzo 2002, n. 4 e poi abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera j), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 9

Risanamenti.

1. I titolari presentano al Comune e all'ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale (20).
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della regolamentazione urbanistica di cui al comma 1 dell'articolo 4, i titolari di impianti situati in aree ove non è consentita l'installazione comunicano al comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale ed all'ARPA i piani di adeguamento alla regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia in siti idonei.
3. Sulla base delle proposte e delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, la Giunta regionale, in coerenza con le indicazioni della vigente normativa nazionale, sentiti i comuni interessati, l'ARPA e la competente ASL, adotta un apposito piano di risanamento, al quale i titolari sono tenuti a conformarsi; l'ARPA effettua i controlli relativi alla applicazione dei piani di risanamento. Ogni onere derivante dall'applicazione dei piani di risanamento è posto a carico dei titolari degli impianti.
4. Fuori dei casi di cui al comma 1, qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al sindaco, per l'adozione delle misure di competenza, ed all'ASL. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l'ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propone i

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

tempi per l'attuazione del risanamento.

5. Il sindaco prescrive al titolare dell'impianto o ai titolari degli impianti che concorrono a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.

6. L'ASL effettua le valutazioni del caso riguardo ai rischi per la salute della popolazione, in relazione all'entità ed alle condizioni del superamento di cui al comma 4, e propone al sindaco l'eventuale adozione di provvedimenti a tutela della salute pubblica, con oneri a carico dei soggetti gestori.

7. Nel caso che i titolari degli impianti, che nel complesso provocano il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa, definiscano accordi volontari per la riduzione dell'esposizione entro i limiti previsti dalla normativa vigente, gli stessi formulano apposita proposta di risanamento corredata dalla relativa tempistica al sindaco che, sentita l'ARPA, può approvare tale modalità di riduzione a conformità.

8. L'ARPA effettua controlli sul risultato dell'applicazione delle misure di risanamento e ne comunica l'esito al sindaco ed alla ASL.

9. In caso di inerzia dei titolari di impianto, il sindaco dispone la sospensione dell'attività degli impianti (21).

10. [Gli oneri dell'attività tecnica ed istruttoria svolta dall'ARPA ai sensi del presente articolo sono posti in carico al titolare dell'impianto che provoca il superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa vigente, o ai titolari degli impianti che concorrono a tale superamento in misura proporzionale al coefficiente di riduzione calcolato nell'ambito delle procedure di riduzione a conformità] (22).

(20) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera k), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(21) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera l), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(22) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera b), L.R. 16 luglio 2012, n. 12, n. 12 entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 10

Regime transitorio per gli impianti ed apparecchiature esistenti (23).

[1. I titolari di impianti di cui all'articolo 6 già in esercizio, inviano apposita comunicazione al comune ed all'ARPA, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge (24).

2. I titolari degli impianti di telecomunicazione e radiotelevisione di cui all'articolo 7 già installati presentano al comune, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, secondo le indicazioni di cui all'articolo 7 (25).

3. L'autorizzazione comunale all'esercizio, di cui al comma 2, è rilasciata entro un anno dalla richiesta ed è subordinata all'accertamento, da parte dell'ARPA, del rispetto dei livelli massimi di esposizione previsti dalla normativa vigente. In caso di mancato adeguamento dell'impianto

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

alle eventuali prescrizioni il sindaco può, con proprio provvedimento, disporre la revoca dell'autorizzazione con i conseguenti effetti per il periodo necessario all'esecuzione delle opere di adeguamento (26).

4. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9, l'autorizzazione è rilasciata in via transitoria sino alla data di scadenza delle opere di risanamento o della delocalizzazione dell'impianto.

5. Qualora il titolare di un impianto per le telecomunicazioni sia già in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge, di autorizzazione comunale a qualsiasi titolo rilasciata, nell'ambito della cui istruttoria sia stato esaminato con esito positivo l'aspetto dell'esposizione ai campi elettromagnetici in riferimento ai contenuti delle vigenti normative, questi può chiedere al comune la conferma della validità, anche ai sensi della presente legge regionale, dell'autorizzazione posseduta. Nel formulare la richiesta i titolari allegano eventuale documentazione che, ad integrazione di quanto già presentato, completi il quadro delle informazioni previste al comma 2 dell'articolo 7.

6. Il comune, ravvisata la necessità, può chiedere all'ARPA l'espressione di parere relativamente al procedimento di cui al comma 5, comunicandolo al titolare dell'impianto (27).

7. Trascorsi centottanta giorni dalla presentazione della richiesta di cui al comma 5, senza l'emissione di alcun provvedimento o di sospensione dei termini, l'autorizzazione si intende comunque confermata.

8. Gli adeguamenti di impianti preesistenti derivanti dall'applicazione dei provvedimenti urbanistici di cui al comma 1 dell'articolo 4, devono essere attuati entro due anni dall'entrata in vigore degli stessi.

9. Il regolamento [della Giunta regionale] (28) di cui al comma 4 dell'articolo 6, indica specifiche modalità per la presentazione delle comunicazioni di cui al comma 1 (29)].

(23) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera m), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(24) Si veda la Circ. 27 novembre 2001, n. 63 per le modalità di presentazione della domanda.

(25) Si veda la Circ. 27 novembre 2001, n. 63 per le modalità di presentazione della domanda.

(26) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera c), L.R. 16 luglio 2012, n. 12, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(27) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, lettera d), L.R. 16 luglio 2012, n. 12, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(28) Parole soppresse dall'art. 1, comma 17, lett. d), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

(29) Si veda il Reg. 19 novembre 2001, n. 6 attuativo del presente comma.

Art. 11

Vigilanza e controllo.

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente nell'ambito di applicazione della presente legge, avvalendosi dell'ARPA.

2. L'ARPA, su proposta della Giunta regionale, definisce annualmente un programma di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, e, in particolare, su quelli iscritti nel catasto regionale di cui al comma 1 dell'articolo 5, individuando eventuali priorità e criteri di realizzazione del programma stesso, in particolare

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

per gli impianti localizzati nelle zone residenziali (30).

3. Nel programma di cui al comma 2 sono definite altresì le modalità e le periodicità di controllo su impianti ed apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione della presente legge, finalizzate al contenimento delle esposizioni ed al rispetto dei limiti di legge, nonché le forme di finanziamento di tali attività.

4. Il programma di cui al comma 2 prevede comunque l'effettuazione, da parte dell'ARPA, di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza delle strutture di cui al comma 8 dell'articolo 4. A tale fine i comuni segnalano alla regione ed all'ARPA la presenza sul proprio territorio di tali strutture, secondo le modalità indicate, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia ambientale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (31)

5. [Gli oneri derivanti, dalle prestazioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, comma 3 dell'articolo 7, comma 10 dell'articolo 9, commi 3 e 6 dell'articolo 10, sono a carico dei soggetti titolari degli impianti, in deroga a quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 e dal comma 5 dell'articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1999 n. 16 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA). Le tariffe delle prestazioni tecniche, istruttorie e di rilevamento sono indicate nel tariffario delle prestazioni dell'ARPA, approvato ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, della stessa L.R. n. 16/99] (32).

(30) Si veda la Delib.G.R. 29 novembre 2002, n. 7/11403: criteri per la predisposizione del programma annuale di controllo sull'esposizione ai campi elettromagnetici e degli indirizzi per l'attività di controllo per l'anno 2003.

(31) Comma così modificato dall'art. 1, comma 17, lett. e), della L.R. 5 maggio 2004, n. 12.

(32) Comma abrogato dall'art. 7, comma 1, lettera e), L.R. 16 luglio 2012, n. 12, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 12

Sanzioni.

1. In caso di mancata delimitazione e segnalazione di zone interdette alla popolazione di cui al comma 3 dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 (33).

2. Nel caso nel quale le valutazioni di ordine tecnico poste in capo al titolare dell'impianto non siano effettuate dall'esperto di cui al comma 4 dell'articolo 3, si applica la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 500,00 a euro 2.500,00 (34).

3. L'esercizio di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione in mancanza di un titolo abilitativo comporta la disattivazione dell'impianto, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da euro 4.000,00 a euro 10.000,00 (35).

4. [La mancata presentazione della comunicazione di cui all'articolo 6 e di cui al comma 5 dell'articolo 7, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria sino a lire un milione] (36).

5. Salvo che il fatto costituisca reato in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dalla legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dall'esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) (37).

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

6. L'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge è disciplinata dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e della legge regionale 1° febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) (38).

(33) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera n), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(34) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera o), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(35) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera p), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(36) Comma abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera q), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(37) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera r), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(38) Comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera s), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 13

Norma finanziaria.

1. Per le spese sostenute dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per l'attività di cui al comma 9 dell'articolo 4 e comma 1 dell'articolo 5, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa di L. 400.000.000 (206.582,76 euro).

2. Per la concessione ai comuni di contributi per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione di cui al comma 1 dell'articolo 4, e per la pubblicizzazione delle informazioni contenute nei piani di localizzazione e delle iniziative di coordinamento e di razionalizzazione della distribuzione delle stazioni di cui al precedente comma 12 dell'articolo 4, è autorizzata per l'anno 2002 la spesa complessiva di L. 300.000.000 (154.937,07 euro).

3. All'onere complessivo di L. 700.000.000 (361.519,83 euro) per l'anno 2002, previsto dai precedenti commi 1 e 2 si farà fronte mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza dell'upb 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente (voce 4.9.7.1.2.161.9021).

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l'anno 2002, le seguenti variazioni:

- alla funzione obiettivo 1.1.2 «Programmazione strategica, negoziata e comunitaria attraverso il partenariato territoriale», spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza dell'upb 1.1.2.4.2.229 «Operatività dell'ARPA» è incrementata di L. 400.000.000 (206.582,76 euro);

- alla funzione obiettivo 4.9.7 «Risanamento dell'aria, tutela dagli inquinamenti fisici e sicurezza industriale», spesa corrente la dotazione finanziaria di competenza dell'upb 4.9.7.1.2.161 «Realizzazione del Piano regionale per la qualità dell'aria (PRQA)» è

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

incrementata di L. 300.000.000 (154.937,07 euro);

- alla funzione obiettivo 5.0.4 «Fondi» la dotazione finanziaria di competenza dell'upb 5.0.4.0.2.248 «Fondo speciale per spese correnti» è ridotta di L. 700.000.000 (361.519,83 euro).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Allegato A

Contrassegno da impiegare per la segnalazione delle aree delimitate (comma 3, articolo 3)



LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

Allegato B (39)

Informazioni e documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione comunale all'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione (lettera b) comma 2 dell'articolo 7)

A) DATI ANAGRAFICI

Per ciascuno dei soggetti di seguito elencati indicare sede legale, telefono e fax:

1. gestore impianto;
2. responsabile tecnico;
3. proprietà eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto;
4. proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto.

B) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

1) Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmettente riportare:

- a) modello e marca;
- b) dimensioni;
- c) guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd);
- d) tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di un grado) sul piano orizzontale e su quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno.

2) Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione (tacs, gsm, etc.) riportare:

- a) tipo e numero di antenne utilizzate;
- b) angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;
- c) inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
- d) numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
- e) potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
- f) potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante (o, in alternativa, attenuazioni totali).

3) Nel caso di impianti radio-televisivi, oltre alla frequenza o canale autorizzato, riportare:

- a) tipo e numero totale di antenne e/o pannelli utilizzati;
- b) potenza totale di alimentazione;
- c) distribuzione della potenza di alimentazione ai singoli pannelli e/o antenne (comprensiva delle perdite);
- d) eventuali differenze di fase di alimentazione tra i pannelli e/o antenne;
- e) diagrammi orizzontali e verticali lungo le direzioni di massimo guadagno dell'intero sistema radiante.

3) Nel caso di impianti radio-televisivi, oltre alla frequenza o canale autorizzato, riportare:

- a) tipo e numero totale di antenne e/o pannelli utilizzati;
- b) potenza totale di alimentazione;
- c) distribuzione della potenza di alimentazione ai singoli pannelli e/o antenne (comprensiva delle perdite);
- d) eventuali differenze di fase di alimentazione tra i pannelli e/o antenne;
- e) diagrammi orizzontali e verticali lungo le direzioni di massimo guadagno dell'intero sistema radiante.

C) SITO D'INSTALLAZIONE

1. indirizzo del sito;

2. prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati chiaramente il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello (nel caso di stazione radio base, evidenziare le antenne trasmettenti e per ciascuna di esse indicare la tecnica di trasmissione e il numero di canali/portanti assegnati); inoltre, nei prospetti deve essere riportato qualsiasi tipo di impianti preesistenti (antenne riceventi e trasmettenti, gruppi di condizionamento, etc.) anche gestiti da altre società.

D) DESCRIZIONE DELL'AREA

1. planimetria in scala 1:2000 dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 200 metri

LOMBARDIA
L.R. 11 maggio 2001, n. 11

dalle antenne trasmettenti per potenze totali dell'impianto (intese come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna) non superiori a 1 kW, di almeno 500 metri per potenze totali superiori a 1 kW e con l'indicazione delle altimetrie degli edifici aggiornate alla data di presentazione del progetto;

2. fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto d'installazione dell'impianto (per le stazioni radiobase riportare sulle fotografie anche le direzioni di puntamento dei settori, per gli impianti radiotelevisivi solo le direzioni nord/sud/est/ovest).

E) VALUTAZIONI E MISURE PREVENTIVE

1. valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e in posizioni significative e/o cautelative nell'area di cui al punto D.1. (per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria 1:2000 di cui al punto D.1. e la destinazione d'uso, se nota, dell'area da esso individuata);

2. misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno nell'intervallo di frequenza 1-3000 MHz per gli impianti non ancora attivi (non saranno ritenute valide le misurazioni del fondo effettuate in punti diversi da quello indicato, quali ad esempio la sede stradale). La misura dovrà essere rappresentativa della situazione attuale e, comunque, non antecedente a tre mesi. Inoltre, dovrà essere fornita come valore «max hold»;

3. descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti d'esposizione per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti di cui al punto C.2);

4. descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell'esposizione degli operatori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994 n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro).

(39) Allegato soppresso dall'art. 26, comma 1, lettera t), L.R. 8 luglio 2014, n. 19, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Piemonte**L.R. 3 agosto 2004, n. 19 (1)****Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (2) (3).**

(1) Pubblicata nel B.U. Piemonte 5 agosto 2004, n. 31.

(2) Con Delib.G.R. 5 settembre 2005, n. 16-757, con Delib.G.R. 20 luglio 2009, n. 24-11783 e con Delib.G.R. 8 luglio 2022, n. 20-5331 è stata approvata, ai sensi della presente legge, la direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi e procedure per il rilascio dell'autorizzazione e del parere tecnico.

(3) Vedi, anche, la Delib.G.R. 28 dicembre 2022, n. 42-6388.

Capo I

Oggetto, finalità ed ambito di applicazione

Art. 1*Oggetto e finalità.*

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano la localizzazione, l'installazione, la modifica ed il controllo degli impianti fissi per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti, di seguito tutti denominati impianti, in attuazione della legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge-quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche) e della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"), da ultimo modificata dalla legge 31 maggio 2004, n. 14, al fine di:

a) perseguire obiettivi di tutela della salute e di salvaguardia della popolazione esposta ad emissioni elettromagnetiche conformemente all'articolo 32 della Costituzione;

b) assicurare l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, in raccordo con la pianificazione territoriale, ambientale e urbanistica locale;

c) prevenire e ridurre l'inquinamento ambientale, dovuto alle emissioni elettromagnetiche degli impianti e assicurare la tutela generale dell'ambiente e del paesaggio, anche tramite l'individuazione degli strumenti e delle azioni per il perseguimento di obiettivi di qualità, in coerenza con gli indirizzi statali;

d) garantire il rispetto delle prescrizioni tecniche attinenti l'esercizio degli impianti;

e) concorrere all'approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e alla promozione delle migliori tecnologie disponibili;

f) assicurare ai cittadini informazioni complete e tempestive.

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

Art. 2

Campo di applicazione (4).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano agli impianti, ai sistemi e alle apparecchiature per usi civili, militari e delle Forze di polizia, che possano comportare l'esposizione della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra zero hertz e trecento gigahertz. In particolare tali disposizioni si applicano agli elettrodotti con tensione di esercizio uguale o superiore a centotrenta chilovolt ed agli impianti radioelettrici, compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
2. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della L. n. 36/2001.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano, inoltre:
 - a) agli impianti fissi con potenza efficace in antenna minore o uguale a cinque watt e agli apparati dei radioamatori con obbligo di comunicazione al comune, all'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) e al Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);
 - b) agli impianti e alle apparecchiature con potenza al connettore di antenna non superiore a venti watt utilizzati esclusivamente per ragioni di soccorso e di protezione civile, per prove tecniche o per esigenze di servizio non prevedibili quali eventi, fiere, manifestazioni, convegni e concerti, per i quali deve essere data comunicazione all'ARPA.
4. Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le disposizioni della presente legge sono applicate compatibilmente con la normativa nazionale vigente. Tali organismi comunicano al comune interessato le caratteristiche tecniche degli impianti prima dell'attivazione degli stessi; nel caso di impianti già esistenti la comunicazione avviene entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.

(4) Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

Art. 3

Definizioni.

1. Ai fini dell'applicazione della legge si assumono le seguenti definizioni:
 - a) aree sensibili: aree di particolare densità infrastrutturale o con servizi collettivi dedicati alla tutela della salute o alla popolazione infantile per le quali la pubblica amministrazione prevede l'adozione di localizzazioni alternative;
 - b) catasto delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico: archivio

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

informatizzato contenente, i dati tecnici, anagrafici e cartografici degli impianti;

c) esercizio degli impianti fissi radioelettrici: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazioni;

d) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: uno o più trasmettitori, nonché ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;

e) impianto fisso per telefonia mobile: la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

f) impianto fisso per radiodiffusione: la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica;

g) elettrodotto: l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;

h) livello di esposizione: il valore di intensità di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico o di densità di potenza rilevabile in un volume occupato dal corpo umano;

i) obiettivi di qualità:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalla Regione con l'atto di cui all'articolo 5, comma 2;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;

j) regolamento comunale: provvedimento riferito al territorio comunale, che disciplina la localizzazione degli impianti radioelettrici sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e degli indirizzi di pianificazione territoriale di livello provinciale e regionale;

k) programma localizzativo: documento di proposta dei gestori, da aggiornarsi con periodicità annuale, per l'installazione di impianti nel territorio di un comune o di più comuni;

l) programma triennale di sviluppo: documento contenente le linee di sviluppo della rete elettrica nazionale predisposto dal gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 22 dicembre 2000 (Approvazione della convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79);

m) audizione tecnica: modalità di confronto tra i soggetti istituzionali, i soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera d) e i titolari degli impianti che si esprimono in contraddittorio sui programmi di sviluppo, gestione e risanamento degli impianti stessi;

n) tensione di esercizio: la bassa tensione non supera un chilovolt, la media tensione è compresa tra un chilovolt e trentacinque chilovolt, l'alta tensione è superiore a trentacinque chilovolt e non supera i centocinquanta chilovolt, mentre l'altissima tensione è superiore a centocinquanta chilovolt.

Capo II
Audizione tecnica

Art. 4

Audizione tecnica.

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

1. È attivata l'audizione tecnica regionale con il fine di acquisire informazioni, pareri e ogni altro utile supporto all'esercizio delle competenze regionali e degli enti locali previste dalla presente legge, nonché di provvedere al monitoraggio degli adempimenti ivi previsti. L'organizzazione e le modalità di svolgimento dell'audizione sono definite con determinazione del responsabile della struttura regionale competente.

2. Partecipano all'audizione tecnica, secondo la specificità dei temi:

a) l'ARPA;

b) il CORECOM, gli enti, le società e le associazioni operanti nel settore delle telecomunicazioni e della radiodiffusione;

c) la società Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e gli enti e le società operanti nel campo della trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, ivi compresa l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

d) i tecnici designati dalle associazioni degli enti locali territoriali interessati e dalle associazioni ambientaliste individuate in base all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) e successive modificazioni.

3. Le attività di audizione e consultazione tecnica funzionali all'esercizio delle competenze regionali di cui all'articolo 5 e quelle di raccordo con gli enti locali territoriali sono garantite dalla Giunta regionale tramite la struttura regionale competente.

Capo III
Competenze

Art. 5

Competenze della Regione.

1. Le competenze della Regione sono:

a) fissare, sentite le province, i criteri generali per la localizzazione degli impianti e gli standard urbanistici, fatte salve le prerogative dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e del GRTN, unitamente ai criteri per l'individuazione di aree sensibili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e le misure di cautela da adottarsi in esse;

b) stabilire, sentite le province, i criteri per la definizione dei tracciati degli elettrodotti ad alta tensione fino a centocinquanta chilovolt, secondo criteri di compatibilità ambientale;

c) esprimere il parere, anche tramite valutazioni di tipo ambientale strategico, sul programma triennale di sviluppo e sugli aggiornamenti annuali della rete elettrica di trasmissione, di cui all'articolo 2, comma 1, del D.M. 22 dicembre 2000 del Ministro dell'industria, commercio e dell'artigianato, verificando il perseguimento degli obiettivi di tutela ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) della convenzione approvata con D.M. 17 luglio 2000 del Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato (Concessione alla società " Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale);

d) disciplinare le modalità di intervento per il risanamento ambientale di cui agli articoli 8 e 9, su proposta dell'ARPA (5);

e) garantire, d'intesa con l'ARPA, la realizzazione e la gestione del catasto che è messo a

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

disposizione delle province; tale realizzazione avviene in termini coerenti e funzionali al Sistema informativo regionale ambientale (SIRA) e in raccordo con il catasto nazionale; a tale fine le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e agli elettrodotti, trasmettono copia dei provvedimenti autorizzativi all'ARPA; copia delle autorizzazioni relative ai soli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, è altresì trasmessa al CORECOM;

f) definire la misura degli oneri di cui all'articolo 14 e le modalità di corresponsione agli enti locali titolari delle funzioni autorizzative;

g) definire le procedure per la richiesta ed il rilascio dell'autorizzazione all'installazione e alla modifica degli impianti;

h) fissare le modalità per il rilascio del parere tecnico sugli impianti fissi elaborato dall'ARPA;

i) esprimere, con il supporto dell'ARPA, sentite le province e su proposta del CORECOM ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), numero 1), della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), il parere sul piano nazionale di assegnazione delle frequenze, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e della legge 30 aprile 1998, n. 122 (Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive).

2. La Giunta regionale esercita le funzioni di cui al comma 1, con atto di indirizzo e regolamentazione, articolato in direttive tecniche, da emanarsi in vigenza dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 4 e 5 della L. n. 36/2001, nelle materie da essi disciplinate, informandone la Commissione consiliare competente. In fase di prima attuazione possono essere emanate direttive di carattere tecnico, procedurale e organizzativo non strettamente collegate alla decretazione attuativa nazionale (6).

3. In attesa della definizione delle procedure autorizzative di cui al comma 1, lettera g), restano invariate le procedure autorizzative per la costruzione e la gestione degli elettrodotti per la distribuzione di energia elettrica fino a centocinquanta chilovolt di cui all'articolo 66 della L.R. n. 44/2000 e disciplinate dalla legge regionale 25 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt).

4. Il Presidente della Giunta regionale emana provvedimenti di diffida, di disattivazione degli elettrodotti o di revoca dell'autorizzazione di cui al comma 3.

(5) Vedi, al riguardo, quanto previsto con Delib.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473.

(6) Con Delib.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 è stata approvata, ai sensi del presente comma la direttiva tecnica recante le modalità per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusioni.

Art. 6

Competenze delle province.

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

1. Le province, in armonia con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L. n. 36/2001, provvedono a:

a) adottare i piani di risanamento di cui all'articolo 9, comma 1, della L. n. 36/2001, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione;

b) verificare le coerenze e le compatibilità ambientali tra i programmi di sviluppo delle reti degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione e degli elettrodotti e i piani territoriali di coordinamento;

c) esercitare le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'articolo 10, comma 5, tenendo conto delle linee di indirizzo del piano territoriale di coordinamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e all'articolo 57 del D.Lgs. n. 112/1998, anche supportando i comuni nella loro attività di progettazione specifica;

d) esercitare le funzioni di controllo e verifica sulla corretta applicazione delle linee guida regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

e) esercitare il potere sostitutivo, secondo i principi di cui all'articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), decorso un congruo termine e previa diffida, nei confronti dei comuni in caso di inerzia nel rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) e nell'emanazione dei provvedimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f).

Art. 7

Competenze dei comuni.

1. I comuni, in armonia con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 112/1998, alla L. n. 36/2001 e al D.Lgs. n. 259/2003, provvedono a:

a) definire, sulla base dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 9, specifici tracciati per la localizzazione degli elettrodotti, sentite le province e nel rispetto dei criteri regionali e dei parametri tecnici fissati dalle norme statali vigenti;

b) individuare i siti degli impianti per radiodiffusione, nel rispetto dei criteri generali regionali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a);

c) adottare il regolamento comunale di cui all'articolo 8, comma 6, della L. n. 36/2001, entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, trasmettendone copia alla provincia competente ed ai comuni limitrofi;

d) rilasciare l'autorizzazione per l'installazione e la modifica degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 259/2003 e delle linee elettriche a bassa tensione, secondo la procedura fissata nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2, anche sulla base del parere tecnico preventivo dell'ARPA di cui all'articolo 5, comma 1, lettera h) e dei programmi localizzativi di cui all'articolo 8, comma 1; per gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, le citate autorizzazioni, rilasciate con provvedimento unico, sono condizione per l'esercizio delle relative attività, ferma restando la concessione ministeriale;

e) esercitare le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10, commi 1 e 2;

f) emanare provvedimenti di riduzione a conformità, di diffida, di disattivazione degli

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione o di revoca dell'autorizzazione di cui alla lettera d), ai sensi dell'articolo 16.

2. Per l'adozione del regolamento di cui al comma 1, lettera c), i comuni assicurano l'informazione, possono promuovere audizioni pubbliche e pubblicizzano l'esito dell'autorizzazione di cui al comma 1, lettera d), tramite l'albo pretorio.

Capo IV
Attività e mezzi di tutela

Art. 8

Proposte localizzative, riduzioni a conformità, azioni e piani di risanamento degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione.

1. I titolari degli impianti presentano al comune, entro il 31 dicembre di ogni anno, un programma contenente le proposte di localizzazione degli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, tenendo conto del regolamento comunale di cui all'articolo 7 comma 1, lettera c). Copia del suddetto programma è, altresì, inviata alla provincia competente.
2. Gli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione garantiscono durante l'esercizio il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti dalle norme vigenti.
3. Qualora siano superati i limiti di esposizione definiti dalla normativa vigente il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità in modo da ridurre il valore di campo rilevato entro il limite di esposizione consentito, secondo le indicazioni dell'ARPA, fatte salve le sanzioni previste all'articolo 16. Gli oneri per la riduzione a conformità sono a carico dei gestori.
4. In caso di inadempienza dei gestori il comune richiede alle Amministrazioni centrali competenti la disattivazione dei suddetti impianti e ne dà comunicazione alla provincia.
5. Qualora non siano rispettati i valori di attenzione, il comune diffida i gestori degli impianti che contribuiscono al campo elettromagnetico ad eseguire la riduzione a conformità, compatibilmente con la qualità del servizio e previo accertamento da parte degli organi ausiliari periferici del Ministero delle comunicazioni.
6. Se la riduzione a conformità non consente il mantenimento della qualità del servizio, i gestori presentano alla provincia una proposta di piano di risanamento. La provincia adotta il piano di risanamento, avvalendosi del parere dell'ARPA, sentiti i comuni interessati ed acquisito il preventivo parere vincolante da parte degli organi tecnici ed ausiliari periferici delle autorità centrali competenti.
7. In caso di inottemperanza dei gestori a presentare proposte, il piano di risanamento è formulato dalla provincia su proposta dell'ARPA e dei comuni, sentiti gli enti interessati ed acquisito il preventivo parere degli organi tecnici ed ausiliari periferici del Ministero delle Comunicazioni. Le azioni di risanamento sono a carico dei titolari degli impianti.
8. In caso di mancato risanamento, secondo le previsioni e prescrizioni del piano, dei sistemi radioelettrici, per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonché delle stazioni radioelettriche per trasmissioni di dati, a causa dell'inerzia o inottemperanza dei gestori, la provincia richiede al Ministero competente la disattivazione dei relativi impianti, e ne dà comunicazione ai comuni interessati.

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

Art. 9

Programmi di sviluppo e interventi di risanamento delle linee elettriche.

1. Gli enti gestori degli elettrodotti presentano alla Regione, in armonia con quanto disposto all'articolo 55 del D.Lgs. n. 112/1998, entro il 31 dicembre di ogni anno, i programmi di sviluppo della rete provvedendo a mettere a disposizione gli aggiornamenti annuali determinati anche da provvedimenti normativi ed autoritativi, di sicurezza e di tutela ambientale e sanitaria. Il GRTN correda il proprio programma di sviluppo di un'analisi di compatibilità ambientale per l'espressione del parere di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) .
2. La definizione dei tracciati delle linee con tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di competenza statale, è oggetto di consultazione con il GRTN, e di concertazione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c) della L. n. 36/2001.
3. Le proposte di piano di risanamento, di cui all'articolo 9, comma 3, della L. n. 36/2001, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, presentate dai gestori, sono approvate dalla Regione, entro sessanta giorni dalla presentazione del piano, sentiti i comuni interessati, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni i cui oneri realizzativi sono a carico dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale.
4. Ai fini dell'approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti con tensione superiore a centocinquanta chilovolt, di cui all'articolo 9, comma 3, della L. n. 36/2001, la Regione esprime apposito parere, verificando la rispondenza delle priorità di intervento alle situazioni critiche riferite alle aree sensibili così come definite all'articolo 3, comma 1, lettera a).
5. Secondo le previsioni dell'articolo 9, commi 2 e 3, della L. n. 36/2001, nei casi di inerzia oppure inadempienza da parte dei gestori, interviene in via sostitutiva la Regione, che si avvale dell'ARPA sulla base di un programma di priorità che evidenzia le situazioni critiche di cui al comma 4.
6. Il mancato risanamento, secondo le prescrizioni del piano, degli elettrodotti con tensione non superiore a centocinquanta chilovolt, a causa dell'inerzia o inadempienza dei proprietari oppure dei titolari della rete di trasmissione nazionale, comporta la disattivazione dei suddetti impianti con provvedimento della Giunta regionale, su segnalazione dell'ARPA, fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, garantendo comunque i diritti degli utenti all'erogazione del servizio di pubblica utilità.

Art. 10

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

Vigilanza e controlli.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, i comuni esercitano le funzioni di controllo e vigilanza unitamente al CORECOM, per quanto attiene alle funzioni proprie in base alla legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni), avvalendosi dell'ARPA, ai sensi della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) e nel quadro dei compiti dell'ARPA fissati all'articolo 38 della L.R. n. 44/2000.
2. Le attività di controllo e vigilanza sono volte a garantire:
 - a) il rispetto dei limiti di esposizione dei campi elettromagnetici e delle misure di cautela nonché delle prescrizioni degli atti autoritativi;
 - b) la corretta realizzazione delle azioni di risanamento;
 - c) la valutazione del mantenimento dei parametri tecnici attraverso i dati forniti dai gestori di cui all'articolo 13 e il controllo a campione degli stessi.
3. Gli esiti delle attività di controllo, di cui al comma 2, sono comunicati all'Autorità sanitaria locale e alla provincia competente.
4. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti agli organi del Servizio sanitario nazionale.
5. La provincia, anche avvalendosi dell'ARPA, ha la facoltà di disporre verifiche generali in ordine alla coerenza tra gli atti di programmazione e sviluppo delle reti degli impianti e gli obiettivi di qualità conseguiti nonché all'attuazione dei piani di risanamento.

Art. 11

Rapporto e Osservatorio sulle sorgenti di campo elettromagnetico.

1. Sulla base delle informazioni contenute nel catasto degli impianti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), l'ARPA redige un rapporto annuale, da presentare alla Regione e alla provincia, contenente lo stato dell'ambiente relativamente ai livelli di campo elettromagnetico presenti sul territorio regionale e provinciale.
2. È istituito l'Osservatorio regionale sulle sorgenti di campo elettromagnetico, le cui modalità organizzative e di funzionamento sono definite dalla Giunta regionale.
3. L'Osservatorio regionale ha il compito di raccogliere e sistematizzare le informazioni ed i rapporti curati dal sistema delle agenzie per la protezione ambientale a livello nazionale e regionale anche provvedendo alla loro diffusione attraverso i mezzi di cui all'articolo 17, comma 4.

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

Art. 12

Modalità di accesso agli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione.

1. Il personale incaricato dei controlli, munito di tessera di riconoscimento, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha diritto di accesso agli impianti e di richiesta dei dati, delle informazioni e dei documenti necessari per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo.

Art. 13

Responsabilità dei gestori degli impianti radioelettrici (7).

1. I gestori degli impianti radioelettrici certificano all'amministrazione comunale la conformità dell'impianto e delle reti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente, e alle condizioni tecniche e di campo elettromagnetico definite nell'autorizzazione.

2. L'atto di regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 2, definisce modalità e contenuti della certificazione e dei controlli, che avvengono anche attraverso l'installazione di sistemi di monitoraggio dei parametri tecnici sul rispetto dei valori alla luce della normativa vigente (8).

(7) Vedi, anche, la Delib.G.R. 2 novembre 2004, n. 19-13802.

(8) Con Delib.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 sono state approvate le prime indicazioni sui controlli di cui al presente comma.

Art. 14

Oneri autorizzativi e di controllo (9).

1. I gestori o i proprietari degli impianti provvedono agli oneri derivanti dal compimento delle attività tecniche ed amministrative di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), limitatamente agli impianti per teleradiocomunicazioni e concernenti le istruttorie e i sopralluoghi necessari al rilascio delle autorizzazioni. I gestori o i proprietari degli impianti versano le relative somme al comune e alla provincia competente, nella misura rispettivamente dell'ottanta e del venti per

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

cento, secondo gli importi fissati nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2.

2. I comuni concorrono agli oneri derivanti dall'attività di controllo esercitata dall'ARPA in misura non inferiore al quaranta per cento.

3. Con deliberazione della Giunta regionale è determinata l'eventuale variazione, d'intesa con la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, della misura di cui al comma 1.

4. Gli oneri a carico degli esercenti elettrici sono quelli previsti dai provvedimenti adottati dalla Giunta regionale.

(9) La Corte costituzionale, con sentenza 10 febbraio-26 marzo 2015, n. 47 (Gazz. Uff. 1° aprile 2015, n. 13, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

Art. 15

Prescrizioni e incentivi.

1. I comuni, sulla base dei criteri generali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti fissi per la telefonia mobile e per la radiodiffusione, possono prevedere, nel regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), limitazioni e condizioni localizzative in luoghi ed edifici espressamente individuati.

2. Le proposte relative alla realizzazione di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione ed elettrodotti che non presentano, per dimensioni, caratteristiche ed emissioni, un impatto con gli assetti ambientali, paesaggistici ed antropici del territorio e che propongono soluzioni tecniche, tecnologiche, morfologiche e gestionali di tipo innovativo, beneficiano di modalità autorizzative e di condizioni di installazione agevolate disciplinate nell'atto di cui all'articolo 5, comma 2.

3. Gli strumenti di gestione delle aree protette di cui alla legge 22 marzo 1990, n. 12 (in materia di aree protette) da ultimo modificata dalla legge regionale 14 novembre 2001, n. 25, prevedono specifica regolamentazione dell'installazione degli impianti di cui al comma 1 e degli elettrodotti, sulla base dei criteri generale di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 16

Sanzioni.

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15 della L. n. 36/2001. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 2, della L. n. 36/2001, l'irrogazione delle sanzioni spetta alle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni, sulla base degli accertamenti effettuati dall'ARPA.
2. Chiunque installa o modifica un impianto senza aver ottenuto le autorizzazioni di cui all'articolo 5, comma 3 o all'articolo 7, comma 1, lettera d), oppure non presenta la domanda di autorizzazione nei termini previsti dall'articolo 18, in caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e privi dell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa da trentamila euro a trecentomila euro e alla disattivazione dell'impianto con le modalità previste dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 6. Le suddette sanzioni sono irrogate dall'amministrazione competente a rilasciare l'atto autorizzatorio e da essa introitate.
3. La mancata presentazione della certificazione di cui all'articolo 13, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da duemila euro a cinquemila euro irrogata ed introitata dal comune.
4. Qualsiasi comportamento posto in essere dai titolari, legali rappresentanti, installatori e manutentori di impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione, diretto ad impedire le funzioni dei soggetti di cui all'articolo 12, è passibile di sanzione pecuniaria amministrativa da cinquecento euro a duemilacinquecento euro, irrogata ed introitata dal comune sulla base delle comunicazioni dell'ARPA, salvo che il fatto costituisca reato (10).

(10) Il numero del presente comma (pubblicato nel Bollettino Ufficiale come comma 5) è stato così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 7 ottobre 2004, n. 40.

Capo V
Disposizioni finanziarie, finali e transitorie

Art. 17

Norma finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge sono destinate, per il corrispondente importo annuo, le risorse derivanti dalle assegnazioni a favore delle regioni, di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 17 della L. n. 36/2001 e agli articoli 103 e 112 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) nonché le risorse derivanti dai provvedimenti nazionali che disciplinano l'utilizzo dei proventi del sistema di telefonia mobile universale (UMTS).
2. Le assegnazioni di cui al comma 1 sono iscritte nell'Unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'anno finanziario 2004.
3. Per l'attuazione della presente legge è previsto, per l'anno 2005, nella UPB 22991 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo I Spese correnti) un incremento della spesa, pari ad euro 250.000,00, e nella UPB 22992 (Tutela ambientale gestione rifiuti Direzione Titolo II Spese di investimento) un incremento della spesa pari ad euro 400.000,00, cui si fa fronte con le risorse finanziarie delle UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Titolo I Spese correnti) e 09012

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

(Bilanci e finanze Bilanci Titolo II Spese di investimento) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

4. Al fine di garantire la diffusione dell'informazione sulle attività oggetto della presente legge e del rapporto di cui all'articolo 11, per l'anno 2005, ci si avvale delle risorse di cui all'UPB 22011 (Tutela ambientale gestione rifiuti Prevenzione risanamento ambientale Titolo I Spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006.

Art. 18

Norme transitorie.

1. I gestori oppure i proprietari degli impianti in esercizio provvedono agli adempimenti previsti dalla normativa vigente entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. I soggetti di cui al comma 1, fatto salvo l'obbligo ivi previsto, possono proseguire l'esercizio attuale degli impianti; in caso di inadempienza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 16.

3. Fatte salve le competenze attribuite ai sensi degli articoli 6 e 7, rimane in vigore il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 14 aprile 2000, n. 1/R (Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell'autorizzazione regionale all'installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6), per quanto applicabile, fino all'emanazione di tutte le direttive dell'atto di indirizzo e regolamentazione di cui all'articolo 5, comma 2.

4. In fase di prima attuazione, nelle more dell'adozione delle misure organizzative di riordino delle strutture regionali e di adeguamento della struttura competente per l'ambiente in materia di rischio tecnologico da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, la Giunta regionale garantisce l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 5, tramite il settore regionale competente in materia di rischi industriali.

5. Nell'esercizio delle attività previste dalla presente legge, la struttura regionale competente si avvale delle audizioni tecniche di cui all'articolo 4 e dell'ARPA che garantisce i necessari supporti tecnici.

Art. 19

Modifica all'articolo 47 della L.R. n. 44/2000.

Piemonte
L.R. 3 agosto 2004, n. 19

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 47 della L.R. n. 44/2000, è aggiunta in fine la seguente:

"e-bis) adozione dei piani di risanamento elettromagnetico degli impianti radioelettrici, sulla base della regolamentazione e degli indirizzi formulati dalla Regione e con il supporto dell'ARPA."

Art. 20

Abrogazioni.

1. Sono abrogate le seguenti leggi:

- a) la legge regionale 23 gennaio 1989, n. 6 (Nuova disciplina in materia di teleradiocomunicazioni);
- b) la legge regionale 24 luglio 1989, n. 43 (modificativa della L.R. n. 6/1989).

Art. 21

Dichiarazione di urgenza.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Toscana**L.R. 6 ottobre 2011, n. 49 (1).****Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione.**

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 12 ottobre 2011, n. 47, parte prima.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga la seguente legge:

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche);

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici);

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 21 giugno 2011;
Considerato quanto segue

1. La disciplina regionale in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico prodotto da impianti di radiocomunicazione risale, per la Toscana, alla *legge regionale 6 aprile 2000, n. 54* (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), abrogata con la presente legge ma, allo stesso tempo, riproposta in alcuni punti ed oggetto di aggiornamento e profonda rivisitazione per le novità intervenute dall'anno 2000 ad oggi;
2. Negli anni successivi all'entrata in vigore della *L.R. n. 54/2000* è infatti radicalmente mutato il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento: oltre alla riforma del Titolo V della Costituzione, sono entrate in vigore nuove norme statali e numerose pronunce, sia di legittimità costituzionale che dei giudici amministrativi, hanno contribuito a delineare il quadro dei principi entro cui si può esplicitare la potestà normativa regionale;
3. In particolare la *legge 22 febbraio 2001, n. 36* (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), riserva allo Stato la definizione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità intesi come valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, mentre alle regioni è demandata, tra l'altro, l'individuazione degli "obiettivi di qualità", intesi come criteri localizzativi, standard urbanistici, prescrizioni e incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili; a questa ripartizione di competenze la presente legge si attiene in modo scrupoloso senza invadere le competenze statali;
4. Inoltre il *D.Lgs. 259/2003* ha definito dettagliatamente le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici;
5. Il *D.Lgs. 259/2003* ha provveduto a dare attuazione ai principi di derivazione comunitaria di liberalizzazione e semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi, al fine di assicurare una concorrenza leale ed effettiva, ed è stato pienamente legittimato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005;
6. Ulteriori pronunce della Corte costituzionale, ex multis, sentenza n. 307/2003, punto 7 del considerato in diritto, hanno chiarito che per le regioni rappresentano limiti insuperabili il rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;
7. Per quanto sopraesposto si è posta dunque la necessità di procedere alla revisione della

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

normativa regionale in materia di impianti di radiocomunicazione;

8. La materia interessa vari ambiti di competenza: anzitutto la tutela dell'ambiente, di competenza esclusiva statale, e ambiti appartenenti alla competenza concorrente delle regioni: la tutela della salute, il governo del territorio e l'ordinamento della comunicazione;

9. Con la presente legge la Regione intende dare attuazione alla *L. 36/2001* e, nel rispetto del principio di precauzione del trattato istitutivo dell'Unione europea e delle competenze dello Stato, perseguire finalità di tutela della salute umana e di ordinato sviluppo del territorio mediante la corretta localizzazione, il corretto esercizio degli impianti di radiocomunicazione e il risanamento quando necessario;

10. L'ambito di applicazione della presente legge è limitato agli impianti fissi per telecomunicazione e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, in quanto la disciplina degli elettrodotti che operano con frequenza inferiore a 100 KHz (50 Hz), è contenuta in altre normative regionali di settore;

11. Sull'ambito di applicazione si è ritenuto opportuno assoggettare ad un regime semplificato alcune tipologie di impianti, utilizzando come criterio la potenza in antenna e la potenza irradiata isotropica equivalente (Equivalent Isotropical Radiated Power "EIRP"), legate la prima, all'entità complessiva dei campi elettromagnetici irradiati nell'ambiente e la seconda, alla massima esposizione ai campi che può determinare l'impianto ad una certa distanza dallo stesso. Tale semplificazione non esclude i controlli per il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, l'assoggettamento alle procedure abilitative dettate dal *D.Lgs. 259/2003*, nonché la piena applicazione della normativa edilizia e della pianificazione urbanistica comunale;

12. Al fine di assicurare la disponibilità di un quadro conoscitivo completo, aggiornato ed affidabile, il catasto regionale degli impianti deve essere gestito in accordo con la normativa nazionale e regionale in materia di sistemi informativi e società dell'informazione, secondo criteri che assicurino l'interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'*articolo 7 della L. 36/2001*;

13. Rispondono a criteri di semplificazione amministrativa le novità sugli adempimenti posti a carico dei gestori nonché l'istituzione all'interno del catasto di un'apposita sezione, denominata inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, in cui sono raccolti i dati relativi ad impianti che hanno un minor impatto sulle emissioni elettromagnetiche;

14. In attuazione di quanto previsto dalla *L. 36/2001*, si è proceduto all'individuazione di criteri di localizzazione che garantiscano il contemperamento delle contrapposte esigenze di minimizzare l'impatto delle emissioni elettromagnetiche e di garantire la funzionalità della rete e la copertura del servizio e l'esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione, che appare anche all'*articolo 9*, comma 1, tra i criteri del programma comunale degli impianti;

15. Tra i criteri localizzativi è previsto il divieto di installazione su ospedali, scuole e altri edifici pubblici, di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile;

16. Si è ritenuto opportuno derogare ai suddetti divieti solo per gli impianti di telefonia mobile perché, per loro natura e diversamente dagli impianti di radiodiffusione televisivi, servono porzioni di territorio limitate e quindi, in taluni casi, di aree ospedaliere e universitarie particolarmente estese, potrebbe essere necessaria la loro installazione all'interno delle aree stesse;

17. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà e differenziazione, si conferma l'attribuzione delle competenze ai comuni delle funzioni amministrative concernenti il rilascio dei titoli abilitativi all'installazione e alla modifica degli impianti, i controlli e le azioni di risanamento;

18. Per quanto riguarda la disciplina delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi è stato effettuato un richiamo ai pertinenti articoli del *D.Lgs. 259/2003* in osservanza della citata giurisprudenza costituzionale che riserva allo Stato la disciplina delle procedure abilitative;

19. La previsione del programma comunale degli impianti, oltre a fornire ai comuni uno strumento di programmazione strategico per garantire un uso razionale del territorio e ridurre il più possibile l'impatto negativo degli impianti, risulta coerente con l'esigenza, più volte affermata dalla Corte costituzionale, di garantire procedure di rilascio dei titoli abilitativi "tempestive, non discriminatorie e trasparenti". Esso infatti garantisce la rapida conclusione del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi perché essi verranno richiesti in ragione di

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

parametri predefiniti;

20. Il risanamento degli impianti, in attuazione della *L. 36/2001*, è essenziale ad assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità stabiliti e quindi, a questo scopo, sono previste sia le azioni di risanamento che la possibilità di procedere anche tramite la delocalizzazione delle infrastrutture;

21. Il piano di risanamento è elaborato ed attuato dalla Regione per ragioni di opportunità inerenti l'adeguatezza del livello regionale di governo; l'approvazione regionale non esclude che esso sia definito mediante un accordo coi soggetti gestori, nel rispetto della normativa vigente;

22. Per quanto riguarda l'*articolo 14*, in ossequio alla giurisprudenza della Corte costituzionale, sono poste sanzioni solo per gli ambiti di competenza legislativa sostanziale regionale mentre, ai commi 2 e 6 del medesimo articolo, ci si limita a richiamare le sanzioni previste dalla *L. 36/2001* senza intento novativo;

23. Infine, si è posta la necessità di introdurre disposizioni transitorie per cadenzare gli adempimenti previsti per la piena operatività della legge e volte a:

a) stabilire i termini entro i quali i soggetti obbligati devono porre in essere gli adempimenti previsti dalla presente legge;

b) disciplinare la fase di prima applicazione della legge relativamente alla presentazione, da parte dei gestori, dei programmi di sviluppo della rete e all'elaborazione dei programmi comunali degli impianti;

c) stabilire il termine entro il quale gli impianti già esistenti, privi di titolo abilitativo, devono ottenerne il rilascio dal comune per l'installazione o la modifica dei medesimi; si tratta di quegli impianti privi di autorizzazione in quanto non è stata adottata la disciplina regionale delle relative modalità prevista dall'*articolo 4, comma 2, lettera a), della L.R. n. 54/2000*. La disciplina delle modalità di rilascio del titolo abilitativo comunale, successivamente alla *L.R. n. 54/2000*, è stata assunta dal livello statale e, precisamente, dal *D.Lgs. 259/2003* che questa legge si limita a richiamare per ciò che concerne tutte le relative formalità. Si fa presente che, anche dopo l'emanazione del *D.Lgs. 259/2003*, la sanzione per mancata autorizzazione prevista dalla *L.R. n. 54/2000* non era concretamente irrogabile per il difetto della disciplina regionale delle formalità sopra richiamate;

d) assicurare una transizione ordinata nella fase di conversione del segnale da analogico a digitale per gli impianti di radiodiffusione televisiva, prevedendo ipotesi specifiche di semplificazioni procedurali e garantendo la continuità dell'emissione nel periodo necessario all'ottenimento del titolo abilitativo;

24. Non possono essere accolte le proposte contenute nel parere del Consiglio delle autonomie locali che chiedono di inserire un onere di rilascio di fideiussione e di uno specifico atto d'obbligo da parte dei gestori in occasione del rilascio del titolo abilitativo; infatti la Corte costituzionale con sentenza n. 336/2005, in particolare punto 15.1. del considerato in diritto, ha ritenuto l'*articolo 93 del D.Lgs. 259/2003* "espressione di un principio fondamentale." della materia dell'ordinamento delle comunicazioni, "in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni."

Su queste basi la Corte costituzionale, con sentenza n. 272/2010, punto 3.2 del considerato in diritto, ha dunque confermato che, "in mancanza di un tale principio.", ogni singola regione «potrebbe liberamente prevedere obblighi "pecuniari" a carico dei soggetti operanti sul proprio territorio, con il rischio, appunto, di una ingiustificata discriminazione rispetto ad operatori di altre Regioni, per i quali, in ipotesi, tali obblighi potrebbero non essere imposti»:

25. In accoglimento del sopracitato parere del Consiglio delle autonomie locali, all'*articolo 12*, comma 4, è precisato ulteriormente che la delocalizzazione degli impianti grava sui gestori, ed inoltre, all'*articolo 16*, comma 6, è prevista un'attività regionale di assistenza giuridica e tecnica ai comuni per le problematiche che dovessero emergere dopo il piano di risanamento regionale;

Approva la presente legge.

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

Capo I
Oggetto e principi

Art. 1 Finalità.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. La presente legge disciplina la localizzazione, l'installazione, la modifica, il controllo ed il risanamento degli impianti di radiocomunicazione in attuazione della *legge 22 febbraio 2001, n. 36* (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) ed in conformità al *decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259* (Codice delle comunicazioni elettroniche).

2. La Regione pone il rispetto del principio di precauzione, sancito dal trattato istitutivo dell'Unione europea, come principio fondamentale di esercizio delle proprie competenze in materia di impianti di radiocomunicazione.

3. La Regione assicura che l'esercizio degli impianti muniti di titolo abilitativo si svolga nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione di cui all'*articolo 2*, al fine di garantire:

a) la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) l'ordinato sviluppo e la corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;

c) il contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, ed il conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all'*articolo 2*.

4. Nel rispetto degli obiettivi di qualità, dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, di cui all'*articolo 2*, la realizzazione degli impianti e l'adeguamento di quelli preesistenti avvengono in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

5. Sono fatte salve le competenze statali nonché quelle attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla *legge 31 luglio 1997, n. 249* (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo).

Art. 2 Definizioni.
In vigore dal 27 ottobre 2011

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

a) impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi: uno o più trasmettitori, ovvero un insieme di trasmettitori e ricevitori, incluse le apparecchiature accessorie, necessari ad assicurare un servizio di radiocomunicazione in una data postazione fissa o stazionante in un determinato luogo;

b) esercizio degli impianti fissi: l'attività di trasmissione di segnali elettromagnetici a radiofrequenza per radiodiffusione e telecomunicazione;

c) obiettivi di qualità:

1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dalla normativa statale vigente, ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi.

d) limite di esposizione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera b), della L. 36/2001*;

e) valore di attenzione: il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico di cui all'*articolo 3, comma 1, lettera c), della L. 36/2001*;

f) microimpianti: gli impianti fissi per l'accesso radio del pubblico a servizi di radiocomunicazione ed internet con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP, nel caso di impianti diversi dai ponti radio, sia comunque non superiore a 100 W;

g) impianti fissi ad uso radioamatoriale: gli impianti fissi utilizzati per lo svolgimento delle attività di cui all'*articolo 134 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259* (Codice delle comunicazioni elettroniche);

h) potenza massima al connettore di antenna nel caso di sistema radianti complessi: la somma delle potenze massime ai vari connettori di antenna;

i) EIRP (Equivalent Isotropical Radiated Power): livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento;

l) titolo abilitativo: gli atti previsti dagli *articoli 86 e seguenti, del D.Lgs. 259/2003* e dall'*articolo 35, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98* (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla *legge 15 luglio 2011, n. 111*.

Art. 3 Ambito oggettivo.

In vigore dal 27 ottobre 2011

1. La presente legge si applica agli impianti fissi per telecomunicazioni e radiotelevisivi disciplinati dalla *L. 36/2001*, operanti nell'intervallo di frequenza tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati "impianti".

2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:

a) i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;

b) gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.

3. Ai seguenti impianti si applicano soltanto le disposizioni di cui agli *articoli 6, 13, 14 e 15*:

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

a) microimpianti;

b) impianti fissi ad uso radioamatoriale operanti con potenza massima al connettore di antenna superiore a 5 W o con potenza EIRP superiore a 100 W.

4. Agli impianti di cui ai commi 2 e 3, si applicano i limiti, i valori e gli obiettivi di qualità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'*articolo 4, comma 2, della L. 36/2001*.

Capo II

Funzioni e criteri localizzativi

Art. 4 Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. In vigore dal 27 ottobre 2011

1. In attuazione della presente legge, la Giunta regionale stabilisce, in conformità con la *legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54* (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), i criteri tecnici per:

a) la gestione del catasto regionale degli impianti e dell'inventario dei microimpianti, in modo da assicurare l'interoperabilità con il catasto nazionale di cui all'*articolo 7 della L. 36/2001*;

b) la definizione e l'attuazione delle azioni di risanamento di cui all'*articolo 12*, anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di effettuazione delle stesse azioni da parte dei gestori degli impianti (2);

c) la definizione e l'attuazione del piano di risanamento di cui all'*articolo 16* (2);

d) la presentazione delle dichiarazioni sugli impianti e dei relativi programmi di sviluppo della rete di cui all'*articolo 5, comma 3*;

e) lo svolgimento dei controlli di cui all'*articolo 13* (2);

f) la presentazione delle dichiarazioni da parte dei gestori dei microimpianti e dei radioamatori di cui all'*articolo 6, comma 2*.

2. I criteri di cui al comma 1:

a) si attengono a principi di semplicità e tengono conto della normativa statale sugli adempimenti per il catasto nazionale, nonché di quanto già inserito nel catasto regionale ai sensi della *legge regionale 6 aprile 2000, n. 54* (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei gestori;

b) si adeguano alle regole tecniche adottate ai sensi dell'*articolo 37, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40* (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009).

3. La Giunta regionale approva e trasmette al Consiglio regionale, di norma ogni anno, un rapporto che contiene:

a) la valutazione dei livelli di campo elettromagnetico dislocati sul territorio regionale, con riferimento alle caratteristiche di sviluppo della rete di impianti;

b) la valutazione dell'impatto sanitario, con riferimento alle condizioni di esposizione della

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

popolazione;

c) un resoconto dell'attività del comitato tecnico per gli impianti di cui all'*articolo 7*.

4. Il rapporto di cui al comma 3, è redatto sulla base dei dati e delle informazioni del catasto regionale, avvalendosi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT) e dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie.

(2) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 27 settembre 2016, n. 933*.

Art. 5 Catasto regionale degli impianti.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. Il catasto regionale degli impianti, di seguito denominato catasto regionale, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione.

2. Il catasto regionale:

a) contiene la mappa degli impianti in esercizio presenti sul territorio regionale, i dati tecnici ed anagrafici degli impianti, nonché quelli topografici riferiti ad apposite cartografie;

b) costituisce una sezione del sistema informativo regionale ambientale (SIRA) ed è parte integrante del sistema informativo regionale di cui alla *L.R. n. 54/2009*.

3. Ai fini della formazione e gestione del catasto regionale, i gestori presentano contestualmente entro il 31 ottobre di ogni anno:

a) la dichiarazione sugli impianti, la quale contiene, tra altro, la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche degli impianti, e delle loro localizzazioni;

b) il programma di sviluppo della rete.

4. La documentazione di cui al comma 3, è inviata in forma telematica ed è aggiornata, ove necessario, entro un termine fissato dalla Giunta regionale.

5. I dati inseriti nel catasto regionale sono resi immediatamente disponibili allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e ai comuni interessati al rilascio dei titoli abilitativi ed alle funzioni di vigilanza e controllo.

6. Ai fini dello svolgimento ottimale delle rispettive competenze, i comuni e la Regione collaborano alla formazione ed all'aggiornamento del catasto regionale, provvedendo reciprocamente allo scambio ed alla trasmissione dei relativi dati ed informazioni in via telematica, con particolare riferimento ai controlli.

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

Art. 6 Inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. È istituito l'inventario dei microimpianti e degli impianti radioamatoriali, il quale costituisce sezione del catasto regionale.
 2. Ai fini della formazione e gestione dell'inventario, i gestori presentano una dichiarazione, la quale contiene in particolare le seguenti informazioni:
 - a) le generalità dei gestori;
 - b) la specificazione della localizzazione degli impianti in esercizio;
 - c) la tipologia d'impianto o servizio del microimpianto.
 3. La dichiarazione è inviata in via telematica all'ARPAT e ai comuni interessati ed è aggiornata entro il 31 ottobre di ogni anno.
-

Art. 7 Comitato tecnico per gli impianti.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. È istituito, presso l'Amministrazione regionale, il comitato tecnico per gli impianti, al fine di monitorare la situazione dei siti degli impianti e ogni eventuale problematica di tipo ambientale ad essi connessa e con funzioni di:
 - a) consulenza tecnica nell'ambito delle procedure sostitutive di cui all'*articolo 12*, comma 6;
 - b) consulenza tecnica e giuridica di cui all'*articolo 16*, comma 6;
 - c) formulazione di pareri tecnici su questioni attinenti all'approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'*articolo 9*.
2. Il comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ai sensi della *legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5* (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) ed è composto da sei membri di cui:
 - a) due funzionari della Regione competenti in materia, tra i quali il Presidente della Giunta regionale indica il presidente;
 - b) due funzionari dell'ARPAT, designati dalla stessa Agenzia;
 - c) due membri scelti tra quattro nominativi designati dal Consiglio delle autonomie locali tenuto conto di entrambi i generi.
3. In relazione all'oggetto dei lavori:
 - a) la convocazione del comitato può essere chiesta dal comune interessato e sono invitati i relativi rappresentanti;
 - b) sono invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria dei gestori degli impianti, un rappresentante del ministero competente, un membro del comitato regionale delle

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

comunicazioni (CORECOM) e un rappresentante del dipartimento di prevenzione dell'azienda unità sanitaria locale competente.

4. Le modalità di funzionamento e partecipazione ai lavori del comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. La partecipazione al comitato è a titolo gratuito.

Art. 8 Funzioni comunali.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. I comuni provvedono:

a) all'elaborazione ed approvazione del programma comunale degli impianti di cui all'*articolo 9*, curandone la trasmissione al SUAP;

b) al rilascio, anche in assenza del programma di cui alla lettera a), del titolo abilitativo;

c) alle azioni di risanamento ai sensi dell'*articolo 12*;

d) all'esercizio della funzione di vigilanza e di controllo, secondo quanto previsto dall'*articolo 13*, avvalendosi dell'ARPAT;

e) allo svolgimento dei compiti di educazione ambientale e di informazione delle popolazioni interessate, con riferimento alle tematiche ed agli scopi di tutela disciplinati dalla presente legge;

f) all'adeguamento dei regolamenti urbanistici ai criteri di localizzazione di cui all'*articolo 11*, comma 1.

2. Al fine dell'ottenimento di una progressiva riduzione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, i comuni provvedono altresì a delimitare le aree intensamente frequentate, come definite dall'*articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003* (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz).

3. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti il rilascio del titolo abilitativo nonché di controllo e vigilanza, i comuni si avvalgono dell'ARPAT.

Art. 9 Programma comunale degli impianti.
In vigore dal 27 ottobre 2011

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle strutture per l'installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto:

a) degli obiettivi di qualità di cui all'*articolo 2*, comma 1, lettera c), numero 1), e in particolare dei criteri di localizzazione di cui all'*articolo 11*, comma 1;

b) delle aree individuate come idonee dal piano operativo sulla base dei criteri di localizzazione di cui all'*articolo 11*, comma 1 (3);

c) delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio;

d) della esigenza di minimizzazione della esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.

2. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i gestori presentano al comune ove risultano ubicati gli impianti, in via telematica, un programma di sviluppo della rete nonché gli eventuali aggiornamenti del programma dell'anno precedente.

3. I comuni approvano e aggiornano il programma comunale degli impianti mediante procedure che assicurano:

a) la trasparenza, l'informazione e la partecipazione della popolazione residente e di altri soggetti pubblici e privati interessati;

b) la consultazione con i comuni confinanti, al fine di garantire la corretta localizzazione degli impianti in considerazione di presenti o future destinazioni d'uso del territorio, nonché favorire l'accorpamento di impianti su supporti comuni ai sensi dell'*articolo 11*, comma 1, lettera d).

4. Il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, qualora necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete di cui al comma 2.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 23, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 77, comma 1, della medesima legge*).

Art. 10 Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all'installazione od alla modifica degli impianti.

In vigore dal 27 ottobre 2011

1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica, degli impianti è rilasciato dal comune, tramite lo SUAP, nel rispetto:

a) dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione;

b) degli obiettivi di qualità di cui all'*articolo 2*, comma 1, lettera c), numero 2);

c) dei criteri localizzativi di cui all'*articolo 11*;

d) del programma comunale degli impianti di cui all'*articolo 9*, fatto salvo quanto stabilito al comma 4.

2. Il titolo abilitativo è rilasciato nell'ambito di un procedimento:

a) in cui è verificata la compatibilità edilizia, urbanistica e paesaggistico ambientale, ai

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

sensi degli *articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 259/2003*;

b) che si svolge in via telematica quando è coinvolto il SUAP, secondo le modalità di cui al titolo II, capo III della *L.R. n. 40/2009* (4).

3. I gestori, contestualmente alla documentazione di cui all'*articolo 5*, comma 3, trasmettono ai comuni la parte del programma di sviluppo relativa al territorio di competenza secondo quanto previsto all'*articolo 9*, comma 2.

4. Il comune, tramite lo SUAP, può rilasciare il titolo abilitativo per impianti non inseriti nel programma comunale degli impianti soltanto in caso di motivate ragioni di urgenza e indifferibilità rispetto alle esigenze di funzionalità della rete.

5. I gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'*articolo 9*, comma 7, della *L. 36/2001* entro novanta giorni dall'installazione e possono inviarne documentazione fotografica all'ARPAT e al comune; l'etichetta informativa:

- a) è posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico;
- b) contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo;
- c) è apposta in modalità idonea a non consentirne l'asportazione e l'alterabilità (5).

(4) Lettera così modificata dall'*art. 138, L.R. 18 giugno 2012, n. 29* e dall'*art. 1, comma 1, L.R. 17 aprile 2018, n. 17*.

(5) Comma così sostituito dall'*art. 1, comma 2, L.R. 17 aprile 2018, n. 17*. Il testo precedente era così formulato: "5. Entro novanta giorni dall'installazione i gestori provvedono all'applicazione dell'etichetta informativa di cui all'*articolo 9, comma 7, della L. 36/2001*, posizionata in luogo accessibile e visibile al pubblico; l'etichetta contiene, in particolare, i dati identificativi del gestore e gli estremi del titolo abilitativo."

Art. 11 Criteri localizzativi.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. Nella definizione del programma comunale degli impianti e nel rilascio del titolo abilitativo, il comune osserva i seguenti criteri localizzativi:

a) gli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi sono posti prevalentemente in zone non edificate;

b) gli altri tipi di impianti sono posti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;

c) nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, così come definite dalla normativa nazionale e regionale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo;

d) è favorito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni, ottimizzando l'utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le necessarie misure idonee alla limitazione degli accessi;

e) è vietata l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze, salvo quando previsto al comma 2.

2. Nei casi di cui al comma 1, lettera e), l'installazione di impianti fissi per telefonia cellulare è consentita solo quando risulta la migliore localizzazione in termini di esposizione complessiva della popolazione alle onde elettromagnetiche tra le possibili localizzazioni alternative proposte

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

dai gestori, debitamente motivate, necessarie ad assicurare la funzionalità del servizio.

3. L'osservanza dei criteri localizzativi di cui al comma 1, non può pregiudicare la funzionalità delle reti di radiocomunicazione.

4. Il comune può disporre la diminuzione dei termini di cui all'*articolo 87, comma 9, del D.Lgs. 259/2003* e ulteriori forme di semplificazione amministrativa, nel caso in cui il gestore utilizzi le migliori tecnologie disponibili al fine del contenimento dell'inquinamento elettromagnetico.

Art. 12 Azioni di risanamento.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. Fatto salvo quanto previsto dall'*articolo 16*, il comune ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di riduzione a conformità stabiliti dal D.P.C.M. di cui all'*articolo 4, comma 2, della L. 36/2001*, in caso di superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'*articolo 2*.

2. Le azioni di risanamento:

a) sono disposte dal comune non oltre un anno dall'accertamento del superamento dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità, stabilendo tempi e modalità di attuazione nel rispetto dei criteri di cui all'*articolo 4*;

b) possono prevedere la delocalizzazione degli impianti;

c) sono attuate a cura e spese dei titolari.

3. In ogni caso il comune assicura, anche mediante poteri d'urgenza per la tutela della salute, l'immediata riconduzione dei livelli di esposizione entro i limiti, valori e obiettivi di qualità.

4. Qualora le azioni di risanamento non possano garantire il rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di qualità, il comune provvede alla delocalizzazione degli impianti.

5. Qualora si renda necessario procedere alla delocalizzazione in un comune diverso dall'attuale, si provvede in tal senso d'intesa tra i comuni interessati.

6. Nei casi di cui al comma 3, qualora il comune non provveda, ed al comma 5, qualora l'intesa non sia raggiunta, la Regione procede nelle forme e con le modalità previste a tal fine dall'*articolo 6, comma 2, della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88* (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*).

7. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'*articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177* (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

Capo III
Controllo e sanzioni

Art. 13 Vigilanza e controllo.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. I comuni svolgono la funzione di vigilanza e controllo avvalendosi dell'ARPAT ai sensi dall'*articolo 14, comma 1, della L. 36/2001*, nelle forme e con le modalità previste dalla *legge regionale 22 giugno 2009, n. 30* (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana "ARPAT").

2. I controlli verificano:

- a) il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità;
- b) l'attuazione, da parte dei soggetti obbligati, delle azioni di risanamento;
- c) il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarati dal gestore ai sensi dell'*articolo 5*.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si osservano i criteri tecnici di cui all'*articolo 4, comma 1, lettera e)*, anche con riferimento ad eventuali e periodiche verifiche generali inerenti la conformità degli impianti e delle reti alle prescrizioni stabilite in sede di rilascio del titolo abilitativo.

4. Il personale incaricato dei controlli può accedere agli impianti e richiedere i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

5. I costi ed il numero dei controlli, di norma con cadenza biennale, sono stabiliti dalla carta dei servizi e delle attività prevista dalla *L.R. n. 30/2009*.

Art. 14 Sanzioni amministrative.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. Chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto, in assenza del titolo abilitativo di cui all'*articolo 10*, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 e alla cessazione immediata dell'esercizio dell'impianto; tali sanzioni sono irrogate dal comune competente.

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

1-bis. Chiunque installi o esercisca un impianto, in difformità da quanto dichiarato nella richiesta del titolo abilitativo di cui all'articolo 10, è soggetto alla sanzione amministrativa:

a) da 6.000,00 a 15.000,00 euro nel caso di difformità riguardante la potenza di irradiazione superiore a quanto dichiarato;

b) da 1.000,00 a 9.000,00 euro nel caso di difformità riguardante parametri radioelettrici o comunque parametri che incidono sull'impatto elettromagnetico dell'impianto;

c) da 100,00 a 1.000,00 euro nel caso di altre difformità (6).

2. L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo di cui all'*articolo 10* è soggetta alla sanzione prevista dall'*articolo 15, comma 4, della L. 36/2001*; tale sanzione è irrogata dal comune competente.

3. La mancata presentazione, da parte dei soggetti obbligati, delle dichiarazioni di cui all'*articolo 5, comma 3, lettere a) e b)* e di cui all'*articolo 6, comma 2*, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 40.000,00 per ogni impianto; la sanzione complessiva non può comunque superare euro 300.000,00. La sanzione è irrogata dalla Regione, la quale contestualmente ordina al soggetto inadempiente la produzione della documentazione prescritta entro un termine perentorio, pena la cessazione dell'attività dell'impianto di cui si tratti.

4. La sanzione di cui al comma 3, è ridotta:

a) ad un decimo, in caso di mancata presentazione delle dichiarazioni relative agli impianti radioamatoriali e a quelli dedicati alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile;

b) ad un quinto nel caso in cui le dichiarazioni siano presentate entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'*articolo 5, comma 3* e all'*articolo 6, comma 3*.

5. La mancata attuazione delle azioni di risanamento di cui all'*articolo 12*, da parte dei titolari degli impianti, così come del rispetto dei relativi tempi e modalità stabiliti dal comune, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 100.000,00; tale sanzione è irrogata dal comune competente.

6. Il superamento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'*articolo 15, comma 1, della L. 36/2001*. Tale sanzione è irrogata dal comune competente il quale contemporaneamente ordina le eventuali azioni di risanamento necessarie, secondo quanto previsto all'*articolo 12*.

7. L'inosservanza di quanto previsto all'*articolo 10, comma 5*, comporta l'irrogazione, da parte del comune competente, di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 4.000,00 per ogni impianto.

8. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano:

a) la *legge 24 novembre 1981, n. 689* (Modifiche del sistema penale);

b) la *legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81* (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

9. Sono fatte salve disposizioni statali che, anche successivamente all'entrata in vigore della presente legge, prevedono autorità sanzionatorie diverse da quelle individuate dalla presente legge.

(6) Comma inserito dall'*art. 2, comma 1, L.R. 17 aprile 2018, n. 17*.

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

Capo IV
Disposizioni finali

Art. 15 Disposizioni attuative.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva:

- a) i criteri tecnici di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere b), c), e) ed f);
- b) le modalità di funzionamento e di partecipazione ai lavori del comitato tecnico per gli impianti di cui all'*articolo 7*.

2. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva i criteri tecnici di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere a) e d).

3. Le dichiarazioni dei gestori dei microimpianti di cui all'*articolo 6*, comma 2, sono presentate alla Regione entro novanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) dei criteri tecnici di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettera f).

4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i gestori degli impianti presentano alla Regione e trasmettono ai comuni, per la parte di competenza, il programma di sviluppo della rete di cui all'*articolo 9*, comma 2.

5. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i gestori degli impianti muniti di titolo abilitativo appongono l'etichetta di cui all'*articolo 10*, comma 5.

6. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione dei programmi di sviluppo dei gestori di cui al comma 4, i comuni approvano il programma comunale degli impianti nel rispetto di quanto previsto all'*articolo 9*.

Art. 16 Piano di risanamento.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. La Giunta regionale approva un piano di risanamento per adeguare gli impianti esistenti ai limiti, valori ed obiettivi di qualità ed ai criteri di localizzazione di cui all'*articolo 11*, comma 1.

2. Il piano di risanamento:

- a) è approvato, entro un anno dalla pubblicazione dei criteri di cui all'*articolo 4*, comma 1, lettere b) e c), su proposta dei soggetti gestori ovvero autonomamente e con oneri a carico dei gestori medesimi in difetto della proposta, sentiti i comuni interessati;

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

b) dopo l'approvazione è trasmesso ai comuni interessati entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURT;

c) è attuato dalla Giunta regionale mediante prescrizioni ai gestori per la riduzione a conformità indicata dal D.P.C.M. di cui all'*articolo 4, comma 2, della L. 36/2001*.

3. Il piano può prevedere la delocalizzazione degli impianti nelle aree individuate dal regolamento urbanistico comunale qualora:

a) la riduzione a conformità non consenta il mantenimento della funzionalità del servizio fornito dagli impianti;

b) sia accertata l'incompatibilità degli impianti con i criteri localizzativi di cui all'*articolo 11, comma 1*.

4. Le azioni del piano di risanamento sono attuate a cura e spese dei titolari e sono effettuate nel rispetto dei criteri di cui all'*articolo 4, comma 1, lettere b) e c)*.

5. Per gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applica l'*articolo 28, comma 7, del D.Lgs. 177/2005*.

6. La Regione fornisce consulenza tecnica e giuridica ai comuni per le problematiche di risanamento che emergono dopo l'attuazione del piano di risanamento.

Art. 17 Disposizioni transitorie.
In vigore dal 27 ottobre 2011

1. Fino alla pubblicazione degli atti sui criteri tecnici per la gestione del catasto regionale e sulle modalità per la presentazione delle relative dichiarazioni, di cui, rispettivamente, all'*articolo 4, comma 1, lettera a), d) ed f)*, sono fatti salvi, in quanto compatibili con la presente legge, i provvedimenti adottati in attuazione della *L.R. n. 54/2000*.

2. Fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'*articolo 11, comma 1*.

3. I titolari degli impianti privi di titolo abilitativo rilasciato dal comune e che non abbiano procedimenti abilitativi pendenti, presentano domanda di rilascio del titolo abilitativo con la seguente cadenza temporale dall'entrata in vigore della presente legge:

a) stazioni radio base per la telefonia cellulare e impianti a loro servizio, entro novanta giorni;

b) impianti per la radiodiffusione televisiva analogica e digitale e relativi ponti radio, entro centoventi giorni;

c) impianti per la radiodiffusione radiofonica e relativi ponti radio, entro centocinquanta giorni;

d) altri impianti di radiocomunicazione e per servizi internet, entro centottanta giorni.

4. I titolari degli impianti il cui titolo abilitativo sia stato rilasciato dal comune antecedentemente all'entrata in vigore del *D.Lgs. 259/2003*, presentano al comune la

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

documentazione concernente l'impatto di inquinamento elettromagnetico quando tale aspetto non sia stato preso in considerazione in sede di rilascio del titolo abilitativo; tale documentazione è redatta coi moduli prescritti dal *D.Lgs. 259/2003* ed è presentata in copia all'ARPAT entro i termini di cui al comma 3.

5. Nei casi di cui al comma 4, entro i novanta giorni successivi alla scadenza dei termini, il comune verifica l'osservanza dell'obbligo di presentazione della documentazione e ne controlla la conformità e l'adeguatezza. In caso di mancata presentazione della documentazione o in caso di mancata conformità o inadeguatezza della stessa, il comune invita alla regolarizzazione entro trenta giorni, pena l'applicazione della sanzione di cui all'*articolo 14*, comma 3.

6. Nel caso di cui al comma 3, il rilascio del titolo abilitativo prescinde dal rispetto dei criteri localizzativi di cui all'*articolo 11*, comma 1, fermo restando il rispetto dell'*articolo 10*, comma 1, lettera a), nonché quanto previsto dall'*articolo 16*.

7. Se nel periodo in cui è pendente il termine previsto dal comma 3, lettera b), si verifica la scadenza per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale, il termine si interrompe e inizia nuovamente a decorrere dalla data della sopracitata scadenza.

8. Fino all'approvazione del programma comunale degli impianti, il titolo abilitativo è rilasciato:

a) nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui all'*articolo 10*, comma 1, lettere a), b) e c) (7);

b) tenuto conto dei programmi di sviluppo di cui all'*articolo 9*, comma 2;

c) nel rispetto delle esigenze della pianificazione nazionale degli impianti e di copertura del servizio sul territorio.

9. Per le modifiche radioelettriche agli impianti e per le modifiche alle infrastrutture esistenti che ospitano gli impianti stessi necessarie al rispetto delle scadenze per la conversione del segnale televisivo da analogico a digitale stabilite dal decreto ministeriale previsto dall'*articolo 8-novies, comma 5, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59* (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 giugno 2008, n. 101*:

a) si applica l'*articolo 10*;

b) il titolo abilitativo è rilasciato a seguito di istanza da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza prevista per la conversione del segnale;

c) nel caso di modifiche che non comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, per il rilascio del titolo abilitativo, è sufficiente allegare la documentazione sull'aggiornamento degli impianti e delle infrastrutture esistenti modificate; ai fini della valutazione dell'aumento dei livelli di campo si considerano tutti i punti del territorio circostante l'impianto ad una distanza non superiore a trecento metri per impianti fino a 5 kW EIRP, e non superiore a cinquecento metri per impianti di EIRP superiore.

10. Al fine di favorire l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni, il titolo abilitativo è rilasciato a seguito di istanza da presentare entro centoventi giorni dalla scadenza prevista per la conversione del segnale da analogico a digitale, nei casi di spostamento degli impianti presso altra postazione, a condizione che lo spostamento avvenga su infrastrutture esistenti e già ospitanti impianti per la diffusione in esercizio; le infrastrutture e gli impianti esistenti devono altresì essere compatibili coi criteri localizzativi di cui all'*articolo 11*, e con gli strumenti urbanistici.

11. Fino al rilascio del titolo abilitativo, gli impianti di cui ai commi 3, 9 e 10, possono continuare a trasmettere.

12. Per ogni modifica agli impianti e alle infrastrutture per la conversione del segnale televisivo

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

da analogico a digitale, che non rientra nelle fattispecie di cui ai commi 9 e 10, si applica l'*articolo 10*. Sono ridotti di un terzo i termini previsti per il procedimento di cui agli *articoli 86 e seguenti del D.Lgs. 259/2003* nei seguenti casi:

a) impianti che servono le aree con difficoltà di ricezione identificate ai sensi dell'*articolo 6 comma 1 della legge regionale 21 settembre 2011, n. 46* (Misure urgenti per la transizione alla tecnologia digitale terrestre);

b) impianti obbligati a lasciare la localizzazione attuale in base a provvedimento statale.

13. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le strutture regionali, gli enti e i soggetti interessati attivano le modalità telematiche di comunicazione e trasmissione.

14. Il programma comunale degli impianti di cui all'*articolo 9*, tiene conto delle localizzazioni previste negli accordi di cui all'*articolo 86, comma 2, del D.Lgs. 259/2003*, conformi agli obiettivi di qualità di cui all'*articolo 9, comma 1, lettera a)*:

a) già sottoscritti alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) già sottoscritti e adeguati agli stessi obiettivi di qualità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

(7) Lettera così modificata dall'*art. 24, comma 1, L.R. 12 dicembre 2017, n. 70*, a decorrere dal 14 dicembre 2017 (ai sensi di quanto disposto dall'*art. 77, comma 1, della medesima legge*).

Art. 18 Abrogazione.

In vigore dal 27 ottobre 2011

1. La *legge regionale 6 aprile 2000, n. 54* (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), è abrogata.

Art. 19 Norma finanziaria.

In vigore dal 27 ottobre 2011

1. Agli oneri relativi all'istituzione dell'inventario di cui all'*articolo 6*, stimati in euro 100.000,00 per il 2011 ed euro 50.000,00 rispettivamente per ciascuna delle annualità 2012 e 2013, si fa fronte, senza ulteriori oneri finanziari a carico del bilancio regionale, con le risorse attualmente stanziare per le politiche ambientali del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2011 - 2013, a valere sulla unità previsionale di base (UPB) 431 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese di investimento" per euro 70.000,00 nel 2011 e sulla UPB 432 "Azioni di sistema per la tutela dell'ambiente - Spese correnti" per euro 30.000,00 nel 2011, euro

Toscana
L.R. 6 ottobre 2011, n. 49

50.000,00 nel 2012 ed euro 50.000,00 nel 2013.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
